RACCOLTA
DELLE
OPERE MINORI
DI
LUDOVICO ANTONIO MURATORI
BIBLIOTECARIO
DEL SERENISSIMO SIGNOR
DUCA DI MODENA
EDIZIONE PRIMA.

TOMO SESTO.

IN NAPOLI MDCCLIX.

NELLA STAMPERIA DI TOMMASO ALFANO, ED A SPESE DEL MEDESIMO.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

TOMMASO ALFANO
A CHI LEGGE.

TUTTE l'associazioni de' Libri fatte dal Librajo Giuseppe Ponzelli sono riuscite sempre di ottima perfezione così riguardo all'edizione, che alla magnificenza dell'Opere a tenore del suo buon gusto, come al Pubblico è noto: Tra le quali fu quella degli Annali d'Italia del Chiariss. Proposto fu Ludovico Antonio Muratori, che fu fatta in quarto di carta reale, e riuscì di tal perfezione, e di sodisfazione del Pubblico, e de' Signori Associati, che dopo il secondo Tomo della medesima si vide nell'obligo di raddoppiare il numero delle Copie, sebbene le diminuì poi ne' Tomi XI. e XII. per essersi unito nel tempo stesso le disgrazie di detto Ponzelli coll'impuntualità d'alcuni Signori Associati, che dilatavano di pigliarsi li Tomi attrassati; stimando il Ponzelli suddetto per sua puntualità risarli a suo danno, che poi non li potè riuscire.

Terminata detta Opera degli Annali d'Italia, s'affinò il buon gusto del Ponzelli per utile della Repubblica Letteraria, per chi sempre cercò il vantaggio, con voler far l'associazione dell'Opere Minori del sopralodato Muratori in un Corpo dell'istesso carattere, carta, e perfezione degli Annali tanto desiderato dal Pubblico, mentre andavano in diverse forme, e molte di esse si erano rese rarissime (come si stenta da me ad averle, nulla badandosi ad interesse, per compiacere li Signori Associati) affinchè comparissero d'un'istessa qualità, e forma di detti Annali, come si disse nella Prefazione da detto Ponzelli al Tomo I. di esse Opere Minori.

Cominciò felicemente le riferite Opere Minori il Ponzelli; ma, giunto al Tomo III., non potè proseguirle; pertanto Persona amante del Bene pubblico, e dell'Autore fece comparire il Signor D. Alesandro Rinieri per far continuare dette Opere: vi condiscese l'onestissimo Ponzelli per sua stima, e puntualità per non far rimanere punto defraudati li Signori Associati, e con ciò farli partecipare delle sue disgrazie, facendone fare da me l'associazione, come in effetto si proseguì fino al Tomo V., aumentandosi, siccome tuttavia si aumenta il numero de' Signori Associati, dimodocchè fin oggi ce ne sono restate circa cento Copie.

Ma essendo uscito il Tomo V., riuscì di picciola mole, e perciò di poco sodisfazione de' Signori Associati, querelandosi di me, cosa che molto mi dispiacque, poichè io comparivo al pubblico: Stimai perciò farmi cedere li Tomi stampati, e mi addossai il peso di continuarne l'associazione a mie spese, siccome mi riuscì. Principiai il Tomo VI. avendoci posta tutta la diligenza possibile a farlo venire di quella mole, e perfezione, che ne restino il Pubblico, e li Signori Associati soddisfatti, siccome lo vedono migliorato nella Carta, e Correzione, per la quale (non ostante la fretta di consignarlo presto) ci si è usata la più fina attenzione, nulla scostandosi dall'Ortografia dell'Autore.

In

In avvenire de' Tomi che sussieguono ne uscirà dopo ogni due mesi uno.

Il presente Tomo col susseguente Tomo VII. contengono le erudite, non men che peregrine, e critiche Scritture attenenti alle Controversie di Comacchio tanto desiderate, e per averle non si è badato a diligenza, e spesa.

Gran guerra di penne nacque dal 1708. *in poi per dette Controversie nella Repubblica Letteraria, e specialmente tra il nostro Autore per la Sereniss. Casa d'Este e S.R.I., ed il Chiarissimo Monsf. Giusto Fontanini Vescovo d'Ancira per la Sede Apostolica, che continuarono poi le contese letterarie tra questi due dottissimi Emuli anche dopo in materie di erudizione, come ognuno sà. Anzi il nostro Autore facendo l'Indiano in molte parti di dette Scritture cita l'Opere del suddetto Fontanini in corroborazione delle sue ragioni, come si può vedere in infinite parti di dette Scritture, che bipartite ne' suddetti Tomi VI. e VII. contengono, nel presente*

I. Osservazioni sopra una Lettera intitolata: *Il Dominio temporale della S. Sede sopra la Città di Comacchio, stampate nel* 1708.

II. Supplica di Rinaldo I. Duca di Modena a Gioseffo I. Imperadore per le Controversie di Comacchio, *scritta nel* 1710.

III. Quistioni Comacchiesi, *uscite alla luce nel* 1711.

IV. Disamina di una Scrittura intitolata *Risposta a varie Scritture in proposito della Controversia di Comacchio, edita nel* 1720.

E sebbene prima di detta Disamina *nell' Anno* 1712. *l' Autore diede alla Luce la* Piena Esposizione de' Diritti Imperiali, ed Estensi sopra la Città di Comacchio, *che per ordine Genealogico averebbe dovuto avere il quarto luogo nella presente Collezione; pur tuttavia perchè la sola* Piena Esposizione *veniva un Tomo ben voluminoso, perciò si è stimato di ponere la* Disamina *prima di detta* Piena Esposizione, *per non far riuscire il presente Tomo smilzo, ed al contrario soverchio ripieno il Tomo susseguente, anzi ho stimato aggiungere al presente Tomo un spezzone di detta* Piena Esposizione *per ugualire essi due Tomi, restando ad arbitrio de' Signori Associati disponerli a loro piacere a conformità della Prefazione del Ponzelli in detto Tom. I. al §.9. proseguendosi nel seguente Tom. VII. detta* Piena Esposizione co' Documenti *e con una* Tavola Cronologica *spettanti a detta Controversia.*

L'Autore cita molti luoghi di dette Scritture in quelle, che susseguirono ne' loro §§. o siano Capi, e fogli, li quali essendosi trasportati, sono caduti in altri fogli diversi, che è stato necessario farli corrispondere colla presente edizione.

Da buona mano ho procurato avere picciolo numero dell' XI. *Tomo degl'* Annali d'Italia *dell'intutto simili all'edizione del Ponzelli, ed avrò fra il termin di tre altri mesi anche il XII. per quelli, a' quali mancano detti due Tomi; io ne associo sino al numero di cinquanta Copie col pagamento pronto di carlini sedici, cioè carlini otto per il Tomo che ricevono, e li restanti per l'altro Tomo che averanno nel tempo promesso.*

Avvaliti intanto del mio impegno che ho di giovarti. E vivi felici.

OS-

OSSERVAZIONI
SOPRA
UNA LETTERA
INTITOLATA

Il Dominio temporale della Sede Apoſtolica ſopra la Città di Comacchio per lo ſpazio continuato di dieci Secoli, diſteſe in una Lettera ad un Prelato della Corte di Roma.

§. I.

Propoſizione dell' argomento, ed eſame del Titolo della Lettera.

HE VS. Illuſtriſs. abbia finora voluto ſoſpendere il ſuo giudizio intorno alla Controverſia di Comacchio, queſto è un'effetto non meno della ſua ſingolar prudenza, che dell'amore innato, ch' Ella nutre per la giuſtizia. Il decidere *parte inaudita*, è proprio ſolamente di chi ha una gran fretta per ingannarſi. La Scrittura, o Lettera da VS. Illuſtriſs. inviatami, è Opera d'una penna veramente erudita, ma egualmente ancora riſoluta; e quando ſola ſi legga, ella ha tutte le qualità per perſuadere a i Lettori, che in tal conteſa tutta la ragione ſtia per la S. Sede: tanta è la franchezza, con cui tutto viene in eſſa propoſto. Ma ove le ſi mettano a fronte le ragioni del S. R. Imperio, e ſia poſta al cimento la validità delle pruove dell'una e dell'altra parte: io per me non dubito, che VS. Illuſtriſs. non riconoſca toſto, che l'eſſerſi S. M. Ceſarea poſta in poſſeſſo di Comacchio, è ſtato non tanto un'uſo legittimo del diritto delle Genti, che un'eſecuzione troppo richieſta dal ſuo Debito Imperiale. Eccole dunque per comando di lei, e per iſcarico mio, quello ch' io direi nella Controverſia preſente, riſerbando però ad altre perſone e più erudite, e più di me informate delle Ragioni Ceſaree, l'aggiungere lumi maggiori alla verità: la quale ſe ha da ſperare da per tutto un benigno accoglimento, più che altrove ſi ha da prometterlo in coteſta Reina delle Città, giacchè ella, ſiccome ha il pregio d'eſſere a tutti Maeſtra infallibile della Verità della Religione, così più dell'altre ha d'avere a cuore la gloria di far giuſtizia a tutti, anche contra ſe ſteſſa.

Porta la Scrittura suddetta questo Titolo : *Il Dominio temporale della Sede Apostolica sopra la Città di Comacchio per lo spazio continuato di dieci Secoli . Possessio consecrata ad jus pertinet Sacerdotum . Levit. xxvii. 21.* Ma io non farò al fine di queste Osservazioni , che si vedrà , quanto sia ben verificato un tale assunto . Per ora mi allargherò a dirle , che del S. R. Imperio per questi dieci Secoli stessi fu la Sovranità di Comacchio ; e che dallo stesso Imperio , e non dalla Sede Apostolica , il riconosce in Feudo da alcuni Secoli in qua la Sereniss. Casa d'Este . Il volerci poi quì ricordare le sagrosante parole del Levitico , farà a lei venire in memoria quell'altre , che le vanno avanti : *Homo si voverit domum suam , & sanctificaverit Domino , considerabit eam Sacerdos , & juxta pretium , quod ab eo fuerit constitutum , venundabitur . Si agrum possessionis suæ voverit , & consecraverit Domino : venundetur .* E questo precetto ha correlazione coll' altro fatto a i Sacerdoti e Leviti ne i Numeri (a) : *Dixitque Dominus ad Aaron : In terra eorum nihil possidebitis , nec habebitis partem inter eos : ego pars , & hæreditas tua in medio filiorum Israel &c. Filii Levi nihil aliud possidebunt , decimarum oblatione contenti .* Al che si possono aggiungere l' altre parole di Ezechiele Cap. XLIV. 28. E tale era il sistema della Repubblica Ebrea . Io ben conoscendo , e detestando nello stesso tempo le perverse opinioni di Arnaldo da Brescia , confesso con tutti i Cattolici , che senza fallo son leciti e lodevoli ne' sacri Ministri della Chiesa di Dio i Dominj temporali ; nè loro se ne ha da invidiare il possesso . Ma nè pure a gli stessi Pastori ha da parer grave , s'altri vuol possedere ciò , ch' egli pruova dovuto a se stesso , e non alla Chiesa .

Incomincia l' Autore con farci sapere *la voce sparsa in Roma con qualche impressione , dicendosi , che le ragioni dell' Impero consistono in aver data gl'Imperadori sino da novecento anni in giù le Investiture di Comacchio alla Serenissima Casa d' Este* . Non veggio , che abbia mai preteso la Serenissima Casa d'Este questa continuazione d' Investiture ; anzi il contrario appare dalle Scritture per ordine di lei pubblicate . Ma basta bene , che gl'Imperadori sempre sieno stati Padroni diretti di Comacchio , e che ne abbiano disposto in favore degli Estensi , con averne date loro le Investiture per molte centinaja d'anni , e aver sempre continuato a darle fino al giorno d'oggi . E che questo sia , spero di mostrarglielo in breve , Segue a dire , non essere *certamente credibile , che la Chiesa voglia avere quello , che non è suo , ma della Maestà dell'Imperadore , alle cui Signorie tanto è lontano , che la Sede Apostolica voglia mai pregiudicare , che anzi in ogni tempo ha procurato d'assistergli , acciocchè maggiormente potesse mantenerle &c.* Ed io voglio credere tutto questo ; ma chi non sa medesimamente , non essere dall'altro canto nè pur credibile , che S. M. Cesarea voglia avere quello , che non è suo ? Sicchè il punto ora si riduce a sapere , a chi appartenga , o non ap-

(a) Cap. xviii. 20. & 23.

appartenga la Sovranità, e conseguentemente il Dominio di Comacchio. E finchè ciò non costa, parrebbe cosa conveniente il non dipingere le risoluzioni Imperiali con certi colori, che probabilmente non piaceranno a chi ha interesse nella gloria di S. M. Cesarea.

§. II.

Esarcato, e Roma sottoposti all'Imperadore fino alle novità de' tempi di Pippino.

Ci racconta questo Autore nel Cap. II. fino a tutto l'VIII. *che l'Esarcato fu nome di dignità introdotta in Italia dalla Corte Imperiale di Costantinopoli per dinotare tutto ciò, che abbracciava il Principato di Ravenna, dove risiedeano gli Esarchi, e dentro di se comprendea la città di Comacchio*. Aggiunge, che *contra di questo Esarcato i Longobardi praticavano assai frequenti violenze nel Secolo ottavo, le quali perchè veniano a ferire il Ducato di Roma, dipendente dalla Sede Apostolica, questa ne stava in continue agitazioni*. E che avendo il Re Aistulfo occupato in effetto l'Esarcato, e minacciando anche Roma, Stefano II. Papa, *come Padre, e Signore spirituale, e temporale* portatosi a Pavia, operò quanto potè, chiedendo al Re, *ut dominicas, quas abstulerat, redderet Oves*. Passato in Francia il Pontefice *pregò Pippino a soccorrer Roma, acciocchè Aistulfo le restituisse l'Esarcato*; laonde Pippino procurò, che Aistulfo *Sanctæ Dei Ecclesiæ, & Reipublicæ Romanorum redderet jura*; e poscia coll'armi il costrinse a fare quella restituzione. Essendo stato poscia di nuovo occupato l'Esarcato da Desiderio Re de' Longobardi sotto Adriano I., questi ricorse a Carlo Magno, affinchè soccorresse la Chiesa, e l'Esarcato, *atque plenarias B. Petri justitias a Desiderio Rege exigeret*. Il che succedette l'anno 774. *e Carlo Magno non solo confermò alla Chiesa le donazioni, e restituzioni fatte da Pippino suo Padre, ma l'accrebbe ampiamente con un Diploma sottoscritto da' principali Personaggi ecclesiastici, e secolari. Di questi Diplomi di Pippino, e di Carlo Magno oggi non si trova che l'estratto fedelmente riferito da Anastasio, essendo periti gli originali con gli altri, che disperse Guglielmo di Nogareto nel sacco dato in Anagni al tesoro Pontificio al tempo di Bonifacio VIII.* Seguita a dire, che dell'anno 809. *i Greci tentarono di levar Comacchio alla Chiesa*; e finalmente fa un gran caso sopra l'essere state le Donazioni di Pippino, e di Carlo Magno, chiamate *Restituzioni* appresso gli antichi Storici.

Benchè non sia necessario alla Controversia presente il condurci col ragionamento fino in que' Secoli oscuri, poichè dalla cognizione loro propriamente non dipende la decisione della Controversia presente, ma bensì dall'osservare lo stato degli ultimi Secoli: tuttavia perchè cotesto Autore ci rapisce così lontano, converrà seguirlo. Il che fa-

facendo io, vorrei bene, che VS. Illustrifs. fosse persuasa, che non difetto di riverenza e d'amore ossequioso verso la S. Sede, nè animosità, nè altro mal sano affetto, mi consiglierà a non approvare alcune sentenze di cotesta Lettera; ma sì bene mi vi costringerà mio mal grado l'obbligazione di non tacere, ove cotesto Scrittore ha creduto bene di dover parlare. Perciò a gl'inviti suoi, e non all'inclinazione mia, si dovrà attribuire ciò ch'io farò necessitato di rispondere intorno a que' tempi, i quali senza danno della causa poteva ognun di noi trapassare, con ridurci a i soli ultimi Secoli, cioè al punto decisorio di questa lite. Entrando dunque nella materia, le dirò, essere bene una disgrazia, che sieno periti gli originali di quegli antichi Diplomi, poichè si potrebbe forse meglio intendere da loro, in che consistesse la liberalità di Pippino, e di Carlo Magno, e il Gius de' Sommi Pontefici. Imperocchè non basta leggere i Codici presenti d'Anastasio per chiarirsi di queste cose, veggendo noi, ch'egli enumera anche fra le Città donate alla Chiesa Romana da que' due Monarchi *Provincias Venetiarum*, *& Istriam*, ed altre Città, le quali o non furono veramente comprese in quelle Donazioni, o se pure v'ebbero luogo, bisogna bene, che i Papi acquistassero poco Gius anche sopra l'Esarcato, mentre non si proverà, che ne acquistassero nè pure un poco sopra le suddette Provincie della Venezia, e dell'Istria. Merita ancora qualche considerazione il vedere, che le parole della Lettera d'Adriano I. di cui fa menzione cotesto Autore alla pag. 9. vengono anch'esse dal solo Anastasio, mentre ne' Testi Greci di quella Lettera non si leggono punto.

Comunque però sia stato quell'affare, io m'aspettava almeno, che si lasciasse il Dominio dell'Esarcato agl'Imperadori avanti alle Donazioni di Pippino, e di Carlo. Nè pur questo si è ottenuto. Anastasio, ed Eginardo a quelle Donazioni danno il nome di *Restituzioni*: adunque ciò *fa concludere*, *lasciando da parte ogni altra sforzata interpretazione*, *che le Città restituite*, *fossero per l'innanzi di ragione della Chiesa per titoli antichi*, *o perchè i Popoli*, *scosso il giogo dei Greci si fossero messi sotto il Dominio della Sede Apostolica fino a' tempi di Gregorio II.*, *quando l'Imperador Leone Isaurico divenuto eretico*, *e perseguitando le sagre Immagini*, *le Città dell'Esarcato unite co' Veneziani*, *si armarono per non ubbidire a' suoi empj editti*. Ma io non so, come si possano mai sostenere tali proposizioni, essendo cosa evidente, che l'Esarcato colle sue Città fu degl'Imperadori, e venne governato in loro nome dagli Esarchi, finchè i Re Longobardi il levarono dalle loro mani. Sopra ciò si può vedere Anastasio, e Girolamo Rossi (a). Nè è meglio fondata quell' altra proposizione, cioè, che prima dell' invasione de' Longobardi *l'Esarcato*, o sia *il Principato di Ravenna*, *non avea che fare col loro Reame*, *ma bensì col Ducato di Roma*, con soggiungere di- poi

(a) *Hist. Raven. lib.* 4.

poi, che *il Ducato di Roma era dipendente dalla Sede Apostolica*, e che Stefano II. era *Signore spirituale, e temporale*, prima che Pippino gli facesse la Donazione. Come mai si può provare, che prima di que' tempi il Ducato di Roma dipendesse dalla S. Sede, quando le Storie ci assicurano, che Roma fu sottoposta agl' Imperadori Greci, finchè succedettero le novità de' tempi di Pippino? Anzi Roma non solo era suggetta agl'Imperadori, ma ancora agl'Esarchi stessi, intanto che dopo essere stata fatta l'elezione del futuro Pontefice *a Sacerdotibus, & reliquo omni Clero, eminentissimis Consulibus, & gloriosis Judicibus, ac Universitate Civium, & florentis Romani Exercitus*, non si potea consecrare l'Eletto, se prima non si otteneva l'approvazione, e la licenza dell'Esarco. Restano ancora le formole della Lettera (a), che allora il Clero, e Popolo Romano spedivano co' loro Ambasciadori a Ravenna, *supplicantes celsæ ejus* (Exarchi) *Dominationi, ut nos famulos voti compotes celeriter fieri præcipiat &c. ut celerius Apostolicam Sedem de perfecta ejusdem nostri Patris, atque Pastoris ordinatione adornare præcipiatis, utpote ministerium Imperialis fastigii feliciter, atque fideliter peragentes &c.*

§. III.

Donazioni di Pippino, come, e perchè chiamate Restituzioni.

DElle quali cose io ho voluto far memoria, affinchè si vegga, essere tanto lungi, che alla Donazione di Pippino convenga il nome di *Restituzione*, che nè pure le può competere quello di *valida Donazione*. Perchè i Longobardi avessero invaso l'Esarcato, e Pippino il ritogliesse loro, non perciò gl'Imperadori cessavano d' esserne veri Padroni; e se il Re de' Franchi ne fece un dono alla S. Sede, egli donò quello, che non era suo. E ciò tanto più è vero, quanto che per attestato degli Storici, e d'Anastasio (b), e per confessione di cotesto Scrittore medesimo, l'Imperadore anch'esso mandò a Pippino, pregandolo di ricuperargli l' Esarcato; e ricuperato che fu, tornò egli ad inviargli de' Legati, *nimis eum deprecans, & plura spondens munera, ut Ravennatium urbem, vel ceteras ejusdem Exarchatus Civitates, & Castra Imperiali tribuens concederet ditioni*. Che titoli antichi dunque poteano avere sopra Comacchio i Sommi Pontefici? Se si ribellarono sotto Gregorio II. i Popoli dell'Esarcato, e della Venezia, non si fa per questo, che si soggettassero al Dominio temporale de' Papi. Anzi sappiamo da Anastasio, che que' Popoli, *spernentes ordinationem Pauli Exarchi, sibi omnes ubique in Italia Duces elegerunt*. E lo stesso Gregorio II. non solo non accettò quel Dominio, ma proccurò che i Romani tumultuanti stessero fedeli all'Imperadore. *Ne desisterent ab amo-* re

(a) *Lib. Diurn. Rom. Pont. Tit. iv.* (b) *In Vita Stephani III.*

re, *& fide Romani Imperii*, *admonebat*, così scrive il suddetto Autore. Oltre di ciò gli Esarchi dipoi signoreggiarono, come prima, nelle Città del loro governo; e lo stesso Papa Stefano coll'avere, secondochè Anastasio afferma, chiesto soccorso agl'Imperadori Greci, prima di ricorrere a Pippino, mostrò bene, che quegli erano tuttavia i veri Padroni dell'Esarcato, e di Roma. Sicchè come si può dire, che sotto Gregorio II. cominciò l'Esarcato ad essere di ragione della Chiesa Romana? E con qual titolo si può sostenere, che Pippino restituisse quelle Città al Pontefice?

Non si dilungherà però molto dal vero, chi sospetterà, poter' essere provenuto il titolo, e lo spaccio di quella *Restituzione*, dalla Donazione famosa di Costantino il Grande, finzione speciosa, e non unica, di qualche pio Artefice di quell' età, giacchè sappiamo, ch'ella cominciò ad uscire in campo verso i medesimi tempi, e Adriano I. in una sua Epistola a Carlo Magno scritta dell'anno 776. ne fa menzione. Anastasio, ed Eginardo, avendo davanti agli occhi una sì bella opinione, e credendola di buon peso: che miracolo è, se vi fabbricarono sopra, e chiamarono *Restituzione* ciò, che nè pure fu legittima Donazione? O pure si può dire, che essendosi sottratti i Romani sotto Stefano II. all'ubbidienza degl'Imperadori d'Oriente, e preso il governo di Repubblica, di cui era Capo il Sommo Pontefice, eglino pretesero l'Esarcato, come cosa, che una volta era dipendente dalla Repubblica, e dalla giurisdizione di Roma. In fatti Stefano per attestato d'Anastasio richiedeva ad Aistulfo, *ut Sanctæ Dei Ecclesiæ*, *& REIPUBLICÆ ROMANORUM redderet jura*. Il che dal suddetto Bibliotecario vien ripetuto altre volte. Stefano II. nell' Epistola VI. a Pippino scrive, avere il Re Desiderio data parola di restituire *justitiam Sanctæ Dei Ecclesiæ*, *sive Reipublicæ Romanorum*; ed Eginardo (a) anch'egli dice, che Pippino fece *erepta Romanis oppida*, *atque castella restituere*; e avere Carlo Magno costretto Desiderio *ut omnia Romanis erepta restitueret*. In confermazione delle quali cose può notarsi, che Gregorio III. cominciò a trattare con Carlo Martello del sottrarsi, che pensavano di fare i Romani dall'Imperadore, come assai chiaramente si dice dal Continuatore di Fredegario, e dagli Annali Metensi. Ma questo stesso trattato giustifica, che il Pontefice conosceva tuttavia per dominante di Roma l' Imperadore. Il medesimo Papa nelle due Lettere, che abbiamo, scritte da lui a Carlo Martello (e sono le prime del Codice Carolino) non si lamenta di Sovranità, o Dominio violato da' Longobardi, ma del danno del Popolo, e delle entrate dedicate al mantenimento de' Poveri, de' Luminari, e del Clero, che nel linguaggio di que' tempi si chiamavano *Patrimonj*. Zaccaria fece restituire da Liutprando le quattro Città, che aveva tolte; ma a chi? Lo dice Anastasio: *prænominatas quatuor*, *quas a Du-*

(a) *In Vita Karoli M.*

Ducatu Romano abstulerat Civitates (Liutprandus) *reddere promisit* ; e dopo : *& pacem cum Ducatu Romano ipse Rex in viginti confirmavit annos*. Qui non ci ha che fare l'Esarcato. Anzi dopo alcuni anni, perchè Liutprando di nuovo minacciava Ravenna, Zaccaria a solo oggetto di sostenere Eutichio Esarco, e di giovare a' Popoli dell'Esarcato, si portò a placare il Re suddetto, e stabilì il trattato a prò dell'Imperadore, *inito constituto* (dice Anastasio) *ut usque ad Kal. Julias cum ejus Missi a Regiâ Urbe* (Constantinopoli) *reversi sunt* &c. Ma sottrattisi finalmente i Romani dal Dominio dell'Imperadore sotto Stefano II., egli è osservabile, che questo Pontefice nella Lettera ai Re di Francia, che è la VII. del Codice Carolino, scritta dopo depresso Aistulfo, e fatta la Donazione di Pippino, applica la parola di *Restituzione* alle *Giustizie* di S. Pietro, e parlando delle cose promesse da Aistulfo, non nomina solo S. Pietro, e la Chiesa di Roma, di cui erano i Fondi, le Masse, i Censi, i Patrimonj, ma nomina anche la Repubblica Romana, la quale probabilmente pretendea, che a lei toccasse il Dominio Sovrano, esclusone, benchè men giustamente, l'Imperadore: *Nec unius enim palmi terræ spatium B. Petro, Sanctæque Dei Ecclesiæ, vel Reipublicæ Romanorum, reddere passus est*, dice il Pontefice. Dall'attenta considerazione de' quali sensi, possiamo intendere, che i patti con Pippino riguardavano bensì l'utile della S.Sede, ma non esclusero il Gius preteso del Senato, e Popolo Romano, il quale volea ricaduto a se, ed al Pontefice, quel Dominio, che dianzi aveano gl'Imperadori. Il perchè in tal senso è probabile, che chiamassero *restituiti* gli Stati occupati da Aistulfo. E leggasi attentamente la Lettera VIII. di Stefano al §. *quapropter*.

§. IV.

Giurisdizione di Pippino, e di Carlo Magno Re sopra l'Esarcato, e sopra altri Stati, dopo le Donazioni.

DAl che parmi di ricavare, che allora il Dominio de' Sommi Pontefici potesse consistere nell'essere, non già eglino Padroni assoluti di Roma, e dell'Esarcato, ma nell'essere Capi, e Duci della Repubblica Romana, massimamente sapendosi, che il Senato Romano e prima, e in que' tempi, e alcuni Secoli dopo, godette una Podestà ben diversa da quella de' tempi nostri. E così avvenne d'altre Città d'Italia, il Popolo delle quali era il padrone, capo i Vescovi, e ognun d'essi poscia subordinato o a gl' Imperadori, o a i Re d' Italia. In oltre egli non è chiaro, siccome dissi, qual fosse allora il Gius temporale de' Sommi Pontefici: perciocchè Pippino stesso, e Carlo Magno furono Patrizj di Roma; e questo nome non conferiva solo l'essere di *Cittadino Romano*, ma era una Dignità, che portava insieme Giurisdizione, e Dominio

in

in Roma stessa, unitamente colla Difesa della Chiesa Romana, per quanto sostiene il De Marca (a). In fatti, dice Anastasio, che Adriano I. mandò incontro a Carlo Magno *universos Judices ad fere triginta millia ab hac Romana Urbe, & venerandas cruces, idest signa, sicut mos est ad Exarchum, seu Patricium suscipiendum*. Nè altro, che Patrizio di Roma, era lo stesso Re Carlo, quando Leone III. creato Papa l'Anno 796.(b) *per Legatos suos claves Confessionis S. Petri, ac vexillum Romanæ Urbis, cum aliis muneribus Regi misit; rogavitque, ut aliquem de suis Optimatibus Romam mitteret, qui Populum Romanum ad suam fidem, atque SUBJECTONEM per sacramenta firmaret*. Scrive inoltre Paolo Diacono (c) Autore di que' tempi, che il suddetto Carlo Magno *Romanos, ipsamque Urbem Romuleam, quæ aliquando Mundi totius Domina fuerat, & tunc a Langobardis oppressa gemebat, duris angustiis eximens SUIS ADDIDIT SCEPTRIS*. Al che acconsente Eginardo (d) citato in cotesta Lettera, mentre dice, che quel gran Principe ampliò il Regno de' Franchi, perchè *Aquitaniam, & Vasconiam, deinde ITALIAM TOTAM, tum Saxoniam &c. Histriam quoque &c. ita perdomuit, ut eas TRIBUTARIAS effecerit*. E siccome egli fece l'Istria tributaria del suo Regno, così sappiamo, che fece del paese di Benevento l'Anno 786. per testimonio del Monaco Adelmo, o sia di Eginardo (e), *conveniens esse arbitratus, ut illius Regni residuam portionem suæ POTESTATI SUBJICERET*. E pure, se crediamo ad Anastasio, avea Carlo molto prima donate alla Chiesa Romana quelle Provincie, o Città. E a questo proposito si può notare nell'Epist. 96. del Codice Carolino, che il Pontefice ringrazia Carlo, che gli abbia donate certe Città del Territorio Beneventano, delle quali però i Messi del Re non aveano voluto dargli altro, che i Monisterj, le Chiese, le Chiavi, ma non già gli Uomini. E poi si legga l'Epist. 90. nella quale il Pontefice instantemente richiede a Carlo, che non dia Benevento a Grimoaldo, e si osservi, che non l'ottiene. Aggiungo in fine, non essere cosa tanto certa, che Comacchio fosse Città o Terra dell' Esarcato. Nella Vita di Stefano II. Anastasio narra, che Aistulfo avea occupata Ravenna con altre diverse Città, e altrove dice, avere Stefano proccurato, che il Longobardo *redderet Exarchatum Ravennæ*; e il Greco Imperadore chiedeva a Pippino, che rendesse all' Imperio *Ravennatium urbem, vel cæteras Exarchatus Civitates*. Finalmente Aistulfo *restituit ipsas Civitates prælatas, addens & Castrum, quod cognominatur Comiaclum*.

§. V.

Donazioni di Pippino, e di Carlo Re, invalide.

La conclusione pertanto di queste osservazioni si è, che noi non sappiamo bene, nè quali cose veramente donassero Pippino, e Carlo alla

(a) *De Concord. Sac. & Imp. Lib. 1. cap. 12.*
(b) *Eginhard. seu Adelm. Annal. Franc. ad An. 796.*
(c) *In Lib. de Metens. Episc.*
(d) *In Vita Kar. M.*
(e) *Annal. Reg. Franc.*

alla S.Sede, nè in che consistesse il Dominio temporale, che allora fu conferito a i Sommi Pontefici; e che non basta dire, che quei Re donarono, o restituirono Comacchio alla Sede Apostolica, affinchè se n'abbiano tosto a credere assoluti e indipendenti padroni i Papi di que' tempi. Ma comunque ciò fosse, non ha saputo mostrare cotesto Scrittore, che Pippino, e Carlo potessero legittimamente spogliare di quegli Stati l'Imperadore, il quale reclamava, e farne poscia un dono valido alla Chiesa di Roma. L'Autore della Vita d'Adriano I. rapportata nella Part.2. T. 1. del Museo Italico del P.Mabillone, pare che senta, non avere gl'Imperadori Greci perduto il Dominio de'loro Stati in Italia, se non dopo la Coronazione Imperiale di Carlo Magno. *Adhuc enim C. P. Imperator Urbem Romam, & nonnulla Italiæ Castra sub sua ditione tenebat: quæ post modicum Carulo Coronam Romani Imperii suscipiente amiserunt.* E tanto più pare a me di poter ciò asserire, da che abbiamo un gravissimo testimonio di questa verità, cioè il Cardinale Sfondrato (a), il quale in un'Opera composta per difesa della S. Sede, e fatta con ricevere da Roma non solamente le istruzioni, ma di mano in mano i fogli corretti, scrive così: *Longobardi injusto bello Italiam, & per Tyrannidem invaserant; non ergo ejus Dominium Græcus amiserat; & ideo nec Carolus retinere eam poterat, quippe legitimo invitoque Domino ablatam* &c. Ma se Carlo non potea ritenere quegli Stati, nè pure potea donargli ad altrui senza il consentimento dell'Imperadore. E perciò soggiunge il suddetto Cardinale, che Carlo ebbe necessità d'essere dichiarato dal Papa Imperadore de' Romani, per acquistare veramente Giur sopra que' Beni. Ciò in fatti seguì nell'anno 800. e dopo le Donazioni. Ma qual Dominio avessero da lì innanzi i Sommi Pontefici sopra Comacchio, e sopra altri Stati, il vedremo fra poco.

§. VI.

Donazione dell'Esarcato, non piena, non assoluta, non indipendente fino all'anno 800.

VUole nel Cap. IX. persuadere l'Autore della Lettera, che *la restituzione dell'Esarcato, e di Comacchio fu pienissima, e con tutta la sovranità, e indipendenza*. Cita in pruova di ciò l'Epistola LXXXV. del Codice Carolino, *ove Adriano ricerca a Carlo alcuni Delinquenti, rifugiati in Francia per poter processargli*, e prega Carlo Magno, che *non faccia alcuna novità all'OLOCAUSTO, che Pippino avea offerto a S. Pietro, e ch'egli poi avea solennemente confermato, ed accresciuto*. Da questa parola *Olocausto* ricava egli, che quei Re aveano restituita e donata a S. Pietro la più gran parte d'Italia, *senza riserbarsi alcun diritto*

(a) *Gallia vindic. Diss. 2. §. 2. pag. 547.*

ritto di Feudo, o di Superiorità. Il che aggiunge egli, si trae dalla Lettera XLIX. del suddetto Adriano, il qual dice, *che Dio per mezzo suo avea donato TUTTO alla Chiesa: per quem OMNIA Deus Sanctæ suæ Ecclesiæ Beatorum Apostolorum Principis largiri dignatus est*. E nella Lettera LXXVII. Adriano dice, che Carlo fece le Donazioni *sub INTEGRITATE*. Tutte le quali parole esprimono, *che Pippino e Carlo non si riserbarono cosa alcuna sopra le Provincie, e Città, che donarono.* Lodovico Pio anch'egli nella sua Costituzione già stampata da varj Autori, dice, che conferma alla Chiesa l'Esarcato *sub INTEGRITATE cum Urbibus, Civitatibus* &c. e tra esse *Ferrariam, Comaclum*. Finalmente aggiunge lo Scrittore, che Carlo Calvo fece il medesimo, per quel che si vede dalla Lettera IX. di Giovanni VIII.

Ingegnose sono le riflessioni di cotesto Autore sopra le Voci *Olocausto*, *Omnia*, & *sub Integritate*; ma non servono a provare l'intento suo. La parola *Olocausto* tanto conviene a chi offre a Dio con riserbarsi la Sovranità, quanto a chi offre senza riserbarsela; e il fondarsi sopra una metafora in simili casi, egli è facilmente un fabbricare in aria. Quell'*Omnia*, perchè pruova troppo, non pruova nulla. E la formola di *sub integritate* era usata anche ne' contratti più triviali, significandosi con essa le pertinenze d'una Città, d'un Podere, d'una Casa, ma non già la Sovranità del Principe. Era lo stesso pertanto il concedere un Monistero *sub integritate*, che il concedere *Monasterium integrum*; e così dico dell'altre cose, come se ne veggono gli esempj ne' Diplomi antichi.

E non abbiamo noi già veduto, che anche il Senato, e Popolo Romano, anzi gli stessi Re di Francia aveano parte in quel Dominio? E in quanto a questi Re, si osservi l'Epist. 51. di Adriano a Carlo Magno. Dice in essa d'aver mandato Gregorio Sacellario a Imola, e a Bologna, *qui Judices earundem Civitatum ad Nos* (al Papa) *deferre deberet, & sacramenta in fide B. Petri, & Nostra, atque Excellentiæ Vestræ a cuncto earum Populo susciperet*. Nell' Epist. 54. si dicono le ragioni della S. Sede, e l'uso della giurisdizione sua sopra l' Esarcato, e si conosce Carlo per giudice contra Leone Arcivescovo di Ravenna, e si prega, perchè *eundem Archiepiscopum sub Nostra* (cioè del Papa) *potestate contradere dignetur*. Dall'Epist. 75. si vede, che i Ravennati ricorrevano a Carlo contra il Sommo Pontefice. Dall' Epist. 88. scorgiamo, che quel Re comanda nell'Esarcato, e il Papa implora l'autorità di lui contra un'Occupatore de' beni della Chiesa nell'Esarcato medesimo. Distrutto dunque il Regno de' Longobardi, Carlo, non ancora Imperadore, pretese, & accordandolo il Papa, esercitò giurisdizione sopra gli Stati donati. Prima poi, che i Longobardi perdessero il Regno, i patti, con cui si accordarono essi di cedere l'occupato, contenevano qualche reciproca corrispondenza di Dominio. Nè di tale verità potrà dubitare, chi attentamente leggerà l' Epist.

24.

24. del Codice Carolino al §. *Itaque*. Veggasi anche l' Epist. 26. al §. *Interea*. Sicchè non si può affermare con tanta sicurezza, che la pretesa *Restituzione* dell'Esarcato fatta da Pippino, fosse *pienissima, e con tutta la sovranità, e indipendenza*. Nè questa Sovranità de' Romani Pontefici appare dalla Lettera LXXXV. del Codice Carolino, citata da cotesto Autore alla pag. 9. Dimanda quivi Adriano I. a Carlo Magno, che rimetta quegli uomini, e le cause loro al giudizio Pontificio, per fare la giustizia ne' luoghi del loro delitto, o sia delle liti loro. Ma da questo non si può inferire, che que' Luoghi non fossero anche sotto la giurisdizione di Carlo Magno. *Ut eos homines nobis dirigeretis, sicut Beneventanos Duci fecistis*, dice Adriano. Questo era, ed è tuttavia l'uso in simili casi, e sotto un Principe padrone di Regni, e Provincie lontane; e il Duca di Benevento era vassallo di Carlo Magno. Dirò di più: Adriano mostra ivi, che Carlo mandava a Roma, e nell'Esarcato i suoi Messi, cioè i suoi Giudici, e Legati, per mantenervi il buon governo. E allo stesso Carlo ricorrevano que' Popoli per ottener giustizia in Francia; nè Adriano chiama ciò illecito, ma solo brama, che *qualiscunque ex Nostris, aut pro salutationis causa, aut quærendi JUSTITIAM, ad VOS properaverit*, porti seco una lettera dimissoria del Papa. Parla ancora di quei dell' Esarcato, come di Gente, che tutto dì ricorreva a Carlo, nè voleva punto riconoscere il governo del Romano Pontefice, e dice altre cose, che persuadono assai diversamente da quello, che costì si suppone.

E quì merita osservazione l'esempio di Leone Arcivescovo di Ravenna, riferito anche in cotesta Lettera alla pag. 6. Quell' Arcivescovo governava le Città dell'Esarcato senza dipendenza alcuna dallo stesso Adriano, a cui si dicono donate. E perciò egli s' intitolava *Italiæ Exarchus*. Il che osservato da alcuni Storici moderni, s' immaginarono, che il Papa avesse a lui conceduta quella Dignità coll'amministrazione dell'Esarcato. Vero è, che Adriano si dolse di ciò a Carlo Magno con due sue Lettere, dicendo, che Leone *nullo modo nostris præceptionibus, sicut antea, obedire voluit*; e Leone vien chiamato quivi *tyrannico, atque procacissimo intuitu rebellis B. Petro*. Ma in niuna delle sue parole mostra Adriano d'essere stato indipendente Padrone, e Sovrano dell'Esarcato. Leone Arcivescovo, siccome costa dalla medesima Lettera, *in sua potestate diversas Civitates Æmiliæ detinere videtur, scilicet Faventiam &c. Comiaclum, Ducatum Ferrariæ &c. asserens, quod a vestra Excellentia ipsæ Civitates una cum universa Pentapoli illi fuissent concessæ*. Lo stesso Leone avea mandato in Francia a Carlo Magno per questo. Adunque la donazione, che si dice fatta dell'Esarcato al Sommo Pontefice, non veniva creduta tale, che Carlo non potesse dare ad altri il medesimo governo. Almeno quel ricorso, tanto di Leone, quanto d'Adriano a Carlo, ci fanno intendere, che quel Re, e non

il Papa, passava per Sovrano di quegli Stati. E da altre Lettere di Adriano possiamo apprendere, che Carlo mandava a Ravenna i suoi Giudici; e parimente, che Adriano pretendeva bensì il governo dell'Esarcato, ma non diceva già, che Carlo Magno non vi avesse più alcun Dominio. Oltre a ciò non appare, che l'Arcivescovo di Ravenna perdesse la lite; anzi il Rossi (a) attesta, che *eundem insignem titulum* (di Esarco dell'Italia) *cum administratione conjunctum*, *qui secuti sunt Archiepiscopi* (dopo Leone) *egregie sustinuerunt*. Si aggiungano a ciò le parole di Andrea Agnello (b), che scrisse nel seguente Secolo le Vite degli Arcivescovi di Ravenna, le quali se non fossero state mutilate, alcuni Secoli sono (non saprei dire per ordine di chi) ci farebbono sapere altre particolarità intorno al dominio dell'Esarcato sotto ai Carolingi. Racconta dunque l'Agnello, che parimente Sergio, il quale fu Arcivescovo sotto Stefano II. e Paolo I. Papi, e Anteceffor di Leone, dominava in tutto l'Esarcato. *Iste* (così parla) *judicavit a finibus Perticæ totam Pentapolim, & usque ad Tusciam, atque ad mensam Vualani; velut Exarchus, sic omnia disponebat, ut soliti sunt modo Romani*.

Questo passo dell'Agnello, oltre al farci anch'esso intendere, che le Donazioni dell'Esarcato fatte alla Chiesa Romana, non ebbero molto effetto, o certamente non portarono quel gran Gius, che costì vien creduto, indica ancora un'altra particolarità di gran rilievo: cioè, che regnando gl'Imperadori Carolingi (sotto a' quali scriveva quell'Autore) i Papi altro non doveano essere, che *velut Exarchi* nel governo del Principato di Ravenna. *L'Esarcato era nome di dignità*, anche per parere di cotesto Scrittore; e gli Esarchi erano dipendenti dall'Imperadore, e Vicarj di lui. Non più che Esarco fu quell'Arcivescovo di Ravenna, *& sic omnia disponebat, ut soliti sunt modo Romani*. Ma se i Romani Pontefici sotto i Carolingi aveano la stessa autorità nell'Esarcato, che prima aveva quell'Arcivescovo, adunque governarono solamente a guisa d'Esarchi, e Vicarj dell'Imperadore quelle Città.

§. VII.

Sovranità di Carlo Magno creato Imperadore, sopra l'Esarcato, e sopra altri Stati.

Questa verità, quando anche con evidenza non si provasse pel tempo, che Pippino, e Carlo Magno furono solamente Patrizj di Roma: nondimeno è chiara dall'anno 800. in giù, e ne' Secoli susseguenti, dappoichè per ordinazione del Sommo Pontefice (e come altri vogliono, anche per volontà del Senato, e Popolo Romano) fu rinovata in Carlo Magno col Titolo di *Romano Imperadore* anche l'Autorità,

(a) *Hist. Rav. Lib. V.*

(b) *MS. Biblioth. Estens.*

torità, che aveano già i Greci Imperadori sopra l'Esarcato, e sopra la stessa Roma. A questa risoluzione venne Papa Leone III., da che vide, e provò, che i Romani ed altri Popoli, non solamente non voleano ubbidire a lui, ma eziandio l'aveano barbaramente offeso nella persona. Il Senato e Popolo Romano, giacchè l'Imperador d'Oriente non sostenendo il suo Gius veniva a privarsene, condescesero anch'essi all'elezione suddetta, per continuare nel credito, e nella nobiltà primiera della loro Città; e Carlo stesso non mancava di forze per ottenerlo. Ora qui bisogna ricordare una Massima vera dell'Autore della Lettera alla pag. 22., ove dice, che *non bisogna misurare dai costumi presenti le cose antiche*. Noi avendo davanti agli occhi lo stato solo degli ultimi tempi, per quello che riguarda il Dominio, e l'autorità temporale degl'Imperadori, e de' Sommi Pontefici: c'immaginiamo tosto, che il medesimo fosse negli antichi tempi. Udiamo Donazioni fatte; e subito pensiamo traslazione piena, assoluta, ed irrevocabile di Dominio. Ma facilmente si prendono degli abbagli. Colle idee, e co' fantasmi de' tempi nostri, sarà impossibile capire, in che consistessero tali Donazioni, o qual Gius trasferissero nei Donatarj, o come passasse l'affare de' Governi dell'Italia in que' Secoli d'altro sistema. Nè pure, prendendo solo il presente significato, s'intenderà, che cosa fossero allora *Donatio*, *Beneficium*, *investire*, *justitiæ B. Petri*, e altri simili nomi, Dignità, e forme di Governo de' tempi di mezzo. Bisogna confrontare le Storie coi documenti d'allora; altrimenti ci vuol'altro, che dire: gl'Imperadori donarono, restituirono, confermarono. Tanto è lungi, che gl'Imperadori per questo si privassero della loro Sovranità, e Giurisdizione sopra gli Stati, ora posseduti dalla Chiesa Romana, che il contrario mi sembra certo. E dagli esempj, che riferirò, potrà fondatamente dedursi, che in effetto i Sommi Pontefici governassero una volta quegli Stati alla guisa degli Esarchi, e de' Vicarj Imperiali; e ch'eglino aveano bisogno di confermazione; e che gl'Imperadori poteano disporre di que' medesimi Stati, e ne disposero anche talora in favore altrui, siccome quegli, che erano Imperadori Romani, non di solo nome, ma di fatti, e godevano l'effettiva autorità Imperiale antica sopra l'Italia, benchè concedessero parte del governo, e della giurisdizione ai Romani Pontefici, e ad altri Duci, e Principi d'Italia. In effetto i Romani mutarono bensì Imperadore, ma non mutarono già la suggezione al medesimo. *Romani* (così scrive Alberico (a) Monaco dei Tre Fonti) *qui a Constantinopolitano jamdiu animo desciverant, nunc accepta occasionis opportunitate, quia mulier excæcato Imperatore Constantino filio suo, eis imperabat, uno omnium consensu, Carolo Regi Imperatorias laudes acclamant, eumque per manus Leonis Papæ coronant, Cæsarem Augustum appellant*; cioè diedero a lui ciò, che godeva prima l'Imperatore d'Oriente.

In

(a) *In Chron. ad An.* 801.

In pruova di che, Carlo Magno, pochi giorni dopo essere stato dichiarato Imperadore, tenne pubblica giustizia in Roma contra i sacrileghi offensori di Papa Leone, come narra Adelmo, o sia Eginardo (a). Egli, e i suoi Successori mandavano spesso a Roma i Giudici Imperiali *ad deliberandas litigiosas contentiones*; e questi alzavano Tribunale, per udire le cause anche leggieri a nome dell'Imperadore. *Missi Domini Imperatoris* erano chiamati, ed era amplissima la loro podestà *ad justitias faciendas, exequendas, ad recta judicia determinanda, ad oppressiones populorum relevandas &c.* siccome si raccoglie dal Du-Cange nel Glossario Latino, e da' Capitolari de i Re Franchi, e dall' Epistole di varj Papi di que' tempi, e dal P. Mabillone *Lib. 6. de Re Diplom. pag.* 533. Tegano Storico, parlando di Stefano IV. dice: *Stephanus statim postquam Pontificatum suscepit, jussit omnem populum Romanum FIDELITATEM cum Juramento promittere Ludovico*. Nell'Anno (b) 815. essendo stato riferito a Lodovico Pio, che molti Nobili Romani erano stati trucidati *jussu Leonis III. Papæ*, egli mandò a Roma Bernardo Re d'Italia suo nipote, *ad cognoscendum quod nunc abatur*. Bisognò, che il Papa mandasse all' Imperadore per tal cagione i suoi Legati, i quali *de his, quæ Domino suo objiciebantur, per omnia Imperatori satisfecerunt*. Nel Supplemento della Storia di Paolo Diacono leggiamo, che Lotario preso per compagno da Lodovico Pio suo padre nell' Imperio, venne a Roma, e vi fu coronato, e che *Paschalis quoque Apostolicus POTESTATEM, quam prisci Imperatores habuere, ei super populum Romanum concessit*. Dell'Anno stesso avendo saputo l' Imperadore, che due Nobili del Clero Romano erano stati decollati, *& hoc eis ob hoc contigisse, quod se in omnibus fideliter erga partes Lotharii juvenis Imperatoris agerent*; e perchè correa voce, che ciò fosse avvenuto *vel jussu, vel consilio Paschalis Pontificis*: l'Imperadore mandò a Roma i suoi Giudici, e Pascale fece conoscere la sua innocenza. Questo è narrato da Eginardo, dall' Autore della Vita di Lodovico Pio, e da altri Scrittori, e fa ben vedere l'alto Dominio, e la piena Giurisdizione de gl' Imperadori in Roma stessa, non che nell' Esarcato.

§. VIII.

La stessa Sovranità continuata da gl' Imperadori Carolingi.

Così dell' Anno 844. fa fede Anastasio nella Vita di Sergio Secondo, che *omnes Primates Romanorum FIDELITATEM Lothario magno Imperatori promiserunt*. Nella Vita di Leone IV. attesta il medesimo Autore, che questo Papa fu accusato di alcuni falsi delitti presso l' Imperador Lotario, quasi dicessero i Romani in segreto: *Franci nihil nobis boni faciunt, neque adjutorium præbent; sed magis quæ nostra sunt, tollunt. Quare non advocamus Græcos, & Francorum Regem & Gentem de nostro* RE-

(a) *Annal. Reg. Franc. ad Ann.* 801.

[b] *Idem. ad Ann.* 815.

REGNO, & DOMINATIONE expellimus? Fece fare Lotario un rigoroso giudizio e processo in Roma per esaminare questa calunnia, la quale fu proposta dall' accusatore colle seguenti parole: *Gratianus habuit mecum consilium, hanc Romanam terram de VESTRA tollere POTESTATE, & Græcis tradere*. I Romani gridarono, ch' egli mentiva. Dell' alto e pieno Dominio degl' Imperadori sopra lo Stato, che ora si chiama Ecclesiastico, resta anche un monumento nel Decreto di Graziano *cap. 9. Dist.* 10. Era stato riferito a Lotario, che il suddetto Papa Leone non volesse osservare le Leggi, e gli ordini Imperiali, che venivano di Francia; laonde egli ne dovette scrivere risentitamente al Papa. Ma Leone giurò, che questa era una solenne menzogna, così a lui scrivendo: *De Capitulis, vel PRÆCEPTIS Imperialibus, Vestris, Vestrorumque Prædecessorum irrefragabiliter custodiendis, & conservandis, quantum valuimus, & valemus, Christo propitio, & nunc, & in ævum conservaturos modis omnibus profitemur. Et si fortasse quilibet aliter vobis dixerit, vel dicturus fuerit, sciatis eum pro certo mendacem*. Non ci vuole grande acutezza per intendere di quì, chi fosse allora il vero Padrone degli Stati suddetti. Così Leone III. accusato appresso l'Imperadore gli scrisse, come appare dal *cap.* 141. *Nos si incompetenter* 2. *q.* 7. del Decreto di Graziano: *Nos si incompetenter aliquid egimus, & in subditis justæ legis tramitem non conservavimus, VESTRO, ac MISSORUM VESTRORUM cuncta volumus emendare judicio*. Leggasi il resto.

Oltre a ciò, per consentimento di tutti gli antichi Storici, sotto gl' Imperadori Carolingi il Sommo Pontefice eletto non si potea consecrare, prima che avesse giurata Fedeltà, *coram Missis Imperatoris*, i quali Messi, o vogliam dire Legati, e Giudici Imperiali *canonico ritu, & consuetudine ab Imperatore diriguntur*. Anastasio (*a*) ne rapporta gli esempj nelle Vite di Leone IV. e di Benedetto III., e il Baluzio in varj luoghi, per tacere d'altri Scrittori. Così ancora vedemmo farsi al tempo degl'Imperadori Greci. In oltre il Blanc in un suo Trattato porta varie Monete battute in Roma ne' tempi de' Carolingi, nelle quali sta il nome dell'Imperadore vivente. Ma del Dominio assoluto de' Cesari Occidentali in Roma stessa non si può addurre un più insigne documento, quanto quel Diploma del Monistero di Farfa, di cui si vede un' estratto appresso il Duchesne (*b*), e ne' Capitolari del Baluzio. Giuseppe Vescovo, e Leone Conte *Missi Domni Hludovici Imperatoris dum residerent in judicio Romæ, ad singulorum causas audiendas, & deliberandas*, Ingoaldo Abate del suddetto Monistero *retulit, quod Domni Adrianus, & Leo Pontifices per fortia invasissent res ipsius Monasterii*, e che i Monachi aveano reclamato al tempo di Stefano, Pasquale, ed Eugenio, ma senza frutto. Ascoltate le parti, i Giudici dell' Imperadore decidono contra Gregorio IV. presente, il quale dalla loro sentenza appella all' Imperadore. Seguì un

(a) *Præf. ad Capitular.* §. 25. *& in Notis ad Agobard.* (b) *Duchesn. T.* 3. *pag.* 656.

un tal fatto l'Anno XVI. dell' Imperio di Lodovico Pio, cioè dodici Anni dopo la famosa Donazione, che si dice da lui fatta alla Chiesa Romana.

§. IX.

Donazione di Lodovico Pio di qual peso.

MA e di questa Donazione, che diremo noi, giacchè l'Autore di cotesta Lettera la fa tanto valere alla pag. 10. e altrove? Primieramente secondo l'edizione del Sigonio si leggono ivi queste parole: *Cæterum omnia superius nominata ita ad nostram partem* (potestatem) *per hoc nostræ confirmationis decretum roboramus, ut in Nostro, Nostrorumque Successorum permaneant jure, principatu, atque ditione*. Secondariamente parmi di poter dire, ch' essa è cosa finta, e suppositizia; nè crederò d'essere un temerario, da che dottissimi Autori sostengono il medesimo, non dirò di quegli, che sono poco accetti a cotesta Corte, ma Cattolici, e Religiosi, fra' quali ultimamente il celebre Francescano Antonio Pagi (a) così ha scritto: *Donatio, quæ a Gratiano dicitur facta Ecclesiæ Romanæ a Ludovico Pio, non minus commentitia, quam quæ Constantino Magno affingitur, ut jam aliqui Viri eruditi viderunt, qui hoc tamen omnibus persuadere non potuere*. Della qual sentenza si possono appresso di lui vedere alcune pruove, benchè potesse bastare ciò, che io finora ne ho detto. E pure questa è quella celebre Donazione, di cui fanno menzione tanti Papi, e Scrittori, e spezialmente Ivone nel suo Decreto, e Graziano nel *cap. Ego Ludovicus. Dist. 73.*, e che i Papi si fecero confermare ne' Secoli bassi da alcuni Imperadori.

L' Imperadore Carlo Calvo, dice cotesto Autore alla pag. 10. anch' egli confermò alla Chiesa Romana le Donazioni antiche, *per quel che si vede dalla Lettera IX. di Giovanni VIII. a Landolfo Vescovo di Capova.* Le parole di questo Pontefice sono le seguenti: *Ratum ducimus animi ejus* (cioè di Carlo Imperadore) *Deo inspirante, circa Ecclesiarum, præsertim Romanæ, quæ caput est omnium, exaltationem, affectum patefacere; omne sane jus potestatis antiquitus attributum capitulariter renovans, inviolabiliter concessit habendum*. Veramente non appare da queste parole, se si trattasse di Gius temporale; ma se pure si trattava d'esso, dopo aver noi veduto, che cosa fosse il Gius, e la podestà, che prima aveano i Romani Pontefici sopra gli Stati alla lor cura commessi: egli tosto s'intende, avere Carlo Calvo conceduta ad esso Giovanni VIII. l'autorità di Vicario Imperiale. E che altro non avessero i Papi, e che quella autorità non fosse un Gius totalmente radicato nella Chiesa Romana, si raccoglie dal vedere, che il Papa ebbe biso-

[a] *Critic. Annal. Baron. ad Ann. 817. §. 7.*

bisogno di nuova Concessione per esercitarlo. *Concessit habendum*, scrive Giovanni; e non dice, che quell'Imperadore l'abbia conceduto per debito, ma bensì per l'affetto, ch'egli portava alle Chiese, e spezialmente alla Romana, *Deo inspirante*. Si osservino in oltre le Epistole dello stesso Papa Giovanni VIII. Dice nella 23. a Carlo Calvo, che alcuni assassini aveano sfuggita la giustizia de i Messi Imperiali, venuti a Roma. Si raccomanda, che li faccia cercare, e li mandi in esilio; *quia si ipsi impune jam vestram sanctionem diffugerint; vel si, quod evenire non debet, totum Vestrum Imperium coinquinabunt &c. Ideoque morbus curandus, ne nobis hæc sustinentibus ministerium nostrum exercere non liceat*. Nell'Epistola 31. a Richilde Augusta dimanda ajuti all'Imperadore, e scrive in questi termini: *Importune insistite, ut antequam in ipsa urbe Romulea aliud periculum proveniat, manum suæ defensionis exhibeat, & hanc terram, quæ sui Imperii caput est, ad libertatem reducat, ne quando dicant gentes, ubi est Imperator illius?* Ma di questo Pontefice torneremo a ragionar più a basso.

§. X.

Comacchio in potere de' Carolingi nell' Anno 809.

DAlle quali cose già credo provato, che l'alto Dominio, e la Giurisdizione principale degli Stati, oggidì chiamati Ecclesiastici, era presso gl'Imperadori. E ciò servirà ancora a far conoscere, come sia vero ciò, che leggo in cotesta Lettera al Cap. VII. cioè, che *i Greci negli Anni di Cristo 809. tentarono di levar Comacchio alla Chiesa*. Anzi dovea dirsi, che tentarono di levarlo all'Imperadore; e ciò tanto più è manifesto, quanto è certo, che i Greci guerreggiavano allora non contra i Papi, ma contra i Franchi; e non i Papi, ma Pippino Re d'Italia, e figliuolo di Carlo Magno, teneva presidio in Comacchio. Ecco le parole d'Eginardo (a): *Classis Constantinopoli missa, primo ad Delmatiam, deinde Venetiam appulsa est. Cumque ibi hyemaret, pars ejus Comiaclum Insulam accessit, commissoque prælio contra præsidium, quod in ea dispositum erat, victa, atque fugata in Venetiam recessit. Dux autem, qui classi præerat, cum de pace inter Francos, & Græcos constituenda apud Pippinum Italiæ Regem agere moliretur &c.* E questo passo può anche farci conjetturare, che *Comacchio* fosse più tosto parte del Regno d'Italia, che Città dell'Esarcato.

§. XI.

Imperadori Tedeschi men giustamente tassati di violenza contro alla S. Sede.

DA principio l'Autore al Cap. X. con dirci, *che mancata la schiatta de Carolingi, tentarono alcuni degl'Imperadori Tedeschi in tempi, ch'*

 era-

(a) *Annal. Reg. Franc. ad An. 809.*

erano trasportati da sinistre impressioni contra i Sommi Pontefici ; di passare i termini del Reame d'Italia , e d'opprimere la S. Sede con diminuire l'autorità Pontificia sulle medesime Città . Ma non fu ciò considerato , che per una violenza . Poche , ma buone pennellate , che ci fanno vedere un bel ritratto degl'Imperadori Tedeschi . Ma s'egli è vero , come è verissimo , che gl'Imperadori Carolingi passavano i termini del Reame d'Italia , e comandavano con piena autorità in Roma stessa , e chiamavano in giudizio per liti , ed accuse temporali anche il Pontefice medesimo : perchè mai cotesto Autore ha riserbata a i Tedeschi soli una taccia , che egualmente conveniva a i Cesari Carolingi ? La verità però si è , che tanto questi , come quegl'Imperadori , non commisero violenza alcuna con fare da Padroni , e da Sovrani nell' Esarcato ; perciocchè tutti erano Imperadori di fatti , e non di nome solo ; nè altra autorità avevano i Sommi Pontefici sopra quegli Stati , se non quella che di mano in mano andavano loro concedendo , o confermando gli Augusti , come a loro Vicarj . Il non considerare , *che per una violenza* l'esercizio della Sovranità temporale mantenuta dagl' Imperadori Tedeschi in Italia , viene solamente dall'essere troppo pieno delle idee delle cose presenti ; ed io torno a dire , che per giudicar meglio de'vecchi tempi , converrebbe purgarsi meglio da i fantasmi degli ultimi tempi . Per altro io avrei volentieri consigliato cotesto Scrittore di non voler mettere in campo , che gl' Imperadori Tedeschi tentarono di *diminuire l'autorità Pontificia sulle medesime Città* , affinchè non venisse voglia ad alcuno di cercare , se altri abbiano tentato di diminuire , o abbiano diminuita di fatto , l'autorità Imperiale sulle Città medesime .

§. XII.

Cessione di Leone VIII. ad Ottone I. esaminata.

SEguita a dire , che *per dare un'apparente colore di giustizia* a questa supposta violenza , *fu necessario ricorrere all'imposture col cercar di far credere , che Leone VIII. avesse ceduto ad Ottone il Grande tutto ciò , che Carlo , e Pippino aveano accordato alla Chiesa . Alberto Kranzio ne recita la Bolla ; ma questa è una frode non molto antica , e il primo ritrovatore d'essa fu Teoderico di Niem , che toccò il Secolo XV. innanzi al qual tempo niuno ebbe notizia di una cosa di tanta importanza* . Può ben' essere , che Teoderico di Niem , Segretario d'alcuni Papi , sia stato *primo ritrovatore di essa bolla* ; ma non fu già inventore di quella opinione , mentre si leggono queste parole nella Cronaca MS. d'Andrea Dandolo , il qual visse un Secolo prima di quel Teoderico : *Leo Octavus in Concilio tradidit Ottoni & ejusque Successoribus Italicum Regnum &c. & Donationes factas a Justiniano , Ariperto , Pipino & Carolo Ecclesiae Romanae*

næ in Regno Italico, de consensu Cardinalium, Cleri, & Populi Romani, Ottoni remisit. Lo stesso si legge nella Storia intitolata *Magnum Chronicon Belgicum*, il cui Autore cita per testimonio di quella opinione *Bernardo* Storico antecedente. Per altro non avea Ottone il Grande bisogno alcuno di quella Bolla, nè della cessione Pontificia, essendo egli vero Imperadore, e avendo per conseguenza sopra lo Stato, oggidì chiamato Ecclesiastico, tutto il Gius, e l'Autorità, e il Dominio, che vi ebbero gli antecedenti Imperadori. Nè io vorrei dire, che forse qualche poco amorevole agl'Imperadori fingesse quella Bolla, per far'apparire, che Ottone avesse più tosto dall'altrui liberalità, che dal Gius innato ed antico degl'Imperadori, la facoltà di signoreggiare in questa parte d'Italia. Ma dirò bene, ch'egli vi signoreggiò; e che alcuno, avendo ne' tempi susseguenti ciò osservato, s'immaginò, che da una Cessione Pontificia fosse venuto quello, che era solamente un' esercizio naturale dell'Imperiale Autorità, per quello però che riguarda il temporale Dominio.

§. XIII.

Imperadori Sovrani di Comacchio anche ne' tempi di Giovanni VIII.

EGli *è cosa certissima*, scrive cotesto Autore nel Cap. XI. e XII. *che i Papi hanno sempre avuto il Dominio sovrano di quella Città, e nominatamente di Comacchio*. Noi aspettiamo una pruova di questa *cosa certissima*, e di questo *sempre*, poichè il contrario s'è veduto finora. Ne apporta egli due. La prima si è l'Epistola CLXVII. di Giovanni VIII. scritta l'Anno 879. *e diretta a Berengario Conte e Duca del Friuli*, ove il prega d'assistere a Stefano Vescovo di Comacchio, acciocchè potesse con sicurezza mantenere il governo del Ducato di Comacchio: *ut ipsius curam Ducatus retineret securus*. Almeno non dia braccio a' Comacchiesi, *affinchè esso Pontefice colle sue forze possa castigargli come Ribelli alla Sede Apostolica*: *ut absque illorum impedimento* (cioè delle genti di Berengario) *nobis illos* (cioè i Comacchiesi) *liceat secundum nostram possibilitatem castigare veluti Rebelles, & inobedientes nostræ Apostolicæ jussioni, ac censum, quem his annis transactis duobus exinde perdidimus, & istius anni perdamus*. Soggiunge poscia cotesto Autore: *Testimonianza più illustre circa la Sovranità della Sede Apostolica non si potea desiderare. Il Papa avea appoggiato il governo di Comacchio al Vescovo di essa Città: chiede soccorso al Duca di Friuli per castigare i Comacchiesi, a i quali dà il titolo di Ribelli, e disubbidienti alla Sede Apostolica per non averle voluto pagare il censo dovuto*. A chi aspettava pure di veder provato, che i Sommi Pontefici con tale Sovranità, e indipendenza possedessero Comacchio, che gl'Imperadori più non vi avessero o pretendessero Giurisdizione sopra, non basterà questo esem-

pio. Anzi nè pure sembrerà loro una pruova d'alcuna Sovranità, sapendosi, che non c'è Feudatario per minimo che sia del S. R. Imperio, il quale non potesse dire altrettanto in un caso simile a quello di Giovanni VIII. Oltre a ciò, onde appare egli, che il Papa più tosto, e non l'Imperadore, avesse dato il governo di Comacchio al Vescovo di quella Città? E per conto del censo, noi sappiamo, che la Chiesa Romana ne aveva degli Allodiali per tutta l'Italia, e fuori ancora d'Italia, e in tanti luoghi, dove non avea Sovranità veruna. Nè si può fare gran capitale sulla parola *Rebellis*, essendo congiunta anch'essa con *Apostolicæ jussioni*, e non significando essa per necessità *ribellione di Stato*, e massimamente in que' tempi, ne' quali il solo Imperadore era Sovrano di Comacchio. In quanto a me non veggio, che altro suoni quì, se non l'essere disubbidiente a i comandamenti del Sommo Pontefice. Chi non ubbidisse al Sommo Pontefice, il quale comandasse ad alcuno di pagare le Decime dovute a qualche Chiesa, costui sarebbe chiamato *Rebellis*, & *inobediens Apostolicæ jussioni*. Altrimenti, se si volessero prendere tutte le parole in rigore, avrebbe potuto cotesto Autore far divenire lo stesso Berengario Suddito, e Vassallo della Chiesa Romana, dicendo il Papa nella stessa Lettera: *nobis intimando mandastis, quod erga S. Sedem Apostolicam, & nostram paternitatem, Vos* (cioè Berengario) *in OMNIBUS devoti, & obedientes esse deberetis*. Per intendere dunque bene il tenore dell'allegata Lettera di Giovanni VIII., fa di mestieri confrontarla coll'altre, nelle quali si discorre di cose appartenenti al Politico, e disappassionatamente considerare, se gl'Imperadori avessero trasferito tutto il loro Gius nei Papi; e allora apparirà, che non si dee far tanto fondamento su quella Lettera.

§. XIV.

Autorità temporale de' Papi a' tempi di Carlo Calvo qual fosse.

SEguita a dire cotesto Autore nel Cap. XII. che *la testimonianza di Giovanni VIII. resta maggiormente autenticata da un fatto insigne narrato dal Doge Andrea Dandolo nella Cronaca di Venezia*, e poi trascritto nelle Storie del Sabellico, e del Marcello. Il Doge Giovanni Participazio l'Anno 881. *Baduarium fratrem suum Romam delegare proposuit, ut a Joanne Papa Comitatum COMACLI obtinere posset. Quod Marinus loci Comes præsciens, hunc in crure vulneratum in itinere cepit, cogens eum, ut promitteret non petere Comaclum.* Nella copia MS., ch'io ho del Dandolo, si legge *non petere emendam*; ma questo poco importa. Aggiunge cotesto Autore, che nella Cronaca Vaticana in vece delle suddette parole si leggono queste altre: *Comaclensem Comitatum ex Romani Pontificis LARGITATE acquirere cupiens*. Ma quando sia vero, che Gio-

vanni

vanni VIII. avesse l'autorità di dare la Contea, o il Ducato di Comacchio da governare ad alcuno: quindi non segue già, ch'egli, e non l'Imperadore, fosse il Sovrano Padrone di quella Città. Bastava ch'egli fosse solamente Esarco, e Vicario dell'Imperadore, per poter mandare dei Governadori, e Rettori nelle Città alla cura di lui commesse. Gl'Imperadori sì per ragione della loro lontananza, sì per onorare maggiormente anche in tal guisa la Sede di S. Pietro, onorata da Cristo con tanti privilegj, concedevano a i Sommi Pontefici il governo temporale, e la cura de' loro Stati in Italia. Lo stesso Giovanni VIII. scrive ad Antonio Vescovo, e al suddetto Berengario, che Carlomanno aveva a lui data la cura del Regno d'Italia: *Carolomannus gloriosus Rex suis regalibus literis, & missorum nostrorum verbo, nostro Præsulatui pio mentis affectu commisit, ut nos curam hujus Italici Regni haberemus*. E nella Lettera 282. scrive, che non era meno di Carlo Calvo Imperadore il Regno, ove era detenuta Angelberga Augusta, che si fosse il Regno di Roma: *Nam sicut illud Regnum, in quo nunc illa sub custodia manet, Ejus est, ita & istud*. E Carlo il Grosso, Imperadore dopo il Calvo, anch'egli facea da Sovrano nell'Esarcato, come si legge nella Lettera 277. del medesimo Giovanni VIII. Oltre a ciò si osservi, come nella Lettera 61. a Lamberto attesta; che i Romani *Fidelitatem Augustalem & mente custodiunt, & opere Deo adjuvante perficiunt*. Leggasi il resto, e si notino l'Epist. 30. la 217. la 252. la 269. e spezialmente la 319. e più d'essa anche la 293. ove si scorgerà, che Giovanni VIII. cercava *recipere justitias coram Legato Imperatoris in Pentapoli, & in urbe Fano*. Io non la finirei giammai, se volessi rapportare tutto. Ma non posso tacere, che non è già indizio di Sovranità l'aver potuto mettere dei Duci, e Conti a governare le Città appoggiate alla cura del Romano Pontefice. Ciò solamente veniva da un'autorità Vicariale; massimamente se è vero, che altro non fossero *in que' tempi le Contee, i Marchesati, e Ducati, che prefetture, ed uficj temporanei*, come scrive cotesto Autore alla pag. 38. Ora questo si pruova chiaro dalla Costituzione pubblicata in Roma l'Anno 824. da Lotario Imperadore, che è riferita dal Cardinale Deusdedit, dal Baronio; dall'Olstenio, e da altri, e ultimamente dal Pagi (a). Ivi si leggono queste parole: *Volumus etiam; ut Missi constituantur a Domno Apostolico, & a NOBIS, qui annuatim NOBIS renuncient, qualiter singuli Duces, & Judices justitiam populo faciant, & quomodo NOSTRA Constitutio servetur. Decernimus itaque, ut primum omnes clamores, qui negligentia Ducum, aut Judicum fuerint, ad notitiam Domni Apostolici referantur, ut statim aut ipse per suos nuncios eosdem emendare faciat, aut NOBIS notificet, ut Legatione a NOBIS directa emendentur*. Più di sotto si leggono queste altre: *Placuit etiam Nobis, ut cuncti Duces, & Judices, sive alii, qui cæteris præesse debent, in NOSTRAM præsentiam*,

(a) Crit. Baron. ad Ann. 824., §. 3.

tiam, dum Romæ sumus, conveniant; VOLUMUS enim & numerum, & nomina scire, & singulis de ministerio sibi credito admonitionem facere. Se queste cose non pruovino, che gl'Imperadori erano in quel Secolo i Sovrani; e che i Papi allora aveano solamente un'autorità, come di Esarchi, o Vicarj; e che il mandare dei Duci, e Conti a governare le Città, non era effetto d'alcuna Sovranità de' Romani Pontefici: il giudicherà oramai VS. Illustriss. Aggiunge il suddetto P. Pagi queste altre parole tratte dall'Autore della Vita di Lodovico Pio: Cercava il mentovato Imperador Lotario in Roma, *quare tantæ querelæ adversus Romanorum Pontifices, Judicesque sonarent. Repertum est, quod quorundam Pontificum vel ignorantia, vel desidia, sed & Judicum cæca, & inexplebili cupiditate multorum prædia injuste fuerint confiscata. Ideoque reddendo quæ injuste erant sublata, Lotharius magnam populo Romano creavit lætitiam. Statutum etiam juxta antiquum morem, ut ex latere IMPERATORIS mitterentur, qui Judiciariam exercentes potestatem, justitiam OMNI POPULO facerent, & tempore quo visum foret IMPERATORI, æqua lance penderent.* E da che ho citato il Pagi, non lascerò di rapportare alcune sue parole, nelle quali tratta del nostro medesimo punto. All'Anno 875. scrive egli così: *Summos Pontifices supremum Urbis, & Exarchatus Ravennat. Dominium in Imperatores contulisse, tot sparsim rationibus comprobavi, ut tantum supersit demonstrare Carolum Calvum huic juri non renunciasse.* E appresso il pruova.

Non istarò poi a cercare, per qual fine cotesto Autore venga dicendo, vedersi dal fatto poco fa narrato, *che Comacchio non solamente ne' tempi moderni, ma ancora negli antichi, fu di molta gelosia a i Veneziani confinanti.* Basterà ben ricordare, che non dovettero già i Signori Veneziani credere di danneggiar la Chiesa Romana, quando per l'affare suddetto di Marino Conte di Comacchio, il Doge loro con un' armata portatosi a quella Città, la prese, *& dimissis ibi suo nomine Judicibus, Venetias rediit*, come narra il Dandolo. Parimente dell'Anno 922. fu preso Comacchio da i suddetti, con obbligare quel Popolo ad ubbidire alla Repubblica. *Dux Venetiarum contra Comacienses, qui Venetos ceperant, exercitum movit, & Urbem capit, atque igne consumpsit, Oppidanosque plurimos occidit, & reliquos captivos ducit, & postea relaxavit juramento suo, suæ subditionis, suisque perpetuo obtemperare jussionibus.*

§. XV.

Berengarii Primo, e Secondo Sovrani di Comacchio, e dell'Esarcato.

ALla pag. 12. ci fa sapere lo Scrittore della Lettera, che il suddetto Berengario, *acclamato che fu Imperadore, e coronato da Giovanni X. nell'Anno 916. confermò alla Sede Apostolica il Dominio delle sue Cit-*

Città, *siccome attesta il coetaneo Autore del suo Panegirico*, pubblicato da *Adriano Valesio*, con questi versi:

. . . . Sed facta silentia tandem,
Lectitat Augusti concessos munere pagos,
Præsulis obsequio gradibus stans lector in altis,
Cæsare quo norint omnes data munera. Prædo
Ulterius paveat sacras sibi sumere terras.

Notisi, aggiugne ancora, *come il Poeta da il titolo di* facre *alle Terre, e Città della Chiesa, dicendo, che niuno ardisca d' usurparle*. S' uno volesse negare, che qui si parli di Donazione di Città, e di Provincie, e sostenesse, che solamente si dee intendere una Donazione di Poderi, di Mansi, di Censi delle Provincie, delle quali cose in que'tempi frequentemente si facea dono alle Chiese: non sarebbe sì facile il provare il contrario, perche la parola *Pagos* dice ben poco; e Berengario fece altri doni al Popolo, e alle Chiese di Roma, e ad altre d' Italia. Oltre a ciò, se va inteso di Città, e Provincie: perchè dice il Poeta *Augusti concessos munere pagos*? Se quelle Terre già erano de' Papi: non potea chiamarsi dono dell' Imperadore quella concessione, nè si dovea dire *data munera*. Comunque ciò sia, noi sappiamo, che Berengario fu Imperadore, cioè ebbe quella Giurisdizione, e quel Dominio in Italia, che aveano goduto i suoi Antecessori. E per tale il riconobbero nel Panegirico medesimo i Romani, gridando nella sua coronazione:

. . . . . Valeat TUUS aurea PRINCEPS,
Roma diu, IMPERIUMQUE gravi sub pondere pressum
Erigat, & supera sternat virtute rebelles.

E perciò io truovo in uno Strumento (a) fatto *Temporibus Domni Joannis Summi Pontificis* &c. *& Imper. Domno Berengario piissimo* &c. che l'Arcivescovo di Ravenna comparso davanti a Olderico, Vvilperto, Egiraffo, e Lanfranco *Vassi & Missi Domni Imperatoris*, chiede giustizia, perche gli uomini di Massa Fiscaglia non voleano servire, nè ubbidire alla Chiesa di Ravenna. I Giudici Imperiali, udite le parti, danno la sentenza in favore del Ravennate. Medesimamente riferisce il Rossi (b) un Concilio tenuto in Ravenna alla presenza del Papa, e di Lamberto Imperadore, ove si stabilisce questo decreto: *Si quis Romanus, cujuscumque sit ordinis, sive de Clero, sive de Senatu, ad nostram Imperatoriam majestatem venire voluerit, aut necessitate compulsus nostrum auxilium imploravit, nemo ei impedimentum afferat, & liceat Imperatori aut per se, aut per Legatos suos causam ejus cognoscere. Qui secus fecerit, ab Imperatore puniatur*. E si conferma quivi l' antico rito, che la consecrazione del Romano Pontefice non si possa fare, se non *præsentibus Legatis Imperialibus*: il quale rito durò ancora fino alle dissensioni del Sacerdozio, e dell' Imperio, come pruova il Baluzio nel Tom. 3. Mi-

(a) *Collection. Peregr. Prisciam. MSS.* (b) *Hist. Rav. Lib. V.*

Miscellan. pag. 490. Per testimonio del medesimo Rossi (*a*) Berengario II. circa l'Anno 950. *Regnum una cum Adelberto filio iniit*, *illique titulum Ravennatis Dominatus peculiarem adjungit*. E in fatti questo Adelberto Re d'Italia comandava a i Comacchiesi, come a' suoi Popoli; imperocchè per relazione del Biondo (*b*): *Comaclensium navigio*, *quod illi haudquaquam tenue habebant*, *fretus*, *mare latrociniis tenebat infestum. Id cum Veneti diutius pati nec possent*, *nec vellent*, *oppidum primo impetu captum*, *& naves simul Comaclensium incenderunt*. Nè voglio lasciare di accennar qui le parole d'un Diploma riferito dal suddetto Prisciano (*c*), copia del quale si vede, ed una autenticata l'Anno 1130. si trovava nell'Archivio della Chiesa di Cervia. Questo è il Terzo Testamento di Almerico o Amelrico Marchese, fatto a' tempi di Agapito Papa, e di Ugone, e Lottario Re d'Italia circa l'Anno 947. Riconosce quivi Almerico per cosa propria il Territorio, o sia il Contado di Comacchio, dicendo: *Alias autem res nostras*, *quæ in Nostro Territorio Comaclo habere visi sumus*, *& omnes Insulas Maris Adriatici*, *ad Monasterium S. Apollinaris relinquimus*.

§. XVI.

Sovranità conservata, *ed esercitata dagli Ottoni I. e II.*

VEngo al Cap. XIII. della Lettera, ove l'Autore scrive: *Ecco quanto mi è accaduto di osservare intorno all'origine*, *e alla continuazione del Dominio temporale della Sede Apostolica sopra la Città di Comacchio*, *Libero*, *Pieno*, *e Sovrano dall'Anno* 755. *all'anno* 881. Ma se questo sia vero, e come sia vero, si potrà conoscere da quanto ancor' io ho fin qui osservato. *Dal qual tempo in giù*, seguita egli a dire, *non mancano fondamenti*, *e ragioni*, *che provano la medesima Sovranità*. Le ragioni sono, perche tutte le passate Donazioni furono confermate da Ottone il Grande l'Anno 962. con espressamente nominarvi *Comaclum*. Gregorio V. l'Anno 997. *esercitò la sovrana sua Autorità in Comacchio stesso*, *conferendone la Signoria a Gerberto Arcivescovo di Ravenna*, *gratuita Largitate cum omnibus inibi pertinentibus*. Arrigo II. il Santo nell'Anno 1014. confermò le Donazioni, e vi espresse *Comaclum*. Ottone IV. l'Anno 1201. giurò di difendere i Patrimonj della Chiesa, e specificatamente l'Esarcato. Federigo II. dell'Anno 1213. rinovò il medesimo giuramento.

Non dispiaccia a VS. Illustriss. ch'io torni a ripetere, che non basta dire, che gl'Imperadori o donarono, o confermarono le Donazioni. Bisogna anche mostrare, che Gius portassero quegli Atti al Sommo Pontefice, e se erano contratti irrevocabili, e non più bisognosi di conferma, e se gl'Imperadori susseguenti erano esclusi dall'esercitarvi

(a) *Ibid. pag.* 256. (b) *Lib. de Gest. Venet.* (c) *Annal. Ferrar. MSS.*

vi più l'alto Dominio; non che dal poterne più disporre in favore altrui. Andrò io a buon conto notando alcune memorie, dalle quali potrà costare, che gl'Imperadori continuarono ad essere Padroni, e ad esercitare la loro Sovranità sopra gli Stati medesimi. E primieramente avendo gl'Imperadori confermate le Donazioni antiche nella guisa che furono, già intendiamo qual dovesse anche allora essere l'autorità del Sommo Pontefice, e quella dell'Imperadore sopra le Città donate, giacchè per l'addietro abbiamo chiaramente provato, quella essere stata Vicariale, e subordinata, e questa Sovrana, e principale. Secondariamente anche nelle stesse copie, che restano (io non cerco se in tutto sicure) si vede che gl'Imperadori Ottone I. e Arrigo II. si riserbano la Sovranità. *Salva in OMNIBUS POTESTATE nostra, Posterorumque Nostrorum*. E in ambedue si legge espresso il Gius di mandare i Messi, o sieno i Giudici, a far le cause, i quali anche *annuatim Nobis renunciare valeant, qualiter singuli Duces, ac Judices Populo justitiam faciant*.

Ora dico di più, che gl'Imperadori seguirono nondimeno a disporre delle Città dell'Esarcato, come di cosa loro propria, e vi esercitarono una particolar Signoria (a). Davanti ad Ottone I. dell'Anno 970. si tiene in Ferrara un'assemblea di Vescovi, e di Signori Italiani; ed Eccicone suo Messo decide alcune liti di beni temporali, pretesi dal Contado di Ferrara, in favore dell'Arcivescovo di Ravenna. Nell'Anno 972. il suddetto Arcivescovo con altri Vescovi, Duchi, e Conti, per una lite d'altri beni tiene una grande assemblea a Marzaglia, ove sono accennate le Investiture d'Ottone, e si dice, che la Chiesa di Parma avea reclamato *ante præsentiam Imperatoris*. Intorno poscia ad Ottone II. si ha da osservare, ch'egli soggiornava spesso in Ravenna, come in Città sua, e Città, che era *Dote*, per quanto scrive il Rossi, *dell'Imperadrice Adelaide* sua Madre. Che grande autorità poi esercitasse in Roma stessa Ottone I. suo padre, è noto dalle Storie. E il Sigonio (b) attesta, che in quel tempo *Pontifex Romam, Ravennamque, & ditiones reliquas tenebat auctoritate magis, quam Imperio, quod Civitates Pontificem, ut Reipublicæ Principem, Regem vero, ut summum DOMINUM intuerentur, atque ei tributa, obsequiaque præberent*. Veggasi anche Ottone Frisingese nel lib. 2. de Gest. Frider. I. Imp. Cap. 12.

§. XVII.

Esame d'un Diploma di Gregorio V. dell'Anno 997.

MA, dice cotesto Scrittore, che Gregorio V. dell'Anno 997. conferì la Signoria di Comacchio a Gerberto Arcivescovo di Raven-

(a) Rubeus Hist. Rav. Lib. V.

(b) De Regno Ital. Lib. VII.

na *ex gratuita Largitate*, segno di Sovrana Autorità. Io qui avrei bisogno d'essere illuminato sopra alcune difficoltà, che mi occorrono intorno a quel Diploma rapportato dall' Ughelli, e dal Rossi. Dice il Papa: *Ex gratuita largitate nostra, post mortem Adelei'æ Imperatricis Augustæ, Donamus tibi, tuæque Ecclesiæ districtum Ravennat. Urbis, ripam integram, monetam, muros, & omnes portas Civitatis* &c. *Donamus etiam tibi, tuæque Ecclesiæ sanctæ Comaclensem Comitatum, post mortem Adeleidæ Imperatricis, ut tu, tuaque sancta Ecclesia, tuique SUCCESSORES, illum cum omnibus inibi pertinentibus, LIBERE teneant, & ordinent in PERPETUUM* &c. Gli dona anche la Città di Cesena, ed altri Beni. Quando si voglia sostenere per legittimo, e non supposto, nè alterato questo Diploma, vede VS. Illustriss. ritrovarsi qui un *Donamus* rotondo, e un Dono fatto a quell' Arcivescovo, e a tutti i suoi *Successori*, e *in perpetuo*, e senza alcuna riserva di Dominio. Ma come dunque si va pretendendo, che da lì innanzi continuasse il Dominio della S. Sede sopra Comacchio, goduto poscia, e dominato per tanto tempo dagli Arcivescovi? Come potè la S. Sede prendere dipoi, e ritenere per se una cosa donata *in perpetuo* ad altri? Bisognerà dunque, che le Donazioni di que' tempi fossero una sola concessione di governo, che non facea perdere la Sovranità al Donante, quando l' avea; nè gli toglica la facoltà di disporre altrimenti col tempo del medesimo dono. Di più, perche solamente dopo la morte dell' Imperadrice Adelaide dona il Pontefice Comacchio all' Arcivescovo? L' aveva pure Ottone il Grande, secondo che dicono, del 962. donato o confermato al Papa; o il Papa anche prima n' era, per quanto vogliono, vero, assoluto, e indipendente Padrone. L' Imperadrice, donna santa, come si riteneva ella quel Dominio? Forse l'avea avuto in *Feudo* dal Sommo Pontefice, come con troppa facilità immaginò un' Apologista Pontificio nella risposta Latina al *Ristretto delle Ragioni di Casa d' Este*?

§. XVIII.

Adelaide Imperadrice Signora di Comacchio, e Sovranità esercitata da Ottone III.

Opure ci sarebbe dubbio, che questo Diploma fosse un documento finto, o almeno alterato? Per me ne sospetto forte. In que' tempi non si troverà, che i Sommi Pontefici donassero delle Città ad altri, e in perpetuo. E come un dono di tanto rilievo si potè fare senza menzione, e licenza dell' Imperadore, il quale era padrone diretto di quelle Città? Come senza permissione di Adelaide, a cui apparteneva Comacchio, e che mancò di vita l' Anno 999. cioè due anni dopo a questo Diploma? Come vien detto quivi: *praeceptum de*

de Regiensi Episcopatu, tum omnibus sibi adjacentiis, a venerabili Othone Augusto, tibi, tuæque Ecclesiæ attributum, confirmamus, stabilimus? Non era forse prima il Vescovato di Reggio sotto alla Metropoli di Ravenna? E come l'Imperadore Ottone gliel' aveva egli conceduto? Io perciò non mi fiderei molto della sincerità di questo documento, e più tosto inclinerei a credere, che avendo alcuno osservato, come da lì innanzi per qualche tempo, gli Arcivescovi Ravennati goderono Comacchio: stimò di poter attribuire a Gregorio V. la concessione di quel governo, quando con più ragione si dee dire, che l'Imperadore fu quello; che gli concedette Comacchio. A buon conto s'è veduto, che Adelaide Imperadrice era per l'addietro padrona di quella Città, e anche di Ravenna; e probabilmente ella fu, che diede agli Arcivescovi quello Stato; e Gregorio V. altro non fece che confermare la concessione Imperiale. Si può anche aggiungere per un segno del Dominio d'Adelaide Imperadrice in Comacchio un'altro Diploma riferito nel Bollario Cassinese (a), e dal Pucinelli nella *Cronaca della Badia Fiorentina pag.* 18. ma con varj errori. In esso dona ella al Monistero di S. Salvatore di Pavia *Monasterium constructum in loco, qui dicitur Pomposa, & omnia, quæ in Comaclio sunt, quæ intra Castrum sunt, quæ vel extra cernuntur* &c. *& omnes Salinas* &c. Ma (che che sia di questo Diploma) io tanto più mi confermo nell'opinione, che dal solo Imperadore la Chiesa di Ravenna avesse allora Comacchio, ed altre Città dell'Esarcato, quanto più ritruovo continuato sopra l'Esarcato medesimo l'Imperiale Dominio, e veggio da lì innanzi gli Arcivescovi di Ravenna Feudatarii Imperiali, e investiti di Comacchio dagl'Imperadori.

Merita ch'io qui ne faccia menzione, quell'Editto (b) promulgato dal suddetto Imperadore Ottone III. nell'Anno 998. e indirizzato al *Senato Romano*, e a tutti gli *Arcivescovi, Vescovi, Abati, Marchesi, Conti, e Giudici dell'Italia*. Proibisce egli a i Vescovi ed Abati l'alienare le Possessioni delle loro Chiese; *quia*, dice egli, *status Ecclesiarum Dei annullatur, nostraque Imperialis Majestas non minus patitur detrimentum, dum SUBDITI Nobis debita non possunt exhibere obsequia*. Più d'ogni altro però merita d'essere considerata quella Costituzione, che dell'Anno seguente 999. il medesimo Ottone III. fece, ed è la Donazione di varj Stati alla Chiesa Romana. La rapporta il Goldasto nel Tom. I. delle Costit. Imper. pag. 226. Quivi l'Imperadore tratta come cose finte, e supposte la Donazione di Costantino, e quella di Carlo, che dal Goldasto vien creduta quella di Carlo Calvo, mentovata in cotesta Lettera alla pag. 10. E perciò soggiugne: *Spretis ergo commentitiis præceptis, & imaginariis scriptis, ex nostra liberalitate S. Petro donamus, quæ nostra sunt; non sibi, quæ sua sunt, veluti nostra conferimus*. E quindi concede al Papa otto soli Contadi, cioè *Pisaurium*, *Fa-*

[a] *Bull. Caff. Tom.* 2. *Const.* 52.

(b) *Collect. Conc. Labb. Tom.* 9. *pag.* 774.

Fanum, *Senogalliam*, *Anconam*, *Fossambrum*, *Callium*, *Hesium*, *& Auximum*. Circa la verità di questo Atto, io lascerò disputare ad altri, contentandomi solo di dire, che non è già ignoto a me, quanto contra d' esso Diploma ha scritto il Pagi nella Critica Baroniana; ma che era bensì ignoto al Pagi, come un tal monumento non altronde è a noi venuto, che dallo stesso Archivio secreto del Vaticano; perciocchè avendo Benedetto XII. dell' Anno 1339. fatto registrare tutti i Privilegj della S. Sede, conservati *in Archivis Thesauri Ecclesiæ Romanæ*, fra gli altri fu registrato ancor questo, che ivi si trovava (e probabilmente vi si truova tuttavia) come occorrendo si proverà. E forse per questo il Cardinale Baronio stimò meglio di non farne motto nè in bene, nè in male. Quantunque poscia io non sappia, se coll' Originale del Vaticano s' accordi in tutto la copia del Goldasto, so nulladimeno, che anche in quello vengono donate solamente le otto suddette Città alla S. Sede. In confermazione di che aggiungo, che per quanto attesta Ditmaro nel Lib. IV. dell' Istoria, questo Imperadore andava dell' Anno 1001. visitando l' Imperio Romano, e giunto a Roma, gli furono tese insidie da que' Cittadini, laonde ebbe a dire, che *OMNES regiones, quæ Romanos, & Longobardos respiciebant, SUÆ DOMINATIONI fideliter SUBDITAS (Roma solum excepta) habebat*. Del medesimo Anno egli con un suo Privilegio, che si legge nell' Archivio Vaticano, e fu pubblicato dall' Ughelli nel Tom. II. dell' Italia Sacra, e dal Margarino nel Bollario Cassinese (a), *donavit sanctæ Ravennati Ecclesiæ omnia placita; & districtus, & bannum de omni terra S. Apollinaris & de omnibus Episcopatibus, sive Comitatibus, de quibus præcepta habentur in sancta Ravennate Ecclesia*. In oltre leva la Badia della Pomposa dalla suggezione degli Arcivescovi di Ravenna, e di qualunque altra persona, facendola suggetta a i soli Imperadori, *ut Regalis sit, nulli Dominantium personarum subjecta*: tutti argomenti non solo della Sovranità Imperiale, ma di un Dominio dispotico sopra l' Esarcato, senza che resti maniera di credere, che allora i Pontefici avessero ivi Giurisdizione, e Dominio preciso. Nè leggiamo, che i Papi si lagnassero di questo; nè S. Romoaldo fece mai fare penitenza ad Ottone, perchè egli avesse usurpati i suoi Beni alla Chiesa Romana.

§. XIX.

Confermazione fatta da Arrigo II. nel 1014. che effetto avesse per conto di Comacchio.

GIA' ci ha fatto sapere cotesto Scrittore, che Arrigo II. il Santo, Successore d' Ottone, confermò dell' Anno 1014. le Donazioni alla

(a) *Tom. 2. Const. 70.*

alla Sede Apostolica, con esprimere in essa confermazione (la quale si truova, ma senza la data) l'Esarcato Ravennate, e *Comacchio*. Ma che tali Atti, per quello che riguarda l'Esarcato, fossero più tosto doni di pompa, che di fatti, si può tosto argomentare dall'esercizio di piena Giurisdizione mostrato dal medesimo Arrigo nelle Città dello stesso Esarcato. Imperocchè non solamente si vede ch'egli donò, e dispose delle cose d'essa Provincia, come appare da alcuni suoi Atti; ma si sa ancora, che l'Arcivescovo di Ravenna era Signore di quelle Città; e quel che è più, l'Imperadore medesimo ne diede a lui l'Investitura colle formalità di que'tempi. Girolamo Rossi (a) rapporta il documento antico all'Anno 1017. ove si legge, *che Pellegrinus Missus Henrici Imp. & Tatho Comes item Missus Imp.* sono mandati a Ravenna a decidere *lites*, *& altercationes*; e un'Ufiziale dell'Imperadore alla presenza di tutta la Nobiltà *apprehendens in manibus illorum*, cioè de i Legati Imperiali *virgam*, *et misit eam in manibus suprascripto Harnaldo gratia Dei sanctissimo*, *et coangelico Archiepiscopo*, *& INVESTIVIT ipsum*, *& Ecclesiam Ravennatem ex parte HENRICI Imp. de omni Fisco*, *& de omni publica re Ravennate*, *sive ripæ*, *aut portæ . . . . . & de Comitatu Bononiense*, *& Comitatu Corneliense*, *& Comitatu Faventino*, *& Comitatu . . . . . & Comitatu Ficoclense*, *cum omni Fisci*, *& publicis eorum Comitatibus* &c. Se il Diploma non fosse stato corroso dal tempo, avremmo forse trovato ancora fra questi Contadi quello di *Comacchio*, perche allora gli Arcivescovi il godevano, e governavano in vigore delle Imperiali Investiture. Ora si contenti cotesto Scrittore, ch'io gli restituisca alcune sue parole, che leggo alla pag. 39. *Io farei qui una dimanda: se Carlo Magno restituì l'Esarcato*, *e conseguentemente Comacchio alla Chiesa*: *se Lodovico Pio nell'Anno 817. confermando quanto avea fatto Pippino*, *e Carlo*, *espresse nominatamente Comacium*: e se Arrigo II. fece lo stesso: *come poi questo medesimo Arrigo II. investì di Comacchio l'Arcivescovo di Ravenna*? io lascerò ch'egli risponda; e intanto dirò, che l'Atto suddetto d'Arrigo II. servirà a confermare ciò, che si è detto di sopra, cioè che non da Gregorio V., ma dall'Imperadore dovette essere dato Comacchio con altre Città all'Arcivescovo di Ravenna, giacchè l'Imperadore seguiva ad investirnelo. Ma se un Principe sì santo, come Arrigo Secondo, fa una tale azione, bisogna bene, ch'ella fosse lecita. E s'egli, senza far caso della confermazione, che dicono già fatta tre Anni prima alla S. Sede, vuole, che l'Arcivescovo riconosca quei Dominj dall'Investitura Imperiale, alla guisa appunto, che facevano tanti altri Vescovi fuori dello Stato, oggidì chiamato Ecclesiastico: bisogna ben dire, che le Donazioni di que' tempi fossero una cosa molto diversa nella sostanza da quelle de' nostri tempi. E se ad altre Chiese gl'Imperadori dipoi o non concedettero più, o levarono qualche Contado,

(a) *Hist. Rav. Lib. V. pag. 275.*

dopo

dopo le Donazioni, o Investiture fattene loro (del che non mancano esempj) : noi non dovremo già maravigliarci, che levassero anche qualche porzione all' Esarcato, poichè egualmente una volta esercitavano la loro giurisdizione sopra i Contadi dell' Esarcato, che sopra quei della Lombardia, e d' altre Provincie. Ma a proposito di Arrigo II. ricorderò, che a lui fu dedicata da uno Scrittore di que' tempi la Vita di S. Matilde Reina di Germania, stampata da i PP. Enschenio, e Papebrochio. Quivi narra l'Autore (a), che Ottone il Grande figliuolo d' essa Matilde fu chiamato a Roma *a Præsule Apostolicæ Sedis, ut gloriam Imperialis Coronæ perciperet, & ROMANIS PRÆESSET*. Aggiugne che Ottone *Coronam accepit munere Christi, & TOTUS POPULUS ROMANORUM se sponte SUBJUGAVIT ipsius DOMINATUI, & SIBI solvebant TRIBUTA, & post illum CÆTERIS SUIS POSTERIS*.

§. XX.

Esercizio della Sovranità continuata da Corrado I. Arrigo III. e Arrigo IV.

Dopo Arrigo II. conservò, e mise in opera il suo Gius Imperiale sopra le suddette Città dell' Esarcato, Corrado I. suo Successore. Nell' Anno Terzo del suo Imperio da un Diploma del Rossi (b) apparè, che in Ravenna stavano, e decidevano le liti *Andreas Romani Judex Imperii, & Gerardus Imperatorius Judex*; e Alessandro *Chuonradi Cæsaris Missus* nel 1030. tenne presso a Bologna un' assemblea di Vescovi, e Principi, e quivi diede alcune sentenze. Nell' Anno 1034. Corrado stesso concede a Gebeardo Arcivescovo Ravennate l' Investitura del Contado di Faenza, *IMPERIALI LARGITIONE*. Noti VS. Illustrissima queste parole, ma più le seguenti: *Comitatum Faventinum cum omni districtu suo, & Legali placito, & judicio, omnibusque publicis functionibus, angariis, redhibitionibus, teloneis, fodris, ripaticis, aquis* &c. *HACTENUS JURI REGIO legaliter attinentibus, Sanctæ Ravennati Ecclesiæ offerimus, & a NOSTRO JURE, & DOMINIO, in ejus jus perpetuum, Dominiumque transfundimus* &c. Si può ancora osservare, che nelle Donazioni, antecedentemente fatte, (per quanto pretende cotesto Scrittore) alla S. Sede, noi troviamo *Napoli*, *Capoua*, ed altre Città del Regno detto ora di Napoli, e il *Ducato di Benevento*. E pure Arrigo III. nell' Anno 1047. per attestato di Ermanno Storico (c), fece colà da Padrone. *Roma egressus, nonnulla Castella SIBI Rebellantia cepit; Provincias illas, prout videbatur, dispsuit; Duces Nordmannis, qui in illis partibus commorantur, constituit*. Poscia gasti-

ga

(a) *Act. Sanct. T. II. Mart. ad diem 14. Martii*
(b) *Hist. Rav. Lib. V. pag. 278.*
(c) *Herman. Contract. Chron. ad Ann. 1047.*

ga i Beneventani, che s'erano a Lui ribellati. Leone Ostiense (a) all' Anno stesso racconta, che Arrigo andò a *Capova*, e diede quel Principato a Pandolfo. Oltre a ciò *Drogoni Apuliæ, et Rainulpho Aversæ Comitibus, omnem, quam tunc tenebant, ditionem IMPERIALI AUCTORITATE firmavit*. Il medesimo Imperadore confermò ancora a i Normanni *Beneventanam regionem SUA AUCTORITATE*. Possiamo anche raccogliere dal Lib. V. d' Aimoino, o sia del suo Continuatore, e dalle Cronache di Reginone, e da altri Storici, che fin da' tempi di Carlo Magno per alcuni Secoli *Benevento*, e *Spoleti* ebbero i suoi proprj Duchi, e questi erano sottoposti all' Imperadore, e gli pagavano tributo, senza veruna dipendenza dalla Sede Apostolica; segno, che le Donazioni non ebbero nè sempre, nè intutto, l' esecuzione, che costì si pretende, nè s' intendevano fatte rispetto alla Sovranità, e in pregiudizio del Gius Imperiale.

Ma ritornando al proposito dell' Esarcato, io truovo nell' Anno 1055. che Ugone Legato dell' Imperadore decide varie liti di Beni temporali in una assemblea di Vescovi, e Nobili della Romagna, giudicando in favore dell' Arcivescovo di Ravenna. L' Imperadore Arrigo IV. anch' egli dell' Anno 1063. (siccome appare da un Diploma riferito dall' Ughelli (b), e cavato dall' Archivio Vaticano) concede all' Arcivescovo di Ravenna varie Città, e Contadi dell' Esarcato, e fra gli altri *Comitatum COMACLENSEM* come pure *omnem potestatem in omnibus intra & extra Civitatem Ravennatem, sicut Nostri Antecessores REGES & IMPERATORES CONSTITUERUNT*. Ma io son giunto col ragionamento a que' tempi fastidiosi, ne' quali si svegliarono sì fiere controversie fra il Sacerdozio, e l' Imperio, e avvennero tanti scismi, e guerre pur troppo deplorabili, che, eccettuatane qualche tregua, durarono gran tempo, sconvolgendo tutta la Germania, ma più la misera Italia. Nè alla mia insufficienza conviene, e molto meno conviene a quella somma riverenza, ch' io professo alla Santa Chiesa Romana, di voler qui giudicare, se mai eccedessero i Sommi Pontefici in quelle scabrose congiunture, e se in tutto avesse torto l' Imperio, e in tutto ragione la Chiesa suddetta, per quello che s' aspetta alle liti de' Beni, e Gius temporali. Sanno gli Eruditi ciò, che sopra tali materie sta scritto. A me basta bene dopo le cose finquì osservate, di poter chiedere: ove è mai fino a que' tempi quel *pieno*, *indipendente*, e *continuato Dominio* de' Sommi Pontefici, che vien preteso in cotesta Lettera, sopra l' Esarcato, e sopra altre Città, che si dicono donate loro dagl' Imperadori? Egli è manifesto all' incontro, che quelle Donazioni non ebbero la forza, e durevolezza, nè portarono seco l'autorità, che costì si suppone; e che gl' Imperadori continuarono ad esercitare in cotesti paesi la loro Giurisdizione, e massimamente, e in forma particolare sopra l'Esarcato, e sopra Comacchio.

§.XXI.

[a] *Chron. Cassin. Lib. 2. cap. 81.* [b] *Ital. Sac. T. 2.*

§. XXI.

Dissensioni fra il Sacerdozio, e l'Imperio sotto Arrigo IV. e Arrigo V.

POscia dirò, che anche molto più da lì innanzi vi esercitarono questo loro Dominio, nè permisero, finchè ebbero forze, che la Chiesa Romana vi signoreggiasse. Può essere, che sembrasse a quegli Augusti, che i Pastori della detta Chiesa si fossero abusati del dono contra i Donanti. Può essere, che non si giudicassero obbligati di rilasciare a lei quegli Stati, su i quali s'erano gli antecedenti Augusti riserbata, e aveano sempre esercitata la Cesarea Sovranità, e una distinta Giurisdizione; giacchè parea loro, che i Sommi Pontefici volessero levare all'Imperio non solo la Sovranità medesima sopra l'Esarcato, ma ancora altri Gius antichi posseduti dagl'Imperadori precedenti. Probabilmente contavano essi Augusti ciò, e ancora certi passi forti, che facea contra di loro qualche zelante Pontefice, come tanti delitti, e di que' delitti, che fanno decadere dal Vicariato, o dal Fendo, e che ad altri Ecclesiastici costarono la perdita degli Stati già loro dall'Imperiale munificenza conceduti. (a) Tentò veramente Paschale II. l'Anno 1111. di comporre sì gran lite, con promettere ad Arrigo V. di fargli rilasciare tutte le Regalie, che aveano gli Ecclesiastici, cioè, *Civitates*, *Ducatus*, *Marchias*, *Comitatus* &c. purchè l'Imperadore cedesse alla pretensione delle Investiture. E glielo scrisse lo stesso Pontefice (b) dal Concilio Lateranese, dicendo: *Tibi & Regno Regalia illa dimittenda præcepimus, quæ Regnum manifeste pertinebant temporibus Caroli, Ludovici, Ottonis &c.* adducendo di ciò una forte ragione, comune a tutti i tempi, e a tutti gli Ecclesiastici: *Oportet enim Episcopos secularibus curis expeditos curam suorum agere Populorum.* Ma niuno effetto ebbe, o potè avere un tale disegno, e continuò la dissensione, in guisa che altri Imperadori credettero di dover conservare, o ridare all'Imperio, tutto quello, che potevano ottenere colla forza dell'armi.

§. XXII.

Continuazione della Sovranità Imperiale sopra Comacchio sotto Federigo I., Arrigo VI., Ottone IV., e Federigo II.

IN effetto Federigo I. appena giunto in Italia, citò gli Ecclesiastici, che godeano Stati dell'Imperio, a venire a riconoscere lui per diretto Padrone di quelle Terre; e fra gli altri noi sappiamo, che gli Ambasciadori di Ravenna furono a riconoscerlo per Sovrano, e che l'Arcivescovo di quella Città, come *Feudatario Imperiale*, fu a giurargli fedel-

(a) *Dodechin. Append. ad Mar. Scot.* (b) *Epist. 22. Paschal.*

fedeltà. Era quell' Imperadore tuttavia amico de' Sommi Pontefici, e pure diede l' Esarcato di Ravenna (a) in governo ad Anselmo, Arcivescovo nuovo di quella Città nell' Anno 1154. *Circa idem tempus*, (così scrive Ottone Frisingese nel Libro *De Gest. Frider. I. Imp.* lib. 2. cap. 20.) *Anselmus Hamelburgensis Episcopus a Graecia reversus, Ravennatensem Archiepiscopatum per Cleri, & Populi electionem simul & ejusdem PROVINCIAE EXARCHATUM, laboris sui magnificam recompensationem, a PRINCIPE accepit*. Nell' Anno poscia 1160. a Guido Arcivescovo Ravennate diede l' Investitura di molti Contadi, e spezialmente concedette in Feudo (b) *Comitatum COMACLENSEM, & districtum Ravennat. exceptis illis nostris Regalibus, quorum Missus noster, qui in eadem Civitate manere consuevit, in Feudo a nobis habere dignoscitur*. Vero è, che Federigo giustamente pentito dello Scisma deplorabile mantenuto per molti Anni nella Chiesa di Dio, fece pace in Venezia col Sommo Pontefice Alessandro III. l' Anno 1177.; ma egli nondimeno continuò a ritenere come prima le Città della Romagna (fra le quali era *Comacchio*) come Città Imperiali (c). Nella celebre Pace di Costanza fatta dell' Anno 1183. possono sapere tutti i Legisti, che quell' Imperadore riguardò anche Ferrara, ed altre Città della Romagna, come paese riserbato all' Imperio. Ma più precisamente dichiarò egli questo suo Gius nella Pace fatta dell' Anno 1185. co i Milanesi (d). *Adjuvabunt Nos* (dice egli nello Strumento riferito dal Puricelli) *& Regem Henricum Filium Nostrum manutenere Imperium in Lombardia, Marchia, & ROMANIOLA, & specialiter Terram quondam Comitissae Matildis. Si quas etiam possessiones, justitias, jura, & rationes in praedictis Terris, scilicet Lombardia, Marchia, & ROMANIOLA, & nominatim de Terra quondam Comitissae Matildis amiserimus, adjuvabunt Nos bona fide recuperare*.

Arrigo VI. suo figliuolo con un Diploma, di cui parleremo più a basso, dato dell'Anno 1191. riconobbe anch'egli Ferrara per Città Imperiale. E dell'Anno 1195. (per attestazione del Rossi (e)) esercitò la sua Giurisdizione Imperiale sopra altre Città della Romagna, concedendo, e confermando molte Terre all' Arcivescovo Ravennate con ispecificare ancora, ch'esso Arcivescovo era *Feudatario Imperiale*. Nella stessa maniera operò Ottone IV. Imperadore, uno degli Antenati della Serenifs. Casa di Brunsuic; imperocchè quantunque avesse promesso dell'Anno 1201. di difendere i Patrimonj della Chiesa Romana, tuttavia avendo osservato, che sopra la Romagna, e perciò sopra Comacchio, l'Imperio aveva, e riteneva un'antico Diritto particolare: nell'Anno 1209. cioè appena dopo essere stato coronato in Roma, diede l'Investitura di molti Contadi di quella Provincia ad Ubaldo Arcivescovo di Ravenna, come a *Feudatario Cesareo*, concedendogli fra l'al-

(a) *Rubeus Hist. Rav. Lib. VI.*
(b) *Ughel. Ital. Sac. T. 2.*
(c) *Radevic. de Gest. Frider. l. 1. cap. 10. 15. 22. 45. &c.*
(d) *Monum. Basil. Ambrof. pag. 1032.*
(e) *Hist. Rav. Lib. VI.*

l'altre Terre *Comitatum COMACLENSEM SALVO JURE IMPERII*, alla presenza di Azzo Marchese d'Este (*a*). Succedette Federigo II. Imperadore. Dice cotesto Scrittore, ch'egli rinovò dell'Anno 1213. *il giuramento per tutti gli Stati della Chiesa, e per l'Esarcato*. Ma certo è, ch'egli dell'Anno 1220. essendo venuto in Italia per prendere la Corona Romana, ed essendo tuttavia amico del Sommo Pontefice, fu riconosciuto per diretto Padrone della Romagna da que' Popoli, e nominatamente da Simeone Arcivescovo di Ravenna, al quale diede l'Investitura, e avanti, e dopo alla sua Coronazione, di tutti i Contadi, che allora godeva la Chiesa Ravennate. Coll'autorità dipoi dello stesso Imperadore, il Vescovo di Spira Cancelliere dell' Imperio costituì Ugolino di Giuliano da Parma per *Conte, e Governadore di tutta la Romagna*. Ma le dissensioni nate fra i Sommi Pontefici, e Federigo II. e le fazioni de' Guelfi, e de' Ghibellini, sconcertarono di nuovo tutta l'Italia; cercando sì quelli, come questi di sostenere colla forza le loro pretensioni; e occupando gli uni agli altri i Giusi, e i Dominj; di maniera che alcune Città divennero libere, altre perdettero la libertà primiera; e se alcune seguirono il partito de' Pontefici, altre abbracciarono, o sostennero quello dell'Imperadore, dandosene ancora molte con dedizione volontaria ad alcuni Principi d'Italia, a fine d'essere difese dai loro nemici, e perciò esentandosi dal riconoscere l'autorità di chi prima ne era, o se ne diceva Padrone. Ma già abbiamo provato, che fino a quel tempo gl'Imperadori tennero saldo il loro Dominio nella Romagna, e nominatamente in Comacchio, il che quanto s'accordi con quel *Dominio indipendente, assoluto, e continuato di dieci Secoli della Sede Apostolica sopra Comacchio*, che si legge in cotesta Lettera, VS. Illustris. l'avrà conosciuto senza molta fatica. Certo, s'io amassi di adoperare concetti assai spiritosi, potrei qui con più ragione usar le parole di cotesto Scrittore alla pag. 42., e dire: *Ecco ruinata la strepitosa macchina de' mille anni, alla quale stanno appoggiate le pretensioni Romane sopra Comacchio*; ma io mi contenterò di accennare quel tanto, che truovo scritto, e di toccarlo senza grande animosità di Figure, perche la Verità non ha bisogno di puntelli, e VS. Illustris. la discernerà agevolmente nella semplicità delle mie parole.

§. XXIII.

Osservazioni sopra le Concessioni fatte da Ridolfo I. alla S. Sede.

Si diffonde l'Autore di cotesta Lettera nel Cap. XIV. e ne' sei seguenti, a mostrare, che Ridolfo I. Imperadore, glorioso Antenato dell'Augustis. Casa d'Austria, confermò alla S.Sede tutte le Donazioni

(a) *Ughel. Ital. Sac. T. 2. ex Archiv. Vatic.*

zioni antecedenti in cinque diverse volte, cioè nell'Anno 1274., nel 1275., nel 1278., e nel 1279.; e che la confermazione di Ridolfo venne ratificata dagli Elettori di quel tempo. Ma primieramente VS. Illustriss. avrà osservato, che il Papa si fece confermare la Donazione di Lodovico Pio (benchè cosa tenuta per suppositizia da uomini eruditi) e quelle d'Ottone I. e d'Arrigo II. Avendo noi pertanto già veduto, che quegl'Imperadori si riserbarono l'alto Dominio sopra gli Stati della Chiesa, dovette per conseguenza fare lo stesso anche Ridolfo I., e ciò dovrà sottintendersi ne' Diplomi suoi. Secondariamente, se gli antichi Imperadori non ostanti le antecedenti Donazioni esercitarono la lor Giurisdizione sopra l'Esarcato, e ne diedero l'Investitura ad altri; perciocchè le Donazioni di que' tempi non erano mica nè di quella sostanza, nè di quella forza, che viene cosìi pretesa: adunque non sarà da stupirsi, che anche dopo la Donazione di Ridolfo I. accadesse lo stesso. E in fatti, benchè quell'Imperadore avesse negli Anni 1274. e 1275. confermati alla Chiesa Romana i suoi Privilegj con esprimere in essi anche l'Esarcato, tuttavia quel Principe, detto *religiosissimo* in cotesta Lettera, seguitò senza scrupolo veruno a signoreggiare la stessa Romagna, come Provincia di speziale diritto de' suoi Predecessori. Perciò dell'Anno 1276. mandò in Italia secondo l'esempio de' Cesari un certo Ridolfo a mantenerne in possesso il S. R. Imperio. Si chiamava questo Ridolfo *Imperialis Aulæ Cancellarius, & Legatus, & Vicarius Generalis Romani Imperii in Lombardia, Marchia Tervixina, Patriarchatu Aquilejensi, & ROMANDIOLA*, come appare da un suo Diploma dato in *Ferrara (a)*, in cui dello stesso Anno 1276. conferma molti Feudi, che possedeva la Casa d'Este *nomine Domini Regis, & Sacri Imperii*, ad Obizo Marchese d'Este, e Signor di Ferrara. Esercitò egli la Giurisdizione Cesarea anche sopra le Città di Bologna, Faenza, Ravenna, Rimini, Forlì, ed altre, siccome attesta il Rinaldi *(b)*, non estorquendo, ma ricevendo il giuramento di fedeltà al S. R. Imperio da que' Popoli. E voleva lo stesso Imperador Ridolfo discendere in Italia *ad repetenda revocandaque Jura Imperii*; ma non potè eseguire il suo disegno, e fu anche distratto l'animo suo dal prendersi un tale incomodo.

Terzo si ha da osservare, che ne' tempi di Ridolfo I. Comacchio, ed altre Città della Romagna, anzi la stessa Romagna, passavano per cose distinte dall'Esarcato di Ravenna. Giordano nelle sue Storie scrive, che *ab hoc Rodulpho Nicolaus Papa III. requisivit, ut Romandiolam resignaret, & Exarchatum Ravennæ, qui a Comitatu distinguebatur* &c. Aggiunge, che *Exarchatus Ravennæ erat Principatus super sex Civitates Romandiolæ, quæ a Comitatu distinguebatur*. E alcuni Principi dell' Imperio nella Lettera, che dice il Rinaldi scritta da loro in confermazione del Privilegio Imperiale, distinguono anch'essi *Ferrariam, Comaclum*,

[a] *Archiv. Estens. Lit. B. 273.*
[b] *Annal. Eccl. ad Ann. 1279.*

elum, *Adriam &c. dall'Esarcato di Ravenna*. Il che ho stimato bene di ricordare, affinchè, quando si ode nelle antiche Memorie l'Esarcato, non si credesse, che per necessità sempre vi fosse compreso Comacchio. Quarto, si potrebbe fare qualche riflessione sopra le parole del Platina nella Vita di Niccolò III. Ma io mi contenterò di rapportare le sole parole di Giovanni Villani Storico di que' tempi, potendosi quindi raccogliere l'impressione, che fece allora nel cuore degl'Italiani la concessione fatta dall'Imperadore Ridolfo al suddetto Niccolò III. Sono queste le sue parole (a). *Il detto Papa fece privilegiare alla Chiesa la Contea di Romagna, e la Città di Bologna a Ridolfo Re de' Romani, per cagione che era caduto in amenda della promessa, ch' avea fatta a Papa Gregorio di passare in Italia per fornire il passaggio d' Oltremare. Nè questa dazione di privilegiare alla Chiesa la Contea di Romagna, e la Città di Bologna, NE' POTEA, NE' DOVEA fare di ragione, intra le altre cagioni, perchè il detto Ridolfo non era pervenuto alla benedizione Imperiale. Ma quello, che Cherici prendono, tardi sanno rendere*. In effetto gli stessi Papi, che in que' tempi pretendevano, non essere ben valide le cose fatte dagl'Imperadori, finchè non erano coronati in Roma, fecero promettersi dal medesimo Ridolfo I. ch'egli, coronato che fosse, ratificherebbe nello spazio d'otto giorni il Privilegio suddetto. Ma quell'Imperadore non ricevette altrimenti la Corona Imperiale, perche mai non discese in Italia. Comunque però passasse quella faccenda, e qualunque sia quella Confermazione, che si dice fatta da i Principi Elettori (sopra che vi sarebbe molto da dire) io supplirò a tutto con ricordare a VS. Illustriss., che non ebbe effetto la Concessione Imperiale di Ridolfo I. per la Città di Comacchio; perciocchè insorsero altre dissensioni fra i Pontefici, e gl'Imperadori, che di nuovo turbarono tutti i Trattati antecedenti; e dall'altra parte Comacchio passò nel Gius, e Possesso d'altre persone, dalle quali nol riebbe, nè pretese la Sede Apostolica per alcune centinaja d'anni, e le quali poi sempre il riconobbero dal solo S. R. Imperio.

§. XXIV.

Qual' effetto avessero le conferme Imperiali fatte alla Chiesa Romana.

SCrive nel Cap. XXI. l'Autore di cotesta Lettera, che *l' Imperadore Alberto I. imitando la pietà di Ridolfo suo padre, confermò anch' egli i privilegj di Lodovico Pio, e d'Ottone il Grande nell' Anno* 1303. Lo stesso fecero Arrigo VII. nel 1310. e Carlo IV. nel 1347. e in due altri Anni, e Sigismondo nel 1433. e Federigo III. l'Anno 1452. *Dalle quali amplissime conferme*, dice egli, *rimase cassato, e rivocato del tutto qualunque atto, che il Bavaro avesse fatto per lo innanzi in odio della Chiesa*. E lo stesso Lo-

(a) *Istor. Fior. Lib. 7. Cap.* 54.

Lodovico il Bavaro nell'Anno 1344. *ritrattò egli medesimo ogni cosa in Concistoro pubblico col mezzo d'una solennissima Ambasceria*. Porterebbe qui l'argomento, ch'io facessi qualche Osservazione sopra i tempi, e sopra l'avventure tanto dell'Imperadore Alberto Primo, e d'Arrigo Settimo, quanto di Lodovico il Bavaro, massimamente udendo io non senza qualche maraviglia, che costì si voglia far valere una certa sua ritrattazione. Ma è tale e tanta la riverenza da me professata alla S.Sede, la cui gloria non lascerà mai d'essermi cara, non ostante l'obbligazione che ho d'entrare ora in tali fastidiose materie, ch'io ben volentieri mi esento dal suggerire altro a VS. Illustriss. intorno a que' sì sconcertati tempi. Così avesse fatto ancora cotesto Scrittore, nè fosse trascorso senza necessità in tanti avvenimenti lontani: che in tal guisa avrebbe esentato me dalla necessità di rispondergli, e di ritoccare certe delicate materie, le quali nè erano di utilità per lui, nè sono di genio mio. Qui pertanto a me basta di dire, che tutte le accennate Conferme restarono ineffettuate per quel che s'aspetta a Comacchio, e che gl'Imperadori se ne ritennero il Gius, e il Possesso anche da lì innanzi, siccome proverò, dopo aver risposto a due altre chiamate di cotesto Scrittore.

Dice egli, che tutte queste ricognizioni si custodiscono *negli Archivj Pontificj, e si veggono interamente inserite negli Annali Ecclesiastici, e la serie loro fu accennata in una Scrittura del Contelori sessanta anni addietro stampata contra le Pretensioni della Serenissima Casa d'Este, la quale senza aver mai comunicato al mondo, non dico gli originali, ma ne anche le copie de' suoi Diplomi, cercava di dare a divedere, che Comacchio non appartenesse alla Sede Apostolica, ma ad essa, come Feudo Imperiale, disunito dal Ducato di Ferrara: il che si mostrò allora essere insussistente con le suddette Conferme degl' Imperadori Tedeschi, e perchè la Chiesa sempre ne avea disposto, come di cosa propria*. Se la S.Sede ha i suoi Diplomi, anche la Sereniss. Casa d'Este ha i suoi proprj; e per fare che ciò non sia, altro ci vuole che il solo desiderarlo. Gli ha, dico, la Sereniss. Casa d'Este; e con questa differenza da quei della Sede Apostolica per conto di Comacchio: che le Donazioni fatte alla Chiesa Romana non ebbero effetto; e le Investiture Imperiali date agli Estensi l'ebbero, avendo i Marchesi d'Este pacificamente posseduto Comacchio per centinaja d'anni senza riconoscere per quel Feudo altro Superiore, che gli Augusti *pro tempore*. Se poi la Camera Apostolica abbia mostrato mai, che Comacchio non era Feudo Imperiale, e che quella Città era unita al Ducato di Ferrara: l'abbiamo in parte veduto, e meglio si vedrà andando innanzi. A buon conto già può intendere VS. Illustriss., quanto sia lontana dal vero quella proposizione: *che la Chiesa SEMPRE avea disposto di Comacchio, come di cosa propria*. Un'occhiata sopra tutti i Secoli da me finora scorsi, fa anzi rimirare il contrario, cioè, che gl' Imperadori *SEMPRE* ne aveano disposto, come di cosa

pro-

propria. E così fecero anche infino a' tempi presenti, come proverò, non essendo nuovo, che le Donazioni fatte dagli Augusti alla Chiesa Romana mancassero d'esecuzione bene spesso. Poicchè in quanto al dire, che Gregorio V. del 997. trasferì il governo della Contea di Comacchio all' Arcivescovo di Ravenna, ed altri Papi gliel confermarono negli Anni 1125. 1133. 1224. 1228., e 1255., oltre al non provar' egli punto quel *SEMPRE* Pontificio, noi abbiamo dimostrato, che gl' Imperadori, e non i Papi, diedero Comacchio agli Arcivescovi Ravennati, e continuarono ad investirgli in que' medesimi tempi, siccome Padroni della Romagna. Ed altri potrebbe dire, che i susseguenti Diplomi de' Romani Pontefici in favore degli Arcivescovi suddetti, altro propriamente non furono, che di quelle confermazioni di Privilegj, le quali dispensava la S. Sede a tutte le Chiese, e a tutti i Monisterj non solamente dell' Italia, ma della Francia, e d' altri paesi, per maggiormente corroborare le concessioni de i Re, e degli Imperadori, e non già per dichiarar se stessa Sovrana di quegli Stati. E s'ella forse il pretese, gl' Imperadori sostennero co i fatti il contrario. Ragioneremo altrove di quell' altra asserzione, con cui cotesto Autore termina il Cap. XXI. e dice (ma senza fondamento) che Comacchio dopo l' Anno 1255. *fu di nuovo annesso al Vicariato di Ferrara, entro il cui territorio stava compreso da' tempi antichi*. Lasciando pertanto le anticaglie, nelle quali senza molta necessità ci siamo diffusi, vegniamo pur noi in fine più precisamente al punto nostro, cioè agli ultimi Secoli, i quali veramente possono, e debbono decidere, chi sia, o non sia il vero, e legittimo Padrone degli Stati temporali.

§. XXV.

Investitura di Comacchio data da Carlo IV. agli Estensi nel 1354.

Disceso in Italia Carlo IV. Imperadore nell' Anno 1354. per conservare, e ristabilire i diritti dell' Imperio, che avevano patito un fiero naufragio ne' tempi di Lodovico il Bavaro, secondo il costume o concorsero, o spedirono a lui ambasciate i Feudatarj dell' Imperio, per ottenere l' Investiture degli Stati Imperiali da loro posseduti. Fra questi furono Aldobrandino, Niccolò, Folco, Ugo, e Alberto Marchesi d' Este, a i quali lo stesso Imperadore concedette l' Investitura di molte Terre, ch' essi godevano a nome dell' Imperio Romano. Il Diploma (a) è dato *Mantuae A. D. MCCCLIV. Ind. VII. XVI. Kal. Dec. Regnor. Nostror. A. IX.* Leggonsi quivi le seguenti parole: *Concedimus etiam nostra munificentia Regali ipsis fratribus, & eorum haeredibus, & Successoribus, nec non eorum Procuratoribus antedictis, pro Nos, Nostrisque Successores in perpetuum jure nobilis Feudi dictum COMACLUM, si-*

(a) *Archiv. Estens. Lit. B. 58.*

ve Terram COMACLI, valles, terram cultam, & incultam, nemora, & buscos, venationes, & sylvas, piscationes, & aquas salsas, & dulces dictæ Terræ Civitatis COMACLI; ejusdem Diœcesis, si Territorii, cum omnibus aliis & singulis connexis, & dependentibus ab eadem, cum omni honore, & jurisdictione, districtu, & dominatu, ac mero & mixto imperio, & baylia.

§. XXVI.

Comacchio riconosciuto per Città Imperiale da i due Federighi I. e II. e in potere de' Polentani.

ORA egli è da sapere, che gl'Imperadori non solamente continuarono sempre la loro Sovranità, ed esercitarono la loro Giurisdizione sopra Comacchio; ma Federigo I. dell' Anno 1177. nominatamente il prese sotto il *Mundiburdio*, o sia sotto la protezione Cesarea, riconoscendo quegli uomini (i quali benchè *Pescatori*, erano però abitanti d' una Città) Sudditi dell' Imperio, con ispecificare ancora l' estensione del Territorio, e Contado loro. Il Diploma fu dato *apud Ravennam XVI. Kal. Junii* e fu stampato non solo fra le *Ragioni della Serenis. Casa d' Este sopra le Valli di Comacchio*, ma ultimamente dal Ferri ancora nella sua *Storia di Comacchio*(a). Federigo II. più espressamente autenticò questo Gius con un'altro Diploma dato *Ravennæ A. MCCXXXI.*, e parimente publicato dal suddetto Ferri. Ivi riconosce *Cives Civitatis NOSTRÆ COMACLI* per Sudditi Imperiali, e perciò riceve la loro Città sotto la protezione sua, e dell' Imperio, *tamquam SPECIALE DEMANIUM Imperii, & omnes Cives ejusdem, tamquam speciales homines, & piscatores Nostros*, cioè *come un riserbato dominio* del S. R. Imperio, col confermare loro tutto ciò, che possedevano. Goderono i Commacchiesi di questo Privilegio, senza punto riconoscere il Dominio de' Sommi Pontefici, finchè nell' Anno 1275. determinarono di mettersi sotto la Signoria di Guido da Polenta, persona potente di Ravenna. Esiste nell'Archivio Estense (*b*) lo Strumento, e Mandato di quel Popolo, fatto *in pleno arengo Communis Civitatis Comacli*, dove constituiscono due Proccuratori *ad eligendum virum nobilem Dominum Guidonem quondam Domini Alberici de Polenta, in suum perpetualem Dominum, & Gubernatorem, Actorem, & Rectorem totius Civitatis, & Districtus Comacli*, con dargli mero, e misto imperio, e piena autorità.

§. XXVII.

[a] *Lib. 2. cap. 25.* (b) *Lib. C. 70.*

§. XXVII.

Dedizione de' Comacchiesi alla Casa d'Este nell'Anno 1297. *e nel* 1325.

NON durarono però lungo tempo in questo possesso i Polentani, poichè dell'Anno 1297. del mese di Maggio la Città di Comacchio si diede in potere degli Estensi. Di ciò fa fede Girolamo Rossi nelle Storie Ravennati Lib. VI. E quantunque non manchino altri monumenti, ed Istorie, per le quali potrebbe apparire, che in altri tempi la Casa d'Este era stata Signora di quella Città, pure a me per ora basta di osservare questa dedizione de' Comacchiesi dell'Anno 1297. per far vedere, che il Gius degli Estensi sopra Comacchio, non cominciò a' tempi di Lodovico il Bavaro, come pare che creda cotesto Scrittore. Perdette nulladimeno la Casa d'Este da lì a qualche Anno il possesso di quella Città, essendo tornati i Polentani, o i Ravennati ad esserne Padroni, Ma i Comacchiesi, i quali non doveano già trovare tirannico il governo degli Estensi, come si vorrebbe far credere costì, fecero di nuovo una spontanea dedizione di se stessi a i Marchesi d'Este, e loro Successori *in perpetuum*, eleggendoli per loro assoluti Padroni con dar loro mero e misto imperio, e il totale Dominio della Città delle Valli &c. Si truova nell'Archivio Estense (*a*) lo Strumento fatto in Ferrara a dì 6. di Febbrajo dell'anno 1325. in cui *Dominus Mathiolus filius quondam Domini Zamboni de Civitate Comacli, Syndicus, Actor, Procurator, & Nuncius specialis Communis, Universitatis, & Hominum Civitatis Comacli &c. syndicario & procuratorio nomine &c. dedit, concessit, & transtulit Illustribus & Magnificis Dominis Dominis Raynaldo, & Obizoni fratribus, Dei gratia Estensibus, & Anchonitatis Marchionibus &c. totum, plenum, & omne Dominium dictae Civitatis Comacli &c. cum plena potestate, & baylia*, col mero e misto imperio, e tutta la giurisdizione possibile,

§. XXVIII.

Ragioni per le quali Carlo IV. investì di Comacchio gli Estensi.

GIA' gli Estensi erano stati padroni di Comacchio; e maggiormente stabilirono il loro Gius sopra quella Città con quest'altra volontaria dedizione de' Popoli: titolo, col quale più tosto, che colle Donazioni Imperiali, stima cotesto Scrittore alla pag. 8. e stima il Cardinale de Luca, (*b*) che la S.Sede acquistasse anch'ella gli Stati ora da lei posseduti, e ne divenisse padrona legittima, siccome è avvenuto a tanti altri Potentati. E noi sappiamo, che in quella infelice età per cagione delle tante dissensioni e fazioni dell'Italia, i Popoli ave-

(a) *Lit. H.* 10.

[b] *Relat. Rom. Cur. disc. II.*

avevano necessità di darsi a chi li difendesse da loro nemici, e a chi mantenesse la giustizia fra loro; giacchè mancavano essi di forze proprie per difendersi, nè erano difesi da altri. In oltre possedeva la Casa d' Este Comacchio a' tempi di Carlo IV. senza averne mai riconosciuta per padrona la Chiesa Romana: con che per conto di quella Città erano venute a restar senza effetto le Donazioni, o Conferme fatte dagli antecedenti Imperadori alla detta Chiesa. Dall' altro canto stimò l' Imperadore Carlo di dover continuare l' uso della Cesarea Sovranità sopra Comacchio, o perche sapesse non avere impedite tante altre Donazioni de' suoi Precessori (benchè supposte costì traslative del Dominio diretto) che eglino dipoi non seguitassero a riconoscere per loro Stati i conceduti alle Chiese, e anche a disporne altrimenti occorrendo, o perche sopra Comacchio trovasse egli in forma speziale troppo bene stabilito il diritto Imperiale: o perche le condizioni a lui prescritte dal Romano Pontefice sì per la sua elezione, come per la sua coronazione, in pregiudizio dello stesso Imperio, gli avessero insegnato a proccurare di conservar' anch' egli dalla sua parte tutto ciò, che poteva, in favore del detto Imperio, ovvero perche i Principi Elettori (stanti le grandi novità seguite negli Anni addietro, e spezialmente ne' tempi del Bavaro, ne' quali si diede un gran crollo all' autorità e maestà Imperiale in Italia) giudicassero cessati tutti i precedenti Trattati colla S. Sede, e che perciò l' Imperadore dovea e potea giustamente conservare all' Imperio tutto quello, che non era veramente in potere de' Papi, anzi era da loro già abbandonato, nè più preteso. In effetto i Dominj, e i Gius non erano per anche ben' assodati; e ognuno si procacciava de' vantaggi, facilmente dipartendosi da i Patti, e da i Trattati, massimamente se fatti per forza. E per altro noi ci metteremo in troppo impegno, se volessimo o condannare, o giustificare tutte le azioni di que' tempi. Egli è certo intanto, che Carlo IV. ritenne, e dichiarò il Gius Imperiale sopra Comacchio, con darne l' Investitura agli Estensi. Certo è parimente, che Carlo IV. era un Principe giusto, e savio, e amico grande della Sede Apostolica: laonde non è da credere, ch' egli senza una gran giustificazione continuasse a riconoscere tuttavia Comacchio per Città, solo dipendente dal S. R. Imperio, coll'investirne la Casa d' Este; ed egli potè avere molte altre ragioni più forti, e più fondate, per operare in tal guisa. E di fatto la S. Sede non inquietò da lì innanzi per questo nè gl' Imperadori, nè la Casa d' Este; e siccome gli Augusti non fecero più alcun' espresso, e specifico contratto di Comacchio in favore de' Papi (essendosi contentati i Papi di generali conferme de' lor Privilegj) così continuarono a farlo espressamente, e nominatamente in favor degli Estensi.

§. XXIX.

Investitura di Comacchio confermata a i Marchesi d'Este da Carlo IV. nel 1361. e da Sigismondo Imp. nel 1433.

MOrto Aldobrandino d'Este Capo della Casa, ricorsero di nuovo Niccolò, Ugo, e Alberto fratelli, e Obizo figliuolo del suddetto Aldobrandino a Carlo IV. per avere la confermazione delle loro Investiture, e ne ottennero nuovo Diploma dato *Nuremberg. Anno Dom. MCCCLXI. Ind. XIV. XIV. Kal. Januar. Regnor. Nostror. Anno XVI. Imperii vero VII.* (a). Quivi pure si leggono le seguenti parole: *Concedimus etiam de nostra Imperiali munificentia præfatis Nicolao, Ugoni, Alberto, & Obizzoni, & eorum Hæredibus, & Successoribus, per Nos Nostrosque Successores in perpetuum jure nobilis Feudi dictum COMACLUM sive Terram COMACLI, valles, terram cultam, & incultam* &c. come nell'altra Investitura. Fu confermata la stessa Concessione dall' Imperadore Sigismondo a Niccolò d'Este Marchese di Ferrara con altro Diploma (b) dato *Ferrariæ A. o Dom. MCDXXXIII. die XVII. Septemb. Regnor. Nostror. Anno Hungar. XLVII. Romanor. XXIII. Bohem. XIV. Imperii vero I.* In esso si truovano le seguenti parole: *Cum claræ memoriæ Karolus IV. Romanorum Imperator Illustrissimus quondam genitor, & prædecessor noster, Nobiles quondam Aldrovandinum, Nicolaum, Fulconem, & Ugonem ejus patruos, ac Albertum ejus* (Nicolai) *patrem ad Imperialis protectionis* &c. *gratiam receperit; ipsisque omnibus, & eorum filiis, & hæredibus donaverit, transtulerit* &c. *nec non investiverit præfatos, ejus patruos, & patrem, pro se, & eorum hæredibus tam masculis, quam fœminis, in perpetuum jure nobilis Feudi ad usum Regni de Civitate, seu Terra COMACLI, prout in Bullis, seu privilegio dicti olim Illustrissimi genitoris, & prædecessoris nostri evidenter apparet* &c. Dopo molte altre parole seguono queste: *Concedimus etiam nostra munificentia Cæsarea præfato Nicolao Marchioni, & suis filiis legitimis, & legitimatis, per Nos Nostrosque Successores in perpetuum jure Nobilis Feudi dictum COMACLUM, sive Terram COMACLI, valles, terram cultam, & incultam* &c. come nelle precedenti Investiture.

§. XXX.

Confermazione dell' Investitura di Comacchio fatta agli Estensi da Federigo III. Massimiliano I., e da' susseguenti Cesari fino all' Anno 1598.

FEderigo III. Imperatore, Antenato glorioso dell' Augustiss. Casa d'Austria, tornato da Roma a Ferrara nell' Anno 1452. ivi dichia-

(a) *Archiv. Estens. Lit. B. 95.* (b) *Archiv. Estens. Lit. C. 3.*

chiarò *Duca di Modena, e Reggio*, Borso d'Este Signor di Ferrara, e nella stessa Bolla della dichiarazione suddetta, gli concedette l'Investitura di tutti i Feudi, ch' egli riconosceva dall' Imperio Romano. Il Diploma (a) è dato *Ferrariæ die Ascensionis Domini, quæ erat XVIII. Mensis Maji. Anno Dom. MCDLII. Regni nostri Anno XIII. Imperii vero Primo*. Ancor' ivi concede l'Imperadore suddetto in Feudo a Borso Duca fra le altre Terre e Città, *Terram Sancti Alberti, ejusque Castrum cum tota Riparia Filli, Terram COMACLI cum toto ejus portu, aquis maritimis, & non maritimis* &c. *portu & passu Primarii, & aliis portubus quibuscumque in & sub dictis locis, & pertinentiis ab utroque latere Padi inter mare Comacli, & Territorium Argentæ sitis* &c. *& de quibus in Privilegiis, & Concessionibus dictarum Terrarum, & locorum Progenitoribus tuis per Romanorum Imperatores seu Reges, indultis & concessis latius est expressum* &c. *quæ Progenitores tui Marchiones Estenses ab Antecessoribus nostris Romanorum Imperatoribus, & Regibus tenuerunt, & possiderunt, juxta continentiam Literarum desuper emanatarum, de quibus* &c. A Borso d'Este succedette Ercole I. Duca II. di Ferrara, e continuò anch' egli a possedere e governar Comacchio in vigore delle Imperiali Investiture. Prese egli da Massimiliano I. Imperadore nell' Anno 1494. l'Investitura (b) di tutti gli Stati, che egli teneva dal Romano Imperio, e questa fu data *In oppido Campidonensi XXIV. die Mensis Aprilis. Anno MCCCCXCIV. Regnor. Nostror. Romani IX. Hungar. V. Annis*. Ivi pure colle seguenti parole investisce il sopraddetto Ercole, di Modena, Reggio, della Garfagnana, e d'altri Feudi, *& de COMACLO & Terra COMACLI, vallibus, terris cultis, & incultis, nemoribus, & boschis, venationibus, & sylvis, piscationibus, & aquis salsis, & dulcibus dictæ Terræ, & Civitatis COMACLI, ejusque diæcesis, sive territorii cum omnibus aliis & singulis connexis, & dependentibus ab eadem, cum omni honore, jurisdictione, districtu, & dominatu, necnon de Feudis aliisque locis quibuscumque a nobis & Sacro Romano Imperio in Feudum nobile dependentibus* &c.

Figliuolo d'Ercole I. fu Alfonso I. Duca III. di Ferrara, e continuò anch' egli nel Possesso di Comacchio, del qual Feudo fu investito dal suddetto Massimiliano I. Imperadore. La Bolla della sua Investitura (c) fu spedita *In castris prope Patavium. III. Id. Novemb. A. D. MDIX. Regnor. Nostror. Romani XXIV. Hungariæ vero XX. Annis*. Ivi sono le seguenti parole: *Te Alfonsum* &c. *de COMACLO, & Terra COMACLI, vallibus, terris cultis, & incultis, nemoribus, & boschis, venationibus, sylvis, piscationibus* &c. *innovamus, ac solenniter investimus* &c. Similmente l'Imperadore Carlo V. investì de i Feudi Imperiali, e nominatamente di *Comacchio*, il suddetto Alfonso I. Duca di Ferrara. Il suo Diploma (d) è dato *Granatæ die V. Octobr. A. D. MDXXVI.* e vi si leg-

(a) *Archiv. Estens. Lit. B.* 96. (b) *Archiv. Estens. Lit. B.* 90. (c) *Archiv. Estens. Lit. B.* 91.
(d) *Archiv. Estens. Lit. B.* 13.

leggono replicate le stesse parole di sopra spettanti a *Comacchio*. Essendo succeduto ad Alfonso I. Ercole II. Duca di Ferrara, fu anch'egli investito *de COMACLO*, *& Terra COMACLI* &c. dall' Imperadore suddetto con un Diploma (*a*) dato *in Civitate nostrâ Neapolis die XVII. Decembr. A. D. MDXXXV.* Ferdinando I. Imperadore anch' egli confermò al suddetto Ercole II. la stessa Investitura di *Comacchio*, e colle solite parole in un Diploma (*b*) dato *Pragæ die VIII. Decembr. A. D. MDLVIII.* Alfonso II. Duca di Ferrara dopo la morte d' Ercole. Il suo padre, anch' egli prese l' Investitura consueta di *Comacchio* da Ferdinando I. con Diploma (*c*) dato *in Civit. nostra Viennæ die XX. Maji A. D. MDLX.* e poscia da Massimiliano II. Imperadore, il cui Diploma (*d*) è dato *in Civitate nostra Viennæ die prima Octobr. A. D. MDLXV.* E la medesima Investitura di *Comacchio*, come degli altri Feudi Imperiali, ebbe egli da Ridolfo II. Imperadore in un Diploma (*e*) dato *Pragæ die XXVI. Jannar. A. D. MDLXXVII.* Fu successore d' Alfonso II. Cesare Duca di Ferrara, ed avendo egli immediatamente chiesta all' Imperadore Ridolfo II. l' Investitura de' Feudi Imperiali, questa gli fu conceduta con un Diploma (*f*) Cesareo spedito *Pragæ die XIII. Januar. A. D. MDXCVIII.* E in quel Diploma parimente si legge la consueta Investitura di *Comacchio* colle seguenti parole *de COMACLO*, *& Terra COMACLI, vallibus, terris cultis, & incultis, nemoribus, & boschis, venationibus, sylvis, piscationibus, & aquis salsis, & dulcibus dictæ Terræ, & Civitatis COMACLI, ejusque Dioecesis, sive Territorii cum omnibus aliis & singulis connexis, & dependentibus ab eadem, cum omni honore, jurisdictione, districtu, & dominatu* &c.

§. XXXI.

Occupazione di Comacchio fatta dal Card. Aldobrandino nell' Anno 1598.

IN tale stato erano le cose; il Duca Cesare possedeva unitamente con gli altri Feudi Imperiali ancora Comacchio, sì col proprio Gius, come col Gius delle antecedenti Cesaree Investiture; nè pareva, che più ci avesse da essere controversia per quello Stato fra i Sommi Pontefici, e gl' Imperadori; perciocchè sì la Chiesa, come l' Imperio avendo seguitato con gran pace, e per lunghissimo tempo a godere come suoi, quegli Stati, che dopo le tante discordie e guerre passate erano rimasti a ciascuna delle parti, non s' aspettava più alcuno, che i Romani Pontefici avessero da risvegliare così tardi delle pretensioni antiquate sopra Comacchio. Ma s' ingannò il giudizio degli uomini. Clemente VIII. mossa lite al Duca Cesare, non solamente lo spogliò di Ferrara l' Anno 1598. a dì 29. Gennajo, ma volle ancora

[a] *Archiv. Estens. Lit. B.* 39. (b) *Archiv. Estens. Lit. B.* 211. (c) *Archiv. Estens. Lit. B.* 787.
[d] *Archiv. Estens. Lit. B.* 328. (e) *Archiv. Estens. Lit. C.* 11. (f) *Archiv. Estens. Lit. C.* 22.

cora metterſi in poſſeſſo di Comacchio, facendolo occupare il Card. Aldobrandino con quella forza prepotente, con cui gli era riuſcito di levare ad eſſo Duca ancora Ferrara. Nè fu già difficile al Cardinale ſuddetto l'impoſſeſſarſene, ſtante l'impotenza del Duca Ceſare a reſiſtergli; ſtante il terrore delle ſcomuniche proclamate, e la forza d'un'Eſercito Pontificio preſente, e la vicinanza a tanti Stati della Chieſa Romana, e ſtante ancora l'eſſere allora impegnato l'Imperadore Ridolfo II. in aſpre guerre co i Turchi in difeſa della Criſtianità. Non mancò già il Duca di rappreſentare, e di proteſtare, che gli veniva uſata violenza, e che quella Città era di ragion dell'Imperio; ma il ſuo fu un cantare a i ſordi; e il Cardinale Aldobrandino operò di fatto, prevalendoſi della forza ſua contra chi non avea forze da reſiſtere, e da conſervare il poſſeſſo di Comacchio.

§. XXXII.

Imperadori, ed Eſtenſi reclamano contra l'occupazione, e detenzione di Comacchio.

QUello che maggiormente affliſſe dopo tal caſo il Duca Ceſare, fu, che eſſendo ſtato ſuppoſto all'Imperadore Ridolfo, ch'egli ſpontaneamente aveſſe ceduto Comacchio al Papa; S.M.Ceſ. ne ſcriſſe a Lui una riſentita Lettera in data de' 24. di Novembre dell'Anno 1598., ove riconoſcendo Comacchio per Città del S.R. Imperio, chiede d'eſſere informata del ſucceſſo dell'occupazione, per potere a ſuo tempo difendere il Gius Imperiale, e ricuperare il ſuo. Si giuſtificò il Duca Ceſare con una Lettera reſponſiva, la quale unitamente coll'altra di S.M. Ceſ. fu ſtampata dell'Anno 1661. in una Scrittura intitolata *Ragioni della Sereniſs. Caſa d'Eſte ſopra Comacchio*. Tuttochè poi altre guerre ed impegni impediſſero nel progreſſo del tempo gl'Imperadori dal ricoverare dalle mani Pontificie quell'Imperiale Dominio; nondimeno non laſciarono eſſi, e molto meno gli Eſtenſi, di chiedere giuſtizia a i Romani Pontefici. Dell'Anno 1613. l'Imperadore ne fece iſtanza a Papa Paolo V., ma ſi provò anche allora, che le ragioni e le preghiere diſarmate, non hanno gran forza per riaver degli Stati. Il biſogno, che in que' tempi aveva S.M. Ceſ. de' ſoccorſi comuni per la guerra col Turco, i cui avanzamenti ſono ſempre egualmente nocivi alla Germania che all'Italia tutta, il coſtrinſe a deſiſtere per allora da tale inchieſta. Il Duca Franceſco I. nell'Anno 1643. reiterò le preghiere alla S. Sede, perchè gli foſſe reſtituito non ſolamente Comacchio, ma anche Ferrara con altre Terre, ch'egli rappreſentava indebitamente levate alla ſua Caſa. Comunicò in oltre al pubblico per mezzo delle ſtampe le ſue Ragioni con una Scrittura intitolata *Riſtretto delle Ragioni della Ser. Caſa d'Eſte colla Camera Apo-*

Solita. E dell'Anno 1661. si rinfrescò al pubblico la memoria de i diritti del S. R. Imperio sopra Comacchio con istampare le sopraddette due Lettere; passi però, che tutti riuscirono frustranei nella Corte di Roma per ottener giustizia, e solo servirono a troncare, ed escludere ogni ombra di Prescrizione, che si fosse potuta col tempo pretendere, e addurre in contrario.

§. XXXIII.

Continuazione delle Imperiali Investiture di Comacchio alla Casa d' Este fino all' Anno 1708. e ricupera fattane dal Regnante Augusto.

INtanto seguirono gli Estensi a chiedere, e gl'Imperadori a concedere le Investiture di Comacchio, siccome s'era fatto ne' tempi addietro. L'Imperadore Mattias a dì 19. di Marzo dell' Ann. 1613. ne confermò l'Investitura al predetto Duca Cesare. Ferdinando II. a dì 6. d'Agosto dell' Anno 1620. investì di Comacchio il detto Duca Cesare; e poscia a dì 10. di Novembre del 1629. ne investì il Duca Francesco I.. Ferdinando III. confermò la medesima Investitura a Francesco I. a dì 9. di Novembre del 1637. Leopoldo I. Imperadore diede la stessa al Duca Alfonso IV. adì 11. d' Agosto del 1659. e poscia al Duca Francesco II. a dì 15. di Giugno del 1663. e finalmente al Duca Rinaldo I. a dì 30. di Maggio del 1695. E questa Investitura fu parimente confermata da GIUSEPPE Primo Augustissimo Imperadore Regnante al suddetto Duca Rinaldo a dì 8. di Marzo dell'Anno corrente 1708., nel quale l' istessa Cesarea Maestà in vigore del diritto, che le competeva, si è rimessa in possesso di Comacchio, come di Città spettante al S. R. Imperio, e non alla Sede Apostolica. Gli altri Augusti da Ridolfo II. fino al presente felicemente Regnante, oppressi dalle guerre del comune Nemico della Cristianità, il quale dopo avere con acquisti di tante Provincie dilatato il suo vasto Dominio fino in vicinanza dell' Imperial Corte di Vienna, finalmente coll'assedio memorabile di quella Capitale avea ridotto l' Imperadore Leopoldo all' estreme angustie: non poterono attendere alle cose d' Italia. Dio volle premiare Leopoldo d' immortale memoria non tanto colla gloria di veder vittoriose le sue giuste armi sopra una potenza resa così formidabile, e fino a' suoi giorni creduta invincibile, quanto colla grazia di fargli ripigliare Provincie si lungo tempo dalla forza Ottomanna signoreggiate. Ma appena ebbe da Dio questa consolazione, che trovossi involto in nuove, e non meno aspre guerre, laonde non fu a lui permesso di ricuperare in Italia ciò, che con tanto pregiudizio del S. R. Imperio era stato occupato nell' Anno 1598. alla Sereniss. Casa d' Este. Questa giusta azione era riserbata alla Maestà del Regnante Imperadore, il quale per lo debito del suo ufizio, e per lo giuramento prestato, conoscendosi tenuto a tale ricu-

ricupera, ora che le sue Armi sono in Italia, non ha voluto mancare all' obbligo, che gli correva di rimettersi in possesso di Comacchio, Città di ragione del S. R. Imperio, Città per tanti Secoli data in Feudo agli Estensi, e Città da questi posseduta sì lungo tempo, sì per titoli proprj, come in vigore delle Cesaree Investiture, e con riconoscere gl' Imperadori soli per Sovrani di quello Stato.

XXXIV.

Ripieghi de' Camerali di Roma per dar colore all' occupazion di Comacchio.

POsti adunque da noi questi fondamenti, io non dubito punto, che VS. Illustriss., la quale sa egregiamente, che dallo stato degli ultimi Secoli, e non da titoli antiquati, e da memorie decrepite, si stabilisce e decide il Gius, e il vero Dominio degli Stati temporali: non dubito, dico, ch' ella non riconosca tosto, essere le ragioni di S. M. Cesarea sopra Comacchio troppo legittime, e vive; e che non poteva giustamente il Cardinale Aldobrandino spogliarne l' Imperio, e la Casa d' Este. Avrà del pari inteso, che molto meno per gli Secoli precedenti poteva lo Scrittore della Lettera vantare quel *continuato Dominio della Sede Apostolica sopra Comacchio per dieci Secoli*: e si sarà stupita, come costì si sia voluto far passare per una violazione di tutte le Leggi divine e umane, l' essere S. M. Ces. rientrata in possesso d' una Città, che è sua. Ma ella osserverà in oltre, che ancora costì si sono ben' avveduti i Camerali delle necessarie conseguenze, che nascono in favore dell' Imperio, e della Casa d' Este, dalle notizie, che le ho finquì esposte, e ch' eglino sapevano in parte. Il perchè sono ricorsi a i due unichi ripieghi, che restano per distornare il colpo delle conseguenze suddette. L' uno si è quello di sostenere, che la S. Sede continuò ad esercitare la sua Giurisdizione, e il suo Dominio sopra Comacchio, anche ne' tempi che il possedeva la Casa d' Este; e che ne dava eziandio l' Investitura a i medesimi Estensi. L' altro è quello di mettere in dubbio, anzi di negare, che gl' Imperadori abbiano concedute le finquì riferite Investiture di Comacchio alla Casa d' Este. Ma non andrà così, come pretendono, e il mostrare ch' io farò, quanto sieno insussistenti queste loro pretensioni, servirà sempre più ad autenticare il legittimo Diritto di Cesare, e degli Estensi sopra quella Città.

§. XXXV.

Comacchio non compreso nel Distretto di Ferrara.

FRa molte parole, parte poco necessarie, e parte meno vere, che ci fa udire nel Cap. XXII., e nei tre seguenti, l' Autore della Let-

Lettera intorno alla Serenifs. Cafa d'Efte, alle quali io replicherò in fine quel poco, che farà di bifogno: vien' egli dicendo, che gli Eftenfi ebbero da Giovanni XXII. *la Città di Ferrara con tutto il territorio in Vicariato nell'Anno* 1332., e quefta grazia fu loro da varj Pontefici confermata. *Laonde*, aggiunge egli, *la Sereniffima Cafa d'Efte, effendo Vicaria Pontificia di Ferrara, le venne ad effere anche di Comacchio, comprefo entro il territorio di Ferrara*; percioechè nelle Inveftiture Pontificie *fi efprime il Vicariato di Ferrara, ejufque COMITATUS & DISTRICTUS cum omnibus fuis juribus, & pertinentiis*. Pruova poi coll'efempio del Diftretto di Venezia, e col chiamare finonimi *Diftrictus* e *Jurifdictio*, che il diftretto d'una Città dominante può abbracciare molte Città fottopofte. Io non voglio già negare affolutamente queft' ultima partita; ma dico bene, che Comacchio non fu mai del Diftretto, e della Giurifdizione della Città di Ferrara, e perciò non può dirfi comprefo nelle Inveftiture del Vicariato Ferrarefe. E pofcia aggiugnerò, che non fi ha da confondere una Città dominante col Principe dominante; percioechè la Sereniffima Repubblica Veneta ha tante Città nel fuo Dominio; ma molte d'effe, benchè fottopofte al medefimo Principe, e Senato Veneto, pure non fono nel Diftretto, e della Giurifdizione della Città di Venezia. Meno pofcia s'hanno da confondere quefti due differenti oggetti; per quello che riguarda i Marchefi Eftenfi, i quali godeano varj e differenti Feudi Imperiali, niuno de' quali avea che fare coll'altro, e molto meno con Ferrara, benchè la Cafa d'Efte fignoreggiaffe in tutti. Che fe valeffe il dire, che Ferrara in que' tempi era la Città dominante, fi potrebbe anche pretendere, che Modena, Reggio, ed altri Dominj della Cafa d'Efte foffero ftati del Diftretto, e Territorio di Ferrara. La verità fi è, che Modena, Reggio, ed altri Stati fi diedero agli Eftenfi, dominanti in Ferrara, ma non fi diedero fotto la Giurifdizione della fteffa Ferrara. E Comacchio anch'egli fi diede ai Marchefi d'Efte, e non al Comune di Ferrara, come cofta dallo Strumento da me citato; e tanto Comacchio, come quegli altri Stati della Cafa d'Efte, erano Stati Imperiali, Stati l'un dall'altro feparati, e nulla dipendenti dalla Città di Ferrara. Ma veggiamo un poco, fe venga fatto a cotefto Scrittore di provare, che Comacchio foffe del Diftretto, e Territorio Ferrarefe. Dice egli nel Cap. XXV. che Arrigo VI. Re de' Romani nell'anno 1191. con un fuo Diploma dato alla prefenza d'Obizo Marchefe d'Efte fpecificò il Territorio, e Contado di Ferrara, *e dice che il fuo Diftretto giunge al Mare, al fiume Tartaro, al porto di Loreo, e che vi comprende la Contea di Comacchio*, con chiamare *jurifdictionem feu Diftrictum in Civitate Ferrariæ, & extra Civitatem* &c. E quefti confini della Contea di Ferrara erano innanzi d'Arrigo VI. perchè quefti aggiunge, effere di ragione de' Ferrarefi *omnia jura, & confuetudines, quas hactenus intra praenominatos terminos habuerunt*. Così egli. §. XXXVI.

§. XXXIV.

Diploma di Arrigo VI. del 1191. non inchiude Comacchio nel Distretto Ferrarese.

MA bisogna leggere le parole stesse del Diploma, come veramente stanno; ed allora apparirà, che in niuna guisa si può dedurre da esso, che Comacchio fosse del Distretto di Ferrara. Alcuni Storici Ferraresi se l'immaginarono bene per amore della lor Patria; ma VS. Illustris. vedrà, che senza alcuno buon fondamento. Ecco le parole precise di quel documento, e coll'ordine, in cui si truovano. Primieramente dichiara quell'Imperadore d'aver liberato dal Bando Imperiale i Ferraresi Sudditi dell'Imperio: *Banno, quo eos fel. mem. Serenissimus pater noster Federicus Rom. Imp. August. innodavit, extrahimus*. Poscia soggiunge, che non vuole, che quel Bando faccia loro pregiudizio, e li riceve sotto la protezione Cesarea. E quindi aggiunge: *Ad hæc concedimus prædicto Communi Ferrariensi jurisdictionem, ipsos recipientes. Statuentes etiam, ut supradictus Bannus, seu DISTRICTUM in Civitate Ferrariensi, & extra Civitatem a mari usque ad Tartarum. Item usque ad medium portum Laureti. Item Comaclum cum suo Comitatu. Ex alio latere Padi usque ad Fossam de Bosio. Ex alio latere Athesis a bucha veteri* &c. Come agevolmente si può intendere, mancano delle parole in questo periodo, nè si concatenano i sensi; laonde non si può fare gran capitale sopra di lui. Aggiungo in oltre, essere verisimile, che a quel *Item Comaclum* vi manchi un' *usque*, perche gli antecedenti e i conseguenti il fanno arguire, parlandosi da per tutto di arrivare fino ad un Luogo dato per confine, il qual Luogo poi resta escluso, e non inchiuso nel Distretto di Ferrara. Sicchè Comacchio non vien compreso *intra prænominatos terminos*. Nè il Diploma dice, che Arrigo conceda *Jurisdictionem seu Districtum*, siccome si conosce dall' allegato Testo. Molto meno dice, che conceda Comacchio a Ferrara, e l'unisca allora per particolare indulto al Distretto Ferrarese, come anno creduto gli Storici Ferraresi. In niuna guisa poi può intendersi di quello, che volgarmente chiamiamo *Territorio* o *Distretto*, perche sarebbe strano il concedere il Distretto *in Civitate Ferrariensi, & extra Civitatem*. Egli è anche da avvertire, che la parola *Districtum* di genere neutro era usata per significare *Pœnam, & mulctam pecuniariam*, conforme costa dagli esempj, che ne rapporta il Du-Cange (a); e l'altra voce *Bannus* significava anch'essa la stessa Pena, e la Sentenza condannatoria di tal Pena. Ora più tosto quì si ha da prendere la voce *Districtum* in senso di *Pena e Sentenza condannatoria*, che in quello di *Giurisdizione*; perchè l'Imperadore dice *statuentes, ut supradictus Bannus, seu Districtum* &c. e il Banno sopraddetto è quello, da

(a) *Glossar. med. Latin.*

da cui si era sentenziato, che restavano liberati i Ferraresi: *a Banno extrahimus*. E in tal caso si dee supplire nel Diploma difettoso un verbo, significante, che quel *Bando*, e quella *Pena cessi*, *e resta abolita* tanto entro Ferrara, quanto fuori, cioè fino al Tartaro, fino al Porto di Loreo, fino a Comacchio &c. Ma comunque sia, e qualunque sia quella distinzione, che quì si vorrebbe fare di *Contea*, e di *Contado*: egli è certo, che da quel Diploma non appare, che Comacchio venga compreso nel Territorio di Ferrara; anzi più propriamente appare il contrario, mentre tutti gli altri Luoghi quivi enunziati restano fuori del Distretto Ferrarese; e Arrigo non nomina alcun'altro Luogo de' tanti, che erano entro il Territorio Ferrarese; anzi le stesse parole *intra prænominatos terminos* indicano, che Comacchio era confine, e non distretto di Ferrara; e che siccome il Tartaro, il porto di Loreo, la fossa di Bosio, e il Distretto de' Signori Veneziani, servono in quel Diploma ad enunziare i Confini Ferraresi, così ancora Comacchio, massimamente dicendosi quivi, che quella Città ha il suo proprio *Comitato* o sia Distretto.

§. XXXVII.

Pace co' Ravennati, e pretesa visita del Card. Anglico, non pruovano Comacchio del Distretto Ferrarese.

CIta poscia cotesto Scrittore un'accordo seguito tra i Ferraresi, e Ravennati dell'Anno 1200. in cui vien detto, che il *Comune di Ferrara ha d'avere nella Città di Comacchio tutta quella Giurisdizione, e Ragione, ch'egli vi avea prima della guerra*. Ma questo documento non può servire a provare, che Comacchio fosse del Distretto di Ferrara. Ebbero Giurisdizione i Ferraresi in Argenta; e pure Argenta non fu mai del Contado e Territorio Ferrarese. La Serenifs. Repubblica di Venezia ebbe Giurisdizione in quel Secolo stesso, e conservolla anche lungo tempo in Ferrara; è certo Ferrara non fu mai del Distretto di Venezia, nè i Signori Veneziani ne furono per questo Padroni. Anzi quella stessa Pace, se non si fosse taciuto ciò, che noceva all'intento di cotesto Scrittore, farebbe vedere, che i Ravennati erano Padroni di Comacchio prima della guerra, e che essi veramente vi aveano la *piena Giurisdizione*. All'incontro io so, che i Ferraresi per farsi dichiarare veri Padroni dalla Fossa di Bosio andando all'insù, dicono in una Pace co' Ravennati: che probabilmente è la stessa del 1200. e di cui truovo io questo passo negli Annali MSS. del Prisciano: *Item Commune Ferrariæ debet habere plenam jurisdictionem a Fossa de Bosio sursum* &c.

Si vuole ancora, che il Cardinale Anglico nell'Anno 1370. visitasse Comacchio, e lo riconoscesse per Città della Chiesa, e non vi tro-

trovasse che *Fuochi cinquantuno*. Ma quel Cardinale o non visitò Comacchio, e solo si rimise alla relazione di qualche altra persona, perche nè Comacchio, nè Ferrara erano commessi al suo governo, o se fece quella visita, ella fu clandestina, cioè senza saputa, e consentimento degli Estensi, i quali ne erano padroni colle ragioni dell' Imperio, e non della Chiesa. Poteva anche passare per Modena, e Reggio, e farne la descrizione; ma che gius avrebbe egli acquistato perciò? E poi come si vuol' egli provare con ciò, che Comacchio era del Distretto di Ferrara? Possedevano gli Estensi anche Argenta, Lugo, ed altre Terre, e pur queste non erano del Distretto di Ferrara. Possedettero Cotignola per tanto tempo, e ne furono anche spogliati l' Anno 1598. Ma Cotignola non era compresa nel Ferrarese, e gli Estensi non la riconobbero mai dalla Chiesa, nè vollero prenderno Investitura. Sicchè abbia scritto quel Cardinale, come a lui piacque: dall' atto suo niun pregiudizio potè venire alle ragioni dell' Imperio, e della Casa d' Este.

§. XXXVIII.

Pruove, che Comacchio fu separato, e distinto dal Distretto di Ferrara.

NUlladimeno per chiarire maggiormente, che Comacchio non era compreso nel Contado e Distretto di Ferrara, e che i Papi non ne investirono giammai la Casa d' Este: io citerò Girolamo Rossi (a) accuratissimo Istorico di Ravenna, il quale assicura, che Comacchio fu, e prima, e dopo d' Arrigo VI. sottoposto a i Ravennati. Il Dottore Gian-Francesco Ferri al Cap. 25. Lib. 2. delle *Storie di Comacchio* stampate in Ferrara stessa l'Anno 1701. e dedicate al Regnante Sommo Pontefice CLEMENTE XI., anch' egli sostiene, e pruova che quella Città è sempre stata distinta dal Distretto, e Contado di Ferrara. Oltre a ciò una pruova ben chiara di questo si è, che Comacchio non viene nominato ne i Capitoli stabiliti fra i Veneziani dall' una parte, e i Ferraresi e i Marchesi d' Este dall' altra negli Anni 1250. 1258. 1273. e anche del 1313. nel qual' Anno Clemente V. ratifica i Concordati stabiliti dal Comune di Ferrara *temporibus quondam Obizonis, & subsequenter Azonis quondam Marchionum Estensium*. Uno d' essi Capitoli è concepito con queste parole (b): *Item quod Veneti possint libere & absolute emere Pisces ubique per DISTRICTUM Ferrariensem tam a Ferraria inferius, quam a Ferraria superius, & nominatim in ambabus Manentiis, Fracta, Villa Comoda, Cognano, Villa marzana, Arquada, Gragnano, Adria, Adriano, Corneto, Coebavile, & ipsos Pisces deferre Venetias* &c. Se Comacchio in tutto quel Secolo fosse stato del Distretto, e della Giurisdizione di Ferrara: chi sa intendere, come non l' avessero nominato?

[a] *Hist. Ravenn. Lib. VI.* (b) *Peregr. Priscian. Annal. Ferrar. MSS. T. VIII.*

to? Anzi più di quel Luogo, che degli altri si dovea far' allora menzione, perche quel Luogo, più d' ogni altro abbondava di Pesci, ed era da gran tempo a cagion della Pescagione famoso. Secondariamente, la Bolla Bonifaziana, che è un Privilegio conceduto da Bonifazio IX. per gli Livelli Ecclesiastici alla Città, e al Contado di Ferrara, non si stese giammai a Comacchio. Terzo ne' pubblici Bandi, e nelle Gride stampate s' intitolavano gli Estensi *Duchi di Ferrara*, *Modena*, *Reggio* &c. *e Signori di Comacchio*: segno che pubblicamente riconoscevano, e dichiaravano Comacchio, come Città non compresa nel Ducato Ferrarese, ma come Giurisdizione da loro posseduta con altro titolo, che con quello delle Bolle del Vicariato di Ferrara. Quarto, io truovo in una Memoria estratta da un Registro del vecchio Cardinale Ippolito d' Este a carte 134. così descritti i Confini del Ferrarese: *Li Confini del Ferrarese sono l' infrascritti* &c. *Verso l' Oriente li Confini d' Argentesi*, *Ravennati*, *Comacchiesi*, *il Monasterio di Pomposa mediante il fiume Goro*, *& il mare Adriatico* &c. Parimenti ne' Manuscritti del Prisciano alla pag. 15. Cap. *Quod portus Gauri sit de Territorio, & Jurisdictione Ferrariæ*; si legge la seconda pruova con tali parole: *Secundo ex verbis & confinibus Civitatis & DISTRICTUS Ferrar. datis nobis per antiquos Annales nostros, quibus sic determinantibus TOTIUS quidem DISTRICTUS Ferrar. Confines hi nominantur* &c. *Inde ad ortum versus sunt Confines Argentenses*, *Ravennates*, *Comaclenses*, *Monasterium Pomposianum* &c. Le stesse parole sono nella *Cronaca* MS. la quale *Parva* vien chiamata dal Prisciano suddetto, e si conserva tuttavia, arrivando essa fin presso al 1300.

Quinto, ma da quando in qua vogliono valersi costì del sopraccitato Diploma d' Arrigo VI. per provare, che al Contado e Distretto di Ferrara fu unito Comacchio? Secondo le pretensioni della Camera Apostolica, quell' atto di Arrigo fu nullo, insussistente, e fatto senza Giurisdizione, perche secondo essi non avea quell' Imperadore autorità di disporre degli Stati Pontificj; e debbono essi tenere per un' attentato ingiusto quell' aver' egli allora espressamente dichiarati i Ferraresi per Sudditi dell' Imperio, e ricevuto da essi il giuramento di fedeltà, come costa dal Diploma. Come dunque vogliono produrre in Roma sì fatte armi in proprio favore, quando per gli altri le dichiarano di niuna efficacia? Vero è, che l' Autore di cotesta Scrittura garbatamente sfugge questo colpo, senza imitare gli antecedenti suoi commilitoni; perche, rapporta il Documento, non come, un' unione fatta allora di Comacchio a Ferrara coll' autorità Imperiale (il che aveano preteso gli altri) ma come un testimonio di questa unione precedentemente seguita. Il punto però sta, ch' egli non ha potuto, nè potrà mai provare, che prima d' allora Comacchio fosse del Distretto Ferrarese; ed io credo all' incontro d' aver provato abbastanza, che molto meno si verificò dipoi questa pretesa unione.

§.XXXIX.

§. XXXIX.

Comacchio riconosciuto dagli stessi Pontefici per Contado separato dal Ferrarese.

QUello però, che decide affatto la questione presente, si è la confessione dello stesso Autore, uniforme a quella degli altri Ministri Pontifici, che scrissero in questa materia. Attesta egli al Cap.XXI. (e s' egli l' avesse taciuto, il sapremmo dagli Storici) che varj Sommi Pontefici confermarono agli Arcivescovi di Ravenna la Signoria della Città e del Contado di Comacchio; e ciò seguì secondo lui negli Anni 997. 1125. 1133. 1224. 1228.e 1255. Per verità chi ode tali cose, non ha bisogno, ch' io più gli dica, se i Romani Pontefici tenessero Comacchio per Luogo del Distretto di Ferrara, mentre essi dicono d' averlo conceduto a i Ravennati; e i Ravennati il possederono, e governarono senza dipendenza alcuna da Ferrara.Nè pure fa più d'uopo,ch'io m'affatichi a mostrare, che dell' anno 1191. Arrigo VI. non unì Comacchio al Distretto di Ferrara, nè il palesò unito, essendochè veggiamo espressamente, che i Papi il pretendono disunito e prima, e dopo d' Arrigo.

E qui non si può non lodare la disinvoltura di cotesto Scrittore, il quale dopo aver narrate tutte queste Investiture, come egli suppone, fatte di Comacchio agli Arcivescovi Ravennati fino all' Anno 1255., ben prevedendo l' impressione che fanno ne i Lettori contra l' opinione, che Comacchio a' tempi d' Arrigo VI. e dopo ancora, fosse compreso nel Distretto di Ferrara, aggiunge tosto le seguenti parole: *Dopo il qual tempo Comacchio fu di nuovo annesso al Vicariato di Ferrara, entro il cui territorio stava compreso da' tempi antichi.* Ma certo i Lettori aspettavano dipoi, ch' egli provasse, non dirò che Comacchio ne' tempi antichi fosse unito al Distretto di Ferrara, convincendosi il contrario dagli stessi Atti, citati poco prima in favore de i Ravennati, ma che Comacchio fosse stato veramente dichiarato da qualche Pontefice susseguente, come Città, e Territorio compreso nel Contado Ferrarese. Ciò non ha egli fatto, nè credo che il potrà fare giammai e noi intanto sappiamo, che gl' Imperadori coll' investirne continuatamente la Casa d' Este, l' hanno sempre considerato, e dichiarato per Città di Contado e Distretto particolare, e per Città sottoposta non a Ferrara, nè a' Sommi Pontefici, ma solo al S. R. Imperio.

§. XL.

Comacchio non compreso nelle Bolle de' Vicariati di Ferrara.

VEdutosi dunque, che Comacchio non apparteneva nè prima, nè dopo dell'Anno 1191. al Distretto di Ferrara; anzi vedutosi, ch' esso

esso appartenea solamente (secondo la supposizione di cotesto Scrittore) all' Arcivescovo di Ravenna, o al Distretto Ravennate: chi sa intendere come i Papi, se voleano investirne dipoi la Casa d'Este, non avessero da esprimere il nome di Comacchio nelle Bolle de' Vicariati di Ferrara? Doveano essi nel concedere agli Estensi *Ferrara col suo Contado e Distretto*, specificare, che vi comprendevano Comacchio e che ve l' univano; e che l' aveano tolto agli Arcivescovi, o al Distretto di Ravenna (a cui si pretende costì, che fosse dianzi unito) assolvendo gli Arcivescovi da quella pretensione per l' avvenire. Nulla di ciò fecero i Papi; anzi fecero degli Atti, che ci persuadono non aver' essi inteso di comprendere Comacchio nelle loro Bolle. Imperocchè possedendo allora gli Estensi anche Argenta con ragioni antiche, e pretendendo gli Arcivescovi Ravennati, che quella Terra fosse di Ragione e Giurisdizione loro: i Papi costrinsero gli Estensi a rilasciarla agli Arcivescovi, o a riconoscerla da loro in Feudo, o Livello. Ciò appare dalla Bolla di Giovanni XXII. del 1328.(a) in cui rimette gli Estensi in sua grazia, e dalla Bolla prima del Vicariato di Ferrara, spedita l' Anno 1332. e da quella del 1344. e da altri Atti di que' tempi.

Se dunque la S. Sede avea confermato Comacchio agli Arcivescovi, *eorumque Successoribus*, come dicono le Bolle accennate; e se questi erano Padroni di Comacchio, o vi aveano diritto sopra, non meno che sopra Argenta: perche non fece de' rumori il Pontefice Romano per fare restituire ancor questo a Ravenna? e come non se ne querelarono i Ravennati, giacchè dice lo stesso Rinaldi, che gli Estensi aveano promesso di restituire *Argentam oppidum, aliaque ad Ravennatem Ecclesiam spectantia*? Era ben altra cosa Comacchio, che non era Argenta. O se pure vollero i Papi investirne gli Estensi, e privarne gli Arcivescovi, e unire quel Contado al Contado di Ferrara: come poterono far di meno di non aggiungere un' espressa menzione di quella novità, e del Gius tolto in un tempo stesso a gli Arcivescovi, e conferito a i Marchesi d' Este? Adunque resta, che non intendessero i Papi di comprendere Comacchio nelle loro Bolle, quando diedero agli Estensi il Vicariato di Ferrara.

E per convincerne maggiormente ciascuno, ricorderò, che Sisto IV. anche del 1472. a dì 21. di Maggio confermò Comacchio a Bartolomeo Arcivescovo e Cardinal di Ravenna; e pure sapea, che gli Estensi godeano il Vicariato di Ferrara, anzi egli dell' Anno stesso XIII. *Kal. Septembr.* confermò ad Ercole I. d' Este quel Vicariato. Ciò non avrebbe fatto la S. Sede, s' ella avesse creduto, che l' Investiture del Vicariato Ferrarese portassero inchiusa la Città di Comacchio. Io so, che lo Scrittore di cotesta Lettera ha avuto il giudizio di lasciar nella penna una tale particolarità; ma non ebbe già questa avvertenza lo Scrittore, a cui fu risposto nel *Ristretto delle Ragioni della Serenis.* Casa

[a] *Reynald. Annal. Eccl. A.* 1328.

Casa d'Este colla Camera Apostolica. E perciò dal vedere, che gli Estensi non furono investiti di Comacchio da i Sommi Pontefici, possiam ben conchiudere, che allora la Chiesa Romana rinunziò alla pretensione di quel Dominio, di cui per altro era già lungo tempo (per non dire qualche cosa di più) che niun Possessore la riconoscea per Padrona. Ragionevolmente ancora può conjetturarsi, che appunto questa cessione tacita de i Papi del loro preteso Gius sopra Comacchio fosse uno de i motivi, per gli quali credettero gl' Imperadori di potere e dover' essi continuare a riconoscere per sua quella Città con darne l' Investitura agli Estensi.

§. XLI.

Comacchio Città e Contado riguardevole.

NON dovrei punto fermarmi per rispondere a ciò, che vien detto nel Cap. XXVI. di cotesta Lettera intorno alla povertà, o ignobilità di Comacchio; perchè quando anche fosse stato una bicocca, ma non fosse stato del Contado, o Distretto di Ferrara, siccome non era: bisognava, nominarlo espressamente, se si voleva comprenderlo nel Vicariato di Ferrara. E così appunto fece d' altre Terre Alessandro VI. nella sua Bolla del 1501. dove oltre a Ferrara col suo Contado, e Distretto, nomina *Massa de' Lombardi*, *Conselice*, *Roncadella*, *Zeppa*, ed altre Terre o Ville, ma non fa già menzione alcuna di Comacchio, che pure era un Luogo e Territorio ben più riguardevole, che non erano quegli altri. Poichè però si vuole, che Comacchio dell' anno 1332. fosse un Luogo sì povero e vile: avrà campo taluno di dire, che anche per questo i Pontefici l' abbandonarono, nè si curarono di ricuperarlo da chi il possedeva. Io nulladimeno non posso concorrere nell' opinione, che Comacchio fosse allora un sì miserabil boccone, quale si vorrebbe ora far credere. Perciocchè non si trattava già d' un Tugurio, nè di sole cinquanta Case unite insieme, ma di un Luogo, che avea avuto per tanti Secoli il nome di Città, come costa da tutti i documenti, e l' aveva tuttavia, come appare dalle memorie di que' tempi, e dalla stessa Bolla di Clemente VI. del 1344. in cui *le Città d' Adria*, *Comacchio*, *e Firenze* congiuntamente fanno sicurtà al Papa per fargli restituire dagli Estensi Ferrara col suo Contado e Distretto, finito il Vicariato. Comacchio in oltre godeva un Territorio e Distretto ampio e particolare; era Città Episcopale, e colla sua Diocesi propria, e con Monisterj nobili; si governava con suo Podestà, e Ministri proprj senza dipendenza dal Comune di Ferrara: Nè io so intendere, come si possa dire, che *il Bondeno*, *Trecenta*, *Ariano*, *Codegoro*, *e Melara* fossero *di maggior considerazione di Comacchio e nell' ampiezza del sito*, *e nel numero degli abitanti*. Nè

pure

pure gli stessi Sommi Pontefici doveano intenderla così, anzi doveano essi avere altra opinione di Comacchio, poichè nelle Donazioni, o Conferme Imperiali fecero esprimere nominatamente, non già il *Bondeno*, *Trecenta*, *Ariano* &c. ma *bensì Comaclum*, *& Adriam* oltre a Ferrara. Il che si legge ancora ne' Privilegj, che rapportano di Ridolfo I. dell' Anno 1278. e 1279. Al che quando si voglia far riflessione, certo parrà cosa mirabile, come Comacchio ci venga rappresentato da cotesto Scrittore ora per un *Ducato*, ora per una *Contea*, e quasi sempre per una *Città* col suo proprio Contado, e Distretto distinto da quel di Ferrara; e che i Papi abbiano avuta sempre tanta cura di farlo distinguere dal Ferrarese nelle Donazioni Cesaree, ove leggiamo sempre, secondo loro, *Ferrariam*, *Comaclum*; e che ne abbiano confermata tante volte agli Arcivescovi Ravennati la Signoria, come di territorio affatto separato dal Ferrarese: e che oggi poi si voglia, pretendere, che Comacchio al tempo degli Estensi non si distingueva dal Territorio Ferrarese, e che bastava nominar Ferrara per intendervi ancora Comacchio. Non erano sì poco cauti i Pontefici di que' tempi, che se avessero voluto inchiudere Comacchio nel Vicariato di Ferrara, non l' avessero espressamente nominato, siccome essi il faceano espressamente nominare con distinzione da Ferrara ne i Privilegj loro fatti dagl' Imperadori.

§. XLII.

Censo non pagato dagli Estensi a Roma per Comacchio.

NEL Cap. XXVII. della mentovata Lettera ci si fa sapere, che ne' Libri Censuali della Camera Apostolica degli Anni 1502. 1504. e 1506. Ercole I. Duca di Ferrara pagò il censo *uti Ferrariæ Dux*, *& in nonnullis aliis Civitatibus*, *Terris*, *& Locis pro S. R. E. Vicarius generalis*. Quando Ercole I. avesse avuto in Roma un Proccuratore sì sciocco, il quale avesse pagato il censo con si fatto titolo: ciò nulla a lui nocerebbe; perche bisognerebbe mostrare, che colui avesse avuto spezial Mandato di specificarsi così: altrimenti al Mandatario, e non al Mandante si ha da riferire una tal confessione. Oltre a ciò poterono i Ministri Camerali di lor capo esprimere in tal guisa quella partita; e ciò è ben più verisimile. Imperocchè in tutte le Investiture date alla Casa d' Este fino al 1500. altro mai non dissero i Papi, se non di costituire gli Estensi Vicarj *in nostra Civitate Ferrariæ*. Alessandro VI. nella Bolla del 1501. fatta allo stesso Ercole I. parla anch' egli della sola *Città di Ferrara*, e d' altre Terre della Romagna. Come dunque è probabile, che Ercole l' Anno seguente facesse uscire in campo *altre Città* oltre a Ferrara, massimamente riconoscendo egli tutte le altre dal S. R. Imperio? Tutti gli altri pagamenti de' censi fatti e pri-

prima e dopo degli Anni sopraccennati, parlano della sola Città di Ferrara: e perche enunziarne *alcune altre* solamente in quelle tre volte? E per buona giunta si noti, che Ercole I. mancò di vita nel principio dell' Anno 1505., dal che si può intendere, s'egli pagasse il censo per *alcune altre Città* nell' Anno 1506.

§. XLIII.

Pretesa Investitura di Paolo III. maggiormente fa conoscere le ragioni Cesaree sopra Comacchio.

DIcono ancora, che Paolo III. l' Anno 1539. s'obbligò d' investire Ercole II. Duca di Ferrara *de omnibus Juribus Sedi Apostolicæ pertinentibus in quibuscumque Civitatibus, & Locis per eundem D.Ducem possessis*. Aggiunge cotesto Scrittore: *Una di queste Città era Adria. Chi potrà dunque dubitare, che un'altra non fosse Comacchio?* Bisogna rapportar qui le parole precise di que' Capitoli. Promette sua Santità d' investire Ercole *de Civitate Ferrariæ cum omnibus suis pertinentiis, & omnibus aliis locis & Castris contentis in Investitura dicti Alexandri Prædecessoris, & de omnibus Juribus præfatæ Sedi Apostolicæ competentibus, ET NON ALITER, in quibuscunque Civitatibus & Locis per eundem Ducem possessis, seu quovis modo tentis*. Bastano queste parole per autenticare concludentemente tutto ciò, che finquì abbiam detto. Paolo III. vuol' investire Ercole II. di Ferrara; e di tutti i Luoghi compresi nella Bolla d'Alessandro; oltre a ciò di tutti i Gius competenti alla S. Sede sopra altre Città, cioè sopra *Adria*, e *Comacchio*, come asserisce o specula cotesto Scrittore. Adunque le Città d'Adria, e di Comacchio non erano comprese nella Bolla d'Alessandro, di Sisto, e degli altri Antecessori; adunque non erano del Distretto, e Ducato di Ferrara; adunque gli Estensi non ne erano stati investiti colle Bolle de' Vicariati di Ferrara; e Paolo III. fece allora una novità; ma in sostanza non pregiudiziale alle Ragioni dell'Imperio, o della Casa d'Este sopra Comacchio. Che se taluno dicesse, che almeno allora gli Estensi riconobbero il diretto Dominio della Sede Apostolica sopra Comacchio: Primieramente si risponde, che il Duca Ercole potè bensì nuocere a se stesso, ma non già al Duca Cesare, la cui Linea non discendeva da Ercole II. nè consentì a quella novità. Secondariamente molto meno potè egli nuocere con quell'atto alle Ragioni dell'Imperio troppo bene stabilite colle antecedenti Investiture di Comacchio, date ancora allo stesso Ercole da Carlo V. E in terzo luogo toglie ogni ombra di difficultà, l'osservarsi quì, che Ercole ha d'essere investito, non di altre Città oltre a Ferrara; ma del solo Gius sopra altre Città, che competesse alla S. Chiesa, e colla clausola *& non aliter*, la quale essendo di sua natura irritante, toglie totalmente dall'Atto il con-

consenso, e mette in salvo tutte le Ragioni dell'Imperio, e della Casa d'Este (a); perciocchè in tanto Ercole II. si lascia Investire *de Juribus* della Chiesa Romana sopra quelle Città, in quanto che questi Gius veramente competano alla S. Sede; altrimenti s'essi non le competano, il Duca non intende d'esserne investito. Sicchè Paolo III. nulla di più guadagnò allora, che si avesse innanzi; e solo può servire quella sua novità per mettere silenzio a chi pur vorrebbe, che gli Estensi fossero stati investiti di Comacchio dalla Sede Apostolica e allora, e nelle Bolle antecedenti.

§. XLIV.

Adria Città non Pontificia, e Comacchio fanno sicurtà per gli Estensi.

Giacchè poi si vanno svegliando costì delle pretensioni Pontificie sopra la Città d'Adria, mi sarà ben lecito di ricordare a VS. Illustriss., che nè pure d'Adria furono mai investiti gli Estensi dalla Chiesa Romana. Dell'Anno 1276. Ridolfo, Vicario Imperiale della Romagna, ne investì a nome dell'Imperadore Ridolfo I. il Marchese Obizo d'Este, Signor di Ferrara. Lo stesso Imperadore Ridolfo dell'Anno 1281. la confermò al suddetto Marchese con un Diploma dato *apud Nurenberg. A. D. Inc. MCCLXXXI. Indict. IX. Regni nostri Anno VIII. IX. Kal. Septembr.* E così fecero altri Imperadori. Dal che ancora possiamo comprendere, se Ridolfo I. colle sue Donazioni fatte alla S. Sede (ove *Adria* è nominata) intendesse di pregiudicare a i diritti fondati dell'Imperio sopra certe Città, e al Gius acquisito d'altre persone; e se abbia da parere cosa strana, che gl'Imperadori dopo Ridolfo I. conservassero il Dominio loro sopra Comacchio, quando lo stesso Ridolfo il mantenne sopra Adria, il cui nome si era fatto udire due o tre anni prima ne' suoi stessi Privilegj conceduti alla Chiesa Romana. Il mio fine però altro non è qui, se non di far vedere, che gran ragione hanno avuto i Ministri della Casa d'Este di argomentare altre volte, che l'aver fatto la Città di Comacchio nell'Anno 1344. sicurtà a Clemente VI. che gli Estensi avrebbono restituita Ferrara alla Chiesa finito il Vicariato, fu un segno, che Comacchio non era Città del Distretto Ferrarese, nè di Ragion Pontificia. Fu fatta quella sicurtà unitamente dalle Comunità *Comaclensis*, & *Adriensis Civitatum*, e dal Comune, e Popolo *Civitatis Florentinæ; ipsaque Communia propterea jurisdictioni & cohertioni Cameræ Apostolicæ se summiserunt*. L'esempio di Firenze Città non Pontificia, fa intendere, quali fossero ancora l'altre due, massimamente non nominandole quel Sommo Pontefice per Città *Sue*, e molto più dopo aver noi osservato, che gli Estensi non le riconobbero mai dalla S. Sede. Molto più si comprende questo

(a) *Barbos. Claus. 81. Coccin. Decis. Rot. Rom. 1989. n. 35.*

sto dalla mente del Papa, il quale richiese per sicurtà Genti e Città straniere, affinchè se gli Estensi non avessero adempiuta la promessa di restituire Ferrara col suo Contado e Distretto, la Camera Apostolica avesse Gius di rifarsi altrove, cioè sopra le tre mentovate Città. E sebbene anche alcuni Cittadini di Ferrara entrarono allora per mallevadori congiuntamente colla Comunità di Modena: ciò solamente fu per assicurare la S. Sede del pagamento dell'annuo censo promesso da i Marchesi; e non già per la restituzione di Ferrara. E in oltre que' Cittadini erano Mercatanti, e Gente, che avea Beni, o effetti fuori del Distretto di Ferrara. Il perche veniva il Papa anche in quella forma ad assicurare la sua partita, e a dimostrare, che col prendere que' Mercatanti Ferraresi, gli effetti de' quali erano di facile rappresaglia, e convenzione fuori del Distretto di Ferrara, egli non volea se non mallevadori, che fossero o coi Beni, o colle robe fuori del mentovato Distretto. E perche non prese egli allora per sua sicurtà tante altre Terre del Ferrarese, che da cotesto Scrittore ci vengono rappresentate per più grasse, e riguardevoli di Comacchio? Egli voleva de' non suoi Sudditi, affinchè non eseguendo i Sudditi proprj il Trattato, cioè in caso di non poter ricuperare Ferrara col suo Distretto, gli Stati altrui potessero compensargli il danno sofferto de' suoi.

§. XLV.

Ragioni Imperiali sopra Comacchio mantenute da Alfonso I. Duca di Ferrara.

Finalmente si passa a dire, che Giulio II. dichiarò *Ribelle il Duca Alfonso I.*, fra le altre cagioni ancora, perche questi osò fabbricar sale in Comacchio. Si adducono alcuni Storici, che attestano quel fatto; e si fa gran caso, che cinque Papi susseguenti riserbarono a se stessi la fabbrica del Sale in quel Territorio: *cose altre volte già dette dal Contelori* (aggiunge cotesto Autore) *a cui non seppero che replicare gli Estensi*. Io per verità mi maraviglio, come uno Scrittore sì pratico di questi affari, non sappia, o mostri di non sapere quello, che tante altre volte gli Estensi anno replicato a questa chiamata. Ma giacchè egli nol sa, il farò ben' io sapere a VS. Illustriss., ed Ella, e il Pubblico giudicheranno, se una tale opposizione abbia mai potuto, o possa far paura alla Casa d'Este. Viene bensì riferito da cotesta parte ciò, che Giulio II. pretese, ed operò contra Alfonso I. Ma si tace quello, che rispondeva il Duca dal canto suo. Protestò egli sempre, essere nulla la sentenza di quel Sommo Pontefice, perche insussistenti tutti i delitti a lui apposti. Dimostrò e protestò sempre, che Comacchio era Feudo Imperiale, ed esserne stata la sua Casa sempre investita da i Cesari soli, e non aver' egli obbligazione alcuna colla S. Sede di astenersi dal fabbricar' ivi del Sale; e questa sua pro-

protefta per buona ventura fu anche registrata da Giulio II. nella Bolla fatta contro di lui. Dall'altra parte i Papi non provarono, nè poterono provare il contrario. Anzi era Alfonso così certo del suo Gius nel particolare di Comacchio, che si esibì insino di stare in ciò al giudizio de' Camerali di Roma. Degli Autori dunque citati nella Lettera di Roma altro non si rapporta, se non ciò che pretendeva il Papa. Si oda ora il Guicciardino, che nelle sue Storie (a) così scrive di quel fatto: *Giulio Papa, cercando principio di controversie, comandò imperiosamente ad Alfonso, che desistesse di far lavorare sali in Comacchio, perche non era conveniente, che quel che non gli era lecito fare, quando i Veneziani possedevano Cervia, gli fosse lecito, possedendola la Sedia Apostolica*. Soggiunge dipoi, che il Duca di Ferrara *confortato da amici suoi a soprasedere di far' il sale, aveva risposto non poter seguitare questo consiglio per non pregiudicare alle Ragioni dell'IMPERIO, al quale apparteneva il DOMINIO DIRETTO di Comacchio*. E più a basso dice, che *il Papa si preparava di procedergli contra con le censure, attendendo di giustificare i fondamenti, e specialmente avendo trovato, SECONDO DICEVA, nelle Scritture della Camera Apostolica l'Investitura fatta da' Pontefici alla Casa d'Esti della Terra di Comacchio*. Ma questa Investitura, siccome cosa, che non fu mai *in rerum natura*, nè potè allora, nè potrà mai prodursi, per giustificare la pretensione di Papa Giulio. E poi, che bisogno c'era di pescare cotanto nelle Scritture della Camera Apostolica questa Investitura di Comacchio? Segno è bene, che allora non si doveva pretendere, che Comacchio fosse compreso nelle Bolle del Vicariato di Ferrara, perche queste erano Investiture da trovar tosto, e senza veruna fatica. Si oda ora il Giovio nella Vita del medesimo Alfonso. Dopo le parole citate in cotesta Scrittura, colle quali esprime egli istoricamente quel solo, che si conteneva nella Bolla di Giulio II. contra d'Alfonso, soggiunge, che tutte le Ragioni di scomunicare il Duca addotte quivi dal Papa erano un pretesto; ma che il vero motivo era per vedere di distaccare Alfonso dalla Lega di Cambrai. Poscia dice, che Alfonso *de Comaclensibus salinis, quibus non plane esset interdictum, diserte & cumulate ita satisfaciebat, ut se staturum judicio Collegii Quæstorum Pontificii Ærarii polliceretur*. Dal che si può facilmente conoscere, quanto fosse certo il Duca della forza del Diritto Imperiale, e della debolezza della Pretensione Pontificia sopra Comacchio. E da tutto ciò in oltre risulta, che niun Gius acquistò la Camera Apostolica allora, non avendo mancato la Casa d'Este di sostenere intatte le Ragioni dell'Imperio sopra quella Città. Nè mancò lo stesso Imperadore Massimiliano di sostenere il suo proprio Diritto, avendo mandato a Roma *un'Araldo a protestare, che non molestasse il Duca di Ferrara*, siccome attesta il Guicciardino (b).

§. XLVI.

(a) *Lib. 9. all'Ann.* 1510.

(b) *Ist. Lib. IX. all'Anno* 1510.

§. XLVI.

Convenzioni degli Estensi colla Camera Apostolica pel Sale di Comacchio, non offesero, anzi stabilirono meglio il Gius Imperiale.

MOlto meno poscia riconobbero gli Estensi il preteso Dominio Pontificio sopra Comacchio nelle Convenzioni da loro fatte colla Camera suddetta per cagione del Sale, quantunque questi le cedessero per allora quel Diritto. Primieramente, perche non appare in que' Capitoli parola alcuna di ricognizion di Dominio, nè il Duca Alfonso fu indotto a cedere quel punto, perche la S. Sede potesse comandargli da Sovrana di Comacchio, sapendo egli, che la Sovranità di quel Contado era di Cesare; ma ciò fu per altri motivi di suo vantaggio. La Camera Apostolica acquistò solamente un Gius privativo, che si può guadagnare sopra gli altrui Beni, senza essere, o divenir Padrone di que' Beni. E quasi ognuno può accettare delle Servitù sopra i suoi Beni e Stati, senza che acquisti Dominio sopra que' Beni e Stati colui, in favore del quale viene stabilita quella tal Servitù. Secondariamente tal cessione fu fatta in ricompensa d'altri vantaggi accordati da i Papi alla Casa d'Este. *In recompensam ejusdem reductionis convenerunt*: così anno i Capitoli d'Adriano VI.. Terzo, fu convenuto di non far Sale nè in Comacchio, nè in tutti gli altri Stati del Duca Alfonso. Ecco le parole de' Capitoli del 1514. *Nè allo Illustriss. Signor Duca di Ferrara, nè ad altri sia licito nella Valle di Comacchio, & in TUTTO il Territorio & Dominio del dicto Duca far fabricar sale*. E in quei d'Adriano VI. del 1522. si obbliga il Duca di non far Sale *in Civitate, COMITATU, seu valle Comacli, aut alio loco, in Territorio, vel Dominio per eum ad præsens possesso, vel in posterum quomodolibet possidendo*. Niuno dirà già, che tutti gli altri Stati o posseduti, o da possedersi dalla Casa d'Este, fossero Feudi della Chiesa. Quarto, racconta il Sabellico (a) la guerra de' Signori Veneziani con Niccolò d'Este Marchese di Ferrara circa il 1399.; e scrive, che *res tanto ardore a Venetis suscepta est, ut Estensis territus, haud multo post sit pacem ea conditione complexus, ut sal ad Comaclum non fieret amplius*. Segno dunque, che gli Estensi vel facevano prima, e che il Sommo Pontefice non se ne doleva, nè pensava ad impedirglielo. Si convenne parimente ne' Capitoli della Pace fatta fra la Repubblica, e il suddetto Marchese l'Anno 1405. (b) *Quod de cætero in dicto loco Comacli, vel in alio loco dicti Domini Marchionis, non possint construi, nec de novo fieri, nec elevari, aut refici, vel renovari aliquæ Salinæ, nec levari aliquis sal &c.*

E da questo esempio de' Signori Veneziani, e non da altro suo Gius, Papa Giulio trasse il suo disegno e fondamento d'impedire ad Alfonso I. la fabbrica del Sale in Comacchio, come ancora Leone X. il

(a) *Enneid. IX. Lib. IX. pag. 633.*

(b) *Archiv. Estens. Lit. L. 42.*

il quale in una sua Lettera (stampata l'Anno 1641. in occasione delle liti di Castro) così favellava: *Presumete voler far sale, che mai li Signori Veneziani vi avevano permesso, mentre tenevano occupata la Città di Cervia*. Intorno alla qual Controversia non incresca a VS. Illustris. ch' io le rapporti alquante parole d'una Lettera di Leonardo da Porto scritta l'anno 1511. (a) *Avendosi tolto*, scrive egli, *Alfonso da Este, Duca di Ferrara, a far forte il sale a Comacchio, & il Papa facendone similmente gran quantità a Cervia; avvenne, che il Duca s'accordò col Re di Francia di dargli il sale per la Lombardia. Il che risapendo Agostin Ghisi, il quale non solo le Lumiere, ma ancora tutte le Saline della Chiesa tiene ad appalto, se ne dolse al Papa, mostrandoli, che di tal mercato alla Chiesa era per venire grandissimo danno; perciocchè impedito al sale di Cervia lo spaccio della Lombardia, non si potrebbono tor le saline per l'affittanza, che egli avea. Il Papa scrisse al Duca, che Cervia usò sempre di dare il sale alla Lombardia, & però che volesse cessare dal mercato del sale, trovando egli altra via di dare spedizione al suo, al quale poteva bastare di farne per uso del suo Ducato. Il Duca negò di voler ritrattare il mercato. Sdegnato il Papa, cominciò a pensare cose nuove contra Ferrara* &c. Ecco l'origine delle pretensioni, e della guerra di Papa Giulio, a cui si diede poscia fine con una Convenzione. Ma siccome non acquistarono i Signori Veneziani, nè pretesero d'acquistare Gius o Dominio alcuno sopra Comacchio, per aver' ottenuto il Gius privativo di fabbricare il Sale: così nè meno poterono acquistarne i Pontefici con quell' accordo. Anzi da quelle stesse Convenzioni restò meglio stabilito il Diritto dell' Imperio, e degli Estensi; perciocchè non esigette mai la S. Sede, che Alfonso I. stato sempre saldo in affermare, ch' egli per Comacchio era Vassallo dell' Imperio, e non della Chiesa, facesse alcuna dichiarazione in contrario. Ma quale è quel Sovrano poderoso, come il Papa, il quale non facesse un terribile processo contra un Vassallo, se questi riconoscesse da altri il Feudo? E qual Sovrano potente verrebbe poi a pacificarsi, e accordarsi con questo suo Inferiore, senza fargli prima confessare, che egli tiene quel Feudo da lui, e non da altri? Che non fece Giovanni XXII., e Clemente VI., ed altri Pontefici colla Casa d'Este per conto di Ferrara? La prima condizione degli accordi fu sempre quella, che gli Estensi confessassero, che Ferrara era di Ragione della Chiesa Romana. Ora i Pontefici non anno mai processata la Casa d'Este, benchè sapessero, ch' ella riconosceva Comacchio da gl' Imperadori. Ed anche allora, che Alfonso I. il fece loro sapere con tanta pubblicità, nol processarono per questo; e dipoi si accordarono col medesimo senza parlar' altro di quella sì solenne dichiarazione, e senza esigere, ch' egli o prendesse da loro l'Investitura di Comacchio, o facesse altro Atto, indicante Suggezione Feudale per conto di quella Città alla S. Sede.

E nel

(a) *Lettere de' Principi T. I. pag. 2.*

E nel vero da queste cose chi non comprenderà, che gli stessi Papi riconobbero anche allora troppo ben ferme le Ragioni dell'Imperio; e che per conseguenza vennero ne' lor Capitoli tacitamente a rinunziare a quella lor Pretensione? Chi altresì non intenderà da quanto le ho narrato, il poco e niun fondamento, che aveva cotesto Autore di tirare la conclusione seguente: *Non si può dunque ragionevolmente dubitare, che i Duchi di Ferrara non tenessero Comacchio dalla Sede Apostolica, come compreso nel Vicariato di Ferrara*. Anzi è manifesto tutto il contrario; e se Comacchio si valeva dello Statuto di Ferrara, già è stato dimostrato nel *Ristretto delle Ragioni* &c. che ciò avvenne per un' ordine generale fatto da i Duchi di Ferrara a tutti i loro Stati, di valersi dello Statuto Ferrarese in difetto di proprio Statuto. Anche in oggi la Terra del Finale, benchè posta nel Ducato di Modena, si vale dello Statuto di Ferrara. Carpi col suo Principato, e le due Provincie del Frignano, e della Garfagnana, ne' casi non disposti da' loro particolari Statuti, ricorrono a quello di Ferrara, e di quello si servono. E pure secondo la supposizione o illazione di cotesto Scrittore, anche i suddetti Stati dovrebbono essere del Distretto di Ferrara. Lascio qui di rispondere ad altre cose del Cap. XXVII. perchè le ripiglierò più a basso; e dico solo, che se all' Imperadore Mattias, il quale nell' Anno 1613. per confessione di cotesto Autore al Cap. XXVIII. fece istanza a Paolo V. *per la rilassazione del Feudo di Comacchio, e de' frutti percetti dalla Sede Apostolica*, avesse permesso la guerra col Turco, di continuare la sua giusta inchiesta: si sarebbe veduto, come ora si vede, che i Titoli morti e antiquati della Camera di Roma non si poteano mettere a fronte de i Titoli continuati e vivi del S. R. Imperio, per quello che s' aspetta a Comacchio.

§. XLVII.

Forza delle Ragioni Cesaree ed Estensi sopra Comacchio.

NOn aspetti poi VS. Ill., ch' io voglia tener dietro a cotesto Scrittore, il quale nel Cap. XXX. e ne' seguenti scorre ampiamente nel Trattato di Pisa, e in certi aggravj, ch' egli pretende fatti e allora, e dopo alla S. Sede dalla Serenis. Casa d' Este. Essendo quella materia fuori del nostro suggetto, mi riserberò a dirne due sole parole verso il fine di questa mia Lettera. Dico pertanto, che quanto s'è detto finquì, fa abbastanza conoscere, essere *tante*, *sì grandi*, e *sì forti le Ragioni Imperiali* (e non già le Pontificie, come si persuade l' Autore della Lettera al Cap. XXXIII.) *che non dee temersi, che possano restare abbattute da niun' arte contraria*. E perciò lascerò considerare a lei, se punto convenisse allo Scrittore suddetto il prorompere appresso, cioè nel Cap. XXXIII., in quel sì vigoroso ed enfatico perio-

periodo: *Che se poi a' giorni nostri il possesso legittimo* &c. Già noi abbiamo veduto, che per tutto il tempo, che gli Estensi furono in attual Possesso di Comacchio, la S. Sede non vi ebbe Dominio alcuno, e non vi esercitò alcuna Giurisdizione, e non ne investì giammai la Casa d'Este. Avevamo all'incontro anche stabilito, che gl' Imperadori diedero, continuarono, e continuano a dare l' Investitura di quella Città alla medesima Casa. Ed io avrei ben creduto, che niuno fosse per dubitare di questa ultima verità, perche asserita con tutto possesso in varj tempi e scritture da chi potea averne certa notizia. Tuttavia, perche si va spargendo nell' accennata Lettera qualche sospetto di ciò, anzi nè pur qui si ferma il corso della penna: egli è necessario di rispondere a questa pellegrina opposizione.

§. XLVIII.

Concessione di Comacchio ad Ottone Estense non finta, nè sognata dal Pigna.

PRimieramente al Cap. XXXIV. prende cotesto Autore ad impugnare la concession di Comacchio, che il Pigna, il Rossi, l'Ughelli, il Ferri, ed altri scrivono fatta dagl'Imperadori Lotario, e Lodovico II. ad Ottone d'Este nel Secolo IX. dicendo, che *a questa ancora sacra stanno attaccati i novecento anni del possesso di Casa d' Este*. Adduce pertanto molti argomenti contra di questa Concessione, ch'egli pretende finta da Giovam Batista Pigna; e apertasi la porta a parlare dell' antichità della Serenifs. Casa d' Este, si delizia molto volentieri intorno a questa materia, in guisa che persuadendosi d' aver manifestamente provato, che la Concessione suddetta sia una mera menzogna del Pigna, e che degli Estensi non si truovi memoria autentica e sicura, se non *trecento anni* dopo il mentovato Ottone, così viene egli a perorare nel principio del Cap. XLI. *Ecco ruinata la strepitosa macchina de' novecento anni, alla quale stanno appoggiati i rumori, che si spargono intorno alla pretesa Investitura di Comacchio data agli Estensi, cominciando dal finto Ottone da Este*. E quindi aggiunge, creder'egli, che il Pigna *vedendo prossima la devoluzione del Ducato di Ferrara alla Sede Apostolica, s' ingegnasse con le dette finzioni di far credere, che Comacchio non appartenesse alla Chiesa*. Ora io dico a VS. Ill., che per conto dell'antica Nobiltà della Casa d' Este, più a basso le toccherò io quel poco, che occorrerà per ora. E in quanto alla Concessione di quegl' Imperadori fatta ad Ottone Estense, le dico, non essere questa nè un' invenzione, nè una menzogna del Pigna; percioechè tuttavia esiste il recapito di ciò in un' antica Membrana (a), la quale si esibirà in ogni competente Tribunale per essere esaminata. Aggiungo, essere lontano dal vero, che il Pigna la fingesse, quasi vedesse prossima la pretesa devoluzione del

[a] *Archiv. Estens. Lit. A. 29.*

del Ducato di Ferrara, essendo chiaro, che quando quello, non semplice *Umanista*, come pretende l'Autore della Lettera, ma eccellente Filosofo, valente Legista, Istorico, e Segretario, non già d'un privato Cavaliere, ma d'un Principe grande, formò la sua Storia, non vi era apparenza alcuna, che dovesse mancare la Linea d'Ercole II. Oltre a ciò la sua stessa Opera fu estratta dalle fatiche dianzi fatte dal Conte Girolamo Faleti, il quale sotto Ercole II. avea intrapresi molti viaggi, e squitiniati Archivj e Manuscritti per tessere la Storia di Casa d'Este. Benchè la stessa pubblicazione del Libro del Pigna, seguita più di ventisette Anni avanti alla morte d'Alfonso II. Duca di Ferrara, basta ella sola a convincere di poco fondamento il sospetto di cotesto Scrittore. E poi, che necessità aveva il Pigna di mendicare dalle finzioni una pruova, che Comacchio non appartenesse alla Chiesa Romana, quando i Documenti, e le Investiture da me citate, e ad esso Pigna ben note, il pruovano troppo chiaramente a chi volesse oggidì dubitarne?

Più strano però si è il gran rumore che fa cotesto Scrittore contra la suddetta Concessione, come s'ella fosse l'*unica ancora* delle Ragioni Estensi sopra Comacchio, quando è cosa evidente, che la Casa d'Este non ha un bisogno minimo di quell'Atto, per provare il legittimo Gius dell'Imperio e suo sopra quella Città: perciocchè questo viene concludentemente provato col continuo Dominio, che vi anno esercitato gl'Imperadori, e colle continuate Investiture d'alcuni Secoli datene alla Casa d'Este, e col pacifico ed attual Possesso dei medesimi Estensi per centinaja d'anni senza riconoscere altro Signor diretto d'esso Comacchio, che l'Imperadore *pro tempore*. Sicchè vegga VS. Illustriss. quanto bene stia a cotesto Autore il gloriarsi, come d'una gran vittoria, d'avere *ruinata la strepitosa macchina de' novecento Anni, alla quale stanno appoggiati i rumori, che si spargono*. Quando anche fosse qui ben fondata la sua Critica (il che io non gli accordo): non s'avvede egli con ciò di porgere esempio ad altri di rappresentare del pari, qualora ne venga loro il talento per una *macchina strepitosa* la Donazione di Lodovico Pio, benchè essa abbia servito di modello a tante altre susseguenti, e se la facessero i Papi confermare dallo stesso Ridolfo Primo? Non s'accorge egli, che altri potrebbono esultare, e gloriarsi contra cotesta sacra Corte per la Donazione di Costantino, pel Diploma di Papa Vitaliano, in cui Ferrara insino circa l'Anno 657. vien rappresentata di Giurisdizion Pontificia, e per tanti altri Diplomi, che ora non sono più in credito, benchè i Papi si facessero confermare da Arrigo VII., e da Carlo IV. *Privilegia Constantini Magni, Caroli, Henrici, Ottonis Quarti, Friderici Secundi, atque Rudolphi*? E nel proposito di Comacchio sa pur'egli, che nelle Scritture antecedenti della Camera Apostolica fu citato un Breve d'Adriano I. dell'Anno 780., ove quel Pontefice nomina *nostrum Comitatum Comaclensem*.

Ma quel Breve per varj contrasegni si scuopre per una fattura affatto suppositizia (benchè sia un documento non nato , nè finto in questi ultimi tempi) ed io occorrendo potrei dimostrarlo a chiunque ne desiderasse le pruove . Il perche con savia accortezza non ha voluto valersi d'esso l'Autore della Lettera , siccome nè pure d'un'altro di Leone VIII., che fu citato dagli stessi Camerali, e che probabilmente è dello stesso metallo . Altri , dico , potrebbe imparare ad esagerare , e veramente con fondamento, sopra simili documenti, e sopra altre azioni o vere o finte de' tempi lontani , giacchè , come giustamente dice cotesto Scrittore alla pag. 43. *siamo in un Secolo , in cui si discerne il bianco dal nero*. Ma io da sì fatti impegni mi asterrò bene di buona voglia , mentre so , che non da quegli oscuri Secoli, nè da que' Titoli dubbiosi , ma propriamente dallo Stato , e da i Titoli , e dal Possesso , e dalla Prescrizione degli ultimi Secoli , si ha da prendere la decisione del legittimo , o illegittimo Dominio sopra gli Stati temporali . Vegniamo noi dunque a vedere , se veramente sussistano le Investiture di Comacchio , che io ho asserito date dagli Imperadori alla Casa d'Este per una sì lunga , e continuata serie di tempo .

§. XLIX.

Investiture Cesaree di Comacchio senza ragione messe in dubbio o negate dall' Autore della Lettera .

PAre , che nel Cap. XXI. si lagni cotesto Autore , che la Casa d'Este *non abbia mai comunicato al Mondo , non dico gli originali , ma ne anco le copie de' suoi Diplomi* : quasi che la S. Sede abbia dal suo canto comunicati al Mondo i suoi originali ; e quasi che i Diplomi Estensi siano cose ignote a quel Tribunale , a cui conveniva mostrarli ; e quasi che le Investiture , che danno gli Augustissimi Imperadori alla Casa d'Este , siano stati Atti clandestini , e stiano così rinserrate , e segrete , che non v'abbia mai potuto penetrare il guardo curioso , di chi avea interesse di non trovarle , quali si dicono essere . Questo però è un nulla . Al Cap. XXIX. si leggono le seguenti parole : *Che se mai alcuno de' Principi Estensi nell'Investitura de' Feudi Imperiali di Modena e Reggio vi avesse per avventura fatto intrudere clandestinamente Comacchio : chi non vede , che ciò sarebbe avvenuto contra ogni giustizia* ? Ognuno il vede ; e certo questa sarebbe stata un'azione contra ogni giustizia ; ma non sarebbe meno contra ogni dovere lo spargere senza fondamento un sì nero sospetto contra Principi sì riguardevoli , e in certa guisa anche contra la Maestà degli stessi Imperadori , e almeno contra i Ministri Cesarei , i quali avessero consentito a tal frode , e si fossero congiurati tutti per ingannare il Mondo , e recar questo danno alla Sede Apostolica .

§. L.

§. L.

Alfonso II. e Cesare I. Duchi di Ferrara investiti di Comacchio dall'Imperadore.

UDiamo nondimeno le pruove d'un punto sì delicato. *Certo è* (così leggo in quella Lettera alla pag. 28.) *che nelle Investiture Imperiali di Alfonso II. e di Cesare non fu inserito Comacchio; imperciocchè Ridolfo II. l'Ann. 1594. investe Alfonso del Ducato di Modena, e Reggio, del Marchesato d'Este, e delle due Contee di Rovigo, e di Carpi, e d'altre Castella; non però di Comacchio, nè d'Argenta, perchè erano della Sede Apostolica. Indi nel 1598. investe Cesare d'Este delle suddette Città, senza che vi entri Comacchio, nè Argenta.* Dio buono! confesso il vero, che la divozione e riverenza, ch'io professo a cotesta gran Corte, e alla Sede Apostolica, ha sentito del ribrezzo, e ha patito non poco, in osservare, che costì non solo si affermino, ma si affermino con tanta franchezza, e si facciano ancora pubbliche per via delle stampe, cose che sì facilmente possono essere convinte di non accordarsi in guisa alcuna col vero. E che di fatto le suddette asserzioni sieno lontane dal vero, io il so da persone, alle quali non posso negar fede, ed io stesso ho più d'una volta vedute, e diligentemente esaminate le dette due Investiture del 1594. e del 1598., che sono originali, sottoscritte dall'Imperadore, munite col suo sigillo, e con tutte l'altre sicurezze di Diplomi autentici, e si esibiranno occorrendo al Tribunale, che sarà proprio. Ora in ambedue chiaramente, espressamente, e colle stesse clausole delle precedenti Investiture, vien nominato al pari di Modena, di Reggio, e d'altri Feudi Imperiali, anche *Comacchio*. L'Imperadore prima pone l'Investitura da lui data l'Anno 1577. ad Alfonso II., nella quale sono concatenate tutte distesamente, e l'una entro dell'altra, le antecedenti Investiture di Massimiliano II., di Ferdinando I., di Carlo V., e di Massimiliano I., la quale come matrice enunzia poi l'altre precedenti. Dopo ciò S. M. Cesarea investisce di tutte le Città, Terre, e Luoghi espressi nelle precedenti Investiture, il detto Alfonso, i suoi Figliuoli, e in difetto de' Figliuoli quel Principe di Casa d'Este, che Alfonso eleggerà per suo Successore. Nell'Anno poscia 1598. rapportando l'Imperadore tutta in corpo la suddetta Investitura del 1594., investisce il Duca Cesare d'Este, Successore d'Alfonso II., di tutte le Città, Terre, e Luoghi annoverati minutamente negli antecedenti registrati Diplomi, fra le quali Città senza dubbio si legge *Comacchio* con tutte le sue pertinenze. E così venendo seguitamente inserite l'una nell'altre le suddette Investiture (ove fra gli altri Feudi Imperiali espressi con tutta distinzione e chiarezza, vien sempre nominato *Comacchio*) sono stati investiti i seguenti Duchi di Casa d'Este, come altrove s'è detto.

Chi pertanto non vede, che prima d'asserire con tanta certezza quel fatto, come se si fosse avuto davanti agli occhi l'originale di que' Diplomi, e molto più prima di accusare i Ministri di S. M. Cesarea, e la Casa d'Este, d'una clandestina intrusione di *Comacchio* nelle Investiture Imperiali fatte dopo il Duca Cesare: bisognava essere meglio informato, per non porgere giusto motivo ad altrui di querelarsi altamente di così fiero aggravio? Senza che, si vuol ben fare Alfonso II. un' uomo di poco giudizio, con supporre ch'egli chiedendo quella Investitura per se, e pel suo Successore, non avesse da dimandarla anche di Comacchio, e di tanti altri Luoghi, de' quali già per qualche Secolo i suoi Maggiori continuavano ad essere investiti dall'Imperadore. E perche Ridolfo non dovea concedergli tutto ciò, che i suoi Predecessori aveano conceduto? Anzi non avrebbe permesso l'Imperadore, che dal ruolo de' Feudi Imperiali conceduti alla Casa d'Este ne fosse levato pur'uno, perche così richiedeva il suo Imperiale Ufizio. Non si è però contentato di questo l'Autore della Lettera. Egli al Cap. XLII. mette in dubbio tutte l'altre Investiture accennate nel *Ristretto delle Ragioni di Casa d'Este*. E primieramente rigetta le Investiture di Ridolfo I. Imperadore, perche, dice egli, il primo di questi Diplomi si fa dato da Ridolfo *l'Anno* 1256. *in Ferrara*, cioè in tempo ch'egli non era per anche salito all'Imperio, e in luogo, dove non fu mai, non essendo egli mai stato in Italia. Ma io so da buona parte, essere quello un' autentico e vero Diploma; e che fu dato *in Ferrara* da *Ridolfo Vicario Imperiale della Romagna* ad Obizo Marchese d'Este a nome dell'Imperadore Ridolfo nell'Anno 1276., e che in esso *nomine Domini Regis* vengono confermati alla Casa d'Este varj Stati Imperiali, ch'essa possedeva allora. L'avere lo Stampatore scambiato quell' Anno in 1256. non farà, che lasci d'essere certo quello che è certo, siccome ancora è certissimo, che lo stesso Imperadore Ridolfo confermò la stessa Investitura ad Obizo nell'Anno 1281., il che io ho altrove accennato; e di queste due Investiture fa anche fede Cintio Giraldi nel Lib. *de Ferr. & Atestin. Princ.* pag. 20.

§. LI.

Dedizione de' Comacchiesi, e Investitura di Carlo IV. difese dalle obbiezioni altrui.

ALla Dedizione fatta da'Comacchiesi alla Casa d'Este dell'Anno 1325. risponde: *se gli Estensi possedeano Comacchio per Investiture Imperiali, come si pretende: e perche mai aveano essi bisogno della volontaria Dedizione della Città stessa?* Si è già detto, che gli Estensi erano Padroni di Comacchio l'Anno 1297. (a). Ne fu loro da' Ravennati occupa- to

(a) *Rubeus Hist. Raven. Lib. VI.*

to il possesso nel 1309., ed essendo poi stati nel 1325. di nuovo spontaneamente richiamati a quel Dominio dal Popolo Comacchiese: che luogo ci resta di maravigliarsi della lor Dedizione? Tante Città, che la Chiesa Romana possiede, si sono pur' anch' esse non poche volte levate dall' ubbidienza de' Pontefici, e poi vi sono con volontaria Dedizion ritornate. Aggiunge l'Autore suddetto intorno all' Investitura di Comacchio data da Carlo IV. agli Estensi: *come può essere ciò vero, se Carlo IV. dichiarò, e riconobbe tutte le Signorie della Chiesa?* Ma Carlo IV. è forse il primo, che abbia donato a due diverse persone la medesima cosa? Durava tuttavia in que' tempi il costume di facilmente acquistare, e di facilmente perdere, Ridolfo I. ed altri Imperadori non fecero lo stesso d'Adria, e d' altre Città, benchè confermassero dipoi, o avessero innanzi confermate le Donazioni alla Chiesa Romana? I medesimi, dico, ciò non ostante continuarono il loro Dominio sopra quelle Città: indizio, ch' egli non intesero colle Donazioni fatte a i Papi di pregiudicare al Gius acquisito degli altri, nè di perdere il suo; e che quelle Donazioni, o Conferme non aveano quella forza, che oggidì si vorrebbe. Nè bisogna chiedere se sia vero, o possibile, che Carlo IV. concedesse agli Estensi quella Investitura, da che l'ha in effetto conceduta; e questa, esistente in autentica forma, si produrrà, dove, e quando occorra. Finalmente ci ha insegnato cotesto Scrittore, che *non bisogna misurare da' costumi presenti le cose antiche*. Ed io torno a dire, che que' tempi erano sì fatti; e i Dominj fluttuavano tuttavia; e tante altre Donazioni, o Conferme degl'Imperadori antecedenti erano durate poco, nè aveano avuto l'effetto, che costì si pretende. Non è dunque da stupirsi, che Carlo IV. concedesse Comacchio agli Estensi, e massimamente sapendo noi, che nelle Confermazioni fatte alla Chiesa Romana, egli specificamente non parlò di Comacchio, ma bensì nominatamente e con formole chiare ne investì i Marchesi d'Este.

§. LII.

Altre Investiture Cesaree a torto negate, o impugnate dallo Scrittore della Lettera.

RIspondo il medesimo per l'Investitura di Sigismondo già da me citata, la quale *non latet in angulo*, e troppo vanamente fu dileggiata dal Lonigo; e più di sotto risponderò all' asserzione di chi dice, che *questa fu la prima, di cui si cominciò a susurrare dopo del Pigna nel Pontificato di Paolo V.* Seguita poi cotesto Autore nel Cap.XLIII. a dire, che *in una certa Scrittura, fatta non molto addietro, pullularono delle altre più antiche, e più moderne Investiture, tutte per lo innanzi incognite al Pigna*. Io per me non sono informato d'altre Scritture, che delle

delle pubblicate finora per mezzo delle stampe nell' affare di Comacchio; e perciò di queste, e non d'altre io posso parlare o giudicare; contentandomi di sapere, che quello, ch'io ho asserito a VS. Illustriss. intorno alle Investiture Imperiali di Comacchio date agli Estensi, non si dee mettere in dubio. Può essere, che costì sia stata veduta una copia di quelle Investiture, dove sono accennati, e confermati dagl' Imperadori alla Casa d'Este altri Diplomi fatti alla stessa Casa da alcuni Cesari prima di Carlo IV.; e che si sia creduto, che in tutti que' Privilegj individualmente ancora si parli di Comacchio: e però cotesto Autore si è presa la cura di confutarli. Ma il pretendere, che siano finti (come pare che costì si voglia dare ad intendere) i Diplomi conceduti da i due Federighi Imperadori agli Estensi: ciò si fa senza ragione alcuna; imperocchè que' Privilegj son veri, ed esistono, e sono stati confermati da' susseguenti Imperadori. Di quello di Federigo III. dato non *ad Ercole I. del 1472.* come ci vien detto alla pag. 45. di cotesta Lettera, ma a *Borso Duca di Ferrara del* 1452. già ho parlato; e quanto è sicuro, ch'esso è originale autentico, altrettanto è indubitato, che ivi quell' Imperadore investisce Borso ancora *di Comacchio*. E a proposito di Federigo III. non sarà superfluo il notare, che Agostino Patrizio Maestro delle Cerimonie del sacro Palazzo, che descrisse in un' Operetta stampata dal Mabillone (a) le funzioni fatte dal suddetto Imperadore nella sua andata a Roma, e nella Coronazione seguita ivi dell'Anno 1452., *& his omnibus interfuit ex officio, viditque plane vel minima quæque*, non parla punto, che egli confermasse alla S.Sede *la Donazione di Lodovico Pio*. Dice bensì, che Paolo II. usò di grandi finezze a Federigo, e una singolar cortesia, *quæ eo major est habita, quo Pontificalis auctoritas nulla ex parte priscis temporibus nunc est inferior; potestas autem, atque vires longe sunt superiores. Ecclesia enim Romana, Deo bene volente, imperio, & divitiis, Pontificum diligentia, aucta eo usque processit, ut maximis quibusque Regnis sit comparanda. Contra autem Imperii Romani & auctoritas, & vires adeo sunt diminutæ, atque attritæ, ut præter nomen Imperii pæne nihil remanserit*. Così la discorre un Cerimoniere del Papa. Aggiunge ancora, che veramente alcuni Pontefici avevano fatta ad altri Imperadori maggiore finezza; *sed magna erat etiam tunc Romani Imperii potestas, magnæ Imperatorum, & Caroli vires, quando in Italia, & extra satis diffundebatur; Pontificis autem tanta erat potentia, QUANTA A PRINCIPIBUS PERMITTEBATUR*. Così parla uno, che attualmente serviva la Corte Romana; ma io solamente dirò, che dopo quella Coronazione Federigo in Ferrara confermò agli Estensi le precedenti Investiture di *Comacchio*, per dire quello, che basta al proposito mio.

§.LIII.

(a) *Musei Ital. Tom. I. part. 2.*

§. LIII.

Investiture di Comacchio indubitatamente date agli Estensi da Carlo V. e da Ridolfo II.

STrana cosa è poi l' udire, con che animosità viene asserito, che *la pretesa Investitura di Carlo V. si convince ancora di falso con la gravissima autorità d' un Testimonio di veduta, che è Giovanni Etropio, il quale racconta, che nell' Anno 1535. il Duca Ercole riportò l' Investitura non già di Comacchio, ma solamente di Modena, Reggio Rubiera, e Carpi*. Ma come non s'è pensato costì, se asserzioni sì risolute avessero bisogno di maggior fondamento, trattandosi d' informare il Pubblico di un' affare di tanto rilievo? Come mai di grazia far tanto caso delle parole d' un' Autore, che di passaggio parla di quella Investitura, nè ha tolto a individuare tutto il contenuto della medesima, e che probabilmente non vide mai lo stesso Diploma di Carlo Quinto? E come asserire con tanta sicurezza queste ed altre simili cose, le quali producendo gli originali autentici, e indubitati, (che senza dubio nell'Archivio della Casa d'Este si conservano) possono immediatamente scoprirsi, e in effetto si scopriranno non sostenute da principio alcuno di ragione? Poichè l' andar qui ripetendo, che i due Ercoli, e i due Alfonsi Duchi di Ferrara, furono investiti di Comacchio da i Sommi Pontefici, è un lavorare sempre sopra un supposto, che già abbiamo dimostrato non avere sussistenza alcuna, perche Comacchio non è stato mai compreso nelle Bolle del Vicariato di Ferrara. Ma per tornare all' Etropio, mi si mostri un poco, dove dica egli mai con parole tassative, che Ercole fu solamente investito di *Modena*, *Reggio*, *Rubiera*, e *Carpi*. A quell' Autore bastò di nominare alcuni Luoghi principali di quella Investitura, come ordinariamente fanno gli Storici in tali congiunture, e come fa anche la Segretaria Imperiale in iscrivendo a i Serenissimi di Modena, e ad altri Principi d' Italia, e di Germania, mentre dà loro solamente il titolo di qualche Dominio, e non già il titolo di tutti i loro Dominj. Altrimenti si potrebbe anche dedurre dalle parole dell' Etropio, che quell' Imperadore non avesse investito Ercole II. nè *della Provincia della Garfagnana*, nè di quella del *Frignano*, nè di *Brescello*, nè d' altri Luoghi anche insigni, certo non compresi sotto *Modena*, *Regio*, *Rubiera*, e *Carpi*.

Collo stesso tenore si parla contra l' Investitura di Ridolfo II. al Duca Cesare; il quale non si vuol credere che dell' Anno 1594. fosse investito di Comacchio, sì perche allora egli non avea ragione alcuna ne' Feudi goduti da Alfonso II., e sì perche ad Alfonso fu ben data *l' Investitura de' Feudi Imperiali, ma non già di Comacchio, come si è detto di sopra*. Ed io torno a ripetere, che chiesta allora da Alfonso II. vivente, la facoltà di eleggersi a suo piacere un Successore, e prega-

ta S. M. Cef. di voler' inveftire di tutti i Feudi Imperiali la perfona da nominarfi: l' Imperadore dopo aver regiftrate *per extenfum* le Inveftiture antecedenti, (nelle quali efpreffiffimamente fi fa menzione di *Comacchio* colle fue pertinenze, come diffi di fopra) l' Imperadore, dico, permette ad Alfonfo d' eleggere e nominare il detto Succeffore; e pofcia invefte lo fteffo Alfonfo, e i fuoi Figliuoli, e dopo loro *fic ultimo electum, & nominatum* (così egli fecondo la forma dell' Imperiale Cancellaria) *inveftivimus & inveftimus de omnibus ac fingulis Ducatibus, Principatibus, Comitatibus, Dominiis, Civitatibus, Caftris, Oppidis* &c. *& quibufcunque rebus in præinfertis literis* (e in quefte le ricordo fempre, effere individualmente nominato *Comacchio*) *expreffis in omnibus & per omnia, ut in eis continetur, & expreffum eft*. E fe fono inveftiti i Figliuoli, che anno da nafcere: perche non fi può inveftire uno, che ha da effere eletto?

LIV.

Inveftiture Imperiali di Comacchio efiftenti, certe, e ben note alla Parte Pontificia.

SEguita il rumore nel Cap. XLIV. per un' altra Scrittura, ove fono accennate le Inveftiture Imperiali di Comacchio, non fenza qualche sbaglio de' Copifti, facile ad entrare, dove entrano de' numeri. Truova pertanto l' Autore della Lettera *una ftravagantiffima diverfità, e incoftanza di cofe fcritte in un medefimo affare da i medefimi intereffati*; e con ciò s' ingegna d' imprimere nella mente de i Lettori incauti, o non informati, l' opinione, o almeno il fofpetto, che tutti quefti Diplomi altro non fiano, che un vanto mal fondato, e colori finti e mendicati per ufurpare l' altrui. Ma io dirò con tutta pace a VS. Illuftrifs., che fe Ella ha zelo (come credo che l' abbia, gloriandomi anch' io d' averlo) per la riputazione di cotefta gran Corte, non vi lafci punto allignare un' opinione o pretenfione, la quale è tanto facile ad effere diftrutta, quanto è facile il produrre in conveniente Tribunale i recapiti incontraftabili delle Inveftiture medefime, e il moftrarli (al che fono prontiffimi) a qualunque legittima perfona, che voglia prenderfi la pena di vederli, ed efaminarli. Poichè in quanto al voler far paffare nel Cap. XLVI. per *fraudolente* le fuddette Inveftiture, e in quanto al chiamarle impetrate *con aftuta, ed occulta maniera*, volendo con ciò ancora, e con altri fimili ragionamenti infinuare, che di effe non ha mai avuto contezza la S. Sede: VS. Illuftrifs. vede bene, fe fia leggiero quefto colpo contra l' onore di chi ha intereffe in una tal faccenda. Ma oltre al faperfi, che gli Atti delle Inveftiture Imperiali non fono arcani di gabinetto, ma una delle più pubbliche funzioni, che fi faccia dagl' Imperadori, fedendo nel Trono

no

no coll' assistenza de' primi Principi dell' Imperial sua Corte, ove si tratta di Ducati insigni; e oltre al sapersi, che i documenti delle dette Investiture sono registrati, e conservati nell' Imperial Cancellaria, facilmente comunicabili a chi li ricerca: potrà Ella stessa accorgersi, anche senza mirare gli originali, se queste Investiture siano state da tanti Secoli occulte, e se si possa dar' ad intendere; che la Corte Romana non ne potesse essere, anzi non ne fosse pienamente informata.

Certo è, che il Doglioni nell' Anfiteatro di Europa alla pag. 781. attestò, che la Casa d' Este ebbe *dall' Imperador Carlo, figliuolo del Re di Boemia, la Confermazione del Dominio di Comacchio*. Il Pigna prima di lui avea detto nelle sue Storie, (a) che *Aldrovandino ebbe da Carlo IV. una Confirmazione, fatta ancora sotto nome di Donazione, di Rovigo, Adria, Ariano, Argenta, Sant' Alberto, e Comacchio*. E all' Anno 1433. dice, che Sigismondo in Ferrara onorò il Marchese d' Este *d' una amplissima Investitura, che inferiva a quella di Carlo Quarto*. Dal che si può intendere, con qual fondamento venga asserito al Cap. XLII. della Lettera che il Pigna, il quale *maneggiò tutti i Codici, e tutte le Carte degli Archivj Estensi, non seppe trovare, nè produrre alcuno Strumento, in cui si leggesse, che Comacchio fosse Feudo Imperiale, oltre al supposto Diploma del 854.* Guasparo Sardi Ferrarese nelle Storie di quella Città (b), stampate molti anni prima di quella del Pigna, anch'egli assicurò il Pubblico, che i Marchesi d' Este *ebbero in dono la contrada di S. Alberto dall' Imperadore, insieme con la Riviera di Filo, Comacchio, la foce di Primaro &c. Cose tutte*, aggiugne egli, *confirmate da Carlo Quarto ad Aldobrandino Terzo, e da Gismondo a Niccolò Secondo*. E qui pure si vegga, con che ragione ha asserito cotesto Autore nel fine del Cap. XLII. che *l' Investitura di Sigismondo fu la prima, di cui si cominciò a sussurrare dopo del Pigna nel Pontificato di Paolo V.* Certo le Storie del Sardi furono stampate l' Anno 1556. e ristampate l' Anno 1646. ed ambedue le volte in Ferrara stessa; e quelle del Pigna, come dicemmo, uscirono alla luce nell' Anno 1570., cioè ben molti anni avanti alla creazione di Paolo V.; e in tutte e due le suddette Opere si parlò non meno dell' Investitura di Carlo IV. che di quella di Sigismondo.

Il perchè era sì noto nel Secolo del 1500. essere la Città di Comacchio Feudo Imperiale, che un' altro Sardi, cioè Alessandro, uomo anch' egli di grande erudizione, senza dubitarne punto, lasciò scritto in un suo Trattato MS. *dell' Origine del Ducato e della Città di Ferrara*, qualmente *Comacchio è della Giurisdizione del Regno d' Italia, e conseguentemente dell' Imperadore, perchè Pipino figliuolo di Carlo Magno, Berengario II., & Adalberto tutti e tre Re d' Italia lo possedettero; e per testimonio del Blondo, Sabellico, e Rubeo, lo fecero luogo principale nelle guerre contro i Veneziani: Et Imperadori Ottone (962) Ottone III. (1001) Federico (1177) & altri posteriori lo riconobbero per Città di loro giurisdizione*. E tale

(a) Lib. IV. pag. 305. (b) Lib. V. Hist. Ferr.

tale in fatti fu riputato anche da lì innanzi, e con titolo tale fu goduto, e posseduto per centinaja d'anni dagli Estensi, finchè, per valermi delle parole di Giovanni Palazzi, (a) *Cardinalis Bandinus Comaclum occupavit, reclamante Rodulpho Imperatore, suæ ditionis Civitatem a Pontificiis occupari*. Dopo il qual tempo ancora gli Augusti ritennero coll'animo il Possesso di quella Città, con fisso e costante pensiero di ricuperarne ancora l'attuale, come attesta il Sig. d'Andlern Consigliere Aulico Imperiale nell'Opera intitolata *Jurisprudentia publ. & priv.* L. 1. Tit. 5. part. 6. pag. 149. & sequ. con queste parole: *Agnoscit & Imperium Comacchium ad Mare Hadriaticum, & quæ sunt plura alia Feuda in Italia &c. pro quibus recuperandis, juxta Capitulationem Cæsaream, nihil intermittitur*.

§. LV.

Ragioni Cesaree sopra Comacchio anche anticamente note alla Corte di Roma, e da lei tacitamente approvate.

E Per verità, come si può mai oggidì pretendere, che le Ragioni dell'Imperio, e le Investiture Cesaree di Comacchio, fossero cose occulte, quando per confessione degli stessi Camerali di Roma, i Ministri del Duca Cesare nell'Anno 1598. il protestarono con tanta fidanza al Cardinale Aldobrandino? In una Scrittura Romana intitolata *Defensio Jurium Sedis Apostolicæ*, e stampata in Roma per Risposta al *Ristretto delle Ragioni della Casa d'Este*, si fa menzione di certa *Relazione del suddetto Cardinale Aldobrandino*, occupatore di Ferrara, e di Comacchio, e si parla pure della *Storia di Terni*, fatta dall'Angeloni Segretario in quel tempo del predetto Cardinale e sebbene quanto si riferisce nell'una e nell'altra non possa punto pregiudicare all'Imperio, nè alla Casa d'Este; nondimeno è osservabile, che in detta Relazione si fa dire a i suddetti Ministri del Duca Cesare (oltre ad altre cose, che non poterono dire, e si nega che le dicessero) che *Alfonso II. & alcuni de' suoi Antecessori aveano presa l'Investitura di Comacchio dall'Imperadore, e così rinovatala di mano in mano*. E i Ministri Pontificj doveano ben sapere allora, se il Duca Cesare diceva il vero, e se erano sognate le Ragioni di S. M. Cesarea; perciocchè Roma diede parte (secondo che dicono) a tutti i Principi della presa di Comacchio, ma non già all'Imperadore, *Imperatore excepto*, conforme confessa l'Autore della suddetta Scrittura latina dopo il num. 233.; segno che si sapeva in Roma, che l'occupazione di quella Città non potea essere, se non disapprovata e impugnata dall'Imperadore, che n'era il Sovrano, ora io non so mai, che possa servire a cotesto Scrittore, il farci sapere nella pag. 26. essere *cosa certa, che nè Cesare, sotto cui avvenne la de-*

(a) *In Vita Clem. VIII.*

voluzion di Ferrara alla Sede Apostolica, nè *Alfonso suo figliuolo, mai pretesero, almeno pubblicamente che si sappia, d'avere alcuna Ragione sopra la Città di Comacchio, nelle Scritture che divulgarono*. Alfonso III. fu Duca solamente di pochi mesi; ma il Duca Cesare suo padre non aveva egli chiaramente intonate le Ragioni sue, e dell'Imperio sopra Comacchio, per impedire la Camera Apostolica dall' occuparlo? Il confessano pure gli stessi Camerali di Roma. E s' egli non litigò in Roma pel Feudo di Comacchio, può ben sapere cotesto Autore, che la Camera Apostolica non era, nè è il Tribunale competente per litigarvi intorno ad un Feudo Imperiale. E se non alzò maggiormente la voce contra chi gli deteneva Comacchio, troppo lo scusava un fondatissimo timore, giacchè egli era troppo debole in paragone altrui, e ciò sarebbe stato un' esporsi al rischio di perdere il resto, dopo aver egli avuta una sì grave lezione dell' altrui contegno nelle sue fresche disgrazie.

Aggiungo di più, che nell'Anno 1530. essendosi dibattute varie liti fra Clemente V. ed Alfonso II. Duca di Ferrara davanti a Carlo V., in cui s' era fatto Compromesso, furono allora prodotte, e comunicate alla Parte Pontificia le Investiture Imperiali di Modena, colle quali era infallibilmente unita anche l' Investitura di Comacchio data dagl' Imperadori alla *Casa d' Este*. E doveano anche prima d' allora essere ben informati e persuasi delle Ragioni Imperiali di Comacchio, Giulio, Leone X., e Adriano VI., sapendosi che i medesimi nè processarono, nè scomunicarono Alfonso I., il quale pur sosteneva di conoscere quella Città dal solo Imperio, e non punto dalla Chiesa; nè esigerono da lui dichiarazione in contrario in vigore della pretesa loro Sovranità sopra Comacchio; ma per un' accordo compensativo ottennero da lui il solo Gius privativo di fabbricare il Sale, tacitamente con gli stessi loro Capitoli rinunciando alla Pretensione del Dominio diretto di quella Città. E si osservi ne' Capitoli proposti da Clemente VII. l' Anno 1524. da stabilirsi con Alfonso I., come sia concepito il VI. *Quod omnes, & quascunque alias Terras, Castra, Oppida, Villas, & Jurisdictiones præter supradictas* (cioè Ferrara colle sue pertinenze) *tam in Territorio Romandiolæ, quam in Diœcesibus Mutin., Regien., Lucien., ac Parmen., Bononien., ac Lunen., & COMACLEN., & quocunque alio Loco, quæ ipse D. Dux tenet, et possidet occasione tam recognitionum, & Investiturarum IMPERATORIBUS Romanis, vel ab aliis particularibus Ecclesiis, vel Prælatis, quæ per dictum D. Ducem in dicto Anno MDXXI. ante motum prædictum bellum contra Leonem X. præfatum possidebantur, præfatus D. Dux possidere, & tenere possit de scientia, et voluntate, & consensu supradicti D. N. Sanctissimi, & cum ejus bona gratia, & protectione*. Più di tutti poscia mostrò Paolo III. di conoscere la forza delle suddette Ragioni Cesaree, mentre richiedendo, che Ercole II. si lasciasse investire di Ferrara e del suo Ducato, come ancora

cora *de omnibus Juribus Sedi Apostolicæ competentibus*, *& non aliter*, *in quibuscunque Civitatibus ab Hercule possessis*, benchè cotesto Scrittore voglia, come s'è notato di sopra, che s'intendesse *d'Adria*, *e di Comacchio*: tuttavia non si attentò già quel Papa di esprimere il nome di queste due Città: cosa, che non dovea lasciar di fare, chi pretendea d'avervi sopra delle ragioni chiare. Anzi nè pure pretese egli d'investire Ercole effettivamente *di Comacchio*, come aveano fatto di Ferrara, i suoi Antecessori; ma si contentò d'investire solamente *de Juribus competentibus*, e anche colla clausula *et non aliter*, che metteva in sicuro tutte le Ragioni della Parte Cesarea, la quale sola era in possesso d'investire effettivamente, ed avea di fatto investito di Comacchio quel Duca medesimo. In confermazione delle quali cose dee ancora osservarsi, che Giulio II. nella Bolla *in Cœna Domini*, ch'egli pubblicò in certa maniera la prima volta l'Anno 1511., tuttocchè Alfonso I. avesse l'Anno innanzi sostenuto, e sostenesse, che dal solo Imperadore egli teneva Comacchio in Feudo, non si arrischiò già (qualunque fosse il suo cuore animoso) di esprimere il nome di *Comacchio* nella detta Bolla, siccome nè pure ciò tentarono i susseguenti Romani Pontefici. Il primo a far questo passo fu Paolo Quinto, il quale veggendo, che la Camera Apostolica seguiva con felicità a posseder Comacchio, occupato dodici anni prima da Clemente Ottavo, e prevalendosi degl'imbarazzi in que' tempi dell' Augustiss. Casa d'Austria, aggiunse egli quella Città alla suddetta Bolla *in Cœna Domini* nell' Anno 1610., colla qual novità venne anche a rendere più certo il Mondo, che Comacchio era dalla S. Sede creduto una cosa distinta dal Distretto, e Contado Ferrara e che gli Antecessori suoi non l'aveano aggiunto a quella Bolla, perche sapeano l'Esistenza delle Investiture Imperiali, e la forza delle Ragioni Cesaree sopra la medesima Città.

§. LVI.

Investiture Imperiali di Comacchio non clandestine, non fraudolente, non invalide.

Sicchè non potrà VS. Illustriss. non maravigliarsi molto, come cotesto Scrittore nel Cap. XLVI. ed altrove, si sia posto in cuore d'insinuare al Mondo, che la Sede Apostolica non era informata delle Ragioni Imperiali, perche secondo lui le Investiture di Comacchio date dagl' Imperadori alla Casa d'Este, furono *prese segretamente*, *maliziosamente*, *e con arte clandestina*, e quello che è più *invito & irrequisito Domino*; e che *la sola maniera astuta ed occulta d'impetrare le medesime Investiture senza Notizia pubblica*, *e Saputa della Sede Apostolica*, *le convincerebbe abbastanza di Nulle*, *Fraudolente*, *ed Invalide nella lor propria radice*, *come concedute da* CHI NON AVEA DIRITTO ALCUNO *sopra*

sopra quella Città. Gran fuoco ha cotesto Scrittore; e grand' enfasi portano le sue parole; ma egli forse non ha ben'avvertito, che il ragionare in tal guisa, va troppo vivamente à ferire non solo Chi ha impetrato, ma ancora Chi ha concedute quelle Investiture. Secondo la sua proposta, bisogna, che anche tanti Imperadori, cioè tanti Principi degni di sì gran venerazione, abbiano *maliziosamente; e con arte clandestina, e con astuta, occulta, e fraudolenta maniera*, tenuta mano a gli Estensi, *ad unico fine di sottrarre in tal guisa Comacchio dal Legittimo e Sovrano Dominio della Chiesa*. A me non piace di rilevare maggiormente questa partita, siccome nè pure altre simili, non essendo io entrato qui per suscitar querele, nè per insegnare ad altrui la moderazione. Dirò pertanto solamente, che cotesto Scrittore potea meglio informarsi, come passassero ne' tempi antichi gli affari delle Investiture; ed avrebbe inteso da mille esempj, che non c'era bisogno alcuno allora di andar di notte, e di usare gran segretezza, per dare, ed ottenere le Investiture degli Stati temporali; e che gl' Imperadori le concedevano, e le anno sempre conceduto in pubblica forma, e con solennità, e alla presenza d'insigni Testimonj. Avrebbe altresì compreso, non potersi dire, che gli Estensi avessero impetrate quelle Investiture, *invito & irrequisito Domino*, perciocchè eglino, e non i Pontefici, signoreggiavano Comacchio; nè altri, che la Maestà Imperiale era, ed è, il Sovrano di quella Città. Oltre a ciò avrebbe avuto scrupolo di pretendere, che *senza saputa de' Romani Pontefici* gli Estensi di mano in mano venissero investiti dagli Augusti del Feudo di Comacchio; mentre è chiaro, non aver' eglino potuto ignorarlo, anzi esserne stata cotanto consapevole la S. Sede, che nelle Controversie per cagione d'essa Città, non osò mai ella di pretendere, che quelle Investiture fossero *fraudolente, nulle, ed invalide*, nè di darle essa agli Estensi, ma più tosto tacitamente cedette alle sue Pretensioni sopra quella Città, (siccome ha fatto per tante altre) ben conoscendo, che dall' un canto l' Imperio col darne l' Investitura per tempo immemorabile alla Casa d' Este, e dall' altro gli Estensi con varj titoli, e col possederla per centinaja d' Anni, senza riconoscere altro Sovrano, che gl' Imperadori, aveano, ed anno fondata quella Prescrizione legittima, per cui escludevano, ed escludono qualunque altra Persona dal pretendere più Comacchio.

§. LVII.

Confronto delle Ragioni Pontificie colle Cesaree sopra Comacchio.

MA perche questo è il punto più chiaramente decisivo, a cui, lasciando da parte gli antichi Secoli, convien ridurre la controversia presente: io stringerò qui i conti, con riferire a VS. Illustriss. quel-

quello, ch' io giudico in questo particolare. Per quanto dunque a me sembra, tutto il fondo delle Ragioni Pontificie sopra Comacchio consiste solamente in molte anticaglie, le quali non sappiamo bene, che Gius; che Forza, e che Possesso portassero con esso loro, nè servono a provare quel *continuato, pieno, e indipendente Dominio di dieci Secoli*, che si pretende in Roma; e certamente non ebbero in fine effetto alcuno per conto di Comacchio, avendo noi provato, che da molti Secoli la Sede Apostolica non era in possesso di quella Città, nè alcuno la riconosceva da lei. Il fondo delle Ragioni Imperiali consiste anch' esso in cose antiche; ma quello che importa più, ha per se, e in suo favore, tutto il tempo, e il vigore de' Secoli vicini, e moderni. E ciò posto, non potea, nè dovea il S. R. Imperio essere spogliato di Comacchio; e S. M. Ces. giustamente potea, e dovea ricuperarlo.

§. LVIII.

Forza della Prescrizione in materia di Stati, e Beni temporali.

IN pruova di che si osservi, che i Dominj temporali sono cose transitorie da una mano all' altra, e sono Beni suggetti a mille rivoluzioni, e mutazioni di Governo, di Leggi, e di Principi. Se ne può acquistare la Padronanza per varj Titoli; e per altri Titoli questa si può perdere. Le stesse Donazioni possono restare annullate per altre Ragioni, e per altri Atti, e Contratti, che le rendano inefficaci, ed inutili. Fra gli altri Titoli però uno de' più forti, e de' più usati, si è quello della Prescrizione centenaria, dalla quale non sono esenti nè pure i Beni della Chiesa Romana, come appare nel *Cap. ad audientiam*, e nell' altro *Cap. cum vobis, de Præscriptionibus*, oltre all'autorità di tanti Dottori, e di molte Decisioni della Ruota Romana, che si potrebbono allegare. Cotesto medesimo Autore è così ben persuaso di questa verità, che non ha avuto difficultà veruna di citare alla pag. 33. Cap. XXXIII. le parole del Cardinal Bellarmino, già prodotte in favore degli Estensi nel proposito stesso di Comacchio, siccome può vedere VS. Illustriss. nel *Ristretto delle Ragioni della Casa d' Este* &c. Dice dunque cotesto Scrittore, che la sola Prescrizione *basta da se a giustificare il Dominio della Chiesa sopra Comacchio*, *essendo indubitato ciò che* scrive quel Cardinale (a): *Etiam Regna, & Imperia per latrocinium acquisita, tandem longo tempore fiunt legitima. Alioquin enim quo jure Julius Cæsar occupavit Romanum Imperium; & tamen tempore Tiberii Christus ait, Matth.* XXII. Reddite, quæ sunt Cæsaris Cæsari? *Quo jure Franci Galliam, Saxones Britanniam, Gothi Hispaniam invaserunt, & tamen quis hoc tempore Regna ab illis constituta illegitima diceret?* Sicchè col consentimento ancora dell' Autore di cotesta Lettera noi possiamo stabilire,

(a) *De Rom. Pontif. Lib. 5. cap. 9.*

bilire, che la Prefcrizione fola bafti a legittimare il Dominio de' Beni temporali, quando anche il principio di tal Dominio foffe ftato viziofo, ingiufto, e tirannico.

§. LIX.

Prefcrizione fondata dall' Imperio, e dagli Eftenfi fopra Comacchio, e valore delle Donazioni effettuate col Poffeffo.

COnfiderando pertanto con quefta fola Maffima la controverfia prefente, io dico, che a pompa d'erudizione, e non alla rifoluzione dell' affare di Comacchio, poffono fervire i Titoli, e Gius antichi (fuppofti anche in tutta quella fermezza ed ampiezza, che coftì fi pretende) quando non fi pruovi, che quefti Titoli abbiano avuto l' effetto loro, e fi fia continuato nel Poffeffo, o nell' Efercizio della Giurifdizione, e Dominio fopra Comacchio. Altrimenti, fe quefti Titoli fono ftati dal Tempo antiquati, e dalla Prefcrizione altrui abbattuti, fono eglino ora bensì buoni per moftrare, che fi è avuto una volta, ma non fon buoni da moftrare, che prefentemente s' abbia Gius di poffedere, e dominare quella Città. Ora noi abbiamo veduto, che non oftanti le decantate Donazioni fatte alla Chiefa Romana, l'Imperio feguitò a riconofcere per fuo proprio il Dominio di Comacchio, ficcome aveano fatto gli altri antecedenti Imperadori. Abbiam dimoftrato, che l' Imperio ne concedette, e ne concede alla Cafa d' Efte le Inveftiture; e quefte ebbero veramente l' effetto loro, effendo ftate accompagnate dal Poffeffo di centinaja d' Anni, a differenza de' Titoli Pontificj, i quali non fappiamo, che effetto s' abbiano avuto mai prima del Poffeffo degli Eftenfi, fopra Comacchio. Dallo fteffo Imperio non fu dipoi fatta alla S. Sede altra Donazione, o Confermazione fpecifica ed efpreffa di Comacchio, ma folo quella generale, in cui più non intefero eglino, che entraffe Comacchio, ficcome cofa paffata ad altre mani, e da altri poffeduta in vigore delle Inveftiture fpecifiche, e veramente effettuate, che gli fteffi Imperadori aveano date loro, e continuavano a dare. E quando anche aveffero fpecificamente donato Comacchio tanto a i Pontefici, quanto a gli Eftenfi: egli è cofa certa, che quella fola farebbe ftata la Donazione vera, con cui foffe andato congiunto l' effettivo Poffeffo della cofa donata. *Si aliquis unam rem duobus per legitimas fcripturas donaverit, uni prius, & alteri poftea: non quærendus eft in his donationibus, qui primus, qui pofterior fit; fed qui rem, tradente donatore, poffiderit, is eam, cui eft tradita, poffidebit*: così è decifo ne' Capitolari al Lib. VII. Cap. 363., e quefta è anche la comune fentenza de' Legifti, *Cum unius rei in duos donatio confertur, potior eft ille, cui res tradita eft: nec intereft, pofterior quis, an prior acceperit, & exceptæ, necne, perfonæ fint*: fo-

no parole di Paolo Giurifconfulto (a) Veggafi ancora l'Altograd. nel Conf. IV. per tutto, e precifamente dal num. 42. al 53. Lib. II. e parimente Hartman. *Quæst.* 29. *n.* 22. *& fequ.* Oltre a ciò noi fappiamo, che a perfezionare la Donazione, è neceffaria *Mancipatio*, *& Traditio*, come ftabilì Coftantino il Grande in varie Leggi riferite nel Cod. Teodof. Lib. 8. Tit. 12.. E dall' altra parte ci è noto, che gl' Imperadori dando quelle Conceffioni, o Conferme alla Chiefa Romana, maffimamente dopo il 1300., non fecero confegna alcuna, nè mifero in poffeffo i Sommi Pontefici, nè differo di tenere o poffedere i Beni donati a nome della Chiefa, cioè col patto del *Coftituto*; ma bensì all' incontro concedettero Comacchio agli Eftenfi, e quefti ne ebbero l'attuale Poffeffo, e il continuarono per centinaja d'Anni. Laonde tanto gl' Imperadori col mantenere, ed efercitare l'alto loro Dominio fino al giorno d'oggi fopra la Città di Comacchio; e gli Eftenfi coll' avere goduta e fignoreggiata in vigore anche d'effo Titolo la fteffa Città per tanto tempo, e fenza dipendenza alcuna dal Dominio temporale della S. Sede: vennero a formare quell' inviolabile, e perentoria Prefcrizione, che ftabilifce ogni Governo, che rende legittimo ogni Dominio, anche ufurpato, e che finalmente fa rimanere antiquata, e di niuna forza, qualunque altrui pretenfione contraria.

§. LX.

Prefcrizione rende legittimi anche i Dominj ufurpati.

E Indarno potrà andarfi dicendo così, che gli Eftenfi furono Ufurpatori di Comacchio; perciocchè quando anche foffe ftato viziofo il principio del Dominio degli Eftenfi in quella Città, e quando foffe ftata men giufta la prima Inveftitura data loro dagl' Imperadori: tuttavia fecondo la legge, e la forza accennata delle Prefcrizioni, e fecondo l'opinione dello fteffo Scrittore di Roma, era divenuto legittimo il Dominio d'effi, nè era più lecito alla Camera Apoftolica di levar Comacchio all'Imperio, e alla Cafa d'Efte. Ma quanto meno poi dovea ciò farfi, anzi quanto più doveano, e debbono continuare gli Augufti, e gli Eftenfi in quel Dominio, da che l'Imperio aveva, ed ha tante ragioni, per feguire ad ivi efercitare la fua Sovranità? E quanto più doveano gli Eftenfi continuare in quella Signoria, da che effi non tolfero Comacchio alla Chiefa Romana, ma l'ottennero per Dedizione fpontanea de' Popoli, abbandonati, e bifognofi di chi li difendeffe in que' tempi sì pieni di guerre, oltre ad altri Titoli giufti, che allora poterono avere, e probabilmente ebbero, per divenirne Padroni, fenza obbligo di riconofcere dipoi il Dominio temporale de' Papi? Io ben volentieri afcolto cotefto Autore, allorchè nel

Cap.

(a) *Lib. V. Sent. tit.* 11. §. 4.

Cap. XXXIII. ci vien dicendo, non esservi oggidì pur' uno de' *Principati sta' ilito sopra fondamenti così sodi, e legittimi, come per disposizione divina sono quelli della Sede Apostolica*. L' ascolto, dico, volentieri, e venero con sommissione un tal detto. Ma s'egli persistesse a voler pure tacciar d'illegittimi ed ingiusti i fondamenti del Dominio Estense in Comacchio: non mancherebbe forse, chi dicesse, che la suddetta magnifica proposizione è ben più facile a dirsi, che a sostenersi; e siccome non lascerebbe la Camera Apostolica di credere legittimi e giusti tutti i suoi Gius, e Principati, benchè per avventura non potesse di tutti mostrare i fondamenti sodi, e legittimi: così la Casa d'Este spera, che il suo Dominio in Comacchio sia riconosciuto anche costì per giustificato e legittimo, perchè il lunghissimo Possesso, e la Prescrizione, ed altri Titoli aveano, ed anno troppo efficacemente autenticato il suo Gius sopra quella Città.

§. LXI.

Ragioni Estensi sopra Comacchio autenticate dal silenzio degli Arcivescovi di Ravenna, e dei Papi.

Dirò di più: dei Titoli, e delle Ragioni degli Estensi sopra Comacchio, bisogna che fossero anche ben persuasi gli Arcivescovi di Ravenna, a' quali per lungo tempo era dianzi stato conceduto Comacchio: mentre non uscirono in doglianze, e querele, nè quando i Polentani, nè quando gli Estensi ne divennero, e ne furono Padroni; e pure fecero tanto rumore per cagione d'Argenta. Lo Storico Ravennate, Continuator dell'Agnello, nella Vita d'Obizo Arcivescovo di Ravenna vivente verso il 1300., scrive queste parole: *Cum factus esset senio, & debitis aggravatus, tradidit Argentam Azzoni Marchioni Estensi, quam postmodum nullatenus recuperare potuit, & de quo multum redarguebatur a Romana Sede.* Nel margine vi è questa nota: *Argenta alienatur ab Archiepiscopo Ravennate.* Comacchio fu anch' esso in poter degli Estensi, che certo nol riconoscevano nè dalla Chiesa di Roma, nè da quella di Ravenna; e pure quell'Istorico non se ne duole, nè racconta, che i Papi, o gli Arcivescovi ne querelassero perciò la Casa d'Este: stranamente si gridò per Argenta, ma nulla per Comacchio, che tanto più dovea importare. Ancora i Sommi Pontefici dovettero essere persuasi del buon Titolo dell' Imperio, e degli Estensi, avendo noi veduto, che non investirono mai, nè cercarono d'investire di quella Città la Casa d'Este, nè pensarono mai a processarla, perch'Ella non da loro, ma dall'Imperio, la riconoscesse in Feudo. E stia ben cauta VS. Illustriss., allorchè legge nel Cap. XLII. di cotesta Lettera, che *gli Estensi ribellatisi dalla Chiesa seguirono il partito di Lodovico il Bavaro*, e che in quell'occasione *invasero molti luo-*

ghi della Sede Apostolica, e tra gli altri Comacchio, imponendo agli abitanti tallias, collectas, aliaque diversa onera, & servitutes, che sono gli atti di chi si usurpa tirannica autorità sopra le cose altrui; e per tale, ed altri misfatti gravissimi ne furono processati da Giovanni XXII., il quale pubblicò ancora la Crociata contro di loro.

Molte cose potrebbono dirsi intorno a que' *misfatti gravissimi*, intorno a quel *processo*, e a quella *Crociata* intimata contra gli Estensi nell'Anno 1324., contra i Visconti, e contra altri Potenti, che ebbero in que' tempi la disavventura di non essere in grazia de' Pontefici Avignonesi. Ma io piacerei poco a me stesso, e meno piacerei cosi, se dovessi pur dirle. E se noi avessimo sotto gli occhi la Bolla della suddetta Crociata, probabilmente ricaveremmo da quella stessa degli argomenti contra alcune opinioni di cotesto Scrittore; e forse servirebbe più ella alla nostra parte, che alla sua nel proposito di Comacchio. Ma io a buon conto dirò a VS. Illustris., che non si può far gran capitale sopra gli Atti di que' tempi, stante la strana confusione di Gius e Dominj, e la facilità di prestare giuramenti di fedeltà, che allora correva in Italia. Nè io ho scrupolo di qui ricordare, giacchè gli Annalisti Pontificj se ne gloriano, che allora Giovanni XXII. faceva da Papa insieme, e da Imperadore; percicchè pretendeva, che vacante l'Imperio Romano (e questo si contava per vacante a' tempi di Lodovico il Bavaro) *ad Summum Pontificem devoluta esset jurisdictio, & dispositio, & regimen Imperii*; e lo stesso Papa comandò a i Signori Veneziani *tam Apostolica, quam Imperiali auctoritate, quæ in Nos, pro eo quod Imperium Romanum Imperatoris regimine caret, ad præsens residere dignoscitur*, che desistessero dal favorire la Città di Fano. Così noi leggiamo, ch'egli dichiarò *Rebelles Ecclesiæ* anche i Visconti, ed altri Potenti Italiani, e pubblicò la Crociata contra di loro, perche non ubbidivano a lui, e fra gli altri misfatti loro attribuiti ci metteva quello d'aver imposto agli Ecclesiastici *tallias, seu collectas plurimum onerosas*. Egli depose ancora tutti i Vicarj Imperiali costituiti da Arrigo VII., e in somma signoreggiò per quanto potè in tutti gli Stati del S. R. Imperio. Veggasi il Rinaldi negli Annali, e principalmente all'Anno 1317. n. 26. e 1320. n. 13. Nè cotesto Scrittore ha bisogno, ch'io gli ricordi maggiormente il misero disordine di que' tempi, a fine di fargli intendere, che gli atti d'allora non servono ora a indicar bene il Gius precedente, nè allora fecero stato per l'avvenire. Solamente pertanto aggiungerò, che per testimonianza del suddetto Rinaldi (a) Annalista Pontificio, in quella Bolla della Crociata contra i Marchesi d'Este fu fatta menzione non meno d'*Adria*, che di *Comacchio*; e pure (come ho dimostrato) dall'Imperadore Ridolfo I. due anni dopo alle Donazioni o Conferme, che si decantano da lui fatte alla S. Sede, la Casa d'Este era stata investita

(a) *Annal. Eccles. ad Ann.* 1324.

ſtita della medeſima Città d' Adria. E in quanto a Comacchio, torno a dire, che nel 1325., cioè un' Anno dopo della ſuddetta Bolla di Giovanni XXII., quel Popolo con Dedizione ſpontanea eleſſe di nuovo gli Eſtenſi per ſuoi Padroni. E finalmente aggiungo, che gli Eſtenſi, nè prima, nè da lì innanzi riconobbero mai Comacchio dalla S. Sede Apoſtolica. Leggaſi la Bolla della Reconciliazione fatta nel 1328., leggansi quelle del 1332. ed altre per le ſteſſe Controverſie, e per gli Vicariati di Ferrara: non ſi troverà, che mai vi ſi parli di Comacchio, ma sì bene della ſola Ferrara, e di Argenta. E appunto queſto medeſimo ſilenzio de' Sommi Pontefici, Principi sì vigilanti e poſſenti, continuato per centinaja d'anni, fu una tacita rinunzia delle loro pretenſioni ſopra quella Città, e una tacita ricognizione de' Gius Imperiali ed Eſtenſi, venendo poſcia da tutto queſto a riſultare una Preſcrizione sì forte, e legittima in favore dell' Imperio e della Caſa d'Eſte, che a nulla più ſervivano ſotto Clemente VIII., e a nulla ſervono più per conto di quella Città le antiquate, e ineffettuate Donazioni degli antecedenti Imperadori.

§. LXII.

Pretenſioni Pontificie ſopra Comacchio rancide e di niuna forza a fronte della Preſcrizione Ceſarea, ed Eſtenſe.

E Tanto più queſto è vero, quanto che eſſendoſi ſtranamente confuſi i Governi degli Stati d'Italia nelle fiere diſcordie del Sacerdozio e dell'Imperio in que' Secoli calamitoſi e barbari, ed eſſendo ſeguite varie vicendevoli uſurpazioni e traslazioni di Diritti, e di Dominj, conforme portò la paſſione, o la fortuna delle guerre: finalmente s'acquetò l'Italia, reſtando i Sommi Pontefici e gl' Imperadori ciaſcuno in poſſeſſo di quello, che poterono o acquiſtare, o ſalvare in mezzo a tante burraſche. E così da lì innanzi ſi continuò, ſenza che più l'una Parte eſigeſſe dall'altra certi Gius, o Dominj antichi; e così avvenne d'altre Signorie della Germania, dell'Italia, e della Francia. Da che dunque per felicità de' Popoli s' erano aſſodati i Dominj dell'Italia, con ceſſare quella gran facilità d'acquiſtare, e perdere, di donare, e togliere i Beni temporali, e ciaſcuno ſi godeva quietamente il ſuo: come poterono i Miniſtri di Clemente VIII. riſvegliando rancide Pretenſioni, e in vigore di Titoli, che più non aveano forza per conto di Comacchio, turbare il Poſſeſſo degl'Imperadori, e degli Eſtenſi in quella Città, e far valere un Diritto, che ſe non altro, certamente era affatto ſcaduto, e preſcritto? Non potè, dico, valerſi allora la S. Sede di quelle vecchie Donazioni e Ragioni, perchè quando ancora aveſſero una volta avuto tutta la forza, che ſi vorrebbe da cotesto Scrittore, pure l'aveano perduta ſopra Co-

macchio. La Ragione, la Consuetudine, il Consentimento de' Popoli, e l'Autorità de' Saggi, concordemente gridano, che Titoli somiglianti a nulla possono servire, se vien loro opposta una ben fondata Prescrizione, valevole, non che a confermare un Dominio legittimo, a legittimarne un'usurpato. L'uso, e il privilegio della Prescrizione, non è un capriccio degli uomini, ma una necessaria provvisione e legge fra le Genti, richiedendola il Ben pubblico per la conservazion della Pace, e della buona Armonia fra i Popoli, a fine di torre, e allontanare ogni sutterfugio, e pretesto d'eterne liti, confusioni, e disordini. Veggio, che cotesto Scrittore anch'egli se ne fa bello in favore della S. Sede; perche non dovea, e non dee valere la medesima in favore dell'Imperio, e della Casa d'Este, che la dimostrano sì fortemente stabilita (per tacere d'altri Titoli) sopra Comacchio?

§. LXIII.

Necessità di ammettere le Prescrizioni per conto de' Beni e Stati temporali.

Certo la Sede Apostolica ha bisogno anch'essa del benefizio della Prescrizione per diverse cose; e perciò tanto è più giusto, ch'essa l'accordi agli altri, ed anche contra se stessa. Altrimenti se ad una parte, e in un luogo, e tempo, il risuscitare Pretensioni decrepite, avesse da valere: non ci sarebbe più ragione di non menar buono ad altre persone; e in altri luoghi, e tempi, il medesimo ripiego, per impossessarsi degli Stati altrui: con che si verrebbe a indurre un' incredibile confusion di cose; e si darebbe pretesto a ciascuno per eterne guerre; e ogni Dominio sarebbe sempre in forse: perocchè non c'è nè Regno, nè Potentato di lunga durata, il quale non abbia delle vecchie Pretensioni, e de' Titoli antichi, abbondandone fra gli altri anche la Casa d'Este; e quando il Possesso titolato, e la Prescrizione non mettessero in salvo la maggior parte dei Dominj, e dei Dominanti, anderebbe il tutto sossopra. E che non potrebbe fare (per tacere degli altri Principi) la stessa Camera Apostolica, s'ella senza badare, che in materia di Stati temporali si ha da attendere non il Gius logorato de' Secoli remoti, ma il Possesso congiunto colla legittima, e valida Prescrizione de' Secoli moderni; e che a nulla serve il citare vecchie erudizioni, quando colla conoscenza degli ultimi tempi si hanno da decidere simili Quistioni: volesse sfoderare quell'apparente Ragione, con cui ella pretese l'Anno 1598. di poter occupare, e detener Comacchio?

§. LXIV.

§. LXIV.

Gius, e Dominj, che si dicono una volta goduti dalla Chiesa Romana, e più non si godono.

CHE la Chiesa Romana abbia avuto in dono dalla liberalità de' Principi, ed abbia posseduto altri Regni, Provincie, e Città, ch' Ella presentemente non gode: è cosa asserita dagli Scrittori Romani, benchè suggetta a molte riflessioni, che si possono leggere presso a disappassionati Autori. La medesima Chiesa secondo gli Scrittori Pontificj ne ha date l' Investiture, o ne ha tirati censi e tributi, o vi ha in altre maniere esercitata la sua Giurisdizione. Potrebbe stendersi su questo punto l' erudizione di cotesto Scrittore, e direi, che le *Alpi Cozie* furono donate alla S. Sede; che la *Sassonia* fu un' oblazione di Carlo Magno fatta a S. Pietro, come attestano Leone III. e Gregorio VII. nelle loro Epistole; che l' *Inghilterra*, la *Scozia*, l' *Irlanda*, il *Portogallo*, la *Danimarca*, la *Polonia*, la *Pomerania*, la *Svezia*, la *Provenza*, ed altri Regni, e Provincie o Settentrionali, o Meridionali, una volta si soggettarono al Dominio temporale de' Sommi Pontefici, o pagarono censo, o tributo, o pure giurarono omaggio, e fedeltà di Vassalli alla S. Sede. La *Spagna* fu nel medesimo caso. *Non latere vos credimus, Regnum Hispaniæ ab antiquo proprii juris Sancti Petri fuisse, et adhuc pertinere*: sono parole di Gregorio VII. (a). Ad Urbano II. Berengario Conte di Barcellona donò la Città di *Tarragona*; e Pietro Re d' *Aragona* l' Anno 1204. fece anch' egli tributario della Sede Apostolica tutto il suo Regno (b). Adriano IV. l'Anno 1155. anch'egli scrivea queste parole per testimonianza di Matteo da Vvestmunster: *Sane omnes Insulas, quibus Sol justitiæ Christus illuxit, & quæ documenta Fidei Christianæ susceperunt, ad jus S. Petri, et Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ non est dubium, pertinere*. In effetto dicono, che Lodovico Pio le donò *Insulas Corsicam, Sardiniam, & Siciliam cum omnibus adjacentibus*: ed asseriscono pure, che quei di *Cagliari* l' Anno 1239. prestarono omaggio, e giuramento a Papa Innocenzo; e Jacopo Re d' Aragona l' Anno 1305. *recognovit Domino Clementi Papæ V. se ab eodem, & a Bonifacio Papa VIII. & Sancta Rom. Ecclesia recepisse in Feudum Regnum Sardiniæ, & Corsicæ &c.* Per moltissimi anni ancora, attestano che fu pagato per quelle Isole il censo alla medesima S. Sede, ed anche l' Anno 1371. le riconosceva in Feudo da Roma Pietro Re d' Aragona; anzi non mettono in dubio che Carlo IV. Imperadore non le confermasse dell' Anno 1346. *Regna Siciliæ, Sardiniæ, & Corsicæ, quæ de directo Dominio, Jure, & Feudo ejusdem Romanæ Ecclesiæ esse noscuntur* (c). Feudi parimente d' essa Chiesa erano dell' Anno 1338. *Castrum de Scuria Albiensis Diœcesis, & Comitatus Cenetensis*, come attesta il suddetto Anna-

(a) *Lib. 1. Epist. 7.* (b) *Raynald. ad Ann. 1204.* (c) *Raynald. ad Ann. 1346. §. 20.*

nalista Rinaldi, e del 1300. pretendeva Bonifazio VIII. che *Ecclesia Magalonensis* in Francia *teneret ab Apostolicâ Sede in Feudum Comitatum eundem*.

Aggiungo le parole di Gregorio VII. *(a)* che così parla dell' *Ungheria*: *Regnum Hungariæ Sanctæ Romanæ Ecclesiæ proprium est, a Rege Stephano olim B. Petro cum omni jure, & potestate sua oblatum, & devote traditum*. In effetto i Papi per opinione di cotesti Scrittori continuarono a riguardarlo per Regno della Chiesa Romana negli Anni 1233. 1240. e 1291., nel qual tempo avendo Ridolfo I. Imperadore investito di quel Regno Alberto suo figliuolo, Niccolò IV. gli scrisse, che desistesse da tale attentato; perciocchè *Regnum Hungariæ ad Apostolicam Sedem multipliciter pertinere noscebatur*. Il perchè ancora dell' Anno 1448. Callisto III. riguardava non solamente quel Regno, ma la *Boemia* ancora, come Stati Pontificj: *Cum Regna Hungariæ, & Bohemiæ peculiarius sint Beati Petri*: così egli scriveva. Il Castello di *Gonzaga* colle sue pertinenze, come Terra della Contessa Matilde fu rilasciato da Federigo II. nell' Anno 1221. alla Chiesa Romana, come appare da un Diploma riferito dal Baluzio nel Tom. I. Miscellan. pag. 448. E lo stesso avvenne d' altre *Terre della suddetta Matilde*. Leone Ostiense *(b)* narra, che Pippino donò a Stefano III. Papa *Luni*, che era presso il Golfo della Specie coll' Isola di *Corsica*, e di più *Mantuam, & Montemsilicis &c. cum provinciis Venetiarum, & Istriæ*. Anastasio dice lo stesso. Ed Arrigo II. per relazione del Baronio *(c)* donò alla S. Sede *Alunis cum insula Corsica in Suriano, deinde in Montem Bardonis, deinde in Berceto, exinde in Parma, deinde in Regium, exinde in Mantua, atque in Monte Silicis* &c., come ancora *Populonium*, Città già celebre nel Territorio di Piombino, e *Soana*, e *Rossella* nella Toscana, per tacere di tante altre Città, Isole, e Terre, che si dicono donate, e confermate alla Chiesa Romana. Giulio II., Leone X, e Clemente VII. pretesero come di loro pertinenza altre Città della Lombardia; e i loro Antecessori esercitarono Dominio in Milano, in Verona, ed altre Terre d' Italia.

§. LXV.

Disordini immensi, che nascerebbono dal risvegliare Pretensioni antiquate contra una valida Prescrizione.

Sicchè potrà qui taluno farsi largo, col mettere in chiaro, quanti Stati, e Beni furono (in riguardo delle Ragioni, e de i Titoli portati da i suddetti Scrittori di Roma) una volta di Giurisdizione Pontificia. Potrà medesimamente dirci, che Ridolfo I. e Carlo IV. avendo confermate alla Chiesa le antiche Donazioni, vennero del pari a con-

(a) *Lib. 2. Epist. 13. 63.* (b) *Hist. Cassin. Lib. 1. Cap. 7.* (c) *Annal. Eccl. ad Ann. 1014.*

confermarle molte di quelle Città, e Provincie, e che tanto i susseguenti Imperadori, quanto altri Re, e Principi anno giurato di difendere, e conservare alla S. Sede tutti que' Beni e Stati. Dopo di un tale sfoggio d' erudizione, cioè dopo averci fatto sapere, che i Sommi Pontefici anno sopra tanti Regni, Provincie, o Città, quel Gius, che ora pretendono d' avere sopra Comacchio: ne verrà poi (per conseguenza di cotesto Scrittore), che i Possessori e Padroni di quelle Provincie, e di quelle Città, i quali più non riconoscono il Dominio diretto de' Sommi Pontefici, nè prestano loro omaggio, nè pagano tributo, o censo alcuno, saranno tenuti a restituire, o far restituire tutti que' Dominj alla Chiesa Romana; e che i Papi avranno Gius di ricuperare tutto ciò, che anticamente si fa loro donato. Nè (secondo cotesto Scrittore) si dovrà far loro opposizione alcuna; anzi violerà tutte le Leggi divine, ed umane, chi cercherà di mantenersi in possesso di quegli Stati, o di ricuperarli, se qualche buon vento gli avesse fatti cadere in mano della Camera Apostolica. Io per me so, quanta sia la prudenza, e la moderazione di cotesta gran Corte. Ma quando mai per avventura venisse talento ad alcuno di produrre simili anticaglie, e di far vivere le medesime scadute Pretensioni, per cui si credette lecito il Cardinale Aldobrandino di occupar Comacchio con ispogliarne l' Imperio, e gli Estensi: quando, dico, ciò mai avvenisse, e si volessero esigere que' tanti Stati, e Gius perduti, ed entrarne in possesso, come di Beni dovuti alla Chiesa Romana, e si pretendesse, che non fosse più lecito a' legittimi Possessori il ricuperargli: in qual terribile disordine, e confusione di cose non si mirerebbe allora l' Europa tutta? E chi sarebbe più sicuro in sua Casa, e ne' suoi Dominj? Allora sì ognuno metterebbe fuori, e con giustizia, quella forte perorazione, di cui si vale (ma senza buon fondamento per conto di Comacchio) l' Autore di cotesta Lettera nel Cap. XXXIII., e direbbe, come egli ha scritto: *Se poi a' giorni nostri il Possesso pacifico di molti secoli, lo spontaneo consenso de' Popoli*, la Prescrizione ben fondata, oltre ad altri Titoli, *non servono più fra' Cristiani a mantener la quiete, e la sicurezza delle Città*, e de i Dominanti; *ma col tentar di distruggere, quanto* ha stabilito il Tempo immemorabile, e la Prescrizione, approvata da tutte le Leggi, e anche dalla stessa Roma, *si vuole annullare il sagrosanto Diritto delle Genti, onde si conserva il commercio umano: sarà facilissimo ancora introdurre una rivoluzione universale di tutti i Principati*; si darà campo ad infinite guerre, e dissensioni; e tante altre Chiese, che hanno perduti i loro Feudi, e tanti Principi (niuno de' quali è senza provvisione di Titoli somiglianti) potranno a man salva mettersi in possesso degli Stati anticamente goduti, e tornare il Mondo al vecchio Caos de' Secoli barbari.

§.LXVI.

§. LXVI.

Comacchio non giustamente occupato dal Card. Aldobrandino.

MA se a questo non può mai consentire alcuna persona ragionevole: come potè la Camera Apostolica appropriarsi Comacchio, sopra cui, senza parlare d'altre Ragioni, avea, ed ha l'Imperio sempre conservata la sua Sovranità, ed ha fondata una Prescrizione perentoria, tanto col darne egli l'Investitura per sì lungo tempo a gli Estensi, quanto col non averla questi mai ricevuta dalla S. Sede, e col non avere la S. Sede da tanti Secoli avuto verun Possesso, e Dominio di quella Città? Come dunque non valse per la Casa d'Este, e per gl'Imperadori, una legge, e un benefizio, che vale per tanti altri, e che non viene da me citato, perche così torni ora il conto a S. M. Ces., e a tanti Principi d'Europa, ma perche tutte le leggi l'approvano in riguardo del pubblico Bene, e perche dalla stessa Chiesa Romana esso viene autorizzato col suo proprio esempio? Imperocchè anticamente nello Stato Ecclesiastico molte Chiese, e Monisterj insigni, godeano Città, Castella, Regalie, ed altre Giurisdizioni, che a loro, e a' Successori loro in perpetuo avea donato la liberalità o de' Sommi Pontefici, o degl'Imperadori, o d'altri Principi, o pure la divozion de' Privati; delle quali cose o poco o nulla presentemente è da loro posseduto, e goduto, (essendo quasi tutto in potere della Camera Apostolica. Non è difficile ad immaginarsi, che se que' Vescovi ed Abati in vigore di que' vecchi Titoli volessero oggidì pretendere gli antichi loro Dominj, si riderebbe di loro la Camera suddetta; e risponderebbe, che ebbero bensì, ma non anno più il Gius di possedere, stante la perentoria Prescrizione, che corre in favore di chi ora possiede.

§. LXVII.

Ragioni Cesaree ed Estensi sopra Comacchio riconosciute per valide dalla Camera di Roma nell' esempio d' Adria.

ALtri esempj, si potrebbono addurre somiglianti al caso di Comacchio, sì per dimostrare la stima, che fanno i Sommi Pontefici della Prescrizione, e sì per fare maggiormente costare, quanto sia giustificata in questo negozio ogni azione, e risoluzione di S. M. Cesarea. Ma niuno può trovarsene di sì preciso, come quello, che io non avrò difficultà di ricordare a VS. Illustriss., da che l'Autore di cotesta Lettera non l'ha egli avuta di suggerircela. Per sua relazione alla pag.23. e 45. abbiamo imparato, che la Chiesa Romana avea le stesse Pretensioni sopra *Adria*, che sopra *Comacchio*, mentre della stessa Città

fanno

fanno menzione tutte le Donazioni, e in fin quella di Ridolfo I.; e cotesto Scrittore pretende, che gli Estensi siano stati dalla S. Sede investiti non meno d'essa, che di Comacchio. Il che se sia vero, si può giudicare da quanto ho detto di sopra. Egli è bensì certo, che appena dopo l' occupazion di Comacchio fatta l' Anno 1598. quando era anche in piedi l'Esercito Pontificio, corse un gagliardo sospetto, che quelle stesse armi dovessero rivolgersi contra la Sereniss. Repubblica di Venezia, per levarle *Adria*, ed altre Terre, che si pretendevano di Ragion della Chiesa, e fra le quali doveva anche entrare il *Contado di Gavello*, giacchè in tutte le Donazioni, e Confermazioni fatte alla Chiesa, e in quella nominatamente di Ridolfo I., noi ritroviamo sempre *Adriam, atque Gabellum*. Ma i Signori Veneziani seppero così ben provare, e persuadere a Clemente VIII., colle stesse ragioni da me finquì addotte, qualmente la S. Sede non potea pretendere sopra que' Paesi, che ne restarono convinti i Camerali di Roma, e perciò non pensarono più a fare altro Atto, o altra Richiesta in quel particolare. Si veggano le Lettere 127. e 129. del Cardinale d' Ossat. (a) Vero è, che militavano le stesse ragioni per Comacchio in favore dell' Imperio, e della Casa d' Este; ma Comacchio era già in mano de' Ministri Pontificj, che aveano pur'anche occupato il Ducato di Ferrara, e però si stimò bene di ritenerlo, senza far'altro caso delle querele, e delle ragioni di chi ne restava spogliato.

§. LXVIII.

Conclusione delle cose finquì dette.

DOpo questo esempio d' Adria, il quale fu una tacita Decisione della Corte di Roma contra le sue Pretensioni sopra Comacchio, e una tacita Approvazione delle Ragioni di S. M. Ces. e della Casa d' Este sopra quella Città: non credo, che VS. Illustriss. abbia più bisogno, ch' io le dica, come s'abbia a decidere la Controversia presente. Nè so più intendere, come mai si voglia oggidì far passare con tanta aria di franchezza per un' attentato contra il Diritto delle Genti, l' essere l' Augustiss. Imperadore GIUSEPPE I. rientrato in possesso di Comacchio, cioè d' una Città, men giustamente dal Cardinale Aldobrandino tolta all' Imperio, senza nè pur farne motto a Vienna, senza nè pur udire le Ragioni di Cesare, e in tempo che gl' Imperadori lontani, e impegnati nella guerra col Turco, e gli Estensi inabili a resistere alla possanza dell' Armi Pontificie, non potevano difenderla, e d' una Città finalmente, sopra cui è manifesto, che la Camera Apostolica non può pretendere dopo l' occupazione fattane d' aver formata una minima Prescrizione.

(a) Tom. 3. Edizion. d' Amster. 1708.

Aggiungasi di più, che tanto VS. Illustriss., quanto ogni altra persona non prevenuta da passione, riconoscerà sempre più indebita l'occupazione fatta dal suddetto Cardinale, in considerando sì il Monitorio, come la Sentenza fulminata in quell' orribile contigenza contra il Duca Cesare. Ivi non si legge mai nominato Comacchio, ma la sola Città e Ducato di Ferrara, e tutti i Luoghi, *quæ dudum à Romanis Pontificibus Prædecessoribus nostris Alphonsi Ducis Antecessoribus* (parla d' Alfonso II. poco fa morto) *sub pactis, & conditionibus in INVESTITURIS FACTIS contentis in FEUDUM concessa fuerunt*. E con tal restrittiva a i Luoghi, de' quali gli Antecessori del Duca Alfonso II. erano stati *investiti* dalla Chiesa Romana, replicatamente parla sempre tutto il tenore di quel terribile testo. E benchè in esso dopo le parole *Civitatem*, & *Ducatum Ferrariæ* si leggano, e si veggano ripetute le seguenti, *aliasque Civitates*, *Terras*, *Castra*, *Loca*, &c. nondimeno ancor queste vengono sempre e chiaramente ristrette a quei Luoghi, de' quali i Predecessori d'Alfonso II. erano stati *investiti* dalla S. Sede, e da essa li riconoscevano in *Feudo* in vigore delle dette Investiture. Ma quando mai furono gli Estensi investiti di Comacchio dalla Sede Apostolica? quando mai aveano essi da lei riconosciuta in Feudo quella Città? Anzi da i soli Imperadori la riconobbero sempre, e il protestarono sempre, qualora occorse, agli stessi Sommi Pontefici. Come dunque potè il Cardinale Aldobrandino occupare quella Città, di cui non avea mai la Camera Apostolica data Investitura agli Estensi? Altrimenti se si avesse a dire, che tale Sentenza colle parole *aliasque Civitates*, comprendesse tutte l'altre Città, che godeano gli Estensi, vi sarebbono state anche Modena, Reggio, e Carpi, le quali Città, non meno che quella di Comacchio, la Casa d'Este riconosceva, e tuttavia riconosce in Feudo dal S. R. Imperio.

Se poi si volesse dire, che Comacchio era compreso in quella Sentenza in vigore dell' Investitura conceduta da Paolo III. ad Ercole II., che tocca pure in generale *altre Città*: VS. Illustriss. ha già osservato, che quel Papa non investì, o promise d' investire il Duca d' altra Città, che di Ferrara; e se disse *de Juribus Sedi Apostolicæ competentibus in quibuscumque Civitatibus*, ristrinse ciò alle sole ragioni da lui pretese, e colla clausola *Et non aliter*, annullante, ed irritante, come s'è chiaramente mostrato di sopra. Sicchè quantunque il Fiscale di Roma, nello stendere quella Sentenza, volesse usare termini ampj, avendoli però sempre modificati colla restrittiva predetta delle cose concedute in Feudo coll' Investiture effettive, egli venne a far conoscere, che tutte le Pretensioni Romane si restringevano al solo Ducato di Ferrara, e agli altri Luoghi espressi nella Bolla d' Alessandro VI., fra' quali sicuramente non fu nominato, nè entrò giammai Comacchio. E se Comacchio fosse stato compreso nelle Bolle de' Vicariati Pontificj, e se allora la Camera Apostolica avesse pensato a

spo-

spogliarne gli Estensi, l'accortezza di quel Tribunale non avrebbe lasciato nella detta Sentenza di farne specifica, e individual menzione, per dare presso ad alcuni qualche colore all' occupazione, che si pensava di farne. Io pertanto mi so a credere che la suddetta Camera non pretendesse in effetto di comprendere in quella sua Sentenza nè Comacchio, nè Adria. Che se oltre a Ferrara cadde poscia in mano del Cardinale Aldobrandino anche Comacchio: chi si maraviglierà, che la fortuna delle Scomuniche e degli Eserciti da lui adoperati gli facesse interpretare la Sentenza suddetta più largamente di quello, che pretendeva la stessa Camera di Roma?

E chi all' incontro potrà maravigliarsi, che S. M. Ces. abbia ripigliata quella Città, dopo averne sì lungamente gl' Imperadori date, e darne tuttavia le Investiture chiare, espresse, e indubitate alla Casa d' Este? Anzi era debito preciso di chi ha giurato di conservare, e ricuperare i Beni del S. R. Imperio, il ripigliare come sua cosa quella Città; giacchè con possederla gli Estensi per più Secoli senza dipendenza alcuna dal Dominio temporale di Roma, e gl' Imperadori col sempre riconoscerla per Città dell' Imperio, e coll' investirne da tanto tempo gli Estensi, ed esercitarvi la loro Sovranità, non senza saputa della S. Sede, anzi con tacita Rinunzia di Lei a Pretensione tale: aveano ed anno formata quella inviolabile Prescrizione, che per consentimento ancora di cotesto Scrittore basta per legittimare, ad esclusione d' ogni altro Pretendente, qualunque Dominio. Il che non dico, quasi che l' Imperio, e la Casa d' Este non avessero altre Ragioni, che la Prescrizione, in questa Controversia. S' è veduto, che ne anno tante altre anche nell' Antichità; e quando pur si volesse insistere sulla considerazione di quello, che s' è fatto, e disfatto ne' Secoli della confusione, egli è da temere, che altri meno di me rispettosi non facessero vedere, che non è già interesse nè pure di cotesta da me riverita Corte, il voler troppo rivangare i conti vecchi, e risuscitare certe Pretensioni già poste in obblio. Egli è interesse bensì di tutti i Principi, e del Pubblico, e di Roma stessa il rispettare, ed approvare il Gius della valida Prescrizione, la quale essendo nell' affare di Comacchio tutta favorevole al S. R. Imperio, e agli Estensi, e non alla Camera Apostolica, fa conchiudere per legittima, giustificata, e conveniente al debito Cesareo la ricupera fatta dal Regnante Imperadore GIUSEPPE I. di quella Imperiale Città.

§. LXIX.

Casa d' Este come trattata dall' Autore della Lettera.

Altre corde maestre va toccando in cotesta Lettera l' Autore erudito, al suono delle quali mi perdoni VS. Illustrissima, s' io non

posso affatto tacere. Sembra, ch' egli abbia volentieri, non dirò incontrata, ma cercata ogni occasione di far comparire la Serenifs. Casa d' Este ben diversa da quella, ch' essa da tanti Secoli è stata, ed è nell' opinione del Mondo. Se a lui crediamo, essa di Nobile Cittadina di Padova, quale era anche nell' Anno 1213. *innanzi che tentasse di dominare in Ferrara, non fu Signora di Città, o di Stati, e dee riconoscere ogni sua Grandezza dalla Sede Apostolica*. Aggiunge altrove, che gli Estensi *cercarono di tiranneggiar Ferrara con prepotenza circa il 1251.*, e che fecero degli Aggravj alla S. Sede nel Trattato di Pisa, e dopo ancora allo stesso Trattato. Nè pago di questo, entra negli avvenimenti di Ferrara, proponendo come illegittima la Linea del Duca Cesare d' Este, e va pure studiandosi di sminuire, quanto più può non solamente la nobilissima origine, l' antichità, e il lustro di questa Famiglia, ma eziandio la sua gratitudine, e divozione verso la S. Sede. Ora non mi metterò io già a cercare, da quale spirito sia mosso, ne qual segreto fine abbia avuto cotesto Scrittore, in trattare con tanto possesso e compiacenza una materia, la quale poco o nulla avea che fare colla Controversia presente, e che forse nè meno era convenevole a chi *per sua propria istruzione*, e non per altrui comando, avea preso a ragionare de' soli correnti affari di Comacchio. Bensì dirò, non parermi, che l' impresa sua in questo possa riuscire di gran gloria, o giovamento a cotesta Corte; perciocchè avendo la Serenifs. Casa d' Este tanti suoi Sudditi zelanti, e fedeli, e tanti suoi ben' affetti altrove, sì per gli suoi meriti proprj, come per le nobilissime attinenze sue co' più grandi Principi della Cristianità: non sarebbe maraviglia, che senza saputa di lei uscisse alcuno a difenderla da questi colpi e poco opportuni, e meno meritati; e che preso l' esempio da cotesta Lettera si udissero cose non solo fuori del suggetto, ma ancora poco grate alle orecchie Romane. Intanto però perche m' imagino, che VS. Ill. voglia anche in ciò udire il mio parere: io, nel mentre che per soddisfar pienamente a questo assunto si sta preparando una fatica a posta, in cui non si durerà gran pena a convincere cotesto Scrittore (per non dir' altro) di troppa facilità in decidere: le accennerò brevemente alcune cose, che mi parranno e più necessarie, o sufficienti al debito mio.

§. LXX.

Estensi non Cittadini Privati; nè Sudditi di Padova.

E Primieramente ha ben la Serenifs. Casa d' Este da ringraziare il suddetto Scrittore, che l' abbia fatta Nobile Cittadina di Padova; perche siccome ella si gloria d' essere da tanti Secoli scritta fra i Patrizj dell' inclita Città di Venezia, così vorrà ben' ella contare per un

pre-

pregio distinto, l' essere stata anticamente anche Nobile di Padova, cioè Nobile d' una delle più gloriose Città d' Italia, e d' una Città in que' tempi libera, e d' una Città, che da molti Storici viene in certo modo asserita Madre della stessa Città di Venezia. E tanto più dee restare obbligata di ciò a cotesto Autore, quanto che de' moltissimi Scrittori, che d' essa anno trattato, niuno precisamente avea prima d' ora scoperto il pregio di questa sua Cittadinanza. Certo quello stesso Rolandino Autore del Secolo XIII. (le cui Storie citate in cotesta Lettera alla pag. 34. da me si conservano scritte a penna) altro non dice nel Cap I. Lib. I. delle suddette Storie, che le seguenti parole: *Inter ceteras claras Domos, & excellentes Nobilium, quæ fuerunt, & sunt hodie in ipsa MARCHIA TERVISANA, quattuor meo tempore fama satis, & actibus claruerunt. Una ESTENSIS, altera de Camino, tertia de Romano, & quarta de Campo S. Petri.*

Io non voglio negare, che non potessero gli Estensi prendere la Cittadinanza di Padova: il che era di gloria anche a Principi lor pari, avendola presa in que' tempi il Patriarca d' Aquileja, e i Vescovi di Feltro, e di Belluno, come narra il suddetto Rolandino (a). Ma che da quella stessa Città traessero l' origine loro, non so già con qual fondamento si possa asserire; e sono poi certo, essere un' opinione aerea, che nell' Anno 1213. la Casa d' Este fosse tuttavia Casa Privata, anzi Suddita de' Padovani, siccome vorrebbe dare ad intendere l' Autore della Lettera con dire, ch' essa in que' tempi *era tuttavia Cittadina di Padova, e Aldobrandino Estense* fu sforzato *ad ubbidire alla Comunità di Padova, come Cittadino d' essa.* Ripeterò anch' io le parole del Monaco Padovano: *Cum Nobilis Marchio Aldrevandinus nollet Communitati Paduæ subjacere, Paduani arcem Estensem cum machinis obsederunt. Videns autem Marchio Aldrevandinus se non posse amicos suos, qui obsidebantur, commode adjuvare, pariterque sciens, quod durum est contra stimulum calcitrare, coactus juravit, sicut CIVIS, Communi Paduæ in omnibus OBEDIRE.* Aldobrandino Marchese d' Este, *NOBILIS MARCHIO*, promise d' ubbidire alla Comunità di Padova, *ma a guisa d' un Cittadino*, e non già perchè fosse Cittadino Privato, e Suddito di Padova. Allora i Padovani erano possenti in armi, e prevalendo le forze loro con quelle d' Ezzelino sopra quelle degli Estensi, il Marchese per conto degli Stati da lui goduti in confine del Padovano, ma pretesi dal Comune di Padova per sottoposti alla giurisdizione del loro Podestà, e Territorio, fu costretto a ricevere la legge da i Vincitori. Ma fu egli il primo Principe, che soccombesse in una guerra, e promettesse, che parte de' suoi Stati ubbidirebbono a chi non ne era prima Padrone? Ciò allora frequentemente accadeva, e l' una Città bene spesso diveniva suddita dell' altra. E che avvenne di quella guerra? Non la trovò giusta lo stesso Innocenzo III. Pontefice Romano, e perciò in favo-

[a] Lib. 2. Cap. 1.

favore d' Aldobrandino ſcriſſe al Patriarca di Grado la Lettera 117. del Lib. 16. in cui dice d' aver' inteſo, che i Cittadini di Padova *dilectum filium Nobilem Virum Marchionem Eſtenſem nobis & Eccleſiæ Romanæ Devotum, CONTRA JUSTITIAM vehementer impugnent, cujus Pater, & Ipſe PRO ECCLESIÆ DEFENSIONE ſe laboribus & periculis multis exponere minime dubitarunt* &c. Gli ordina pertanto d' intimare a i Padovani, che deſiſtano *ab injuſta ipſius impugratione*; altrimenti proceda contra di loro colle cenſure. Oltre al Papa anche l' Imperadore ſette anni dopo dichiarò lontane dal giuſto le Pretenſioni de' Padovani ſopra quella parte degli Stati, allora goduti dalla Caſa d' Eſte; imperocchè eſiſte un Diploma di Federigo II. dato del 1220. (*a*), in cui ordina, e ſtatuiſce *in præſentia Poteſtatis, & Ambaxatorum Paduæ, ut Poteſtas, & Communitas Civitatis Paduæ de cætero Azzonem Marchionem Eſtenſem, nullatenus impedire, inquietare, vel moleſtare, aut intrigare præſumat de jurisdictione, fodro, bannis, placitis, vindictis corporalibus, cauſis civilibus, pecuniariis, & criminalibus, albergariis, factioribus, coltis, datiis, teloneis, & communibus Terrarum, qualitercumque conſiſtant, & cæteris, quæ ad diſtrictionem, honorem, ſegnoriam, vel diſtrictum pertinent, videlicet Eſtis, Calaonis, Montagnanæ, Tricontati, Sancii Salvarii, Merlariæ, Orbanæ, Caſalis, Altauræ, Plagentiæ*, e di molte altre Caſtella. Intorno poſcia all' antico Dominio della Caſa d' Eſte ſopra quegli Stati non è qui luogo da trattarne, perche io voglio, non fare un' Iſtoria, ma ſolo riſpondere ad una Lettera. Laſcerò anche indietro ciò, che il Sigonio (*b*) narra nell' Anno ſuddetto di quella guerra de' Padovani contra gli Eſtenſi, laſcerò ancora le parole di Rolandino; il quale racconta bensì, che la Terra d' Eſte, anticamente Città illuſtre, per l' accordo ſeguito allora fu obbligata di riconoſcere la Giuriſdizione de' Padovani, ma non dice già, che gli Eſtenſi, o foſſero, o diveniſſero per queſto Sudditi di quella per altro inſigne, e poderoſa Città. Baſta bene il poco da me riferito per intendere, che gli Eſtenſi non erano nè Sudditi di Padova, nè Cittadini Privati; e che l' eſſerſi allora impegnate in favore della Caſa d' Eſte le due maggiori Potenze del Mondo, cioè il Sommo Pontefice, e l' Imperadore, e l' aver' eſſi anche giudicato contra la Pretenſione de' Padovani, ciò fu un' illuſtre teſtimonio delle ragioni, e del gran credito, che allora avevano i Principi Eſtenſi.

Aggiungerò, che lo ſteſſo Scardeone Canonico, ed Antiquario Padovano, citato in coteſta Lettera alla pag. 34., non ſeppe già con tanta franchezza parlare dell' origine degli Eſtenſi, e della preteſa loro Cittadinanza, e Suggezione al Comune di Padova. Egli ne ſcrive le ſeguenti parole: (*c*) *Sunt qui dicant, Eſtenſem Familiam ab Atheſte Trojano propagatam; alii autem veniſſe ex Gallis, & a Caroli Magni cæ-* [illegible] *tiſſe*

(a) *Archiv. Eſtenſ. Lit. I. 53.*
(b) *De Regno Ital. Lib. XVI.*
(c) *Antiqu. Patav. Lib. 3. Cl. XIII. Cap. de Obicio Eſtenſ.*

pisse temporibus, & sumpsisse sibi nomen ab Athese Municipio Patavino, cui præerat. Quidquid sit, satis manifestum est, hanc Familiam semper clarum fuisse, & præclaris gestis, & multis insignibus Viris, & Victoriis ornatam. E Rolandino chiama ben chiaramente quei della Famiglia di Camposanpietro *Cittadini Padovani*, ma non tratta già così i Marchesi d'Este. Anzi dall'essere stato eletto nell'Anno 1177. per Podestà di Padova Obizo d'Este (del che fa menzione cotesto Autore, senza però nominarlo per *Marchese*, quale egli era) non solo non si pruova, che la Casa di lui fosse Cittadina, o Suddita di Padova, ma si dee raccogliere il contrario; perciocchè anticamente non si soleano prendere per Podestà, se non Personaggi forestieri, siccome fra gli altri nota il Sigonio (a), ed ultimamente ha anche osservato l'accuratissimo e celebre Critico il Sig. Abate Fontanini nel Lib. *de Antiquitat. Hortæ* alla pag. 418. ove dice, che *supremus Urbium Liberarum Magistratus, quem inferior ætas in Italia Potestatem appellavit, ALIUNDE, quam ex ipsis Civitatibus electus, summo jure Civibus in rebus bellicis perinde ac politicis imperabat*. Attesta il medesimo Scardeone (b) che i Padovani in que' tempi *coeüli sunt singulis annis hominem EXTERNUM sibi præficere, cui tamquam Regi summa rei committebatur, & a vi Regiæ Potestatis &c. Potestatem appellarunt*.

§. LXXI.

Grandezza della Casa d'Este nel Secolo XI.

ORa osservi VS. Ill. queste altre parole dell'Autore della Lettera nel Cap. XXXV. Scrive egli, che la Famiglia Estense, *innanzi che tentasse di Dominare in Ferrara, e che ne fosse poi fatta Vicaria Pontificia, non fu Signora di Città, o di Stati, ma solamente Nobile Padovana*. Avendo egli poscia detto nel Cap. XXIII. che gli Estensi solamente circa il 1251. e più tardi ancora, tentarono di Dominare in Ferrara, o per valermi de' suoi termini vigorosi, *tentarono di tiranneggiare* quella Città, e ne ottennero il Vicariato solamente nell'Anno 1332., ed avendo egli anche asserito nel Cap. XXIV. che la Casa d'Este *dee riconoscere OGNI sua grandezza dalla Sede Apostolica*: egli è facile tirare il conto, e secondo la supputazione di cotesto Scrittore conchiudere, che gli Estensi cominciarono ad essere Grandi, e Signori di Stati, ben molto più tardi di quello che ha finora creduto il Mondo unitamente con tanti Istorici. Decisioni per verità troppo nuove, e pellegrine, e forse tollerabili in chi lasciasse in privato fuggirsele di bocca, ma non sì facilmente soffribili in chi vuole per via delle stampe informare il Pubblico de' fatti di Principi sì riguardevoli, senza ben prima consigliarsi colle Storie, e senza ben sapere ciò, che esista negli

(a) *De Reg. Ital. Lib. X.*

(b) *Lib. 1. Cl. 8. Cap. quid attulit &c.*

gli Archivj altrui, certo ognuno dirà, che non si dovea prorompere in simili conclusioni, e massimamente da chi si gloria d'essere in un Secolo sì accurato e guardingo per non ispacciare il falso, e non offendere il vero. Ma che si potea fare? costì si avea fretta, e bisognava pur soddisfare in qualche guisa all'impegno; pazienza poi, se la verità ne pativa.

Dico pertanto a VS. Illustriss., che un solo saggio di notizie Istoriche (senza punto voler qui toccare altre memorie, e tempi più lontani, al che si richiede un'Opera d'altra mole, e si soddisfarà con più agio) un solo saggio, ho detto, d'antiche memorie basterà a convincere cotesto Autore, che in altra guisa si dovea favellare dell'antichissima Nobiltà degli Estensi. Certo è, che nacque prima del Mille, e fiorì quasi per tutto il Secolo dopo il Mille, Azzo potentissimo Marchese d'Italia; e quanto ciò è certo, altrettanto è indubitato (siccome proverò ora, e a Dio piacendo sarà più diffusamente provato altrove con Documenti incontrastabili ed autentici) ch'egli era della Casa d'Este. Cunizà, o sia Cunigonda, figliuola d'uno de' vecchi Guelfi, Principi de' più potenti della Germania, e imparentati con gl'Imperadori Carolingi, con Ottone il Grande, e con altri nobilissimi Principi, fu Moglie del suddetto Marchese Azzo circa il 1030. L'Abate Urspergense (a) ragionando de i Guelfi, o Guelfoni di Germania, così parla del vecchio Guelfo Suocero del Marchese Azzo: *Genuit & filiam Chunzam nomine, quam Azzoni DITISSIMO MARCHIONI ITALIÆ dedit in uxorem* &c. Nell'antica Cronaca del Monaco Weingartense (pubblicata già dal Canisio, e nell'Anno prossimo passato ristampata dal celebre Signor Gottifredo Guglielmo Leibnizio (b)) si tratta de' Principi Guelfi, e nella Vita di Guelfo figliuolo di Ridolfo si leggono le seguenti parole: *Hic genuit filiam Cunizam nomine, quam Azo DITISSIMUS MARCHIO ESTENSIS ITALIÆ cum Curte Elisina dotatam in uxorem duxit.* E da questo Matrimonio nacque poscia un figliuolo chiamato Guelfo IV. Principe sì grande, di cui le parlerò più a basso. In qual credito ancora fosse il Marchese Azzo, tanto presso a i Papi, quanto presso agl'Imperadori, si può intendere da questo, ch'egli oltre alla famosa Contessa Matilde viene distinto, ed espressamente nominato fra i *Primi Principi dell'Italia*, che furono scelti per trattare la concordia tra Gregorio VII. Papa, ed Arrigo IV. Imperadore. Lamberto Scafnaburgense nella sua Storia (c) all'Anno 1077. narra, che Arrigo inviò al Papa *AZZONEM etiam MARCHIONEM, & Abbatem Cluniacensem, & alios nonnullos ex PRIMIS ITALIÆ PRINCIPIBUS, quorum AUTHORITATEM magni apud EUM momenti esse non ambigebat.*

§. LXXII.

(a) *Chronic. ad Ann. 1126.*
(b) *Script. Rer. Brunsuic. pag. 781.*
(c) *Tom. I. Script. Germ. edit. Pistor.*

§. LXXII.

Illustri Parentele degli Estensi, e Potenza loro nel Secolo suddetto.

E A proposito della Contessa Matilde, una delle più illustri, e possenti Principesse, che s'abbia avuta l'Italia nostra, egli è fuori d'ogni dubitazione, che suo secondo marito fu Guelfo V., cioè un figliuolo del suddetto Guelfo IV., e nipote del Marchese Azzo, essendosi conchiuse quelle nozze verso il 1089. per cura e premura speziale di Urbano II. Romano Pontefice; laonde era egli chiamato *DUX ITALIÆ* (*a*). Sicchè veggiasi qual distinzione, e potenza dovesse allora avere la Casa d'Este. E pure questo è poco. Guelfo IV. padre del marito di Matilde, essendo mancato di vita Guelfo III. suo zio, cioè il fratello di Cuniza, Duca di Carintia, e Marchese della Marca Veronese, *qui Ducatum Carintiorum, & Marchiam Veronensem acquisivit, & strenuissime rexit* (*b*): Guelfo, dico, figliuolo del Marchese Azzo, ereditò gli Stati patrimoniali degli antichi Guelfi, e oltre a ciò fu creato dall'Imperadore *Duca di Baviera*, Ducato allora di estensione vasta, e solito a concedersi solamente a Fratelli, e Parenti degli Augusti. Il suddetto Lamberto Scafnaburgense, per tacere d' altri Scrittori, l'attesta all'Anno 1071: scrivendo così: *Rex Natalem Domini Goslariæ celebravit. Ibi per interventum Rudolphi Ducis Svevorum Welf filius AZZONIS MARCHIONIS ITALORUM Ducatum Bajoariæ suscepit.* E questo è quel Guelfo, che portatosi in Terra Santa venne poi celebrato nella sua *Gerusalemme* da Torquato Tasso. Prese il medesimo Guelfo per Moglie *Giuditta Reina d'Inghilterra* vedova, e figliuola del celebre *Baldovino* Conte di Fiandra: *Accepit autem* (sono parole della suddetta Cronaca di Weingart (*c*)) *Reginam Angliæ tunc viduam, filiam scilicet Baldubini nobilissimi Comitis Flandriæ, Juditam in uxorem.* Figliuoli di questo Guelfo IV. furono il sopraccitato Guelfo V. marito della gran Contessa Matilde, e Arrigo, amendue l'un dopo l' altro Duchi di Baviera.

Sappia in oltre VS. Illustrifs., che il mentovato Marchese Azzo ebbe un'altra Moglie, la quale, per quanto si ricava da Orderico Vitale Storico contemporaneo, fu *Comitissa Cænomannorum*, cioè *Contessa du Maine*, o sia *du Mans*, erede anch'essa di Stati, e Patrimonj ben'ampj in Francia. Orderico dice, che *data est AZZONI MARCHIONI LIGURIÆ*. Da questa Moglie trasse il Marchese Azzo due altri Figliuoli, cioè Ugo, e Folco, parimente Marchesi dopo il Padre. La Madre loro certo è, che si nomava Garsenda, ed era Contessa; come costa da una donazione fatta al Monistero di Polirone da Folco Marchese suo figliuolo nell'Anno 1115. Certo è altresì, che Ugo ere-

 dito

(a) *Bertold. Constant. ad Ann.* 1089.

(b) *Chron. Weingart. de Guelfis pag.* 784. *in Tom. Rer. Brunsuic.*

(c) *Ibid. pag.* 784.

ditò gli Stati di Francia. E maggiormente ancora comparve nel Matrimonio di questo Ugo, qual fosse allora la grandezza, e quanto lungi si stendesse il credito della Famiglia Estense, poichè circa il 1075. a lui diede per moglie una sua Figliuola il famoso *Roberto Guiscardo*, Duca di Sicilia, Puglia, e Calabria. Fa fede di ciò Guglielmo Pugliese, Autore contemporaneo, nel suo Poema *De rebus Normannorum* di nuovo dato alle stampe dal suddetto Chiarissimo Signor Leibnizio (a). Ecco i suoi versi presi dal Lib. III.

Dumque moraretur Trojanæ mœnibus urbis,
Nobilis advenit LOMBARDUS MARCHIO quidam,
NOBILIBUS patriæ MULTIS comitantibus illum,
*AXO * vocatus erat: secum deduxit HUGONEM*
Illustrem natum: Ducis huic ut filia detur,
Exigit, in sponsam, Comites, proceresque vocari,
Quaque facit super his Dux consulturus ab urbe.
Horum consiliis Roberti filia nato
Traditur Axonis, &c.

* cioè Azzo.

Parla poi delle allegrezze, che si fecero in quella occasione, e de' regali fatti al Genero da tutta la Nobità del paese, e soggiunge:

Iis generum donans, addens sua, Classe parata.
Ad sua cum magno Patremque remisit honore.

Si osservi di più, che poco dianzi avea Roberto Guiscardo data Elena altra sua figliuola per moglie a *Michele Imperadore di Costantinopoli*, come attesta il sopraddetto Poeta; e due altre medesimamente ne sposò da lì a qualche tempo, l'una con *Raimondo* insigne *Conte di Barcellona*, e l'altra con *Ebalo Conte di Rocejo*, creato dal Papa in que' tempi per Capitano della spedizione fatta contra i Saraceni della Spagna. Orderico Vitale anch'egli è testimonio delle stesse nozze d'Ugo. E questi sono que' Personaggi, che secondo cotesto Autore altro non erano, che Privati Cittadini, e Sudditi di Padova.

§. LXXIII.

Vastità de' Dominj, e Stati degli Estensi nel Secolo XI. e XII.

SOggiungo, che la Potenza, e il Dominio di Stati nella Famiglia Estense agevolmente si raccoglie ancora dalle dissensioni, che nacquero fra gli stessi Figliuoli del Marchese Azzo, il quale in età di più di cento anni venne a morte nel 1097. A quell'Anno scrive così Bertoldo da Costanza nelle sue Cronache (b): *AZZO MARCHIO de Langobardia, Pater Welphonis Ducis de Bajoaria, jam major centinario, ut ajunt, viam universæ terræ arripuit, magnamque GUERRAM suis Filiis de rebus suis dereliquit*. Più di sotto dice, che *Dux Welpho Bajoariæ*

(a) Script. Rer. Brunsuic. pag. 578.

(b) Tom. I. Script. Germ. edit. Urstis.

ria Langobardiam profectus est ad possidendam hæreditatem patris sui Azzonis Marchionis, qui nuper defunctus est. Sed Filii ejusdem Marchionis ex alia Conjuge, prædicto Duci totis viribus restitere. E già avea scritto, che questi Fratelli (cioè Ugo, e Folco) *aditum ei in Langobardiam prohibuerunt, cum iret ad possidendum*. Se Ugo, e Folco poterono impedire a chi era Duca di Baviera, e Signore di tanti altri Stati, il calare in Lombardia: bisogna bene, che anch'essi fossero potenti Signori, non sapendo io già immaginare fatta quella resistenza, se non da chi potea comandare ad Eserciti, e da chi era Principe ben forte, e ricco di Sudditi, e Stati, presso alle fauci dell'Italia. Aggiunge il suddetto Storico, che Guelfo *adjutorium Heinrici Ducis Carentini, & fratris ejus Aquilejensis Patriarchæ, coactus adsciscere, Fratres suos hostiliter invasit, sicque hæreditatem Patris de manibus eorum, ex magna parte, sibi vendicavit.* L'aver dovuto in quella Guerra il Duca Guelfo chiamare in suo soccorso il Duca di Carintia, e il Patriarca d'Aquileja, Signori anch'essi allora molto poderosi, fa ben'intendere, quale ancora dovesse allora essere la forza degli altri due Fratelli Estensi in Lombardia.

Non è poi qui luogo di far vedere la quantità degli Stati, che godeva allora in Italia la Casa d'Este; tuttavia non posso non rapportare le parole d'uno Strumento (a) fatto dell'Anno 1095. tra Ugo e Folco, vivente ancora Azzo lor Padre. Folco narra quivi, essere manifesto, *quod tu qui supra Ugo hodie in me emisisti cartulam Venditionis de cunctis Curtibus, CASTRIS, Ecclesiis, & Capellis, Casis, & Massaritiis, & OMNIBUS TERRITORIIS, quæ mihi devenerunt per Cartas a Marchione Azzone nostro genitore factas, & undecunque mihi evenerunt, & mihi pertinent in TOTO ITALICO REGNO* &c. Poi fatto un' altro accordo, Ugo giura all'altro Fratello: *Adjutor ero ad retinendum tibi, & filiis tuis masculinis, & legitimis, medietatem CASTRORUM, & Terræ, quæ Azzo Marchio, & Genitor noster tenet a MINTIO usque ad VENETIAM; & illam portionem cæterorum CASTRORUM de ALIA TERRA Marchionis Azzonis genitoris nostri, quæ tibi evenerit.* Un'altro autentico testimonio della grandezza del Marchese Azzo, e de' suoi Figliuoli, si è il Diploma (b), con cui Federigo I. nel Secolo seguente *investivit Marchionem Obizonem de Este, de Marchia Genuæ, & de Marchia Mediolani, & de omni eo, quod MARCHIO AZZO habuit, & tenuit ab Imperio* &c. Dal che vegniamo in cognizione, di qual parte d'Italia fosse Marchese il vecchio Azzo. Il suddetto Obizo figliuolo di Folco, siccome di qui scorgiamo, era anch' egli Marchese, ed è quel medesimo Obizo, che viene mentovato dall'Autore di cotesta Lettera per Podestà di Padova nell'Anno 1177. Lo stesso Folco suo padre si truova chiamato *Marchio* in varj Strumenti antichi, alcuni de' quali si conservano nell'Archivio Estense, altri nel

(a) *Archiv. Estens. lit. B. 129.* (b) *Archiv. Estens. Lit. E. 47.*

Monistero di S. Benedetto di Polirone, ed altri in Verona; ed è quello stesso, che si vede nominato in un Diploma del 1123. dal Rossi (a) col nome di *Fulco Marchio*. E in un Documento del 1173. si legge la lite, che vertiva tra i PP. del suddetto Monistero di Polirone, *& ex altera parte Dominos Marchiones de Adeste, scilicet Fulconem, & Albertum, atque Obizonem fratres, filios quondam Marchionis Fulconis*. Orderico Vitale Autore contemporaneo, parlando anch'egli del Marchese Folco, dice, che *Patris honorem in Italia possidebat*, perchè Ugo il fratello era andato in Francia.

E questo sia detto della Linea degli Estensi d'Italia, poichè in quanto all'altra di Germania egli è quasi superfluo il voler qui ricordare, che Arrigo figliuolo di Guelfo IV. Duca di Baviera, e nipote del Marchese Azzo, essendo morto Guelfo V. suo fratello già marito della Contessa Matilde, succedette negli Stati del Padre, e presa per moglie *Vulfide* figliuola del *Duca di Sassonia*, morendo nell'Anno 1127. lasciò un figliuolo chiamato Arrigo il Superbo; E questi dopo avere sposata Geltrude unica figliuola di *Lotario Imperadore*, aggiunse al *Ducato della Baviera* quello della *Sassonia*, ed altri Stati immensi, in guisa che sì egli, come Arrigo, detto il Lione, suo figliuolo signoreggiavano da un Mare all'altro. Non dispiaccia a VS. Illustriss. d'udire le parole del Pagi (b) all'Anno 1180. Parla di questo Arrigo: *Potentissimus omnium Europæ, secundum Imperatores, ac Reges, Princeps est habitus, utpote qui a sinu pene Hadriatico ad usque Codanum mare, Oceanumque Germanicum, Bojis, Suevis, Rhetis, Vindelicis, Noricis, Chaucis, totique Saxoniæ imperitaret, ut habet Pontanus Lib. VI. Hist. Danicæ*. Ma pochi erano ben'allora i Re, che avessero tanta estensione di Dominio, quanta n'aveano gli Estensi di Germania. Anzi il Pagi potea dire, che que' Principi dominavano dal Mare Baltico fino a quel di Toscana, e non fino all'Adriatico; poichè oltre all'aver'eglino coll'ajuto dell'Imperadore ricuperati molti Beni, e Stati della gran Contessa Matilde, (sopra i quali Guelfo, marito d'essa Contessa avea ne' patti nuzziali acquistato diritto) fu anche dichiarato Guelfo VI. fratello di Arrigo il Superbo (c), circa il 1152. Signore del *Ducato di Spoleti* della *Marca di Toscana*, del *Principato di Sardegna*, e d'altri Stati in Italia, posseduti poscia anche da Guelfo VII. suo figliuolo: essendo restati per accordo all'altra Linea degli Estensi Italiani, discendenti dal Marchese Folco, gli Stati, che godeva il vecchio Marchese Azzo. Siccome poscia è indubitato, che da questo Marchese Folco discende MARIA BEATRICE d'Este oggidì Reina Vedova d'Inghilterra, e il Sereniss. Signor Duca di Modena Rinaldo I. ora Regnante: così è chiaro, che dal Duca Guelfo fratello di Folco Marchese discende la Linea de' Serenissimi Elettore, e Duchi di Brunsuic, Luneburgo, e Volfenbuttel, e per conseguente l'Augustissima Regnante Imperadrice AMALIA VIL-

(a) *Hist. Rav. pag.* 324. (b) *Critic. Baron. ad Ann.* 1180. [c] *Ab. Ursperg. Chron. ad Ann.* 1152.

VILLELMINA, ed ELISABETTA Regnante Reina delle Spagne, e la Serenifs. Sofia Principeffa Reale di Pruffia, e la Serenifs. Carlotta Felicita Duchessa di Modena, Sorella dell'Imperadrice Regnante.

§. LXXIV.

Propofizioni infuffiftenti dello Scrittore della Lettera contra la Cafa d'Efte.

DOpo le quali cofe vegga VS. Illuftrifs., fe farebbe ingiufta qualche indignazione contra la compiacenza di chi ultimamente ha prefo a fminuire col mezzo delle ftampe, e fenza neceffità, il luftro d'una delle più Antiche, Nobili, e Gloriofe Famiglie dell'Europa. Solamente quel poco, ch'io le ho qui riferito, fenza volerla condurre in tempi anche più lontani, credo bene, che bafti, perche fi veggia, quanto la paffione poffa far travedere anche i più giudiziofi Scrittori. Per altro l'Autore di cotefta Lettera è uno di quelli, che meritano d'effere meglio informato delle cofe della Cafa d'Efte, a fine ch'egli impari a rifpettare alquanto più gli Storici della medefima Cafa, e a non prorompere in quelle fue pellegrine propofizioni, cioè, (a) che la Famiglia Eftenfe *era nel* 1213. *tuttavia Cittadina*, o come egli vuol dire, Suddita *di Padova*; e che non fu *Signora di Stati*, *avanti che tentaffe di dominare in Ferrara*; e che *non farà forfe molto facile il moftrare, che ella abbia avuto il titolo di Marchefe innanzi che i Papi le aveffero dato il governo del Marchefato d'Ancona*, il che fegui verfo il 1210. Così fcrive, chi ha letto e citato a noi un Diploma d'Arrigo VI. dato nell'Anno 1191. alla prefenza di molti Principi, fra' quali *Marchio Obizo Eftenf.* Ma da che abbiamo veduto nel folo faggio delle Memorie da me riferite, che la fuddetta Sereniffima Cafa ebbe tanto tempo prima non folo Marchefati, e Ducati, e Dominj immenfi, ma Parentele con gl'Imperadori, e co' Principi più grandi, che viveffero allora, e non folamente in Lombardia, ma in Germania, in Fiandra, in Inghilterra, in Francia, in Ifpagna, nel Regno di Napoli, e in Coftantinopoli: abuferei della pazienza di VS. Illuftrifs. fe mi fermaffi maggiormente a rilevare l'infuffiftenza delle fopraddette afferzioni.

Non debbo già tacere, che non farà probabilmente molto fcufata la facilità di cotefto Scrittore in pronunziare le fentenze fuddette, poichè prima d'ora il Chiarifs. Sig. Leibnizio in una fua Lettera ftampata dell'Anno 1695. avea fatta conofcere *la conneffione delle Serenifs. Cafe di Brunfuic, e d'Efte*; e molto più l'ha egli confermata nella fua nobile Opera in foglio, che ufcì l'Anno proffimo paffato alla luce in Hannover con quefto titolo: *Scriptores Rerum Brunfuicenfium.* E quel medefimo Pigna, per cui cotefto Autore moftra cotanto difpregio, avea diligentemente avvertita e fedelmente afferita la fteffa cofa,

(a) *Cap. 39. pag. 40.*

sa, con accennarne ancora i documenti, per tacere di molti altri Scrittori. Nè pure sì facilmente si potrà perdonare all' Autore della mentovata Lettera, allorchè alla pag. 40. vuole, che Carlo Sigonio nel trattare degli Antenati della Casa d' Este *si lasciasse sedurre*, perche era *Vassallo* della stessa Casa. Io non farò questo torto all' erudizione di VS. Illustriss. di mettermi a mostrare, se quell' incomparabile Ingegno del Sigonio fosse uomo da lasciarsi sedurre. Ma dirò bene, che più strano tuttavia si è il vedere, come cotesto Scrittore produca in mezzo anche il celebre P. Abate Bacchini, quasi abbia questi nella sua *Storia del Monistero di Polirone* rigettate come favolose le opinioni del Pigna circa la Genealogia della Casa d' Este, e quasi egli abbia *pensato più tosto, ch' ella possa derivare da Sigefredo da Lucca, antenato della Contessa Matilde, de' cui Maggiori però non se ne sa altro, e che visse al principio del decimo secolo*. Ma leggansi le parole del suddetto P. Abate nel Lib. I. della riferita Storia (a). Primieramente dice: *mi è ben noto, con quanta giustizia tragga da esso Sigefredo la chiarezza della sua discendenza la Sereniss. Casa d' Este*. E poi soggiunge, che *potè Sigefredo dagli Azii antichissimi Signori d' Este trarne l' origine, come da documenti degnissimi di venerazione, e di rispetto racconta nella sua detta Storia il celebre Gio. Battista Pigna*. Confessò dunque il P. Ab. Bacchini i documenti, de' quali s' è servito il Pigna, degni di rispetto, e conseguentemente poter' essere vero, che Sigefredo venisse dagli Azii. Certo da tali suoi sensi, massimamente detti di passaggio, e intorno ad una materia, ch' egli non trattava *ex professo*, è impossibile il dedurre, ch' egli tenga per sogni insussistenti le asserzioni del Pigna; e il dedurle è un mero effetto della prevenzione, con cui cotesto Autore ha letta la Storia di Polirone. Doveva egli più tosto leggere il Lib. III. della suddetta Storia, e vi avrebbe trovato, che il P. Ab. Bacchini parla de' Figliuoli del vecchio Marchese Azzo, anche da lui riconosciuto per uno degl' indubitati Ascendenti della Serenifs. Casa d' Este, della quale ivi ancora promette di verificare *la chiara progressione* nel Lib. VI., venendo con ciò a distruggere fin' allora le aeree conclusioni pubblicate in cotesta Lettera contra l' antica Nobiltà, e Dominazion degli Estensi.

§. LXXV.

Altre Asserzioni mal fondate dell' Autore della Lettera contra gli Estensi.

ADunque da tali cose potrà VS. Illustriss. comprendere meglio, che troppa ragione ebbe il Giovio di scrivere nella Vita d' Alfonso I. le seguenti parole: *Atestinorum Ferrariæ Principum Familia omnium, quæ in Italia certum & diuturnum Principatum tenuerint, vetustissima existimatur*. E che l' Augustiss. Imp. Leopoldo d' immortale memoria, allo-

(a) *Cap. 39. pag. 40.*

allora che concedette al Sig. Duca Rinaldo I. regnante, e a' suoi Successori nel Ducato, il titolo di *Sereniſſimo*, ebbe fondamento di favellare in tal guiſa nel ſuo Diploma dato *Laxemburgi die V. Maji. A. D. MDCXCV.* intorno alla Caſa d' Eſte: *Perpendentes Excelſæ Ateſtinæ Gentis decora, ex quâ non modo per Italiam, ſed & per ultimas Europæ partes, ac potiſſimum per Germaniam, clariſſimæ Principum Familiæ ſunt derivatæ, & antiquiſſimam Sanguinis Nobilitatem, quam omnium Hiſtoriarum monumenta ita commendant, ut parem in Italia invenire difficillimi ſit negotii, quippe quæ continua plurimorum ſæculorum ſerie, ampliſſimis Statibus, ditioni uſque dominata &c.* Conoſcerà eziandio dal ſolo ſaggio delle antichità riferite, alle quali ſe ne aggiungeranno a ſuo tempo altre, ſe lo Scrittore della Lettera abbia ragion di pretendere, che non ci poſſa eſſere ſtato Ottone d' Eſte, a cui Lotario e Lodovico concedeſſero Comacchio: il che s' imagina egli di poter provare con quella ſua ſtrana propoſizione, che la Caſa d' Eſte cominciaſſe a diſtinguerſi ſolamente vicino al 1200. Nè è men curioſo il voler' egli dedurre, che quell' Ottone foſſe un ſogno del Pigna, perche l' Arioſto, il Giraldi non ne parlarono prima del Pigna. Non parlarono que' due Scrittori nè pure della conneſſione delle due Nobiliſſime Famiglie di Brunſuic, e d' Eſte: e pure queſta è indubitata. Eglino tacquero d' altri Perſonaggi di queſte due inclite Linee: dovremo noi dunque per cagione del loro ſilenzio contarli per tanti ſogni, quando l' accuratezza degli Storici ſeguenti gli ha ſcoperti, e ci aſſicura, che vi ſono ſtati? Dice egli queſte altre parole alla pag. 35. *Azzo da Eſte Marcheſe d' Ancona, che fiorì nel 1200. dal Pigna vien detto Azzo VIII. quando da Rolandino*, (a) *autore contemporaneo, è chiamato* Azzo primus, *e Azzo ſuo figliuolo* Azzo novellus, *cioè* Azzo II. *ovvero* il giovane. *Laonde quei ſette Azzi, che eſſo Pigna gli ha poſti innanzi, economicamente diſtribuiti &c. ſono tutti finti.* Infelice Critica de' noſtri tempi, ſe per decidere gli affari dell' antichità, a lei baſta di prendere in aria il paſſo d' un ſolo Autore, e ſenza confrontarlo con altri Documenti, ed Autori, proferir la Sentenza. Ma per diſgrazia il poco ſolo, ch' io le ho rapportato di ſopra, convince d' inſuſſiſtenza una Critica tale.

Nè lo ſteſſo Rolandino parla in contrario; perciocchè ſecondo l' uſo di que' tempi in tanto egli nomina *Azzo primo*, e l' altro *Azzo novello*, in quanto che il primo era padre, e l' altro era figliuolo, ed amendue viveano nello ſteſſo tempo, e portavano il medeſimo Nome. Del diſtintivo, e de' titoli ſuddetti ſi ſerve egli per altri perſonaggi. Così nomina *Eccellino primo*, ed *Eccellino ſecondo*, perche viveano il padre, e il figliuolo del medeſimo Nome; e quel *Primo* era anche nato da un' Eccilo, o ſia da un' altro *Eccellino da Onara*. Così diſtingue i due *Tiſoni* della Famiglia di *Campo Sampiero*, con chiamare il padre *Tiſolino primo*, e il figliuolo *Tiſone novello*. Lo ſteſſo per atteſtazio-

(a) *Lib. 1. Cap. 1. & 11.*

ftazione d'altri Autori è avvenuto nelle Famiglie de' Malatefti, e de' Polentani. Oltre a ciò fi ride cotefto Autore del Pigna con quefte altre parole: *Il Pigna fcrive, che il fuddetto Azzo I. fu fatto Marchefe d'Ancona dall'Imperadore; e Rolandino afferma tutto il contrario*. Rapporta poi le parole di quello Storico, che attefta, avere la S. Sede conceduto ad Azzo quel Marchefato. Ma non fa cotefto precipitofo Giudice, che tuttavia efifte l'autentico Diploma (a), in cui l'Imperadore Ottone IV. della Serenifs. Cafa di Brunfuic concede la Marca d'Ancona al fuddetto Azzo Marchefe d'Efte. Fu dato quel Diploma *Apud Clufinam Civitatem A. D. MCCX. XIII. Kal. Febr. Ind. XIII. Anno Regni ejus XII. Imperii vero Primo*; e vi fi leggono quefte parole: *attendentes fidelia, & præclara fervitia, quæ fidelis, & COGNATUS NOSTER Azzo Marchio Eftenfis nobis, & Imperio hactenus exhibuit* &c. Vero è, che anche Innocenzo III. Papa concedette allo fteffo Marchefe Azzo la fuddetta Marca; ma così avveniva in que' tempi; nè importa quì cercare, fe foffe il Papa, o l'Imperadore il primo a concederla, baftandoci di fapere, che il Pigna fcriffe fenza dubbio la verità. Per altro è degno di fcufa Rolandino, s'egli non parlò anche della conceffione d'Ottone IV., perchè a' fuoi giorni la Cafa d'Efte riconofceva dal folo Romano Pontefice la Marca d'Ancona, e Rolandino finalmente non era mica Archivifta de' Marchefi Eftenfi.

§. LXXVI.

Eftenfi non ingrati alla S. Sede.

MA egli non è maraviglia, che per difetto di buone informazioni anche un giudiziofo Scrittore prenda talvolta degli abbagli. Molto più avrei io defiderato, che cotefto Autore fi foffe men compiaciuto di rendere in Roma la Cafa d'Efte odiofa alla fteffa Roma. Niente era più facile, quanto il fapere, che gli Eftenfi anno fempre avuto per gloria loro l'effere de' più rifpettofi Figliuoli, e de' Principi più ben' affetti alla S. Sede, alla quale ancora in ogni tempo fi fono ftudiati di preftar fervigio fecondo la loro poffanza. Le Storie fon piene di quefta verità, ed io potrei quì tefferne un lunghiffimo catalogo, fcorrendo per una gran fila di Secoli, e additando le Leghe fatte dagli Eftenfi in favor della Chiefa, di cui anche furono Gonfalonieri. Tuttavia diamo un faggio anche di ciò, con riferire ciò, che fcrive il fuddetto Rolandino Storico (b), di quel Marchefe Azzo, che fiorì verfo il 1200. *Anno*, fcrive egli, *MCCXII. prædictus vir potens, & nobilis apud Deum & homines gratiofus, omni fapientia plenus, venerandæ memoriæ, idem Eftenfis Marchio, poft omnem altitudinem fui ftatus, poft multa SERVITIA facta ROMANÆ ECCLESIÆ, poft IMPERIUM EXAL-*

(a) *Archiv. Eftenf. Lit. N. 3.*

(b) *Lib. 1. Cap. 11.*

EXALTATUM per eum, & a manibus quorundam Tyrannorum prudenter & sapienter ereptum, de hac vita migravit. Azzo Marchese, figliuolo del suddetto Azzo, anch'egli attaccato sempre agl'interessi della S. Sede, perdette in servigio d'essa l'unico suo figliuolo Rinaldo, morto in Puglia ostaggio dell'Imperadore Federigo II.; laonde meritò l'elogio, che il Monaco Padovano (*a*), Autore di que' tempi, gli fa all'Anno 1264. chiamandolo *Catholicus Marchio, firmissima COLUMNA ECCLESIAE, & turris fortitudinis contra faciem Tyrrannorum.* E pure cotesto Scrittore alla pag. 21. parlando di questo medesimo Azzo, il quale fino alla morte dominò in Ferrara da lui conquistata, ha tanto animo di dire, ch'egli la *tiranneggiò, con prepotenza* verso il 1231. Leggasi il testo delle parole del suddetto Monaco, e s'intenderà ciò, che quel medesimo Principe operò contra il barbaro Ezzellino, sempre in difesa della Chiesa Romana. Io potrei qui far menzione della gran pietà, e liberalità verso le Chiese tanto del medesimo Azzo, quanto degli altri Principi della Casa stessa, e spezialmente del Marchese Obizo, il quale nel Testamento da lui fatto a dì 3. di Giugno del 1292. lasciò insigni legati a varj Ordini Religiosi, facendosi anche ivi riconoscere per Principe sommamente zelante, e ossequioso del Papa, ma non però dipendente da lui nel Dominio della Città di Ferrara. Potrei in altre guise comprovare la divozione degli Estensi alla S. Sede, ma mi contenterò di sbrigare questo argomento con una sola osservazione, la quale può servire d'una evidente pruova contra le proposizioni di cotesta Lettera, e insieme d'una gloria singolare della Nobilissima Casa d'Este. Noi sappiamo, che non meno il vecchio Marchese Azzo, che Guelfo Duca di Baviera, e Folco suoi figliuoli, si dichiararono in favore de' Papi contra Arrigo IV., e sostennero gl'interessi della S. Sede. Ora non altronde, che dalla Casa d'Este vennero le terribili Fazioni de' Guelfi, e Ghibellini (*b*) (cosa ignorata da molti Storici Italiani) poichè essendosi opposto quel Guelfo ad Arrigo, discendente dalla Casa Wibillinga, ed essendosi rinovate le dissensioni medesime sotto i Duchi successori di Guelfo dall'una parte, e i due Federighi Imperadori eredi e successori degli Arrighi dall'altra: si formarono, e crebbero sempre più le suddette due possenti Fazioni, che quetate in Germania, divamparono più forte in Italia. Fra i loro Seguaci, stante il partito di Arrigo il Superbo in Lombardia, e de' due Guelfi, Signori, come dicemmo, *di Spoleti, della Toscana, delle Terre della Contessa Matilde*, e d'altri Stati in Italia, e stante l'unione coi medesimi de' Marchesi d'Este, anch'essi Principi possenti, che sostennero sempre la parte Guelfa, ben favorevole a i Sommi Pontefici. E questa è quella Famiglia, che si va dipingendo costì per un' ingrata, solamente parlandosi de' Benefizj a lei fatti dalla S. Sede, e ancora con amplificazioni straordinarie, senza punto considerare, se gli Estensi ab-

(a) Chron. Lib. 3.

(b) Aventin. Annal. Bojor. Lib. VI.

abbiano mai fatto nulla in servigio della stessa Sede Apostolica, e se abbiano meritato, e meritino tuttavia, che i Romani Pontefici conservino per essi qualche benignità, e parzialità distinta.

Io certo per me non so intendere, come oggi si voglia rappresentare al Pubblico una Casa tanto divota e grata alla Chiesa Romana con un carattere diverso da quello, ch'ella ha sempre mai portato; quasi che in lei si nudrissero oggidì Massime differenti, nè fosse degna d'essere più Vassalla della S. Sede, e quasi che lo stesso Serenissi. Sig. Duca Rinaldo I. non avesse dato alla S. Chiesa tante pruove della sua figliale riverenza, e premura ne' di lei veri vantaggi, e spezialmente sotto il Pontificato d'Innocenzo XI. di gloriosa memoria. Che se gli Estensi, come ci va ricordando cotesto Scrittore, furono del 1318. e del 1510. in disgrazia de' Sommi Pontefici: egli è ben chiaro, che niun Potentato, o Principe, non nato jeri, è stato esente da simile disavventura; e questo anche avvenne a i Principi d'Este per cattiva costituzione de' tempi, e non già per delitti veri e provati; come occorrendo si farebbe costare. Che se poi si pretendesse in oggi, che la gratitudine professata sempre dalla Famiglia Estense a i Romani Pontefici dovesse giungere fino a non desiderare, che le sia restituito ciò, ch'ella crede men giustamente a lei tolto: io non so, se una tal pretensione fosse lodevole; ma so bene, che non dovrebbe sperarsi tanto dall'altrui virtù.

§. LXXVII.

Insussistenza de gli Aggravj, che si pretendono in Roma fatti dagli Estensi alla Camera Apostolica.

Non aspetti poi VS. Illustriss., che io le parli punto degli Aggravj, che cotesto Autore nel Cap. XXX. e ne' due seguenti pretende fatti alla Camera Apostolica nel Trattato, e dopo il Trattato di Pisa, non parendomi di doverle far perdere il tempo in informarla delle forti ragioni della Casa d'Este già prodotte per le Valli di Canevè, e Belbosco, mentre queste sono liti private colla Bonificazion di Ferrara, alle quali si fa troppo onore in cotesta Scrittura con favellarne *ex proposito*. Nè meno le ragionerò del Trattato stesso di Pisa, ove non si parlò già, nè si pensò mai di parlare, e molto meno di convenire per alcuno de' tanti Gius Feudali occupati dalla Camera Apostolica alla Casa d'Este, ma solamente si parlò di Beni Allodiali, e come attestò il medesimo Papa Alessandro VII. nella sua Protesta riferita in cotesta Lettera alla pag. 30. si trattò *sopra alcune VALLI PESCATORIE di Comacchio*. E in quanto a questi Allodiali (oltre a tante altre Allegazioni, e Scritture pubblicate dagli Estensi per que' Beni, ch'erano loro detenuti da cotesta Camera) potrà VS. Illustriss. intendere

dere fpezialmente dal *Riftretto delle Ragioni* &c. e dalle *Ragioni della Serenifs. Cafa d' Efte fopra le Valli di Comacchio*, fe abbiano cofti ragione alcuna di dire, che *pure una Scrittura in forma provante* non era ftata prodotta dalla Cafa d' Efte. Tuttavia, s' ella vuol' apprendere meglio, quanto cotefto Scrittore fi fia dilettato di efagerare le cofe, offervi nel Cap. XXXI. dove defcrive per *tanto grande e ingiufto l' aggravio, che patì la Sede Apoftolica* nella Convenzione Pifana, e per *tanto vafti, ed eforbitanti i vantaggi, che ne traffe la Serenifs. Cafa d' Efte*. Certamente trecento novanta mila fcudi, che la Camera Apoftolica rilafciò allora in favore degli Eftenfi, poffono parere una gran cofa a chi li rimira con occhi di Cittadin privato: ma che mai fono effi, dati a Principi grandi, come gli Eftenfi? e dati da un Principe tanto maggiore, qual' è il Sommo Pontefice? Furono bensì incomparabilmente più rilevanti que' molti millioni de' foli frutti percetti, che giuftamente richiedevano allora gli Eftenfi, e che furono (il come non importa dirlo) rilafciati alla Camera Apoftolica in quel Trattato. Ed io potrei qui far rifaltare l' intollerabile aggravio, che allora fi fece alla Cafa d' Efte; ma giacchè non fi è in cotefta Lettera al Cap. XXXI. avuto fcrupolo di pubblicare, in quale ftato fia cofti il Trattato di Pifa, mercè della Protefta fatta in contrario da Aleffandro Settimo: io non foggiungerò altro, fe non che da quella medefima Protefta, la quale dice cotefto Autore alla pag. 30. che *non fi può leggere fenza commozion d' animo*, potrà egli fteffo apprendere, quanto fi debbano compatire, e fiano giuftificati altri Principi, qualora anch' effi fi lagnano, e fanno fimili Protefte, perfuafi d' aver ricevuto de' manifefti, e molto maggiori aggravj, da chi era più potente di loro.

Nè pure VS. Illuftrifs. faprebbe leggere fenza commozione d' animo i duri trattamenti fatti al Duca Cefare in occafione delle Controverfie di Ferrara, effendofi promulgate Sentenze, Scomuniche, e Indulgenze Plenarie contra di lui, fenza aver prima efaminate le Ragioni del medefimo, e fenza aver nè pure offervati i termini, e le forme giudiziali, effendofi volato con Eferciti contra di lui, cioè contra d' un Principe debole, e incapace di difenderfi, ed effendo ftato infin corrotto con varie arti il cuore de' fuoi Sudditi, e tramate infidie contra la fua perfona, e non ommeffo alcun mezzo umano, per ifpogliarlo dell' eredità de' fuoi Maggiori, quafi fi trattaffe del più manifefto ed empio Tiranno, che mai foffe, e quafi niuna ragione aveffe il Duca Cefare di continuare nel Poffeffo e Dominio di Ferrara.

§. LXXVIII.

Eftenfi non mai Tiranni di Ferrara.

Mi ha da credere VS. Illuftrifs., ch' io non avrei ofato di metter mano a quefta sì delicata materia, fe non aveffi veduto,

che costì si è avuto gusto e cura d'entrarvi, e d'informarne il Pubblico, senza nè anche farsi scrupolo di trattare gli Estensi per Tiranni di quella Città, prima che i Papi ne dessero loro il Vicariato; e di proporre per illegittima la Linea del Duca Cesare d'Este. Certo alla quistione, che si dibatte per Comacchio, nulla appartenevano queste ricercate dell'affare di Ferrara, perciocchè trattandosi solo, se Comacchio sia Feudo Imperiale, o pur della Chiesa, nulla potea conferire alla decisione di questa lite il ricordare al Mondo, ciò che la Camera Apostolica allora pretese, per levare alla Casa d'Este anche il Ducato di Ferrara differente da Comacchio. Io però scuso cotesto Scrittore, perche imaginandosi anch'egli, che potesse dimostrarsi indebita (siccome essa fu in effetto) l'occupazion di Comacchio, ben previde, che sarebbe caduto subito negli spettatori di questa lite un giusto sospetto, che colla stessa prepotenza, e colla stessa poca ragione, fosse stata occupata nel medesimo tempo anche Ferrara agli Estensi. Non so dunque dargli torto affatto, perche abbia voluto prevenire il Mondo anche su questo punto. Ma poichè si vuole così, a me pure sarà permesso di dire, che la Casa d'Este non fu mai Tiranna di Ferrara, e che legittimamente vi signoreggiò ella per lunghissimo tempo, avanti che i Papi la costringessero a prenderne da loro le Bolle del Vicariato. Prima di questa novità fatta da Giovanni XXII. ben due volte aveano conquistata gli Estensi quella Città, e toltala a i nemici della Chiesa Romana, e ne furono eletti per Signori dal Popolo, che godeva il diritto di farlo; nè i Sommi Pontefici mai reclamarono per questo, nè chiamarono Tiranna la Casa d'Este, anzi continuarono fino a Clemente V. a riconoscerla per legittima padrona di Ferrara. Innocenzo III. considerò gli Estensi per suoi veri e divoti figlinoli, come appare da alcune sue Epistole; (a) ed Innocenzo IV. nel 1243. chiamava il Marchese Azzo Signor di Ferrara *zelatorem Fidei orthodoxæ, & Ecclesiæ filium*. E nel 1251. cioè in quell'Anno medesimo, in cui cotesto Autore va dicendo, che lo stesso Marchese Azzo cercò *di tiranneggiar Ferrara*, il suddetto Innocenzo IV. passò per quella Città, nè mai si sognò di trattare da Tiranno il Marchese. Anzi per intendere meglio, chi fosse questo fiero Azzo, Tiranno di Ferrara, e Usurpatore degli Stati della S.Sede, leggasi il Monaco Padovano (b) al Lib. III. Cap. *De beneficiis, quæ Deus misericorditer contulit Marchioni Estensi*, dove egli narra con parole, che commuovono chiunque le legge, l'incredibile costanza di quel Principe in difesa della Chiesa Romana. Fra le altre cose dice egli: *Licet unicum ejus filium iniquus Imperator in carcere detineret, & tam ipsius dimissionem, quam alia excellentia beneficia ipsi promitteret, ut sic illustrem virum a devotione ROMANÆ ECCLESIÆ removeret; constantissimus Princeps, velut columna immobilis, & murus impenetrabiles, nec metu periculorum territus, nec Imperialium promissionum dulcedine delectatus,* [illegible] *sed*

(a) *Epist. 56. 77. & 80. Lib. 14.* [b] *Tom. II. Rer. German. edit. Urstis.*

sed Deo se totum committens, obsequiis ECCLESIÆ avelli non potuit: sed stabilis, & fidelis Adjutor ECCLESIÆ, in tribulationibus & angustiis usque ad finem permansit. E questi oggidì sono i Tiranni, e gli Usurpatori de' Beni della Chiesa; e questa è la Famiglia degl' Ingrati. Aggiungo, che lo stesso Marchese Azzo nell' Anno 1252. fece una Lega in favore della Chiesa Romana, e il simile operò il Marchese Obizo nell' Anno 1277. come costa dal Rossi, (a), e nel 1278. la rinovò con altre Città pel medesimo effetto. Nè Bonifazio VIII. nè Benedetto XI. si lagnarono mai, che gli Estensi signoreggiassero Ferrara senza le loro Bolle, ma solamente pretesero, che rendessero Argenta agli Arcivescovi di Ravenna. Maggiormente non mi diffondo in questo Argomento; ma dico bene, che quanto è facile cotesto Scrittore in dipingere gli Estensi con colori orridi, altrettanto sarà a me facile il dimostrare, che questi colori nè convengono alla Casa d' Este, nè sono da lei meritati. E s' Egli stima nella pag. 42. *assai singolare* l' opinione del Pigna, *che Ferrara sia stata fondata da i Principi Estensi*: perdoni altresì egli a me, se stimo assai mirabile ciò, che nell' Anno 1310. si fece dire in Avignone agli Ambasciadori Ferraresi (del che senza riguardo ha voluto far menzione alla pag. 21.) cioè, che la loro Città *ab initio* era stata fondata *per Summum Pontificem in Solo Ecclesiæ Romanæ, ipsius sumptibus, & expensis* &c. Ma quando anche non fosse ben' appoggiata l' opinione del Pigna, egli è almeno evidente per testimonio ancora degli stessi Romani Pontefici, che la Casa d' Este oltre all' aver' erette tante Chiese, Monisterj, e diffusa la sua liberalità sopra tante Famiglie, incredibilmente bonificò il Territorio di Ferrara, amplificò, popolò, e rendè gloriosa quella Città col suo Contado sopra moltissime altre d' Italia; in guisa che ad alcuni è sembrato di ravvisare in essa (confrontando i prossimi co' lontani tempi) la diversità, che corre fra le piene del Nilo, e quelle del Giordano. Sopra che io non aggiungerò altro, potendosi troppo facilmente sapere, qual' era Ferrara col suo Territorio, quando fu occupata al Duca Cesare, e in quale stato si truovi oggidì.

§. LXXIX.

Ferrara men giustamente occupata dalla Camera Pontificia al Duca Cesare, compreso nella Bolla d' Alessandro VI.

VEngo all' Occupazione stessa, seguita nell' anno 1598. Confesso anche io, che essa fu veramente felice per cotesta Corte, ma non ha già provato alcuno finora, che altrettanto ella fosse giusta; e dall' aver ceduto un Principe così inferiore di forze a una sì superiore Potenza, so bene, che non vorrà VS. Illustriss., nè altra savia persona,

ar-

(a) *Hist. Rav. Lib. VI.*

argomentare, ch'egli ancora fosse inferiore di ragioni. Erano, e son tuttavia le Ragioni della Casa d'Este sopra Ferrara così forti, così chiare, che non si dovea per conto alcuno, e massimamente con tanto precipizio, e prepotenza, spogliarne il Duca Cesare. Si trattava d'un Principe nato di legittime Nozze; d'un Principe eletto spontaneamente per Duca di Ferrara da quel Popolo, a cui competeva questo Gius ab antiquo, d'un Principe nato d'una Famiglia, che avea tanti diritti sopra quella Città; e d'un Principe in fine, che era manifestamente compreso nella Bolla d'Alessandro VI., Bolla affatto favorevole al Duca Cesare, e Bolla con espresso consenso di tutti i Cardinali allora esistenti in Roma, e in essa sottoscritti, conceduta alla Casa d'Este, e con termini e clausole tali concepita che indarno si sono provati costì per iscansarne, o coprirne la forza: Perciocchè in essa quel Sommo Pontefice non solamente estese la Concessione di Sisto IV. à *Tutti i Discendenti d'Ercole I.* Duca di Ferrara, e in perpetuo, con queste parole: ad *OMNES præfati HERCULIS DESCENDDENTES in PERPETUUM tenore præsentium extendimus pariter, & ampliamus*, senza aggiungervi la qualità di Legittimi, ad effetto che vi rimanessero inchiusi anche i Naturali solamente, come in fatti sotto la parola *Omnes*, che comprende tutti, e niuno esclude, vengono essi chiamati; ma ancora diede agli Estensi il Ducato di Ferrara in Allodio, mentre essendosi dichiarato di voler usare in favore d'Ercole, e de' suoi Discendenti tutte le liberalità, e grazie, che poteva, *& quibus possumus, Liberalitate, & Gratia uti volentes*, non fece alcuna menzione di Feudo, nè obbligò gli Estensi à giurar Fedeltà, nè a prestare alcun certo, e determinato servigio, come si pratica nelle Concessioni Feudali, ma anzi commensurando tutto il suo volere alla pienezza del suo potere, si servì delle parole *Donamus*, & *Elargimur*, le quali senza aggiunta di qualità Feudale (come sarebbe *jure Feudi*, o pure in *Feudum*) riducono la Concessione al puro titolo d'Allodio, per attestato dell' Oldrado, il cui Consiglio CLIX. in questa materia vien da i Dottori ricevuto per Magistrale.

E tanto più ciò si riconosce, perche Alessandro volle, che gli Estensi godessero di tutti gli Onori, e d'ogni Preminenza, *Plena quoque, Libera, & Omnimoda Ducali Dignitate, Potestate, Jurisdictione, Authoritate, & Concessione etiam cujuscunque Gradus Supremi*, ripugnando all' essenza del Feudo il dover godere uno Stato con piena e libera Podestà, Autorità, e Grado supremo, essendo il Feudo secondo i Giurisiti (a) una spezie di servitù ben precisa. Oltre di che avendo il Papa nel fine della detta Bolla derogato alla natura e consuetudine del Feudo, e toltala con quelle parole: *non obstantibus &c. natura quoque & consuetudine Feudi*, venne a dichiarare che egli concedeva Ferrara agli Estensi fuori d'ogni suggezione della natura e consuetudine Feu-

(a) Rosenthal. de Feud. c. 1. Concl. 7. Cancer. Var. p. 1. c. 11. n. 26.

Feudale, e perciò in puro Allodio. Il perche, quando anche, per impossibile, potesse dubitarsi, che il Duca Cesare non fosse stato compreso nella detta Bolla (in cui siccome Discendente d'Ercole I., era senza alcun dubio compreso) tuttavia trattandosi d'un Ducato conceduto in Allodio, esso apparteneva al Duca Cesare come ad Erede del Duca Alfonso II., il quale legittimamente, come di effetto renduto libero, e transitorio in qualunque Erede, n'aveva in favore d'esso Duca Cesare disposto.

Nè diminuisce la forza di questaBolla l'altra susseguente di Paolo III. Primieramente perche in quello che riguarda la sostanza, è rimessiva a quella d'Alessandro VI., e solo rispetto ad Ercole II. vuol preservati i Capitoli d'Adriano VI., i quali niente anno che fare col punto della Successione. Anzi Paolo III., affinchè vi sia luogo alla devoluzion di Ferrara, vuole che resti estinta la *Linea* degli Estensi, sotto il qual nome, come di Natura, si comprendono anche i Naturali (*a*). E secondariamente, perche non potea Paolo III. con dar quella ad Ercole II., nè Ercole II. con riceverla, togliere a i Discendenti d'Ercole I., e per consegnenza ad Alfonso II. (il quale mai non accettò quella Bolla, nè prese alcuna altra Concessione per Ferrara) è molto meno al Duca Cesare, quel Gius, che questi aveano acquistato in vigore della prefata Bolla d'Alessandro VI.. Non potè, dico, Ercole II. con accettar la Bolla di Paolo III. pregiudicare ad Alfonso II., perche questi succedeva per propria ragione, e indipendentemente da esso Duca Ercole II. E tanto meno potè nuocere al Duca Cesare, perche esso nè pure era Discendente d'Ercole II.; ma discendeva da Ercole I. al quale da Alessandro VI. era stata fatta la suddettta Bolla comprensiva di tutti i suoi Discendenti. Oltre di che la Linea del Duca Cesare non consentì giammai a quell'atto d'Ercole II. Queste sole ragioni pertanto non solo doveano allora mantenere il Duca Cesare in possesso del Ducato di Ferrara, ma eziandio debbono ora far decidere in favore di lui, e de' suoi Successori, e spezialmente da che l'Augustiss. Imperadore Carlo V. (essendo state in lui compromesse da Clemente VII. e da Alfonso I. tutte le liti loro per cagion di Ferrara) decise nel suo Laudo dell'Anno 1530.(*b*) con queste parole: *Et tenebitur prædictus Dominus Noster ad dandum & concedendum antedicto Alphonso pro se, SUISQUE HÆREDIBUS & SUCCESSORIBUS Investituram dicti Ducatus Ferrariensis cum suis pertinentiis universis juxta formam solitam, & consuetam*, cioè secondo la Bolla del suddetto Alessandro VI., che era l'ultima. La qual Cesarea decisione è inerente anche a i Capitoli del suddetto Adriano VI., nel secondo de' quali si legge, che Alfonso I. *ac sui HÆREDES & SUCCESSORES QUICUNQUE teneantur in recompensam reductionis census ad omnem requisitionem S. D. N. Papæ dare singulo anno, quo S. S. ejusque Successores ipsum D. Ducem, ejusque Successores & Hæredes requisiverint, centum Equestres armatos &c.*

§. LXXX.

(a) *Rot. diff. 11. n. 2. p. 11. Rotent. de Luc. de linea leg. art. 2. n. 17. & art. 15. n. 33.* (b) *Status Mat. pag. 5.*

§. LXXX.

Pruove de' Camerali Pontificj contra il Matrimonio di D. Laura insussistenti.

E Per conto della legittimità di Alfonso padre del Duca Cesare, la quale viene da i Camerali Pontificj negata, e sull' unica negazion della quale sono fondate tutte le Pretensioni loro: gli Estensi adducono tali Pruove, e Ragioni sì concludenti, che il non restarne persuaso e convinto, altronde non può venire, se non da una forte passione, che al vigore della verità, si opponga. E che Ragioni si son dette, o che Opposizioni di rilievo si son mai fatte da cotesta Parte? Niuna ch' io sappia, la quale punto possa persuadere il contrario. Apportano bensì delle Conghietture per rendere inverisimili le Nozze di Laura Eustochia madre di D. Alfonso con Alfonso I. Duca di Ferrara, cioè il principio vizioso, la troppa disparità delle persone, l' età del Duca, il testamento e i codicilli del medesimo, ne' quali non tratta Laura da Moglie, nè i Figliuoli d' essa per legittimi: cose tutte di niuna sostanza, perche noi non neghiamo il principio vizioso, nè quel testamento; ma proviamo, che poscia seguì il Matrimonio nello spazio d' un' Anno, scorso fra la morte del Duca seguita del 1534. e il testamento e i codicilli suddetti (a). Oltre poscia a tanti esempj di gran Principi; che ammisero al talamo loro, Donne di bassa condizione, ben si sa, che Laura fu Donna d' eminenti virtù, attestate da chiunque scrisse di lei e perciò si rendette meritevole delle Nozze del Duca, il quale per altro era d' età fresca, e senza questo ebbe non solo il motivo d' appagar la sua coscienza con D. Laura mercè di quel Matrimonio, ma eziandio il fine di rendere legittimi i Figliuoli nati da lei, e da lui amati con parzialità ed amor singolare. Dicono ancora, (e ne fa qualche motto cotesto Autore alla pag. 42.) che Alfonso II. nell' Anno 1591. trattò a Roma, affinchè *Cesare suo Cugino gli succedesse ne' Principati*. Ma per tacere, che il Duca Alfonso II. non avrebbe potuto con que' suoi trattati nuocere al Cugino lontano, e non consenziente; e lasciando parimente, che non appare, che que' trattati fossero fatti pel suddetto suo Cugino; poichè altre idee potè egli avere, e ancora le ebbe in quella congiuntura, benchè poscia non le mettesse in esecuzione, sì perche Roma non gli volle concedere la facoltà da lui richiesta, e sì perche la coscienza non gli permise di far pregiudizio al Duca Cesare: io dico, che quel maneggio del Duca Alfonso, quando anche fosse stato fatto unicamente pel Cugino, altro non fu, che una cautela prudente per aggiugnere titoli a suoi titoli, e ragioni alle sue ragioni, e maggior quiete al suo Successore, non ignorando quel Principe, quanti disturbi avesse pati-

(a) Sanch. de Matrim. [illegible]

to la sua Casa sotto tre Pontefici, e nel medesimo Secolo, e per cagion di Ferrara; ed essendo poi certo, che il medesimo Duca non dubitava della legittimità di D. Alfonso suo Zio, mentre con pubblica solennità avea riconosciuta D. Laura per Moglie d' Alfonso I. e per Duchessa, conforme le mostrerò più a basso.

Costì in oltre anno preteso, che la suddetta Duchessa Laura non essendo stata sepolta nella Chiesa delle Monache del Corpus Domini, e nella Sepoltura degli Estensi, perciò non venisse considerata qual Moglie d'Alfonso I.. Ma potevano essi facilmente imparare, che i Principi di Casa d'Este furono seppelliti in varie Chiese di Ferrara, trovandosene in S. Francesco, in S. Domenico, in S. Maria degli Angeli, nella Certosa, nella Cattedrale, in S. Leonardo, e in altre Chiese, come appare da tutto il *Compendio Istorico delle Chiese di Ferrara*, pubblicato da Marc'Antonio Guarini. D. Laura volle la sua sepoltura in S. Agostino, perche quivi era dianzi stata sepolta D. Giulia della Rovere figliuola legittima del Duca d'Urbino, e Nuora di lei amatissima. Anzi l' aver' ella avuto comune il Sepolcro colla Principessa sua Nuora, rende evidente la qualità di Moglie d'un Duca. Aggiungono, che D. Laura non viene nominata per Moglie d'Alfonso I. in una o due Genealogie. Ciò sia vero; ma nè pure ella vien quivi nominata per Concubina. Si tace bensì, ma non si nega, che ella veramente fosse sposata dal Duca. Questo è dunque un'Argomento Negativo, il quale non merita udienza, massimamente nelle circostanze di Laura, sapendosi, che il poco buon' animo d'alcuni, e il riguardo a bassi Natali avuto da altri, furono cagione di quel silenzio. Ma se tacquero quelle due Genealogie il pregio di D. Laura, l'affermarono ben parecchie altre, nelle quali noi la vedremo espressamente chiamata per Moglie d'Alfonso I.

LXXXI.

Giovio attesta il Matrimonio di D. Laura con Alfonso I.

ERa stato citato *Paolo Giovio nel Ristretto delle Ragioni* per testimonio delle Nozze di D.Laura: costì si è preteso il contrario, quasi l'ispezione attenta delle parole di quello Scrittore non indicasse chiaro, ch'egli intese di rappresentar Laura sposata dal Duca. Nella Vita del suddetto Alfonso I. dopo aver detto, che fu da lui presa per *Concubina*, o sia per *Amica*, soggiunge poscia: *Verum eam demum probis pudicisque moribus, & statæ formæ dignitate ad genium respondentem, & a fælici fæcunditate commendatam LEGITIMÆ UXORIS LOCO habuit.* Questa frase, per quanto si prova con varj esempj d'Autori Latini, significa il prendere, e tenere per *Moglie vera e Legittima* una Donna; e il suo significato si raccoglie dagli antecedenti e conseguenti.

Ora qui per necessità si conosce, che il Giovio attesta le Nozze di Laura, e le dice seguite verso il fine della Vita d'Alfonso I., sforzandoci a così intendere quelle parole *Verum* e *Demum*, e le qualità riguardevoli notate in Laura, e il voler lo Scrittore additarci una mutazione di qualità, e di stato, in quella felice e virtuosa Donna: Avendola egli nominata avanti per *Concubina*, altro non potè essere un tal cangiamento susseguito, che quello di *Concubina* in *Moglie legittima*; non restando luogo d'intendere una sola mutazione di trattamento; poichè Laura sarebbe stata col trattamento diverso tuttavia *Concubina*; e pure il Giovio vuol farci sapere, ch'ella passò dallo Stato di *Concubina* ad uno Stato diverso (adducendo anche le ragioni, che mossero il Duca a così fare) e questo differente Stato, per conseguenza non potè essere, che lo stato di *Moglie legittima*. In effetto anche Lorenzo Beyerlinck (e forse prima di lui Teodoro Zvingero) nel Gran Teatro della Vita umana alla parola *Conjugium*, intese nel senso nostro lo stessissimo passo del Giovio, citandolo al §. *respectu Paditritæ, ductæ Concubinæ*, per dare un'esempio di Amiche sposate dipoi da Principi.

§. LXXXII.

Giraldi citato dai Camerali in lor favore asserisce il suddetto Matrimonio.

FAnno i Camerali di Roma anche gran caso sopra l'avere *Giovam-Batista Cintio Giraldi* nel Lib. *de Ferr. & Atest. Princ.* nominate Anna Sforza, e Lucrezia Borgia per Mogli d'Alfonso I. senza dare a Laura il medesimo Titolo. Ma se questo Scrittore non la tratta con quel Titolo, non la nega però nè anche per Moglie, e molto meno l'afferma per Concubina; ed egli per altro ebbe dei motivi di lasciar nella penna quel Matrimonio, stante l'avversione del Duca Ercole II. allora vivente, a Laura sua Matrigna: Poscia il Giraldi dice assai in nostro favore, tanto col chiamare Laura, donna *tum forma*, *tum sua virtute insignem*, attribuendole con ciò quelle doti e qualità, che poterono indurre, e indussero Alfonso I. a sposarla, quanto col non distinguere i Figliuoli di Laura da quei della Borgia. Chiama egli *Nothos* Lionello e Borso; dell'ultimo Marchese Niccolò dice che ebbe molti figliuoli *Nothi generis*, e d'Ercole I. che ebbe *Nothi generis filios duos*; e collo stesso titolo nomina Lucrezia vivente, figliuola d'Ercole II. Duca vivente; ma non dà questa qualità ad Alfonso, nè ad Alfonsino nati da Laura. Questo però non mi basta. La Verità a differenza della Bugia sortì avere questo di buono, che quanto più si dibatte, tanto più si rende chiara. Abbiamo un'altra Opera famosa del Giraldi medesimo intitolata *gli Hecatommithi*; e divisa in dieci Deche, ciascuna delle quali è dedicata a differente persona. La Terza si vede

vede indirizzata *All' Illustrissima Signora la Signora Laura Eustochia da Este*. Questo Titolario, questo Cognome fa intendere, che cosa fosse Laura; ma più s'intende dal rimirar le altre Deche dedicate ad altri *Principi, e Principesse*, cioè *al Duca di Savoja*, *al Duca di Ferrara*, *al Cardinal Luigi d'Este*, *alla Duchessa di Savoja*, *al Principe di Piemonte*, *a D. Francesco da Este* &c. Quando non fosse stato certo, e palese per l' Italia, che D. Laura era stata Moglie del Duca: è egli possibile, che un'uomo di senno, come quello Scrittore, avesse mischiata Laura con tanti Principi insigni? Sarebbeno questi restati offesi, che una solamente Concubina fosse stata posta in ischiera con loro, e il Pubblico avrebbe deriso il Giraldi.

Per togliere nondimeno anche ogni scrupolo sopra questo punto, leggasi quella Dedicatoria. Vuol'ivi il Giraldi parlare *dell' infedeltà de' Mariti, e delle Mogliere*, e quindi prende argomento di dedicar quella Deca a Laura, perche un *contrario posto appresso all'altro più chiaramente si conosce* &c. *Percioche* (aggiunge dipoi) *s'ella volgerà il pensiero a considerare se stessa, mentre ella fu CONGIUNTA con quell' Invittissimo & Illustrissimo Signore, che l'hebbe, mentre egli visse per la meglior parte di se medesimo, si vedrà essere stata un'essempio di vera pudicitia, & di fede verso lui, mentre PIACQUE AL CIELO, ch'egli con lei si stesse ACCOPPIATO*. Vede VS. Illustriss. chiaramente attestato con queste parole il Matrimonio di D.Laura; ma per farne anche più certo il Mondo, si ponga mente, aggiungere dipoi l'Autore medesimo, che D.Laura era *Vedova d'Alfonso I.* Ecco le sue parole: *La qual fede ella ha (dopo ch'egli fu chiamato a miglior vita) anche in guisa servata, e serva tuttihora all'ossa, & al cenere di quello honorato & magnanimo Signore, col quale fu LEGATA, che ella è a tutte le honorate Donne un chiarissimo specchio dello stato VEDOVILE*. In qualche ristampa degli *Hecatommithi* fatta dopo la morte dell'Autore, gli Stampatori, secondo la lor temeraria usanza, levarono via quelle Dedicatorie, che io ho nell'edizione del 1566., ma ciò non ostante vi conservarono un lunghissimo Capitolo in Terza Rima, che fece il Giraldi stesso *all'Opera* con parlar'ivi di varie Principesse allora viventi; e fra l'altre delle Estensi. Dopo aver lodato *Anna*, *Lucrezia*, e *Leonora* figliuole d'Ercole Secondo, segue immediatamente a così ragionare:

Vè, che loro accompagna in NERA VESTE
LAURA, che a se CONGIUNSE Alfonso Primo,
Paragon raro delle Donne honeste:

Queste parole non anno bisogno di spiegazione, troppo chiaramente attestando il Matrimonio di Laura. Osservi dunque VS. Illustriss. se abbiano avuta ragione costì d'allegare il Giraldi contra di noi, e di quì intenda, come in que' tempi disappassionati erano una cosa pubblica e certa le Nozze di D.Laura, quando così ne parla un'Autore di tal credito. E chi potea meglio di quel valentuomo sapere, se D.Laura

 era

era stata sposata dal Duca, essendo egli stato Nobile Ferrarese, essendo nato in Ferrara insin dell'Anno 1504., e vivuto sempre nella Patria sotto Alfonso I., e avendo dipoi servito per anni parecchi di Segretario allo stesso Ercole Secondo? Se tali testimonj pruovino decisivamente un tal fatto, poco ci vuole ad intenderlo.

§. LXXXIII.

Sardi afferma lo stesso. Ossat, Tuano, ed altri, testimonj inabili in questa Controversia.

ANno anche gli Apologisti Romani citato in lor favore *Alessandro Sardi*, il quale secondo essi in un'Opera MS. parla della Sforza, e della Borgia mogli d'Alfonso I., ma nulla dice di Laura. Che capitale possa farsi di questo medesimo argomento negativo nel nostro caso, già l'abbiam veduto; e maggiormente ciò si può scorgere dall'osservare, che il Sardi in quel suo Albero lasciò all'obblio i Figliuoli naturali dei Duchi, non nominando egli nè pur quelli d'Ercole I. e d'Ercole II. E pure egli mette nella stessa Genealogia D.Alfonso, e D. Alfonsino figliuoli di Laura. Dirò di più, che in un'altro Libro MS. originale del Sardi (a), che è una Raccolta di Notizie Istoriche, si legge scritto di sua mano un'*Epilogo de li Illustrissimi Signori Estensi*; ed ivi stanno le seguenti parole: *Alfonso Estense; Duca di Ferrara* &c. *figliolo legitimo & naturale del soprascritto Duca Hercole* &c. *hebbe per moglie Madama Anna Sforza, & per la Secunda Madama Lucrezia Borgia, & per la TERZA Madama Laura Boccacii.* Terminà quell'Epilogo con dire in tal guisa d'Ercole II. *Questo al presente signoreggia, al quale Iddio conceda per sua bontà, felice, e lungo stato.* Adducono ancora costì il *Cardinale d'Ossat*, e il *Tuano*, de' quali ha stimato bene anche l'Autore della Lettera di far menzione alla pag. 42. come di Scrittori, che tennero il Duca Cesare discendente da Linea infetta. Ma l'Ossat era un valentuomo, il quale seriamente pensava allora a guadagnarsi la Porpora, e seppe in fatti ottenerla col servir bene non meno il suo Re, che il Papa. Egli non avrebbe scritto, che conforme all'interesse Pontificio, e nello stesso tempo conforme al genio del Re Cristianissimo, il quale per lo benefizio recente ricevuto da S. S., e pel bisogno, che n'aveva d'altri, a fine di maggiormente assodarsi sul Trono, s'impegnò ad assistere le Pretensioni Pontificie anche in persona con esercito poderoso, per quanto si raccoglie dallo stesso Cardinale d'Ossat, e da altri Autori. Il Tuano, oltre all'essere Franzese, era anche Bibliotecario del Re di Francia, e perciò non avrebbe in quelle circostanze scritto, se non favorevolmente per le Pretensioni Romane, per le quali era sì forte impegnato lo stesso Arrigo IV. suo padrone,

(a) Biblio. Estens.

drone, e le quali sole erano decantate, e applaudite allora in Francia, senza curarsi di più esattamente sapere e pesare le Ragioni della Parte contraria. Oltre di che l'Ossat scrisse dopo la lite mossa, e il Tuano formò e pubblicò le sue Storie molti anni dopo all'occupazion di Ferrara, cioè in tempo non sincero, nè disinteressato, e in tempo, che ogni Scrittore, anzi ogni persona avea preso il suo partito o in favore della Camera di Roma, o in favor degli Estensi; e perciò non sono que' due Scrittori abili a servire di testimonj autentici nella Controversia presente. Il che voglio sia detto anche per altri Autori, che ha allegato, o potrebbe allegare cotesta Corte contra al Duca Cesare, avendo essi scritto dopo la lite mossa, parte essendo stati anche stipendiati dal Sommo Pontefice, o dipendenti da Roma, e parte avendo ciecamente copiato il Tuano. Altrimenti se dovessero avere gran peso tali testimonianze, ancor'io potrei addurre *Luca di Linda*, *Majolino Bisaccioni*, *il P. Ab. Cattaneo da Lendenara*, *Niccolò Rittershusio*, *il Signor d'Avity*, *Jacopo Willelmo Imhoff*, *Lodovico Moreri*, *Alessandro Zilioli*, *il Co: Alfonso Loschi*, ed altri Storici, i quali anno nell'Opere loro, stampate dopo il 1598., asserito, che il Duca Cesare discendeva (siccome in fatti discese) da Linea legittima.

§. LXXXIV.

Pruove pel Matrimonio di Laura quali si esigano.

Sicchè tutte le Ragioni Romane, in vece delle Pruove, che era tenuta la Camera Apostolica di addurre sopra la pretesa Incapacità del Duca Cesare, se voleva con tutta ragione escluderlo, mentre questi era indubitato Discendente d'Ercole I. e Possessore del Ducato di Ferrara, si riducono ad esigere Pruove dagli Estensi, e Pruove gagliarde, stante la notizia del principio vizioso, del testamento d'Alfonso I. e della disparità, che passava tra Laura, e quel Duca. Intorno a che è da dirsi, che trattandosi d'un Fatto antico, di cui nell'Anno 1597. più non si parlava che per fama, e relazione, e trattandosi d'un Matrimonio seguito tanti Anni avanti alle Decisioni del Sacro Concilio di Trento: non poteano esigere i Camerali tutte quelle Pruove, che sarebbono forse richieste in un'affare di tal fatta, dopo il mentovato Concilio, e in maggiore vicinanza di tempo. Egli è costante, che in simili casi sono, e massimamente prima d'esso Concilio erano sufficienti a provare il Matrimonio contratto, le urgenti Presunzioni, ed altre Pruove Morali, Istoriche, e Verisimili, accettate da tutti i Legislatori in Fatti antichi, e spezialmente trattandosi, non di Matrimonio fra Persone viventi, e ad effetto del solo Matrimonio (nel qual caso, perchè vi entra il pericolo del peccato, più cautamente si ha da operare) ma di Matrimonio fra persone da tan-

tanto tempo morte, e per la sola legittimità della Prole, e ad effetto unicamente di succedere in Beni temporali, e Beni aviti. Ma non ci erano elle, e non ci sono tante Pruove, e tante Presunzioni gagliardissime, e veementi del Matrimonio seguito fra D. Laura, e il Duca Alfonso I. dopo il Testamento, e non ostante la loro disparità? Ci erano, e ci sono; ed è la forza loro tale, che qualunque persona disappassionata è costretta a sentenziare in prò degli Estensi. Eccone a V. S. Illustriss. una parte, potendosene veder' altre nel *Ristretto delle Ragioni &c.*

§. LXXXV.

Matrimonio di Laura col Duca Alfonso I. provato con Ragioni, e Presunzioni concludenti.

E Primieramente, dall'Anno 1534. fino alla fine dell'Anno 1597. fu sempre Pubblica Voce e Fama, che D. Laura era stata sposata dal Duca Alfonso; nè altra Fama correva in contrario. Tutto il Popolo, e la Nobiltà di Ferrara servirono di valido testimonio di questo, perche nell'Anno suddetto 1597. liberamente, e senza scrupolo alcuno, conforme il costume elessero per loro Signore D. Cesare d'Este discendente da essa Laura. Secondariamente, molti Testimonj esaminati a perpetua memoria dopo l'occupazion di Ferrara, tutte persone autentiche, e in autentica forma deposero, che era seguito quel Matrimonio, e che D. Laura era sempre stata tenuta e trattata in Ferrara per moglie d'Alfonso I. Terzo, cosìn, che Laura si trattava, ed era trattata per moglie, e vedova del Duca Alfonso, costumando essa di andare per la Città con Gentiluomini avanti, e Dame in carrozza dietro, e avendo sempre vestito abiti Vedovili. Quarto, egli è altresì chiaro, che nella sua Carrozza, e in uno de' suoi Sigilli, essa portava scolpito un Sole col Motto: *Quia fecit mihi magna, qui potens est*. Anzi quel Sigillo stesso era contornato con queste precise parole *LAURA ESTENSIS*. Di più esistono tuttavia due Medaglie, che fece battere il Duca Alfonso per alludere a quel Matrimonio, rimirandosi in ambedue la testa d'esso Duca, e nel rovescio dell'una un' uomo a cavallo, che porge una corona a Donna genuflessa davanti a lui col Motto: *Ex hoc beatam me dicent*. E nel rovescio dell'altra si vede il Salvatore con Donna a' piedi, e col Motto: *Fides tua te salvam fecit*.

Quinto, restano varie Lettere, ed Ordini d'essa, da' quali appare, ch' ella parlava alla Principesca in *Noi*. Altri Documenti, e anche Libri stampati fanno fede, che a lei era dato il Titolo d'*Illustrissima*, ed anche d'*Eccellentissima*, Titolo allora proprio de' soli Duchi, e Principi, e Titolo, che non sarebbe stato permesso da Ercole II. a

Lau-

Laura, s'ella fosse stata solamente Amica del Padre suo, e molto meno l'avrebbe a lei dato D. Francesco d'Este fratello del Duca in una sua Lettera, a lei scritta, e tuttavia esistente. Sesto, si anno dua Strumenti autentici, e rogati in Ferrara dell'Anno 1550. e 1551. con queste parole: *Illustrissima Domina D. Laura Eustochia, Uxor quondam Illustrissimi & Excellentissimi Ducis Alphonsi* &c. e un'altro parimente con queste: *Illustriss. & Excellentiss. D. Laura Estensis relicta quondam Illustriss. & Excellentiss. Domini D. Alphonsi fel. mem. Ducis Ferrariæ* &c.. Settimo, costa, ch'ella si chiamava, ed era chiamata dagli altri col Cognome della Casa d'Este, intitolandosi *Laura d'Este*. Questo Cognome non potè a lei competere per altra ragione, che per essere divenuta Moglie del Duca; e ciò maggiormente si scorge, perche in un Codicillo fatto dal suddetto Duca Alfonso un'anno prima della sua morte, egli la nomina solamente per *Madonna Laura Eustochia*, senza chiamarla *d'Este*. Osservi bene VS. Illustriss. questa mutazione, e le conseguenze d'una tal denominazione in Donna, che si pretende costì solamente Amica d'Alfonso I.. Certo il Duca Ercole II. non si sarebbe contentato, che una Concubina, e Donna sì bassamente nata, prendesse di sua autorità, e senza ragione, quel nobilissimo Cognome, nè lo stesso D. Francesco l'avrebbe anch'egli nominata per *D. Laura d'Este* in quella sua Lettera. Ottavo, resta una Concessione fatta dal Governadore di Parma nell'Anno 1539. a dì 8. di Luglio alla Comunità di Montecchio, (a) ove egli nomina D. Laura con queste parole. *Essendomi significato per molti Cittadini di questa Cittade di Parma, i quali hanno possessioni nella Giurisditione di Montecchio luogo degl' Illustrissimi Signori Fratelli dell' Eccellenza del Duca di Ferrara, con quanta facilitade & amorevolezza l'Illustrissima Signora Laura Eustochia ESTENSE, Madre & Tutrice di essi Illustrissimi Signori Fratelli ha concessò licenza, che detti Cittadini* &c. Quel Governadore di Parma (vi faccia ben mente VS. Illustriss.) era *Joannes Angelus de Medicis, Protonotarius Apostolicus, pro S. R. E. Parmæ Gubernator*; cioè egli era un Prelato, un Ministro Pontificio, e Governadore in Parma per la S. Chiesa, e fu egli stesso da lì a qualche Anno Cardinale, anzi fu Papa, col nome di Pio IV.. E così parlavano di D. Laura, e così credevano allora, anche i Ministri de' Pontefici, e i Ministri dalla divina Provvidenza destinati al Triregno.

Finalmente osservi VS. Illustriss. con attenzione, che Alfonso I. un'Anno e più avanti di morire avea nel suo Testamento dichiarati, ed avea in un suo Codicillo confermati tre Cavalieri per Tutori de' Figliuoli di Laura. E pure indubitata cosa è, che la medesima Laura dopo la morte del Duca assunse la Tutela d'essi Figliuoli, escludendo i Tutori testamentarj: il che non potè avvenire per altra cagione, se non pel Matrimonio seguito dopo il detto Testamento, e Codicillo, essen-

(a) Archiv. Commun. Monticuli.

essendo cessata mercè d'esso quella indecenza, che dovette principalmente considerare il Duca Alfonso, che sarebbe seguita, se avesse lasciata la Tutela di due suoi Figliuoli da se legittimati nel Testamento ad una, che non fosse stata se non Concubina. Gli Apologisti Romani, che annò sentita la viva forza di questo colpo, non anno avuto ripiego migliore, che quello di negar D. Laura Tutrice de' suoi Figliuoli; e chiamar ciò cosa inverisimile. Ma per buona ventura l'affare sta, come io il racconto, e nulla più facilmente si può dimostrare, che questa verità. Se tali Pruove siano più che bastanti a farci confessare, che Laura fu sposata da Alfonso Primo, non ci vuole gran raziocinio a capirlo.

§. LXXXVI.

Legittimità di D. Alfonso provata.

COlla stessa forza di Pruove si dimostra, che D. Alfonso padre del Duca Cesare fu sempre considerato, e tenuto per figliuolo legittimo, e naturale del suddetto Duca, e di D. Laura. Primieramente, egli accompagnò il cadavero del Padre nel solenne Funerale fatto dal Duca Ercole Capo della Casa, e vi fu portato da un Cavaliere in braccio, e incappucciato non meno degli altri Principi. Secondariamente, l'Imperadore trattò lui con gli stessi Titoli, co' quali trattava gli altri fratelli del Duca Ercole. Terzo, Girolamo Faleti tanto nelle sue Storie, quanto ne' suoi versi, che tutti sono alle stampe, niuna differenza mette fra i Figliuoli di D. Laura, e D. Francesco legittimo loro fratello. Quarto, il Duca d'Urbino diede a D. Alfonso per moglie Donna Giulia della Rovere sua Sorella legittima, e con aumento di dote: cosa, che non avrebbe fatto quel Principe, se egli non fosse disceso da legittimi Genitori, e massimamente non essendovi in quel tempo un sospetto minimo, che D. Alfonso, o i Figliuoli di lui avessero da succedere nel Ducato di Ferrara, perche viveano altri Fratelli, e ancora altri Figliuoli d'Ercole II. Quinto, nello Strumento dotale fatto in occasione delle suddette Nozze, D. Alfonso vien chiamato *Figliuolo legittimo, e naturale* del Duca Alfonso I. Sesto, nel Mandato fatto in Ferrara alla presenza del Duca Ercole per autorizzare gli atti necessarj al suddetto Matrimonio, vien chiamato D. Alfonso *Illustrissimo Principe, e fratello* del Duca presente, ed ascoltante. Col medesimo titolo d'*Illustrissimo nostro Zio* il trattò Alfonso II. in una Lettera indirizzata alla Città di Modena l'Anno 1560. Nè altro titolo dava egli a D. Francesco fratello d'esso D. Alfonso. Nè venne fatta dal Doge di Venezia, o da altri distinzione alcuna di Titoli, e Trattamenti fra questi due Principi in varie occasioni; e spezialmente allora che il suddetto Duca Alfonso II. dell'Anno 1562. si portò a Venezia

accom-

accompagnato da loro, come costa dalla Relazione allora stampata. Settimo, Ercole II. fece sempre i medesimi Trattamenti a D. Giulia della Rovere moglie del suddetto D. Alfonso, che alla Moglie di D. Francesco. Così nello Strumento Dotale di D. Virginia figliuola di Cosimo Gran Duca di Toscana, maritata dell'Anno 1583. in D. Cesare figliuolo del detto D. Alfonso, fu questi trattato coll' *Illustriss. ed Eccellentiss.* al pari d'essa D. Virginia; e Camilla Martelli Moglie del suddetto Gran Duca Cosimo I., ma non Gran Duchessa, viene ivi trattata col titolo d' *Illustrissima*.

Ottavo, lo stesso D. Alfonso fu nell' Anno 1572. mandato dal Duca di Ferrara a rendere in sua vece ubbidienza al nuovo Papa Gregorio XIII. In quell'occasione, e in pubblico Concistoro, il celebre Cavalier Batista Guarino recitò un' Orazione, che si vede stampata, in cui fra l'altre sono queste parole: *Vivum hoc erga te animi testimonium ad beatissimos tuos pedes præmisit Illustrissimum Marchionem D. Alfonsum Estensem patruum suum, fide sibi non minus, atque benevolentia, quam sanguine conjunctissimum, & summa in primis virtute auctoritateque Principem*. Finalmente Cesare Galluzzo sotto Ercole II. stampò in Ferrara stessa nell' Anno 1557. un Poema intitolato *il valoroso Ruggiero*, e nel Canto III. unisce con Alfonso I., Ercole II., Renea Duchessa, Cardinale Ippolito, e D. Francesco, anche D. Alfonso, e Alfonsino, esaltando questi ultimi con distinte lodi. Poscia nel Canto XI. loda i Marchesi, Duchi, e Principi Estensi, e con esso loro annovera i due Figliuoli di Laura, dicendo:

Duo' Alfonsi il segue giovinetti ancora,
Che de la grazia lor ciascuno adora.
Questi d' Alfonso, e de L' AURAta pianta
Al Mondo nasceran &c.

Soggiunge poi favellando di D. Alfonso:

Qual Principe già mai, qual Rege in terra
Formò Natura, che ponesse in lui
Tutte le grazie, che in lui chiude, e serra? &c.
In soccorso sarà del suo germano
Mandato a Carlo nel sito Germano.

Vede V. S. Illustriss., come erano trattati i Figliuoli di D. Laura, e vede ancora, che la stessa Laura è qui nominata sotto il nome *de L' AURAta pianta*. Ma volendo il Galluzzo lodar D. Alfonso, chi fa credere costui sì privo di senno, che volesse ricordargli la viltà della Madre, e l'ignominia de' natali, con far menzione di Laura solamente Concubina d'Alfonso Primo? Adunque egli dovea sapere, e credere, che D. Laura avea purgate le macchie antecedenti col matrimonio del Duca, ed era giunta a far onore, e non disonore a i suoi Figliuoli; e così doveano sapere, e credere quegli, che a lui permisero di stampare in Ferrara quel Libro.

§. LXXXVII.

Nozze di D. Laura attestate da Marc' Ant. Guarino, dal Rodi, e da un' Anonimo.

VEgniamo ora agli Storici, e Scrittori, i quali possono essere non solo Testimonj autentici, ma ancora autorevoli Giudici in questa Controversia, essendo noto, quanta fede sia loro dovuta, e massimamente se scrivono cose de' tempi loro, e delle quali possano essere ben' informati, e correndo per tutti la Presunzione, che non si siano ingannati, e molto più, che non abbiano voluto ingannare. Quantunque poi sia stato detto, che non è da fare in questa lite gran conto degli Storici, che scrissero dopo la lite mossa, non è per questo, che non s' abbiano da eccettuare da somigliante legge coloro, ne' quali concorrono tutte le qualità necessarie, perchè si debba credere, ch' eglino senza parzialità, e per solo amore della giustizia, e a cagione d' essere ben' informati, abbiano detto il vero. Tali sono alcuni Storici Ferraresi, fra' quali altrove io riporrò *Agostino Faustini*, volendo ora solamente riferire le parole di tre altri suoi Concittadini. Il primo è *Marc' Antonio Guarino*, (a) di cui resta un *Diario* originale MS. ove egli registrò tutte le cose riguardevoli, occorse a' suoi giorni dall' Anno 1570. fino al 1598. in Ferrara. Scrive egli così al giorno 27. di Giugno del 1573. *Morì la Laura Eustochia Dianti detta la Bertara, per esser stata figliuola d' un Maestro di tal professione. Fu Donna per un tempo del Duca Alphonso I. dopo la morte di Lucrezia sua Moglie. Et dopo l' haverli partorito due figliuoli, l' un detto Alphonsino, & l' altro Alphonso, la SPOSÒ, presente gli due Dossi Pittori eccellentissimi, & favoritissimi di questo Duca. Fu Donna di singolar bellezza, graziosa, & di una bontà, & humiltà grandissima.* Noti VS. Illustriss., che questo Scrittore fu Ferrarese, fu Sacerdote, e Canonico nella Cattedrale della sua Patria, fu persona Nobile, e studiosissima delle cose di Ferrara, come si scorge da una sua Opera stampata, ed era Discendente della celebre Casa Guarina, in cui fra gli altri cospicui Suggetti era vivuto Alessandro Guarino Segretario de i Duchi Alfonso I. ed Ercole II. Sicchè questo Scrittore per le notizie bevute da' suoi Maggiori potea ben sapere, con che fondamento egli parlava del Matrimonio di D. Laura. E a così parlare il dovette costringere la forza della Verità, senza badare a i pericoli, che per tal confessione gli sovrastavano nella sua Patria, governata allora da un Principe di contrario parere.

Secondariamente, non parla con minore chiarezza per noi *Filippo Rodi* (b), di cui si anno in 4. Tomi *le Storie de' Principi Estensi, e della Città di Ferrara* MS. e condotte fino all'Anno 1600. Scrive egli di D. Laura all'Anno 1527. con tali parole: *Questa Laura, avvenga che fosse*

di

(a) *Bibliot. Estens.*

[b] *Bibliot. Estens.*

di parenti abjetti, fu però di bellezza mirabile, & d'animo, & di maniere così nobili, & virtuose, che bene hebbe ragione il Duca, se ad amarla fu non meno tratto dalla ragione &c. *Ma finalmente dopo haverla lungamente tenuta, & conosciuta per Donna d'animo pudico, & di altre ottime qualità, volse con il SPOSARLA levarle la macchia del stupro* &c. Era questo Scrittore anch'egli Cittadin Ferrarese, di Casa Nobile, e Avvocato nella sua Patria, della quale ancora fu per alcuni Anni Agente alla Corte di Roma. Se non fosse stato forzato dall'amore della Verità, e dalla certezza del Fatto, egli avea tal senno da non toccare questi punti; ch'egli ben sapeva non poter punto piacere a chi comandava in Ferrara. Oltre a ciò non è da dubitare, s'egli sapesse la ragione di asserire quel Fatto, mentre discendeva da un' altro Filippo Rodi, Ministro sì accreditato d'Alfonso I. e d' Ercole II., ch' egli fu scelto per assistere nell'Anno 1530. al Compromesso di Carlo V. per Modena &c. e nell'Anno 1539. allo stabilimento de' Capitoli fra Papa Paolo III. e il Duca di Ferrara. Aggiungo in terzo luogo al Rodi un' Storico Ferrarese (a), di cui non so il nome finora, e le cui Storie nell'Anno presente si sono fortunatamente salvate, benchè lacere, dalle mani d'un'Artigiano, arrivando esse dalla fondazion di Ferrara fino all'Anno 1598. Parla costui della morte di D. Laura all' Anno 1573. a dì 27. di Giugno nella seguente maniera: *Passò da questa a più felice vita in Ferrara la Signora Laura Eustochia Dianti, Seconda MOGLIE d'Alfonso I. Duca di Ferrara, & madre delli Illustriss. & Eccellentiss. Signori Don Alfonso, & Don Alfonsino da Este, & il giorno seguente fu portato il suo corpo con pompa funerale alla Chiesa delle RR.Madri di Santo Agustino in Ferrara.*

§. LXXXVIII.

D. Laura sposata da Alfonso I. per attestato di Leandro Alberti, e del Sansovino.

IO passo ora agli Storici, e Scrittori i quali anno parlato di D.Laura, prima che si movesse lite al Duca Cesare suo Nipote, cioè in tempi disappassionati, e più vicini alla sorgente della Verità. La costante e concorde asserzione loro farà decisivamente intendere; perchè D.Laura si trattasse, e fosse trattata da moglie del Duca, escludesse i Tutori testamentarj, avesse il Cognome di Casa d'Este, e godesse tanti altri Titoli, e Trattamenti solamente convenevoli ad una Donna sposata da Alfonso I. Sarà il primo d'essi *Leandro Alberti*, che nella *Descrizione di tutta l'Italia*, Libro celebre, ove parla di Ferrara, e tesse la Genealogia degli Estensi, così ragiona del suddetto Duca Alfonso. *Hebbe tre Moglie, cioè Anna, figliuola di Galeazzo Sforza Duca*

(a) *Bibliot. Estens.*

di Melano, *& Lucretia figliuola di Alessandro Papa Sesto* &c. *Essendo morta Lucrezia antidetta*, *pigliò per MOGLIE Laura Ferrarese di basso lignaggio*, *ma d'alto ingegno*, *e di gran prudenza donna*, *de la quale ne trasse due Alfonsi*. Fa pietà il vedere, come abbiano tentato gli Apologisti Romani di schermirsi da una sì luminosa testimonianza contra le lor Pretensioni. Io non dirò altro a VS. Illustriss., se non che il Leandri fu Sacerdote, e Religioso insigne dell'Ordine de' Predicatori, fu Bolognese, cioè Suddito del Papa, fu Inquisitor Generale della sua Patria, e praticissimo delle cose di Ferrara, poichè fu in persona, e probabilmente ancora abitò, in quella Città, avendo oltre all'Archivio Estense diligentemente interrogato le persone dotte, e pratiche di Ferrara. L'Opera sua in oltre fu scritta pochi anni dopo la morte di Alfonso I., e pubblicata sotto Ercole II.. Io ne ho un'edizione fatta in Venezia dell'Anno 1551. ed altre ne furono fatte, ed una spezialmente in Bologna del 1566. Il perche non può cadere sospetto, ch' egli parlando di D. Laura, erraffe, o volesse far errare i suoi Lettori, e massimamente vedendosi, che in un'Opera, composta tanti anni avanti alla lite di Ferrara, e varie volte ristampata, egli non mutò giammai ciò, che avea asserito di quel Fatto: cosa, che avrebbono potuto, e dovuto fargli fare i Ministri del Papa, se quella sua asserzione fosse stata falsa; e riconosciuta pregiudiziale agl' interessi della S. Sede, nè fosse stato ben certo allora, ch'egli scriveva una cosa vera pubblica, e notoria.

Il secondo è *Jacopo Sansovino*. Scrive questi nel Libro della *Origine delle Famiglie Illustri d'Italia*, che Alfonso I. ebbe per sue mogli *Anna Sforza*, poi *Lucretia*, *& all'ultimo Laura Eustochia Ferrarese*. Questo Autore, benchè secondo l'uso d'altri Genealogisti nell' assegnar l'Origine e i Principj lontani d'alcune Famiglie, abbia preso degli abbagli, e si sia valuto d' Autori sospetti: nulladimeno parlando delle cose de' suoi giorni, merita piena fede, anche per attestato della Ruota Romana, perche in ciò non avea bisogno di pescare nelle anticaglie, nè di ricorrere a i Morti, giacchè potea tutto sapere dai Vivi, anzi dagli occhi proprj.

§. LXXXIX.

Testimonianza di Federigo Scotto, di Marco Guazzo, e del Thevet per le Nozze di D. Laura.

IN terzo luogo succeda *Federigo Scotto*, il quale nel Tom. II. Lib. III. delle sue *Risposte Legali* trattando delle donazioni fatte alle Spose, scrive in tal guisa: *Exemplum ponerem in donamentis missis ab Alphonso Primo Duce Ferrariæ D. Lauræ Secundæ ejus UXORI*, *& filiis hæreditarii ab illo ductæ causa voti implendi*. Gitterei il tempo, se volessi rispondere alle miserabili eccezioni opposte a questo Autore dagli

Scrit-

Scrittori di Roma. Basterà a VS. Illustrifs. di sapere, che egli pubblicò dell'Anno 1572. que' suoi Consigli, o *Responsi Legali*, avendoli già consegnati allo Stampatore a' tempi di Pio V., e che fu di Nobilissima Casa, Conte, Feudatario, e Dottore. Si pruova ancora, ch' egli era amico di Girolamo Faleti, uomo pratichissimo delle cose della Casa d'Este; e il medesimo Scotto ne aveva egli una distinta informazione, come costa dal Tom. I. Lib. VI. dei suddetti *Responsi*. E in quanto al nominar' egli *Seconda Moglie* D. Laura, le dico, che questo era il costume anche in Ferrara. Abbiamo già veduto un' Autor Ferrarese, e ne vedremo altri, che così la chiamarono. Anna Sforza morì dell'Anno 1497., e molto prima, che Alfonso fosse Duca di Ferrara; laonde pochi l'aveano conosciuta, e pochi se ne ricordavano, o ne udivano far menzione, e massimamente non avendo essa lasciati Figliuoli. E all' incontro vivendo i Figliuoli di Lucrezia Borgia, e di Laura, queste due sole mogli d'Alfonso I. erano pubblicamente conosciute, e menzionate dal Popolo di Ferrara.

Quarto, del suddetto Duca Alfonso scrive così *Marco Guazzo* a carte 345. della sua Cronaca stampata in Venezia con *Privilegio del Sommo Pontefice*, l'Anno 1553. *Hebbe tre MOGLIE, l' una fu Anna figliuola &c. La seconda Lucretia &c. L'ultima fu Laura Ferrarese, donna d'umil sangue, ma per prudenza, & ingegno, molto nobile; e n' ebbe dui figliuoli. Finalmente morì l'ultimo d' Ottobre l' Anno 1534., & con quella pompa, che detto habbiamo nelle nostre Historie, fu il suo corpo sepolto nella Chiesa delle Monache del Corpo di Christo.* Ho rapportato le ultime parole, affinchè VS. Illustrifs. intenda, che questo Autore parlava delle cose d'Alfonso Primo, non a caso; ma perche ne avea prese buone informazioni. In effetto nulla di rilevante ha saputo addurre cotesta parte contra l'insigne autorità d'uno Storico tale.

Quinto, viene attestata la medesima verità da *Andrea Thevet* Cosmografo del Re di Francia nelle *Vite degli Uomini illustri* stampate in Parigi. Quivi tesse egli una lunga Vita d'Alfonso I., con dire dipoi, che *ebbe tre MOGLI*; e dopo aver parlato di Anna Sforza, e di Lucrezia Borgia, soggiunge: *Dopo la morte di Lucrezia egli sposò Laura donna Ferrarese molto savia, e di gentile spirito, dalla quale ebbe due Alfonsi.* Lo Scrittore suddetto è anch'esso maggiore d'ogni eccezione, nulla pregiudicando all'autorità delle sue parole la lontananza sua da questi paesi, mentre sappiamo, ch'egli era uno de' più famigliari di Anna Estense Duchessa di Guisa, e poi di Nemours, figliuola d' Ercole II., ed in oltre fu egli stesso a Ferrara: restando con ciò palese, ch'egli potè scrivere fondatamente intorno a quel fatto, e massimamente perche la detta Anna d'Este, e il Duca suo marito Mecenate del Thevet, non avrebbono permesso, ch'egli li facesse con tanta pubblicità parenti di Laura, quando eglino non avessero saputo, che veramente ella era stata alzata alle Nozze del Duca Alfonso.

§. XC.

§. XC.

Vasari, *Domenichi*, *e Cieco d' Adria affermano il Matrimonio suddetto*.

SEsto, è celebre *Giorgio Vasari* per le *Vite de i Pittori* da lui pubblicate in tre Tomi. Descrivendo questi le dipinture insigni fatte da Tiziano in Ferrara al suddetto Alfonso I. fra l' altre dice le seguenti parole: *Similmente ritrasse la Signora Laura, che fu POI MOGLIE di quel Duca, che è opera stupenda*. Il Vasari avea una penna assai libera, ed è rinomato anche per questo, ch' egli non sapeva adulare. Fu coetaneo d' Ercole II., e fu in Ferrara, e forse più d' una volta, a' tempi ancora dello stesso Duca Ercole; laonde può tosto intendersi, che gravissima è la testimonianza ancora di lui nel nostro affare. E quà dovea por mente quell' Apologista Romano, quando per mostrare, che D. Laura non fu sposata dal Duca, scrisse, che *il Duca Alfonso fece ritrarla in abito lascivo*. Argomento per se stesso di niuna conseguenza, ma che per tale individualmente è scoperto dal Vasari, il quale ci fa sapere, che quel Ritratto fu fatto, quando Laura era solamente Amica del Duca Alfonso; ma che il Duca stesso dipoi se la prese per *Moglie*.

Settimo, a' tempi d' Ercole II. fioriva, e scriveva Libri ben cogniti *Ludovico Domenichi*. Dell' Anno 1549. stampò egli in Venezia un Libro intitolato *la Nobiltà delle Donne*, e alla pag. 260. del Lib. V. dopo aver nominata le Duchessa Renea, o Renata moglie d' Ercole II., passa a parlare di D. Laura, scrivendone in questa guisa: *Io non vi ricordo la Signora Laura Eustochia, che fu MOGLIE del Sig. Duca Alfonso, perchè io mi conosca sufficiente a onorarla; ma per non parere maligno e ignorante*. Così eminenti, e cotanto note erano le virtù e prerogative di D. Laura, la principal delle quali certo era l' essere stata Moglie del Duca Alfonso, che il Domenichi temeva di comparire un ignorante e maligno, se in trattando delle Donne insigni di quel tempo, non faceva menzione anche di Laura.

Ottavo, sotto il nome di *Cieco d' Adria* è famoso fra gli Eruditi *Luigi Grotto*, Autore di molti Libri. Nel Tomo delle sue Orazioni stampate ve n' ha una, recitata, da lui nelle esequie del P. Paolo Costabili l' Anno 1582. nella Chiesa de' SS. Giovanni e Paolo di Venezia. In ragionando quivi di Ferrara, fra l' altre lodi, che dà a quella Città, dice le seguenti cose: *Il cui sito produce Donne che ignobili e povere, meritano d' essere SPOSATE da Principi*. Nel margine è notato: *Accenna l' Eccellentiss. Sig. Laura*. Tali cose diceva il Cieco d' Adria, e le diceva alla presenza della Nobiltà, e del Popolo di Venezia, e non di passaggio, ma per addurre precisamente una delle lodi di Ferrara. Chi può credere, che egli avesse voluto, e potuto parlare in tal guisa, quando il Matrimonio di D. Laura, tanto in Venezia, quanto al-

altrove, non fosse stato una cosa certissima, divolgata, e celebre?

§. XCI.

Aretino attesta le Nozze di D. Laura.

NOno, tuttavia in questo genere non può darsi alcuna asserzione nè più individuata, nè più aperta di quella del famoso *Pietro Aretino* (a), il quale dell' Anno 1542., cioè 8. anni dopo la morte d' Alfonso Primo scrisse una Lettera *alla Signora Laura Estense*, che meriterebbe d' essere interamente qui riferita. La vuol' egli consolare per *la perdita del suo buon Genitore*, e dice fra l' altre cose: *E' difficile a risolvere, qual sia di più obligatione, o l' essere da essi datovi, o la ricompensa da voi rendutagli: Senza dubbio, che il vantaggio, si resta dal canto vostro &c. Più vale il vostro haverlo arricchito d' honori, & di gaudio, che il suo havervi vestito d' essa & di carne. Et se alcuno tiene il dir mio per adulatione, guardi qual sia più caro, o il venire al Mondo in istato ignoto, o lo starci in grado riverito: Io per me non saprei, a qual piacere agguagliarmi quello, ch' egli mercè di voi sua figlia trahevà dal conoscere se, buomo positivo, SUOCERO d' un Principe sublime. Appresso di questo che giocondità di letitia si crede che ricreasse i suoi spiriti, mentre si godeva della vista degl' illustri Nepoti? i quali a dire, che son nati di Duca, è un gran vanto; ma soggiungendoci poi, in MATRIMONIO LEGITIMO, cotal fatto si converte in gloria &c. Il grido delle più chiare genti fa fede, come solo la grandezza dell' animo del catholico Duca Alfonso era bastante ad esseguire un ufficio di sì smisurata bontade, che lo facesse condescendere a torre in MOGLIERA la inviolabile Sig. Laura, & che dalla eccellenza delle qualità della inviolabile Sig. Laura in fuora, niuna era sofficiente ad ottenere un dono di sì santo pregio, che la destinasse a conseguire in MARITO il catholico Duca Alfonso &c.* Queste parole non anno bisogno di comento, e sono decisorie pel nostro caso, troppo manifestamente scorgendosi che anche in que' tempi sì vicini alla morte del Duca Alfonso, era evidentissimo, notorio, e attestato *dal grido delle più chiare genti* il Matrimonio di lui con D. Laura.

§. XCII.

Alberto Lollio in due Opere riconosce Laura sposa del Duca.

DEcimo, sotto Ercole II. fu riguardevole fra gli Scrittori *Alberto Lollio*; di cui abbiamo una Pastorale molto celebre, e stampata in Ferrara nell' Anno 1564. La dedicò il Lollio *all' Illustrissima e Virtuosissima Signora Laura Eustochia da Esti*; e perciocchè allora il titolo d' Il-

(a) *Tom. III. Lett.*

d' *Illuſtriſſimo*, e quello di *Voſtra Eccellenza*, erano proprj de' ſoli Duchi, e delle Ducheſſe, e de'Principi riguardevoli, già s' intende, chi foſſe Laura, maſſimamente chiamata di Caſa *d' Eſte*, e onorata anche nel corpo della Dedicatoria col titolo di *Voſtra Eccellenza*. Odanſi, e ſi peſino queſte parole: *Quelle Eroiche, & rare virtù, che a guiſa di ſtelle ſplendentiſſime ornando l' animo di Voſtra Eccellenza, illuſtrano il Secol noſtro* &c. E poi ſi avverta, che il Lollio era perſona Nobile, e Cavaliere; fu Cittadin Ferrareſe, uomo d' altro affare, prudente, Letterato e ben' informato delle coſe avvenute ſotto Alfonſo I. e ſotto Ercole II., cioè a'ſuoi giorni, e ſotto a' ſuoi occhi. Non è, quaſi direi, poſſibile, ma certo non è punto credibile, ch'egli aveſſe così ſcritto, e pubblicamente ſtampato in Ferrara, ſe non foſſe ſtato a lui ben certo, e notorio a tutti, che Laura era ſalita al grado di Moglie del Duca Alfonſo.

Undecimo, aggiungo a queſto un' altro paſſo tratto da un' Orazione del medeſimo *Alberto Lollio*, fatta *in morte dell' Illuſtre Sig. Marco Pio*. Quivi mette egli in iſchiera la ſuddetta *Signora Laura Euſtochia da Eſti, donna veramente degna d' infinita laude*, con Iſabella Reina di Napoli, colla Ducheſſa d' Urbino, colla Marcheſana di Monferrato, e colla Ducheſſa di Mantova. Ciò avrebbe egli mai fatto d' una, che ſolamente foſſe ſtata Concubina del Duca? Aggiungo di più, che adducendo egli quivi per eſempio alla *Moglie di Marco Pio*, la coſtanza, e pazienza delle ſuddette Principeſſe, dimoſtrata ſpezialmente nella morte de i *Mariti*, e nella loro *Vedovanza*, apertamente fa conoſcere, che anche D. Laura era *Vedova* d' Alfonſo I. Io ho quella Orazione nel Tomo I. delle *Orazioni del Lollio*, e biſogna, che foſſe pubblicata dall' Autore avanti all'Anno 1549., perche Lodovico Domenichi nel ſopraccitato ſuo Libro, ſtampato in quell' Anno, favellando di Lucrezia Roverella moglie del ſuddetto Marco Pio, la nomina *celebrata in una belliſſima orazione conſolatoria del Lollio*.

§. XCIII.

Bruſantino afferma D. Laura Moglie d' Alfonſo I.

Duodecimo, venga finalmente uno, che ſopra gli altri teſtimonj autentici nel propoſito noſtro mi pare notabiliſſimo, cioè *Vincenzio Bruſantino Ferrareſe* nel ſuo Poemá intitolato *L' Angelica innamorata*. Introduce egli nel Cant. XVII. una Sibilla, che va annoverando le Principeſſe della Caſa d' Eſte, e dopo aver parlato d' alcune Mogli de i Duchi, e fra l' altre di Lucrezia Borgia ſeconda Moglie d' Alfonſo I., così ſegue a parlare.

Quella, che come l' amoroſa Stella
Rende ſplendore, e adorna il verde LAURO

Col

Col NOME suo in quest' età novella,
Ch' ONORATO ne vien dall' INDO al MAURO,
D' ESTE sarà, non men che saggia e bella,
E di due Alfonsi sia madre, e ristauro.
Et al terzo gran Duca sarà eletta
MOGLIE di Fede, e di virtù perfetta.

Terzo gran Duca vien qui appellato dal Brusantino Alfonso I., perche era il Terzo, incominciando da Borso, Primo Duca di Ferrara; e però lo stesso Autore dedicando quel medesimo Poema *all'Illustriss.Sig. Hercole II. Duca Quarto di Ferrara*, forma poscia il titolo della Dedicatoria in tal guisa: *Al gran Duca di Ferrara Vicentio Brusantino.* Ora qui noi veggiamo chiaramente encomiata Laura per *Moglie del Duca Alfonso*, e il suo *Nome onorato* dalle genti; poichè il dirsi dal Poeta, che Laura *sarà Moglie*, è lo stesso che dire: *ella è stata Moglie*, essendo cosa manifesta e triviale, che i Poeti Epici portano per via di predizioni le cose, che sono bensì avvenute, ma che non erano peranche avvenute nel tempo, in cui si rappresenta l'Azione de' loro Poemi. Quando poi si sarà osservato, che il Brusantino era Persona Nobile, e Gentiluomo, e Ferrarese, e parlava di cosa de' suoi giorni, e della sua Città; e quando si sarà avvertito, che il suo Libro fu stampato nell'Anno 1550., e dedicato allo stesso Ercole II. Duca di Ferrara: che mancherà mai per conchiudere, che il Matrimonio di D. Laura era ne' tempi disappassionati una delle cose più comunemente note in Ferrara, e non men certa e palese del Matrimonio d'altre Duchesse? Se ciò non fosse stato, come avrebbe un Gentiluomo sì onorato, e coetaneo, e sì vicino alla morte d'Alfonso I. potuto e voluto scriverne con tanta fidanza, e pubblicità, e in Ferrara stessa, e dedicare quel Poema anche ad Ercole Duca? Non avrebbe egli quel Principe (che per altro amava poco D. Laura) gastigato il Brusantino, perche avesse avuto ardimento di registrare, e decantare una Donna di sì bassi natali, e solamente Amica del Padre suo, per una delle Principesse della Casa d'Este, per sua Madrigna? E che avrebbe detto il Pubblico, se quel fatto fosse stato anche solamente dubbioso, non che se vi fosse stata altra opinione, e contraria notizia d'un' azione di tanta gelosia?

§. XCIV.

Forza delle Pruove finquì addotte. Genealogie dell' Heninges, e del Simeoni confermano la suddetta verità.

DAllè cose dunque finquì riferite, e dalla copia di tanti Scrittori nobili, accreditati, contemporanei, e concordi, avrà già VS. Illustriss. inteso, che concludentemente resta provato il Matrimonio

di D. Laura col Duca, e la legittimità di D. Alfonso loro figliuolo; nè avrà potuto non maravigliarsi, perchè tanti Anni dopo volesse la Camera Apostolica non solamente mettere in dubio contra il Duca Cesare Nipote d'essa D. Laura un Fatto sì chiaro, e palese in Ferrara e per l'Italia tutta, e asserito da tante gravissime persone, ma anche fondare una terribile Sentenza, e l'occupazione di Ferrara stessa sulla pretensione, che il Duca Cesare non potesse provare la legittimità del Padre, e quasi Roma avesse già provato il contrario. Ma quantunque non abbia alcuno d'aver bisogno d'altre Pruove in questo affare; tuttavia seguitiamo pur noi a confermare la verità medesima con altri documenti bastevoli anch'essi a vincere l'altrui mente in questo proposito. Le rapporterò pertanto le Genealogie della Casa d'Este, fatte prima che vi fosse o minima ombra, che dovesse mancare la Linea d'Ercole II., o disposizione di doversi litigare colla Camera suddetta per cagione del Ducato di Ferrara.

E primieramente *Girolamo Heninges* ne' suoi quattro Tomi, intitolati *Theatrum Genealogicum*, descrivendo la Genealogia degli Estensi, e parlando d'Alfonso I. usa queste parole: *Uxores, Anna Galeatii Sfortiæ filia. Secunda Lucretia Borgia* &c. *Tertia Laura Ferrariensis* &c. Scrisse egli alcuni Anni avanti alla lite mossa.

Secondariamente *Gabriello Simeoni*, Letterato cospicuo, ne' suoi *Comentarj sopra alla Tetrarchia di Venegia, di Milano, di Mantova, & di Ferrara*, ragiona così d'Alfonso I. alla pag. 113. del Lib. V. *Ultimamente venuto alla morte, & di Lucretia lasciati Ercole, Hippolito Cardinale, & D. Francesco, & di Laura Alfonso, & Alfonsino, successe come primogenito Ercole nel Ducato*. Ora è d'avvertire, che il Simeoni in quel suo ragionamento non fa menzione d'altri Naturali di Casa d'Este, se non di quei pochi, i quali furono Signori di Ferrara, benchè vi fossero de' Successori legittimi. Gli altri Naturali degli Estensi li lascia tutti indietro. Dalla maniera dunque da lui tenuta, e dal descrivere la figliolanza d'Alfonso I. senza distinguere Laura da Lucrezia, nè i Figliuoli di questa, si conosce che egli ha tenuto per legittimo D. Alfonso, e per moglie del Duca D. Laura, e massimamente non avendo egli parlato d'altri Naturali Estensi, che anche allora viveano. Fu stampato quel Libro del Simeoni in Venezia l'Anno 1548., e sarebbe non difficile il provare, che l'Autore fu a Ferrara in persona, e potè conoscere di vista D. Laura, e i suoi Figliuoli. Potrei qui citare anche l'Albero della Serenifs. Casa d'Este pubblicato nelle sue Storie da Giovam-batista Pigna, dove oltre al non parlare nè men' egli de' Naturali, nè pure fa differenza alcuna tra i Figliuoli di Lucrezia Borgia, e di D. Laura; ma voglio essere liberale con cotesti Signori, e non metterlo in conto.

§. XCV.

§. XCV.

Genealogie del Reusnero, e de i Romei mostrano D. Laura sposata da Alfonso I.

VI metterò io bensì in terzo luogo *Elia Reusnero*, del quale si ha un Libro intitolato *Opus Genealogicum de præcipuis Familiis Imperatorum, Regum* &c. stampato in Francoforte dell' Anno 1592., ma composto molto prima da quell' Autore. Scrive egli, che Alfonso I. *ex Laura Ferrariense, fœmina obscuræ originis, at acerrimi ingenii, maximæque prudentiæ UXORE TERTIA suscepit Alfonsum* &c.

Quarto, in un Volume MS. Originale di Gasparo Sardi (a) si truovano unite alcune Genealogie degli Estensi. Il Collettore fu il Sardi stesso, Nobile Cittadino di Ferrara, ed eccellente Scrittore sotto Ercole II. e la Raccolta fu fatta circa il 1540. o al più circa il 1550. come si può scorgere dalle cose ivi descritte. Dal che ho ragione di dedurre, che stante l'accuratezza, e fedeltà del Collettore, quelle Genealogie veramente si trovavano in Ferrara, e che le medesime erano anche fedeli e veridiche, per quello che riguardava i tempi vicini e presenti; altrimenti un' uomo giudizioso, e diligente, qual' era il Sardi, non le avrebbe copiate per valersene poscia a tessere publiche Storie. Molto più ancora si dee prestar fede a tali Genealogie, perche composte in tempi innocenti, e sì vicini al Fatto, di cui trattiamo, ora in quel Libro dopo tre Genealogie copiate da' MSs. di Casa Sacrati, che non arrivano ad Alfonso I., segue *la Genealogia delli Estensi accopiata per me Guasparo di Sardi da quella de li Romei*. Sono quivi descritti i Figliuoli d'Alfonso I. in questa guisa: *Alfonso* &c. *hebbe sei figliuoli, cioè, Hercole* &c. *Hippolito Cardinale, Lionora Suora del Corpo di Christo, Francesco, de la Sig. Lucretia Borgia fi.la di Papa Alexandro Sexto. Alfonso, Alfonsino, de la Sig. Laura.* L' Autore di questa Genealogia tratta egualmente la Borgia, e D. Laura; non fa diversità tra i Figliuoli di questa, e di quella; riferisce ancora i Naturali degli Estensi, ma subito nota, che furono tali, dicendo per esempio, che Ercole I. ebbe *Lucretia naturale, e Julio naturale*, e di Ercole II. scrivendo, che ebbe *Lucretia naturale, e Suora del Corpo di Cristo*. Adunque ragionevolmente ne inferisco, ch' egli tenne per Legittimi Alfonso, ed Alfonsino, e la Madre loro per Moglie del Duca.

§. XCVI.

Nozze di D. Laura attestate nelle Genealogie di Fra Paolo da Legnago, de' Prisciani, e del Sardi.

QUinto, segue la *Genealogia de li Estensi accopiata per me Guasparo di Sardi dal Libro di Fra Paolo da Legnago*, il quale scrive, l' ori-

(a) Bibliot. Estens.

origine de li Estensi essere stata di Franza &c.. Questa Genealogia è più elaborata, e copiosa delle antecedenti, notando minutamente le cose. Fra l'altre parole si notino queste: *Alfonso* &c. *bebbe tre Mogliera* &c. *La terza fu la Signora Laura, di virtù, & bontà, ma non di sangue nobile. Hebbe li figliuoli infrascripti di Madada Lucretia. Hercole primogenito* &c. *nacque a dì* 4. *Aprile* 1508. *ad hore* 21. *e tre quarti Hippolito* &c. *Francesco* &c. *Lionora* &c. *Alfonso, bebbe de la Signora Laura. Alfonsino, bebbe etiam de la predicta Sig. Laura. Alexandro, nacque di Madama Lucretia Borgia a dì* 1. *d' Aprile* 1514. *Questo è morto.* Io non so, se si possa addurre testimonianza più precisa, e più degna di fede per sempre più comprovare le Nozze di D.Laura, come quella di questo Autore. Egli era uomo Religioso, accreditato nella Religione Carmelitana, e informatissimo delle cose della Famiglia Estense, come si conosce ancora da una Storia MS. (*a*) che di lui si conserva. Scrisse ne' tempi d'Ercole II., e visse sotto Alfonso I., sicchè non resta luogo di dubitare, ch' egli errasse, o volesse scrivere il falso per vero.

Sesto, viene appresso un' altro autentico testimonio della medesima verità, con questo titolo: *Genealogia Estensium Marchionum per Peregrinum Priscianum*. Oltre a *Pellegrino Prisciano*, accuratiss.mo Storico della Casa d' Este, che visse a' tempi d' Ercole I. e anche d' Alfonso I., un' altro *Pellegrino Prisciano* figliuolo del primo vien riferito dal P. Ab. Libanori, e da Marco Antonio Guarino nelle Opere loro stampate. E Cintio Giraldi fa menzione d' un *Lodovico Prisciano* da cui avea egli preso molte notizie per tessere la Storia de' Principi d' Este. *Peregrinus*, dice egli, *& Ludovicus, Prisciani, pater scilicet & filius*. O intenda dunque il Sardi di Pellegrino figliuolo, o pure dell'Albero della Casa d' Este, fatto dal vecchio Prisciano, e poscia continuato da i Figliuoli di lui sino ad Ercole II., vede VS. Illustriss., che peso abbia nel nostro proposito l' asserzione di una tal Genealogia, nella quale si leggono le seguenti parole: *Alfonsus Dux Tertius Ferrariæ genuit Herculem, Hippolitum, Franciscum, Leonoram, ex Lucretia Borgia; Alfonsum, Alfonsinum ex Laura UXORE SECUNDA*.

Settimo il Sardi susseguentemente raccoglie varie antichità, notizie, e diplomi da i Libri di *Niccolò Polysturio*, e di *Riccobaldo*, e da altri Annali e Cronache Mss., che dice *accopiate da sè l' Anno di Christo* 1541. E dipoi viene ad un' altra Genealogia, dicendo: *Genealogia Estensium Marchionum, Ferrariensiumque Ducum incipit* &c. Quando è ad Alfonso I., così ne ragiona: *Alfonsus Dux, Herculis I. filius ex Lucretia Borgia, sacro connubio sibi copulata, genuit Herculem Secundum* &c. *& Hippolitum* &c. *& Franciscum fratres uterinos. Ex Secundo quoque MATRIMONIO ex Laura innocentissima fœmina genuit Alfonsum, & Alfonsinum filios legitimos*. Poscia aggiunge due sole parole d'Ercole II. allora Duca regnante, dal che, e da alcune altre circostanze si può ar-

(a) Bibliot. Estens.

argomentare, che quella Genealogia era stata composta avanti all' Anno 1539., laonde io non istarò a soggiugnere altro, apparendo per se stessa troppo rilevante la forza di quest' altro monumento.

§. XCVII.

Altre Genealogie del Prisciano, e del Fornari confermano le Nozze di D. Laura.

OTtavo, per comprovar maggiormente l' autorità del Sardi, dico a VS.Illustriss. esistere nel Tomo VII. delle Opere Mss. del vecchio Pellegrino Prisciano una lunga Genealogia de' Principi Estensi co i Ritratti loro, fatta dall' Anno 1553. non so se dallo stesso Prisciano il vecchio, e poi accresciuta da' suoi Figliuoli, o pure da altro Autore di que' tempi. So bene, ch' essa è opera di quell' Anno, e che il MS. è d' antichità corrispondente, e servirà di legittima pruova in qualunque Tribunal competente, per quello che a noi si aspetta, dopo aver l' Autore parlato d' Anna Sforza *prima Moglie*, e di Lucretia *seconda Moglie* (così le chiama egli) e poscia d' Ercole II., del Card.Ippolito, di D. Francesco, e di Leonora, che tutti chiama *legittimi e naturali*, nell' ultimo viene al Alfonso, e ad Alfonsino, figliuoli di D. Laura. E del primo così scrive: *Questo Alfonso fu figliolo del Duca Alphonso, & era Naturale, poi fu LEGITIMATO dal soprad tto Duca, perche SPOSO' sua matre, che fu la Sig. Laura, che era figliola de un beretaro, che la tolse d'amore il Duca detto, & vive del* 1553. Questa Genealogia, siccome quella che tocca più precisamente dell' altre il punto nostro, mirabilmente ancora servirà alla confermazione d' una verità con tante altre autorità da noi stabilita.

Nono, succeda finalmente l'attestazione di *Messer Simone Fornari* da Reggio, il quale stampò in Firenze dell' Anno 1549. *la Sposizione sopra l'Orlando Furioso di Messer Lodovico Ariosto*, e dedicò quel Libro a Cosimo de' Medici, *Secondo Duca di Firenze*, alla pag. 177., ove tesse la Genealogia degli Estensi, scrive così: *Alfonso Signore diciottesimo hebbe gl'infrascritti figliuoli, Hercole, che a questo dì è Signore decimonono. Hippolyto di nome, di dignità, & di valore anchora, al Zio somigliecole molto. Francesco Marchese della Padula, & duo altri, Alfonsi parimente nominati*. Fa egli menzione in questa Genealogia di molti Bastardi, e tali ancora dice, ch'eglino furono; ma degli Alfonsi figliuoli di D. Laura non dice questo, nè fa differenza tra loro, e gli altri Fratelli. Quì nulladimeno non si ferma il Fornari. L'Ariosto nel Cant. ult. annoverando, e lodando le Donne riguardevoli del suo tempo, alla St. V. dice:

Ecco la bella, ma più saggia, e onesta,
Barbara Turca, e la compagna è Laura.

Non

Non vede il Sol di più bontà di questa
Coppia dall'Indo all'estrema onda Maura.

A questi versi fa il Fornari l'annotazione seguente nella pag. 761. *M'è oscuro, se quando soggiugne: E LA COMPAGNA E' LAURA: e' voglia, che sia la TERZA MOGLIE d'Alfonso, la quale fu della Città di Ferrara, & quantunque di bassa conditione, nondimeno Donna d'alto ingegno, & di gran prudenza*. Ponga mente VS. Illustrifs. alla naturalezza, e franchezza, con cui parla di questo fatto il Fornari. Dubita, se l'Ariosto intendesse di Laura Eustochia, ma non dubita punto, che Laura Eustochia non fosse moglie d'Alfonso I. E questo Scrittore era Reggiano, era Persona Nobile, cioè poteva, e doveva essere informato della Corte del suo Principe, e confessa d'essere stato a Ferrara, e scrisse d'una cosa avvenuta non molti anni avanti. Dall'aver egli poi nella Genealogia sua uniti senza distinzione alcuna con gli altri Figliuoli d'Alfonso I. quegli ancora di Laura, che poi espressamente dice Legittimi, si potrà molto più conoscere, che altri Storici da me riferiti, mentre nè pur'essi distinguono fra loro tutti que' Figliuoli d'esso Duca, debbono contarsi per Autori, che depongono in favore del Matrimonio di D. Laura.

§. XCVIII.

Vigore delle Autorità, e Pruove addotte pel Matrimonio di D.Laura.

ED ecco una gran copia, e una costante armonia di Testimonj, di Storici, e di Autorità irrefragabili, per provare la Legittimità di D.Alfonso padre del Duca Cesare. VS. Illustrifs. unisca ora tutte queste Pruove, reali, fortissime, e convincenti, e le metta a fronte de' Sospetti, e delle Conjetture, dalla Camera di Roma in questa Controversia prodotte; e poi si astenga, se può, dallo stupirsi, come mai così tardi potesse pretendere quel Tribunale, (e quello che è più, senza apportarne alcuna vera Pruova) che il Matrimonio di D. Laura non era stato una cosa notoria, pubblica, e certa, prima della lite mossa; e che più tosto era noto il contrario; e che D. Alfonso era stato sempre trattato per illegittimo dai Duchi di Ferrara; e che gli Estensi non provavano le Nozze di D.Laura col Duca Alfonso. Le attestazioni concordi, e chiare di tanti Autori maggiori d'ogni eccezione, e la certezza de' Titoli, e di tanti Trattamenti convenevoli solamente a chi era stata Moglie del Duca: sono pruove concludentissime, e decisive di questo affare. E sa bene ognuno, che in simili Quistioni nè si richiedono, nè si debbono richiedere Dimostrazioni Mattematiche. Anche oggidì, per provare il Matrimonio fra due persone defunte, ad effetto della legittimità della Prole, e della Successione in beni temporali ed avìti, quando anche o non fosse ciò scrit-

to

to nel Libro del Paroco ; o questo Libro si fosse smarrito , ovvero non esistesse lo strumento dotale : tuttavia basterebbono alcuni Testimonj autentici , che attestassero quel Matrimonio . E pure si sarebbe dopo il Sacro Concilio di Trento . Quanto più poi ha ciò da valere pel Matrimonio di D. Laura , contratto tanti anni avanti allo stesso Concilio , cioè in tempo , in cui non si esigevano , nè si usavano tante prudenti diligenze , che furono dipoi prescritte per conservare la memoria de'Matrimonj ? Ma si potrà egli forse pretendere , che tanti egregj e fidati Scrittori , da me finqui addotti , non possano servire , e non servano di fatto , per Testimonj autentici delle Nozze di Laura ? Se mai per avventura taluno volesse oggidì farli tutti passare per tanti adulatori , e menzogneri , e per gente mal'informata ; oltre all' apparire per se stessa mancante d'ogni buon fondamento una tal pretensione , certo s'insegnerebbe una bella via di negare da quì innanzi , e mettere in dubio un' infinità di Fatti , e Matrimonj antichi , i quali sono da noi saputi e creduti mercè della sola fede , che dobbiamo alle Storie . Il credere sol quello , che torna al conto , e il negare tutto quello , che non torna al conto , sarebbe un comodo mestiere ; ma so che nè pure da coteste saggie persone si professa , e molto meno si ammette . Sicchè non dubito punto , che ancora costì non abbia d'avere tutto il suo decisorio credito nella presente Quistione l'autorità di tanti insigni Scrittori ; alla costante ed uniforme deposizion de'quali se fosse lecito il negar fede , guai al Mondo , che poco o nulla più avrebbe di sicuro nella cognizion delle cose antiche.

§. IC.

D. Laura solennemente riconosciuta per Duchessa di Ferrara per attestato del Massa , e del Merendi .

MA e che sarebbe , s' io in confermazione della verità finquì con tante Pruove stabilita le venissi dicendo , che D. Laura fu solennemente , e pubblicamente riconosciuta , e trattata , non solo per moglie d'Alfonso Primo , ma anche per Duchessa di Ferrara ? Ora sappia VS. Illustriss. , che questo in fatti avvenne dell'Anno 1573. nel pubblico Funerale , e nelle solenni Esequie fatte in Ferrara alla suddetta D. Laura , che allora mancò di vita . Ma perchè gli Apologisti di Roma anno tentato di oscurare una tal verità , o l'anno dissimulata , o pure non sapendo in qual'altra guisa da lei schermirsi , bravamente l'anno negata , e spacciata per inverisimile , scrivendo fra gli altri l'ultimo d'essi , che rispose al *Ristretto delle Ragioni della Ser. Casa d'Este*, le seguenti parole : *De hoc non apparet ; & est inverisimile* : mi permetterà VS. Illustriss. , ch' io metta in chiaro questo fatto col recare in mezzo l'autorità d'altri Scrittori fidati , i quali nel medesimo tempo ser-

ferviranno per accrefcere il catalogo de'teftimonj autentici da noi addotti per lo fteffo matrimonio di D. Laura. Le dico pertanto, che effendo morta quella virtuofa e felice Donna a dì 27. di Giugno del 1573. fu nel giorno feguente feppellita in S.Agoftino con Efequie Ducali, e trattata da Ducheffa. Accompagnarono il fuo Cadavero alla fepoltura Alfonfo II. Duca di Ferrara, il Cardinale Luigi d'Efte, e D. Alfonfo figliuolo d'effa, con tutta la Corte, tutti i Tribunali, e tutte le Arti di quella Città; e furono efpofte l'Arme della medefima, inquartate con quelle della Cafa d'Efte, per le Chiefe di Ferrara, e col titolo di Ducheffa di Ferrara. Quefta verità viene atteftata da molti Teftimonj efaminati giuridicamente per parte della Cafa d'Efte, e pofcia da varj Scrittori, il primo de' quali farà *Giovanni Maria da Maffà*, Ferrarefe, che conduffe le Storie Mfs. della fua Patria fino all'Anno 1585., nel qual tempo egli probabilmente finì di vivere. Scrive all'Anno 1573. in quefta maniera: *27. Giugno. Morì la Signora Laura Euftochia Dianti da Efte, MOGLIE di Alfonfo I. Duca III. di Ferrara, madre di Alfonfo, & di Alfonfino da Efte, fepolta a S. Agoftino con funerale da Ducheffa par fua.* Secondariamente *Girolamo Merendi* (a), anch'effo Ferrarefe, e Manfionario della Cattedrale di Ferrara, di cui fi ha un Libro MS. di *Memorie Iftoriche* da lui condotte fino all'Anno dell'occupazione della fua Patria, così fcrive: *A dì 27. di Giugno 1573. morì la Signora Laura d'Eft, madre del Signor D. Alfonfo d'Eft, zio del noftro Signor Duca Alfonfo II., e fu fepolta come Ducheffa nel Monaftero di S. Agoftino.*

§. C.

La fuddetta Verità confermata dall' Ifnardi, e dal Fauftini.

TErzo; efifte un'altra Storia MS. di Ferrara, che comincia dall' origine di quella Città, e va fino all' Anno 1577. cioè 20. anni avanti alla morte del Duca Alfonfo II. Probabilmente quefto Autore mancò di vita in quell' Anno, perche da lì innanzi con altro carattere fegue un'altra perfona a defcrivere le avventure della fua Patria fino all' Anno 1587. Di quefta medefima Storia fe ne ha un'altro efemplare MS. con quefto titolo: *Ricordi diverfi della Città di Ferrara defcritti da Antonio Ifnardi*; (b) che è diverfo dall' altro nelle Aggiunte fatte dal 1577. fino al 1588. E in effetto da altra copia della medefima Storia, che fi truova preffo un Gentiluomo Modenefe, fi fcorge, che l' *Ifnardi* ne fu l' Autore, e ch' egli morì poco dopo l' Anno fuddetto 1577. In quella Storia dunque fi leggono le feguenti parole: *A dì 27. di Giugno 1573. Morì l' Illuftrifs. Sig. Laura Efienfe, che fu MOGLIE dello Illuftrifs. Sig. Duca Alfonfo da Efte; fu fepolta a dì 28.*

detto

[a] *Bibliot. Eftenf.*

[b] *Bibliot. Eftenf.*

detto a S. Agostini con gran pompa, & fu accompagnata alla Chiesa dall' Illustriss. & Reverendiss. Cardinale di Ferrara, dall' Illustriss. Sig. Duca nostro, & dall' Illustriss. Sig. D. Alfonso figliolo della predetta Signora, & dalla Corte delle loro Signorie Illustrissime. Il titolo d' *Illustrissimo* qui dato al Duca, testifica maggiormente, che l' Autore scrivea nell' Anno stesso, cioè prima che Alfonso II. cominciasse ad essere trattato col *Serenissimo*. E si noti medesimamente il titolario delle altre persone quì nominate.

Quarto, succeda *Agostino Faustini*, il quale nelle sue Aggiunte alla Storia del Sardi, così scrive all' Anno 1573. *In Ferrara in questi giorni morì la Sig. D. Laura Eustochia, la quale fu accompagnata alla sepoltura dal Sig. D. Alfonso suo figliuolo, dal Cardinal Luigi, e dal Duca suo fratello, seguendoli la Corte, e tutta la Nobiltà di Ferrara. Fu ella sepolta nella Chiesa delle Monache di Sant'Agostino, e le Armi di lei, come si disse, furono vedute attaccate per la Città col titolo di Duchessa.* Il Faustini era Cittadin Ferrarese, e furono stampate in Ferrara stessa quelle sue Aggiunte dopo l'occupazione della Città medesima; e dedicate ancora al Cardinale Sacchetti già ivi Legato Apostolico; sicchè bisogna bene, che quel Fatto fosse vero, e notorio, perche non gli avrebbono permesso i Superiori di così scrivere, e stampare. Tuttavia parendo, che questo Autore parli dubitativamente delle *Armi* di D. Laura appese per le Chiese *col titolo di Duchessa*, ha da sapere VS. Illustriss., che il Faustini avea ciò asserito senza altra esitazione, siccome cosa, ch' egli ben sapeva di sicuro; ma i Ministri del Papa fecero aggiugnere alla Storia di lui quel *Come si disse*, acciocchè paresse quella notizia appoggiata più all' incerta voce d' alcuno, che all' autentica degli Storici precedenti, e alla certa scienza del Faustini. In mano degli Estensi sotto il Sig. Duca Francesco II. capitò con altre Storie MSS. di Ferrara l'Originale di quelle stesse Aggiunte del Faustini; ed ecco le sue vere parole; *In Ferrara in questi giorni morì la Sig. D. Laura Eustochia, ch' era stata MOGLIE del Duca Alfonso I., come fu NOTO a TUTTA FERRARA; la quale così morta fu accompagnata &c. nel qual tempo furono anco affisse nelle Chiese, e ne' luoghi pubblici l' Armi di lei con titolo di Duchessa. Fu ella sepolta nella Chiesa delle Monache di S. Agostino con dispiacere universale di tutta la Città.*

§. CL

Attestazione di Marcantonio Guarino, del Sardi, e d' un' altro Libro per la verità suddetta.

QUesto Autore, oltre all' essere vivuto sotto Alfonso II., fu anche un diligentissimo ricercatore delle cose avvenute nella sua Patria, ed era provveduto di buoni Documenti e Libri, come appare da una

Lista d' essi, che si legge nel suddetto suo Originale. Nè io posso tacere una particolarità di quella Lista medesima. Dice egli, che s' era servito *degli Scritti del già Canonico, & amico mio, Mons. Marcantonio Guarino, che questi anni a dietro morì, & si trova sepolto a mano dritta della porta della Chiesa delle Rev. Madri di S. Antonio, le cui Scritture furono levate dalli Camerali del Papa, nè si sa, ove siano state poste, & occultate*. VS.Illustriss. il noti per sua istruzione. Ed oh quante altre e Memorie, e Scritture anno fatto nella stessa guisa naufragio, che avrebbono potuto maggiormente confermare la verità del Matrimonio di D. Laura! Ma con tutte le rappresaglie loro, non possono già fare i Ministri Pontificj, che non si vegga alle stampe il *Compendio Istorico delle Chiese di Ferrara*, Opera del suddetto Guarino, e che non si leggano ivi le seguenti parole, colà dove parla della Chiesa di S. Agostino: *Nel medesimo sepolcro* (di D. Giulia della Rovere) *anche giace Laura Eustochia Dianti, TERZA MOGLIE del sopranominato Duca Alfonso I. la quale venne accompagnata alla sepoltura con solennissima pompa, dove anche intervenne il gran Cardinale Luigi Estense, il Duca Alfonso II., e D. Alfonso suo figliuolo*. Questo Scrittore era Ferrarese, ed uomo informatissimo delle cose della sua Patria, come altrove s' è detto; e di più si noti, che quell' Opera sua senza contraddizione d' alcuno fu stampata in Ferrara stessa l' Anno 1621., non essendosi egli fatto scrupolo di dire e stampare pubblicamente, che D. Laura fu *Moglie* d' Alfonso I., perche di questa verità era tuttavia informatissima la Città di Ferrara. Si aggiungano ora altre parole del medesimo Autore, tratte dal suo Diario Ms. da me altrove citato. Così parla egli di D. Laura: *Venne sepellita con solenissima pompa nella Chiesa delle Monache di S. Agostino, dove vi venne accompagnata dal Cardinal Luigi, dal Duca, da Don Alfonso figliuolo di detta Signora, & da tutta la Corte, la quale tutta le fece gran corotto*.

In sesto luogo venga un' altro Autore, che sarà tanto più autentico, quanto che per tale è stato riconosciuto dalla Parte contraria. Egli è *Alessandro Sardi*, Illustre Scrittore Ferrarese, il quale in un suo MS. Originale, (a) dove andò notando le cose, che accadevano a' suoi giorni, così scrive all' Anno 1573. *Domenica 28. Giugno fu sepolta la Sig. Laura Eustochia madre del Sig. D. Alfonso da Este in S. Agostino con grandissimo honore, & essequie Ducali, intravenendovi i Tribunali, le Arti: & essendo il corpo accompagnato dal Duca, Cardinale, & molto popolo: & l' Arma sua fu posta nelle Chiese meza Ducale, & meza propria, con la Corona di sopra & con inscrittione DUC. F.* Finalmente s' osservi per decisoria confermazione di tutto questo un Capitolo trascritto da un *Libro di memorie*, esistente in autentico luogo, ed opera d'Autore contemporaneo e fidato. Son queste le sue parole: *Nota, come la felice memoria de l' Illustrise. Signora Laura da Este morse a dì 27. Zugno* [illegible] 1573.

(a) *Biblio. Estens.*

1573. & fu sepolta in S. Agostino a dì 28. Zugno con tutta la pompa funerale, che si poscia fare in Ferrara, con tutto il Clero, & tutte le Compagnie, & tutte le Arti, con torze accese; & poi a dì 6. di Lujo 1573. fu celebrato un bellissimo Hofitio in S. Agostino con dui Vescovi, & tutto il Capitolo de li Signori Canonici, & tutto il Reverendo Colegio, con grandissimo Apparato, con uno Catafalco mirabile, con infinite torze, & l'accompagnò alla sepoltura il Duca, il Cardinale, & D. Alfonso figliolo [illegible]

[illegible]

§. CII.

Forza di ragione dedotta dalle Esequie di Laura non ignorate da Roma, e dall' altre Pruove addotte.

Mi richiamo ora io al Tribunale della retta mente di VS.Illustriss., e di tutto il Mondo disappassionato, con chiedere, se a tante e tali pruove possa avere più luogo la risposta data dagli Apologisti di Roma, chiamando inverisimile il Fatto delle Esequie narrate. Egli mi pare ben certo, che chi si truova in maggiore equilibrio d'affetti, confesserà per certissimo quel Fatto, convinto dagli apportati documenti; e parimente, stabilito quel Fatto, conoscerà per certissimo, che dal Duca Alfonso II., dalla Corte, e dal Popolo di Ferrara, di comune consenso era saputa e tenuta D. Laura per Principessa e Duchessa; e per non condursi a credere uno strano ed evidente inverisimile, accorderà, che la suddetta era stata per conseguente presa in Moglie da Alfonso I.. Altrimenti, quando ella fosse stata non altro che Concubina del Duca, e ciò si fosse saputo in Ferrara: che scena ridicola non sarebbe stata quella delle Esequie sue? Che beffe, e che mormorazioni non si sarebbono udite nella Nobiltà, e nel Popolo Ferrarese? Io so, che VS.Illustriss. non s'indurrà mai a credere, che Principi savj, un Duca, un Cardinale, anzi tutta la Città di Ferrara, fossero concorsi a far' una tale azione, non solo contraria alla verità, ma suggetta alla derisione d'ognuno.

E con questa Pruova unendo ora le altre finquì addotte, mi sembra, altro non potersi concludere, se non che egli è non solo inverisimile, ma ancora del tutto ripugnante, che fosse una semplice Concubina, e per tale fosse creduta quella, che venne attestata dalla Pubblica Voce, e Fama, e da Testimonj esaminati per Moglie del Duca Alfonso; e prese dopo il Testamento, e i Codicilli d'esso Duca, il Cognome della Casa *d'Este*, che ella senza contraddizione altrui, e pubblicamente usò dipoi, finchè visse; quella, che escluse i Tutori Testamentarj; si trattò da Vedova del Duca nelle azioni, ne' sigilli, nel corteggio, ne' ragionamenti; e ricevette dagli altri e Titoli, e Trattamenti convenevoli solo a chi era salita a quel grado, e li ricevette insino da Giovann-Angelo de' Medici, Governadore di Parma per

la S.Sede, che fu poi Pio IV., e insino da D.Francesco da Este; quella che fu attestata per Moglie del suddetto Duca da tante Genealogie, e composte ne' tempi più vicini a quel Fatto, e da tanti Scrittori, contemporanei, maggiori d'ogni eccezione, e che il fecero con tanta armonia, e in termini così precisi, quando poco potevano sperare da Laura, e molto avrebbono avuto che temere da Ercole II., e dagli altri Principi; quella in fine, che morendo ebbe trattamenti non solo di Moglie del Duca Alfonso, ma anche di Duchessa Estense.

Anzi l'argomento, che nasce dagl'illustri Funerali fatti in Ferrara con tanta pubblicità a D.Laura, conduce con violenza ancora ad accordare un'altro Punto di grande importanza; ed è, che la stessa Corte Romana fosse ben persuasa allora della verità di quel Matrimonio. Se fosse stato altrimenti, non avrebbe ella taciuto; poichè non essendo punto verisimile, che alla cognizione di Roma non pervenisse la notizia d'una funzione sì strepitosa, e fatta con tanta pubblicità: cosìì sarebbe stato giudicato di troppo pregiudizio, che si volesse far passare per legittima Moglie, chi fosse stata creduta semplice Concubina, e si sarebbono fatti degli Atti pubblici preservativi di quel Gius, che per cagione di quei Funerali si sarebbe creduto violato. In fatti non disapprovandosi un Fatto cotanto solenne, e notorio, si venne costì ad approvarlo; e ben si conobbe che non si avevano allora quelle opinioni, e pretensioni costì, che venticinque anni dipoi svegliò la Camera Apostolica. Potrei quì ricordare a VS. Illustriss., che in un caso simile a questo non sarebbono mancate persone, le quali avessero ben ragguagliata cotesta Corte; e che i Ministri d'essa non erano così poco attenti, che in quelle circostanze lasciassero correre un'Atto così pregiudiziale; e che tale non è stato, e non è il costume; e potrei fare altre riflessioni, che per le misure, ch'io mi son prefisso, volentieri tralascio.

§. CIII.

Forma, e circostanza dell'Occupazion di Ferrara nell'Anno 1598.

Volentieri ancora lascerei di rammentare, come venuto a morte nell'Anno 1597. il Duca Alfonso II., ed essendogli succeduto in tanta chiarezza di ragioni, e con verità così evidenti, il Duca Cesare: a questo Principe fu da i Camerali di Roma, con pretesti d'illegittimi natali del di lui Padre, mossa lite, e con forze superiori tolto lo Stato. Più volentieri non rimetterei alla memoria di VS. Illustriss. la forma, e le circostanze di quello spoglio, se non temessi di lasciar nella mente di lei qualche ombra pregiudiziale al Gius della Sereniss. Casa d'Este, e alla verità delle cose provate finora, e se a ciò non mi sforzasse l'invito di cotesta Parte, e non mi facessero ani-

animo i privilegj d' una giusta difesa, competenti in questo particolare alla Casa suddetta. Per altro, io non ho maniera di far conoscere a lei la sensibile pena, che pruova l' umilissimo e vero rispetto, che professo a cotesta sacra Corte, dovendo dire; benchè in brevi parole, ciò che però è notorio e palese a tutto il Mondo. Nel dirlo però, egli è di mio gran sollievo il premettere, ch' io so, non essere simili avvenimenti, colpe, e mali della S. Sede Apostolica, Madre nostra sempre degna di venerazione, ma solo difetti d' alcuni privati Ministri; e che non si sarebbe praticata in que' tempi la forma, che si praticò, se fosse stato meglio e informato, e consigliato il Sommo Pontefice, e se le Massime d' allora fossero state accompagnate da tutti quei sentimenti di Pietà Paterna, e da tutte quelle riflessioni alla pubblica edificazione, che, lode a Dio, possono sperarsi a' nostri giorni.

In effetto ella finalmente è mera Istoria (e giudicherà VS. Illustriss. se abbia torto di lagnarsene, chi sempre ha creduto d' essere stato con ciò aggravato) che precipitosamente si pubblicò un Monitorio, si fulminò la Sentenza, si dichiarò devoluta Ferrara; e tutto ciò nello spazio di ventisette giorni; nè si osservò il prescritto dalla ragion comune, e molto meno lo stabilito ne' Capitoli di Paolo III., benchè tanto nominati così, quando si credono contrarj alla Casa d' Este. E ciò si fece in vigore d' un Processo informe, e di cui non potè nè anche il Duca Cesare ottener copia giammai, per qualunque supplica ne facesse dipoi. Nel medesimo tempo s' ammassò un' Esercito poderoso, che col Cardinale Aldobrandino si spinse alla volta di Ferrara, ed entro Ferrara, per attestato d'*Anastasio Germonio* (a) Arcivescovo di Tarantasia, s' introdusse persona, che con isperanze e promesse corruppe la fedeltà de' Cittadini, materia di lamento d'*Agostino Faustini* nelle già mentovate sue Storie, stampate in Ferrara stessa dell' Anno 1646. In oltre si tramarono insidie contra del Duca Cesare, si guadagnò la fede de i di lui più intimi Ministri (non tacendo questa loro infedeltà il Cardinale d'Offat (*b*), Autore per altro parziale di Roma); e questi in vece di sostenere, e far valere le Ragioni, e le Pruove della parte del Duca, e in vece di suggerirgli i consigli proprj di quella congiuntura, lo condussero più tosto a far' anche più di quello, che non si aspettava il medesimo Cardinale Aldobrandino. Ma io non so già rammentare senza qualche patimento, e ribrezzo, il tenore delle Scomuniche, e degl' Interdetti, e delle Maledizioni, che si fulminarono in tal congiuntura, e massimamente l' essersi aperti i tesori de' meriti di Cristo e della Chiesa, con darsi la Benedizione Apostolica, e la Remissione di tutti i peccati a coloro, *qui contra ipsum Cæsarem, & alios supradictos armis, seu alias, se opposuerint*. Intanto il Duca Cesare non era assalitore d' alcuno, nè pensava

(a) *De Legat. Princip. Lib. 1. Cap. V.* (b) *Lett. 125. Tom. 3. ediz. d'Amelot.*

va ad assalire altrui; ed abborriva la guerra, e supplicava d' essere udito in Tribunale disinteressato. Ma, siccome narra uno degli Scrittori Pontificj (a), *non ebbe mai grazia il povero Signore di poterlo ottenere*. Con tali mezzi adunque, e in tali forme, e (per valermi delle parole stesse del Cardinale d' Offat (b) coll' *impiegare il verde, e il secco*, riuscì alla Camera Romana di spogliare il Duca Cesare nell' Anno 1598. di Ferrara, e per quanto ci assicura nelle sue Storie Andrea Morosini, *præter omnium opinionum, brevi temporis spatio, omnibus Principibus veluti stupore defixis*; avendo anche per necessità dovuto quel povero Principe, oppresso al di fuori, e mal sicuro in sua Casa, sottoscrivere la Convenzion Faentina, contra la quale però aveva egli già protestato in giuridica forma. Nè bastò al Cardinale Aldobrandino di levargli Ferrara; passò egli ancora all'Occupazion di Comacchio Città Imperiale, e di moltissimi Beni Allodiali, che pure secondo quella pretesa Convenzione doveano restare alla Casa d' Este. Ma di altri simili aggravj già VS. Illustriss. sarà stata informata in leggendo il *Ristretto delle Ragioni* &c.

§. CIV.

Forza concludente delle Ragioni Estensi sopra Ferrara.

E Così passò la Tragedia di Ferrara, essendosi fondato tutto il preteso Gius d' occuparla sulla negazione del Matrimonio di D. Laura, quasi la sola Bolla di Alessandro Sesto (per tacere d' altri Titoli) ben considerata, non dichiari abbastanza, che il Duca Cesare era legittimo Possessore di quella Città, siccome in essa chiaramente compreso; e quasi le Nozze stesse di D. Laura non si potessero concludentemente provare, ed anche meglio allora di quello che si sia dopo, e adesso da noi provato. Certo le Pruove, e Presunzioni addotte, qualora s' uniscano insieme, e si pesino con attenzione, sarebbono bastanti a comprovare un Matrimonio, quando anche se ne trattasse ad effetto del solo Matrimonio, e benchè ostasse la notizia del principio vizioso. Ma qui trattandosi d' un Matrimonio, e d' un Matrimonio contratto prima del Sacro Concilio di Trento, e di un Fatto antico, di cui non si potea parlare più, che per fama e relazione, e quello che più importa, trattandosene unicamente *ad effectum legitimitatis sobolis, & successionis filiorum*: fuori d' ogni dubio è, ch' esse anno una forza incomparabilmente maggiore, e perciò provavano, e pruovano decisivamente il Matrimonio di D. Laura, e la legittimità di D. Alfonso di lei figliuolo. VS. Illustrissima sa meglio di me, che trattandosi di un Matrimonio solamente pel fine suddetto, basta a provarlo la semplice colorata opinione, la Pubblica Fama, ed altre

Pre-

(a) *Continuat. del Platina Vita di Clem. VIII.* (b) *Lett. 123. T. 2.*

Presunzioni, e Conjetture anche leggieri (a). Sentenza egualmente canonizzata dalla Ruota Romana, come si scorge dalla *Decis.* 34. *num.* 19. *Divers. T.* 2., e benchè costi del principio vizioso, come può intendersi da altre Decisioni emanate nella celebre causa *Parmen. Stat.* e principalmente in quella de' 26. Giugno 1628. *cor. Coccin.* registrata nella *par.* 5. *T.* 1. *Decis.* 201. *n.* 15. *Recent.* E tanto più nel caso di D. Alfonso avea, ed ha da essere ammessa una tal sentenza, perchè già costa della Figliazione, e si tratta solo di provare la qualità di Legittimo, al che minor forza di Pruove è richiesta (b). Anche ne' precisi termini del principio vizioso parlano i Dottori, e massimamente perche la Legge favorisce quanto più può i Figliuoli, affinchè siano legittimi. *Dec. Conf.* 152. *n.* 1. *vers. & quia lex. Paris. Conf.* 57. *n.* 43. *Lib.* 4. *Rota Decis.* 367. *n.* 26. *p.* 16. *Recent. & dicta Decis.* 201. *n.* 41. *p.* 5. *Recent.* E tali proposizioni sono comunemente autenticate da i Canonisti, e Legisti. *Dec. in c. Ecclesia S. Mariæ n.* 44. *de constit. Felin. in c. per tuas n.* 17. *de Probat. Innocent. in c. lator. Extrav. qui filii sint legit. Idem Dec. in l. nuptias. ff. de Reg. jur. & in Conf.* 153. *Palæot. de Spur. & noth. cap.* 19. *n.* 11. Sicchè poste le contrarie Presunzioni della Camera di Roma in paragone di quelle del Duca Cesare, più doveano, e debbono valere, e favorirsi le Ragioni del Duca, che quelle della Camera; e tanto più perche trovandosi D. Alfonso padre del Duca Cesare, in vigore non della sola Pubblica Fama, ma di tante altre Pruove e Ragioni, veramente ed effettivamente nel quasi possesso della Legittimità, e trovandosi oltre a ciò il Duca Cesare nell'attuale Possesso del Ducato di Ferrara, si rifondeva nella Camera l'obbligazione di addurre Pruove molto più forti, e vigorose, che quelle degli Estensi, e non era lecito lo spogliarlo di quello Stato, finchè la Camera non avea con reali, e concludenti Pruove dimostrata l'incapacità del Duca Cesare (c). Ma che niuna di queste Pruove abbia addotto Roma in questo affare, già è noto per le Scritture da lei pubblicate.

Dirò di più, che quando anche fosse stata allora solamente dubiosa la Controversia del Matrimonio di D. Laura, e quando anche ella restasse tale dopo il confronto, e dibattimento delle Ragioni, e Pruove delle Parti: tuttavia questo solo dubio era sufficiente per mantenere il Duca Cesare nel Possesso di Ferrara, ed anche ora dee far decidere in favore de i di lui Successori, essendo Legge, e Regola canonizzata da i Dottori (d), che in caso dubio si dee giudicare per la Legittimità, non atteso nè pure il pregiudizio del terzo, che ne potesse nascere, derivando questo per sola disposizione della Legge. Che se presso a tutti ha d'aver luogo questa Regola si conforme all' Equità, e tanto stabilita dalle Leggi, tutte favorevoli alla Legittimità

(a) *Lup. de Illegit. & nat. resp. Com.* 2. *S.* 8. *n.* 54. *Dec. conf.* 54. *Paris. conf.* 57. *n.* 41. *&* 46. *lib.* 4. *Ferret. conf.* 49 *n.* 3. (b) *Angel. in l. si certis annis C. de pactis Cephal. conf.* 297. *n.* 10. *& conf.* 435. *n.* 41. *& sequ.* (c) *Rota d. dec.* 201. *n.* 15. *& seqq. p.* 5. *Recent.* [d] *Rota d. decis.* 201. *n.* 43.

mità della Prole, e all' esclusione dell' infamia, de' peccati, e de' gastighi, e tutte propense a sostenere chi è nel quasi Possesso della Legittimità, e nell' attuale Possesso de' Beni pretesi dalla Parte contraria, e tutte militanti in favore di chi è Reo, ad esclusione dell' Attore, che non pruova concludentemente la sua intenzione: quanto più doveva, e dee una tal Regola aver luogo nel nostro caso, da che si trattava, e si tratta di ciò co i Santissimi Vicarj di Cristo, i quali più degli altri anno l' obbligo d' inclinare alla sentenza più mite, e debbono star lungi dal pericolo di pregiudicare agli altrui Diritti, e massimamente allorchè si disputa d' Interesse, e di Stati terreni fra la Camera loro, ed altre Persone? E quanto più poi si dovea, e si dee sperare dalla S. Sede questo Atto di benignità insieme, e di giustizia, da che le Ragioni, e Pruove, addotte dagli Estensi per la Legittimità di D. Alfonso, e anche senza di queste le Ragioni competenti a' medesimi in vigore della Bolla d' Alessandro VI. comprensiva di Tutti i Discendenti d' Ercole I. di qualsivoglia qualità, come si è detto, tolgono ancora di mezzo i dubj nella Controversia presente, e violentemente conducono a confessare, che il Duca Cesare era Possessore legittimo, e giusto Successore d' Alfonso II. in quel Ducato, non tanto per molti altri Titoli, quanto anche perch' egli precisamente discendeva da Linea non infetta?

§. CV.

Decreto Cesareo in favor degli Estensi, e Giustizia da essi implorata, e sperata in Roma per l' affare di Ferrara.

Altra colpa dunque, altro demerito non ebbe allora la Serenis. Casa d' Este; ma bensì ebbe la disgrazia, che alle fortissime sue Ragioni non fu permesso di comparire, nè di comparire davanti a qualche Tribunale, dove chi fosse Giudice non fosse anche Parte, e non avesse troppo interesse di decidere in favor di se stesso, e contra gli Estensi. Certo rapportate queste Ragioni davanti a Ferdinando II. Imperadore nell' Anno 1629., e quivi esaminate, e pesate con tutta attenzione, furono trovate sì concludenti, che quel Monarca dichiarò poscia con un suo sensatissimo Decreto, per insussistente e vana la Voce pubblicata in contrario da persone mal' affette. *Plene*, dice egli, *edocti, & ex variis literarum monumentis, certisque rerum documentis certiores effecti &c.* che D. Alfonso *per Matrimonium inter præfatos Ducem Alphonsum Primum, & Donnam Lauram illius genitores celebratum vere legitimus evasit, & hoc etiam respectu filius ejus legitimus & naturalis Cæsar Estensis &c. ad successionem Feudorum Imperialium admissus fuerit, falsamque fuisse, & esse, & ab omni veritate alienam famam de præfati D. Alphonsi illegitimitate disseminatam &c. tenore præsentium*

tium ex certa nostra scientia, animoque bene deliberato, de sano & maturo accedente consilio, nullo juris vel facti errore interveniente, motu proprio, ac omni meliori modo, prædicta fuisse & esse vera recognoscimus, & ad perpetuam rei memoriam decernimus, ac declaramus &c. E così avrebbe fatto, e dichiarato ancora Clemente VIII., se alcuni suoi Ministri, in vece di spingerlo a subitanee, e rigorose risoluzioni, gli avessero non solamente rappresentato in quella occasione, come azione più plausibile, e degna, il non precipitar le sentenze, e il trattare con severità minore (e massimamente per cagione di soli Beni temporali) chi supplicava, perchè fossero udite le sue ragioni; ma gli avessero anche ricordato certe altre Massime, men' utili sì, ma più gloriose, le quali VS. Illustriss. non ha punto bisogno, ch' io venga ricordando alla di lei somma erudizione, zelo, e prudenza.

Ma per buona ventura accoppiandosi ora e una cognizione esatta di queste Massime, e un desiderio nobilissimo di metterle in esecuzione, nel Santissimo Regnante Pontefice CLEMENTE Undecimo: qual tempo più proprio potea darsi alla Sereniss. Casa d' Este, per isperar di riavere ciò, che Ella dimostra, che non si dovea togliere a' suoi Maggiori, e a cui Ella non ha mai rinunziato, e molto meno rinunziò colla Convenzion Faentina, in cui si trattò di rilasciare il solo *Possesso* di Ferrara, benchè quell' Atto per se stesso fosse nullo ed inefficace, nè possa nuocere a i Successori del Duca Cesare? Chiede pertanto giustizia la Casa d' Este, e si promette d' ottenerla sotto un Pontefice di virtù e intendimento sì grande. Queste sono liti di Beni temporali, e in esse certo è, che gli stessi Sommi Pontefici non vanno esenti dal prendere degli abbagli, sì per difetto, o infedeltà delle informazioni, e sì per le segrete batterie degli affetti umani; poichè non meno in cuor loro, che in quello degli altri, possono perorare le lusinghe, e i desiderj comuni ad ognuno di crescere in agi e potenza, massimamente se a' loro Ministri riesca di farli comparire sotto il manto del zelo, e della pietà. Ne i Giudizj delle materie spettanti alla Religione, e a' Costumi, noi sappiamo, e confessiamo i particolari Privilegj dati da Cristo a i Successori del Principe degli Apostoli; ma non si stendono già tali Privilegj anche a i Giudizj de' Beni, e Stati temporali, e a tante altre liti, e dispute del Mondo. Di queste diceva il Santo Pontefice Gregorio il Grande (a): *Quid miraris, Petre, quia fallimur, qui homines sumus? An mente excidit, quod David, qui Prophetiæ Spiritum habere consueverat, contra innocentem, Jonathæ filium sententiam dedit?* &c. E S. Antonino (b) così scrisse: *In talibus Papa potest errare; & ratio est, quia cum sit purus homo, & viator, & non confirmatus in gratia inordinate potest affici ad aliquos, & contra aliquos, & potest decipi per falsas probationes, & attestationes* &c. Lo stesso viene accordato da i medesimi Papi nel *Cap. a nobis de Sent. excommunic.*

(a) *Lib. I. Dialog.*

(b) *Part. 3. tit. 12. cap. 8. §. 2.*

e altrove, e da S. Tomaso *Quodlib. 9. quæst. 7. art. 16.* e dal Bellarmino *Lib. 4. Cap. 5. de Rom. Pont.* e dagli altri Teologi.

Ma se i Romani Pontefici sono suggetti in simili controversie ad errare: Non dovrà più parere strano, che gli Estensi chiedano, e sperino sotto il giustissimo CLEMENTE XI., che resti annullato e rivocato quello, ch' essi pruovano men giustamente fatto a' tempi di un' altro Clemente. In effetto egli non è disonore, ma proprietà e gloria della S. Sede, siccome attesta anche S. Bernardo nell' Epist. 180., che un Successore emendi ciò, che per disavventura avesse men rettamente operato o giudicato alcuno degli Antecessori. E se Gregorio V. (per tacere di tanti altri) non ebbe difficoltà di confessare, allorachè restituì a Giovanni Arcivescovo di Ravenna la Chiesa di Piacenza, ch' essa gli era stata indebitamente levata dal suo Predecessore, *injuste tibi a meo Antecessore ablatam*: perchè non dovrà sperare la Sereniss. Casa d' Este il medesimo atto di giustizia per conto di Ferrara, Città senza buone ragioni a lei tolta, e detenuta finora? Io per me porto fidanza, che il zelo di VS. Illustriss., e quello d' altri ancora, concorrerà meco in una conclusione: cioè, che potrebbe bene la Sede Apostolica talora dolersi, in caso che alcuno de' suoi Pontefici avesse scialacquato ciò, che manifestamente era a lei dovuto; ma non potrà mai pentirsi, nè dovrà mai lagnarsi, ch' eglino abbiano con esempio di moderazione veramente Cristiana, e di disinteresse veramente Apostolico, restituito ciò, che c' era o solo dubio, o pericolo d' avere men giustamente, *& præter juris ordinem* occupato ad altrui.

§. CVI.

Epilogo delle Ragioni Imperiali ed Estensi sopra Comacchio.

Esin qui intorno alle cose di Ferrara. Ma perchè l' Autore di cotesta Lettera coll' entrare in sì fatta materia, non necessaria, nè opportuna punto alla Controversia di Comacchio, ha obbligato il mio ragionamento, e l' attenzione di VS. Illustriss., a dilungarsi molto dal proposito d' esso Comacchio, mi stimo ora in necessità di ricondurla, ove cominciammo, con epilogarle qui le Ragioni, che dal mio canto ho ritrovato competere al S. R. Imperio, e alla Casa d' Este sopra quella Città. Parmi pertanto d' aver chiaramente mostrato, che le Donazioni, o Confermazioni di Comacchio, e d' altri Stati, che si dicono fatte da i Rè, ed Imperadori Franchi alla S. Sede, o non sussistono, o non furono libere, nè traslative di Dominio indipendente; e quando anche non apparisse bene, qual Gius elle portassero, tuttavia egli è almen certo, che ne restò sempre nei Donanti la Sovranità, da loro medesimi in effetto, anche dopo tali pretese Donazioni, pienamente esercitata. Che quanto è stato detto costì, per far cre-

credere violenti gl' Imperadori Tedeſchi a differenza de i Franchi, manca di fondamento, avendo i Carolingi al pari de' Ceſari di Germania conſiderato i Sommi Pontefici, a guiſa di Eſarchi, e Vicarj ne gli Stati chiamati ora Eccleſiaſtici, ed apparendo in oltre, che ſotto gli Auguſti Tedeſchi ha la S. Sede acquiſtata maggior potenza ed autorità temporale. Che i ſuddetti Imperadori Tedeſchi anch'eſſi riguardarono ſempre Comacchio come Imperiale Dominio, avendone eziandio date le Inveſtiture, non oſtanti le Donazioni cotìi decantate. Che ritennero, ed eſercitarono la loro Giuriſdizione, non meno di quel che aveſſero fatto i Carolingi, non ſolo ſopra Comacchio, ma anche ſopra altri Stati, preſentemente dipendenti dal Sommo Pontefice, col mandare colà i Meſſi, e Giudici loro a farvi la giuſtizia, ad eſigerne tributi, e a regolarvi in altra guiſa il governo politico, e col ritener pure la facoltà di diſporne altrimenti in favore altrui.

S'è moſtrato, che gli antichi tempi ſeco portarono una gran facilità di donare, e di togliere, d'acquiſtare, e di perdere; e che per cagione delle diſcordie del Sacerdozio e dell'Imperio ſi vide in Italia una ſtrana confuſione di Gius, e Dominj; dopo la quale, avendo tuttavia ſeguitato gl'Imperadori a riconoſcere Comacchio per coſa loro, le Donazioni, che ſi dicono fatte alla S. Sede, reſtarono, in quanto a quella Città, ſenza effetto, maſſimamente non avendone gli Auguſti fatto più alcun'eſpreſſo contratto colla ſuddetta S. Sede; ma bensì ebbero effetto le Inveſtiture di Comacchio, che oltre all'antica, citata prima dal Pigna da Girolamo Falcti, furono concedute di mano in mano da tanti Imperadori alla Caſa d'Eſte, la quale in vigore delle Dedizioni ſpontanee di quel Popolo, e d'altri titoli, e ſpezialmente delle ſuddette Imperiali Inveſtiture, non clandeſtine, non aſtutamente preſe, ma realmente eſiſtenti, e chiaramente parlanti di Comacchio, continuò per centinaja d'Anni a godere, e poſſedere quella Città, ſenza mai prenderne Inveſtitura alcuna da' Sommi Pontefici, o riconoſcere altro Signore diretto di Comacchio, che gl'Imperadori. E che l'occupazione fatta di quel Feudo Imperiale dal Cardinale Aldobrandino nell' Anno 1598. colla forza dell'armi, nulla pregiudicò alle Ragioni dell'Imperio, e degli Eſtenſi, perche tanto gli Auguſti, quanto la Caſa d'Eſte reclamarono più volte, e col dare, e ricevere le Inveſtiture fino al giorno d'oggi, preſervarono i loro Diritti, e troncarono il corſo ad ogni Preſcrizione contraria. Che Comacchio come Città Epiſcopale col ſuo Contado, e Dioceſi particolare, fu ſempre diſtinto e ſeparato da Ferrara, nè mai venne compreſo nelle Bolle de' Vicariati Ferrareſi, come s'è moſtrato con pruove incontrovertibili.

Del pari s'è veduto, eſſere tanto lungi, che le Controverſie del Sale, e la preteſa unica Inveſtitura di Paolo III. moſtraſſero Comacchio della Chieſa Romana, e unito a Ferrara; che più toſto evidentemente ſe ne raccoglie il contrario in favore dell'Imperio, le cui ra-

gioni furono anche allora preservate illese dalla Casa d'Este colle proteste contrarie, colla particella irritante *& non aliter*, e in altre forme: cose tutte a bello studio taciute dallo Scrittore di cotesta Lettera, perche distruggevano la sua illazione. E che finalmente provata l'insussistenza delle Ragioni addotte in contrario, e dimostrato, che l'Imperio con tante Investiture effettuate, e gli Estensi col pacifico e titolato Possesso di centinaja d'Anni avendo goduto Comacchio indipendentemente dalla S. Sede, e senza richiamo d'essa, e senza che possa in lei allegarsi ignoranza delle Cesaree Investiture, vennero essi a fondare sopra quella Città, (per tacere d'altri Titoli) una valida Prescrizione, la cui forza rende legittimi per confessione d'ognuno anche i Dominj usurpati, ed è stata riverita dalla medesima S. Sede in altri casi consimili, e se non avesse da valere, s'è veduto, che incredibili sconcerti seguirebbono nel Mondo: da tutto ciò risulta, che affatto indebita fu l'occupazione di quella Città fatta dall'Aldobrandino, e spezialmente non essendo stato nè nominato, nè compreso Comacchio nella Sentenza fulminata contro al Duca Cesare nell'Anno 1597. Ed avendo poscia non men l'Imperio, che la Casa d'Este colla continuazione delle Investiture, e col pubblicare al Mondo le ragioni loro, impedito il principio, e il corso di qualsisia Prescrizione in favor della Chiesa: ne viene in conseguenza, che l'Augustiss. Regnante Imperadore ha potuto, e in vigore del Grado, e Diritto suo Imperiale ha dovuto ricuperare ciò, ch'era suo, e che indebitamente gli era stato levato, mentre l'Imperadore Ridolfo II. impegnato in guerre col Turco non poteva difenderlo, e gl'Imperadori susseguenti impediti da altre guerre non aveano potuto ricuperarlo: cosa in fine felicemente eseguita da S. M. Ces. nell'Anno corrente 1708. Dalle quali notizie avrà già VS. Illustriss. ricavato, che quanto sono verificate e concludenti le Ragioni Imperiali, ed Estensi sopra Comacchio, altretanto è insussistente il magnifico Titolo posto in fronte a cotesta Lettera, cioè *il Dominio temporale della Sede Apostolica sopra la Città di Comacchio per lo spazio continuato di dieci Secoli*.

IN-

INDICE
DE' PARAGRAFI.

§. 28.

SUPPLICA
DI
RINALDO D'ESTE
DUCA DI MODENA
A
GIOSEFFO I.
IMPERADORE DE' ROMANI
Per le Controversie di Comacchio.

SCRITTA

DA

LUDOVICO ANTONIO MURATORI
BIBLIOTECARIO
DEL SERENISSIMO SIGNOR
DUCA DI MODENA.

SUPPLICA
DI
RINALDO D'ESTE
DUCA DI MODENA
A
GIOSEFFO I.
IMPERADORE DE' ROMANI
Per le Controversie di Comacchio.

§. I.

Giustificata risoluzione di V. M. Cesarea di restituir Comacchio all'Imperio e alla Casa d'Este.

LE Controversie di Comacchio, che presentemente si dibattono in pacifici Congressi fra i Ministri del Sommo Pontefice, e quei di V. M. Ces. non sono già di sì picciolo momento, che non siano giunte à tenere in espettazione la curiosità di tutte le Corti d'Europa. Sa oggidì il Mondo, che quella Città posseduta per alcuni Secoli dagli Estensi in qualità di Feudatarj Imperiali, con prenderne le continuate Investiture dagli Augustissimi Imperadori, e col non prenderne mai alcuna dalla S. Sede, era con troppo forti ragioni stabilita nel Dominio Cesareo; laonde se all'armi di Clemente VIII., (per altro mosse da men giusti motivi contro alla Casa d'Este) riuscì nel 1598. d'impadronirsene: ciò fù un procedere di fatto, e non un seguitare le vie della giustizia; e tanto meno fu ciò comportabile, quanto che la Camera Apostolica si prevalse della prepotenza degli Eserciti suoi, e in tempo che non aveano gli Estensi forza da resistere, e in tempo che l'Augustiss. Ridolfo II. impegnato in pericolose guerre col Turco non potea punto accudire agl'interessi dell'Imperio in Italia. Ma contra la violenta occupazione di Ferrara, e di Comacchio, non solamente si armò il Duca Cesare, come potè il meglio, coll'ultimo rifugio di salutevoli Proteste, e con far esporre al Cardinale Aldobrandino, benchè indarno, le Ragioni Cesaree e sue sopra Comacchio; ma ancora uditi i risentimenti di Ridolfo II. per la perdita di questa ultima Città di ragione indubitata del S.R.Imperio, si giustificò, rappresentando a S. M. Ces. un tale aggravio cagionato,

nato, non da difetto proprio, ma dalla forza altrui. Reclamò poscia l'Imperadore Mattias nel 1613. avendo ripetuto Comacchio dal Sommo Pontefice per mezzo del Conte di Collalto suo Ambasciadore in Roma. Reclamarono gli Estensi nel 1643. e nel 1661. con pubblicare ancora le Ragioni del S. R. Imperio, e sue proprie; ma senza frutto alcuno. Non deponeva intanto la Corte Cesarea il pensiero di ricuperare quella Città; e ne fece pubblica dichiarazione in Vienna col consentimento dell'Augustissimo Leopoldo glorioso Padre di V. M. Ces. il Signor d'Andlern Consigliere Aulico Imperiale, con aver' egli scritto nel suo Trattato *de Jurisprudentia pub. & priv.* Lib. 1. Tit. 5. par. 6. pag. 149. &c. le seguenti parole: *Agnoscit & Imperium Comacchium ad Mare Hadriaticum, & quæ sunt plura alia Feuda in Italia &c. pro quibus RECUPERANDIS, juxta Capitulationem Cæsaream, nihil intermittitur.*

E appunto in vigore di questa Cesarea Capitolazione, e secondo il giuramento prestato da V. M. Ces. nella sua assunzione al Trono Imperiale, di ricuperare, per quanto si può, i Diritti e Stati indebitamente tolti al S. R. Imperio, ripigliò Ella nell'Anno 1708. quietamente la Città di Comacchio, restituendone all'Imperio l'effettivo possesso, che fin'allora aveano gl'Imperadori precedenti ritenuto coll'animo contra l'occupazione fattane dalla Camera Apostolica. Anche gli Augusti Antenati di V. M. Imperiale, cioè Massimiliano I., Carlo V., Massimiliano II., e Ridolfo II. aveano avuto in animo di ricuperare altri simili Gius del S. R. Imperio, siccome scrive il Limneo (a), il quale poi soggiugne: *Sed docuit temporum secuta series, non sufficere verba, ubi facto opus est; non legationes, ubi legiones requiruntur; ac propositum mente retentum nil quicquam operari.* Ai tempi felici, e alla prudente condotta di GIOSEFFO I. Imperador de' Romani era riserbata la gloria di ristabilir pienamente in Comacchio i Diritti Imperiali, quivi non mai estinti o prescritti, e di restituire all'Imperio quel Possesso, che per mezzo della Casa d'Este era stato mantenuto fino al tempo dell'Occupazion Pontificia. Nè può già per questo la S. Sede giustamente lagnarsi di V. M. perciocchè non offende la giustizia, chi ripiglia il suo, e il ripiglia con ragioni sì forti, e chiare, come son quelle dell'Imperio, e della Casa d'Este, e il ritoglie a chi in vigore di sole insussistenti Pretensioni l'avea dianzi a man salva tolto a Ridolfo II. e agli Estensi. Che se cotanto vengono commendati in Roma que' Sommi Pontefici, i quali anno ricuperato ciò, che è, o era creduto di ragione della S. Sede; come mai potrà ivi riprovarsi un somigliante zelo nella M. V. Imp. senza farle torto, sapendosi, esser' Ella tenuta per debito della sua Cesarea Dignità, e del giuramento solenne prestato, di conservare, e di riacquistare (siccome Ella va facendo) i Diritti e Stati, che legittimamente competono al S. R. Imperio? Mol-

(a) Jo. Limnæus Capitulat. Imper. Art. 30. pag. 179.

to più poscia sarebbe torto alla gloria di V. M. Cef. e al credito di tutta la Corte Imperiale, chi si figurasse o lusingasse di poter carpire all' Imperio il Possesso di Comacchio, non già colla forza delle ragioni, ma con altri mezzi ed arti, le quali per decoro della stessa Corte di Roma non conviene qui specificare. Imperciocchè o è veramente Comacchio Stato della Chiesa Romana, o è Stato dell'Imperio. Se il primo: merita bene la notissima Pietà di V. M. Cef. che ognuno la creda prontissima a rilasciar tosto in favore della S. Sede ciò, che apparirà dovuto per giustizia ad essa, e non all' Imperio. Ma se poi Comacchio è pertinenza dell' Imperio, siccome egli è in effetto per le pruove incontrastabili, che si sono addotte, e si addurranno: porterebbe una sinistra idea dell'animo retto e generoso di V. M. Cef. chiunque la credesse capace di sagrificare per bassi e sconvenevoli rignardi i diritti di quel sacro Imperio, che è affidato al valore e alla prudenza della M. V. e per cui ella ha sempre nutrito, e nutre un gloriosissimo zelo. Anzi non potrebbe esentarsi da grave colpa, chi s'immaginasse, che un'Augusto di Mente sì grande, e di Virtù sì cospicua, potesse non curare i rimproveri del Mondo presente, e del futuro, i quali caderebbono sopra di V. M. Cef. quando Ella (il che non è possibile) condescendesse ad abbandonare e rinunziare un Gius chiarissimo e certo, e un vantaggio del S. R. Imperio. Sono sotto gli occhi del Pubblico le Ragioni Imperiali ed Estensi sopra Comacchio; e queste maggiormente s' andranno fortificando. Ne è Giudice ora ciascuno; e non potendosi ascondere, non che abolire le Scritture pubblicate, e da pubblicarsi in questo affare per parte dell' Imperio: saranno Giudici ancora i Posteri della Controversia presente. Ma in tanta pubblicità di Ragioni, sarebbe un bel sogno dell' altrui passione, ed un' aggravio insieme alla gloria di V. M. Imp. il solo pensare, ch' Ella, e i suoi Ministri potessero volere lasciarsi vincere da altre ragioni, che da quelle della Ragione, e della Giustizia.

Meno poi converrebbe alla Corte Romana il fondare in questo caso le speranze de' suoi vantaggi sopra l' indole religiosa di V. M. Cef. quasichè sempre ascendessero con odore gratissimo al Cielo quei sacrifizj, che di Stati, Diritti, e Comodi temporali si fanno in favore delle Chiese, e massimamente della Romana Capo di tutte. Altri saggi ha dato, e darà la M. V. dell' insigne sua Pietà, e con plauso di tutti i Cattolici, verso la Religione, e verso la S. Chiesa Romana; ma dovrebbe pur sapere la Corte di Roma, non potersi nel presente caso pretendere tanto da un'Imperadore quantunque piissimo. La Pietà non è vera o lodevol Pietà, se non è sua compagna la Giustizia, se non è sua condottiera la Prudenza. Quando Comacchio sia, siccome certamente egli è, Feudo Imperiale: come può mai volersi, che V. M. ne privi il S. R. Imperio, co' titoli di cui, e in favore di cui l' ha Ella ricuperato? Come lusingarsi, che V. M. Cef. possa mai levarlo

alla'

alla Casa d' Este, alla quale tanti suoi Augustissimi Predecessori per lo spazio di più di trecento cinquanta Anni, ed Ella stessa a dì 8. Marzo 1708. anno data Investitura espressa della Città di Comacchio? *Quo enim*, diceva l' Arniseo (a) *Ecclesia magis exemplum præbere debet aliis, eo minus quicquam recipere debet, quod sit cum alterius damno conjunctum. Nec enim ratio patitur, nos assentire illis, qui traslationem subditorum etiam invitorum, licet non in alium Dominum, tamen in Ecclesiam, fieri posse arbitrantur. Quia nec Ecclesia, tamquam cultrix justitiæ, alienæ contra jus, & in præjudicium tertii, concupiscere debet.*

§. II.

Vincere colle ragioni, via propria di decidere tal Controversia, e necessità perciò degli Avvocati Estensi.

LA via dunque propria di decidere le Controversie di Comacchio, e che veramente conviene all' onore non tanto di V. M. quanto anche della Chiesa Romana, si è quella di combattere, e di vincere colle ragioni. Da questa non si è mai ritirata, nè si ritirerà la M. V. e a questo fine ha ella ordinato all' Eccellentiss. Sig. Marchese di Priè suo Ambasciadore ordinario in Roma di assistere per parte sua a i Congressi, ne' quali già si son cominciate a ventilare le differenze correnti per Comacchio, e per Ferrara, secondo la clementissima Protezione accordata da V. M. Ces. alla Casa d' Este di consentimento ancora del Santissimo Regnante Pontefice CLEMENTE XI. Ma quanto la medesima Casa d' Este ha motivo di sperar tutto dal polso delle ragioni, competenti all' Imperio, e a se stessa, in tali dispute, e di confidare nella fedeltà e acutezza de' Ministri di V. M. Imperiale, altrettanto ha essa motivo d' affliggersi in udire i tentativi fatti dalla Corte di Roma, ora per interrompere i suddetti Congressi, ora per affogarli con inaudito ed informe precipizio, e finalmente per impedire, che gli Avvocati Estensi non v' intervengano, benchè già ammessi, ed ammessi per ordine di V. M. Ces.. Non s' abbia a male la Corte Romana, se tanti e tali ripieghi saranno attribuiti ad una sola cagione, cioè al sentir' ella stessa il debole delle Ragioni proprie e il mal sicuro fondamento delle sue Pretensioni. Chi crede d'aver la giustizia dal suo canto, non ricorre a simili arti, e mette la sua gloria nel convincere gli Avversarj in forma debita, e nel praticare con essi loro quella misura d' equità, ch' egli bramerebbe usata verso di se dagli altri in simili contingenze. Sa in fine ognuno essere uniti, e non potersi, nè doversi dividere gl' interessi del S. R. Imperio e della Casa d' Este, per quello che riguarda Comacchio. E non è ambizione il credere, o temerità l' asserire, che intorno alla notizia delle Contro-

(a) Henning. Arnisæus de jur. Majestat. L. 3. c. 1. de Pot. Majest. in Bona Priv. pag. 345.

troverſie di Comacchio, e del Gius, che vi ha ſopra l' Imperio, niuno può eſſere informato al pari, non che meglio, degli Avvocati della Caſa d'Eſte, la quale per più Secoli ha poſſeduto quella Città, e vi ha ſoſtenuto in vigore i Diritti Ceſarei, e ne ha preſo, e ne prende l' Inveſtitura tuttavia dagli Auguſtiſſimi Ceſari. Molto più poi ciò è chiaro, ſtante lo ſcampo, a cui è ricorſa la Camera Apoſtolica, con pretendere Comacchio dipendenza di Ferrara: del che niuno può rendere eſatto conto, fuorchè la Caſa d' Eſte.

Ora il tentare d' eſcludere da queſto cimento, chi è più atto a mettere in chiaro la verità, e a ſoſtenere i diritti e la cauſa del S. R. Imperio, e il ricuſar d' udire, chi meglio d' ogni altro può ſempre più far riſaltare la riputazione di V. M. Ceſ. e della ſua Auguſtiſſima Corte nella ricupera fatta all' Imperio di un Feudo Imperiale: altro non può eſſere, che un' argomento della poca fidanza, che ha la Camera di Roma ne' fondamenti della propria cauſa, e inſieme un' eſporre a grave pericolo i Diritti del S. R. Imperio. E qui caderebbe forſe in acconcio un' ingegnoſo Apologo degli antichi; ſe non ſi amaſſe di ſtar lungi anche dalle ombre d' ogni comparazione odioſa. Ma ſe la Corte di Roma, animata dal proprio intereſſe, e dalle proprie paſſioni, non ha gran luogo di penſare, ſe non a gli vantaggi di ſe medeſima, ſenza penſare, ſe all' intereſſe e decoro di V. M. Ceſ. e del S. R. Imperio convengano certe ſue arti, propoſizioni, e preghiere: ha ben luogo e mente la M. V. da penſarvi; e ſicuramente avrà ella a queſt' ora col ſuo purgatiſſimo lume, ed avranno i ſuoi perſpicaci Miniſtri Imperiali, riconoſciuto, ove tendano queſti paſſi de' Miniſtri di S. Santità, cioè in grave pregiudizio del S. R. Imperio, e della gloria di V. M. E però con tanta maggior fidanza ricorre divotamente al ſuo Trono Imperiale Rinaldo Duca di Modena, moſſo non ſolo dal ſuo proprio intereſſe, ma ancora dal continuo zelo, ch' egli ſiccome fedeliſſimo Vaſſallo di V. M. Imperiale, ha ſempre avuto ed avrà per tutto quello, che concerne i vantaggi, il credito e la difeſa della M. V. e del S. R. Imperio, a fine di ſupplicarla, che non ſia in guiſa alcuna alterata in Roma la facoltà, che per tanti capi compete, e già per ordine di V. M. Ceſ. fu accordata agli Avvocati Eſtenſi, di moſtrare, e ſoſtenere nello ſteſſo tempo i Diritti dell' Imperio, e della Caſa d' Eſte; e ciò tanto ne' Congreſſi già iſtituiti in Roma, quanto in ogni altro eſame delle Controverſie ſuddette.

§. III.

Nuove Scritture Romane, alle quali diffuſamente ſi riſponderà, ed ora ſi riſponde in riſtretto.

E Perchè finalmente ſi è veduta copia delle due Scritture voluminoſe, compoſte per parte di Roma contra le Ragioni di V. M. e della

della Casa d' Este, facendosi esse segretamente capitare in mano di chi è creduto che possa o voglia favorire le Pretensioni della Corte Romana: potrebbe darsi il caso, che i Ministri di S. S. facessero delle importune istanze alla M. V. Imp. affinchè ora si spedisca senz' altra dilazione il Punto controverso di Comacchio, lusingandosi per avventura, che o vinti o sorpresi i Ministri Cesarei dal nuovo apparato delle pretese Ragioni e Pruove Pontificie, debbano precipitare o in consigli, o in risoluzioni vantaggiosissime alla Camera Apostolica. Ma questo sarebbe un'altra offesa, che verrebbe fatta al superiore discernimento di V.M. Cesarea, e alla prudenza de' Ministri Imperiali, col chiedere, e sperare una Decisione, fondata solamente sulle Informazioni Romane, e senza attendere le Risposte, che si stanno facendo per parte dell' Imperio, e della Casa d' Este. Esige il retto corso della Giustizia, ed esige la Giurisprudenza tanto naturale, come civile, che si dia tempo convenevole alla Parte contraria di rispondere, e di scoprire l' insufficienza delle pruove, l' animosità delle proposizioni, il giro, e le scappate rettoriche, gli equivochi, e tanti altri o artifizj o difetti, de' quali può abbondare la Scrittura d' un' Avversario. Se la Corte di Roma ha impiegato un'Anno e Mesi per rispondere alle *Osservazioni*, e all' *Altra Lettera*, cioè alle due Scritture pubblicate per ordine del Duca di Modena in difesa delle Ragioni Cesaree, ed Estensi: con qual giustizia potrebbe ora pretenderfi, che non rimanesse tempo e luogo alla parte di V. M. Ces. per rispondere alla *Dissertazione Istorica*, e alla *Difesa del Dominio*, le quali Scritture composte per parte della Camera Apostolica, non si sa, se possano per anche dirsi ben divolgate? Molto più poscia merita d' essere rigettata la pretensione o istanza suddetta (qualora la facessero, o l' avessero fatta i Ministri Pontificj) quanto che si farà chiaramente vedere, che con tutto lo sforzo dell' erudizione ed eloquenza loro non anno potuto, nè potranno giammai gli Oppositori Romani far vacillare i saldissimi Diritti del S. R. Imperio sopra Comacchio, e si farà facilmente conoscere, non poter punto pretendere la Camera di Roma sopra quel Feudo, il quale dipendendo dalla sola Sovranità degli Augusti, è dovuto agli Estensi, espressamente investiti anche da V. M. Ces. del medesimo. Anzi affinchè la M. V. e i suoi Cesarei Ministri, e tutti i Sacri e Potenti Principi del S. R. Imperio, scorgano per tempo, che questo non è un vanto facile di sole parole, e che quanto più si dibatteranno i momenti di questa Controversia, tanto più si riconoscerà dal Secolo presente, e dall' avvenire, giustificatissima la risoluzione presa dall' intrepido zelo di V. M. Ces. di restituire all' Imperio e alla Casa d' Este la Città di Comacchio colle sue dipendenze: si metterà qui ossequiosamente sotto gli occhi della M. V. un breve Ristretto di quella Risposta diffusa, che necessariamente dee darsi, ed è per darsi alle due mentovate Scritture di Roma.

§. IV.

§. IV.

Stato della Controversia di Comacchio, e Difesa delle Investiture datene dagli Augusti alla Casa d' Este.

INtende di provare il S. R. Imperio, e la Casa d' Este, che la Camera Apostolica non potea legittimamente spogliare nel 1598. il Duca Cesare del Possesso di Comacchio, nè può essa pretendere, che quella Città fosse allora, o sia più del Dominio Ecclesiastico: I. Perche gli Estensi ne divennero Padroni, almeno nell' Anno 1297. e ne tornarono Signori nel 1325. per volontaria Dedizione de' Popoli, dal qual tempo ne goderono, e posséderono pacificamente il Dominio fino al 1598. II. Perche almeno dall' Anno 1354. fino al tempo dello spoglio suddetto, gl' Imperadori diedero agli Estensi specifiche e chiare Investiture di Comacchio, avendo anche dipoi seguitato a darle fino al giorno corrente. III. Perche la Casa d' Este non ha mai riconosciuto per Signore diretto di Comacchio altro Sovrano, che l' Imperadore pro tempore. IV. Perche tanto l' Imperio, quanto gli Estensi con sì lunga continuazione di Dominio sopra quella Città, anno stabilita una sì forte e legal Prescrizione, che chiaramente ne risulta, essere giusto e incontrastabile il Dominio (alto degli Augusti, utile degli Estensi) sopra Comacchio, in guisa che non può chichesia, se non conculcando una Prescrizione legittima, ed offendendo le Leggi, e aprendo la porta a mille disordini, appropriarsi quello Stato, e pretenderlo di Ragion della Chiesa. All' incontro intende di provar la Camera Apostolica, aver' ella potuto giustamente impadronirsi di Comacchio nel 1598. I.Perche la S.Sede da'tempi di Pippino insino a quell'Anno avea goduto, e godea la Sovranità di Comacchio, senza dipendenza alcuna dagl' Imperadori, mercè della Donazione Libera, e Assoluta, che ne fece il mentovato Pippino alla Chiesa Romana, e delle Conferme fattene alla medesima da tutti o da quasi tutti i susseguenti Imperadori. II. Perche o non son vere, o son invalide, e nulle, tutte le Investiture Cesaree, che allega in suo favore la Casa d' Este. III.Perche la stessa S.Sede avendo conceduto agli Estensi nel 1332. le Bolle del Vicariato di Ferrara, e avendole poscia confermate, investì nel medesimo tempo di Comacchio i Marchesi d' Este, essendo quella Città dipendenza del Contado o Distretto di Ferrara. IV. Perche la S. Sede Apostolica non ha lasciato correre la Prescrizione allegata dagli Avvocati Estensi.

In quanto all'acquisto di Comacchio fatto dagli Estensi nel 1297. e al pacifico Possesso avutone da essi dal 1325. fino al 1598. non ci è, nè ci può essere contrasto alcuno. In quanto alle Investiture di quella Città date dagl'Imperadori alla Casa d'Este almeno dal 1354. fino a' tempi presenti, egli è superfluo il dubitare, se esistano, o se sia-

no autentiche, certe, e sincere; perche esibendosi gli Estensi di mostrarle nelle debite forme, e di sottoporle all'esame della Parte contraria, si può troppo facilmente chiarir la partita, senza svegliare insussistenti dubj e fantasmi contra di questi documenti, i quali sono indubitati, non interpolati, non alterati, nè finti, e sono superiori ad ogni eccezione, almeno per quello che s'aspetta alla loro sincerità ed esistenza. Nè giova il far tanto strepito contra la Donazione di Comacchio, che si dice fatta da Lotario e Lodovico Imperadori ad Ottone Estense, altre volte allegata; perciocchè supponendola anche in tutte le forme per una mera finzione, non può quindi venire alcun pregiudizio alla Causa Cesarea ed Estense, siccome non ne viene alla Causa de' Romani Pontefici dalla Donazione di Costantino, benchè per tanti Secoli allegata e decantata per istabilire il Dominio temporale de' Papi, e poi ultimamente confessata per finta da tutti gli Eruditi. E pure non si mostrerà, che mai la Casa d'Este si sia servita di quel documento per farsi Investire di Comacchio dagli Augusti, laddove certo è, che i Papi si sono serviti della pretesa Donazione di Costantino, o della fama d'essa, in loro vantaggio, perche fino a' tempi di Carlo Magno uscì in campo una tale invenzione; e alcuni Sommi Pontefici si fecero confermare dagl'Imperadori quella Donazione supposititzia. Nè pur giova il remore, che si fa dicendo, essersi (a) *confessate per favolose dai Ministri Estensi cinque altre Investiture Imperiali di Comacchio*, cioè due *dei Federighi* I. e II. e tre *di Ridolfo I. altre volte allegate per vere*. Egli è falso, che nelle Scritture pubblicate per ordine degli Estensi siano state allegate Investiture di Comacchio date dai due Federighi alla Casa d'Este. Ci sono bensì, e si allegano due Diplomi di quegli Augusti, ne' quali Comacchio è riconosciuto per Dominio Imperiale; e questi indarno si mettono in dubio dagli Oppositori Romani. Non si sono ultimamente allegate le tre Investiture date o mediatamente, o immediatamente da Ridolfo I. alla Casa d'Este, perche non vi si legge espressamente nominato Comacchio, che gli antecedenti Scrittori credettero compreso nella generalità della conferma degli Stati. Per altro la Casa d'Este ha Investiture di Stati a lei concedute dai due Federighi, e da Ridolfo I. nè queste son favolose, come si va ideando l'Oppositore. E se oggidì vengono gli Avvocati Estensi alle strette con addurre sol quello, che è certissimo, preciso, ed espresso per decidere tal Controversia: fanno di dover meritare presso i Giudici non appassionati la lode della buona fede, e della sincerità, e non già quel concetto, in cui bramerebbe di porli la Parte contraria. Finalmente se non bastasse (ma questo sicuramente basta in tali materie) il Possesso titolato, e la continuazione di tante Investiture degli ultimi Secoli, per assicurare il Dominio d'uno Stato: poco gioverebbe il mostrare cinque o sei Investiture di più; ed è bene Mas-

(a) Dif. C. 9. p. 80.

Massima certa, che solamente dallo stato degli ultimi Secoli, e non da rancide pretensioni, o da anticaglie scadute, si dee prendere la norma, per conoscere, se sia o giusto, o ingiusto il Possesso, e Dominio di Beni temporali. Il Punto dunque si riduce a vedere, se le Investiture Imperiali di Comacchio, certe, precise, e incontrastabili, che si anno; portino seco quella validità, e producano gli effetti, che le attribuisce l'Imperio, e la Casa d'Este.

§. V.

Pretensioni della Sovranità Pontificia di dieci Secoli sopra Comacchio, di qual peso; e Aggravj fatti ai due Scrittori Estensi.

Dicono gli Oppositori Romani, essere stato donato Comacchio coll'Esarcato alla S.Sede da Pippino, e confermato da Carlo Magno, e da'susseguenti Imperadori. Dicono avere per dieci Secoli goduto i Papi la Sovranità indipendente ed assoluta sopra i suoi Stati, ed altro non essere stata l'autorità e giurisdizione, che di quando in quando vi anno esercitato gli Augusti, se non un Diritto accordato loro dalla S. Sede, come ad Avvocati della Chiesa Romana; e però non avere gl'Imperadori potuto disporre di Comacchio, o d'altri Stati Pontificj, ed essere invalide e nulle tutte le Investiture da loro datene contra le Conferme d'essi Stati in favore della Sede Apostolica, e contra il giuramento prestato di conservarli, o restituirli alla medesima. Ma si risponde, che per conto della Donazione, e dei tempi di Pippino, che sono involti in molta oscurità, e per conto della validità di quegli Atti, e della qualità di quel Dominio, non occorre quì parlarne, bastando venire ai tempi di Carlo Magno creato Imperadore, giacchè quì si tratta del Gius degl'Imperadori. Ora egli è certo, che Carlo Magno fu vero Imperadore, e fu a lui conferito dal Sommo Pontefice (altri vi aggiungono dal Popolo Romano) la Dignità, la Sovranità, e il Gius supremo sopra tutti gli Stati dell'Imperio Romano, almeno in Occidente. Nè fu balordo Leone III. Papa, allorchè venne a tal risoluzione, ed atto, perche dopo i sacrileghi insulti a lui fatti dal Popolo di Roma, la necessità e la prudenza il costrinsero a sì fatto rimedio. Anche i Romani richiesero ciò per propria gloria; e da Gotifredo da Viterbo (a) si ricava, che i Franchi stessi prima d'allora aveano aspirato, non al nome solo, ma alla dignità e ai diritti de' veri Imperadori. Ciò poscia, che fu Carlo Magno, furono i suoi Posteri, e susseguentemente gli antichi Imperadori Tedeschi, cioè Sovrani anche di tutto lo Stato Ecclesiastico.

Se oggidì questa Sovranità duri negli Augusti sopra tutto lo Stato suddetto, gli Avvocati della Casa d'Este non l'anno punto cercato,

 nè

(a) Chron. par. 17. ad Ann. 776.

nè il cercheranno. E se il Difensore del Dominio (a) ha imputata all'Autore delle Osservazioni simile opinione, senza citare (perche non si potea citare) alcun luogo, ove ciò sia stato profferito; egli ne dee rendere conto al Pubblico, e alla sua coscienza; non meno che dell'aver imputato all'Autore suddetto in certa guisa uno degli errori d'Arnaldo da Brescia, con parole formali rigettato nelle medesime Osservazioni (b); o pure dell'avergli attribuito, che abbia sparlato della Libertà originaria dell'inclita Repubblica di Venezia, e d'altre simili partite, le quali tutte affatto fondate sul falso, non possono se non ripiombare col meritato discredito sopra chi le ha e fabbricate e stampate. A questa maniera costa ben poco il rendere odiosi gli Avversarj, ma non è già facile il farlo colle pruove, e colla verità alla mano. Anzi non si può qui non rilevare la disgrazia, a cui si truova sottoposto, chiunque è forzato a litigare colla Camera Apostolica per Beni temporali: cioè di udirsi ben tosto in faccia le accuse di Sacrileghi ed Eretici, quasi un sacrilegio sia il citare, e il citare ben rade volte, qualche Autore proibito, o non Cattolico (dal che poi non si guardano gli stessi Scrittori di Roma, qualunque volta torna loro il conto) e quasi siano proposizioni ereticali, tutti i sentimenti degli Eretici, e gli stessi Diplomi e le Memorie antiche, benchè fuori di materia di Religione; e quasi s'abbia a chiamare un'Eresia il pretendere il suo dalla Camera di Roma, e il non accordarsi con esso lei in opinioni affatto separate dagl'interessi della Fede Cattolica Romana. Ma possono ben con tale ripiego tentare gli Scrittori opposti di spaventare, o di rendere odiosi gli Autori delle due Scritture Estensi, e di screditare le Scritture medesime. La Verità, e la Ragione staranno sopra i loro artifizj; e basterà al Mondo di leggere le Scritture suddette per accertarsi, che non s'è mancato nè di modestia, nè di venerazione per la S.Sede in sostenere i Diritti dell'Imperio, e della Casa d'Este; e basterà di confrontare le due Risposte Estensi col *Dominio*, e colla moderna sua *Difesa*, per intendere, chi abbia prima, e dipoi, ecceduto colle stampe, e chi meriti in tal Controversia i rimproveri. Se poi sia un delitto l'aver ragione, e il mostrare la Verità per difesa propria, e del S. R. Imperio: i Savj estimatori delle cose ne porteranno giudizio. Intanto si dice, essere bastato, e bastare agli Avvocati Estensi di far vedere, che gli Augusti Franchi e Germani anno sempre conservato, e tuttavia conservano il loro alto Dominio sopra Comacchio; e che si è per forza entrato a parlare della maggior' estensione della Sovranità degli antichi Imperadori Tedeschi, per difendere e la Memoria de' lontani, e il Gius del presente Augusto Monarca sopra Comacchio, dall'odiosità, la quale si vorrebbe svegliare contra di loro, con pretendere, che la S. Sede sia da tanti Secoli vera Sovrana delle Città, o Provincie, da lei possedute o pre-

[a] *Dif. Cap. 95. pag. 332. C. 4. pag. 66. &c.* (b) *Oss. §. 3. pag. 2. Dif. C. 35. pag. 140.*

o pretese, e che perciò ingiustamente abbiano esercitata Giurisdizione in Comacchio i Cesari de' Secoli più recenti, con chiamar' anche *Violenze* quelle degl'Imperadori Tedeschi nel Cap. 9. del Dominio.

§. VI.

Non provarsi dagli Oppositori la pretesa Sovranità negli antichi Secoli, mercè de' Privilegj di Lodovico Pio &c.

ORa gli Oppositori Romani non anno provato, nè proveranno giammai questa pretesa Sovranità Pontificia sotto gli antichi Cesari Carolingi e Tedeschi, perche questi allora, e non i Romani Pontefici, erano i veri Sovrani anche dello Stato Ecclesiastico. Non pruovano essi l'intento loro coi Diplomi di Lodovico Pio, Ottone I. e Arrigo II. Primieramente perche il primo o è apocrifo, o è talmente sospetto, che non può allegarsi, non bastando il dire, che negli antichi Annali è accennata la conferma de' *Patti* conceduta da Lodovico Pio a Pasquale I. per dedurre, che il Diploma oggidì allegato sia lo stesso, che allora fu dato al Papa, nè giovando il far vedere, che nel Libro di Cencio Camerario, il qual visse circa il 1190. si truovi descritto quel Diploma, o che l'Ostiense prima di Cencio ne parli; perche appunto poco prima dell' Ostiense potè essere finto quel documento. Ma si noti, che Anastasio Bibliotecario non ne fa punto menzione, ed è inverisimile, che non l'avesse fatta, se allora quel documento esisteva. Nè pure se ne fa memoria nel Privilegio d'Ottone I. Si trova diversità fra le copie d' esso, e massimamente con quella, che vien rapportata dal Volaterrano. In esso Diploma si dice, che Lodovico Pio dona al Papa la *Sicilia*: dono troppo improbabile, perche Lodovico non ne era padrone, anzi manteneva buona pace e concordia coi Greci Possessori di quella grand'Isola. Dona eziandio la *Corsica*, e la *Sardegna*; e pure seguitano i Franchi a possederle come prima. E quello che più importa, del dono di queste Isole non si trova vestigio ne' Diplomi d'Ottone I. e d'Arrigo II. che pure confermano tutti gli Stati precedentemente donati alla S. Sede. Dona in oltre al Papa tutti i suoi patrimonj, *Ubicumque in partibus Regni atque Imperii a Deo nobis commissi Patrimonia Nostra esse noscuntur*: donazione incredibile. Altre formole insolite s'osservano ivi, ed altre difficultà, le quali mossero il Pagi, e moveranno qualunque disappassionato Critico a non credere sicuro quel Diploma, del quale anche anno dubitato il Baluzio, (a) e il Mabillone, amendue con disinvoltura, ed altri anno parlato con più franchezza. Difficilmente poi si mostrerà, che del Diploma d'Ottone I. resti l'Originale, all' osservarne le note Cronologiche, e certo non si produce, se non Copia di quello d'Arrigo II.

la

(a) *Baluz. Capitul. T. 2. pag. 1104. Mabill. de Re Diplom. L. 2. C. 3.*

la quale nè pure sappiamo, se porti l'autentica del Notajo, che l'abbia cavata dall'Originale.

Ma supposti ancora autentici e sinceri questi documenti, non servono essi a provare, che gl'Imperadori non fossero i Sovrani di quegli Stati. Ottone I. si riserva il diritto, che il nuovo Papa eletto non possa essere consecrato, *priusquam in præsentia Missorum Nostrorum facit Promissionem pro omnium satisfactione, atque futura conservatione, qualem Domnus Pater Noster Leo sponte fecisse dignoscitur*. Bisognerebbe sapere, in che consistesse l'antecedente promessa di Papa Leone, perche in essa sarà stata espressa la Potestà Imperiale, che ivi Ottone vuol salva, e che fra poco apparirà esercitata da lui, e dagli altri Augusti. In oltre l'Imperadore si riserva il diritto di mandare i suoi Messi, e Giudici a ministrar la Giustizia negli Stati conceduti al Papa, e si riserva le ultime istanze di chi si credeva aggravato dagli Ufiziali de' Romani Pontefici. Possono leggersi le parole, (a) *Ut Missi Domni Apostolici &c.* Concede in oltre quegli Stati *ad Utendum, & Fruendum, atque Disponendum*: formole esprimenti il solo Utile Dominio; e mette pena la vita a chi non rispetterà le Persone esistenti sotto la sua protezione. L'aver' egli anche promesso al Papa: *In Romana Urbe nullum Placitum, aut Ordinationem faciam de omnibus, quæ ad te, aut ad Romam pertinent, sine Tuo Consilio*; contribuisce appunto mirabilmente ad accertarci della nostra sentenza; mentre egli s'obbliga solamente, che quando terrà in Roma da Sovrano que' pubblici Giudizj, ascolterà il Consiglio del Pontefice Romano: cioè sottopone la sua Sovranità in quegli atti ad una sola condizione; la quale condizione non distrugge, anzi maggiormente dichiara e stabilisce l'Autorità sovrana di quell'Augusto. E si avverta, ch'egli non s'obbliga nè pure a fare lo stesso pel rimanente dello Stato Ecclesiastico.

§. VII.

Insussistenza dell'altre pruove degli Oppositori, e distinzione fra la Dignità d'Imperadore, e l'Ufizio d'Avvocato.

L'Altre pruove recate dagli Oppositori o a nulla servono, o servono solamente a mostrare, che i Romani Pontefici ebbero l'Utile, ma non l'Alto e Indipendente Dominio degli Stati. Giuravano i Romani *Fedeltà* a i Papi; ma ciò faceano ancora a i Marchesi, Duchi &c. i loro Sudditi, non escludendo poscia quel giuramento l'obbligazione dovuta al Signore supremo, che era l'Imperadore. In fatti i Romani giuravano *Fedeltà* anche agli Augusti. Il mandare Ufiziali, e Governadori nelle Città, e l'avere la sua Camera, e il Fisco: erano, e sono diritti competenti anche al Principe Subordinato e Vassallo. Il tirar Censi, e il concedere in dono Masse e Poderi, conveniva ancora a chi era da meno

(a) *Baron. ad Ann. 962.*

mieno de' Principi. E se qualche volta faceano i Papi tali, o altre Concessioni con dire *ex nostra largitate*, non è questa voce bastante a chiarire, che il Concedente fosse indipendente da un Superiore temporale. Così il pretendere, che la Donazion di Pippino fatta *sub integritate* portasse per cagion di tal voce la Cessione dell'alto Dominio, è un' appoggio troppo fievole, mentre quella formola significa lo stesso, che *in integritate*, *ad integrum*, *cum integritate*, e *in integrum*, usata frequentemente ne' contratti antichi, e il *sub integritate*, si truova in un Diploma (*a*) di Carlomanno del 769. e in una Bolla di Sergio Papa del 907. riferita dall' Ughelli Tom. 4. Ital. Sac. pag. 489. e pure ivi non s' intende trasferito l' alto Dominio. Dissero i Greci, è vero, nell'Anno 869. a i Romani (*b*): *Indecens est, ut vos, qui Græcorum Imperium detrectantes, Francorum Fæderibus inhæretis, in Regno nostri Principis ordinandi jura servetis*, come scrive Guglielmo Bibliotecario nella Vita d' Adriano II. Ma non si può argomentare dalla parola *Fæderibus* (la quale è traduzione d' una Greca) essere solamente stati i Romani in Lega con Lodovico II. Imperadore, perche il contesto abbastanza fa intendere parlarsi ivi de' Patti, co' quali un Popolo si suggetta ad un Principe; e si mostrerà chiaramente la Sovranità di quel medesimo Imperadore sopra i Romani; ed anche i Sassoni pacificati da Carlo Magno, e ridotti alla sua ubbidienza, come attesta il Poeta Sassone all' Anno 803.

> *Hoc sunt postremo sociati Fœdere Francis,*
> *Ut gens, & populus fieret concorditer unus,*
> *Ac semper Regi parens æqualiter Uni.*

Così la *promessa di restituire*, o la *restituzione* fatta da alcuni Imperadori degli Stati e Patrimonj della Chiesa Romana, e delle Regalie di S. Pietro, riguardavano l'Utile Dominio, lasciando illesa la Sovranità degli Augusti; siccome restava essa intatta in tante altre concessioni, o refutazioni di Regalie, fatte dagli Augusti ad altre Chiese. Con questi lumi si possono spiegare altre simili Pruove addotte dagli Oppositori Romani, le quali al più, al più mostrano, avere i Sommi Pontefici goduto l' utile Dominio, e il Governo di varj Stati in que' tempi. Nè occorre disputar poscia, se tal Dominio o Governo fosse *a guisa d' Esarchi, e Vicarj dell' Imperadore*, essendo questa una lite di soli nomi, alla quale volentieri si rinuncia dal canto degli Scrittori Estensi, purchè si convenga nella cosa, cioè nel confessare, che allora l' Autorità temporale de i Papi era subordinata agli Augusti. In tanto si sono eglino serviti (*c*) di que' nomi, perche Agnello Storico antico scrive, che un' Arcivescovo governò Ravenna con altre Città, *velut Exarchus, & sic omnia disponebat, ut soliti sunt modo Romani Romani* (come confessa l' uno degli Oppositori (*d*)) *hoc est, Pontifices Maximi*. All'

(a) *Mabill. de Re Diplom. L.* 6. n. 48.
(b) *Diss. Hist. C.* 133. *pag.* 110.
(c) *Osserv.* §. 6. *pag.* 12.
(d) *Diss. Hist. C.* 11. *pag.* 9.

All'incontro son troppo forti ed aperte le Ragioni e Pruove, che dimostrano conferito a Carlo Magno colla Dignità e col Nome Imperiale anche l'Alto Dominio sopra Roma, e sopra gli altri Stati dell'Imperio Romano, che a lui si soggettarono; ed avere i suoi Successori conservato ed esercitato i Diritti della suddetta Sovranità. Erano eglino bensì Avvocati e Difensori della Chiesa Romana, ma erano ancora Imperadori del Popolo ed Imperio Romano; e per questa Cesarea Dignità competeva loro una superiorità ed autorità, che nulla avea che fare co i diritti dell'Avvocazia. Nè fa caso l'addursi da uno degli Oppositori (a) varie pretensioni di Federigo II. in vigore dell'Avvocazia, espresse da lui in una Epistola MS. dell'Anno 1244. Percioecchè se potessimo vedere intera quell'Epistola, vi si troverebbe dentro la risposta; e noi sappiamo altronde, che quell'Imperadore si teneva per Sovrano di Roma stessa; o almeno è certissimo, che dichiarò sempre in fatti e in parole, che l'Esarcato spettava all'Imperio: il che basta all'intento nostro. Anche Federigo I. (b) s'intitolava *specialis Romanæ Ecclesiæ Advocatus*; ma del pari si chiamava *Imperator Romanorum*; e nell'Anno 1155. (come si ha da Ottone Frisingense (c), dal Baronio a quell'Anno, e da Guntero nel Libro 3. del Ligurino) senza contraddizione alcuna d'Adriano IV. suo amico, e forse presente, intimò a i Romani i diritti della sua Sovranità Cesarea. Nè Lotario I. Imperadore disse al Papa, ma sì bene disse all'Imperador Lodovico suo Padre, quelle parole, che rapporta il Difensor del Dominio (d); e perciò servono esse con altre, che vanno congiunte, a provare, non la sua, ma la sentenza de i due Scrittori Estensi.

§. VIII.

Pruove della Sovranità degli antichi Imperadori nello Stato Ecclesiastico.

ORa dunque si replica, raccogliersi questa Sovranità degli antichi Imperadori da moltissimi Atti, e da Pruove tali, che non possono mai applicarsi al solo diritto dell'Avvocazia. I. Dal Nome loro, dalle acclamazioni nel coronarli, e dal giuramento di Fedeltà, che loro prestava anche il Popolo Romano. II. Dall'autorità di mandare di quando in quando i Messi, o siano Legati, e Giudici Imperiali, a ministrar la Giustizia in Roma stessa, e a rivedere i conti agli Ufiziali de'Papi: il che costumavano di fare gli Augusti anche nel Regno di Francia, e nelle Marche, e ne' Ducati loro sottoposti in Italia, e fuori d'Italia. III. Dall'obbligazione, che aveano i Papi nel temporale d'osservare ed eseguire *gli Ordini*, e *gli Editti* degl'Imperadori, come si ha dal c. 9. Dist. 10. del Decreto di Graziano, sopra che

può

(a) *Diff. Hist. C. 142. pag. 119.*
(b) *Baron. ad Ann. 1152.*
(c) *De Gest. Frid. L. 2. C. 21.*
(d) *Dif. C. 106. pag. 369.*

può vederſi il Baluzio (a). IV. Dal dovere gli ſteſſi Papi rendere conto a gli Auguſti della giuſtizia amminiſtrata, come coſta dal c. 141. 2. q. 7. del mentovato Graziano, nulla ſervendo il far' ivi forza ſulla parola *volumus*, perche in quel luogo eſſa è adoperata in vece di *parati ſumus*. E leggaſi tutto il teſto, e ſi noti quell' *imploramus*, quel *legitimo examine* con altri termini, che evidentemente ci fanno intendere la ſuprema Autorità di quegl' Imperadori. V. Dall' obbligo, che aveano i Romani di non conſecrare il nuovo Papa eletto ſenza il conſentimento Ceſareo: diritto eſercitato già dagl' Imperadori Greci in Roma, e da i Carolingi anche nel reſto de' Reami loro. VI. Dalle Monete battute in Roma, nelle quali ſi metteva il nome bensì del Pontefice, ma quello eziandio dell' Imperadore Regnante. Nè ſi produce Moneta alcuna, in cui appariſca il nome di Carlo Magno prima ch'egli foſſe eletto Imperadore. Queſto poſcia è un ſicuro indizio dell' Alto Dominio, ſapendoſi che Carlo M. (ſiccome atteſta l' Anonimo Salernitano preſſo Cammillo Pellegrino (b)) avendo conferito a Grimoaldo il Principato di Benevento, fra l' altre obbligazioni gl' impoſe ancor queſta: *Ut Chartas* (cioè gli Strumenti, e Diplomi) *Nummoſque Sui Nominis characterilus ſuperſcribi ſemper juberet*. Ed Erchemperto nella ſua Storia al num. 4. ſoggiunge, che Grimoaldo: *In ſuis aureis Ejus Nomen aliquandiu figurari placuit, ſchedas ſimiliter aliquanto juſſit tempore exarari &c.* Anche ad altri o Veſcovi, o Città, concederono gli Auguſti il Privilegio di battere Moneta, ma coll' obbligo ſuddetto. Veggaſi la conceſſione fatta da Arrigo II. detto il III. nel 1049. al Veſcovo di Padova preſſo il Sigonio, e preſſo l' Ughelli nell' Ital. Sac. T. V. pag. 413. e veggaſi il Gatti (c), che riferiſce Monete battute in Pavia a' tempi di Carlo Magno e d' altri Auguſti.

Si ricava in Settimo luogo lo ſteſſo dagli Strumenti ſtipulati nello Stato Eccleſiaſtico in que' tempi, e dalle Bolle de' medeſimi Papi; perche oltre agli Anni del Papa (che però s' incontrano anche notati fuori di quello Stato in alcune Città per venerazione del Capo della Chieſa) ſi truovano ivi notati gli Anni degli Auguſti coll' *Imperante Domino Noſtro piiſſimo Auguſto &c.* come ſi ha dal Labbe (d), e dagli Annali Bertiniani all' Anno 868. e da altri documenti. VIII. Dallo ſteſſo chiedere, che faceano i Papi, e dal concedere, che faceano gli Auguſti, le Conferme degli Stati e Governi alla Chieſa Romana, ſiccome era il coſtume anche per l' altre Chieſe indubitatamente ſoggette al Dominio Ceſareo; e dal vedere, che tali Conferme erano appellate anche dai medeſimi Papi *Privilegia*. IX. Dai Privilegj fatti dagli Auguſti all' altre Chieſe dello Stato Eccleſiaſtico nella forma, che ſi faceano a quelle di Francia, e del reſto d' Italia, con apporvi le pene ai Traſgreſſori in qualità di Sovrano. X. Dall' avere gl' Imperadori man-

(a) *Pref. ad T. 1. Capitul. n. 21.*

(b) *Gatti Gymn. Ticin. Hiſt. C. I. & II.*

(c) *Hiſt. Princ. Lang. par. 1. pag. 29.*

(d) *Concil. T. 8. pag. 103. 114. &c.*

tenuto il Fisco, e la Camera loro negli Stati suddetti, come costa da varj documenti. Anche il Papa, i Duchi, i Marchesi, ed altri Vescovi aveano il loro Fisco, per quanto pruova il Fiorentini (a); ma del pari durava ne' loro Stati il Fisco Cesareo. Veggasi l'Ughelli nell' Appendice al Tom. V. pag. 1487. che riferisce uno Strumento dell'Anno 1056. ove apparisce la Camera Pontificia, ed insieme quella dell' Imperadore.

§. IX.

Atti, e Storie comprovanti la Sovranità suddetta, mantenuta anche a' tempi di Ridolfo I.

GLi Atti, e gli Autori di que' tempi compruovano la stessa verità. Carlo Magno nel suo Testamento lasciò varie limosine alle Città Metropolitane del suo Regno, che erano ventuna per relazione d' Eginardo, uomo della sua Corte, nella Vita d'esso Imperadore. *In REGNO ILLIUS Metropolitanæ Civitates viginti & una esse noscuntur*, e poi specifica Eginardo i loro nomi: *ROMA, RAVENNA, MEDIOLANUM &c.* Pasquale I. nell' 823. coronò Lotario, dandoli *POTESTATEM, quam PRISCI Imperatores habuere, super Populum Romanum*. E se Sergio II. non permise (b) nell'844. che i Romani giuraffero Fedeltà a Lodovico II. ma solamente a Lotario I. suo Padre: fu perchè Lodovico era solamente Re d'Italia, e non peranche Imperadore. Così Leone III. Papa nell' 815. avea dovuto purgarsi presso l' Imperador Lodovico Pio per l' uccisione fatta d' alcuni Nobili Romani. Così nell' 855. per relazione d' Anastasio fece Lodovico II. un rigoroso processo in Roma contra d' alcuni imputati, che volessero *Hanc Romanam Terram de Vestra* (cioè dell' Imperadore) *tollere POTESTATE, & Græcis tradere illam*. Così Reginone, Mariano Scoto, ed altri scrivono, che Lotario padre d' esso Lodovico II. nella divisione co i fratelli, *Omnia Regna Italica cum ipsa ROMANA Urbe obtinuit*. E nel suo Epitafio riferito dal Du-Chesne si dice (c):

Qui Francis, Italis, ROMANIS præfuit ipsis.

E nell' Epitafio di Lodovico II. rapportato dal Baronio all' Anno 844. leggiamo:

Hic ubi firma virum mundo produxerat ætas,
Imperii nomen SUBDITA ROMA dedit.

Di più ha pubblicato lo stesso Baronio all'Anno 871. una Lettera scritta da quell'Augusto all'Imperadore de' Greci, ove sono le seguenti parole: *Miraris, quòd non Francorum, sed Romanorum Imperator appellemur &c. A Romanis hoc nomen, & Dignitatem assumpsimus, apud quos profectò primò tantæ culmen sublimitatis & appellationis effulsit, QUORUM-*

(a) Mem. di Matild. L.3.pag.94. [b] Dif. del Dom. C.106. pag.569. (c) Script.Franc. T.2. pag.398.

RUMQUE GENTEM, *& URBEM divinitus GUBERNANDAM*, *& Matrem omnium Ecclesiarum Dei DEFENDENDAM atque sublimandam suscepimus*: Ecco distinte le due Dignità d'Imperadore, e d'Avvocato, e nello stesso tempo espresso l'Alto Dominio di quell'Augusto cotanto amico del Papa.

Che Carlo Calvo conservasse anch'egli i medesimi diritti, già s'è mostrato nelle Osserv. §. 9. pag. 16. e §. 14. pag. 21. L'Autore del Panegirico di Berengario Imperadore, scrive che questi fu allevato da Carlo:

——— simili qui nomine ROMAM
Postremus Francis REGNANDO COEGIT HABENIS.

E nomina Berengario *Principe di Roma*, e intitola due volte *Munera* ciò, ch'egli concedette allora alla Chiesa Romana. Arnolfo Imperadore, secondo il Continuatore degli Annali Fuldensi (a), tenne pubblica giustizia in Roma; anzi *URBEM ad SUAS MANUS custodiendam Faroldo cuidam Vassallo concessit*. Che Ottone I. signoreggiasse in Roma stessa, è troppo noto; e così fecero il Secondo, e il Terzo. Del primo scrive Rosvida Monaca contemporanea (b):

Cui Christus talem jam nunc augescit honorem,
Possidet ut RHOMAM pollenti jure superbam &c.

Altrettanto scrivono di lui Ditmaro nel Sommario del Lib. 2. e Ottone da Frisinga (c), ed altri. E di Ottone III. sappiamo, ch'egli gastigò nell'Anno 1001. Roma, *quæ Sibi Rebellabat*, come ha S. Pier Damiano nella Vita di S. Romualdo, Ditmaro, Lamberto Tuiziense, Roberto Tuiziense nella Vita di S. Eriberto; parlando questi Autori, come pure lo Scrittore della Vita di S. Adalberto di Praga, ed altri, d'una piena Signoria esercitata da questo Augusto in Roma, e fuori di Roma. E pure fu Ottone III. amicissimo de' Sommi Pontefici, *irreprehensibiliter vivebat*, *Deum amabat*, *amando timebat*, *omnibus placebat*, *nemini displicebat &c.* come attesta Adelboldo (d) Vescovo di Utrecht suo conoscente nella Vita di S. Arrigo Imperadore. Così lo Scrittore della Vita di S. Matilda Regina, che la dedicò ad Arrigo il Santo (siccome fu detto nelle Osserv.) attesta, che Ottone il Grande *Romanis Præfuit*, e che *totus Populus ROMANORUM se sponte SUBJUGAVIT ipsius DOMINATUI*, *& Sibi solvebant TRIBUTA*, *& post illum CETERIS SUIS POSTERIS*. Non rispondono gli Oppositori Romani a questi passi evidenti; e pure fanno tanto rumore contra l'Autore delle Osserv. quasicchè eglino stessi, figurandosi di screditare la ricupera di Comacchio fatta da V. M. Cef. con rappresentare al Mondo l' inveterato Dominio Sovrano della S. Sede su quella Città, senza che gl' Imperadori vi abbiano mai tenuto sopra alcun Gius, non abbiano tirato per forza gli Scrittori Estensi a toccar queste corde, a

Y 2 fine

(a) *De Gest. Odden. T. Vet. Scr.*
(b) *Reuber.*
(c) *Otto in Chron. Lib. 6. C. 24.*
(d) *Leibniz. Script. Rer. Brunsvic. pag. 431.*

fine di far conoscere, che la Sovranità Cesarea sopra Comacchio non è una Novità; e che le Investiture di Comacchio date dagli Augusti da alcuni Secoli in qua sono una continuazione di quel Dominio supremo, che gli antichi loro Predecessori godeano, ed esercitavano sopra quella Città.

Ma per continuare il viaggio, si dice, che Ditmaro nel fine del Lib. VI. loda il giorno, in cui fu Arrigo il Santo coronato in Roma del 1014.

Qua REGI nostro SE SUBDIT ROMA benigno &c.
Summus Pastor ovat, chorus atque suus quoque cantat.
Quod sunt securi, tanto RECTORE potiti.

Nè fecero meno d' Arrigo il Santo i susseguenti Augusti, come s' è mostrato nelle Osservaz. §. 20. pag. 30. E se insorsero le fiere dissensioni tra il Sacerdozio e l'Imperio; e se i Sommi Pontefici proccurarono di profittare nel temporale, mettendo in opera Scomuniche, Guerre, e Leghe: non lasciarono gl'Imperadori, finchè ebbero forza, di conservare, ed esercitare la loro Sovranità. Ma si osservi spezialmente ciò, che pretese Adriano IV. da Federigo I. nel 1159. e ciocchè rispose a i Legati Pontificj, e scrisse all'Arcivescovo Salzburgo quell' Imperadore, chiamando *Nova, & gravia, & Numquam Prius audita*, le Pretensioni del Papa; e quindi si scorgerà, che tuttavia durava l' Alto Dominio Cesareo in Roma stessa, non che sopra il resto degli Stati della S. Sede, nè si parlava allora de i Diritti dell' Avvocazia oggidì cotanto decantati. Bisogna poi con questi lumi esaminare i Diplomi di Ridolfo I. uno de' gloriosi Antenati dell' Augustissima Casa d' Austria, fatti in favore della S. Sede. Perciocchè o pretendono in Roma, che Ridolfo I. abdicasse allora dall' Imperio la Sovranità suddetta, o pure ch' egli non concedesse, se non quello che i suoi Antecessori aveano conceduto. Se l' ultimo: adunque non cedette l' Alto Dominio, che già s' è provato esercitato da i precedenti Augusti. Se il primo: ove è una formale Rinunzia di questo Diritto ne' Privilegj di Ridolfo, che pure era necessaria, e massimamente essendo la Sovranità una gemma troppo unita colla Corona, e intendendosi ella sempre riservata, da chi concede, dona, e fa Privilegj? E molto più si dee credere non ceduta, perchè Ridolfo I. confermando al Papa i Privilegj de' suoi Predecessori, ne' quali fu preservato il supremo Cesareo Dominio, tacitamente venne a fare la stessa riserva. E ciò sia detto intorno alla Sovranità degli antichi Imperadori, e senza figure rettoriche, e senza giri, e ripieghi di parole, e senza grand' aria di franchezza; perchè in tal guisa più facilmente si scorgerà la Verità, e si lascerà veder la Ragione. E ciò si è detto non per libidine di vendetta, nè con piacere, ma per forza, avendo così voluto gli Oppositori, perchè non si potea, nè dovea tacere dopo essere stati provvocati; e s'è detto, e si dice con protesta di non voler pregiudicare

a i Diritti, che da qualche Secolo gode la S. Sede fuori degli Stati, de' quali ora è controversia.

§. X.

Dominio più preciso degli antichi Augusti sopra Comacchio fino ad Ottone III.

MA gli antichi Imperadori esercitarono anche un Dominio più preciso sopra la Città di Comacchio, e sopra l'Esarcato. Nell'Anno 809. Carlo Magno possedea tuttavia Comacchio, e vi tenea presidio, come s'ha dagli Annali de' Franchi (*a*). E il Monaco Engolismense fa specifica menzione de' suoi Castellani in quella Città, dicendo, che l'Armata de' Greci s'accostò a Comacchio, *& commisso prælio cum CASTELLANIS FRANCORUM, victa & fugata, Venetiam rediit*. Lotario I. Imperadore nell'Anno 840. stabilì alcune Convenzioni con Pietro Doge di Venezia, obbligando a conservar quella Pace i Popoli Sudditi suoi, fra' quali *Ariminenses, Forojulienses, Cenetenses, Tarvisianenses &c. Gavellenses, COMACLENSES, Ravennenses &c.* Nè dall' Epist. 167. di Giovanni VIII. Papa si ricava dominio positivo d'esso Pontefice dell'Anno 879. in Comacchio, come si è mostrato nelle Osserv. e massimamente sapendosi dall'Epist. 237. che Carlomanno avea commessa a quel Papa *curam Italici Regni*. Nè indizio alcuno di Sovranità si è l'aver procurato il Doge di Venezia, che lo stesso Pontefice concedesse nell'881. a Badoaro suo Fratello *Comitatum Comaclensem*; perchè del solo Governo fu fatta l'istanza, nè si dee far tanto caso sopra Scrittori troppo lontani da que' tempi. Che poscia i Signori Veneziani ben sapessero, che la Sovranità di Comacchio era presso gl'Imperadori, o Re d'Italia, si scorge dall' aver eglino allora riportato un Diploma da Carlo il Grosso colla ratificazione de' Patti, restando ivi obbligati dalla parte di Carlo *COMACLENSES, RAVENNENSES &c.* Lamberto, e Berengario Imperadori esercitarono lo stesso dominio sull'Esarcato; e Ridolfo Re d'Italia nel 924. confermò i suddetti Patti colla Repubblica Veneziana, il che parimente fece Ugo Re d'Italia. Questo Re, e Lotario suo Figliuolo, e poscia Berengario II. e Adalberto Re d'Italia, signoreggiarono l'Esarcato in guisa, che non apparisce punto, avervi avuto dominio i Pontefici d'allora. Veggasi il Rossi nella Storia di Ravenna (*b*). Non è poi qui luogo di rispondere a quanto il Difensor del Dominio ha notato sopra il Testamento d'Almerigo Marchese citato di passaggio nelle Osserv. e sopra una Donazione di molti Beni posti nel Comacchiese fatta dal Re Lotario al Vescovo di Modena nel 947. Altrove se gli risponderà, e si mostrerà, che quegli Atti non servono a provare, che il Papa possedesse Comacchio. Anche Ottone il Grande nel 964. confermò i Patti colla Signoria di Venezia, obbligando

(*a*) Du-Chesne Scr. Fr. T. 2. p. 84. (*b*) Lib. 5. pag. 256. &c.

gando fra gli altri suoi Sudditi i *Comacchiesi*; e secondocchè scrive il Dandolo nella sua Cronaca MS. concedette alla Chiesa Patriarcale di Grado, e alle soggette ad essa, *Privilegium in acquirendis Justitiis, sicut Universalis & Sancta Romana habet Ecclesia in annos Legales, ita ut liceat eis omnia suarum Ecclesiarum mancipia, colonos, advenas, servos, & reliquos, qui supra Terras Ecclesiarum ipsarum manent, Omni Jure, & Ordine judicandi, & distringendi, singulariter potestatem habere*: notizia degna d' attenzione per varj riguardi. Che se questo Imperadore restituì alla Chiesa Romana l' Esarcato, ciò fu per conto del solo Governo, ed utile Dominio. Ottone II. facea la sua più ordinaria residenza in Ravenna, ove anche riteneva il Fisco.

§. XI.

Sovranità d' Ottone III. e de' susseguenti Augusti sopra Comacchio fino ad Arrigo VI. e Investiture da loro date di quella Città.

NON è qui luogo di mostrare, che tuttavia sussistono le difficultà fatte contra una Bolla, con cui (se si vuole stare agli Oppositori Romani (a)) Gregorio V. nel 996. o nel 997. *Donavit gratuita largitate Comitatum Comaclensem* a Gerberto Arcivescovo di Ravenna. Basti per ora di sapere, che nell' Anno 999. Ottone III. Imperadore concedette con suo Diploma, poco dopo la morte d' Adelaide sua Avola, già padrona di Comacchio, a Leone Arcivescovo di Ravenna, *COMITATUM COMAGLENSEM cum ripa & piscariis suis, COMITATUM FERRARIÆ &c.* E il Rossi dice, che quell' Imperadore gli confermò *veteres Possessiones Ecclesiæ, ac NOVAS alias ADDIDIT*; confessando uno degli Oppositori, ch' egli almeno non vi aggiunse il Contado di Ferrara. Addunque egli era il Padrone di quella Città; e si noti confermar' egli alla Chiesa Ravennate, *quæ antea a Joanne Papa ad ipsam Ecclesiam sunt oblata*, senza far menzione di Gregorio V. il quale pretendono, che facesse due o tre anni prima la pretesa Donazione suddetta. Con un' altro Diploma del 1001. confermò egli a Federigo Arcivescovo di Ravenna lo stesso *Contado di Comacchio*; e nel medesimo Anno gli donò altre Regalie dell' Esarcato, permutandole colla Badia della Pomposa (b). A nulla serve la critica fatta dagli Oppositori a questo ultimo Atto, solamente perche il Margarino, e l' Ughelli, ivi lessero sottoscritto *Hippolytus Cancellarius*. Questo è un errore della copia, di cui si servirono quegli Autori, mentre nelle altre più antiche si legge *Heribertus Cancellarius*, e così ha anche il Rossi; anzi i susseguenti Imperadori, cioè gli Arrighi II. III. IV. V. e VI. e i Federighi I. e II. ne' loro Diplomi attestano il cambio fatto da Ottone III. per la stessa Badia, la quale essi riconoscono

(a) *Dissert. Hist.* C. 26. pag. 39. (b) *Osserv.* §. 18. pag. 28.

scono per soggetta nel temporale a i soli Imperadori, e nello spirituale a i soli Papi. Si tralasciano qui altri Atti del Dominio assoluto, e supremo di quell' Imperadore nell' Esarcato, e solamente si fa riflettere, che i Sommi Pontefici non si lagnarono mai dell'autorità dispotica ivi esercitata da Ottone loro amicissimo, e che Federigo Arcivescovo di Ravenna fu Cardinale di Roma, e caro alla S. Sede, e fu considerato come Vassallo dell'Imperio da esso Ottone III. da S.Arrigo suo successore, come costa da Ditmaro, e da Adelboldo. Aggiungasi, che Ottone III. per consentimento di tutti gli Scrittori fu Principe piissimo e di virtù eminenti; e di più, che tutti que' suoi Diplomi furono confermati e sottoscritti da Eriberto suo Cancelliere, Arcivescovo di Colonia, uomo Santo, e canonizzato dalla Sede Apostolica, leggendosi il nome suo nel Martirologio Romano; laonde non si può immaginare nè usurpazione alcuna, nè ingiustizia in quegli Atti d' Ottone III. i quali, non meno che gli altri de' precedenti, e susseguenti Imperadori, siccome ancora i passi di tanti Scrittori, se si possano tirare ad un solo *Diritto Avvocaziale* degli Augusti, da qui innanzi ne giudicherà il Pubblico.

Seguitò Arrigo II. l' esercizio della medesima padronanza, avendo nell' Anno 1017. per mezzo de' suoi Messi investito solennemente Arnaldo Arcivescovo Ravennate *de Comitatu Bononiense, Corneliense, Faventino &c.* e di quello ancora di *Comacchio*, come non niega la Parte contraria, e può raccogliersi dal Documento, che ne cita il Rossi (a): e questo avvenne dopo il decantato Privilegio da lui conceduto nel 1014. alla Chiesa Romana. Indarno poi vien risposto da uno degli Oppositori (b), che quell' Arcivescovo si ribellò alla S.Sede Apostolica, perciocchè niuna pruova di ciò reca egli; e Arrigo II. uomo Santo e canonizzato da Roma stessa, non avrebbe tenuta mano a' Ribelli della S. Sede; e già abbiamo veduto ciò, che s' era fatto, regnando Ottone III. senza che nè allora, nè dipoi facessero querela i Papi. Lo stesso S. Arrigo Imperadore nel 1022. dispose liberamente del *Principato di Capova*, del *Contado di Teano*, e d' altri Stati di que' contorni, quantunque si dica, ch' egli nel 1014. avesse confermato alla Chiesa Romana *Teanum, Capuam &c.* E' qui da vedere l'Ostiense, (c) e Galabro Rodolfo. Restano ancora altri Diplomi, co' quali egli concedette nel 1014. e nel 1016. varj Beni dell' Esarcato devoluti al Fisco Imperiale; de' quali si farà menzione in Iscrittura più diffusa. Di Corrado il Salico ci assicura Wippone Storico contemporaneo, ch'egli *Ravennam intravit, & cum magna Potestate Ibi Regnavit*. Aggiunge di più, che Roma si soggettò a lui.

Roma Subjecit se primum a summo usque ad imum.
Experti sunt Ravennates in bello suo primates &c.

Resta in oltre uno Strumento stipulato nel 1032. *Imperante Chunrado Imperatore*, ove si rapporta un Placito tenuto dal Marchese Bonifazio, padre

(a) *Hist. Ravenn.* L.5. *pag.* 27. (b) *Dissert. Hist.* C.19. *pag.* 21. (c) *Chron. Cassin.* L.2. C.14. *Galabr. Hist.* L.3. C.1.

padre della famoſa Conteſſa Matilda, *juxta ripam Padi in loco, qui dicitur Caput de Reda* ſul Ferrareſe, ove quel Principe decide in favore dell' Arciveſcovo di Ravenna, imponendo la pena a i Traſgreſſori da pagarſi la metà CHAMERE IMPERATORIS, e l' altra metà *Chamere Archiepiſcopi*. Arrigo III. nel 1052. confermò i Patti colla Repubblica Veneziana, obbligando fra gli altri ſuoi Sudditi ancora i *Comacchieſi*. Ed Arrigo IV. non peranche in diſgrazia de' Papi, cioè nel 1063. concedette con ſuo Diploma ad Arrigo Arciveſcovo di Ravenna oltre ad altri Contadi e Beni dell' Eſarcato, *COMITATUM COMACLENSEM* con altre Regalie, *ſicut Noſtri Amteceſſores Reges & Imperatores conſtituerunt*. Nè mai confeſsò queſto Imperadore d' avere invaſo, o uſurpato Beni o Stati della Chieſa Romana; e le uſurpazioni attribuite nel Concilio di Guaſtalla del 1106. agli Arciveſcovi di Ravenna, riguardavano ſolamente la Giuriſdizione ſpirituale ſopra i Veſcovati, e ſolamente alcuni Poderi, *Prædia*, della S. Sede.

Vero è, che ne i fieri torbidi inſorti fra il Sacerdozio e l' Imperio a' tempi d' Arrigo IV., e molto più poſcia, non mancarono i Sommi Pontefici di profittare, per quanto ſi ſteſero le forze loro, nel temporale; ma nè pure gl' Imperadori, finchè ebbero poſsanza, laſciarono di ſoſtenere i loro Diritti nell' Eſarcato. Arrigo V. nel 1118. per mezzo della Regina Matilda ſua moglie eſercitò giuriſdizione in quelle parti, come s' ha da uno documento riferito dall' Ughelli (a); e l' accenna anche il Malmesburienſe nel Lib. 5. de Geſt. Reg. Angl. Così Lotario II. nel 1136. per atteſtazione di Pietro Diacono (b) Autore contemporaneo, *Ravennam egrediens, Umbriam, Æmiliam, Flaminiam, Plicenumque Provincias ſub SUO JURE redegit. Civitates obedientes ſub ROMANI IMPERII jura redegit. &c. univerſaſque Apuliæ Urbes ſub ROMANI IMPERII jura redegit*; e pure Lotario II. non fu certamente nemico de' Papi. Suſſeguentemente Federigo I. ſiccome s'è fatto vedere altrove (c), diſpoſe delle Città dell'Eſarcato in favore dell'Arciveſcovo di Ravenna, quando era in grazia del Sommo Pontefice; e nel 1160. confermò nominatamente al ſuddetto Arciveſcovo (d) *COMITATUM COMACLENSEM, & Diſtrictum Ravennat. exceptis illis nıſtris Regalibus &c.* E' ſtato anche citato un Diploma da lui dato nel 1177. il dì 17. Maggio ai Comacchieſi, ove li riconoſce per Sudditi dell' Imperio. Vorrebbono gli Oppoſitori far ſoſpettare della verità di quel documento; ma indarno, perche troppo è noto agli Eruditi, che nelle Copie degli antichi Strumenti ſi truovano ſpeſſiſſimo alcuni difetti, ed errori, nè perciò ſi debbono condannare, qualora la ſoſtanza, le formole, ed altre qualità concorrono ad aſſicurarli per veri, e maſſimamente ſe s' accordano colla Storia, ſiccome vi s'accorda pienamente quel Privilegio. Inutilmente ancora dicono, non ricavarſi di là indizio di Sovranità. Baſta leggerlo. Conferma e corrobora Federigo a que' Popoli *omnes eorum*

(a) Ital. Sac. T. 2. pag. 364. (b) Chron. Casin. l. 4. C. 106. (c) Osserv. §. 22. pag. 32. 33.
(d) Ital. Sac. Tom. 2.

eorum proprietates, *& jura*; gli assolve dal Ripatico, e dal Teloneo *in foro*; ordina che non sia posto sopra di loro alcun Bando di più di cento danari; e che niuno entri nelle loro proprietà, *nisi Noster Nuntius semel per omne biennium ad legem & justitiam facien. &c.* E finalmente impone la pena da pagarsi *Cameræ Nostræ*. Parimente s' è detto nelle Osserv. (a) ch' egli dopo la Pace del 1177. seguitò a riconoscere la Romagna per paese dell' Imperio.

§. XII.

Continuazione del Dominio Cesareo in Comacchio da Arrigo VI. fino a' tempi correnti.

ARrigo VI. anch' egli dispose liberamente dell' Esarcato, come s' è mostrato nelle Osserv. e si ha dall' Urspergense all' Anno 1195. e dal Rossi, nella Storia di Rav. Lib. 6. pag. 361. E nel 1197. confermò i Patti co' Signori Veneziani, obbligando *Comaclenses*, *Ravennenses &c.* come suoi Sudditi. Ottone IV. nel 1209. rinovò gli stessi Patti, ed investì Ubaldo Arcivescovo Ravennate di molti Stati, fra' quali troviamo *Comitatum Cæsenat. Comitatum Ficoclen. Comitatum COMACLEN. cum ripa &c. salvo jure Imperii*. Leggesi l' Apologia di questo Imperadore composta da Arrigo Meibomio (b). Collo stesso tenore operò Federigo II. concedendo anch' egli un Privilegio alla *Città di Comacchio*, ch' egli riconosce *tamquam speciale Demanium Imperii*, confermando a quel Popolo tutti i loro Beni, *salvo in omnibus jure Imperii*. Curiosa è la critica, che fanno gli Oppositori Romani contra questo Documento, perche se la prendono contra Copie mal fatte, e scorrettissime, agli errori delle quali non è punto difficile il far la censura. Ma più diffusamente si risponderà loro; e intanto si dice, non esserci ragione di tener per apocrifo quel Diploma, bastando confrontarlo con gli esemplari più antichi, e dovendosi ivi leggere, non l' Anno 1231. (come per errore si legge nella Copia del Ferri) ma 1232. con che cadono a terra le difficultà svegliatevi contra. Così fanno il Baronio, il Mabillone, il Pagi, il Guichenone, e gli stessi Oppositori, quando si tratta di Copie, e di Documenti, che non contenendo sbagli intrinseci, e di sostanza convengono poi colla Storia, e co i costumi del tempo. Anzi è da stupirsi, come Gente sì erudita conti per indizio di finzione in quel Diploma il non esservi i nomi de' Vescovi testimonj, e dell' Arcivescovo di Colonia, e il Giorno del Mese; perciocchè presso il Margarino (c), e presso l'Ughelli si truovano varj esempj simili dello stesso Federigo II. e il più ordinario stile della sua Cancellaria era di non mettere il Giorno, ma solo il Mese, nella Data de' Privilegj. Sussiste dunque, e senza fondamento si vorrebbe far credere finto quel Di-

(a) Osserv. §. 21. pag. 33. (b) Rer. Germ. Script. a Meibom. edit. T. 3. (c) Bullar. Casin. T. 2.

Diploma, di cui fece menzione anche la Comunità di Comacchio infin dell' Anno 1495. *a dì 3. Zenaro*, come si mostrerà.

Che poi s' accordi colla Storia esso Documento, e che Federigo II. riguardasse non solamente Comacchio, ma il rimanente dell' Esarcato, come paese dell' Imperio, è manifesto da moltissimi suoi Atti. Nell' Anno 1220. diede l' Investitura de' Contadi all' Arcivescovo di Ravenna, concedendogli fra gli altri Stati *COMITATUM COMACLENSEM cum ripa & piscariis suis &c.* Così fece (*a*) nello stesso Anno all' Abate della Pomposa; e la Repubblica Veneta ben sapendo, chi fosse tuttavia il Sovrano dell' Esarcato, rinovò con esso lui gli antichi Patti, ne' quali fra i Sudditi dell' Imperio sono mentovati i *Comacchiesi*. Così dopo la sua coronazione diede Investiture al Vescovo di Sarsina, *recepto fidelitatis juramento* (*b*), siccome ancora al Vescovo di Bologna per relazione del Sigonio, e nel 1221. la diede di varj Stati ad Azzo Marchese d' Este e d' Ancona, *concedendogli* fra l' altre cose, *Donandogli e confermandogli Adriam, & Adrianum*; e nel 1226. concedette altri Privilegj in Ravenna, secondocchè si ha dal Margarino, e dal Rossi. E quello che è più, tutti quegli Atti, se non espressamente, almeno tacitamente furono approvati da i Papi. In un' Editto suo, riferito in parte dal Rinaldi (*c*), e intieramente pubblicato dal Baluzio nel Tomo I. delle Miscellan. pag. 448. ordinò egli del 1221. o sul del 1220. che fossero restituiti al Papa i Beni della gran Contessa Matilda, e nominatamente Gonzaga, e Pigognaga, esprimendosi con tali sensi: *Præcipimus Cremonensibus, Parmensibus, Regiensibus, Mutinensibus, Bononiensibus, & generaliter omnibus Aliis Fidelibus Nostris, ut &c. faciant vivam guerram, firmiter inhibentes Mantuanis, Veronensibus Ferrariensibus, Brixiensibus, & omnibus Aliis Fidelibus Nostris sub obtentu Fidelitatis & Gratiæ Nostræ &c. sub pœna mille Marcharum &c.* Così parlava egli, mentre era amico de' Pontefici, e in un' Editto pubblicato in favore della Chiesa Romana. Nè allora i Papi, nel concedere le Bolle agli Arcivescovi di Ravenna, usarono formole denotanti Dominio temporale sull' Esarcato, perche Federigo ne era Padrone, ed aveva costituito l' Arcivescovo di Maddeburgo per *Conte della Romagna*. Fu egli dipoi scomunicato dal Papa col motivo, che dopo le promesse fatte di passare coll' Armata in Oriente a liberare la Terra Santa, non avesse mantenuta la parola; e gli furono anche levate alcune Città dell' Esarcato; ma Federigo II. rispose a tali accuse; e protestò contra le occupazioni suddette in pregiudizio dell' Imperio; e continuò, finchè le forze non gli vennero meno, a tener salda la sua padronanza in Ravenna, e nelle Città all' intorno. Anzi Arrigo Langravio di Turingia eletto Re de' Romani contra di lui nel 1246. ad istanza del Papa, nello scrivere una Lettera all' Arcivescovo di Ravenna,

(a) *Rub. Hist. Rav. L. 6.* (b) *Ital. Sac. T. 2. pag. 711. 712.*
(c) *Annal. Eccl. ad Ann. 1221. §. 29.*

na, riconobbe quel Prelato e quel Popolo, per Sudditi dell' Imperio come si può vedere presso il Rinaldi (a).

Alle risposte addotte nelle Osserv. §.23.pag.34.& 35. sopra i Diplomi di Ridolfo I. conceduti alla Chiesa Romana, non si vede replica, la quale possa soddisfare. Dura tuttavia l'obbiezione di Giovanni Villani, cioè, che quell' Augusto *nè Potea, ne Dovea privilegiare* la Romagna al Papa, perche non fu mai coronato Imperadore, per difetto della qual solennità pretendeva allora la Corte di Roma, che molti atti degl' Imperadori eletti non avessero forza. Oltrecchè in que' tempi erano necessitati i Cesari a far quello, che piaceva alla Corte Romana, benchè non piacesse a loro stessi; ed essendo certo, che Ridolfo I. s'era impegnato con voto al passaggio di Terra Santa, dovea egli temere, che non accadesse a lui ciò, che era occorso a Federigo II. suo Antecessore, scomunicato, e deposto principalmente per tal ragione, o pretesto. Anche la Cronaca Germanica pubblicata dal Pistorio, e Tolomeo da Lucca, ed altre Storie di que' tempi, ci avvertono, che i Papi d'allora, duranti le rivoluzioni sotto Federigo II. e lo Scisma della Germania, e la lontananza di Ridolfo, si mischiavano con possesso nel governo degli Stati Imperiali d'Italia, e fecero di molte Novità, con pensiero ancora d'escludere dall' Italia gl' Imperadori Tedeschi, per quanto attesta il Biondo (b) nelle sue Storie. E però lo stesso avere Ridolfo I. ritrattati gli Atti giurisdizionali di Ridolfo suo Cancelliere nella Romagna, come fatti *senza sua saputa, e consentimento*, è un segno della possanza de'Pontefici d'allora, a' quali non conveniva negar cosa alcuna per timore di peggio, essendo troppo inverisimile, che senza participazione e consentimento del suo Sovrano quel Cancelliere s' intitolasse *Legatus & Vicarius Generalis Romani Imperii in Romandiola*. Finalmente si torna a dire, che Ridolfo I. non cedette, nè intese mai di cedere l'Alto Dominio dell'Esarcato; ed egli ancora il mostrò coll' avere nell' Anno 1281. (cioè dopo tutti i Privilegj conceduti alla Chiesa Romana) investito gli Estensi di molti loro Stati, fra' quali con un *Concedimus, & Donamus, ac Regia Auctoritate in perpetuum largimur*, concedette loro *Comitatum Rodigii, Adriam, & Adrianum &c.* quantunque *Adria*, e *Gavello* si leggano ne' Diplomi suoi in favore de' Sommi Pontefici.

Si sconcertarono poi molto peggio gli affari tra la Chiesa e l'Imperio sotto Lodovico il Bavaro. Nè occorre, che gli Oppositori Romani vadano quì vantando d'avere la Corte Pontificia sostenuto il partito di Federigo Austriaco, eletto anch'esso Re de'Romani. Poichè l'Augustissima Casa d'Austria sa ben distinguere gl'interessi del S. R. Imperio dai suoi particolari; e per altro costa dalle Storie, che i Papi non vollero confermare, nè favorire l'elezione di Federigo, benchè ne fossero fatte loro istanze replicate, come si ha dagli stessi Annali Ponti-

(a) *Raynald. Annal. ad Ann.* 1246. §. 10. (b) *Dec.* 2. *L.* 8.

bej del Rinaldi (a), il quale anche ha cuore di chiamare all'Anno 1322. *Friderici Austriaci perfidiam in Pontificem*, l'efferfi ritirato quel Principe dall'ajutare il Papa contra i Visconti per fospetto di non pregiudicare all'Imperio Romano .. Andarono dunque allora per terra i precedenti accordj fatti dagli Augusti colla S.Sede ; e se i Papi si studiarono in quelle turbolenze di guadagnar terreno, per quanto poterono, sopra i Diritti, e sopra gli Stati Imperiali d'Italia : non mancò dal suo canto il Bavaro di mantenere la sua Autorità, e di esercitare l'Alto Dominio nell'Esarcato, finchè ebbe fiato ; e s'egli cadde in eccessi verso la S.Sede, per conto dello spirituale : questi sono da noi detestati, ma senza confondere questa partita con quella delle Ragioni temporali.

Calò finalmente in Italia del 1354. Carlo IV. eletto Imperadore a prendere la Corona, e a ristabilire i Gius Imperiali, che aveano patito di molto ; ed allora fu, che i Marchesi d'Este, i quali almeno nel 1297. (come attesta il Rossi) erano divenuti Padroni di Comacchio, e nel 1325. n'erano tornati in Possesso per Dedizione spontanea di quel Popolo (del che si ha lo Strumento autentico) furono ad inchinare il nuovo Augusto, e fra gli altri Stati, che riconobbero in Feudo dall'Imperio, fu annoverato *Comacchio*, siccome s'è detto nelle Osservazioni, e siccome costa dall'Investitura spedita *Mantuæ A. D. MCCCLIV. Ind. VII. XVI. Kal. Dec.* Rinovò egli la stessa Investitura di Comacchio con altri Stati alla Casa d'Este nel 1361. e questa venne confermata dalle susseguenti Investiture di Sigismondo nel 1433. Di Federigo III. nel 1452. e poscia da Massimiliano I. Carlo V. Ferdinando I. Massimiliano II. Ridolfo II. Mattias, Ferdinando II. Ferdinando III. Leopoldo I. e finalmente da V. M. Ces. nel 1708. con esprimersi in tutte le suddette Investiture chiaramente, e precisamente la Città di Comacchio, investendo ivi gl' Imperadori la Casa d'Este *de COMACLO, & Terra COMACLI, vallibus, terris cultis &c. dictæ Terræ, & Civitatis COMACLI, ejusque Diœcesis, sive Territorii cum omnibus &c.* Con tal titolo dunque, e in qualità solamente di Feudatarj Imperiali, e senza mai riconoscerne per Signore direttto alcun'altro Principe, fuorchè l'Imperadore pro tempore, possederono gli Estensi, e signoreggiarono Comacchio fino al 1598. nel qual' Anno le Armi di Clemente VIII. occuparono con altri Stati la suddetta Città al Duca Cesare con pretesto, che la S. Sede ne fosse Sovrana, e che fosse devoluto quel Feudo. Ma e gl'Imperadori, e gli Estensi reclamarono allora, e dipoi ; finchè la M. V. Ces. spinta dal debito Imperiale ne ha ripigliato il Possesso, con restituire al S. R. Imperio un Feudo, ad esso spettante, e indebitamente levato a lui, e alla Casa d'Este, allorchè nè Ridolfo II. nè il Duca Cesare aveano forze per difenderlo.

§. XIII.

(a) *Annal. Eccl. ad Ann.* 1322. §. 10. 1325. §. 5. 1328. §. 38.

§. XIII.

Investiture di Comacchio, date dagli Augusti agli Estensi, valide, e giuste.

MA quì dicono gli Oppositori Romani, che tutte le Investiture di Comacchio concedute dagli Augusti alla Casa d'Este sono invalide, e nulle: perche Pippino, e Carlo Magno donarono il Dominio tanto utile, come supremo, di quella Città alla S. Sede; e Lodovico Pio, e gl'Imperadori susseguenti, e spezialmente Ottone I. Arrigo II. Ottone IV. Federigo II. Ridolfo I. Arrigo VII. Carlo IV. la confermarono a i Sommi Pontefici, con giuramento di restituire, mantenere e difendere le Signorie della Chiesa; e che perciò la Sede Apostolica da dieci Secoli è Sovrana indipendente, e assoluta de'suoi Stati, e per conseguente indubitata Padrona di Comacchio. Se questa Sovranità Pontificia ne'Secoli remoti sussista veramente, già si è abbastanza mostrato finora; ed è poi certo, ch'essa non sussiste punto sopra Comacchio nè per gli Secoli lontani, nè per gli vicini, e presenti. Imperocchè anticamente anno sempre tenuto, ed esercitato gl'Imperadori Franchi e Tedeschi l'Alto loro Dominio in quella Città, e talmente ve l'anno conservato ed esercitato in questi ultimi Secoli, ch'eglino soli ne diedero, e ne danno tuttavia le Investiture alla Casa d'Este, in guisa tale che, stante la continuazione d'esse Investiture, e del Possesso degli Estensi per più Secoli, in qualità solamente di Feudatarj Imperiali, si è formata quella Prescrizione insuperabile e legittima, a cui non sapranno mai gli Scrittori Romani opporre cosa che vaglia.

Ora il chiamar nulle ed invalide le Investiture suddette, costa poco a chi le desidera tali; ma non così giudicavano i Secoli meno recenti, e non così giudicherà, chi saprà ben figurarsi col pensiero il sistema de' tempi antichi e moderni. Già s'è mostrato, che anche dopo i Privilegj confermati dagli Augusti alla Chiesa Romana, eglino continuarono a signoreggiar l'Esarcato, e a disporne ancora a loro talento, e a dare Investiture di quelle Città ad altre persone; perche non doveano essere, e certo da loro non erano credute sì forti e restrittive della loro autorità le Conferme fattene alla S. Sede, che non fosse lecito da lì innanzi alla loro Sovranità il disporne, e il mantenervi sopra il loro Dominio. Non si possono mettere in dubio gli Atti giurisdizionali da loro esercitati; sono certe le Investiture da loro date ad altri, anche dopo i Privilegj conceduti alla Sede Apostolica; e ciò si truova fatto da Imperadori amici de' Papi, e insino da Arrigo II. canonizzato per Santo dai Sommi Pontefici: chi vorrà credere, e chi oserà appellare empj, sacrileghi, violenti, e ignoranti o della loro autorità, o dei diritti della Chiesa Romana, tanti Imperadori e Franchi e Tedeschi? Ragion vuole adunque, che si concluda, non essere stati di quel vigore, che oggidì si pretende, i Privilegj,

vilegj, e giuramenti degli antichi Imperadori per lo Stato Ecclesiastico, e che non intendessero mai que' Principi d'abdicare da se, e dall' Imperio Romano, certi diritti, che in vigore dell' Alto Dominio non mai ceduto competevano tuttavia alle loro Cesaree Maestà. Insorsero le dissensioni funeste del Sacerdozio, e dell'Imperio; ed essendosi ridotte allora le decisioni delle controversie alla superiorità della forza, tanto più è verisimile, che gl'Imperadori si credessero lecito il salvare, mantenere, o ricoverare quei Diritti, e Stati, che loro permise l'industria e la fortuna in sì terribili contingenze, quanto che s' erano già ridotti i Principi Tedeschi a non poter negare certe condizioni esatte dai Sommi Pontefici, sì se voleano comandare in Italia, o salire sul Trono, o non esserne sturbati colle scomuniche, colle guerre, e con altri moti violenti di que' Secoli confusi. Perciò fluttuavano allora con troppe vicende i Dominj; e non men facile era il donare, che il togliere, e l'investire ora uno, ora altri d'una cosa stessa, e il rompere i Trattati precedenti, o il non credersi tenuto a i medesimi; e anche il riconoscere ora dai Papi, ed ora dagli Augusti, un medesimo Stato: proccurando ciascuno allora di vivere alla giornata, o di crescere, o di salvarsi, comunque potea. E che i Papi medesimi facessero in que' tempi di molte novità, e profittassero alle spese del S. R. Imperio: è cosa troppo nota. Che se si vuol dire, che alcuni di quegl'Imperadori furono nemici de' Papi: e perche non potrà dire anche l'Imperio, che i Papi furono allora nemici degl'Imperadori, e che prescindendo dalle controversie spirituali, non aveano ragione i Papi, ma bensì l'aveano gli Augusti nelle controversie temporali? Il perche si torna a dire, che in troppo impegno ci metteremmo tutti, qualora volessimo o condannare, o giustificare tutte le azioni politiche di quell'età sì sconvolta. Così portava allora il tempo; e il tempo appunto finalmente compose tanti disordini e litigj; ed essendo rimaso ciascuno in possesso di quello, che avea saputo, o potuto salvare nelle tempeste passate, non dovea Clemente VIII. con vecchie e rancide pretensioni turbare il possesso e i diritti del S. R. Imperio sopra Comacchio; e nol dovea per quella stessa ragione, per cui non turbò, e credette di non dover turbare il Dominio delle Terre della Contessa Matilda, e di altri Stati; pacificamente anche oggidì sottoposti al solo Imperio Romano; e per quella ragione medesima, per cui non vorrebbe ora la Corte di Roma; che gl' Imperadori od altri, svegliando vecchie pretensioni, turbassero a lei il possesso di molti suoi diritti e proventi.

§.XIV.

§. XIV.

Validità delle suddette Investiture maggiormente provata.

NOn occorre dunque voler'oggidì far tanto valere i Privilegj di Lodovico Pio, d'Ottone I. d'Arrigo II. di Ridolfo I. di Carlo IV. e d'altri alla Chiesa Romana. Noi sappiamo, che gli stessi Ridolfo I. Arrigo VII. e Carlo IV. le confermarono tutti gli Stati espressi *in multis Privilegiis Imperatorum a tempore Ludovici*. E pure del pari è certo, ch'eglino punto non rilasciarono, anzi ritennero in loro potere molte Città *della Venezia*, benchè espresse in quei Privilegj, col concederle in Feudo, o Vicariato agli Estensi, agli Scaligeri, a i Carraresi, e ad altri Principi di que' tempi. Le confermarono le *Terre della Contessa Matilda*; e pure ne investirono senza scrupolo alcuno gli Estensi, i Gonzaghi, ed altri. Secondocchè vuole uno degli Oppositori Romani, la Provincia della Garfagnana fu della mentovata Contessa; ma Federigo Austriaco, eletto Re de' Romani in concorrenza del Bavaro, ne diede l'Investiture a Castruccio degli Antelminelli a dì 3. d'Aprile del 1320. come si legge nel Diploma riferito dal Micotti (a). Carlo IV. confermò la stessa Provincia a i Lucchesi a nome dell'Imperio nel 1369. il dì 8. di Luglio, come dal suo Privilegio presso il suddetto Storico; e nell'Archivio Estense un'altro Privilegio si conserva del medesimo Carlo IV. dato in Pietrasanta nel 1355. a dì 11. di Giugno, ove egli investisce *tutti i Valvassori di Garfagnana* de' loro Beni, confermando loro un Privilegio di Federigo II. La qual Provincia essendosi poi data agli Estensi, ne furono questi nel 1433. investiti da Sigismondo Imperadore, e dagli altri susseguenti Augusti fino al giorno d'oggi. E di più si dee notare, che Aimerico Vescovo di Bologna (siccome attesta il Sigonio, e costa dal Diploma esistente) si fece concedere, e confermare dal suddetto Imperadore Carlo IV. Cento, S. Giovanni, ed altri Stati, de' quali era stata la sua Chiesa investita da Federigo II. in un Privilegio del 1220. ivi recitato per extensum. Il che fu fatto da Carlo con un Diploma dato *Pragæ Anno Domini MCCCLXV. Ind. III. IV. Id. Febr.* alla presenza di due Elettori, e d'altri Principi dell'Imperio, esprimendo egli di far quell'atto *animo deliberato, non per errorem, aut improvide, sed ex meræ liberalitatis arbitrio*. Dal che si può scorgere, se Carlo IV. credesse d'aver alienati in favore della Chiesa Romana tutti i diritti del S. R. Imperio, o s'egli, e i suoi Antecessori e Successori stimassero illecito il conservare in prò dell'Imperio le giurisdizioni, che si poteano salvare in que' Secoli di Signorie instabili e fluttuanti. Per altro era Carlo IV. un Principe pio, ed amico, e collegato de' Sommi Pontefici; e si può credere, che l'interesse dell'Anima sua fosse non meno a lui, che a Ridolfo I.

(a) *Ist. della Garfagn. MS.*

dolfo I. e ad altri Augusti, carissimo; laonde il voler tacciare que' Principi per ingiusti, e spergiuri, e usurpatori, perche investirono la Casa d'Este, ed altri Signori, di Stati (tardi poscia pretesi dalla Corte Romana) può sol venire da chi non vuol ben mirare e intendere il sistema de' vecchi tempi, e vuol tutto misurare coll' idea de' tempi correnti.

S'aggiunge, che delle Donazioni, o Concessioni d'una stessa cosa fatte a due diverse persone, quella è vera, valida, e perfezionata, con cui va congiunta la consegna, e il Possesso della cosa conceduta o donata, siccome s'è mostrato nelle Osserv. (*a*). E però in quanto a Comacchio i Privilegj conceduti dagli Augusti alla S. Sede restarono ineffettuati, laddove ebbero tutto il loro effetto, e la lor perfezione, le Investiture date di quella Città agli Estensi da Carlo IV. e da' susseguenti Imperadori; perche, non i Papi, ma gli Estensi possederono, e signoreggiarono quella Città, in vigore ancora d'esse Cesaree Investiture, e le possederono per tanto tempo, e con riconoscerne per Alti Padroni i soli Augusti. Nè qui è luogo di parlare di certo prerogative ideali, attribuite da alcuni Legisti de' Secoli rozzi alla Chiesa Romana, allorchè a lei si dona; anzi è superfluo il parlarne, perche oggidì non anno più spaccio alcune merci, che una volta l'aveano. S' aggiunge, che tanto maggiormente Carlo IV. potè investire, e credette di dover' investire di Comacchio gli Estensi, quanto che da lungo tempo precedente quella Città veniva solamente considerata, come Dominio Imperiale; ed essa, e chi la possedea, non riconosceano in guisa alcuna il preteso Dominio de' Sommi Pontefici. Gli Arcivescovi di Ravenna ne furono padroni, e ne riportarono le Investiture già accennate degl' Imperadori. Fu essa libera in altri tempi ma con dipendenza dall' Imperio, essendosi citati i due Diplomi di Federigo I. e di Federigo II. il qual' ultimo la specifica *speciale Demanium Imperii*. Nel 1275. diede quel Popolo a Guido da Polenta la piena Signoria della loro Città e Distretto, come costa dallo Strumento autentico di quella Dedizione, che si darà alle stampe. Vorrebbe uno degli Oppositori (*b*) far credere, che Guido fosse stato eletto solamente per *Governatore da' Comacchiesi*: il che, dice egli, *non leva la Sovranità al Principe*. Ma è certissimo, che Guido fu preso da i Comacchiesi per loro *perpetuo e general Signore*, con dare a lui, e a' suoi Figliuoli, ed Eredi un Dominio affatto Principesco sopra la lor Città, e Distretto: il che affatto escludeva i Papi da quel Possesso, e Dominio; e così costumarono allora di fare altre Città Suddite del S. R. Imperio. Nella stessa guisa ne divennero padroni gli Estensi nel 1297. e di nuovo nel 1325. per Dedizione di quel Popolo: dal qual tempo seguitò la Casa d' Este a possedere e dominare quella Città, senza riconoscerla da i Papi, e con prenderne poi bensì da Carlo IV. nel 1354. l' Investitura, rino-

(a) *Osserv.* §. 59. *pag.* 79.

(b) *Dis. del Dom. C.* 47. *pag.* 178.

rinovata poi da lì innanzi degli altri Augusti. Nè pruovano punto gli Oppositori (a), che sotto Ridolfo I. entrassero i Pontefici in possesso o dominio alcuno di Comacchio, sì perchè i Polentani n'aveano la Signoria, e sì perchè nelle Lettere spedite nel 1278. da Niccolò III. Papa, e riferite da uno degli Oppositori (b), si truova bensì Forlimpopoli, Cesena, Faenza, Bertinoro, Cervia, Bagnacavallo &c. ma non già Comacchio. E siccome gli Estensi Padroni di Ferrara, non vollero riconoscere allora quella Signoria da i Papi, e seguitarono ad essere loro amici, e figliuoli divoti, così dovettero fare i Polentani per Comacchio. Riuscì poscia a i Papi di vincerla per Ferrara sotto Clemente V. e Giovanni XXII. ma non già per tanti Stati della Contessa Matilda, tuttavia posseduti dalla Casa d'Este, con sole Investiture Imperiali, nè per Rovigo, Gavello, ed Adria che gli Estensi possederono colle Investiture de' soli Augusti per tanto tempo, nè per Comacchio, di cui furono, e sono tuttavia investiti dal solo S. R. Imperio. Anzi l'essersi quietate le Pretensioni Pontificie sopra Comacchio per sì lungo tempo, fino a lasciar correre una piena e incontrastabile Prescrizione; ciò avea, ed ha totalmente stabilito il Gius Cesareo ed Estense sopra gli Stati suddetti, negandosi, che nel Trattato di Pisa del 1659. gli Estensi cedessero, o potessero cedere alcun Diritto Cesareo sopra Comacchio alla S. Sede, perchè ivi si trattò di Beni, non Feudali, ma Allodiali, cioè di *alcune Valli Piscatorie di Comacchio*, come dichiarò lo stesso Papa Alessandro VII. nella sua Protesta citata dalla Parte contraria.

§. XV.

Diploma d'Arrigo VI. non pruova, che Comacchio sia mai stato del Distretto di Ferrara.

MA gli Oppositori ci fanno sapere, che anche i Papi diedero Investiture di Comacchio alla Casa d'Este; allorchè le concedevano in Vicariato Ferrara col suo Contado e Distretto, perchè Comacchio era compreso nel Distretto di Ferrara. A questo ultimo scampo e ripiego tardi cominciarono a gittarsi i Camerali di Roma, ma con sì poca ragione, che quindi maggiormente si viene a confermare la Ragione del S. R. Imperio sopra Comacchio. Dicono dunque, che Arrigo VI. Imperadore con un suo Diploma dato a i Ferraresi nel 1191. riconobbe Comacchio compreso nel Distretto di Ferrara. S'è già risposto nelle Osserv. (c) a questo punto; ma il Difensore del Dominio, citando una Copia di quel Diploma, *scritta son più di 400. anni addietro*, ha il coraggio di dire, che l'Autore (o come egli dice gli Autori) delle Osservazioni abbia voluto *alterare e interpolare* quel do-

[a] *Def. Hist. C. 62. pag. 45.* (b) *Append. n. 27.* (c) *Osserv. §. 36. pag. 40.*

cumento *con la speranza, che niuno se ne abbia ad accorgere*. Di queste forme di dire, alle quali non si vuol dare il proprio nome, se ne contano molte nell'Opera di quello Scrittore. Egli è falsissimo, che l'Autore delle Osservazioni abbia o alterato, o interpolato quel Diploma; e s'egli fosse stato capace di sì mala fede, avrebbe almeno avuto giudizio per fare un' alterazione o interpolazione più profittevole per la sua Parte. Quale dunque fu da lui stampato il passo concernente Comacchio, tale si truova esso in una Copia descritta nelle Collettanee Mss. di Pellegrino Prisciano, e in altre dell' Archivio Estense; nè l' Autore delle Osserv. ne ha mai veduto delle diverse. Che se il Difensore ne cita una Copia differente ed antica, ne ha l' Archivio suddetto anch' esso una Copia autentica antichissima in carta pecorina, il cui Notajo fu *Magister Presbiterinus Dei gratia Imperialis Aule Not.* e scritta con caratteri di tal forma, che gl' intendenti la conosceranno fatta in vicinanza del 1191. in cui fu dato il Diploma d' Arrigo VI. Si esibirà questa, qualora si voglia, all' esame de i Periti, e vi si leggerà quel passo nella guisa appunto, che fu pubblicato nelle Osserv. e si avrà piacere di riconoscere, se la Copia Romana sia tanto sicura, potendo essere Copia moderna di Copia antica, e che il Copista moderno abbia voluto di suo capriccio correggere l'antico testo. Intanto però si torna a dire, non essersi da fidare affatto su quel Diploma, il passo del quale è anche in un luogo delle Collettanee del Prisciano espresso così: *Item Comaclum juxta suum Comitatum*. Perciocchè essendo enunziato ivi Comacchio fra altri Luoghi, tutti posti per Confine, egli è più verisimile, che manchi qualche parola davanti a *Comaclum*, in guisa che esso resti situato *extra prænominatos Terminos*. S' avvicina poi questo verisimile alla certezza in leggendo ciò, che segue appresso: *Item usque ad medium portum Laureti. Item Comaclum cum suo Comitatu. Ex alio latere Padi usque ad Fossam de Boscio*. Qui la Fossa di Bosio è posta per Confine del Distretto di Ferrara. Ora sappiasi, che questa Fossa incominciava da *Medelana*, e giungeva fino a *Consandolo*, come pruova Pellegrino Prisciano (a), del che possono chiarirsi gli Oppositori nelle Opere di lui Mss. esistenti in loro potere. Anche Gasparo Sardi (b) così scrive: *La Fossa di Bosio, o di Bosone, & Bresciana cominciava dal Po antico a Medelana, e correa tra Consandoli, e Boccaleona nella Padusa, e poi nel Po*. E ciò posto, il Contado di Comacchio restava escluso dal Distretto Ferrarese, perchè la mentovata Fossa era appunto divisoria del Comacchiese dal Distretto di Ferrara. Laonde si può intendere, con quanto buon fondamento abbiano alcuni della Corte di Roma fatto spargere voce in quella di Vienna, che gli Avvocati Estensi ripugnano in questo alla verità conosciuta, e cercano soli sutterfugj per non essere convinti.

Si risponde di più, che lo stesso Arrigo VI. in un Diploma dato quat-

(a) *Annal. Ferr. L.* 1. *C.* 27. (b) *Hist. Ferr. L.* 1.

quattro Anni dopo, cioè nel 1195. alla Badia della Pomposa, parlò nella seguente Maniera: *Ipsam itaque Insulam Pomposiani ab omni infestatione omnium mortalium, præcipue COMACLENSIUM, FERRARIENSIUM, & Ravennatensium liberam &c. permanere statuimus*. Così pure ha Federigo II. in un' altro suo Diploma del 1230. E questo solo può far vedere, se per uno stesso Dominio, e Distretto, fossero considerati Ferrara, e Comacchio, da Arrigo VI. il quale avendo anche rinovati nel 1197. i Patti colla Repubblica Veneziana, distinse i *Comacchiesi* da i Ferraresi e Ravennati. Anzi si ponga mente, che avendo quell' Imperadore in certa guisa pregiudicato alle ragioni dell' Arcivescovo di Ravenna col far giungere fino alla Fossa di Bosio indistintamente il Distretto di Ferrara, egli stesso nel 1195. con un Diploma conceduto a Guglielmo Arcivescovo gli confermò le Terre di *Porto*, *Consandolo &c. homines, placitum, districtum, jurisdictionemque &c. non obstante privilegio vel scripto Ferrariensium, contra jus Ravennatis Ecclesiæ, ab Imperiali Majestate impetrato* (a). Maggiormente poi vien accertata la suddetta opinione e risposta dalla Pace conclusa nove soli Anni dopo il decantato Diploma d' Arrigo, cioè nell' Anno 1200. fra i Ravennati e Ferraresi, e citata dagli Oppositori medesimi, ove si legge: *Idem Commune Ferrariæ debet habere, in Civitate COMACLI omnem illam jurisdictionem, & rationem, quam retro ante inceptam proximam guerram habuerunt. Et Commune Ravennæ similiter debet habere in Civitate COMACLI totam illam jurisdictionem, & rationem, quam retro ante inceptam proximam guerram habuerunt*. Certo è, che i Ravennati ebbero la peggio in quella guerra, come attesta il Rossi, il quale fa anche menzione di tal pace; e pure i Ferraresi non s' attribuirono ivi il Dominio di Comacchio, ma sì bene il poter solamente ritenere ivi tutta quella giurisdizione, che dinanzi vi godeano. Nè da ciò risulta, ch' eglino fossero Signori di Comacchio, siccome non era la Repubblica Veneta padrona di Ferrara, nè era Ferrara Distretto di Venezia, perchè tanto tempo mantenessero ivi i Signori Veneziani il loro Visdomino, che vi avea giurisdizione. Così la Città di Bologna ebbe nel 1257. la metà del Gius di tutte le Catene, e Dazj delle Catene sì nelle terre, come nelle acque della Comunità di Ravenna (b). Ora anche i Ravennati salvarono in quella Pace *Totam illam Jurisdictionem*, che aveano prima della guerra in Comacchio; sicchè non può dirsi, che più l' una e l' altra Città fosse Padrona di Comacchio. Anzi essendosi mostrato, che Ottone III. gli Arrighi II. III. IV. ed altri Augusti aveano dianzi espressamente investito del *Contado di Comacchio* gli Arcivescovi di Ravenna: si dee intendere, che i Ferraresi non erano Signori di quella Città, e che quella Città non era del loro Distretto. Leva poscia ogni dubio il dirsi nella stessa Pace, che *Commune Ferrariæ debet habere Plenam Jurisdictionem a Fossa de Bosio*

(a) *Rub. Hist. Rav. L. 6. pag. 362.*

(b) *Ghirardac. Ist. di Bologna P. 1. L. 6.*

ſurſum : quæ Foſſa de Boſio eſt deſuptus Caput Sandali, ubi jam fuit Hoſpitale Vincimimico, habendo Plenam Juirſdictionem in omnibus illis perſonis, quæ habitant a prædicta Foſſa de Boſio ſurſum, in fodro, & arzene, ac hoſte, & collecta, & omnibus ſervitiis, ſicut ceteri, qui habitant in Diſtrictu Ferrariæ, faciunt. Adunque ſolamente ſino alla Foſſa di Boſio giungeva il Diſtretto di Ferrara; anzi nè pure vi giungeva prima ſenza contraſto de' Ravennati; e i Ferrareſi vincitori di quella guerra l' ottennero ſolo allora pienamente con queſto capitolo. Adunque Comacchio reſtava fuori del Diſtretto di Ferrara, e in libertà, o pure ſottopoſto alla Comunità, o all' Arciveſcovo di Ravenna, confermandoſi da tutto ciò l' eſpoſizione data al Privilegio d' Arrigo VI.

§. XVI.

Altre inſuſſiſtenti Pruove recate per moſtrare unito Comacchio al Diſtretto Ferrareſe.

MA quando anche Arrigo VI. aveſſe unito (ſiccome vogliono alcuni Scrittori Ferrareſi) Comacchio al Diſtretto di Ferrara nel 1191. (il che ſi nega): aveva egli, ed altri Imperadori facoltà di rivocare tal Conceſſione. E così appunto avvenne; perche ſiccome fu di ſopra accennato, lo ſteſſo Arrigo confermò nel 1195. tutti gli Stati all' Arciveſcovo di Ravenna (fra' quali era Comacchio) con apporvi la clauſola *non Obſtante Privilegio &c.* e Ottone IV. nel 1209. concedette di nuovo alla Chieſa di Ravenna *COMITATUM COMACLENSEM* con altri Stati, aggiungendo anch' egli la clauſula *non obſtante &c.* come coſta dal documento riferito dall' Ughelli (a); e Federigo II. dichiarò nel 1232. Comacchio *Speciale Demanium Imperii*. Laonde agli Oppoſitori non reſta luogo di vantare quel Diploma d' Arrigo VI. e di fondarſi ſopra una Conceſſione, la quale, anche ſupponendola certa, non ebbe ſuſſiſtenza dipoi. Oltre di che noi ſappiamo, che i Diſtretti delle Città facilmente ſi mutavano, ora creſcendo, o calando, in que' tempi di tante turbolenze; e che non baſta dire, che un Luogo fu una volta di certo Diſtretto, per concludere, che prima ancora foſſe tale, e continuaſſe ad eſſere tale. E queſta è concluſione certa, perche troppo autenticata dalla cognizione di que' Secoli ſconvolti; e troppo neceſſario il qui ricordarla. Ma, dice l' uno degli Oppoſitori (b), che *due Innocenzj* Sommi Pontefici in due loro Bolle deſcriſſero il *Diſtretto di Ferrara*, come avea fatto Arrigo VI. e che ciò ſi ha dal Pigna Storico della Caſa d' Eſte, che non patiſce eccezione veruna preſſo i Miniſtri Eſtenſi. Egli è mirabile la franchezza (per non dire qualche coſa di peggio) con cui qui parla il detto Oppoſitore fino ad aſſicurare il Mondo, che *il Diploma d' Arrigo VI. con le Bolle de' due In-*no-

(a) *Ital. Sacr. T. 2. pag. 374.*

(b) *Dif. del Dom. C. 15. pag. 88.*

nocenzj si conserva negli Archivj Estensi, e il Pigna fedelmente l' allega. Si risponde nondimeno con flemma e pazienza, che il Pigna tenuto dallo stesso Oppositore in altri luoghi per uno Storico infedele, il quale abbia sognato e finto varie cose, non dovea addursi qui da lui per un' Oracolo decisivo, e che quell' Autore, uomo grande, non è già da maltrattare, nè da stimar sì poco, come fa di Difensore, ma che non è per questo uno Storico maggiore d' ogni eccezione, siccome nè pur sono tali i Baronj, i Rinaldi, e tanti altri Scrittori della S. Sede; essendo sempre maggiore di tutti questi Autori la VERITA'.

Ora si niega, che due Innocenzj abbiano mai inchiuso Comacchio nel Distretto di Ferrara. Il Pigna s' ingannò sulla relazione di Girolamo Faleti; e questi prese sbaglio in credere, che nelle due Bolle degl' Innocenzj III. e IV. date a i Vescovi di Ferrara fosse enunziato il Distretto Ferrarese. Così dice egli nel Lib. V. de' suoi Annali Estensi Mss. *Hos terminos confirmavit &c. Henricus VI. Imp. adjuncta Urbe Cymaclio cum agro universo, ad Venetae ditionis fines, hac tamen conditione, ut decem Marchas argenti quotannis solverent: quae omnia quoque ab Innocentio III. & IV. MCCXIV. & MCCXLVII. confirmata sunt.* Di qui pertanto chiaramente si conosce l' errore preso dal Faleti, perchè quanto è indubitato, che così ha egli scritto, altrettanto è certo, che quelle due Bolle (ch' egli cita del 1214. e 1247.) sono rapportate appunto da Pellegrino Prisciano distese ed intere, e che ivi non si parla del Distretto di Ferrara, nè punto si fa menzione di Comacchio, nè vi si legge parola alcuna indicante, che quella Città sia compresa nel Ferrarese. Aprano gli Oppositori il Libro IV. degli Annali Mss. d' esso Prisciano, dove esistono le due Bolle suddette per extensum, e possono chiarirsene. Anzi impareranno di più, che avendo il Prisciano circa il 1490. raccolto tutto ciò, ch' egli seppe trovare negli Archivj della Casa d' Este, e di Ferrara, per illustrare i Confini, e il Territorio della sua Patria, con descrivere ancora tutte le Bolle o vere o false de i Papi: contuttociò egli non seppe allegare, se non il Diploma d' Arrigo VI. in cui parve a lui di leggere compreso Comacchio nel Ferrarese (benchè nel medesimo luogo egli apporti altre notizie distruttive della propria opinione) nè fece egli menzione alcuna d' altre Bolle de i suddetti due Innocenzj, che delle mentovate. E però è falso il dire, che *negli Archivj Estensi si conservi il Diploma d' Arrigo VI.* ove s' intenda dell' originale; ed è falsissimo l' aggiungere, che vi si conservino *le Bolle de i due Innocenzj*, quando si pretenda attribuito Comacchio a Ferrara in esse; mentre non vi sono, nè sono mai state simili pretese Bolle, e le Opere del Prisciano scuoprono l' equivoco preso in questa parte dal Faleti, e poscia dal Pigna. E si noti non dire l'ultimo di questi Autori (a), d'aver ciò tratto *dagli Archivj Estensi*, ma solamente che l' ampliazione del territorio

(a) *Stor. della Casa d' Este Lib. 3. pag. 162.*

rio di Ferrara fatta da Arrigo VI. *fu poi anche confermata da due Papi Innocenzj, che seguirono*. Questo Scrittore adunque in ciò non si vuole, nè si dee da noi ascoltare; e s' egli Cittadino Ferrarese col Prisciano, e col Sardi, e col Calcagnino, anch' essi Cittadini di Ferrara non fondandosi, se non sopra il Diploma d' Arrigo VI. per amore della loro Patria stimarono inchiuso Comacchio nel Ferrarese; tardi portarono essi un opinione assistita da poco buon fondamento, anzi non conosciuta, e tacitamente riprovata da i più antichi, e dagli stessi Annali citati dal Prisciano, e da i Papi, e dagli Imperadori, e dagli Estensi (per quanto s' è veduto, e si vedrà); e confessarono eziandio eglino stessi, che gl' Imperadori soli investivano di Comacchio la Casa d' Este. Oltra che si noti, scrivere il Pigna nello stesso luogo, che Vitelliano Papa, e Costante Imperadore *terminarono il Ferrarese da Levante con la Fossa di Bossone, che escludeva il Contado Comacchiese*, senza poi avvertire, che anche Arrigo VI. gli diede lo stesso Confine con dire *usque Fossam de Boscio*, e che nel 1200. non passava il Distretto Ferrarese oltre a quella Fossa, siccome s' è veduto nella Pace allora conchiusa.

Citano ancora gli Oppositori (a) un'Ordine dato dal Giudice del Podestà di Ferrara nell' Anno 1309. per porre in possesso Salinguerra di molti Beni situati entro il Territorio di Ferrara, ed anche *in toto Comitatu Comaclensi*; dal che deducono, che *il Contado di Comacchio era soggetto al Podestà di Ferrara, come pertinenza compresa nel Distretto di quella Città*. Ma si noti, che quel Giudice non diede un tal' ordine con autorità ordinaria, per quello che riguarda Comacchio; imperocchè *prædicta Commisit, & Imposuit dictus Judex SECUNDUM FORMAM PACTORUM PACIS, & Statuti, sive Reformationis Communis Ferrariæ*. Ora s' è veduto, che ne' Patti della Pace tra' Ferraresi, e Ravennati fu eziandio conservata qualche giurisdizione a i primi in Comacchio, e in vigore d' essi Patti dovea potere il Giudice del Podestà di Ferrara *Commettere* il Possesso de i Beni posti nel Comacchiese; quando anche non volessimo dire, che si alludesse a qualche Pace conchiusa poco innanzi tra gli Estensi, e i Ferraresi. Ma quando anche si concedesse (il che non si concede) che nel 1309. cioè in tempo delle disgrazie allore occorse alla Casa d'Este, Comacchio fosse stato sottoposto alla Giurisdizione del Podestà di Ferrara; bisogna provare, che durasse poscia questo Dominio; perche Ravenna, Bologna, ed altre poderose Città anno talvolta signoreggiato le vicine, e pure non divennero queste del loro Distretto per sempre; e cessato il Dominio, cessò ancora la Giurisdizione. Ma nè gli Oppositori proveranno tal continuazione; e dalla parte del S. R. Imperio si pruova chiaramente il contrario. E badisi bene, che buona parte degli argomenti fabbricati dagli Scrittori Romani è appoggiata su questo insussistente supposto di Comacchio, preteso Distretto di Ferrara: rovinato il qual fondamento, bisogna, che

(a) *Dif. del Dom. Append. n. 3. pag. 397.*

che anche venga meno il Forte delle loro Pretensioni.

Tuttavia aggiunge uno degli Oppositori(a), che nel 1392. Alberto Marchese d' Este entrò in una Lega *pro Civitatibus Ferrariæ, & Mutinæ, earumque Territoriis*, con quel che segue, nè trovandosi ivi nominato Comacchio, chiama egli ciò un *segno evidentissimo, che la Città di Comacchio era compresa nel Territorio di Ferrara*. Argomento che nulla in questo caso conclude, perche ivi nè pure vien fatta menzione di *S. Alberto colla Riviera sua*, e nè meno d' *Argenta*, Luogo, e Distretto di gran considerazione, e nominato in tante altre Leghe; e pure questi due Luoghi erano sotto la Signoria del Marchese Alberto, nè erano del Territorio di Ferrara. Lo stesso dee dirsi del prolisso ragionamento, che si fa dal suddetto Scrittore (b) intorno all' essere stato Borso d' Este dichiarato *Duca di Modena, e di Reggio, e Conte di Rovigo* da Federigo III. Imperadore nel 1452. senza nominarsi Comacchio, e intorno all' essere stato portato in quella funzione *lo Stendardo della Contea di Rovigo, e quello de' Ducati di Modena, e Regio*, senza parlarsi di quello di Comacchio, allora furono portati quegli Stendardi soli, perche si trattava di quei soli Stati, che Federigo ergeva in Ducati, e Contea, non avendovi che fare gli altri. In effetto nè pure si parlò ivi delle *Provincie del Frignano, e della Garfagnana*, nè d' altri Luoghi posseduti allora dalla Casa d' Este con soli titoli Imperiali, e indipendenti da Modena, Reggio, e Rovigo; e de' quali fu anche investito il Duca Borso allora, non meno che di Comacchio, dal mentovato Imperadore. Ed era ben Comacchio Città, e Città Episcopale, ma si truova anche appellato *Terra*, avendo appunto lo stesso Federigo III. conceduto di nuovo in Feudo al Duca Borso *Terram Comacli cum toto ejus portu &c.* Laonde sopra simili passi vedranno i Lettori anche per se stessi, non doversi fare fondamento alcuno in tal controversia. S' aggiunga a ciò il dirsi dal Difensore(c), che nella Pace conchiusa del 1484. fra Sisto IV. il Re Ferdinando, e i Duchi di Milano e di Ferrara da una parte, e dall' altra la Repubblica di Venezia, *il Papa fece, che i Signori Veneziani restituissero Comacchio al Duca di Ferrara, non già come Feudo Imperiale, ma come pertinenza del Ferrarese, non meno che Ariano, Melara, Figaruolo, ed altri luoghi*. Questi sono bei sogni, ma sogni proposti al Pubblico, come se fossero verità indubitate. Ecco ciò, che in quella Pace fu conchiuso, non per ordine del Papa, ma per convenzione di tutti gl'Interessati. *Item che la prefata Ill. Signoria di Venezia sii tenuta &c. restituire al prefato Ill. Sig. Duca de Milano, Duca de Ferrara, & Marchese de Mantoa tutte le Città, Terre, & luoghi, come è Adria, Adriano, Comacchio, Mellara, Castelnuovo, Figarolo, Castelguglielmo, la Bastita del Zenivlo, tutta la Riviera de Filo, & generalmente tutte le altre Terre &c. che l' avesse occupato alli prefati Signori &c.* Dal che si vegga,

(a) *Dif. C. 39. pag. 107.* (b) *Dif. C. 51. pag. 186.* (c) *Dif. C. 32. pag. 131.*

vegga, onde possa ricavare quel suo comento l' Oppositore, e se si parlasse di *pertinenze del Ferrarese* in quella Pace, e massimamente esteudosi per mostrare, che *Adria*, *Adriano*, *Comacchio*, e *la Riviera di Filò* (per tacere degli altri Luoghi) o non erano mai stati, o non erano allora del Distretto, e delle Dipendenze di Ferrara. Ma è tempo oramai di far' osservare le Pruove Cesaree ed Estensi intorno a questo Punto.

§. XVII.

Ragioni, e Pruove, che Comacchio non fu, nè è compreso nel Contado, o Distretto di Ferrara.

PRimieramente adunque si dice, che per sua origine Comacchio non è stato del Distretto Ferrarese. II. Che quella Città o fu indipendente dalle altre circonvicine, o soggetta agli Arcivescovi di Ravenna, o alla Città di Ravenna, o ad alcuni Principi, e finalmente ch' essa nel 1325. di nuovo si diede non alla Città o Comunità di Ferrara, ma a i Marchesi d' Este, che la tennero in loro potere fino al 1598. come Dominio separato da Ferrara. III. Che i Papi riconobbero questa verità, confermando con varie bolle (citate dagli Oppositori, e nelle Osservazioni) il *Contado di Comacchio* agli Arcivescovi di Ravenna; e che ne' Privilegj Imperiali, anche di Ridolfo I. eglino fecero molto ben distinguere *Ferrara* da *Adria*, e da *Comacchio*. IV. Che altrettanto fecero gl' Imperadori, siccome s' è mostrato di sopra, in favore de i suddetti Arcivescovi. V. Che gl' Imperadori avendo poscia per tanti Anni chiaramente investita di *Comacchio* la Casa d' Este, vennero con ciò più manifestamente che mai a far conoscere, che quella Città non era compresa nel Ferrarese. VI. Nella Cronaca, la quale *Parva* era appellata dagli antichi, ed è tante volte citata da Pellegrino Prisciano, si legge espresso il Distretto di Ferrara (a). *TOTIUS quidem* (sono le sue parole) *DISTRICTUS FERRARIÆ Confines hi nominantur: A dextera Padi versus Occasum possidet Mantua, Ad Meridiem Reginorum, Mutinensium, deinde Bononiensium sunt paludes. Inde ad Ortum versus sunt Confines Argentenses, Ravennates, COMACLENSES, Monasterium Pomposianum, Gauro fluvio medio, & Mare Adriaticum. A Borea vero Clugienses, Adrienses & Paduani pro ditionibus Rodigii, & Lendenariæ NOVITER acquisitis. Ab Occasu vero sunt Veronenses Paludes, & agri usque in Padum. Hi sunt Confines, quibus DISTRICTUS FERRAR. clauditur.* Più di sopra nella Cronaca suddetta vien diviso il Territorio Ferrarese in quattro parti, e la terza parte *incipit, ubi scinditur Padus ante Ferrariam; quæ habet Padum antiquum a Borea; a Meridie Padum, quo itur Ra-*

(a) Osserv. §. [illegible] pag. 52.

Ravennam versus; ab Ortu vero agros Argentæ, paludes Ravennæ, Nemora, & Paludes COMACLI. Fu quella Cronaca composta in Ferrara verso l' Anno 1310. e ciò si raccoglie ancora da quel *Noviter*, perche nel 1294. e nel 1306. e nel 1308. i Padoani ebbero i paesi suddetti, come attestano le Storie antiche de i Cortusi, ed altre pubblicate in Venezia nel 1636. E le suddette parole di quella Cronaca sono citate come autentiche da Pellegrino Prisciano (nel luogo stesso, che adduce uno degli Oppositori (a)) parlando *de Confinibus Civitatis, & DISTRICTUS Ferrar. datis nobis per Antiquos Annales Nostros &c.* (e ciò non può ignorarlo la Parte contraria); e si leggono eziandio in un' altra Cronaca MS. di Ferrara, che giugne fino al 1543. e in altri MSS. Dal che si può intendere, se in que' tempi Comacchio fosse considerato come Distretto di Ferrara. Lo stesso risulta eziandio dalle Convenzioni stabilite fra i Veneziani e Ferraresi, e citate nelle Osserv. §. 38. pag. 51. mentre ivi non è nominato Comacchio, che pure sarebbe stato il primo a nominarsi. Le parole poi de i suddetti Annali, esprimenti i Confini del Distretto Ferrarese, son chiare, e libere da ogni equivoco; in guisa che non si può in Tribunale alcuno opporre alla loro evidenza il Diploma d' Arrigo VI. il quale almeno è sì dubioso, che non si può farvi sopra conto alcuno, e solamente, per quanto s' è veduto, può servire a comprovare la sentenza degli Scrittori Estensi.

Nè si può diversamente immaginare al ricordarsi, che Comacchio era per l' addietro stato o governo indipendente, ovvero giurisdizione sottoposta agli Arcivescovi, o al Comune di Ravenna, o a' Polentani, o agli Estensi. S' è ciò veduto de' tempi più antichi; ora s' aggiugne, che nel 1264. per relazione di Girolamo Rossi (b), *facramentum Ravennatibus Cymaclienses dixere, cum Tisinum Legatum Ravennam misissent, qui eorum nomine fidem obstrinxit Ravennæ Prætori, recipiens Cymaclienses perpetuo in fide & clientela Ravennatium futuros, quemadmodum etiam Majores sui, & ipsi quoque ad Eam Diem fuerant; esse enim, & in Perpetuum Fuisse Cymaclum Ravennatibus Subjectam*. Così nel 1297. (c) *Cymaclienses, qui, ut ipsimet testabantur, Vetustissimo jure, supra omnium memoriam, Subjecti Ravennatibus fuerant, eorum imperium detrectantes, ad Estensem Ferrariæ Regulum defecere*. Poscia nello stesso Anno 1309. in cui fu dato (secondochè dicono gli Oppositori) l' ordine del Giudice del Podestà di Ferrara, noi troviamo, (d) che *Cymaclienses ad victoriam inclinantes, conventu habito in via publica, præ ponte Euripi Cymacli, denuo subjici Ravennatibus decernunt: missoque Ravennam Tisino, ab Ravennatibus recipiuntur legibus iis, ut quotannis decimo ante D. Vitalis Festum die, bravium Ravennam ferrent, quo se significarent Subjectos, in perpetuumque Prætores e Ravennatibus Civibus haberent*. Anche nel 1319. prestarono a i Ravennati il giuramento di suggezione; e poscia

[a] *Dif. del Dom. C. 17. pag. 93.* [b] *Hist. Rav. L. 6. pag. 440.* (c) *Ibid. pag. 498.* (d) *Ibid. pag. 520. 534.*

nel 1325. si diedero con Dedizione volontaria a i Marchesi Estensi. Che se Giovanni XXII. nel 1324. pubblicò la Crociata contra gli Estensi (a), fece lo stesso ancora contra i Visconti, ed altri Principi d' Italia, perch' egli facea allora da Imperadore; anzi essendo il delitto apposto agli Estensi: *Quod non solum Ferrariensi, sed COMACLENSI & Adriensi Civitatibus, & Cathedralibus &c. taleas & collectas imposuissent:* questo medesimo fa conoscere, che egli considerò Comacchio, ed Adria come Città distinte in que' tempi dal Distretto di Ferrara. E che così l'intendesse anche il Rinaldi, si può vedere ne' suoi Annali (b). E per altro conto si avverta ancora, che i Vescovi d' Adria e di Comacchio aveano molti poderi delle loro Chiese entro il Distretto di Ferrara.

§. XVIII.

Estensi non mai investiti di Comacchio da i Papi.

CIò dunque posto, avendo Gio: XXII. conceduto agli Estensi nel 1332. il Vicariato della Città, Contado, e Distretto di Ferrara, se in esso egli avesse voluto comprendere Comacchio, troppo era necessario l'esprimerlo, non potendosi mai intendere senza specifiche parole compreso nel Ferrarese un Dominio, il quale fin'allora s'è fatto vedere affatto distinto dal Dominio e Distretto di Ferrara. Parla per se la cosa; ma più chiaramente si ravviserà tal verità in osservare, che del 1331. fu fatta una Lega fra i Marchesi d' Este, gli Scaligeri, e i Gonzaghi, siccome costa dallo Strumento, da i Mandati, e da altri Atti autentici esistenti nell' Archivio Estense. Promettono ivi i Collegati di difendere *ipsos Dominos Marchiones, ac prædictas eorum Civitates, Communia, Universitates, & Loca, videlicet Ferrariæ, Argentæ, Castri S. Alberti cum Riperia, COMACLI, Castri Finalis, ADRIÆ, ADRIANI, Rodigii, Lendenariæ, Abbatiæ, cum toto Polexeno, cum Districtibus & pertinentiis suis*. Aveano gli Estensi perduto Reggio e Modena, non restando loro di questa ultima, se non il Finale. Godeano essi gli altri luoghi, tutti con titoli differenti da quel di Ferrara, in maniera che il distinguere ivi Comacchio da Ferrara, e il metterlo con gli altri Stati diversi dal Ferrarese, dee convincere chichesia, che allora Comacchio non era del Distretto Ferrarese. E si noti, che presente a quella Lega vi fu *Magister Bartolomæus a Paleis de Ferraria, Sindicus Procurator Civitatis, Communis, & Universitatis Ferrariæ*, il quale a nome de'Ferraresi acconsentì ad essa Lega, cessando con ciò ogni pretesto di clandestinità, o d'usurpazione in quell' Atto. Come mai dunque si vuol' oggi dare ad intendere, che avendo conceduto il Papa nell'Anno seguente 1332. il Vicariato di Ferrara agli Estensi, Comacchio, ivi punto non nominato, vi si debba credero

(a) *Diss. Hist. C. 81. pag. 58.* (b) *Annal. Eccl. ad Ann. 1324. n. 19.*

re compreso, e che non occorrea farne menzione?

Questo poscia non aver riconosciuto mai gli Estensi Comacchio dalla Chiesa Romana, dovette anche essere una delle cagioni, per cui poscia Carlo IV. nel 1354. volle investire i medesimi di quella Città, e degli Stati della Contessa Matilda, imitato in ciò da' suoi Successori. S' aggiunga alle notizie finquì recate uno Strumento del 1361. (simile ad alcuni altri degli Anni susseguenti) dove il Marchese Aldrovandino paga gli affitti di tutti i Beni del Marchese Francesco Estense posti *in Ferraria, & ejus Districtu, & in Policino, & Comitatu Rodigii, & in Dioecs. Cervien. Raven. Adrien. COMACLEN. & in quolibet alio loco &c.* Qui la Diocesi di Comacchio, e per conseguente il suo Contado, e Distretto si veggono distinti dal Distretto Ferrarese. Ma se forse questo documento non fosse abbastanza concludente, sarà ben decisivo un'altro, cioè una Lega fatta in Cesena a dì 28. Giugno 1357. fra Egidio Cardinale Legato, e Androino Abate e Nunzio Apostolico, a nome del Papa, Blasco di Belviso Marchese d' Ancona, Aldrovandino Marchese d' Este ivi intitolato *Civitatum Ferrariæ, & Mutinæ pro almis Romana Eccl.sia, & Imperio sacrosanctis Vicarius generalis*, e fra i Gonzaghi nominati in quella occasione *Mantuæ, & Regii Vicarii generales pro Romano Imperio*, e fra Giovanni da Oleggio Signore di Bologna, il Marchese di Monferrato, il Duce di Genova, e i Beccaria da Pavia, contra di Bernabò Visconti, e della sua Società. Oltre ad altri Articoli fu ivi stabilito, che se la parte contraria *foret in territorio, vel offenderet territorium infrascriptorum Dominorum; scilicet Bononiæ* (per Giovanni da Oleggio) *Mutinæ* (per gli Estensi) *Regii, Mantuæ* (per gli Gonzaghi) *Ferrariæ, Adriæ, COMACLI, Argentæ, & Policini Rodigii, & eorum Districtuum* (per gli Estensi) *tunc teneatur Dominus Legatus, & Abbas, & Romana Ecclesia &c. mittere &c. taleam suam &c. tam ad defensam, quam ad offensam &c.* Non ha bisogno di comento questo recapito, e si osservi, che il Legato, e il Nuncio del Papa approvarono tutto; e si noti che un tal' Atto si fece tre Anni dopo l' Investitura di Comacchio, d' Adria &c. conceduta da Carlo IV. a i Marchesi d' Este; e che ivi non è nominato il *Pondeno, Trecenta, Codegoro, Melara &c.* benchè tenute dagli Oppositori per Terre *di maggior considerazione di Comacchio.*

§. XIX.

Risposta ad alcune obbiezioni intorno allo stesso Punto.

Citano gli Oppositori in lor favore da un Codice Vaticano la descrizione delle Città dello Stato Ecclesiastico fatta nel 1371. dal Cardinale Anglico, ove si legge: *Civitas Comacli sita est in Provincia Romandiolæ ultra Padum in vallibus JUXTA Comitatum Ferrariæ &c.* e nel

nel margine s' aggiunge: *Tenet D. Marchio de Ferraria*. Si risponde, aver potuto, e poter tuttavia i Camerali di Roma scrivere ne' Libri loro ciò, che più loro giova e piace; e che davanti a qualunque Giudice disappassionato si esponga, non avrà alcun peso legale in pregiudizio del S. R. Imperio, e della Casa d' Este quella memoria; altro volendoci, che l' asserzione al solito risoluta e franca del Difensore, (a) che immagina per una *notoria e indubitata Visita di Comacchio*, ciò, che non è, che una semplice descrizione, fatta senza visita, o forma legale, e senza notizia di chi vi avea interesse. I Giurisconsulti sanno, che si richieda, perchè sia legale un tal' Atto. Ma quello che è più, la stessa memoria può servire anch'essa moltissimo a comprovare, che Comacchio non era del Distretto Ferrarese, e che per conseguente non ne erano investiti gli Estensi colle Bolle del Vicariato di Ferrara. Certo non solamente ivi nulla apparisce, che indichi questa dipendenza di Comacchio da Ferrara, ma vi si dice espressamente, che la *Città di Comacchio* è posta *Juxta Comitatum Ferrariæ*: parole, che fanno Comacchio diverso dal Ferrarese; e nel Codice è notato, contener quel Libro descritte *Omnes Civitates Provinciæ Romandiolæ* (senza dire, se tutte siano dipendenti allora dal Dominio Pontificio; poichè l' aggiugnersi *appartenenti alla Chiesa Romana* questo non è nel Codice, ma è chiosa del Difensore) *designatas, & confinatas per loca & partes ipsius Provinciæ cum earum Territoriis, Comitatibus, & Districtibus &c.* Adunque *Comacchio Città* col suo Territorio, Contado, e Distretto, viene ivi considerato come Stato da per se, alla guisa stessa d' altre Città ivi descritte. E se potessimo dare un'occhiata a quel Codice, si chiarirebbe anche meglio questa partita.

Tornasi poi a rispondere, che se i Camerali di Roma notarono ne' Libri loro avere Ercole I. nel 1502. e Alfonso I. nel 1506. pagato Censi a Roma, e leggersi in tal'occasione cadauno di que' Duchi intitolato così: *Ferrariæ Dux, in eadem, & Nonnullis aliis Civitatibus, Terris, & Locis pro S. R. E. in temporal. Vic. generalis*: ciò non fu scritto con participazione, e molto meno con assenso de i Duchi, il Mandato de' quali non parlava se non della Città di Ferrara, e del suo Ducato; e questo Mandato dovrebbono averlo in Camera Apostolica. Sopra che si vegga ancora il Cap. 59. pag. 210. della Difesa del Dom.. E se occorresse, produrrebbono gli Estensi gran copia d'atti giuridici in pruova di ciò, e degli Anni stessi; ma è superfluo, perchè niun Papa ha mai investito la Casa d'Este, se non d'una sola Città, cioè di *Ferrara col suo Contado, e Distretto*, e poscia d' altre *Terre della Romagna*, ma non mai di Comacchio. Nè Ercole I. fu intitolato nel pagamento de'Censi fatto prima del 1502. dallo stesso Cardinal di S.Giorgio Camerario (b), se non *Dux Ferrariæ, in ejus Civitate, & Terris Bagnacavalli, Massæ Lombardorum, & Consilicis, ac nonnullis*

[a] Dif. del Dom. C. 19. pag. 98.

(b) Dif. C. 61. pag. 219.

nullis aliis Terris & Locis Imolensis, & Ravennatensis Diœcesis pro S. R. E. in temp. Vic. gen. E dopo il 1506. dal medesimo Cardinale non fu più parlato *de nonnullis aliis Civitatibus* nel pagamento de' Censi, essendosi solamente detto *pro censu Ferrariæ Civitatis, & aliorum locorum illi adjacentium*, come da Strumento autentico: segno, che Alfonso I. si dovea essere lamentato di quella Novità, che i Camerali poi tralasciarono. Quindi ricantano gli Oppositori le Controversie del Sale tra Giulio II. e i susseguenti Papi con Alfonso I. Duca di Ferrara: al che s'è già risposto nelle Osserv. (a). Solamente dunque si replica, non ricavarsi, nè potersi ricavar' altro dagli Atti di Giulio II. e dalle Convenzioni seguite per gli Sali, se non che il Papa pretese, e il Duca accordò un Gius privativo, dianzi goduto da' Signori Veneziani: il che può fare un Principe, senza pregiudizio di chi è Sovrano dello Stato; E che siccome i Signori Veneziani in vigore d'una Pace non permettevano una volta agli Estensi di far Sale in Comacchio, *& Ferrariensibus vel invitis sales præbent*, siccome scrisse Giovanni Gobelino Segretario di Pio II. circa il 1465. nel Lib. 11. de' Coment. d'esso Pio: così Giulio II. volle dal Duca il Gius medesimo, e il volle imperiosamente con pretesti di Sovranità. Ma Alfonso I. accordò ciò *in recompensam reductionis census*, e non perche riconoscesse il Papa Sovrano di Comacchio; e si obbligò il Duca di non far Sale in Comacchio, *aut alio loco, in Territorio, vel Dominio per eum ad præsens possessö, vel in posterum quomodolibet possidendo*: nè per questo erano, o doveano essere Feudi della Chiesa tutti gli Stati posseduti, o da possedersi dalla Casa d'Este.

§. XX.

Sovranità Cesarea maggiormente stabilita in Comacchio nelle Controversie e Convenzioni degli Estensi co i Papi.

CHe poi Celio Calcagnini abbia scritto in una sua Orazione, aver Giulio II. proibito al Duca il far Sale *in Agro Ferrariensi* (sopra che si stende l'eloquenza d'uno degli Oppositori nel Cap. 22. pag. 103. della Difesa) già s'è risposto di sopra, che senza fondamento egli credette unito Comacchio a Ferrara da Arrigo VI.. Ed è cosa mirabile, che si voglia dare tant'aria ad un'Orazione o Declamazione fatta nelle Scuole, con argomenti Oratorj, e senza notizia degli Estensi, e non pubblicata punto allora, e che si voglia metterla in confronto degli Atti giuridici, e solenni, allora passati fra il Papa, e la Casa d'Este. Non si mostrerà mai, che Giulio II. stimasse dipendente da Ferrara Comacchio; e s'egli fra gli altri pretesti di condannare il Duca adducesse (b) il fabbricarsi da lui *in grave damnum ejusdem Rom. Ecclesiæ*

sal

(a) *Osserv.* §. 45. *pag.* 59.

(b) *Dif. del Dom.* C. 26. *pag.* 116.

fal in Comitatu Comaclensi ad dictam Ecclesiam Legitime Pertinente, cioè aggiungendo, che Comacchio legittimamente apparteneva alla Chiesa Romana: in que' tempi la S. Sede, che godea buon vento, pretese il simile di Modena, e di Reggio, e d'altri Stati, ma con ragioni affatto insussistenti; e il Duca non badando a tali Pretensioni, si ripigliò queste Città, come sue, e dell'Imperio; e seguitò a possedere tanto esse, quanto Comacchio, senza riconoscere mai la Chiesa per tali Dominj. Anzi per conto di Comacchio protestò egli contro alle Pretensioni Romane: il che abbiamo non solo dal Guicciardino citato nelle Osserv. (a) ma dal medesimo Papa, il quale con una parentesi continuò immediatamente a dire in quella terribile Bolla, (*quod ipse impudenter Negare non erubescit*). Nè vale il dire, non raccogliersi quindi, che Alfonso chiamasse Comacchio Feudo Imperiale; perchè altro non può mai intendersi, mentre il Guicciardino chiaramente ne fa fede, e le Investiture Cesaree di Comacchio sono indubitate e chiare. Anzi s'è cavato di qui, e si caverà sempre con tutta giustizia un'argomento fortissimo, che le Ragioni Imperiali sopra Comacchio erano ben note a Giulio II. e che quelle della Chiesa non erano da lui giudicate di peso; perchè uno de' più gravi delitti di fellonia in un Vassallo si è, il negare di riconoscere per Sovrano Padrone del Feudo, chi è veramente tale, e ne ha già data l'Investitura; e pure Giulio II. che se la prese con tutto il Mondo, e cercava tanti pretesti per condannare il Duca, e levarlo dalla Lega dell'Imperadore, e del Re di Francia, se la passò con una sola spiritosa parentesi, nè mise in capo di lista un tale delitto, che sarebbe stato il solo titolo giusto di dichiarare decaduto il Duca. S'aggiunge di più, che si venne a composizioni, pace, e capitoli colla S.Sede; e quantunque sapessero i Papi, che Alfonso I. protestava di non essere investito di Comacchio dalla S. Sede, e che al solo S.R.Imperio *appartenevа il DIRITTO DOMINIO di Comacchio*: tuttavia non s'arrischiarono mai i Sommi Pontefici di farlo ritrattare, e molto meno di fargli confessare Comacchio per Feudo della Chiesa (siccome nè pur Modena e Reggio) quantunque tanto superiori di forze e d'autorità a quel Principe. Adunque non solo restò illeso il Gius del S. R. Imperio in quelle differenze, ma si stabilì sempre più; nè si dubita, che tal verità non sia riconosciuta da qualunque disappassionato Giudice di tali materie. E giacchè si è voluto citare dal Difensore del Dominio (b) la Risposta veramente degna di memoria, data (non si sa da chi, nè per ordine di chi) nel 1522. al Manifesto d'Alfonso Primo: si ricorderà qui, che quell'Autore ignoto dopo aver sognato, che gli Estensi usurparono Ferrara alla Chiesa, aggiunse: *Et non contenti di questo, alquanto dipoi usurporno Argenta all'Arcivescovato di Ravenna &c. Et non satii usurporno anchor COMACCHIO, & Lugo.* In un'altro luogo ripetè lo stesso

con

(a) Osserv. §. 45. pag. 69. [b] Dif. C. 29. pag. 123.

con dire, che la Casa d'Este avea *rubato & occupato Ferrara alla Chiesa, Modena & Reggio al Sacro Imperio, COMACCHIO pur' alla Chiesa, & à Rhavennati &c.* dal che sempre più si fa manifesto, che nè pure in que' tempi si pensava punto a credere Comacchio una cosa stessa con Ferrara. E merita bene una tale enunziativa, che se ne faccia conto in questo particolare, essendo quello Scrittore (per altro calunnioso verso la Casa d'Este) tanto antico, e messo in campo dagli Oppositori medesimi.

Oppongono eziandio (a), che Paolo III. nella concordia colla Casa d'Este fatta nel 1539. investì Ercole II. *de Toto Ducatu* (di Ferrara) *cum Omnibus suis pertinentiis, & omnibus Locis aliis, Terris, & Castris contentis in Investitura Alexandri VI.* Ma si risponde, che in essa Bolla d'Alessandro non è nominato Comacchio, e che Comacchio non era compreso in quel Ducato, e nelle sue pertinenze. Aggiunge Paolo III. immediatamente: *Et de Omnibus JURIBUS præfatæ Sedi competentibus, ET NON ALITER, in quibuscumque CIVITATIBUS & Locis per eumdem Dominum Ducem possessis, seu Quovis modo tentis*. Nel Cap. 27. del Dominio avea l'Oppositore citato questo passo, lasciando però nella penna la clausola *& non aliter*; e avea dedotto, e torna anche oggi a dedurre, che le parole *Quibuscumque Civitatibus* comprendono *Comacchio*, al quale avea anche aggiunto *Adria* nella prima Scrittura. Bisognava più tosto rispondere a ciò, che intorno a questa partita fu detto nelle Offerv. (b) ma non si poteva, perche questo sol passo distrugge tutte le opinioni de' moderni Oppositori, e manifestamente stabilisce il Gius Imperiale in Comacchio. Si ripete adunque, che avendo Papa Paolo investito Ercole II. del Ducato di Ferrara colle sue pertinenze, e in oltre investendolo dei Gius competenti alla S. Sede sopra *tutte l'altre Città possedute da esso Duca*, fra le quali era Comacchio; chiaramente riconobbe, che Comacchio non era Distretto di Ferrara, nè veniva colle Bolle del Vicariato d'essa Città. In oltre investisce il Duca, non effettivamente di tutte queste *altre Città*, come avea fatto di Ferrara, e del suo Ducato, ma solamente *de i Gius* (come si chiamano) *competenti alla S. Sede* sopra esse Città, perche le Investiture effettive di quell'altre Città le prendeva, e tuttavia prende la Casa d'Este da i soli Imperadori. E finalmente vi appone la clausola restrittiva *& non Aliter*, la quale opera, che non s'intenda accettata dal Duca alcuna effettiva Investitura delle suddette altre Città; e di più, che se quei Gius non competessero alla S. Sede, nè pur d'essi abbia da dirsi investita la Casa d'Este. Tanto è poderosa e chiara la ragione risultante da questo Atto, che l'Autore Pontificio della Differ. Istor. avendo nel Cap. CLIV. pag. 131. della prima edizione recate le parole d'essi Capitoli, con soggiugnere: *Credibile nequaquam est de Mutina ac Regio locutos fuisse Estenses Principes, qui cos Ur-*

(a) *Dif. C. 33. pag. 134.* (b) *Offerv. §. 43. pag. 57.*

Urbes Imperatorii Juris (al pari di Comacchio) *esse profitebantur*; *sed potius de iis Urbibus*, *quarum Alphonsus & Hercules Duces se Vicarios Apostolicæ Sedis Anno MDII. & MDIV.* (il che è falso) *nuncuparunt*. *Ad Comaclum itaque inter alia potissimum referenda sunt illa verba &c.* stimò egli più spediente di ommettere nella seconda edizione tanto le parole de' Capitoli, quanto il suddetto Comento alle medesime. Che se riuscì a Paolo III. di far tollerare ad Ercole II. per la prima volta la Novità del tenore di quella Investitura: nulla potè questo nuocere al Duca Cesare, il quale non discendeva da Ercole II. e succedea per diritto proprio nel Feudo di Comacchio, e veniva da un Padre, che non acconsentì a quell'Atto di Ercole II. E finalmente nulla potè nuocere agl'Imperadori, che soli erano in possesso di dare le Investiture di Comacchio alla Casa d'Este, e aveano (per tacere d'altri titoli) già fondata una Prescrizione autentica e legittima sopra quel Dominio, e non poteano ricevere pregiudizio da un'Atto del loro Vassallo, fatto senza loro saputa, ed assenso.

§. XXI.

Altre Pruove, che Comacchio non fu, nè era tenuto del Distretto Ferrarese.

SI è detto, che gli Estensi pubblicamente s'intitolavano *Duchi di Ferrara, Modena &c. e Signori di Comacchio*: segno, che tenevano Comacchio per cosa distinta dal Ferrarese. Rispondono gli Oppositori (a), che questa fu una Novità, a cui diede principio la lite della precedenza con Cosimo I. Duca di Toscana nel 1542. Ma si risponde, che più tardi avvenne quella lite, ed Ercole II. insino del 1537. s'intitolava nella forma suddetta, cioè innanzi, che stabilisse i Capitoli accennati di sopra con Paolo III. E nello Strumento del pagamento di cento mila scudi d'oro, fatto a nome del Duca in Bologna al Commessario del Papa a dì 2. Agosto 1539. vien' egli chiamato *Ferrariæ, Mutinæ, & Regii Dux IV. Carnutum I. Marchio Estensis, Carpi Princeps, Rhodigii, & Gisordii Comes, COMACLIQUE & Montis Arguti Dominus*. Certo i suoi Antecessori non aveano usato un tal formolario; ma avendo cominciato Ercole II. ad usarlo con tutta pubblicità, e per conseguente a sempre più dichiarare in faccia a tutti, che con Ferrara non era compreso Comacchio: doveano reclamare i Sommi Pontefici, ed avrebbono reclamato senza suggezione alcuna del Duca tanto inferiore, se allora avessero pensato al ripiego, con cui ora vorrebbono gli Oppositori salvare le Pretensioni della Camera Pontificia. Veggasi ancora il Porzio nel Conf. 167. e Decian. Tom. III. Respons. 19. n. 211. i quali distinguono i titoli e i dominj del Duca Alfonso II. e nominatamente Comacchio da Ferrara. Che poi Comacchio si fer-

(a) *Diss. Hist.* C. 161. *pag.* 138.

serviffe anticamente dello Statuto di Ferrara *(a)*; nol pruovano gli Oppofitori; anzi cofta il contrario dagli Atti di quella Comunità dell' Anno 1494. ed efifte lo Statuto medefimo, e Clemente VIII. in una fua Bolla del 1598. 18. Luglio approvò tutti gli Statuti di Comacchio, che erano in ufo; e fe in fuffidio fi vale quella Città dello Statuto Ferrarefe, già fe n'è addotto il perche altrove. Nè gli Oppofitori anno levata la forza all'argomento tratto dalla Sigurtà fatta nel 1344. dalle *Città di Comacchio ed Adria* unitamente colla *Città di Firenze*, come nelle Offerv. fi moftrò *(b)*, e fi moftrerà in più diffufa Rifpofta. E in quanto alla Bolla Bonifaciana ha ragione il Difenfore di dire, che fu conceduta *a i foli Abitanti della Città di Ferrara*; ma è vero infieme, che fu conceduta per tutti i Livelli Ecclefiaftici pofti *in Civitate, Comitatu, Diftrictu, ac Territorio Ferrariæ*; e però non effendofi ftefa una volta tal Conceffione per gli Livelli efiftenti in Comacchio, in Argenta, nell'Ifola Pompofiana, in Rovigo &c. dura tuttavia l'argomento tirato da effa Bolla nelle Scritture Eftenfi.

Offervifi ancora un paffo del Teftamento di Niccolò Marchefe d'Efte fatto il dì 26. Dicembre del 1442. *In Civitate vero Ferrariæ*, dice egli, *de qua jam ratione Vicariatus infrafcriptus Ill. D. Leonellus jus habuit, quandocumque præfatus D. Teftator Genitor Suus mortem obierit, a fel. record. Beatifs. D. N. D. Martino PP. prædec. præfentis S. D. N. D. Eugenii PP. IV. Et fimiliter in Civitate Mutinæ, & in Civitate Regii, & in fuis aliis Omnibus CIVITATIBUS, & Locis, cum fuis Territoriis, jurifdictionibus, & præeminentiis; Et generaliter in quibufcumque aliis fuis Bonis &c. Ill. D. Leonellum Natum ipfius D. Teftatoris &c. inftituit Heredem univerfalem*. Altre Città, che il Marchefe Niccolò poffedeffe allora, e poteffe lafciare al Figliuolo, oltre a *Ferrara, Modena*, e *Reggio*, non fi fa effervi ftate, fe non *Adria*, e *Comacchio*; ma diftinguendo egli quefte *altre Città* da Ferrara, e dal fuo Vicariato, venne anch' egli a riconofcere maggiormente, e a dichiarare in un' Atto sì autentico e folenne, che non tenea quelle Città del Papa, ma sì bene dall' Imperio, effendone egli appunto ftato inveftito nel 1433. da Sigifmondo Imperadore. Aggiungafi a quefte notizie quella, che fi trae dalla Bolla Nicolina, per le Decime della Cafa d' Efte, conceduta da Niccolò V. *Anno Dom. Inc.* 1450. *XVI. Kal. Jun.* Dice ivi quel Sommo Pontefice: *Dudum fiquidem pro parte dilecti filii Nobilis viri Leonelli Marchionis Eftenfis nobis expofito, quod cum nonnullæ Decimæ effent in Civitate, vel Diœcefi, Comitatu, & Diftrictu FERRARIENSI, ADRIENSI, Ravennatenfi, Gervienfi, COMACLENSI, Mutinenfi, & Regienfi, fub dominio, ditione, & gubernatione ipfius Marchionis, ac etiam in Diftrictu, & Diœcefi Paduana, quarum aliquæ ab eodem Marchione, fuifque progenitoribus poffidebantur &c.* Se poi con tali documenti, che chiaramente, ed efpreffamente diftinguono la Città, la Diocefi,

(a) Diff. Hift. C. 159. pag. 135. (b) Offerv. §. 44. pag. 58.

il Contado, e il Distretto di Ferrara, dalla Città, Diocesi, Contado, e Distretto di Comacchio, e che sono Bolle degli stessi Papi, non saprà restare convinta la Corte Romana, e non si crederà deciso il Punto, di cui ora si tratta: giudicherà la M. V. Ces. e la Corte Imperiale, e tutti i Sacri e Potenti Principi dell' Imperio, a chi sia per convenire il nome di Ripugnanti alla Verità, e alla Ragione, di cui vorrebbe qualche Ministro Pontificio caricare gli Avvocati Cesarei ed Estensi nelle Controversie correnti.

§. XXII.

Clemente VIII. riconosce Comacchio per Luogo diverso dal Distretto di Ferrara.

DArassi fine a questo Punto con dire, che siccome ninno de' Sommi Pontefici fino al 1598. pretese Comacchio, come dipendenza di Ferrara, così nè pur' allora il pretese, e non l' occupò con questo titolo Clemente VIII. In effetto non avendo mai per l' addietro i Papi fatta menzione di Comacchio nella Bolla *in Cæna Domini*, dopo l' occupazione fattane lo vi inserirono: cosa, che non avrebbero fatto, se avessero creduto quella Città compresa nel Ferrarese. E se fosse bastato, per alcuni Secoli prima, nominar Ferrara, per intendere nominato anche Comacchio: non v' era bisogno alcuno di fare una tal novità ed aggiunta alla Bolla, siccome non vi fu per tante altre nobili Terre, che veramente son comprese nel Distretto di Ferrara. Dice il Difensore del Dominio (a), che nello stesso Anno 1598. scrisse l' Inviato del Duca Cesare a dì 21. Marzo le seguenti parole: *Nella Bolla in Cæna Domini, che fu letta Giovedì mattina, vi fu nominato e compreso il Ducato di Ferrara, e Comacchio*. Ma queste parole appunto abbastanza esprimono anch'esse Comacchio (nuovo acquisto del Papa) non compreso nel *Ducato di Ferrara*, non che nel suo Distretto. Che più? Affinchè di tal verità non si potesse dubitare, lo stesso Papa Clemente VIII. ebbe cura di lasciarne a i posteri un sicuro attestato nella Bolla data il dì 15. di Giugno del 1598. e intitolata *Ferrariæ Civitatis recte administrandæ ratio, amplissimeque tum LATA DUCATUS PROPAGATIONE, tum publicis &c. decorata*. Leggesi questa nel Tomo de' Privilegj Pontificj di Ferrara stampato in quella Città l' Anno 1632. da Francesco Sozzi; e alla pag. 16. si ha il seguente Titolo, e Capitolo:

DUCATUS, Legationisque Ferrariensis PROPAGATIO.

Demum pro majori dictæ nostræ Civitatis Ferrariensis honore, ac Legationis Ferrariensis dignitate, volumus, & eadem auctoritate perpetuo statuimus, & ordinamus, ut CIVITAS COMACLENSIS, ac Terræ, & Loca quæcumque, tam Romandiolæ, quam Centi & Plebis, ac alia quæcumque per

(a) Dif. C. 57. pag. 202.

per dilectum filium nobilem virum Cæsarem Estensem, una cum prædicta Civitate Ferrariensi nobis & Sedi Apostolicæ restituta &c. Altro non fece il Duca Cesare, se non *rilasciare*, e non già restituire, *il Possesso*, e non già il Diritto, *del Ducato di Ferrara con tutte le sue pertinenze*, *di Cento*, *e della Pieve*, *e de' luoghi di Romagna*; e rilasciò anche, violentato dall'Armi Pontificie, il *Possesso* de i detti Luoghi, ma non mai rilasciò quello di Comacchio, non dovendosi qui attendere qualunque asserzione contraria e arbitraria de i Ministri Camerali di Roma. Ma ritorniamo alle parole della Bolla: *Ut CIVITAS COMACLENSIS, ac Terræ, & Loca quæcumque &c. Sedi Apostolicæ restituta POSTHAC perpetuis futuris temporibus DUCATUI nostro FERRARIENSI UNITA, & Incorporata existant, necnon sub Legatione Ferrariensi semper comprehendantur, ac jurisdictioni dicti Ducatus, & nostri Legati perpetuò subjaceant. Non obstante quorumcumque Romanorum Pontificum de rebus Ecclesiæ non alienandis &c.*

Questo solo basta per convincere, chi non fosse ancora convinto, che i Papi, e lo stesso Clemente VIII. peranche non sapeano, nè pretendeano, che Comacchio fosse del Distretto Ferrarese, e che su questo titolo non fu fondata l'Occupazione, che si fece. Imperocchè, se Comacchio era compreso nel Ferrarese; se il dire *Città*, *Contado*, *e Distretto di Ferrara* seco portava notoriamente (come vorrebbono gli Oppositori) che Comacchio senz'altro s'intendesse posto entro di quel Contado o Distretto; e se per più Secoli i Papi coll'investire gli Estensi del Vicariato di Ferrara, credettero (come oggidì si pretende) d'investirgli ancora di Comacchio: perchè Clemente VIII. così tardi unì quella Città al Ducato di Ferrara? Cose unite, e non mai separate, e intese da tutti unite, non anno bisogno d'unione, o per valermi d'una barbara parola, non anno bisogno d'unizione. Tante altre Terre, che per sentimento del Difensore erano *di maggior considerazione di Comacchio*, e veramente sono situate nel Distretto o Contado Ferrarese, non si veggono già mentovate, o unite nella Bolla suddetta. Perchè mai si tace di quelle, e si parla di Comacchio? E si noti, con che altri Luoghi venga posto in ischiera Comacchio; cioè colle *Terre della Romagna*, le quali senza dubio non furono mai per l'addietro del Distretto o Contado di Ferrara. Nè gioverebbe il rispondere, che Alesandro VI. nella sua Bolla del 1501. unì in un solo Ducato *Ferrara*, *Massa de' Lombardi*, *Conselice*, ed alcune altre Terre della Romagna, possedute dalla Casa d'Este; e però che siccome la Bolla di Clemente VIII. altro non fece per quelle Terre, se non dichiararle unite a Ferrara, così ancora può intendersi di Comacchio. Perciocchè bisogna anche mostrare, che al pari di quelle Terre avessero i Papi unito dianzi Comacchio al Ducato di Ferrara: il che si niega fatto giammai prima di Clemente VIII. Oltre di che quelle Terre, non al Distretto di Ferrara erano state unite, ma sì bene erano

ſtate incorporate col Ducato di Ferrara; laonde per non eſſere di loro iſtituzione dipendenti da Ferrara, Clemente VIII. ſtimò neceſſario il confermare la detta loro incorporazione. Sicchè non poſſono ſervire d' eſempio a Comacchio, il quale dagli Oppoſitori ſi pretende per l' addietro ſempre compreſo nel Diſtretto Ferrareſe, non meno di Mellara, del Bondeno, di Trecenta, &c. e però unito à Ferrara molti Secoli prima che quella Città acquiſtaſſe, o riacquiſtaſſe il titolo di Ducato. Ma quanto è lungi dal vero, che Comacchio foſſe dianzi del Ducato, non che del Diſtretto di Ferrara, altrettanto ha da eſſere certo, che Clemente VIII. il conſiderò in quella ſua Bolla per non prima unito, mentre il miſe in riga di *Cento*, della *Pieve*, d' *Argenta*, di *Lugo*, di *S. Potitò*, di *Bagnacavallo*, e di *Cotignola*, tutte Nobili Terre, e tutte coll' altre ſuddette da lui occupate alla Caſa d' Eſte, e tutte poſcia, ed oggidì ancora, richieſte dagli Eſtenſi alla Camera Apoſtolica, e dovute loro sì per gli ſteſſi titoli, co' quali è dovuta loro Ferrara, e sì per altre particolari ragioni. Ora ſiccome Clemente VIII. con quella Bolla unì *per l' avvenire* Cento, la Pieve, Argenta, Lugo &c. al Ducato di Ferrara, al quale è indubitato, che non erano mai per l' innanzi ſtate unite, eſſendo eſſe molto meno ſtate del Diſtretto Ferrareſe: così quel Pontefice unì allora Comacchio per la prima volta al Ducato di Ferrara, impugnando con ciò il ripiego da lì poſcia a più di 40. anni inventato da i Camerali di Roma. Ed avea ben tanto ſenno allora la Curia Romana, che ſe aveſſe occupato poco prima Comacchio con quel titolo, con cui oggidì ſi vorrebbe pretenderlo; cioè come Luogo del Diſtretto, e delle Dipendenze di Ferrara, avrebbe con una clauſola ſalutare ſaputo, e dovuto dichiarare, che tal Decreto nulla pregiudicava alla precedente qualità di Comacchio. Finalmente ceſſa qui ogni dubio al conſiderare l' intento della Bolla ſteſſa, che fu d' ampliare, o *propagare* il Ducato di Ferrara; coſa appunto fatta coll'aggiungervi allora Comacchio, Cento, la Pieve, Argenta &c. E ſi noti ancora la clauſola derogatoria ivi poſta per le precedenti Coſtituzioni *de non alienandis &c.*

§. XXIII.

Riſultato delle notizie e ragioni finquì addotte, e legittima Preſcrizione fondata dall' Imperio ſopra Comacchio.

STringiamo ora le vele, e veggaſi ciò che riſulta delle notizie finquì o accennate, o prodotte. Si è ſtabilito, che il ſolo S. R. Imperio, e la Caſa d'Eſte, almeno dal 1325. fino al 1598. poſſederono, e ſignoreggiarono Comacchio con titoli uniti. Si è moſtrato, che i Sommi Pontefici in tutto quel tempo non ebbero nè utile, nè alto Dominio alcuno di Comacchio; nè alcuna Inveſtitura ne diedero eſſi alla

la

la Casa d'Este, la quale intanto da i soli Imperadori riconosceva quella Città pacificamente, e senza che i Papi o negassero, o atterrassero il Diritto, Possesso, e Dominio Cesareo ed Estense in quella Città. Adunque Comacchio nel 1598. era talmente degl' Imperadori, e degli Estensi, che non potè il Cardinale Aldobrandino, senza far torto alla Giustizia, occuparne il Possesso in pregiudizio dell'Augustiss. Ridolfo II. e del Duca Cesare; nè oggidì si può pretendere quella Città come Dominio della Chiesa Romana, senza contravvenire a tutte le Leggi più accreditate, e senza sconvolgere il sistema di tutti i Dominj temporali. Imperciocchè Massima indubitata si è, che per Giudicare, chi sia legittimo o illegittimo Padrone, o Pretendente di Beni e Stati, si anno da considerare, non i remoti ed antichi Secoli, ma gli ultimi, i vicini, e i presenti. Massima indubitata del pari si è, che si dà Prescrizione di Dominj temporali, e che almeno la centenaria corre, ed è valida contra la stessa Chiesa Romana, secondocchè le più strette e rigorose Bolle de' medesimi Papi, le Leggi degl' Imperadori, e il concorde sentimento della Ruota Romana, e de' migliori Giurisconsulti dimostrano; e che data una tal Prescrizione, più non si cerca, se i principj, e titoli siano stati giusti, o ingiusti di quel Possesso e Dominio, perchè la stessa Prescrizione centenaria esclude sì fatta quistione, e ricerca. Ma ciò posto egli è chiarissimo, che nel 1598. anzi più d'un Secolo prima, aveano gl'Imperadori, e gli Estensi (lasciando ora stare altri Titoli) fondata una Prescrizione piena, legittima, ed incontrastabile sopra Comacchio; sì perche eglino soli con buona fede, e senza richiamo de'Pontefici sì poderosi, aveano posseduto, e signoreggiato quella Città, non avendone mai gli Augusti dato il Possesso ad altri che alla Casa d' Este; e non avendo più confermato in termini precisi quella Città alla S. Sede, siccome di fatto la confermavano, e la confermano alla Casa d' Este; e sì perche non l' aveano mai gli Estensi riconosciuta in Feudo da i Sommi Pontefici. Certo è del pari, che niun' Atto fecero i Papi, che potesse legalmente interrompere la detta Prescrizione, fondata tanto prima del 1510. e mantenuta dipoi fino al 1598. Adunque ha da essere anche certo, e indubitato, che senza ragione fu nel 1598. tolto il Possesso di Comacchio dall' armi Pontificie all'Imperio, e alla Casa d'Este; e che non avendo poi permesso gl' Imperadori, e gli Estensi, che dopo il 1598. corresse Prescrizione alcuna sopra Comacchio in favore della Camera Apostolica; ha con evidente ragione potuto, e devuto la M. V. Ces. ricuperare il Possesso di quella Città, la quale dee confessarsi giusto, certo, e chiaro Dominio del S. R. Imperio, e degli Estensi, che ne sono per tanti Secoli investiti dagli Augusti.

§. XXIV.

§. XXIV.

Donazioni di Comacchio, e d' altri Stati alla S. Sede, ineffettuate, e però inutili per la Controversia presente.

A Questo, che è il più preciso, e decisivo Punto della presente Controversia di Comacchio, si era nelle due precedenti Scritture Estensi ridotta la Quistione, siccome può ivi osservarsi; ma a questo non anno risposto, nè potranno mai rispondere gli Avvocati della S. Sede, ragione o pruova, che vaglia. Avrebbe potuto solamente far testa a i Diritti Cesarei sopra Comacchio, il provarsi dalla parte di Roma, che anche i Papi dal 1332. fino al 1598. aveano investito di quella Città gli Estensi; ma ciò s'è mostrato, che non sussiste nè punto, nè poco. Sicchè abbandonando gli Oppositori il vero Punto della Controversia, si son rivolti agli antichi Secoli, e alle Donazioni, e Conferme, loro fatte da Pippino, e da varj Augusti, e massimamente da Ridolfo I. dell' Augustiss. Casa d' Austria, ed anno prodotto (come se quì consistesse tutta la somma delle cose) ne' Congressi di Roma o le Copie, o gli Originali di tutti quei Diplomi, e ne anno anche trasmesso esemplari alla Cesarea Corte di V. M. Ma questo non è il Punto; e s' accorgerà egregiamente l' alto intendimento di V. M. Cef. e de' suoi saggi Ministri, e de' Principi dell' Imperio, altro non essere questo ripiego, se non una pompa superflua di belle, ma rancide antichità, per abbagliare con essa i meno attenti, ed allontanarli destramente (se fosse possibile) da i veri principj, secondo i quali si dee decidere questa Lite. Imperocchè non si può già concedere senza ripugnanza della Verità, che i Papi negli antichi Secoli godessero l' alto, assoluto, e indipendente Dominio sopra lo Stato Ecclesiastico, e sopra Comacchio, non si può accordare, che signoreggiassero, e possedessero Comacchio per tanto tempo, come ora pretendono, siccome nè pure, che mercè de i Privilegj loro dati dagl' Imperadori s' intendesse trasferito sì fattamente il Dominio nella Chiesa Romana, che non fosse più lecito agli Augusti l' investirne altri, e il ritener ivi la loro suprema Autorità. Contuttociò, quando anche si volesse supporre certo tutto quello, che in ciò pretendono gli Oppositori, e si desse a quelle Donazioni, e Conferme ogni vigore, come desidera la Parte contraria: rimane tuttavia stabile e fermo il Dominio Imperiale ed Estense sopra Comacchio, nè vi potea pretendere Clemente VIII. nè vi può pretendere oggidì la Sede Apostolica. La ragione manifesta, e incontrastabile di ciò, si è, perchè i Sommi Pontefici non anno negli ultimi Secoli continuato il preteso loro Dominio sopra quella Città; e i Privilegj Imperiali conceduti alla S. Sede, sono rimasti ineffettuati, e di niuna forza per conto di Comacchio, non meno che per conto di tanti altri Stati, che più non posfiede,

fiede, nè pretende, o più non può pretendere la Chiesa Romana; e tanto gl' Imperadori con darne Investiture effettuate e chiare agli Estensi, quanto gli Estensi col prenderle da i soli Augusti, e col reale ed inveterato Possesso di Comacchio, aveano ed anno stabilita nella suddetta Città una Prescrizione di Dominio, superiore ad ogni eccezione, perchè approvata da tutte le Leggi, e dagli stessi Tribunali della Corte di Roma in simili casi, e dopo la quale più non si cerca, nè si dee cercare, se i principj d' essa abbiano patito difetto, e siano stati viziosi: il che anche si niega, potersi mai dire in riguardo a Comacchio.

Altrimenti se si volesse stare a i vecchi tempi, e agli antichi Privilegj, benchè oscuri, quanto al loro contenuto, e restati inutili, quanto al vigore, sì per lo non uso, e sì per diverse altre ragioni; e se più dovesse farsi caso dell' averne una volta ricevuto in dono dalla liberalità degli Augusti, o d' altri Principi, e posseduto con essi, o con altri titoli, qualche Città, Provincia, o altro Dominio e Diritto temporale, senza attendere nè lo stato degli ultimi Secoli, nè la forza, e gli effetti d' una valida e legittima Prescrizione contraria: si sconvolgerebbe tutto il Mondo Cristiano; e pochi, o ninno sarebbono più sicuri ne' loro Dominj; e fra gli altri la Chiesa Romana potrebbe sconcertare il sistema, e la quiete di tutta l' Europa. Già s' è mostrato nelle Osserv. (a) che la S.Sede ha avuto in dono, ha posseduto, ha goduto, varj Diritti, e moltissimi Stati, de' quali al presente è priva in Inghilterra, Scozia, Irlanda, Portogallo, Spagna, Francia. Che a lei appartenevano (se crediamo agli Scrittori Romani) una volta l' Alpi Cozie, la Sardegna, la Corsica, l' Ungheria, la Boemia, le Provincie della Venezia, e dell'Istria, varie Città della Toscana &c. Se dovessero valere oggidì que' vecchi Titoli, e quelle Carte, che potrebbono qui allegare gli Oppositori moderni: chi non vede, qual confusione di Dominj potrebbe venirne? E chi sarebbe più sicuro in sua Casa, qualunque volta potesse venir fatto alla Camera Apostolica di mettersi in possesso di quegli Stati (siccome le riuscì di Comacchio nel 1598.) e di poscia mettere in mostra que' vecchi Diritti, e di sfoderare le antiche Pretensioni, e Pergamene sopra que' medesimi Stati, benchè già prescritti dall' Imperio, o da altri Principi, e Monarchi?

Anzi egli è troppo necessario il far di nuovo osservare alla M. V. e a tutti i Principi del S. R. Imperio, che ne' Privilegj Imperiali confermati anche da Ridolfo I. e da' susseguenti Augusti, furono comprese *le Terre della Contessa Matilda*, le quali ci fa sapere uno degli Oppositori (b), *che abbracciavano gran parte del Mantovano, del Parmigiano, del Reggiano, del Modonese, e in particolare tutta la Garfagnana*. Pretendono eziandio gli Scrittori di Roma, che la Lunigiana fosse donata, e confermata alla S. Sede; e che la Giurisdizione Pontificia, secondo i sud-

(a) *Osserv.* §. 64. *pag.* 85. & 86.   (b) *Dif.* C. 44. *pag.* 165.

fuddetti Privilegj , arrivasse *in Montem Bardonis , deinde in Bereeto ; exinde in Parma , deinde in Regium , exinde in Mantua , atque in Monte Silicis &c.* Possiede l' Imperio quasi tutti i suddetti Stati , e ne possiede altri pretesi da Roma , non ostanti le Donazioni , e Conferme suddette ; e giustamente li possiede , perche vi ha fondata sopra una Prescrizione insuperabile ; perche non anno avuto effetto per essi i mentovati Privilegj ; e perche dopo i gravi sconcerti delle guerre d' Italia , e delle dissensioni tra i Papi e gli Augusti , sono gl' Imperadori soli o mediatamente, o immediatamente restati pacifici Possessori di que' paesi, senza più badare a i titoli decrepiti, e alle decantate, ma non effettuate Donazioni, che ora allega la Camera di Roma. Altrettanto è avvenuto di Comacchio , siccome s' è finquì provato. Ma se non gioverebbe alla Corte Romana il ripetere i suddetti paesi con allegare gli scaduti Privilegj , ed altri Titoli antiquati , perche certamente troppo sarebbe felice la Camera Apostolica , s' ella sola potesse acquistar tutto ; ed ella sola non potesse giammai perdere cosa alcuna dell' acquistato : come potrà ella oggidì giustamente pretendere , e sperar di riavere Comacchio , che nella stessa guisa vien posseduto da altri , e fu negli ultimi Secoli prescritto in favore del S. R. Imperio , e da lui ne fu confermato il Possesso alla Casa d' Este, e per tanti Secoli non fu mai nè posseduto, nè signoreggiato dalla Chiesa Romana ? E se dovesse in questo cedere V. M. Ces. come poi non si metterebbono a rischio tanti altri Stati Imperiali , soggetti alle ispezioni medesime ? Erano pure giusti , e pii , tanti altri Antenati di V. M. e pure questi non si tennero punto obbligati a cedere Comacchio , ed altri Stati , che si dicono una volta donati e confermati alle Chiese ; anzi si opposero sempre a simili Pretensioni Romane , conoscendo e giusto , e convenevole , che l' Imperio ritenga quel poco , che s' è da lui , e per lui salvato dalle antiche burasche . E se Roma ha rispettato , e rispetta la Prescrizione stabilita sopra tanti Stati da lei una volta pretesi, ed ora sottoposti al Dominio Imperiale , o ad altri Principi della Cristianità , e da lei più non pretesi : e perche non dovea , e non dee fare lo stesso per Comacchio , Città nella medesima forma , e per le medesime ragioni , pertinente , non più a lei ma al solo Imperio Romano , e a chi ne è stato dagl' Imperadori investito ?

§. XXV.

Modena e Reggio non mai comprese nell'Esarcato, e inutili Pruove di chi vorrebbe far credere diversamente.

Si disse di que' paesi , che più non sono pretesi dalla S. Sede; e si disse poco bene ; imperocchè non si sono già indotti gli Oppositori

ri Romani a confessare questa verità, e ad accordare questa giustizia, quantunque rispondessero a chi gli avea pubblicamente chiamati ad assegnare la differenza fra Comacchio ed altre Città, e Provincie donate, e confermate alla S. Sede, e da lei possedute una volta, ma ora passate in mano altrui, o del S. R. Imperio. Anzi in vece di questo si sono lasciati cader dalla penna alcuni semi d'altre loro Pretensioni, una delle quali è in obbligo il Duca di Modena di far' avvertire al Tribunale, e al zelo di V. M. Cef. e di tutti i Principi dell' Imperio, affinchè vi riflettano sopra, ed apprendano, fin dove giunga il coraggio de' Camerali di Roma, benchè in tempi d' un' Augusto, sì zelante Conservatore degli Stati e Diritti Imperiali. Dice dunque uno degli Oppositori(a), che *Modana e Reggio stanno nell' Emilia*, donata da Pippino, e da Carlo Magno e da' susseguenti Cesari alla Sede Apostolica, ed errare il Sigonio, che scrisse, avere Carlo Magno ritenuta per se l'*Emilia*. Aggiugne più di sotto(b), che l' Autore delle Osservazioni *non potrà mai provare, che Comacchio, Modena, e Reggio, non fossero comprese nell' Esarcato, che è quello, che dà fastidio*. Sotto Giulio II. Leone X. e Clemente VII. era stata pretesa da i Camerali Romani Modena e Reggio come Dominio Ecclesiastico, per essere queste Città, secondo il supposto loro, parti dell' Esarcato, di cui gl' Imperadori anno sempre confermato alla S. Sede il dono fattone da Pippino: ma una tal Controversia fu con un Laudo solenne decisa in favor dell' Imperio dall'invittissimo Carlo V. nell' Anno 1531. E pure l'Oppositore suddetto va rivangando questi conti, con far sapere(c), che Clemente VII. e Paolo III. *non vollero approvare il Laudo Imperiale, per esser lesivo delle Ragioni Pontificie sopra Modena e Reggio*; e altrove dice, che il Papa vi protestò contro. Peggio forse ancora avrà egli detto nella Scrittura per gli affari di Parma e Piacenza, da lui più volte accennata, ma non peranche uscita alla luce; rendendo questa bella pariglia alla moderazione degli Scrittori Estensi, i quali gran cura aveano avuto di nè pur fiatare sulle suddette Liti di Piacenza e di Parma.

Ove tendono queste artifiziose pennellate, il potrebbe solamente spiegare con esattezza, chi le ha tirate sì fuor di proposito, e senza necessità veruna. Ma egli è ben da stupirsi, come oggidì si giunga a tanto dagli Scrittori Romani, e che si osi di far passare tali proposizioni sotto gli occhi di V. M. Cef. e de'suoi Imperiali Ministri, e di tutti i Principi del S. R. Imperio, senza figurarsi, che il zelo sì noto di chi è Capo, o membro dell' Imperio Romano, non abbia a risentirsene, e debba sofferir' in pace simili inopportuni e misteriosi tentativi. Sono decise da tanto tempo queste Controversie, e il volerle pure risuscitare, potrebbe facilmente persuadere al Mondo, che chi approva e loda in carte il vigore delle Prescrizioni legittime, in pra-

(a) *Dif. C. 103. pag. 260.* (b) *Ibid. C. 107. pag. 379.*
(c) *Dif. C. 31. pag. 128.*

pratica poi non avesse gran genio ad ammetterlo giammai in proprio incomodo e danno. Ma giacchè si è stato provvocato, nè si dee permettere, che pigli mai in tempo alcuno ansa di far valere tali scappate di lingua, chiunque con gran comodità prende per confessato tutto quello, a cui, perche s'è giudicato non meritarla, s'è lasciato di dar precisa risposta: si risponde per ogni buon conto, essere lontanissimo dal vero, che Modena e Reggio fossero comprese nell' Esarcato, o che siano mai state donate, e confermate dagli Augusti alla S. Sede, o che vi abbia mai signoreggiato o avuta ragione sopra la Chiesa Romana: non dovendosi contare per ragioni, o per dominio vero, qualche passeggiera sorpresa fattane dall'Armi, e da' Legati de' Papi, allorchè bollivano le Fazioni, e le Guerre in Italia, e riusciva, talvolta anche a i Papi di far da padroni in tante Città della Lombardia indubitatamente suggette al solo Imperio Romano. Nè Anastasio dice(a), che Pippino donasse tutte le Città dell'Emilia; anzi annovera ad una per una le Città donate, e non vi mette nè Reggio, nè Modena. Oltre a ciò nell' Epist. 51. del Codice Carolino si vede specificato quali Città dell' Emilia pretendesse il Papa, nè vi sono punto nominate le due suddette Città. E se leggiamo nella Vita d' Adriano I. che Carlo Magno disegnò i confini degli Stati donati alla Chiesa *a Lunis cum Insula Corsica, deinde in Suriano, deinde in Monte Bardone, inde in Verceto, deinde in Parma, deinde in Rhegio, et exinde in Mantua, atque Monte silicis, simulque et universum Exarchatum Ravennatium, atque Provincias Venetiarum, et Histriam, nec non et cunctum Ducatum Spoletinum, et Beneventanum*: si dice essere ivi appunto distinte le suddette Città dall' Esarcato; e che tali espressioni, ripetute poi ne' Privilegj d' Ottone I. e d'Arrigo II. sono di troppo oscure; e o non contengono la verità, perche troppo forte con esso loro contrasta l'evidenza d'altre Storie accreditate, e la chiarezza de i Documenti, e degli Atti di que'tempi; o pure se la contengono, tanto maggiormente vengono a stabilire la sentenza nostra, cioè, che si faceano delle Donazioni una volta, e de' Privilegj alla Chiesa solamente per pompa, ed era lecito agli Augusti il ritenersi dopo que' Privilegj le Città ivi enunziate, e il disporne in prò d' altre persone; imperocchè troppo è manifesto, che sopra le Città di Modena, Reggio, Mantova &c. sempre continuò il Dominio Imperiale, siccome accenneremo. Oltre di che si veggono specificate nel preteso Privilegio di Lodovico Pio, e in quelli d' Ottone I. Arrigo II. Ridolfo I. &c. le Città dell' Esarcato; nè mai pensarono i Papi a far' ivi esprimere i nomi di Modena, Reggio &c. Ed è poi strano il pretendersi da uno degli Oppositori (*b*), che l' enumerazione d' alcune Città fatta da Agnello riguardi l' Esarcato, mentre fra quelle Città si legge *Papia Flavia*, cioè Pavia, che era Capo del Regno de' Longobardi. O almeno è certo, ch' ivi non è fatta menzione alcuna di

[a] *Anast. in Steph. III.*

[b] *Diss. Hist. C.* 102. *pag.* 75.

di Modena e Reggio, e nè pur di Comacchio ristringendosi quelle Città fra Sarsena, e Bologna.

§. XXVI.

Evidenti Pruove, che Modena e Reggio sono, e sempre sono state Città del S. R. Imperio.

CHe poi sia chiarissimo, che le due suddette Città non erano comprese nell' Esarcato, nè furono mai donate da Pippino, o confermate da Carlo Magno e dagli altri Augusti alla S.Sede, si pruova: Perche queste erano del Regno de' Longobardi; e sotto i Carolingi sempre vennero comprese nel Regno d' Italia; e così fu da i tempi d' Ottone I. fino a' giorni nostri. Basta osservare i Diplomi de i Re Longobardi, e de i Re, ed Imperadori, che susseguirono, conceduti alle Chiese di Modena, e di Reggio, e accennati, o riferiti distesamente dal Silingardi (a), o dall'Azari nelle Storie Mss. di Reggio, e dall' Ughelli nel Tom. II. e nell' Append. al Tom. V. dell' Italia Sacra. Questa verità è ivi chiarissima. In oltre Pippino Re d'Italia nell' Anno 793. rinovò un' Editto de i Re Longobardi con dire: *Hoc damus in mandatis, ut tam in Austria, quam in Istria, quamque in Æmilia, & Tuscia, seu litore maris, perquirantur servi fugaces, & apud locum conveniant Sculdasii, Decani, vel loco præpositi, ut nullus eos celet &c.* E Carlo Magno nel suo Testamento, riferito dal Du-Chesne, dal Baluzio (b), e insino da uno degli Oppositori (c), dividendo i suoi Regni a i tre suoi Figliuoli, dice: *Ab ingressu Italiæ per Augustam Civitatem, accipiat Carolus Eboreja, Vercellas, Papiam, & inde per Padum fluvium termino currente usque ad fines Regensium, & ipsam Regium, & Civitatem novam, atque Mutinam usque ad terminos S. Petri.* Si sanno in Roma questi passi, e si citano ancora, e non si può non conoscere, che Carlo Magno lascia a i Figliuoli non meno Modena e Reggio, che Vercelli, e Pavia; e ciò non ostante, si scrive al Pubblico, che Modena e Reggio erano dell' Esarcato, e si vuol far credere, che fossero donate a i Papi. Che argomento mai, e che conseguenza caveremo noi da una sì strana condotta? Oltre a ciò è chiaro, che nel Dominio de' susseguenti Augusti e Re d' Italia stettero queste due Città fino a Federigo I. sotto il quale nella Pace di Costanza, del 1183. furono esse annoverate con solennità fra le Città dell' Imperio, continuando ad essere tali sotto Arrigo VI. e Federigo II. E che nel 1275. i Popoli d' esse *juraverunt Fidelitatem Imperatori*; cioè a Ridolfo I. (d) che mandò colà i suoi Messi in compagnia del Legato del Papa; *& hoc juramentum fecerunt Mediolanenses, Cremonenses, Florentini &c.* Arrigo VII. vi pose i Vicarj Im-

(a) *Silingard. Catal. Episc. Mutin.*
(b) *Baluz. Capitular. Reg. Franc. T. 1. pag. 543.*
(c) *Diss. Hist. C. 118. pag. 92.*
(d) *Chron. Reg. MS. ab Anno 1272. ad 1388.*

Imperiali, e in una Lega del 1356. Aldrovandino Marchese d'Este vien detto *pro Sacrof. Rom. Eccl. in Civ. Ferr. & ejus Districtu Vicarius Gen. & in Civ. Mutinæ, & ejus Districtu pro Sacrof. Rom. Imp. Vicarius Gen.* e i Gonzaghi sono ivi chiamati *pro Sacrof. Rom. Imp. in Civitatibus Mantuæ & Regii, earumque Territoriis & Districtibus Generales Vicarii*. Così parimente è nominato il suddetto Marchese in una Lega del 1357. fatta col Card. Egidio Legato del Papa; e così in altre Leghe di que' tempi, avendo anche Urbano V. nel 1369. e il Card. Anglico nel 1370. e 1371. riconosciuti gli Estensi, e i Gonzaghi per Vicarj dell' Imperio nelle Città suddette. E il Marchese Niccolò nel 1418. &c. s' intitolava pubblicamente, e senza contrasto d'alcuno, *pro Sacro Rom. Imperio Civitatum Mutinæ, Regii, & Parmæ atque Districtuum ipsarum Vicarius Generalis*, delle quali Città era egli allora padrone.

Con questo Titolo, mutato poscia in quello di Duchi, seguitarono gli Estensi a possedere e dominare Modena e Regio fino al 1510. nel qual tempo la prepotenza di Giulio II. che volea spogliare di tutto la Casa d' Este, suscitò delle Novita, continuate appresso da Leone X. e Clemente VII. avendo questi Pontefici pretese quelle Città come membri dell' Esarcato: cosa ignorata da tanti altri loro Predecessori. Fu posto fine a tali pellegrine Pretensioni col mentovato Laudo di Carlo V. avendo poscia continuato gli Estensi a godere pacificamente fino al dì d'oggi le Città suddette, come indubitato Dominio dell' Imperio, quali son' anche riconosciute da tutto il Mondo, e senza che i Sommi Pontefici vi abbiano mai più preteso sopra in guisa alcuna. Ma se oggidì o per vendetta, o per poca stima di tutto il gran Corpo de' Principi dell' Imperio, e dell' Augustissimo Capo, che vi presiede, si veggono animosamente ritoccate in Roma queste Pretensioni: dal poco, che si è detto, comprenderà il Mondo, quanto elle siano insussistenti; e V. M. Cesf. co' suoi acutissimi e fedeli Ministri avrà una nuova occasione di conoscere meglio, qual cosa siano capaci di sostenere e di pretendere gli Oppositori Romani, e come s' abbia a credere nel resto, a chi ha avuto il cuore di prorompere ancora in Pretensioni di Modena e di Reggio, Città chiaramente sottoposte al solo Imperio Romano. Ma dopo questa necessaria digressione, la quale avrà anche insensibilmente fatto intendere, che non è da maravigliarsi, se l' intrepido animo di Giulio II. svegliò ancora delle Pretensioni sopra Comacchio, pertinente allora, non meno di Modena e di Reggio, per titoli equivalenti, al solo S. R. Imperio: finiamo di mostrare, quanto fosse indebito lo Spoglio di Comacchio fatto all'Imperio e alla Casa d' Este dall'Armi Pontificie nel 1598.

§. XXVII.

§. XXVII.

Indebita Occupazion di Comacchio fatta dal Cardinal Aldobrandino nel 1598. *provata colla Bolla stessa di Clemente VIII.*

Ciò apparirà eziandio manifestamente dalla stessa terribile Bolla fulminata da Clemente VIII. contra del Duca Cesare. Le parole d'essa, rapportate ancora da uno degli Oppositori (a), sono le seguenti, ove Clemente pretende dal Duca *la Città, e Ducato di Ferrara, e il suo Contado, e Distretto; e le ALTRE CITTA'. Terre, Castelli, e Luoghi &c. i quali da' Romani Pontefici nostri Predecessori furono concessi in Feudo agli Antecessori d'Alfonso II.* Sotto il nome d'*Altre Città*, descritte in majuscolo dall'Oppositore suddetto, vuol'egli, che sia nominato, compreso, e richiesto Comacchio in quella Bolla. Ma che altro è questo, se non confessare, che sotto *la Città, Ducato, Contado, e Distretto di Ferrara*, chiaramente ivi distinto e separato dall'*Altre Città*, non veniva da quel Papa richiesto Comacchio? E pure cotanto si sforzano gli Oppositori, per far credere al Mondo, che Comacchio fosse per tanti Secoli prima sempre unito, e compreso nel Contado, e Distretto di Ferrara. Adunque gli Antecessori di Alfonso II. non erano stati investiti di Comacchio, allorchè la S. Sede concedea loro il Vicariato di Ferrara col suo Contado, e Distretto. Ma e perchè pretese Clemente VIII. che d'*Altre Città*, oltre al Ducato, Contado, e Distretto di Ferrara, fossero stati investiti i Predecessori del Duca Alfonso? Solamente perchè Paolo III. nel 1539. (siccome di sopra s'è veduto) investì l'unico, e solo Ercole II. padre d'Alfonso II. *de Toto Ducatu Ferrariæ cum omnibus suis pertinentiis &c.* e oltre a ciò l'investì *de Omnibus Juribus præfatæ Sedi competentibus*, *ET NON ALITER, in quibuscumque CIVITATIBUS, & Locis per eumdem DDucem possessis, seu quovis modo tentis*. Ecco le conseguenze della Novità fatta da Paolo III. bastando ogni pretesto benchè debolissimo per fondar' intenzione, a chi non vuole guardarla sì per minuto. Ed ecco tutti i gran fondamenti delle Pretensioni di Clemente VIII. sopra *Altre Città* possedute dalla Casa d'Este. *Una di quelle Città fu Adria*, dice l'Autor del Dominio (b); il quale soggiunge: *Chi potrà dunque dubitare, che un' altra non fosse Comacchio*? Ma di qui appunto e V. M. Ces. e qualunque disappassionato Giudice di tal Controversia, scorgerà chiaramente, che fu indebita e la Pretensione della Camera Apostolica, e l'Occupazion di Comacchio con quel solo pretesto. Imperocchè si ripete, che Paolo III. investì bensì di Ferrara, e del suo Ducato effettivamente Ercole II. ma non gli diede già effettiva Investitura di quelle *Altre Città*, perche sapea, che la Casa d'Este la prendea da i soli Imperadori. E lo stesso Ercole II. non volle punto accettarla dalla

[a] *Dif. C.* 57. *pag.* 202.

[b] *Dom. C.* 27. *pag.* 29.

la S. Sede nè pure allora, siccome non l'aveano mai accettata gli altri suoi Antecessori, investiti di Comacchio dal solo S. R. Imperio. L'investì dunque Paolo III. unicamente *de Juribus præfatæ Sedi Competentibus*, *& non Aliter*, sopra l'Altre Città. Ma come potè pretenderfi nella Bolla di Clemente VIII. che gli Antecessori d'Alfonso II. (cioè il solo Ercole II.) fossero stati veramente investiti d'*Altre Città* oltre a Ferrara, e al suo Ducato, Contado, e Distretto? Troppa differenza passa tra l'investire d'una Città, e l'investire de i Gius competenti, e pretesi sopra una Città. Oltre di che fu investito Ercole II. *de Juribus Competentibus*; *& non Aliter*; cioè de i Gius della S.Sede, se a lei competevano; altrimenti, se non competevano, quella Clausola restrittiva dell'*Et non Aliter*, distruggeva la Concessione, e l'Accettazione di quell' insolita aggiunta alle Bolle del Vicariato, e Ducato di Ferrara. Ma noi siamo appunto nel caso di chiamare con tutta giustizia quell'aggiunta inutile, e di niuno effetto; imperocchè non competeva più alcun diritto vero, o sussistente alla Camera Apostolica sopra Comacchio, nè pure a' tempi di Giulio II. non che di Paolo III. e di Clemente VIII. mentre non avendo mai riconosciuto gli Estensi per l'addietro Comacchio dalla Chiesa, e avendolo gl' Imperadori riconosciuto, e dichiarato Signoria dell' Imperio, con darne per tanti Anni eglino soli le Investiture alla Casa d'Este: era corsa (per tacere d'altri Titoli) in favor dell'Imperio quella decisiva Prescrizione per Comacchio, la quale per confessione della stessa Curia Romana stabilisce giustamente e sicuramente il Dominio d'uno Stato, e ha stabilito con forza invincibile il Dominio di tante altre Città, ora quietamente possedute, e signoreggiate dal S. R. Imperio, e da altri o Re, o Principi della Cristianità. E finalmente come potea, o dovea nuocere a gl' Imperadori, e al Duca Cesare quell'Atto di Paolo III. che fu senza fallo una Novità; e che non concedeva al Papa alcun diritto di più, ch'egli si avesse prima; e che fu accettato sì tardi; e da un solo Duca di Ferrara, tratto anche a ciò dalla forza per esimersi dalle persecuzioni a lui minacciate per Ferrara, e per tutti gli altri Stati della Casa d'Este? E come potea, e dovea valersi la Camera Apostolica di quel solo Atto in pregiudizio del Duca Cesare, non discendente da Ercole I. e chiamato per proprj diritti in vigore delle Cesaree Investiture al Feudo di Comacchio, e real Possessore d'essa Città? Come valersene contra del S. R. Imperio, il quale non acconsentì all'Atto d'Ercole II. e non potea ricevere pregiudizio da un fatto del suo Vassallo, ed era in Possesso di Comacchio; mercè delle Investiture effettive ed effettuate d'essa Città, da tanti Augusti concedute a gli Estensi, e confermate da Ridolfo II. poco prima della stessa occupazione fattane dall'Armi Pontificie?

§.XXVIII.

§. XXVIII.

Occupazion di Comacchio Città Imperiale nel 1598. *mal sentita da Ridolfo II. e biasimata come ingiusta dal Pubblico.*

ORa vegga il Mondo, quali una volta, e quanto mal fondate fossero le Pretensioni della Camera di Roma incontro alle Ragioni fortissime del S. R. Imperio sopra Comacchio, ben'anche note alla medesima Camera Apostolica; e se mai il Cardinale Aldobrandino dovesse, in occasione della forza, e fortuna dell'Armi Pontificie, con questi soli pretesti farsi lecito di levare all'Imperio, e al Duca Cesare Comacchio, che da loro attualmente era posseduto, e sopra di cui era (per non dir'altro) fondata quell'antentica e perentoria Prescrizione, che assoda ogni Dominio, quando anche i principj ne siano stati illegittimi, negandosi però tali quei dell'Imperio, e degli Estensi sopra Comacchio. E se il Duca Cesare non ebbe possanza di difendere Comacchio, siccome non l'ebbe nè pure per difendere Ferrara; e se la Camera Apostolica, prevalendosi della prepotenza, se ne impadronì contra voglia del Duca Cesare, il quale si niega che punto concorresse a cederlo, non meritando qui fede alcuna le asserzioni de' Ministri Pontificj, esclusi in vigore di tutte le Leggi da questa Controversia: qual diritto potè acquistare con tal' attentato la Camera Apostolica sopra quel Feudo Imperiale? e qual pregiudizio potè venire alla Casa d'Este, e all'Imperadore Ridolfo II. che impegnato dalle guerre col Turco, non era punto in istato di opporsi all' armi del Papa, e di accendere una guerra in Italia? Ma se l'Augustissimo Ridolfo II. non potè far tanto, si seppe ben egli almeno querelare di quell'aggravio; e il celebre Storico Andrea Morosino (a), che scriveva gli avvenimenti del suo tempo, ne fa fede; scrivendo: *Bandini Cardinalis in Comaclum ingressus cumulus accessit: qua ex re licet Rodulphus Imperator acerbitatis haud parum contraxisset, quòd Suæ Ditionis Civitatem (uti ajebat) Pontificii occupassent; attamen temporum conditione, bello Pannonico distentus, verbo tenus est conquestus.* E indarno pretende il Difensor del Dominio, che il Cardinal Bandino non fu quegli, che ebbe l'onore d'occupar Comacchio, perche ciò è indubitato, e si proverà con lo Strumento autentico dell'Occupazione stessa. Oltre di ciò Ridolfo II. potè dare, e diede di fatto l'Investitura precisa di Comacchio al Duca Cesare, la quale esiste, e indarno si vuole oggidì mettere in dubio. E ne fu anche avvisato a dì 12. di Febbrajo 1598. il Cardinale di S. Giorgio primo Ministro del Papa da Monsignor Graziano, allora Nunzio Apostolico in Venezia, il quale così gli scrisse (b). *Il Sig. Ambasciatore di Spagna mi ha detto, che l'Imperatore non solamente concesse a D. Cesare l'Investitura di Modena, e di Reggio, mentre egli era sotto le Cen-*

(a) *Hist. Ven. Lib.* 15. *ad Ann.* 1598.

[b] *Tom.* 3. *Lett. MSS.*

Censure della Scomunica ; ma che ha compreso in detta Investitura anco COMACCHIO . E soggiunse l'Ambasciatore : se Sua Santità si è risentita della concessione dell'Investitura , pensate quello , che farà di questa aggiunta di COMACCHIO . Anzi lo stesso Monsignor Graziano Nunzio Apostolico ci fa sapere , come fosse ricevuta allora dal Pubblico l' occupazion di Comacchio ; imperocchè significa al mentovato Cardinale di S.Giorgio (ed è lo stesso che dire al Papa) colle Lettere del dì 14. Marzo 1598. *certa mormorazione , che si sente talvolta fra questi Nobili , i quali dicono , che essendo COMACCHIO MANIFESTAMENTE FEUDO IMPERIALE , non sanno , con che Conscienza la Chiesa se l'habbia appropriato , e cavatolo di mano a D. Cesare , che per il suo poco animo e poco valore non ha saputo ritenerlo . E dicono esser cosa di molto Cattivo Esempio , & a che devono molto bene aprir gli occhi Tutti i Principi .*

§. XXIX.

Insussistenza delle Pretensioni di Roma sopra Comacchio provata coll'esempio affatto consimile d' Adria .

TAnto diceano i Signori Veneziani , e niuno potea essere meglio di loro informato di tal'affare , sì per la vicinanza degli Stati , e per avere nello spazio di tanti Secoli addietro avuta occasione di sapere intrinsecamente gl'interessi e diritti della Casa d'Este , siccome ancora per la nota loro prudenza , e profonda cognizione , che anno delle Corti , e degli affari politici . Ma molto più è rilevante in questo proposito il sentimento de' Signori Veneziani , da che i medesimi con un solenne esempio fecero vedere al Mondo , che la Corte di Roma non avea più diritto di pretendere Stati già passati per via di legittima Prescrizione in altrui dominio , e da lei non posseduti per tanti Secoli , nè conceduti da lei con effetto , e con effettive Investiture ad altre persone . Questo è l'esempio della Città d' *Adria* , citato già nelle Osserv. (a) ma lasciato dagli Scrittori Romani senza positiva risposta, perche in fatti non può dirsegli contro, cosa che quadri . Certo è , che nei Privilegj Imperiali conceduti alla Chiesa Romana si vede sempre confermata , e nominata espressamente quella Città col Contado di *Gavello* , al pari appunto di Comacchio . Pretendono gli Oppositori, che Arrigo VI. la riconoscesse per luogo del Distretto di Ferrara nel Diploma del 1191. Che Giovanni XXII. nella Bolla della Crociata del 1324. la considerasse anch'egli per tale . Che Sisto IV. nella Pace del 1484. la facesse restituire dal Senato Veneziano , non meno che Comacchio , alla Casa d'Este , come pertinenza del Ferrarese . Che nel pagamento de' Censi fatti del 1502. e 1506. fossero considerati i Duchi di Ferrara , come Vicarj Pontificj anche della Città d'*Adria* ; e che

(a) *Osserv.* §. 67. *pag.* 88.

e che Paolo III. coll'investire nel 1539. Ercole II. dei Gius competenti alla S. Sede *in quibuscumque Civitatibus & locis per eumdem D.Ducem possessis, seu Quovis Modo tentis*, intendesse d' investire la Casa d'Este ancora di questa Città, dicendo espressamente l'Autore del Dominio, che *una di queste Città era Adria*. Per conseguente fu richiesta quella Città nella Bolla spaventosa di Clemente VIII. del 1597. sotto il nome d'*Altre Città*, delle quali pretendeva la Curia Romana d'avere investito il suddetto Ercole II. E perciocchè *Adria* col Contado di *Gavello* era allora posseduta, siccome tuttavia si possiede, dai Signori Veneziani, corse un violento sospetto, che l'armi Pontificie nel 1598. volessero occupare anche alla Repubblica quello Stato: del che fa fede il Cardinale d'Offat nelle Lettere 127. e 129. (a). Ma perche nol fece (dirà giustamente ciascuno) il Cardinale Aldobrandino, benchè armato, e in ascendente di tanta fortuna? Erano pure simili, anzi le stesse, le pretensioni di Roma sopra Adria, che quelle sopra Comacchio. Nol fece l'Aldobrandino, perche la Serenifs. Repubblica di Venezia seppe rappresentare, e fare evidentemente conoscere, che la Corte di Roma non potea pretendere sopra la Città d'Adria, o sopra il Contado di Gavello, valendosi delle stessissime ragioni, per le quali il S.R.Imperio e la Casa d'Este sostengono, essere da molti Secoli esclusa la Camera Apostolica dal Dominio di Comacchio, e non potervi più ella pretendere sopra. Ma se ebbero polso, e se ebbero effetto le ragioni recate dal Senato Veneto in difesa d'Adria, e d'altri paesi, che Roma pretendeva, e richiedeva: non si sa già intendere, perche non dovessero avere somigliante successo quelle dell'Imperio, e della Casa d'Este sopra Comacchio. Certamente merita tutto quell'inclita Repubblica; ma non dovea già meritar meno in quella congiuntura l'Augustissimo Ridolfo II. nè dovea essere di peggior condizione tutto il Corpo dell'Imperio Romano. Il perche giudicherà ora il Mondo, se dovea bastare al Cardinale Aldobrandino per sola ragione d'occupar Comacchio, il trovarlo assai comodo e vantaggioso a gli Stati della Chiesa, e il vedere, che nè l'Imperadore d'allora, nè la Casa d'Este aveano forza, o maniera da poterlo difendere. Giudicherà eziandio il Mondo, se la Corte Romana possa oggidì pretendere Comacchio, da che ella tacitamente venne a riconoscere ed approvare per legittime e insuperabili le Ragioni Imperiali ed Estensi sopra quella Città, allorchè riconobbe ed approvò per giuste ed invincibili quelle de' Signori Veneziani sopra Adria, e sopra altri paesi, militando le medesime ragioni, ed ispezioni, per questa, che per quella Città.

(a) *Tom. 3. ediz. d'Amelot. 1708.*

§. XXX.

Conclusione delle cose dette con rimettersi a Scrittura più diffusa per gli Affari di Comacchio, e di Ferrara.

E Questo è quanto s'è creduto per ora necessario di riverentemente esporre a V. M. Ces. intorno alle Controversie di Comacchio, le quali o sono già nella mente degl' Intendenti decise in favor dell' Imperio, e della Casa d' Este, o facilmente si decideranno, ogni qual volta dibattendosi l' affare con gli Avvocati Estensi, troppo necessarj in tal congiuntura, si riduca la Quistione a i veri punti e principj, secondo i quali s' ha essa da decidere; e quando seriamente si rifletta, che nulla giova agli Avvocati della Camera Apostolica il produrre le antiche Donazioni, e Conferme Imperiali, e il fare tanto stato sopra le medesime, esagerandone il vigore, e cercando d' abbagliare con esse il supremo intendimento di V. M. Ces. e la sua sperimentata Pietà. Perciocchè o non anno avuto mai quelle Carte la forza, che oggidì si pretende; o certamente più non l'anno ne' tempi presenti, e non la debbono avere per Comacchio, essendo elle rimaste da tanti Secoli senza effetto per conto di questa Città, ed essendo lo stesso, in materia d'Affari, e Beni temporali, il non esserci una Legge, o un Privilegio, e l' esserci, ma con una vigorosa e inveterata Consuetudine, o Prescrizione d' alcuni Secoli in contrario. E maggiormente ciò è certo, da che si è mostrato, che da Carlo Magno fino al dì d' oggi è continuata la Sovranità Cesarea sopra Comacchio; e che gli Augusti dopo i Privilegj conceduti alla S. Sede, anno ivi sempre signoreggiato, e ne anno date le Investiture; e non provarsi da gli Oppositori nè la Sovranità, nè il Possesso Pontificio per tanti Secoli sopra quella Città; e non valere alla Camera Apostolica il Possesso degli Anni addietro, perche gli si sono opposti di quando in quando gli Augusti e gli Estensi con diversi richiami. Laonde avendo la Casa d' Este per tanto tempo signoreggiato, e posseduto Comacchio, con pigliarne sempre dagli Augusti, e non mai da i Papi, l' Investitura: tanto essa Casa, come il S. R. Imperio, per tacere ora d' altri Titoli, anno stabilita sopra quella Città una decisiva Prescrizion di Dominio, Sovrano per gli Augusti, ed Utile per gli Estensi, che distrugge tutte le Pretensioni della Camera Apostolica. Ciò costa dalle Scritture finquì pubblicate, e da quanto si è detto di sopra; e costerà anche più sensibilmente da quanto si dirà in altra Scrittura più diffusa, la quale si pubblicherà a suo tempo, sì per sempre più fortificare le Ragioni Imperiali sopra Comacchio, come ancora per difendere la Casa d' Este nelle Controversie di Ferrara da i molti aggravj in ciò a lei fatti da uno degli Scrittori Romani contra la Verità, e contra la Giustizia.

In-

Intanto nel presentare questa umilissima Supplica, e queste Ragioni alla M. V. Ces. va bene sperando il Duca di Modena, che al Santissimo CLEMENTE XI. Sommo Pontefice Regnante non abbia mai da riuscir greve, nè da parere ingiusta la Difesa, che va facendo la Casa d' Este de i Diritti Imperiali, e suoi, sopra Comacchio, e de' suoi particolari sopra Ferrara; perche tal Difesa è necessaria, ed è appoggiata sopra una certissima persuasione d'avere la Ragion dal suo cantò. Nè tal necessità di contese esclude punto la somma venerazione, che il Duca suddetto protesta d'avere, e sa di dover sempre avere alla Sede Apostolica, e alla Santità Sua, come a Vicario di Cristo, e a Principe di Dignità sì superiore; non potendo già, o non dovendo le esagerazioni, o i falsi rapporti di qualche persona, far credere alla S. S. e molto meno al Pubblico, che si sia mancato di questo figliale rispetto, verso la S. S., e verso la S. Sede, nelle due Scritture pubblicate per ordine d'esso Duca. Medesimamente al considerare, quanto sia sublime la mente del suddetto Regnante Pontefice, e quanto la sua Virtù sia posta sopra il basso interesse, grande argomento si ha di giudicare, che la S. Sede non vorrà tenere per meno giustificati i passi di V. M. Ces. in questo affare. Imperocchè se la M. V. ha ricuperato Comacchio al S. R. Imperio, e per conseguenza alla Casa d' Este: ha Ella fatto ciò, che altri suoi Augusti Predecessori anno desiderato di poter fare, e ciò che conveniva al debito della sua Augustissima Persona. E se V. M. Imp. con tanto vigore sostiene, e vuol sostenere le Ragioni Cesaree sopra quella Città: conosce, e conoscerà sempre più il Mondo (quando pur nol sapesse conoscere la Corte Romana) essere la M.V. a ciò animata ed obbligata dalla chiarezza delle stesse Ragioni; perche siccome l'animo invitto della M. V. Ces. è disposto a cedere solamente alla forza della Verità e della Giustizia: così all'incontro quando la Giustizia e la Verità assistono alle cause di V. M. e di chi ha l'onore di dipendere da Lei, non sa Ella, nè può, per altri riguardi giammai ritirarsi dalla conservazione de i Diritti Imperiali. Tanto più poi conoscerà ognuno fondata sul giusto la risoluzione e la costanza di V. M. nella Causa di Comacchio, quanto più questa è divenuta oggetto della comune curiosità, e si tratta in essa, non d'un particolare interesse di V. M. Ces. ma di un interesse di tutto il S. R. Imperio. E finalmente confesserà ognuno, aver troppa ragione la M. V. di non rilasciar qui punto del suo intrepido zelo, perche troppo importa, e dee importare ad un'Augusto sì glorioso, che non possa mai il Mondo avvenire nè pure per ombra immaginare, che oggidì si sia punto lasciato di conservare in un sì gran lume di Ragione, e di Giustizia i Diritti da V. M. ricuperati, o per dir meglio rinvigoriti sopra Comacchio, cioè sopra una Città, che per le Pruove addotte chiaramente appartiene al S. R. Imperio, e alla Casa d' Este.

INDICE

DE' PARAGRAFI.

IL FINE.

QUISTIONI COMACCHIESI,

OVE SI ESPONGONO

I Punti superflui, a' quali vorrebbe la Camera Apostolica ridurre la Controversia di Comacchio, e si fissano i veri, a' quali s' ha essa da ridurre.

SCRITTE

DA

LUDOVICO ANTONIO MURATORI

BIBLIOTECARIO

DEL SERENISSIMO SIGNOR

DUCA DI MODENA.

QUISTIONI COMACCHIESI,

OVE SI ESPONGONO

I Punti superflui, a' quali vorrebbe la Camera Apostolica ridurre la Controversia di Comacchio, e fissano i veri, a' quali s' ha essa da ridurre.

SI lascia vedere, ma solo alle persone confidenti, certa Scrittura, intitolata *Relazione di alcune Risposte date in voce &c.* Con ingegnosa industria (per quanto dicono) ha scelto l'Autore d'essa alcuni di que' passi, ne' quali gli è sembrato, che i Ministri della Camera Apostolica ne' Congressi per la Controversia di Comacchio abbiano con più felicità assalito chi sostenea le Ragioni di S. M. Ces. e rappresentando il Signor Conte Reggente Caroello in questi siti come ridotto a valersi di sole cavillazioni, e armato di coraggio insin per negare la verità conosciuta: sembra, ch'egli si sia lusingato di potere screditare con ciò non meno il Ministro, che la Causa dell'Imperio. Ma gl' Intendenti saggi non dureranno gran fatica a scorgere, che simili ripieghi non conducono alla propria cognizione della Verità; perciocchè allontanandosi da i Punti veri e massicci, secondo i quali si ha da decidere una tal Controversia, e ne' quali il Signor Conte Caroello ha mostrato chiarissime le Ragioni del S.R.Imperio, e della Casa d'Este, si fermano a cercar applauso nelle Quistioni superflue, ingegnandosi di far comparire forti se stessi, e deboli gli Avversarj colà, dove poco in fine importerebbe all'una Parte o all'altra il riportar vittoria. Colla presente Scrittura adunque s'aggiungerà ciò, che manca alla *Relazione* Romana; cioè a dire, si esaminerà colla brevità possibile, quali Quistioni, e quai Punti conferiscano, o pure non conferiscano alla giusta decisione della Controversia suddetta, dividendo essi Punti in superflui, e necessarj.

QUISTIONE I.

Se giovi alle Pretensioni della Camera Apostolica l'ingegnarsi di provare, che negli antichi Secoli le fu donato Comacchio, e ch' ella ne fu in Possesso.

SI risponde, che quando anche gli Avvocati Pontificj provassero concludentemente questi due Punti, nulladimeno resterebbe vana la lor Pretensione oggidì sopra Comacchio; perciocchè una tal pruova sarebbe atta bensì a mostrare un Dominio allora goduto da i Pontefici, ma

ma non a mostrare, che oggidì i Pontefici abbiano a goder quel Dominio. Per pretendere legalmente quello Stato, bisogna provare la verità delle Donazioni; ma questo non basta. Bisogna provare eziandio, che tali Donazioni abbiano avuto il loro effetto; e nè pur questo è sufficiente. Convien finalmente ancor provare, che si sia continuato nel Dominio e Possesso della cosa donata: altrimenti ove si sia espressamente rinunziato al medesimo Possesso e Dominio, o tacitamente se ne sia fatta la Cessione, con lasciar correre una Prescrizione legittima in favore d'altri Possessori e Padroni: le Carte delle antiche Donazioni non anno più forza ne' Tribunali, e servono bensì ad abbellire la Storia, ma non a giustificar le Pretensioni scadute, e non a resuscitare le Ragioni morte. E se così non avesse da essere, e se così non fosse, siccome certamente è per consentimento delle Leggi, e delle Bolle ancora de' Sommi Pontefici: troppi oggidì potrebbono dirsi Padroni del medesimo Stato, e troppi pretendere a man salva i Dominj giustamente posseduti da altrui: il che altro non sarebbe, se non un ridurre il Mondo, e il civile commerzio a quel Caos, che tanto le Leggi, e il consenso della società civile abborriscono, e a cui chiaramente ancora anno provveduto. Una tal verità s'è provata a lungo nelle *Osservazioni* §. 58. pag. 78. e nella *Supplica* alla pag. 53. &c. e maggiormente si è corroborata nella *Succinta Esposizione* sul principio. Il perche inutilmente si disputa, e si cambiano le parole intorno agli antichi Secoli, siccome più volte è stato protestato ne' Congressi diretti per parte di S. M. Ces. dalla gran mente dell'Eccellentiss. Sig. Marchese di Priè Ambasciatore Cesareo, nulla servendo alla decision dell' affare i tempi de i Re Longobardi, e de' vecchi Imperadori, mentre lo stato degli ultimi Secoli (e non l' erudizione, e le pergamene de' Secoli remoti) è quello che decide, e dee decidere simili Controversie, e che s'ha appunto da attendere in quella di Comacchio.

Sicchè non mettendosi in dubio da alcuno, che gli Estensi abbiano almeno dal 1325. fino al 1598. avuto il Dominio, e il Possesso reale di Comacchio: tutta la disputa si riduce (restando superflue le altre ricerche sulle anticaglie) a vedere, se durante esso Dominio degli Estensi, il S. R. Imperio fosse Diretto Padrone di quella Città, o pure se la S. Sede possa pretendere d' esserne ella stata la Padrona Diretta. Ma ognuno scorgerà provato manifestamente ne i Congressi, e nelle altre Scritture de i Ministri Cesarei ed Estensi, che la Camera Apostolica non solo non ha ivi in quel tempo avuto, nè esercitato alcun temporale Dominio, ma eziandio ha riconosciuto non essere di sua Giurisdizione temporale quello Stato; e che all'incontro gli Augusti sì per que' titoli e diritti, che loro generalmente competono per essere Imperadori de' Romani, come ancora per atti positivi e reali d' alto Dominio esercitati sopra Comacchio fino al dì d' oggi, sono i soli e legittimi Sovrani d'essa Città; e massimamente perche stanti le pro-

tette,

teste, e i richiami, ed altri Atti d'essi Augusti e della Casa d'Este, indubitata cosa è, che non è corsa dopo la violenta occupazione fattane dal Card. Aldobrandino nel 1598. alcuna Prescrizione favorevole alla Corte di Roma. Non è piaciuta agli Avvocati e Scrittori della Camera Apostolica questa sì spedita, e sì giusta maniera di giungere alla decisione della Controversia. Anno creduto bene di far pompa dell'erudizione de'Secoli antichi, ed anno costretto i Difensori del S. R. Imperio, e della Casa d'Este, a seguitargli in tali dispute, immaginandosi forse i Ministri della Rev. Camera, che mancando loro le forze ne' punti essenziali, e decisivi, potessero almeno far' impressione colle anticaglie, e con altri punti, vistosi sì, ma non necessarj. Egli è vero nondimeno, che nè pure in questa parte è riuscita felice la loro cura, perche ancora ne' Secoli antichi nè più nè meno si truova saldo e sicuro il Dominio Imperiale sopra Comacchio, siccome apparirà dalle seguenti Quistioni, nel proporre le quali si ripete, che ciò si fa non per necessità veruna, e che non si debbono perdere di mira per questo le Quistioni sostanziali, e i Punti veri, a' quali si dee ridurre, e secondo i quali si dee risolvere la disputa intorno al Dominio di Comacchio.

QUISTIONE II.

Se sotto i Re Longobardi e Franchi la S.Sede signoreggiasse Comacchio.

Si risponde, che quando anche provassero concludentemente i Ministri della Camera Apostolica tuttociò, che dicono di *Restituzione*, e *Donazione* dell'Esarcato e di Comacchio sotto i Re Longobardi, e Franchi: tuttavia ciò nulla servirebbe per la presente Controversia. Intorno però a questo Punto è da avvertire, siccome anno mostrato i Ministri di S. M. Ces. e della Casa d'Este; Primieramente essere mirabile, che oggidì si nieghi in Roma, che gl' Imperadori fino a i tempi di Pippino fossero veri Sovrani di Roma e dell'Esarcato. Il Sig. Conte Carocllo ha chiaramente provata una tal verità co i fatti riferiti dal medesimo Anastasio, il quale Storico si stupiranno i Lettori di vederlo nella moderna *Relazione* al *§. e come*, diventato *Scrittore coetaneo di Carlo Magno*. Secondariamente ha egli ancora provato, che il nome di *Restituzione* non competè, nè potè competere alla concessione, che si dice fatta da i Longobardi, o da Pippino alla S. Sede. In fatti la parola suddetta fu solamente adoperata per la *Repubblica Romana*, sotto il qual nome veniva inteso anche l' Imperio Romano. Gregorio II. per attestato del Baronio all'Anno 726. scrisse così al Doge di Venezia: *Quia Ravennatium Civitas, quæ Caput exstat omnium, a nec dicenda gente Longobardorum capta est, & Filius noster eximius Dominus Exarchus apud Venetias moratur: Debeat nobilitas tua ei adhærere*, & cum

& cum eo nostra vice pariter decertare, *ut ad pristinum statum Sanctæ REIPUBLICÆ in IMPERIALI servitio Dominorum Imperatorum ipsa Revocetur Civitas*, *ut in statu Reipublicæ*, *& Imperiali Servitio firmi persistere Valeamus*. Terzo, non apparire, con quali condizioni fosse conceduto (siccome si pretende) l'Esarcato alla Sede Apostolica da Pippino, e da Carlo Magno; mentre è chiaro, che esso Carlo Magno anche prima d'essere Imperadore, comandava da Sovrano nell'Esarcato. Adriano I. nell' Epist. 84. del Cod. Carol. scrive a quel Monarca: *Vestra Regalis in triumphis victoria PRÆCIPIENDUM emisit*, *ut a partibus RAVENNÆ*, *seu Pentapoleos expellerentur Venetici. Nos illico in partibus illis emisimus*, *Vestram adimplentes Regalem Voluntatem*.

E qui è degno di considerazione, che l'Autore della *Difesa del Dominio* al Cap. 67. pag. 242. e alla pag. 346. scrive, *ritrovarsi tuttavia in essere il Diploma stesso di Pippino*, e d'esso rapporta egli alcune parole ancora; e pure si è egli ben' astenuto dal pubblicare un documento di tanto rilievo: il che non si fa intendere, a qual cagione si debba attribuire. Anzi facendo egli con tali parole concepire, che si conservi l'originale di quel Diploma, si dee avvertire, che l'Autore della *Relazione* al §. *astretto* risponde al Sig. Reggente Caroello, il quale facea istanza degli Originali delle Donazioni decantate di Lodovico Pio, Ottone I. Arrigo II. &c. *che gli Originali de' Diplomi di mille*, *o ottocento Anni*, *non solo non potevano conservarsi dalla Chiesa Romana dopo tanti sacchi di Roma*, *tante persecuzioni*, *tante guerre*, *e l'assenza de' Papi da Roma*; *ma che appena in tutto il Mondo potrà darsi il caso*, *che si possano esibire*, *se non pochissimi Originali di nove o dieci Secoli*. Potranno altri pesare questa varietà di pretensioni; ch'io intanto deferirò tali ragionamenti, non dissimili da quei del P. Germon, al Tribunale del famoso Sig. Abate Fontanini, il quale nel Lib. 1. Cap. 1. Vindic. Diplom. fa vedere, che nell' Archivio Vaticano, e in tanti altri si conservano molti Originali di que' tempi, anzi di più antichi tempi; e il farà meglio vedere nella Difesa dell'Opera stessa, ove è credibile, ch'egli vendicherà questo sensibile sfregio dato nel volto al P. Mabillone, il quale dice aver veduti tanti Originali de' tempi Carolingi. Quarto, maggiormente restare incerta la qualità della pretesa Donazione di Carlo Magno e di Pippino, perche ancora in que'tempi gli Arcivescovi di Ravenna sostennero colle parole, e co i fatti, che l'Esarcato era stato conceduto loro da Carlo Magno. Quinto, non anno finora mostrato gli Avvocati della Camera Apostolica, che la Donazione di Pippino fosse lecita, e valida; e per lo contrario anno provato i Ministri Cesarei, che tale essa non fu, nè potè essere; perciocchè fino alle Novità di Pippino continuò manifestamente il vero Dominio degl'Imperadori non solo sull' Esarcato, ma in Roma stessa; nè potè Pippino donare ad altrui gli Stati dell' Imperio, benchè tolti al Re Longobardo, essendo

do chiaro, che l'usurpazione de' Longobardi era recente, e gli Augusti protestarono contro, e di più si offersero di pagar le spese della guerra al Re de' Franchi, e fecero istanze per riaver quegli Stati. Questa verità fu riconosciuta tacitamente anche in Roma, e confessata insino da i Difensori e Ministri della S. Sede, prima delle presenti dispute. Il Cardinale Sfondrato nella Gallia Vindic. Diss. 2. §. 2. scrisse, *Longobardos injusto bello Italiam invasisse. Non ergo ejus Dominium Græcus Imperator amiserat; neque Carolus retinere eam* (adunque nè pur donare) *poterat, quippe legitimo invitoque Dominio ablatam*. E Monsig. Vincenzo Pietra Referendario della Signatura, e Luogotenente della Rev. Camera Apostolica, nel Tom. 3. Comment. ad Constit. Apostol. Constit. 7. Alex. IV. stampato in Roma, scrisse anch' egli, che Carlo Magno avea posseduto l'Italia *de facto* bensì, ma non *de jure*; *nam legitimi Imperatores Occidentis erant tunc Græci*; e però aggiunse, che solamente nel tempo, che fu in esso Carlo Magno trasferito l'Imperio, cioè nell' Anno 800. *accessit Carolo Jus retinendi, quod Longobardis eripuerat*. Finalmente non apparisce, che Comacchio fosse consegnato nè pure in que' tempi al Sommo Pontefice, nè si pruova, che per conto d'esso avesse effetto la pretesa Donazione di Pippino, e di Carlo Magno siccome non l'ebbe per altri Stati, de' quali nondimeno parlano Anastasio, Leone d' Ostia, ed altri.

QUISTIONE III.

Se Carlo Magno creato Imperadore, e gli altri Augusti della sua schiatta ritenessero Comacchio in loro potere, o pure se cedessero il medesimo, e seco l'alto Dominio anche dell'Esarcato, e di Roma.

SI risponde, che nè pur c' era bisogno, per decidere la presente Controversia di Comacchio, di entrare in questi inutili punti, siccome più volte i Ministri di S. M. Ces. e della Casa d' Este anno protestato, per le ragioni di sopra addotte. Nulladimeno perche gli Avvocati Pontificj anno per forza voluto, che si tratti un tale argomento, non s' è dovuto, nè potuto tacere; e tanto più soro stati forzati i Cesarei ad accettare la sfida, quanto che pretendendo la Camera di Roma, che gl' Imperadori Carolini donassero una volta non solamente gli Stati, ma l'alto Dominio ancora de' medesimi alla S. Sede, e che questa abbia da allora fino a' nostri tempi goduto in Comacchio un' assoluto, Sovrano, e indipendente Dominio: venivano essi con ciò a rendere odioso l'Augustissimo Regnante Imperadore GIOSEFFO, quasi egli con indebite pretensioni avesse spogliata la Chiesa d' un Dominio, di cui da tanti Secoli vien pretesa padrona la S. Sede, e su cui si vorrebbe far credere, che nessun Dominio abbiano mai avuto gl' Imperadori d' Occidente. S' è dovuto dunque mostrare, e s' è mo-

è mostrato, che una tale opinione de gli Avvocati Romani non hà sussistenza alcuna; imperocchè da Carlo Magno insino a i dì nostri anno gli Augusti avuto ed esercitato il Dominio Sovrano in Comacchio; e però essere lontanissimo dal vero, che la Camera Apostolica abbia ne' Secoli addietro avuta ivi, o esercitata la Signoria che oggidì si pretende. Risultare manifestamente la sentenza d' Ministri Imperiali ed Estensi dal sapere, che nell'Anno 800. fu rinovata o trasferita in Carlo Magno la Dignità Imperiale, e la sua Potestà sovrana su Roma stessa: risoluzione necessariamente presa da Papa Leone III. dappoichè il Popolo Romano non solamente non volea punto ubbidirgli, ma l' avea anche sacrilegamente oltraggiato. Eginardo Arcicappellano d' esso Carlo Magno apertamente ce ne assicura, parlando di quel glorioso Augusto, e del suo Testamento, con dire, che *in REGNO ILLIUS Metropolitanæ Civitates XX. & una esse Noscuntur, nomina quarum hæc sunt ROMA, RAVENNA, MEDIOLANUM &c.* Anche S. Teofane Confessore, che scriveva in que'medesimi tempi, narra nella sua Cronografia pag. 599. Hist. Byzant. *ab Anno* 800. *Romam in Francorum Potestatem cessisse.* Questi due soli passi d' Autori tanto celebri e contemporanei bastano a decidere la presente Quistione, e a comprovare conservato l'alto Dominio sopra gli Stati, che si dicono prima dell' 800. donati alla S. Sede. Tuttavia veggansi le altre pruove di questa verità accennate nella *Supplica* alla pag. 16. Anche Ottone Frisingense lasciò scritto nel libro 5. cap. 36. della Cronaca: *Francos Mundi caput Romam ad suam DITIONEM transfudisse*, per tacere di tanti altri Scrittori Cattolici, i quali anno asserito, che gli antichi Imperadori Carolingi, e Tedeschi furono Sovrani di Roma stessa, non che dell'Esarcato di Ravenna. Con tale sentenza s' accordano senza gran pena le obbiezioni fatte dagli Avvocati Pontificj. Che se questi citano la Donazione, o Costituzione di Lodovico Pio, certo è che citano un Diploma soggetto a tante difficoltà, che niun giudizioso Erudito potrà giammai ammetterlo per documento vero e sincero, anzi ognuno al pari del P. Pagi il terrà per apocrifo, e per somigliante al famoso Diploma di Costantino. Veggasi la *Supplica* alla pag. 13.

QUISTIONE IV.

Se gli antichi susseguenti Imperadori Tedeschi ritenessero ed esercitassero l' alto Dominio in Roma, e negli altri Stati, che si dicono donati o confermati alla S. Sede.

SI risponde, che ancor questo è certo; perciocchè Ottone I. non rinunziò a questo diritto, siccome è stato provato dal Sig. Conte Carolllo ne' Congressi, e si vede nella *Supplica* §§. VI. e IX. Di più Ottone III. per attestato di Ditmaro Vescovo, e Storico contemporaneo,

neo; nell' Anno 1001. *OMNES Regiones*, *quæ ROMANOS*, *& Longobardos respiciebant*, *SUÆ DOMINATIONI Fideliter SUBDITAS* (*Roma solùm excepta*) *habebat*. Eccettuò Roma, perche allora quel Popolo s' era ribellato ad esso Imperadore. S. Pier Damiano nella Vita di S. Romualdo Cap. 30. scrive, che Ottone III. avea promesso di farsi Monaco, *si tamen prius ROMAM*, *quæ SIBI REBELLABAT*, *impeteret*. Lo stesso narra altrove Ditmaro, e Lamberto, e Roberto Tuiziensi appresso il Bollando Tom. 2. Mart. pag. 468. e 477. Nè si può pretendere, che Ottone III. operasse in ciò ingiustamente, perch' egli fu un Principe di gran Pietà, siccome attestano gli Autori contemporanei. Arrigo il Santo fu bensì fatto *Advocatus Ecclesiæ S. Petri*, ma eziandio fu creato *Romanorum Imperator*, cioè non ebbe minor Potestà, che s'avessero avuto i suoi Antecessori. Bisogna qui ripetere le parole, che son decisive, dello Scrittore della Vita di S. Matilda Regina, dedicata al medesimo S. Arrigo. Asserisce egli, che Ottone I. *Romanis præfuit* e che *Totus Populus Romanorum se sponte SUBJUGAVIT ipsius DOMINATUI*, *& Sibi solvebant TRIBUTA*, *& post illum Ceteris suis POSTERIS*. Di più s'ha da osservare, che il Diploma conceduto, per quanto dicono, da lui alla Chiesa Romana, siccome l'altro ancora d'Ottone il Grande, non sono nè originali, nè autentici in Roma, siccome destramente confessa l'Autore della *Relazione* moderna, quantunque il Baronio, e l'Autore della Diss. Ist. abbiano sostenuto il contrario: il che si accenna, non già per conchiudere da ciò, che siano finti, ma perche si usi cautela in acquetarsi a i medesimi. Ritennero lo stesso diritto i susseguenti Imperadori; e fra gli altri Federigo I. tuttavia amico del Sommo Pontefice, e senza richiamo di lui, rispose (per testimonianza di Guntero nel Lib. 3. del Ligurino) a i Romani, che gli chiedeano danari per la Coronazione sua:

> *Ergone*, *Roma*, *Tuo legem*, *vis ponere REGI*?
> *Aspice Teutonicos Proceres*, *equitumque catervas*.
> *Hos tu Patricios*, *hos tu cognosce Quirites*,
> *Hunc tibi perpetuo DOMINANTEM jure Senatum*:
> *Hi te*, *Roma*, *suis* (*nolis licet ipsa*) *gubernant*
> *Legibus &c.*

Federigo II. non operò diversamente da' suoi Antecessori: il che dee parimente dirsi di Ridolfo I. Imperocchè o nulla di più concedette egli, che s'avessero fatto i precedenti Augusti; e così ritenne egli, e preservò l' Alto Dominio, mantenuto dagli altri Predecessori. O pure si pretende, che vi rinunziasse; e qui per necessità debbono i Camerali di Roma far vedere la formola; e le parole di tal pretesa rinunzia: cosa che non mostreranno giammai. Dicono eglino bensì, che Ridolfo I. si servì della parola *Donamus*; ma questa medesima s' incontra in infiniti altri Diplomi Cesarei, ed anche nelle Investiture Imperiali concedute alla Casa d' Este, i quali esempj rendono chiaro, che col Do-

Donamus restava benissimo intatta la Sovranità Cesarea, essendo che il dono riguardava solamente l'Utile Dominio. Dicono, che Ridolfo donò *Pleno Jure*; ma nè pure tal formola indicava in que'tempi, che trasferisse nel Donatario il diretto Dominio. Benedetto XI. Sommo Pontefice in un suo Breve dato a dì 17.Marzo 1304.dice: *Castrum Argentæ ad Ravennat. Ecclesiam Pleno Jure pertinere*. Degli stessi termini si servì Clemente VI. in una Bolla del 1344. e pure gli Arcivescovi di Ravenna non erano, nè sono mai stati Sovrani d'Argenta. Così Aldrovandino Marchese d'Este e d'Ancona in un suo Privilegio conceduto al Popolo d'Osimo a dì 5. di Maggio del 1214. e rapportato dal Martorelli nelle Memor. Istor. d'Osimo Lib. 2. Cap. 4. concedette *omnia Jura, & universa, quæ Curia Domini Imperatoris* (si noti bene) *& Nuncii ejus habuerunt & tenuerunt, & quæ ad nos pertinent, ut deinceps prædicta Communitas Civitatis Auximi habeat & teneat Pleno Jure in perpetuum*. E quindi è, che anche nel 1350. per attestato di Guglielmo Cortusio Storico contemporaneo, Andrea Re d'Ungheria e di Napoli, portatosi a Roma, *Dominium oblatum a Romanis refutavit, asserens Romam esse Imperii*. Si tralasciano altre notizie, bastando queste poche per decisione del punto proposto; e qui si protesta di prescindere sempre in tal ricerca da i tempi presenti, non volendosi cercare, presso di chi presentemente sia la Sovranità suddetta, mentre per la Controversia di Comacchio basta mostrare (benchè ancor questo si faccia non per elezione, ma per necessità) che gli antichi Imperadori ebbero ed esercitarono l'alto Dominio anche in Roma, per inferire, che molto più ebbero ed esercitarono un tal diritto sopra Comacchio, in maniera che il presente Dominio Imperiale in quella Città si dee appellare una continuazione dell'antico, non mai per conto d'essa interrotto, siccome anche meglio apparirà da i Punti seguenti.

QUISTIONE V.

Se gli antichi Imperadori, e Re d'Italia, fino ad Ottone I. fossero Sovrani dell'Esarcato, e di Comacchio.

SI risponde, essere ciò indubitato; anzi non provarsi nè pure da gli Avvocati della Camera Apostolica, che almen l'Utile Dominio di Comacchio fosse goduto in que' tempi dai Sommi Pontefici; e però seguire da ciò, che le pretese Donazioni o non abbracciassero dopo l'Anno 800. quella Città, o non avessero almeno effetto per essa. Narrano gli antichi Annali presso il Du-Chesne, che Comacchio nel 809. era in pieno potere de' Franchi; imperocchè l'Armata navale de' Greci, nemici di Pippino Re d'Italia, si portò contra *Comacchio, & commisso prælio cum CASTELLANIS FRANCORUM* (non dicono del Papa) *victa, & fugata Venetiam rediit*: dopo di che si trattò Pace fra essi

essi Greci e Pippino. Nella moderna *Relazione* Romana, per quanto vien supposto, è stato creduto sufficiente il rispondere, che Comacchio apparteneva allora a Ravenna, la quale poi si pretende, che fosse dipendente dal Dominio della S. Sede, citandosi per un fatto sì antico il solo Rossi Storico recente, e perciocchè il medesimo Rossi nel lib. 5. pag. 234. Hist. Rav. scrive le seguenti parole all'Anno 805. *Interea Pippinus Italiæ Rex Ravennam ob loci opportunitatem, Pontifice Maximo permittente & concedente, REGNI SUI SEDEM, ac domicilium fecerat*: anno i Ministri Camerali creduto di avere uno scudo bastante contra quegli Atti nella parentesi *Pontifice Maximo permittente*. Che Pippino costituisse egli stesso *Ravenna Capitale del Regno suo*, è notizia concorde appunto a ciò, che si è detto, e si dirà; perche ancora colà, non meno che a Comacchio, si dovea stendere la giurisdizione del Reame d'Italia. E in quanto a quella parentesi, ogni persona accorta intenderà tosto, che fu aggiunta dal Rossi, per non saper egli come altramente conciliare una tal notizia colla volgare opinione, che in que' tempi Ravenna, e le Città circonvicine fossero nell' attuale ed assoluta signoria de' Romani Pontefici. Del resto chi saprà mai credere o possibile, o verisimile, che essendo stata costituita Ravenna da Pippino stesso *Italici Regni Sedes*, essa Città fosse allora fuori di quel Regno, e nell'altrui Giurisdizione? Nè i Pontefici avrebbero mai permesso, che quella Città, quando fosse stata interamente di loro Giurisdizione, fosse divenuta Capitale del Regno d'Italia. Resta intanto (e questo basta al S. R. Imperio) che Comacchio era in potere de' Franchi nell' 809. deducendosi poi da tale notizia, ch' esso allora dovea appartenere al Regno d'Italia. Vero è, che nella *Relazione* suddetta questo attribuire Comacchio in que' tempi al Regno d' Italia, vien chiamata *la nuova favoletta inventata da' Ministri Estensi*; ma bisognava provare con testi chiari e sicuri, che questa sia una favoletta: il che però non si è fatto, nè si farà; dicendo gli Avvocati Camerali, ma senza allegar buone pruove, che Comacchio nell' 809. era in Dominio della Chiesa; e dicendo all' incontro gli Avvocati Cesarei, ma con una indubitata pruova ch' esso era allora in potere di Pippino Re d' Italia. Anche Niccolò Crasso, Autore citato da gli Scrittori della Rev. Camera, attesta nelle Note a Donato Giannozzo pag. 359. che volendo il Comandante Greco assalire *ex iis locis, quæ tenebantur Gallicis Præsidiis, visum est opportunius ordiri a Comaclo. Sed veteranus miles, qui erat in Comaclo, ex Ravennæ statione subsidio missus, a muro sæpe depulit Græcos*. S' aggiunge di più, che gli stessi Scrittori parziali di Roma in tempi meno sospetti anno inteso così gli antichi Autori. Giovanni Gobellino, Segretario di un Sommo Pontefice, cioè di Pio II. nel Lib. 3. de' Commentarj della Vita d' esso Papa (de' quali Libri il Platina Storico celebre di que' tempi scrive che fu Autore lo stesso Pio II.) narrò quel fatto nella seguente maniera: *Niceta vero Patritius*

tius, *Venetorum auxilio*, *adversus Pipinum classem instruxit*, & *COMACHIUM, QUOD TUNC PIPINI FUIT*, *expugnare adorsus* &c. Con tali notizie si dee poi conferire il Testamento di Carlo Magno appresso il Baronio all' Anno 806. che indarno vien' opposto da i Difensori della Camera Apostolica. Lascia ivi quel glorioso Monarca a' suoi figliuoli non solamente *Ivrea*, *Vercelli*, *Pavia* &c. *Reggio*, *e Modena fino a i termini di S. Pietro*; ma eziandio *quidquid INDE Romam pergenti ad LÆVAM respicit de Regno*, *quod Pipinus habuit*, distinguendo questa parte dal *Ducato di Spoleti*.

Lotario I. Imperadore nell' Anno 840. comfermò i Patti con Pietro Doge di Venezia, e fra i Popoli suoi Sudditi enunziò *Ariminenses*, *Forojulienses* &c. *COMACLENSES, RAVENNENSES* &c. L'Autore della moderna *Relazione*, per quanto si dice, insorge qui contra il Sig. Co: Carcello, chiedendo, onde egli abbia questo con gli altri documenti, spettanti a i Patti de' Veneziani con gli antichi Imperadori, e Re d'Italia; e va ridicendo, non essersi mai essi veduti, nè sapersi, ove siano, nè chi li riferisca. Sono questi documenti in mano tuttavia de gli Eruditi Veneziani, e vi si leggono sinceramente le parole suddette; e se non vengono citati i personaggi, che anno tali Diplomi, ne intenderà facilmente il Pubblico la ragione, riflettendo, che niuno ama di tirarsi addosso l'odio della Corte Romana. Per altro Andrea Dandolo nella sua Cronaca MS. accenna lo stabilimento di essi Patti colle seguenti parole: *Lotharius Pactum initum inter Venetos*, & *Vicinos eorum Subjectos Imperii*, *per quinquennium confirmavit*, *Terrasque Ducatus distinxit a Terris Italici Regni*. Ha bene la S. Sede tanti amorevoli, e tanti mezzi, che potrà certo chiarirsi in Venezia (e se ne sarà probabilmente chiarita a quest'ora) se que' documenti contengano ciò, che viene asserito da gli Avvocati Cesarei ed Estensi.

Ma per sincerare più il Mondo, sappiasi in oltre, che di tali Patti confermati da Carlo il Grosso *inter Venetos*, *atque Italicos sibi subjectos*, fanno menzione il Sigonio Lib. 4. de Regn. Ital. e il Sansovino Lib. 13. della sua Venezia; e che Niccolò Crasso (Autore citato da gli stessi Avvocati Camerali) nelle Note alla Repub. Veneta di Donato Giannozzi stampate nel 1631. fra i Tometti delle Repubbliche, attesta, che tali Patti furono rinovati da Guido Imperadore, da Ugo e Berengario II. amendue Re d'Italia, da gli Arrighi III. e IV. e da Lotario II. Anzi egli stesso riferisce l'intero Diploma d'Arrigo IV. detto il V. dell' Anno 1111. simile a gli altri antecedenti per conto di quel che cerchiamo, e rapportato poscia anche dal Conrigio de Fin. Imp. Lib. 1. Cap. 11. Ivi dunque così parla quell' Augusto: *Hi sunt ex Nostro scilicet Jure*, *Papienses*, *Mediolanenses*, *Cremonenses*, *Lucenses*, *Pisani*, *Genuenses*, *Placentini*, *Ferrarienses*, *Ravennates*, *COMACLENSES*, *Florentini* &c. & *cuncti de Nostro Italico Regno*. Dal che si

può

può intendere, quanta ragione si sia avuta nella moderna *Relazione* Romana di deridere, come una *bella Chiosa*, l'avere il Sig. Conte Caroello risposto ne' Congressi, che i Patti fra Arrigo VI. e i Veneziani, *unicuique patent, qui velit ea invenire*. Andrea Dandolo nella sua Cronaca oltre al mentovare il suddetto Diploma d'Arrigo V. del 1111. attesta ancora, che Arrigo VI. *Anno Henrici Danduli Ducis Sexto* (cioè nel 1197.) *apud Castrum Joannis Venetorum antiquata* (forse *antiqua*) *fœdera cum Subjectis Imperii renovavit*. Di più il Sansovino Lib. 11. pag. 322. della sua Venezia dice confermato il Diploma suddetto d'Arrigo V. del 1111. da Lotario II. da Federigo I. da Arrigo VI. da Ottone IV. e da Federigo II. Se gli Avvocati di Roma, che sono meglio d'ogni altro forniti di Libri, e d'ajuti, avessero voluto trovare tali notizie, avrebbono conosciuto, se il Ministro Cesareo allegava delle finzioni, o pure delle Verità. Finalmente molto più s'intenderà da i suddetti Diplomi, che per tanti Secoli, cominciando da Carlo Magno e nominatamente nel 1111. e nel 1197. *Comacchio* era Città del Regno d'Italia, e Città di giurisdizione distinta da Ferrara, e per conseguente tuttavia Suddita degl'Imperadori. Ma ritorniamo indietro.

Anche Lodovico II. Imperadore in un suo Privilegio dell'861. riferito nel Bollar. Cassin. Tom. 2. Const. 36. così parla: *Omnibus Fidelibus Nostris in partibus Longobardiæ, ROMANIÆ* (cioè della Romagna) *sive Benevento, atque Tuscia, necnon Venetia consistentibus, notum sit &c.* Tutte quelle Provincie erano suddite dell'Imperadore: adunque anche la *Romagna*. Già s'è mostrato, non ricavarsi dall'Epist. 167. di Papa Giovanni VIII. ch'egli allora fosse Padrone di Comacchio; e il fatto di Marino Conte di Comacchio, e di Badoaro fratello del Doge di Venezia, non indica Sovranità alcuna del Papa in Comacchio, perche lo stesso Papa nell'Epist. 237. attesta, che il Re Carlomanno circa l'877. *Nostro Præsulatui pio mentis affectu Commisit, ut Nos curam hujus Italici Regni haberemus*. Così Carlo il Grosso rinovò i Patti colla Repubblica Veneta, nominando fra' suoi Sudditi *Comaclenses, Ravennenses &c.* ed Ugo, e Lotario, e Berengario e Adelberto, ed altri Re d'Italia, signoreggiarono pienamente l'Esarcato, come s'è mostrato nelle Osserv. e nella Supplica, e maggiormente si mostrerà. Ciò si pruova ancora colla stessa Donazione citata dai Romani Avvocati; e fatta nel 947. dal Re Lotario a Guido Vescovo di Modena, con donargli *Salinas Comaclenses*.

QUISTIONE VI.

Se Ottone I. e gli altri susseguenti antichi Imperadori Tedeschi fossero Sovrani dell'Esarcato, e di Comacchio.

SI risponde, che furono tali, nè apparire il contrario dal Diploma, che dicono da lui fatto alla Chiesa Romana nel 962. nelle cui no-

te Cronologiche dee avvertirsi un'errore, già osservato dal Lambecio, dal Papebrochio, e da altri. Oppongono, che per attestato di Reginone all'Anno 967. Ottone I. *Apostolico Johanni Urbem, & Terram Ravennatium, aliaque complura Multis retro temporibus Romanis Pontificibus ablata reddidit*. Ma di qui non si ricava, che ancora *Comacchio* fosse consegnato al Papa. Oltre a ciò, quel passo non è di Reginone, ma di un'Anonimo, che fece la giunta; e questi potè farla molto tardi. Di più il medesimo Scrittore discorda dagli stessi Avvocati Romani, i quali vogliono fatta una tal pretesa Restituzione, alcuni Anni prima, cioè nel 962. Dicono, che Liutprando Storico nella sua Legazione fatta a nome d'Ottone il Grande nel 968. all'Imperadore Greco asserì lo stesso, dicendo presso il Baronio all'Anno suddetto 968. *Quod ad Apostolorum Beatorum Ecclesiam respicit, Sanctissimorum Apostolorum Vicario contulit. Et si est, ut Dominus meus* (cioè Ottone I.) *ex his omnibus Civitates, Villas, Milites, aut familiam obtineat, Deum negavi*. Ma in queste generali parole non si mostra, che sia compreso Comacchio. E poi Liutprando scrive, aver detto l'Imperadore Greco, che Ottone *Romam sibi vindicavit*; e ch' egli rispose all'incontro, che i Greci *nomine solo, non autem reipsa, Imperatores Romanorum vocantur*, con ciò significando, che Ottone era vero ed effettivo Imperador de' Romani, quale di sopra il vedemmo colle parole ancora della Vita di S. Matilda Regina, e non un'Imperadore di solo nome, quale oggidì si vorrebbe, ch'egli fosse stato. Attribuisce ancora al suddetto Ottone *Italiæ, seu Romæ acquisitionem*; e di più fonda le Concessioni, da lui fatte alla S. Sede, non sopra altro, che sopra la finta Donazione di Costantino, dicendo: *Constantinus Imperator Sanctæ Apostolicæ Romanæ Ecclesiæ multa donaria contulit, non in Italia solum, sed in omnibus pæne Occidentalibus Regnis, nec non de Orientalibus; atque Meridianis, Græcia scilicet, Judæa, Persside, Mesopotamia, Babylonia, Ægypto, Lybia, ut ipsius testantur Privilegia, quæ penes nos sunt. Sane quidquid in Italia, sed in Saxonia, Bajoaria, omnibus Domini mei Regnis, est, quod Apostolorum Beatorum Ecclesiam respicit*... e seguita poi colle parole riferite di sopra. Costantino donò certamente; ma non tante cose, e non mai la Sovranità. E poscia di tanti paesi non si parla nel Diploma, che dicono conceduto da Ottone nel 962. alla Chiesa Romana. Vi si legge bensì, ch'egli le confermò *Ducatum Beneventanum, Capuam &c.* E pure Liutprando asserì all'Imperadore Greco, che *Principes Capuanus & Beneventanus apprime nobiles & Domini mei* (cioè d'Ottone) *sunt MILITES*, cioè Vassalli. Come mai s'accorda ciò col preteso Diploma suo? Adunque sopra le generali parole di Liutprando non si può insistere; anzi da lui chiaramente si ricava, che tutte le Città espresse in quel Diploma non furono consegnate alla S. Sede; laonde nulla servono tali notizie a provare, che i Papi allora divenissero padroni di Comacchio. E quel che è più, si può facilmente dedurre, che in loro mano

no quella Città non pervenisse nè pur allora, perciocchè gli Annali Veneti accennati da Niccolò Crasso pag. 464. Not. in Donat. Janriot. riferiscono, che essendosi già ribellati nel 933. i Comacchiesi a' Veneziani, Pietro Doge di Venezia circa il 970. *magnam cymbarum classem armavit, Comaclum cito recepit, ibique arcem ædificandam curavit*. Sicchè non solo non apparisce, che Ottone I. lasciasse, dopo le Donazioni decantate, d'essere Sovrano dell'Esarcato, e di Comacchio (il che basta agli Avvocati Cesarei) ma nè pure può dirsi, che i Papi avessero alcun Possesso, o Dominio utile di essa Città in que' tempi. E Sovrano appunto ne fu ancora Ottone II. il quale soggiornava spesso in Ravenna, dove teneva anche il *Fisco Imperiale*, e dove, per quanto s'ha dal Rossi Lib. 5. Hist. Ravenn. e dal Bollario Cassinese, gli Strumenti si notavano *Imperante Domno Othone &c.*

Lo stesso è certo d'Ottone III. Era stato citato nel cap. 26. della *Diss. Hist.* composta dal Prefetto della Bibl. Vatic. un Diploma del 999. ove esso Augusto concedette alla Chiesa di Ravenna *COMITATUM COMACLENSEM cum ripa &c. COMITATUM FERRARIÆ cum ripa &c.* con asserire lo stesso Scrittore Pontificio, che allora *Ferrariam Imperator ad captandam Archiepiscoporum benevolentiam adjunxit*, inerendo in ciò al Rossi, che scrive così: *veteres confirmavit possessiones, Novas Alias Addidit*. Avea anche citato il Sig. Conte Carocello l'acquisto della Pomposa fatto da esso Ottone III. nel 1001. con *donare* egli in contraccambio all'Arcivescovo di Ravenna *omnia Placita, & Districtus; & Bannum de omni Terra S. Apollinaris &c.* Dal che si vedea chiaro, che Ottone III. fu Padrone assoluto di Comacchio, e dell'Esarcato, e non il Papa. Ora nella *Relazione* Romana dicono venire risposto, che questi due Diplomi *sono adulterini, e finti, perche sono trascritti dal Libro di Guglielmo Valla, il quale uscì dall'officina d'Alfonso Ceccarelli famoso Impostore, il quale perciò fu condannato a morte da Gregorio XIII.* Sta certo bene agli Avvocati della Camera Apostolica il fare (indebitamente per altro) tanto romore contra degli Avvocati Cesarei, quando in Roma stessa si fanno poi vedere di queste Scene. Finchè s'è creduto in Roma, che il Diploma d'Ottone III. del 999. fosse utile alle lor pretensioni, esso è stato legittimo e vero. Ma ora che si sono accorti portar'esso un'evidente nocumento alla lor causa: eccolo divenuto un' Impostura. I Saggi faranno sopra ciò i lor conti; e sopra tutto giudicheranno, se possano più, o debbano acquetarsi i Ministri Cesarei a certi Diplomi e Documenti, che vengono citati contra del S. R. Imperio in Roma, essendo che ragionevolmente correrà sempre il dubio, che siano usciti anch'essi *dall'officina d'Alfonso Ceccarelli*. E tali appunto si crederanno, finchè non si pruovi il contrario, fra l'altre, due Bolle; l'una di Leone VIII. intruso nel Pontificato; e quella di Gregorio V. del 997. che patiscono anche altre difficoltà; giacchè a nulla giova il dire, che il Ceccarelli *fu condannato a morte da Gregorio*

 XIII.

XIII. perchè ancora a' tempi nostri Carlo Galluzzi famoso Impostore, ed imitatore del Ceccarelli, fu condannato a morte in Milano, e pubblicamente bruciato per sentenza di quel Senato, ed ancora per istanza di chi s'era in prima servito di lui. Quello che parrà più curioso, si è, non esserci ragione alcuna di chiamare *adulterino e finto* il Diploma d'Ottone del 1001. mentre è certo, che Arrigo III. nel 1045. e gli altri Arrighi IV. V. e VI. e i Federighi I. e II. lasciarono ne' loro indubitati Diplomi precisa menzione d'esso cambio della Pompposa fatto da Ottone III. Oltre a ciò, altronde si ricava l'assoluto Dominio di questo Imperadore nell'Esarcato, mentre il Rossi nell'Append. alla sua Storia dice conservarsi *in Tabulario, seu Archivo Romano* altri Diplomi suoi, cioè: *Privilegium Othonis III. de Moneta cudenda* conceduto all'Arcivescovo di Ravenna nel 993. *Ejusdem de fundamentis Salinarum in COMACLO*, dato nel 994. *Ejusdem super Concessione Cæsenæ, & Cerviæ* dato nel 995. *Idem concedit Ravennatibus, quod nullus audeat ædificare Castrum a Civitate Faventiæ, Foroliv. Populien. ac Cæsenat. usque Ravennam*, e ciò anche nel 995. Altri suoi Atti sono riferiti dal Rossi, e nel Bollario Cassinese; e il Labbe rapporta un Concilio tenuto in Ravenna nel 997. *sub clementissimo Imperio memorati Principis Ottonis &c.* le quali notizie unite insieme convincono; che quell' Imperadore pienamente signoreggiò coll'Esarcato Comacchio, ad esclusione del Papa; e pure, come attesta Ditmaro Vescovo e Storico contemporaneo; egli *Imperium PRIORUM SUORUM MORE gubernavit*. Oltre di che s'è già veduto, ch'egli a riserva di Roma (la quale se gli era *Ribellata*) per testimonianza d'esso Ditmaro, *OMNES Regiones quæ Romanos, & Longobardos respiciebant suæ Dominationi fideliter subditas habebat.* Di più è notissimo; ch'egli avea per suo Cancelliere Eriberto Arcivescovo uomo Santo, e canonizzato dalla stessa S.Sede, e che egli stesso fu un Principe pio. Sicchè essendo chiari i suoi Atti di pieno Dominio sovrano in Roma stessa, non che nell'Esarcato, nè trovandosi chi fra gli Scrittori d'allora biasimi Ottone III. o il tratti da usurpatore, anzi lodandolo tutti per le sue virtù: non solo si pruova legittimo quel suo Dominio, ma si snervano ancora le per altro deboli pruove recate dagli Avvocati Camerali per gli tempi d'Ottone I.

Nella *Supplica* al §. XI. s'è dimostrato; che anche Arrigo II. Imperadore Santo fu Sovrano dell' Esarcato, e che per mezzo de' suoi Messi nel 1017. diede una formale Investitura d'alcune Città dell'Esarcato ad Arnaldo Arcivescovo di Ravenna. Nella *Relazione* Romana dicono essere *cosa mirabile, che ne' luoghi cancellati di quell' Atto, che il Rossi stesso non potè leggere, si debba intendere Comacchio*; e si vorrebbe anche *sospetto* il medesimo Atto, perche secondo l'Autore d'essa Relazione *mai non si potranno accordare l' Anno Quinto di Benedetto VIII. col Terzo d' Enrico, e coll'Indiz.XV.* Ma potrebbe parer più mirabile, che con tali risposte si volessero gli Avvocati di Roma schermire dalla verità

rità e forza d' un tal documento. Di simili sbagli se ne truova troppa copia in altri Diplomi sicuri, e stampati, che poi non sono dell' originale, ma dello Stampatore, o de i Copisti; e se ne incontrano ancora negli originali medesimi. Ma senza questo, nel 1017. correa infallibilmente l'*Indiz. XV.* e a dì 15. di Febbrajo di quell' Anno tuttavia correa l' Anno *Quinto* di Benedetto XII. ed essendo stato coronato Imperadore S. Arrigo nel 1014. *VI. Kal. Mart.* come abbiamo dalla Cronaca d' Hildesheim, e ne' testi di Ditmaro, per conseguente durava tuttavia l'*Anno Terzo* del suo Imperio a dì 15.Feb. del 1017. dovendosi perciò emendare, ove bisogni, Ditmaro stesso, e accordarlo co i documenti. Del resto, che importa, che *Comacchio* non sia ivi espresso? Avendo gli Ufiziali Cesarei a nome del Santo Imperadore con solenne formalità, e alla presenza di tanti Nobili, investito l' Arcivescovo *de Comitatu Bononiense*, *& Comitatu Corneliense* (Imola) *& Comitatu Faventino &c.* non si può più negare, che anche di *Comacchio* non fosse diretto Padrone l' Imperadore. Anzi perche Comacchio allora apparteneva alla Chiesa di Ravenna, si può conchiudere senza giocare ad indovinare, che ne' siti corrosi di quella pergamena fosse nominato ancora *Comacchio*. Così Ditmaro nel Lib. 5. e Adelboldo Vescovo nella Vita dello stesso S. Arrigo, mettono Federigo Arcivescovo di Ravenna *inter Ceteros Fideles Heinrici Regis*, cioè fra' suoi Vassalli. Veggasi la *Supplica* alla pag. 23. Ove ancora si prova il Dominio dell'Esarcato in Corrado il Salico. Questi in oltre, secondo il Rossi, confermò alla Chiesa di Ravenna nel 1028. tutti i suoi Stati, *dilatando ad utrumque mare*, e nominando *omnes Civitates* di quella Chiesa, fra le quali si può ben credere, che fosse *Comacchio*. Arrigo IV. nel 1063. concedette ad Arrigo Arcivescovo fra gli altri Stati *COMITATUM COMACLENSEM*, come nella *Supplica* pag. 24. Nella *Relazione* Romana vien detto, che i Diplomi di questo Imperadore *doveano omettersi, come dati in tempo di Scisma, in cui Enrico perseguitava la Chiesa, e avea usurpati i patrimonj della medesima, poi rivocati da Gelasio II. nel* 1119. Così scrivono; e pure è notissimo agli Eruditi tutti, che nel 1063. non c' era più Scisma alcuno nella Chiesa Romana, e che Arrigo IV. era allora amico d' Alessandro II. Sommo Pontefice; nè si pruova, ch' egli avesse usurpata alcuna Città alla Sede Apostolica. E in quanto alla Bolla di Gelasio II. del 1119. e ad altre simili citate dagli Avvocati Romani, ove si pretende, che i Papi si attribuissero l'Esarcato di Ravenna per alquanti Anni, egli bisognerebbe prima accertare il Mondo, che niuna d'esse venga *dall'officina d' Alfonso Ceccarelli*; e ciò assicurato, si risponderà poi, che niuna d' esse Bolle indica ne' Papi l' Alto Dominio dell' Esarcato; e s' eglino per avventura l' avessero preteso, gli Augusti sostennero l' opposto; perciocchè questa Sovranità fu ne' medesimi tempi esercitata ivi da Arrigo V. e da Lotario II. come si è veduto di sopra ne'Patti co' Veneziani, e come si accennò nella *Supplica* pag.

24. a

24. a cui aggiungasi, che per attestato di Ottone Frisingense nella Cron. Lib. 7. Cap. 19. esso Lotario *Anconam, Spoletum &c. in deditionem accepit*: Nè dal dirsi nella Bolla di Gelasio II. *Confirmamus vobis Ducatum Ravennæ, Monasteria, seu possessiones ad vestram Ecclesiam pertinentes per authentica Privilegia ab Antecessoribus nostris, & a Catholicis Regibus tradita*, si può dedurre dono o dominio del Papa per conto dell'Esarcato, mentre i Papi confermavano in questa guisa anche all'altre Chiese del Regno d'Italia i loro Beni; e gli Avvocati Cesarei mostrano, che appunto *a Catholicis Regibus* erano stati investiti di que' paesi gli Arcivescovi di Ravenna.

Federigo Primo dominò anch' egli l' Esarcato, e diede un Privilegio nel 1177. a i Comacchiesi, ove li riconosce per Popoli dell' Imperio; nè ciò fu un semplice Atto di Protezione, ma un' Atto chiaro di Sovranità, come s'è mostrato nella *Supplica* alla pag. 25. Nè sussiste, che ci siano *dimostrazioni evidenti per la falsità del medesimo*; imperocchè quegli sono errori della copia, e non dell' originale, sapendo gli Eruditi, che ciò avviene troppo spesso, come costa dal leggere il Baronio, l'Ughelli, il Mabillone &c. E però lo stesso Autore del *Dominio* e della *Difesa* non nega, *che questi sbagli possano provenire da' Copisti*. Gli altri sospetti contra di tal documento, perchè a i tempi d' Ercole II. Duca di Ferrara fu esso registrato nel Libro de' Privilegj della Comunità di Comacchio, svaniranno tosto al sapere, che molto prima, e in tempi non punto sospetti, cioè nel 1495. *a dì 3. Zenaro* (come costa da Atti autentici, mandati anche dal Sig. Generale Cesareo Conte Alessandro di Bonneval alla Corte Cesarea) fu mentovato da quella Comunità esso Privilegio dato *da Fridrico Primo a la Città di Comacchio* colla specificazione de' Luoghi ivi enunziati. Che più? Per conoscer bene, a che si riducano qui, non dirò, i vanti, ma la buona fede di chi spaccia tali cose contra i documenti citati pel S. R. Imperio nella causa di Comacchio: sappia il Pubblico, che in esso Libro de' Privilegj di Comacchio (occupato dalla Rev. Camera alla Comunità Comacchiese nel 1649. con promessa di restituzione, non però mai effettuata; ed oggidì custodito nel Archivio Vaticano) ultimamente anno trovato gli Avvocati di S. M. Ces. una copia del Diploma di Federigo I. fatta nel 1501. cioè in tempi non sospetti, da Pellegrino Prisciano, e cavata *ab authentico*, ove non c'è alcuno de' difetti opposti a quella, che fu stampata dal Ferri. E pure dissimulando gli Scrittori Romani d' averla veduta, e d'aver conosciuto l' evidente insussistenza della lor Critica contra le altre copie mal fatte, non anno scrupolo di replicare oggidì, esserci *dimostrazioni evidenti per la falsità del medesimo*. Se in questa maniera procedessero gli Avvocati, e Ministri di S. M. Ces. e della Casa d'Este: che irrisioni, e che schiamazzi non s'udirebbono? Indarno poscia si va dicendo, che questi furono Atti di Federigo nemico della Chiesa. Egli amicissimo d'essa fece lo stesso, e il

fece senza richiamo alcuno de' Papi; ed è maraviglia, che non si vegga una tal verità. Ottone Frisingense Storico del credito che si sa, attesta, che Anselmo Arcivescovo di Ravenna nel 1154. cioè nell'Anno, in cui fu coronato Imperadore dal Papa lo stesso Federigo, *Ravennatensis Provinciæ Exarchatum a Principe accepit*, cioè da esso Federigo; nè il Papa ne fece querela. E che importa, che Anselmo aderisse alcuni Anni dopo a Federigo nello Scisma della Chiesa? Allo stesso diede egli un'Investitura prima di quello Scisma, e questa si può credere, che fosse del tenore dell' altra data nel 1160. a Guido Successore di lui, con esprimervi *COMITATUM COMACLENSEM &c.* Così nel 1158. mandò Federigo a Ferrara Ottone Conte Palatino (siccome narra lo Storico Radevico Lib. 1. Cap. 45.) il quale *improvisus supervenit ordinatisque ad votum rebus XL. vadibus acceptis rediit*. Si tralasciano altri Atti del suo Dominio nell' Esarcato; ma non si dee tacere, che secondo lo stesso Radevico mandati dal Papa nel 1159. ad esso Imperadore due Legati, questi gli dissero: *Salutant vos universi Cardinales tamquam DOMINUM, & Imperatorem URBIS, & ORBIS*: il che vien confermato da Guntero nel Ligurino. Bisogna leggere presso il suddetto Radevico le pretensioni mosse allora da Adriano IV. e le Risposte di Federigo, il quale chiamò tali dimande *Nova, & gravia, & Numquam Prius audita*; e disse fra l' altre cose: *Cum divina ordinatione ego Romanus Imperator & dicar, & SIM: speciem tantum Dominantis effingo, & inane utique porto nomen, ac sine re; si Urbis Romæ de Manu Nostra POTESTAS fuerit excussa*. Nella Pace di Venezia del 1177. non pregiudicò egli all'Alto suo Dominio sopra Comacchio, e sopra l' Esarcato; anzi ne ritenne ancora o co' i fatti, o coll' animo, insin l' Utile Dominio, come s'è mostrato nelle *Osserv.* pag. 33. ove ancora s'è provato, che Arrigo VI. e Ottone IV. diedero agli Arcivescovi di Ravenna le Investiture di *Comacchio*. E questi Imperadori, che non furono mai Scismatici, come oggidì si ode dire ad alcuni, tenevano d' essere obbligati a ciò fare per sostenere i Diritti dell'Imperio, come attesta anche Matteo Paris antico Storico. E se si dicono Nemici de' Papi, egualmente si può rispondere, che i Papi furono Nemici di quegl' Imperadori; e se i Papi diedero ragione a se stessi, anche gl' Imperadori credettero di non avere il torto.

Federigo II. mantenne lo stesso Alto Dominio nell' Esarcato e particolarmente nel 1232. diede un Privilegio al Popolo di *Comacchio*, ch' egli chiama *Speciale Demanium Imperii*. Costa poco agli Avvocati Romani il ripetere, che quel Diploma è falso. Già si sono sciolte nella *Supplica* alla pag. 25. le loro opposizioni; e più diffusamente altrove si mostreranno insussistenti, essendo quel documento certissimo, e citato anche dalla Comunità di Comacchio nel mentovato Atto del 1495. La verità poi del medesimo vien confermata da moltissimi altri Atti di Dominio fatti nelle Città dell'Esarcato dal medesimo Augusto, quando

do egli era tuttavia amico de' Sommi Pontefici, e senza che questi reclamassero punto, anzi consentendovi eglino stessi. Veggasi la *Supplica* alla pag. 26. Si dee qui ricordare, ch' egli diede all' Arcivescovo di Ravenna nel 1220. un'Investitura, nominandovi fra gli altri Stati *COMITATUM COMACLENSEM*, e la diede pubblicamente, e alla presenza di molti Principi. All'incontro nelle Bolle date da i Papi nel 1224. e 1229. a gli Arcivescovi di Ravenna presso il Rossi, e presso l'Ughelli, si osservi, che non v'è alcun'indizio di preteso temporal dominio Pontificio sull'Esarcato. Anche il Rinaldi Annalista della S.Sede rapporta all'Anno 1234. una Lettera d'esso Federigo, il quale *ex innata consuetudine, qua universos Imperio Romano Subjectos ad fidem & devotionem revocamus*, commette a Papa Gregorio IX. il provvedere intorno a i Popoli *de Lombardia, Marchia Trevisii, & ROMANIOLA, qui videntur nobis & Imperio adversari &c. tam super detentione nostrorum Regalium, & aliorum Jurium nostrorum &c.* Così parlavano tuttavia gli Augusti, e ne parlavano a i Papi, e questi non reclamavano. Si tralasciano altri suoi Atti; e se gli Avvocati Romani citano in lor favore il Testamento di lui, sappiasi, che in una Cronaca della Biblioteca Estense, scritta circa il 1330. si legge esso Testamento, e vi sono le seguenti parole: *Item Statuimus, ut Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ Matri nostræ Restituantur omnia jura sua, Salvo in omnibus, & per omnia, Jure & honore Imperii, heredum nostrorum, & aliorum nostrorum Fidelium; & Ipsa Restituat Jura Imperii*: dal che si vegga, in prò di chi serva un tal Testamento.

In quanto a Ridolfo I. non si può qui in breve rappresentare l'esame de'suoi Diplomi. Ma primieramente basta ricordare, che non pruovano gli Avvocati Romani ceduto da esso Imperadore alla S. Sede l'alto e diretto Dominio dell'Esarcato, siccome di sopra s'è veduto; perciocchè le parole *Donamus*, e *Pleno jure* non aveano tal forza in que' tempi secondo gli esempj addotti; nè vi si legge Rinunzia alcuna di questo Supremo Dominio. Secondariamente ha il Signor Reggente Caroello con tutta ragione opposto, che nel Mandato della Cesarea Procura, confessato dagli Avversarj, fu specificato, che tali Atti si facessero *absque demembratione Imperii*. Nella *Relazione* Romana vien'ora risposto, *che tal clausola non operava cosa alcuna, e si dovea intendere d'una nuova dismembrazione non mai più fatta, ma non già dell'approvazione di quella, che era stata fatta, prima che fosse istituito da Leon III. l'Impero Occidentale, e che era stata approvata da tanti Imperadori, e ultimamente da Federigo II.* Ma questo è un lavorare sopra ciò, che è tuttavia in quistione, anzi sopra fondamenti, che punto non sussistono, essendosi provato chiaramente finora, che almeno l'alto Dominio dell' Esarcato manifestamente fu negl' Imperadori da Carlo Magno fino a Ridolfo I. Laonde qualora si pretendesse, che Ridolfo concedesse a i Sommi Pontefici una tale Sovranità, ne verrebbe per chiara conse-

guen-

guenza, che si sarebbe fatta *una nuova dismembrazione non mai più fatta* in pregiudizio dell' Imperio; e pure a tal dismembrazione apertamente si oppose Ridolfo I. colla clausola suddetta. Nè alcuno de' precedenti Augusti (per le pruove addotte) abdicò mai da se la Sovranità sopra quegli Stati. E se Ridolfo, come concedono gli Avvocati della S. Sede, fece que' diplomi *ad normam* de' precedenti: adunque chiaro è, che non pregiudicò alla Sovranità suddetta, e ad altri diritti fin' allora mantenuti da i Cesari nell' Esarcato, e in Comacchio; e tanto più perchè egli confermò espressamente le pretese Donazioni di Lodovico Pio, e d' altri Augusti, nelle quali è preservata la Sovranità Imperiale. E finalmente non basta il dirsi dagli Avvocati di Roma, che *Comacchio* fu espresso in un Diploma d' esso Ridolfo I. e in altri degli antecedenti Augusti. Bisogna eziandio, che mostrino seguita la Tradizione d' essa Città. Ma questo nol pruovano. Anzi apparisce il contrario, perciocchè nel 1275. *Comacchio* si diede in potere de' Polentani; e nel 1297. si soggettò essa Città agli Estensi; ma nè questi, nè quegli la riconobbero mai dalla Chiesa Romana. Anche le *Terre della Contessa Matilda, e le Provincie dell' Istria, e della Venezia, e Luni, e la Corsica, e la Sardegna &c.* furono confermate da Ridolfo alla S. Sede. E pure non ne seguì la consegna, e Ridolfo I. seguitò a signoreggiar parte di tali Stati; e così fecero i suoi Successori, anche per conto di *Comacchio*. Adunque gli Atti di quell' Augusto, su i quali fanno tanto sforzo i Ministri Pontificj, per se stessi non servono alle loro pretensioni, e dipoi restano interamente distrutti, e inefficaci per gli Atti de' susseguenti Secoli. Nè giova il dire, che Ridolfo I. rivocò i giuramenti di Fedeltà fatti a se stesso in favor dell' Imperio da alcune Città dell' Esarcato, anche dopo le Donazioni; imperocchè tal rivocazione oltre al non parlare di Comacchio, non riguardò se non l' utile Dominio, restando salvo il supremo all' Imperio. Così avverrebbe anche oggidì, se si trattasse di Sudditi d' un' altro Principe investito dall' Imperio; e n' abbiamo l' esempio chiaro in Federigo I. Rivocò anch' egli il giuramento di Fedeltà prestato a se dal Popolo di Tivoli, e il rivocò ad istanza del Papa, ma non per questo abdicò da se le ragioni dell' alto Dominio. Ecco ciò manifesto dall' Epistola di lui, che è rapportata dal Baronio all' Anno 1155. colle seguenti parole: *Universitatem vestram nosse volumus, quod ob B. Petri Apostolorum Principis reverentiam dilectissimo, atque in Christo Reverendissimo Patri nostro Hadriano Papae Civitatem dimisimus Tiburtinam, SALVO tamen SUPER OMNIA JURE IMPERIALI. Hujus rei gratia omnes & singulos Tiburtinos a Fidelitate, quam nuper nobis jurastis, absolvimus &c.* Certo è poscia, che gli Estensi nel 1325. tornarono padroni di *Comacchio*, e il tennero da lì innanzi con riconoscerne per diretti Signori i soli Augusti, avendone prese le continuate Investiture da Carlo IV. Sigismondo, Federigo III. Massimiliano I. Carlo V. e da tutti gli altri Cesari

 fino

fino all' Augustissimo Regnante Giosesso. Questa sola verità decide tutta la lite, e fa restare inutili tutte l' altre contese; perche non si può negare, che lo stato degli ultimi Secoli in materia di Beni e Dominj temporali è quello, che si dee attendere; e non già gli antichi Secoli (ne' quali però s' è anche provato il Dominio del S. R. Imperio); nè servono in casi simili le pergamene rancide, nè le Donazioni ineffettuate, le quali per conseguente non sono più efficaci. Altramente si metterebbe sossopra il Mondo, nè ci sarebbe più alcuno, che fosse sicuro ne' suoi Dominj, come tante volte s' è replicato dagli Avvocati Cesarei, senza che venga risposto dalla parte contraria. Si vegga la *Supplica* alla pag. 53. &c. e la *Succinta Esposizione*.

QUISTIONE VII.

Se poste le pretese Donazioni, che per se allega la Camera Apostolica, gli Augusti potessero dipoi signoreggiar Comacchio, *in guisa che più non restasse luogo alla S. Sede di pretenderlo per sua Città.*

SI risponde, che ciò è indubitato. Primieramente, perche essendo stati gli Augusti da Carlo Magno fino a Ridolfo I. Sovrani di Comacchio, nè avendo rinunziato a tal Sovranità: restò in loro anche dipoi il diritto di signoreggiare in quella Città. II. Quando anche si fingesse, che non fossero stati Sovrani, o che avessero una volta abdicato da se in favore della Rev. Camera un tal diritto, il che si nega, ed è falso; ciò non ostante poterono essi poscia divenirne legittimi Padroni a cagione delle rivoluzioni de'tempi, e delle guerre, e per diritto di compensazione, e per altri o titoli, o accidenti notissimi a tutti. Di tanti altri Stati, che la Chiesa Romana pretende che una volta fossero a lei donati, e da lei posseduti, molti son passati in mano altrui, nè la Chiesa può più pretenderli quasi di sua ragione. Lo stesso si verifica di tante altre Chiese, che una volta ebbero molti Stati, e più non gli anno, nè possono pretenderli. Il medesimo avvenne ancora di *Comacchio*; e se gli altri sono, come effettivamente sono, legittimi Padroni di que' paesi; perchè non sarà tale il S. R. Imperio di Comacchio, e di que' luoghi, ch'esso ha finora conservato dalle tempeste passate? III. Molte cose una volta si confermavano solo *ad pompam* tanto alla Chiesa Romana, quanto ad altre Chiese; ma non a fine di darne anche l'effettivo Possesso. Ed oggidì pure gli Augusti continuano ad investire la Casa d'Este *de Marchia Mediolani & Genuæ*; ma senza darne alla medesima il Possesso. Così Ridolfo I. e i susseguenti Augusti ritennero in lor potere le *Terre della Contessa Matilda*, e *Mantova*; e *Monselice*, e *Luni* &c. e investirono d' *Adria*, e d' *Adriano*, e di *Rovigo*, e della *Garfagnana* la Casa d' Este, per tacere d'altri esempj;

nè

nè i Papi ne fecero querela; perciocchè s' intendea ciò, che dovessero ritenere gl'Imperadori, o per taciti patti si potea ritenere da essi anche dopo i Diplomi. IV. S'è veduto, che anche dopo le Donazioni decantate gl'Imperadori Carlo Magno, Lodovico Pio, Lotario, gli Ottoni, gli Arrighi, i Federighi &c. seguitarono a signoreggiare gli Stati, che si dicono o donati, o confermati, e ciò fecero Augusti Santi, Augusti Amici de' Sommi Pontefici, e senza richiamo della S. Sede. Adunque anche dopo i Diplomi di Ridolfo I. fu lecito a gli Augusti il continuare in Comacchio il loro Dominio, e massimamente avendo Carlo IV. ritrovato, che gli Estensi nol riconoscevano dalla Chiesa Romana, nè la Chiesa il riguardava come suo Stato. Che se gli Augusti giurarono, e giurano di difendere gli Stati e diritti di tutte le Chiese, e sopra tutto della Romana, non giurarono però di consegnare e difendere ancora ciò, che per sola pompa era enunziato ne' Diplomi ad esse Chiese conceduti, e che si sapea doversi non consegnare, ma ritenere dall'Imperio. All'incontro poi giurarono altresì, e giurano di difendere quelli del Romano Imperio, ed appunto ciò si verifica, e si dee verificare per *Comacchio*, per le *Terre di Matilda*, e per altri Stati, su i quali più non pretendea, o non potea pretendere la Camera Apostolica, e su i quali certamente erano a i tempi di Clemente VIII. scadute, inutili, e distrutte affatto le pretensioni della S. Sede. A questo proposito è decisivo un Diploma di Guglielmo Conte d'Ollanda eletto Imperadore nel 1247. Era egli amicissimo del Sommo Pontefice, e gli avea anche confermate le Donazioni, come attesta l'Autore della Differt. Histor. E pure nel 1249. a dì 4. d'Ottobre diede egli in Feudo alcune delle Città dell' Esarcato a Tommaso da Fogliano Nipote dello stesso Papa Innocenzo IV. dicendo: *Tibi tuisque heredibus jure Feudi, seu in Feudum, concedimus, & DONAMUS integro statu omnes res mobiles, & immobiles, omniaque jura, justitias &c. quæ RATIONE IMPERII habemus, & habere debemus &c. seu in futurum nobis acquiretetur, vel aperiretur &c. in Civitate, Districtu, & Episcopatu Cerviensi, & in Bertonoro &c. ita quod ex nunc tu, & tui heredes in perpetuum possitis precipere &c. frui, & uti in predictis, & de predictis, sicut Domini Feudatarii predictorum, & sicut RATIONE IMPERII facere personaliter in eisdem, & de eisdem, Nos possumus*. Ciò esprime egli di fare in riguardo del Papa, Zio d'esso Tommaso, e il Papa stesso con una sua Bolla, che originale si conserva nell' Archivio Estense, riconobbe per legittimo un tal Atto colle seguenti parole: *Liceat ea, que per carissimum in Christo filium nostrum Vvillelmum Regem Romanorum illustrem de hiis, que ad IMPERIUM PERTINENT, conceduntur, in se robur obtineant firmitatis &c.* Poi rapporta tutto il Diploma di Guglielmo, e riconosce aver egli conceduto al Nipote quei Stati e Beni *ad ipsum IMPERII RATIONE spectantia &c.* Questi sono Atti chiari, che fanno vedere mantenuto

da i Cesari, e approvato da i Papi anche dopo le Donazioni Cesaree alla Chiesa Romana l'Imperiale Dominio nelle Città dell' Esarcato, al quale Ridolfo I. siccome s'è veduto, non rinunziò mai; avendo egli anzi apposta nel Mandato la clausola *sine dimembratione Imperii*. In oltre l'Ughelli Tom. 2. pag. 715. Ital. Sac. rapporta una Donazione fatta a dì 18. Agosto del 1259. dal suddetto Tommaso da Fogliano al Vescovo di Sarsina nella Romagna; ove egli protesta di far ciò in riguardo della divozione, che quel Vescovo *ad Excellentiam Imperialem, & ad nos gerit*, concedendo que' Beni *quo ad omnia, & singula Jura Imperialia in maniera*, che niun' altro *se intromittat in prædictis locis & Terris de jurisdictione Imperiali, sed liceat eidem Episcopo &c. dicere jus, exigere, fodrum, banna, & folias, ac cetera Jura Imperialia &c.* Così allora si facea, e dopo le Donazioni, e senza querela de' Papi, ed era giusto e legittimo un tal Dominio. E però anche Ridolfo I. dopo i primi suoi Diplomi continuò a signoreggiar la Romagna; come costa da gli Atti di Ridolfo suo Cancelliere, che sono notissimi; riferendo in oltre il celebre Lambecio nel Tom. 3. Addit. 8. ad Lib. 1. pag. 165. Comment. Bibl. Cæs. un Diploma d'esso Imperadore Ridolfo; con cui costituì Arrigo Conte di Furstemberg *Præfectum, & Rectorem Provinciæ Italicæ, ROMANIOLÆ &c.* Che s' egli concedette a i Papi l' Utile Dominio di molte Città (fra le quali però non consegnò egli Comacchio), non ne perdette per questo l' Alto Dominio. E fu egli anche indotto per forza a quanto fece per cagione de i gravi sconcerti dell'Italia, e per essere assoluto dal voto di Terra Santa, e per timore di peggio, mentre per attestato del Biondo Dec. 2. Lib. 8. Hist. lo stesso Papa Niccolò III. meditava di costituire *Reges duos* (amendue suoi Nipoti) *unum Lombardiæ, alterum Hetruscis, quo Regibus Siciliæ, atque GERMANIS Imperii titulo abutentibus, evertendi Italiam facultas adimeretur.* Di più tuttavia sussiste l'osservazione fatta ne' Congressi dal Sign. Conte Carnello, cioè, che Niccolò III. nel suo Breve del 1278. a Ridolfo I. scrisse così: *Ne autem per hæc nos aliquod Novum petere, vel a tuis prædecessoribus Imperatoribus Romanis Insolitum extimes postulare &c. tibi de verbo ad verbum tenores Privilegiorum ipsorum Imperatorum transmittimus.* Si noti di passaggio, che gli antichi Papi e Scrittori sempre appellavano *Privilegj* i conceduti loro dagli Augusti: la qual voce dice assaissimo a chi ne pesa bene la forza. Aggiunse poscia il Papa al suo Breve, non già l'intere parole de' Privilegj di Lodovico Pio, d'Ottone I. e d'Arrigo II. ma solamente quella parte, che più parve a lui a proposito, tacendo l'altre, che nuocono alle moderne pretensioni de' Camerali. Avrà fatto buonamente una tal' ommissione quel Sommo Pontefice; ma non per questo lasciano d'intendere i Lettori, che una tal'ommissione potè indurre in errore l'Augustissimo Ridolfo, e in effetto qualora si pretendesse, ch'egli avesse cedute alla Sovranità con-

servata

fervata negli antecedenti Privilegj, e mantenuta fin' allora da tutti gli Augusti sull' Esarcato, correrebbono per cagione d' essa ommissione troppo giuste eccezioni sopra la concessione d' esso Ridolfo. Quello che più importa, si è, che il Papa non chiedeva *aliquod Novum, vel Insolitum*; ma essendosi fatto toccare con mano, che gli altri Augusti, anche dopo i Privilegj confermati alla S. Sede, ritenevano ed esercitavano l'alto Dominio sull'Esarcato, e la facoltà di disporre in favore altrui d'alcuni di quegli Stati, e ciò fecero Imperadori pii, ed amici de' Papi, e senza richiamo d'essi Papi; è chiara la conseguenza, che gli Atti di Ridolfo I. si riducono in sostanza al valore degli antecedenti Privilegj, e che nulla servono essi alla Rev. Camera nella controversia presente; perchè non si dee stendere la forza della concessione di Ridolfo a più di quello, che il Sommo Pontefice dimandò. E però altri Atti fecero dipoi lo stesso Ridolfo I. e Carlo IV. ed altri Augusti, accennati nella *Supplica* alla pag. 31. con che conservarono, ed esercitarono, per quanto poterono, o dove poterono, il Dominio Cesareo ne' Beni, che si pretendono donati, e confermati anche da essi alla S. Sede. Qual poi fosse il sistema d' Italia allora, e la prepotenza della Corte di Roma, si legge negli Annali di Tolomeo da Lucca, e si potrà argomentare anche da un solo atto di Bonifazio VIII. di cui si conservava, e probabilmente tuttavia si conserva, nell' Archivio Vaticano (come s'ha da i Registri) un Breve *continens, quod D. Bonifacius Papa VIII. scripsit Duci Saxoniæ, hortando eum gratiose, ut induceret Albertum Ducem Austriæ, natum Rodulphi quondam Romanorum Regis ad restituendum Ecclesiæ Romanæ Provinciam Tusciæ, quæ licet ad Imperium fuisset translata, antea ad eamdem Ecclesiam pertinuerat. Super hoc pro bono pacis & patriæ cum N. Episcopo Anconitano ad partes illas pro hoc destinato concordandi. Datum Anagniæ III. Id. Maji Pontificat. sui Anno VI.* Sopra ciò possono farsi molte riflessioni. Ma che che sia d'altre Città o Provincie, egli è certo, che Comacchio anche dopo i Diplomi di Ridolfo I. restò sotto il Dominio Imperiale, e venne in potere degli Estensi, che l'ebbero per dedizione de' Popoli, e nol riconobbero mai dalla S.Sede; ed è certo, che furono legittime anche nel principio le Investiture di quella Città date loro dagli Augusti, cominciando dal 1354. fino al dì d'oggi, siccome furono l'altre date degli *Stati di Matilda*, e di *Rovigo*, e d' *Adria*, e d' *Adriano*, e di *Mantova*, e d'altre Terre, e Città, mentovate ne' Diplomi, che la Camera Apostolica cita in suo favore, ma cita indarno per conto di tali paesi. E quello poi, che toglie ogni disputa, anche il solo tempo ha dipoi potuto legittimare, anzi ha pienamente legittimato, il Dominio, e Possesso degli Augusti, e degli Estensi in quella Città; essendo ciò Regola nota, ed approvata anche nel Tribunale di Roma, e autenticata da troppi esempi: altramente sarebbe tutto il Mondo una confusione eterna. E' bellissimo in questo proposito

posito un Decreto del Concilio di Costanza, fatto alla presenza di Sigismondo Imperadore nel 1415. Sess. 19. e (non si sa come) citato dagli stessi Avvocati Romani, quasi in prò loro, quando esso è tutto in prò della Causa Cesarea ed Estense di Comacchio. Ivi si ordina, che tutti i Regni, Provincie, Città &c. *quæ Romanæ, seu Patriarchalibus, Metropolitanis &c. Ecclesiis &c. a tempore fel. record. GREGORII XI. inclusive CITRA fuerint invasa, occupata, usurpata &c. restituantur.* Gregorio XI. fu creato Papa nel 1370. cioè tanti Anni dopo che la Casa d'Este era pacifica padrona di *Comacchio*, e ne prendea l'Investitura da i soli Augusti: Adunque la Corte di Roma indarno va pretendendo sì tardi Comacchio, mentre è chiaro, che anche nel falso supposto, che Comacchio fosse stato indebitamente una volta occupato dagli Estensi, e dagli Augusti alla Chiesa Romana, nulladimeno la Camera Apostolica nel 1415. non credendo più d'avervi sopra alcun diritto, venne in senso degli Avvocati Romani ad abbandonarne ogni pretensione, e a legittimar tacitamente questo, ed altri dominj, che potessero pretendersi occupati prima de' tempi di Gregorio XI. cioè prima del 1370. e levati alla Camera Apostolica, e ad altre Chiese. Il perche ancora per questo l'Imperador Sigismondo, e i suoi Successori, continuarono legittimamente, e pacificamente il loro dominio in Comacchio, e ne investirono sino al dì d'oggi gli Estensi.

Ove dunque si riduca, come in fatti si ha da ridurre, a questi Punti la Controversia di Comacchio, e non a certi altri, che a nulla servirebbono, benchè si decidessero in favore della Camera Apostolica: ognuno scorgerà, che non ci resta più luogo di controversia, e che i Diritti Imperiali ed Estensi sopra Comacchio son chiari, giusti, e incontrastabili. Ma perche gli Avvocati Pontificj anno cercato qualche scampo dalla forza di queste ragioni, tanto col mettere in dubio le Investiture Cesaree di Comacchio date a gli Estensi, quanto col pretendere, che anche i Papi dessero tacita Investitura di quella Città agli Estensi medesimi nell' investirli di Ferrara: bisogna in oltre esaminare questi due rilevantissimi Punti.

QUISTIONE VIII.

Se veramente gli Augusti da Carlo IV. fino al dì d'oggi abbiano investita di Comacchio la Casa d'Este.

SI risponde, che ciò è evidentissimo, perche la Dio mercè esistono le autentiche Cesaree Investiture, che ne assicurano tutti, e queste sono sempre state citate dagli Estensi, quando è occorso. Alfonso I. insino del 1510. le allegò in sua difesa per le controversie del Sale di Comacchio, e poi le produsse in occasione del Compromesso fatto da Clemente VII. e da lui in Carlo V. e fu anche la S. Sede accerta-

ta

ta nel 1598. dal ſuo Nunzio Apoſtolico di Venezia dell'Inveſtitura di *Comacchio* data da Ridolfo II. al Duca Ceſare, come nella *Supplica* pag. 63. Lo ſteſſo Ridolfo II. allora ancora ſi lagnò per l'occupazione di Comacchio fatta dall'Aldobrandino: Dopo di che l'Imperadore Mattias ne chieſe al Papa la Reſtituzione, e gli Eſtenſi rinovarono dipoi pubblicamente le medeſime iſtanze, allegando ſempre le Inveſtiture ſuddette; nelle quali è ſpecificatamente conceduto *Comacchio* in Feudo alla Caſa d' Eſte. Non ſi crede già, che la Corte di Roma poſſa credere daddovero, che tali Diplomi ſiano finzioni, e documenti apocrifi, e coſe aeree, e un vanto inſuſſiſtente. Nulladimeno l'impegno, e il deſiderio di non eſſere vinto, anno fatto a' noſtri dì, che gli Avvocati Pontificj ſiano ricorſi al ripiego di mettere in dubio o la ſoſtanza, o la legalità di queſte Ceſaree Inveſtiture. Per levar loro un tal rifugio, l'Eccellentiſſimo Ambaſciatore Ceſareo Marcheſe di Priè, a nome di S. M. Ceſ. e del Sig. Duca di Modena, ha fatto iſtanza alla Corte di Roma, che ſiano viſitati, ed eſaminati per perſone deputate dalla Rev. Camera Apoſtolica i Diplomi ſuddetti, eſibendoli preparati per queſto nell' Archivio Ducale di Modena. Ma ſappia il Mondo, avere i Miniſtri della Camera ſuddetta riſpoſto, (e ciò ſi legge nella moderna *Relazione) che l'Archivio del Sig. Duca di Modena non è Legale, nè pruova contra la S. Sede; e che tali Inveſtiture poſſono eſibirſi in Vienna per confrontarle co' Regiſtri eſiſtenti negli Archivj Imperiali, ſicchè, quando per l'appunto confrontino, poſſino avere quella fede, che ora non anno*. Si è eſibito il Sig. Duca di mandarle a Mantova, affinchè ſiano ivi riconoſciute. Non giova: ſi vogliono a Vienna, con ſoggiungere di più, che anche trovandoſi conformi a i Regiſtri Imperiali, ciò non oſtante *poco, o nulla rilievano*.

Ora gli ſi riſponde, non pretendere, nè aver mai preteſo la Caſa d' Eſte di volere o poter combattere in pregiudizio della Corte di Roma con informi ſcritture, o ſcartafacci: e che ſe la Corte di Roma penſaſſe mai di potere far ciò dal ſuo canto in pregiudizio dell' Imperio, e della Caſa d'Eſte, tutta la retta Ragione, e tutte le Leggi ſi riſentirebbono contra di tal pretenſione. E ſe la Rev. Camera eſige di far riconoſcere le ſue Scritture in Roma: anche il S. R. Imperio ha tutte le ragioni di far riconoſcere in Modena quelle, che ſono ſue, e del ſuo Vaſſallo. Per altro non è una gran diſgrazia quella della Caſa d' Eſte nell' udire oggidì chiamato con iſtrane pretenſioni *non Legale* il ſuo Archivio, mentre ha di che conſolarſi, riflettendo, che l' Archivio della Rev. Camera non è più Legale del ſuo in ſimili Controverſie. Anzi avendo il celebre P. Mabillon nel Lib. de Re Diplom. pag. 242. conchiuſo: *Collegia prope nulla, pauciſſimas Eccleſias, aut familias immunes eſſe a ſpuriorum Inſtrumentorum labe*: non anno ſcrupolo gli Avvocati Eſtenſi di eſcludere da queſte pochiſſime Chieſe l' Archivio della Romana, da che gli ſteſſi Avvocati

Pon-

Pontificj non possono negare, anzi anno confessato, che tale immunità non compete ad esso Archivio. Presso il Baronio all' Anno 1191. è rapportato un Diploma d' Ottone III. in cui quell' Augusto rigettata la finzione della Donazione di Costantino concede solamente otto Città alla Chiesa Romana. Non è quì luogo di cercare, se quel documento sia, o nò, apocrifo; basta ricordare, che i moderni Avvocati della Camera Apostolica lo spacciano per suppositizio; e pure indubitata cosa è, che nel 1339.esisteva esso nell'Archivio della Chiesa Romana, e si credea allora Originale da i Ministri Pontificj, come costa dal Baronio; e che ancora nel 1366. vi esisteva esso, nè si stimava un' impostura, siccome si pruova col Registro d'allora. Ognuno poi sa, che grande strepito abbia fatto ne' Secoli passati la Donazione di Costantino, e il buon' uso, che ne fece la Corte Romana, la quale finalmente con tutti gli Eruditi non nega più la finzione di quella merce. Anche il Continuatore d'Aimoino nel Lib. 5. de Gest. Franc. narra all'Anno 878. che Papa Giovanni VIII. essendo in Francia *protulit exemplar quasi facti præcepti a Carolo Imperatore de donanda Abbatia S. Dionysii Romanæ Ecclesiæ*. Ma i Vescovi di Francia fecero svanire una tal pretensione, perche quel Diploma *compilatum consilio præfatorum Episcoporum &c. a plurimis credebatur; ut a Gozlino ipsam Abbatiam, velut ex Ratione, tollere, & sibi habere posset*. Nè il preteso Privilegio di Lodovico Pio, secondo le ragioni addotte nella *Supplica* pag. 13. sarà da qui innanzi tenuto di migliore metallo, Si confronti esso colla copia, che il Volaterrano Lib. 3. pag. 21. Geogr. produsse una volta, e ch' egli trasse da un'antico Codice della Vaticana, siccome ancora il poco, che quell' Autore soggiunge de i Privilegj d' Ottone I. e d' Arrigo II. intorno a i quali non si vuole dir'altro per ora, se non che porta una brutta apparenza il trovarsi essi nell' Archivio Vaticano scritti con lettere d' oro in membrana di colore violazzo, parendo ciò fatto, affinchè fossero presi per Originali (come appunto il primo è stato preso dal Baronio, e dall' Autore della Diss. Ist.) quando è oggidì chiaro, che sono solamente copie, confessandolo anche tacitamente gli Avvocati della Rev. Camera. Così è degna di riflessione la discrepanza osservata dal Conrigio Lib. 2. Cap. 20. de Fin. Imp. fra il Bzovio e il Baronio nel riferire la conferma del Privilegio di Ridolfo I. che si dice fatta da i Principi dell' Imperio, e che in oltre è mancante del giorno, del mese, e del luogo della Data. E questo basti per ora, acciocchè s'intenda, qual possa essere l'autorità dell'Archivio Pontificio in tali contese, e che è giusta l'istanza fatta a'tempi di Carlo V. ed oggidì rinovata, che la Camera Apostolica sia tenuta ad esibire le sue Scritture, e a produrre ricapiti per se stessi autentici, qualora pretenda qualche diritto contra il S. R. Imperio, ed altri Principi non suoi Vassalli. Anzi si dee aggiugnere, che le Bolle, ed i Brevi, inditi di questa fatta vengono, o possono venir prodotti dall'Archivio Romano;

mano sono soggetti ad un'altra eccezione; mentre ànno potuto i Ministri Camerali scrivere nelle lor pergamene ciò, che è loro piaciuto, ma senza consentimento, o accettazione di chi vi ha interesse; essendo anche in questi ultimi Anni avvenuto, che la Corte di Vienna ricusò, e rimandò a Roma accompagnato da risentimenti un Breve di S.Santità scritto per l'Ungheria, ove era (si vuol credere innocentemente) penetrata un'espressione intorno all'avere il Santo Re Stefano sottoposto quel Regno alla S. C. Romana. Se per esempio da qui a dugento Anni cadesse in acconcio alla Rev. Camera di citare un tal Breve, come dato ad istanza, o alle preghiere di S. M. Ces. qual forza mai potrebbe esso avere?

Ma ritorniamo alle pretensioni Romane intorno al non voler riconoscere in Modena l'esistenza, e legalità delle Investiture Cesaree di Comacchio. Certamente all'udirle non ci vogliono mica nè Testi, nè Chiose, ma basta il solo buon senso, per conoscere, che la Corte di Roma per tutt'altro, che per desiderio di ravvisare la verità, è ricorsa a tali sutterfugj. Qui pertanto i savj Ministri di S. M. Ces. che ben sentono i veri motivi di sì strane pretensioni, anno replicato, che sarebbono ben' infelici tanti altri (cioè infiniti) documenti, se non dovessero aver fede nell'Istoria, e nel commerzio del Mondo, e nelle liti, ove mancasse loro la fortuna di trovarsi in Archivj Legali, i quali bisogna bene che siano pochissimi, giacchè nè pure si vuol tale quello della Serenifs. Casa d'Este. Ed essere più infelice di quel che si credea la verità, da che questa, per quel che riguarda i Diplomi, e Strumenti, non dipende più dalle marche autentiche, legali, e sicure d'essi, ma dalle muraglie, e da certi luoghi, ove debbono essi trovarsi. Ed essere chiaro, che in una lite di questa fatta gli Archivj de' Principi Vassalli dell'Imperio sono ancora Archivj dello stesso Imperadore, essendo tenuto tanto il Vassallo a difendere il Feudo al Sovrano, quanto il Sovrano a difendere il Feudo al Vassallo; anzi corre a maggior carico del Vassallo il custodire presso di se le Investiture a fine di difendere alle occasioni non meno la ragion propria, che la ragione del diretto Sovrano. Si è di più conosciuto, pretendersi indebitamente, che s'abbia ad esporre il S. R. Imperio, e la Casa d'Este a troppi pericoli, con esporre le suddette Investiture a i rischi d'un viaggio lunghissimo, e ad altre disavventure, quando la Corte di Roma ha tanta facilità di farle riconoscere in Italia, ed è istantemente pregata di questo, essendo certo, che se questi Originali, e Diplomi Autentici si smarrissero in un viaggio non necessario, tutti i Membri del S.R. Imperio, sì presenti, come futuri, non riconoscerebbono in un tal fatto nè la sperimentata Prudenza di chi ora è gloriosissimo loro Capo, nè il notissimo Zelo de' Ministri di S. M. Imp. Oltre di che si noti quella giunta *per confrontarle co' Registri esistenti ne gli Archivj Imperiali*, quando

do si sa pubblicamente, quante disgrazie ed incendj abbiano patito gli Archivj Cesarei ne' Secoli addietro. Aggiungasi, che non siamo in caso d'alcun bisogno di confronto; perciocchè non si tratta qui di semplici copie esistenti in Modena; ma si tratta di documenti autentici, e per se stessi in forma probante, e che tali sono; e saranno in tutti i luoghi e tempi; e però non si richiede, se non l'ispezione oculare, e la perizia, per conoscerne la legalità, e dar loro quella fede, che anno, ed anno d'avere, secondo tutte le Leggi del Foro, e dell' Arte Critica. Ma non si vuol dir' altro; perche di più non bisogna al Pubblico, a fin di giungere a discernere, da quale delle due parti, che litigano per Comacchio, venga il caldo, o il freddo, per giungere finalmente a decidere con sincero amore del vero e del giusto la Controversia presente. Intanto si replica; che le autentiche, e legali Investiture Cesaree, date dal 1354. fino al dì d'oggi alla Casa d'Este, parlano espressamente di Comacchio, nè sta più per S. M. Ces. nè pel Sig. Duca di Modena, ch' elleno non siano visitate ed esaminate da i Deputati della Camera di Roma. Che se sarà vero, che intanto le medesime Investiture vengano date alla luce in Roma con alcuni Comenti, che forse tendono a metterle in dubio; sarà una Scena curiosa il vedere, che dopo essersi in Roma fatto tanto romore colle stampe per sostenere contra il P. Germon Gesuita (e con che ardore!) la verità e fede de gli antichi Diplomi; oggidì voltata faccia si prenda ivi a trattar di poca o niuna fede (solo perche non giovano) i Diplomi meno antichi, ma più di gran lunga sicuri, indubitati, ed autentici, che non sono quegli altri.

QUISTIONE IX.

Se i Papi abbiano mai investito di Comacchio *la Casa d' Este.*

SI risponde, che non l'anno mai investita nè apertamente, nè tacitamente. Non apertamente, perche in alcuna delle Bolle de' Vicariati di Ferrara non si legge mai enunziato *Comacchio*; non tacitamente, perciocchè non sussiste ciò, che pretendono gli Avvocati Pontificj con dire, che *Comacchio* era compreso nel Distretto o Contado di Ferrara, e che investendo i Papi di Ferrara gli Estensi, implicitamente ancora gl' investivano di Comacchio. Già s'è provato nella *Supplica* al §. 15. pag. 33. &c. che Comacchio non fu del Distretto o Contado di Ferrara, se ne sono addotte le pruove; s'è risposto alle obbiezioni, e spezialmente s'è mostrato, che il Diploma d'Arrigo VI. dato nel 1191. al Popolo Ferrarese, riconosciuto ivi per Suddito dell' Imperio, non unì, nè mostrò unito Comacchio a Ferrara. Egli è mirabile, che nella moderna *Relazione* Romana (per quanto vien sup-

supposto) sia stato detto, che quel Diploma *si risolve in una mera conferma, come atto di protezione*, quando è più chiaro del Sole, che i Ferraresi riconobbero ivi la Sovranità Cesarea, e Arrigo sì colle parole, come colle condizioni li tratta da Sudditi, assolvendoli dal Bando Imperiale, esigendo il giuramento di Fedeltà, riservandosi le Appellazioni &c. Di più vien detto in essa Relazione, *che nella Difesa del Dominio alla pag. 90. è stato provato, che i moderni Storici Estensi in questa parte hanno adulterato la vera lettura del detto Diploma; e che il Sardi, il Pigna, e il Prisciano l' hanno sinceramente riferito nel modo vero; che sta, cioè colle parole, che provano, che Comacchio è nel Distretto di Ferrara*. Non dee l' Autore di tal Relazione aver letto, se non le Scritture degli Avvocati Pontificj. Potea prendersi la pena di vedere nella *Supplica* alla pag. 34. la risposta a questa, che con pace di chi la ripete, è una dura chiamata, nè contiene verità da lato alcuno. Ora si aggiunge la discrepanza degli stessi Ministri Camerali in citare quel passo; perchè il Ghini lesse *Item Comaclum cum suo Territorio*; e oggidì leggono *cum suo Comitatu*. Lazzaro Botti lesse *Acta sunt hæc Anno Dom.* 1192. e oggidì leggono *Anno Dom.* 1191. Ma giacchè si vuole in Roma, che il Prisciano circa il 1490. leggesse *il Diploma d' Arrigo VI. come stava*: sappiasi, che il Prisciano appunto non lesse diversamente da quello che ora fanno i Ministri Estensi; perciocchè egli nel Lib. I. de' suoi Annali MSS. (esistenti anche presso gli Avvocati Pontificj) al Cap. *de Alluvione maritimarum paludum* rapporta le seguenti precise parole, tratte da esso Diploma: *Statuentes etiam, ut supradictus Bannus, seu Districtum in Civitate Ferrariensi, & extra Civitatem: A mari usque ad Tartarum*. E queste appunto son le parole, che indebitamente pretendono in Roma aggiunte poco fa da i Ministri Estensi a quel Diploma. Si torna poi a dire, e s' è provato, che da quello stesso documento apparisce chiaramente, non essere stato Comacchio del Distretto Ferrarese; e che il Prisciano stesso porta delle pruove chiare di questo, cioè il Passo della Cronaca appellata *Parva*. Alle sue pruove dunque, non a i titoli de' suoi Capi, si ha da badare, mentre altrove nelle sue Collettanee si vede, che il medesimo forma un Capo col titolo seguente: *Quod Territorium Fregnani sit de Comitatu Districtuque Mutinæ*, e poco appresso ne forma quest'altro: *Quod Territorium Fregnani non sit de Comitatu, & Districtu Mutinæ*. Così forma il seguente: *Quod Lauretum non sit de Districtu Venetiarum*, ma del Distretto di Ferrara; e pure *Loreo* da molti Secoli non veniva compreso nel Distretto Ferrarese, anzi forse non v'era stato mai compreso.

Anno citato gli Avvocati Romani due Atti, l' uno del 1309. e l' altro del 1313. da' quali sembra apparire, che la giurisdizione del Podestà di Ferrara si stendesse allora ad alcuni Luoghi situati nel Contado di Comacchio, e nominatamente alla *Valle di Caldirolo*. Ma dal comandare in una Città si può ben dedurre, che si comandi ancora

 a tut-

a tutto il Distretto; che per lo contrario non si può già dedurre con sicurezza, che chi comanda a una porzione del Distretto, comandi parimente alla Città capitale di quel Distretto. Fingasi nondimeno per un poco la Città stessa di Comacchio allora sottoposta a Ferrara: ciò non serve all' intento de' Camerali di Roma, essendo palese, che non basta mostrare, che quattro o cinque Anni una Città nelle rivoluzioni delle guerre comandasse ad un' altra vicina, siccome tante altre ancora fecero in que' tempi. Convien provare, che durasse tal dominio: e ciò non anno fatto, nè possono fare gli Avvocati Romani, da che dalla parte Cesarea s'è manifestamente provato, che prima e dopo quei pochi Anni Comacchio non fu punto sottoposto al Comune Ferrarese. Nel 1308. le armi Pontificie levarono la Città di Ferrara alla Casa d' Este; nè farebbe maraviglia, che le avessero anche levato Comacchio. Ma del 1317. ritornarono gli Estensi nella Signoria di Ferrara; e poscia nel 1325. si diedero i Comacchiesi per volontaria dedizione di nuovo alla Casa d' Este, e non al Comune di Ferrara: la qual distinzione di tempi nel Possesso è un palese indizio della diversità degli Stati. Federigo III. Imperadore nel 1452. creò Borso d' Este Duca di Modena e Reggio, e Conte di Rovigo. Dicono, che non parlò di Comacchio; ma ciò per se stesso nulla conclude. Sappiasi nondimeno, che nella Investitura, data ad esso Duca Borso, quel Monarca *sottopose* alla Contèa di Rovigo *Terram Comacli cum toto ejus Portu &c.* il che toglie tutte le ombre agli Avvocati di Roma, e spiega ivi maggiormente l' Autorità Imperiale.

Le Pruove, che Comacchio non fosse del Distretto Ferrarese, e fosse apertamente Signoria distinta da quella di Ferrara, si sono addotte nella *Supplica*. Il Rossi nella Storia di Ravenna ne accenna dell' altre all' Anno 1234. e al 1264. e al 1297. Qui s' aggiunge, raccontar' il Prisciano nel Tom. 8. degli Annali MSS. che Salinguerra tentando d' impadronirsi di Ferrara, a dì 26. di Novembre del 1310. *convocatis suis omnibus (COMACLENSES etenim fautores, & quidem ardentes, sibi habebat) convocatis etiam Ecclesiæ Rebellibus, Massam Fiscaliæ impetiit*. Nè pur dunque allora i Comacchiesi erano signoreggiati da Ferrara; e di più vengono distinti *ab Ecclesiæ Rebellibus*. Il Marchese Francesco d' Este, benchè gli fosse stata indebitamente due Anni prima levata Ferrara da i Ministri Pontificj, mossosi in ajuto d' essi, pose in fuga Salinguerra. *Insequitur Marchio fugientes, capit, cædit. Sed ut primum Salinguerra, & socii, Comacli salsas attigerunt aquas, navibus ibidem præparatis evasere*. Sicchè nè pur' allora si stendeva a Comacchio la Signoria di Ferrara. Poscia nel 1319. per attestato del Rossi nella Storia di Ravenna i Comacchiesi si soggettarono al Comune di Ravenna, e poscia nel 1325. tornarono sotto il dominio de' Marchesi d' Este (e non già della Comunità di Ferrara) siccome aveano prima fatto le Città di Modena, Reggio &c. Il che sia detto, perchè meglio s' intenda, che quan-

quando anche provassero (il che non pruovano) i Camerali di Roma, che nel 1309. e nel 1313. il Podestà di Ferrara comandasse a Comacchio: tuttavia Comacchio tornò in breve, come prima, ad essere dominio distinto affatto da quel di Ferrara. Ciò è chiarissimo per le Pruove addotte nella *Supplica* al §. 18. pag. 42. &c. e ciò si pruova per la Bolla stessa della Crociata promulgata da Papa Giovanni XXII. nel 1324. contra de' Marchesi d' Este, e citata dagli Avvocati Romani, avendo fatto la divina Provvidenza, che ultimamente s'abbia una copia d'essa Bolla, per poter convincere gli Avversarj colle stesse lor'armi. Ivi dunque sono processati gli Estensi, perche di nuovo chiamati dal Popolo aveano ripigliato *CIVITATEM Ferrariæ, ejusque Territorium, Comitatum, & Districtum, ejusque Castra, & fortalitia, ad jus & proprietatem S. R. Ecclesiæ pertinentia*, e perche aveano imposte *hominibus CIVITATIS & Districtus prædictorum taleas, gabellas, & collectas &c.* Poscia dopo un lungo processo intorno a Ferrara e al suo Distretto, seguita a dire la Bolla, che i Marchesi *Nec solum dictæ Ferrariensi, sed COMACLENSI & ADRIENSI Civitatibus, & Cathedralibus, & aliis Ecclesiis, necnon Monasteriis, & locis piis, & personis Ecclesiasticis dictarum Civitatum, & Diœcesum taleas & collectas, aliaque diversa onera imponunt; & si eis onera imposita in statutis terminis non solventur, Ecclesias, Monasteria, & alia pia loca prædicta bonis, redditibus, necnon campanis &c. spoliare præsumunt*. Parla il Pontefice di *Comacchio*, e d' *Adria* con capitolo separato da quel di *Ferrara*; non dice, che queste fossero di diritto della Chiesa Romana, come tante volte fa di Ferrara; non le dice usurpate, o occupate alla Chiesa, come replicatamente fa per conto di Ferrara; anzi nominando lo Stato, ch' egli pretende occupato dagli Estensi alla S. Sede, nomina sempre una sola *Città*, cioè *Ferrara* colle sue *Terre*, e *Castella*: adunque manifestamente egli distingue *Comacchio* ed *Adria* dal Distretto Ferrarese, e dallo Stato della Chiesa Romana; e ciò tanto più si riconosce, perche si fa ben processo per le taglie e gabelle imposte da i Marchesi a i Laici di Ferrara, e del suo Distretto; ma parlandosi d' *Adria* e di *Comacchio*, si dà loro solamente il reato d' aver imposte gabelle e taglie a gli Ecclesiastici, e Luoghi pii.

Così nel 1321. lo stesso Papa in un'altra Bolla avendo sottoposto all'Interdetto *Civitatem, Comitatum, & Districtum Ferrariæ*, comandò *Episcopo Ferrariensi, Abbatibus, Archipresbyteris, Monachis &c. ut infra decem dies de ipsis Civitate, Comitatu, Territorio, & Districtu recedant*. Parla del solo Vescovo di Ferrara; e d'una sola Città: adunque non si credeva allora, che il Distretto di Ferrara abbracciasse le Città, e i Vescovi d'Adria e di Comacchio. E però nella Lega del 1331. allegata nella *Supplica* alla pag. 42. gli Estensi chiaramente, e in un'Atto di gran solennità, distinsero i loro Dominj, dicendo *Civitates, Communia, Universitates, & Loca, videlicet Ferrariæ, Argentæ, Castri S. Alberti*

berti cum Riparia, *COMACLI*, *Castri Finalis*, *ADRIÆ*, *ADRIANI*, *Rodigii &c.* E così fecero in altri Atti susseguenti, accennati nella detta *Supplica*, e il fecero anche in presenza de' Ministri della S. Sede, che punto non reclamarono. Laonde evidente cosa è, che avendo il suddetto Giovanni XXII. nell'Anno 1332. dato agli Estensi il Vicariato *della Città*, *Contado*, *e Distretto di Ferrara*, nè egli, nè altri sognarono di comprendere allora in essa Concessione *Comacchio*, perciocchè era notorio, che Comacchio non si comprendeva sotto il Contado, e Distretto di Ferrara. L'Autore della *Difesa del Dominio* alla pag.226. pretende, che *i Papi nominatamente non esprimessero allora Comacchio nelle Investiture da essi date agli Estensi*, *perchè la SEMPLICITA' di que' tempi non lasciò MAI sospettare*, *che dovessero venir tempi da dubitarne*. All'incontro il suo Collega nella Differt. Istor. Cap. 82. pag. 59. pretende non mentovato Comacchio dal Papa, perchè *in eo Italicarum rerum statu Pontifici non expediebat*, *ne Ferrariensibus &c. aut Ravennatibus*, *COMACLUM Sibi ADHUC afferentibus*, *displiceret*. Ivi si attribuisce quel silenzio alla *Semplicità* de' Papi, e de' Ministri della Corte Romana d'allora; e qui ad una fina ed accorta Politica. La verità si è, che solo a i semplici si può far credere allora della *Semplicità* nella Corte Romana, gridando tutto il contrario le Storie di que' tempi; e che non per altro non fu mentovato in quelle Bolle Comacchio, se non perchè gli Estensi il sostennero come Stato non sottoposto nè a Ferrara, nè al Dominio temporale della S.Sede: al che si acquetarono i Papi; e però indarno, e senza fondamento si va oggi pretendendo in Roma, che nelle Bolle del Vicariato di Ferrara fosse tacitamente una volta compreso Comacchio; e indarno si pretende per Città della Chiesa Romana in vigore delle pretese Donazioni degli Augusti, e massimamente di Ridolfo I. quando i Papi più vicini a que' tempi non giunsero mai a pretenderla per tale; e pure furono in tempi, ne' quali era precisa la necessità di specificare Comacchio, ove avessero creduto d'investirne, e di poterne, e volerne investire la Casa d'Este.

E che in tal maniera passasse l'affare, e che i Papi nè pur'allora pretendessero Comacchio di lor giurisdizione, o sottoposto a Ferrara, si tocca con mano nelle Bolle de' Vicariati di Ferrara date nel 1332. e nel 1344. dal vedere, che le *Città di Comacchio*, *e d'Adria* fecero unitamente con *Firenze* e *Modena* la sigurtà per gli Estensi alla S. Sede. Investiscono ivi i Papi la Casa d'Este de *Civitate Ferrariæ*, *ejusque Comitatu & Districtu*, che mille volte chiamano Città *Nostra*, *e della S. Sede*, senza mai dir questo delle Città d'*Adria*, e di *Comacchio*, benchè ne facciano espressa menzione nell'accettarle per Sigurtà, e senza mai dire, che oltre alla Città di Ferrara concedevano agli Estensi in Vicariato altre Città. Oltre a ciò la compagnia di *Firenze* e *Modena*, Città non suddite del Papa, dichiarano ciò, che fossero ancora *Comacchio*, ed *Adria*. Di più il Comune di Ferrara, specificando di rap-

pre-

presentare *Universitatem dictæ Civitatis*, *&* *Districtus* fece il Mandato, e le sue promesse a nome ancora di quei del *Distretto* in quella funzione; e le Città d'*Adria* e di *Comacchio* fecero anch'esse il loro Mandato, ma il fecero a parte; il che concludentemente pruova la loro indipendenza dal Comune e dalla Città di Ferrara. E finalmente levasi ogni dubio al vedere, che i Ferraresi non promettono già di fare, che gli Estensi restituiscano, ma promettono di restituire eglino stessi (finito il Vicariato Estense) la detta loro Città, Contado e Distretto alla S. Sede, e di riconoscere i Ministri della medesima: laddove i Mandatarj delle *Città d'Adria*, *Comacchio*, *e Firenze* non promettono in tal guisa, ma solamente s'impegnano a nome delle loro Città, *Se Curaturos*, *&* *Acturos*, *quod ipsi Obizo* *&* *Nicolaus* (terminato il Vicariato suddetto) *integre*, *realiter*, *ac libere Restituent* alla Chiesa Romana *Civitatem*, *Comitatum*, *&* *Districtum Ferrariæ*. Questa notabil differenza di parlare, nel 1344. e in Bolle di Sommi Pontefici, e nell'Atto stesso di concedere il Vicariato di Ferrara agli Estensi, ed altre simili notizie risultanti dall'attenta considerazione d'esse Bolle, ha voluto il Signor'Iddio, che si siano ultimamente osservate, affinchè si renda sempre più evidente al Pubblico la giustizia del Dominio Imperiale ed Estense in Comacchio ad esclusione di tutte le insussistenti pretensioni della Camera Apostolica. Ed appunto negli ultimi Congressi ne ha fatto il Signor Reggente Caroello sentire la decisiva forza, di modo che non anno saputo, che opporvi i Ministri Pontificj. In fatti non ci è replica; perciocchè qui manifestamente si scorge, che *Adria* e *Comacchio* si consideravano allora per Città non solamente diverse e separate dal Distretto di Ferrara, ma eziandio per Città esistenti fuori del Dominio temporale della S. Sede. E se in tempi di tanta importanza, e di tanto potere, ne' quali avrebbono dovuto e potuto i Papi parlar chiaro per Comacchio, se avessero inteso d'investirne, o di poterne investire gli Estensi, fecero essi Papi tutto il contrario, riconoscendo quella Città per uno Stato diverso dal Ferrarese, ed eguale a Modena e Firenze: chi non vede la vanità delle pretensioni moderne, che vorrebbono conceduto allora Comacchio agli Estensi implicitamente nelle Bolle del Vicariato di Ferrara, come pretesa parte del Distretto Ferrarese? Di più, si deduce da esse Bolle, che adunque Ridolfo I. non avea consegnato Comacchio a i Camerali di Roma, e che questi nol pretendeano come di loro giurisdizione, benchè sì poco lontani dalla morte d'esso Augusto; e che perciò gli Estensi con buona fede possedevano e signoreggiavano in tempi degni di tanta riflessione quella Città, senza riconoscerla da i Papi, siccome non riconosceano da essi nè pur Modena, Rovigo, Adria &c.; e che per conseguenza fu maggiormente lecito anche per questo titolo a Carlo IV. e a' suoi Augusti Successori l'investire d'esso Comacchio, e dell'altre suddette Città la Casa d'Este nel 1354. e per tutti i Secoli susseguenti;

guenti; e che avendo la Casa suddetta continuato a pacificamente possedere e signoreggiar Comacchio fino al 1598. in vigore ancora delle sole Investiture Cesaree, non potè sì tardi Clemente VIII. pretendere, non che occupare quella Città, su cui i Papi suoi Antecessori nè pure pensarono a pretendere, allorchè maggiormente avrebbono potuto, e dovuto farlo, se fossero vere le supposizioni ideali de' moderni Avvocati della Rev. Camera. Concordano poi con tali sicure e chiare notizie, alle quali non sanno che rispondere gli Scrittori Romani, l'altre anch'esse decisive, che si sono accennate nella *Supplica* alla pag. 42. & 43. e spezialmente la Lega fatta nel 1357. cioè tre Anni dopo l'Investitura di Comacchio data da Carlo IV. ove gli Estensi, presenti e consenzienti il Legato, e il Nunzio del Papa, sono detti Padroni *Ferrariæ*, *Adriæ*, *COMACLI*, *Argentæ* &c. con distinguere evidentemente il Dominio di Comacchio da quel di Ferrara. Contra Atti sì chiari, e approvati da' Papi, e Atti positivi, continuati fino al 1500. altro ci vuol che opporre de i taciti, e delle aeree presunzioni, sulle quali unicamente s'appoggiano i Ministri ed Avvocati della Rev. Camera, come ognun può vedere.

E notisi ancora di più, avere i medesimi finora sostenuto, che la Città di Comacchio non avesse il proprio Statuto, e che solamente si servisse di quello di Ferrara. Si è oggidì pienamente assicurato, che quella Città ha il proprio Statuto, e che di esso tuttavia si serve; e ne fanno ancora menzione molti Atti, che qui per brevità si tralasciano, per dire solamente, che gli stessi Avvocati della Camera erano di ciò molto bene informati, benchè il dissimulassero; perciocchè nel Libro de' Privilegj di Comacchio esistente nell' Archivio Vaticano, di cui s'è ultimamente avuta copia, anno essi potuto osservare, che il Popolo Comacchiese a dì 26. Nov. 1534. fra l'altre grazie dimanda al nuovo Duca Ercole II. ancor questa: *Si degni confirmarli li loro Statuti, & Provisioni, come lo giaceno, per bene & utile di questa Communità di V. E. li quali Statuti, & provisioni sono in viridi observantia, & anco alias confirmati per la recolenda bona memoria del vostro già Ill. & Excell. Padre*. Sicchè laddove i Camerali dal falso loro supposto voleano inferire, che Comacchio fosse sotto Ferrara: la scoperta della verità, cioè del particolare Statuto di Comacchio, conferma sempre più l'indipendenza, e diversità di quel Dominio dal Dominio Ferrarese. Di più s'è scoperto nel medesimo Libro de' Privilegj, che nello stesso Atto supplicarono i Comacchiesi per la conferma d'un Decreto fatto dagli *Antecessori* d'Ercole II. cioè, *che possano essi cavare dal FERRARESE ogn'Anno per bisogno del loro vivere moggia trecento di formento e & vino, & altre cose per loro uso; & etiam cavare dalla Romagna moggia sessanta di formento ogn'Anno*. Anche il Duca Borso in un suo Privilegio del 1460. concede a i medesimi; *ut conducere possint ex FERRARIENSI ad ipsam Civitatem Comacli quantamcumque quantitatem*

titatem Vini pro eorum usu &c. Concede anche loro, *ut quantitas modiorum ducentorum frumenti extrahatur per ipsos homines ex AGRO FERRARIENSI*. Ed Alfonso I. nel 1505. conferma il medesimo Privilegio, siccome ancora un' altro fatto loro da Ercole I. *ut ex Terris & locis nostris Romandiolæ, ac Riperiæ Filli emere, & extrahere possint libere pro eorum usu modios sexaginta tritici*. Tali notizie, che s'incontrano ivi in altri Memoriali e Decreti, e che non poteano essere ignote agli Avvocati della Rev. Camera, in mano de' quali è esso Libro, ma che poteano ben' essere da loro dissimulate, sempre più fanno sentire frivolo, insussistente, e privo d'ogni ragione il pretendersi da loro, che Comacchio fosse una volta del Contado o Distretto Ferrarese; mentre qui ancora patentemente si mira quello Stato diverso affatto dallo Stato, Distretto, e Contado di Ferrara; e le parole son chiare, nè patiscono equivoco alcuno. Se un solo di questi ricapiti potessero addurre dal canto loro i Ministri della Camera Apostolica per le pretensioni loro: che strepiti d'eloquenza non s'udirebbono mai! Adunque è più chiaro del Sole per le pruove quì, e nella *Supplica* addotte, che Comacchio non fu fino al 1598. del Contado o Distretto Ferrarese, e perciò non ne furono mai tacitamente investiti gli Estensi nelle Bolle del Vicariato di Ferrara, nè vi ebbero Dominio temporale i Papi.

QUISTIONE X.

Se dopo il 1500. i Papi acquistassero alcun diritto sopra Comacchio.

SI risponde, che niuno ne acquistarono, e che anzi diedero occasione di maggiormente far conoscere, e stabilire su quella Città i Diritti Cesarei ed Estensi. Già le risposte date ne' Congressi dal Sign. Reggente Carocello, ed esposte nelle Scritture pubblicate, agli argomenti, che vorrebbono trarre i Camerali dalle controversie del Sale sotto Giulio II. fanno veder manifesta questa verità. Non si può nondimeno trattener lo stupore all'udirsi pretendere oggidì, che Alfonso I. non pubblicasse allora le ragioni Imperiali, e non ne desse contezza alla Corte Romana. Il Papa stesso nella sua terribile Bolla del 1510. per fiancheggiare le sue querele contra d'Alfonso I. pretese bensì, come di passaggio (perchè di più non osò) che il Contado di Comacchio appartenesse alla S.Sede: pretensione simile ad altre, che in que' tempi di vaste idee furono, ma senza fondamento, mosse dalla Corte Romana anche sopra Modena, Reggio, ed altre Città. Ma il medesimo Papa Giulio soggiunse immediatamente: *Quod ipse Alphonsus impudenter Negare non erubescit*: con che si mostrò informato, anzi informò il Mondo, che Alfonso I. negava d'essere Vassallo della Chiesa per Comacchio. E ch'egli ciò negasse, perche Comacchio era dell'Imperio,

perio, ce ne afficura il Guicciardino, Storico sì accurato, e Ufiziale della fteffa S. Sede, mentre nel Lib. 9. all'Anno 1510. fcrive, che il Duca rifpofe di non poter *foprafedere di fare il Sale, per non pregiudicaro alle Ragioni dell'IMPERIO, al quale apparteneva il DOMINIO DIRETTO di Comacchio*. E fi noti (il che moftrano in Roma di non fapere) che il Guicciardino narra avere lo fteffo Papa Giulio informato di ciò Luigi XII. Re di Francia, con cui e coll' Imperadore era Collegato allora il Duca di Ferrara; ed effere ftato il medefimo Pontefice, che fi lamentava, perche il Duca non voleffe *foprafedere di far' il Sale, per non pregiudicare alle Ragioni dell'Imperio*. Adunque è ftrano, che fi vogliano fingere ignote alla Corte Romana d'allora le protefte del Duca, e le Ragioni dell'Imperio fopra Comacchio. Anzi di quefto fu allora informato molto bene il Mondo, e fu anche data ragione al Duca, poichè nel Concilio Turonenfe del 1510. ove era adunato tutto il Clero Gallicano, fu propofto fecondo il Rinaldi Annalifta Pontificio all'Anno fuddetto n. 20. *An Regi pro fœderati Ferrarienfis Reguli Ditionibus, plus quam Centenaria Præfcriptione poffeffis, propugnare, & vim Pontificiam repellere liceat*. La rifpofta fu di sì. Ciò riguardava la lite di Comacchio; e di qui fi vede, che ancora in que' tempi fu oppofta la Prefcrizione alle Pretenfioni de' Camerali di Roma, i quali non feppero provare il contrario. Preffo il Labbe Tom. 13. pag. 1482. quell'Articolo è così concepito: *Si quod jus tale Pontifex ad fe pertinere contendat, ut Patrimonii S. E. Romanæ partem: Contra PRINCEPS IMPERII juris fui effe dicat, & de ea controverfia paratus fit, & offerat ftare arbitrio, vel judicio bonorum virorum &c. an liceat Principi armis refiftere &c. cum etiam per Centum Annos proximos Ecclefia Romana in ejus Juris controverfi poffeffione non fuerit. Conclufum eft per Concilium, licere*. Il celebre Storico Mezeray T. 2. Hift. de France pag. 330. dopo aver narrato la controverfia del Sale con dire, che Alfonfo d'Efte *poffèdoit encor la Ville de Comache, qu' il difoit eftre Fief de l'Empire*, foggiunge gli Articoli del fuddetto Concilio di Tours: *Le V. s'il eftoit permis au Prince de protéger un autre Prince fon alliè, dont il auroit à bon droit entrepris la defenfe (cela regardoit le Duc de Ferrare): Il fut dit, qu' ouy. Le VI. Si ce Prince alliè fe defendant d'une Prefcription de cent ans pour la chofe conteftée, laquelle d'ailleurs eft des droits de l'EMPIRE, & non de l'Eglife: & de plus ayant offert de s'en remettre à l'arbitrage &c. peut aprés cela fe defendre. Il fut dit, qu' il le pouvit*. Anche Giovanni Serres altro Storico Franzefe nel Tom. 2. Hift. de France all'Anno 1510. fcriffe così: *Le Roy ne fe veut deporter de la protection, qu' il a prife du Duc de Ferrare; & Jules convoite extremément la poffeffion de de fa Duché, fondé (bien que la directe feigneurie de Comachie, d'où Alphonfe tiroit le fel, appartinft à l'EMPIRE) fur le differend des falines & gabelles &c. Certes c'eftoit bien groffierement pallier fa convoitife*. Finalmente anche il Varillas Hift. de Louis XII. Tom. 4. pag. 94. intefe così

gli

gli affari d'allora con iscrivere, che il Duca di Ferrara rispose: *Encore que ses Predecesseurs eussent tenu l'Estat de Ferrare en qualitè de Feudataires du S. Siege, les Papes n'avoient point ètè leurs uniques Souvrains; & les Empereurs les avoient investis des trois autres parties de leurs domaine, qui consistoit dans les Seigneuries de Modene, de Rege, & de Comacchio: Qu' il n'y avoit donc que Maximilien, qui eut droit de controller ce qui se passoit dans le dernier des trois, & que Jules n'y avoit pas plus de pouvoir que sur le Royaume de France*. Dal che si può intendere, se i Diritti Imperiali ed Estensi per Comacchio furono allora noti; e tanto più sapendosi, che il Clero Gallicano, al quale si unì ancora il Vescovo Gurgense Ambasciatore dell'Imperadore, ordinò che tali determinazioni fossero significate al Papa. Anzi niuno mostrò meglio di sapere la forza dei Diritti Cesarei ed Estensi su quella Città, quanto il medesimo Giulio II. perciocchè quantunque sapesse, che il Duca negava, che Comacchio appartenesse alla S.Sede, tuttavia non s' arrischiò mai di condannarlo per questo, attaccandosi solo ad altri pretesti colorati: quando ognun vede, che questo sarebbe stato il delitto maggiore del Duca, e che principalmente per esso avrebbe potuto il Papa condannarlo, se non avesse egli stesso conosciuto la forza e giustizia, che in ciò assisteva all'Imperio, e alla Casa d'Este. E però necessariamente s' intende, che restarono allora non solamente intatti, ma vittoriosi i Diritti Estensi, e l'alto Dominio del S. R. Imperio sopra Comacchio. Anche Bonifazio VIII. come di sopra si è veduto, pretese, che la Toscana appartenesse alla Chiesa; pretesero altri le Terre della Contessa Matilda, Modena, Reggio, l'Ungheria, la Boemia, la Sardegna, la Corsica, ed altri Stati, Diritti, e Beni: e per questo ottennero eglino Dominio sopra quegli Stati, o possono più pretenderlo? Non certo; Anzi la ripulsa data allora a tali Pretensioni Romane da chi era padrone, e possessore di quegli Stati, le rendette inutili allora, e per gli Secoli avvenire. E ciò molto avvenne per Comacchio, perchè a i Papi non sarebbe mancata forza di farsi far ragione dagli Estensi, ove la Camera Apostolica avesse conosciuto d'avere questa ragione; e però il non aver fatto ritrattare gli Estensi, e l'essersi poi aggiustate le discordie colla Rev. Camera, senza più pretendere i Papi nel Dominio di Comacchio; e avendo gli Estensi pacificamente continuato a prenderne dagli Augusti l'Investiture ben note anche allora alla Corte di Roma: necessariamente si dee conchiudere, che le liti mosse da Giulio II. servirono sempre più ad assicurare in faccia del Mondo le ragioni del S. R. Imperio e della Casa d' Este in Comacchio. A tali verità chiare e palpabili non sanno che rispondere gli Avvocati di Roma.

Ne i Congressi d' Appagamento ha citato il Sig. Conte Carcello i Capitoli stabiliti a dì 15. Giugno del 1514. per la prima volta in materia del Sale, tra Papa Leone X. e il Duca Alfonso I. ove si legge:

L'Illustriss. Sig. Duca di Ferrara Concede, e rilascia tutta la ragione, e ciascuna cosa di ragione, ovvero facoltà, che in qualunque modo se li compete in far SOLAMENTE il Sale a Comacchio &c. Al Santissimo S. N. Leone Papa X. & alla Sacrosanta Sede Apostolica &c. con questa Dichiarazione, e Modificazione nondimeno de i convenuti Capitoli infrascritti; e SENZA PREGIUDICIO delle RAGIONI della CESAREA MAESTA', e non altrimenti &c. Una tal protestazione, dichiarazione, e riserva in favore del S. R. Imperio, ammessa dal medesimo Sommo Pontefice, finisce non solo di distruggere tutti gli argomenti, per altro aerei, fondati da gli Avvocati Camerali sulle liti e convenzioni pel Sale di Comacchio, ma eziandio convince, chi non ne fosse finora convinto, che la Corte Romana anche allora riconobbe la legittima ed incontrastabil forza del Dominio Cesareo ed Estense in Comacchio. Anno sentita i Ministri Camerali la viva forza, e le consegunenze chiare di questo colpo; e però sono ricorsi ad un facile ripiego, quale è quello di negare essi Capitoli, e di spacciarli per finti, col diffondersi in una strana critica sopra la copia, che loro se ne è comunicata. Dicono primieramente, che il Notajo, da cui ultimamente è stata legalizzata in Modena questa copia, scrisse d'averla cavata *ex originali*, *quod deturpavit dein*, *additis ex aliena manu verbis illis*, *ex Authentico*. Poteano meglio aprirsi gli occhi esterni ed interni, in leggere e pesare quella cassatura. Essa è di mano del Notajo medesimo; e se fosse anche d'altri (il che si nega) a nulla servirebbe; imperocchè la vera, unica, e giusta ragione di cassare *ex originali*, e riporvi *ex authentico*, fu perchè propriamente non si chiama *Originale Strumento*, se non quello, che è nella Rubrica, o Matrice del Notajo medesimo, che se ne rogò, chiamandosi *Authentici* le altre copie, benchè fatte, e firmate dallo stesso Notajo. Chi pensa a far frodi, non lascia conoscere nella cassatura ciò, che viene cassato, siccome ha sinceramente fatto ivi il Notajo Modenese. Ma a che questi scrupoli tanto animosi, quando si può chiarire il fatto con tanta facilità? Nell'Archivio Ducale del Sig. Duca di Modena si conservano essi Capitoli scritti di mano propria di Pietro Ardinghello, cioè del medesimo Notajo, che se ne rogò per ordine di Papa Leone, ed anno il suo tabellionato. Chiamino in Roma un tal documento o *Originale*, o *Autentico* (il che ritorna allo stesso) certo è, che così sta, come diciamo, la cosa; e si è pronto a mostrare il medesimo Originale, o Autentico, qualora piaccia a i Camerali Romani, e si fa istanza, che vengano a visitarlo. II. Dicono, apparire quei Capitoli stabiliti *per Julium Cardinalem S. Mariæ in Dominica*, *qui titulus Cardinalitius in rerum natura non adfuit*. E questo parrà a gl'intendenti un mero ludibrio del Mondo; perchè S. Maria in Dominica, o sia della Navicella, c'è tuttavia nel Monte Celio, ed è Cardinalizia, e ne parlano il Martinelli pag. 214. l'Autore di Roma antica e moderna

pag.

pag. 339. Ottavio Panciroli pag. 492. e gli altri, che anno scritto delle Chiese di Roma. Giovanni de' Medici, che fu poi Leone X. ebbe anch' egli il Titolo Cardinalizio di *S. Maria in Dominica*; e Giulio de'Medici, che stabilì d' ordine del Papa que'Capitoli, anch'egli fu Titolare di *S. Maria in Dominica*, siccome attestano il Ciaccone, e l' Oldoino con altri Autori. Lo stesso Giulio fu creato Cardinale prima del 1514. e secondo il rito d'allora veniva chiamato e conosciuto col sol Titolo della sua Chiesa. In una Bolla di Leone X. riferita dall' Ughelli Tom. 3. pag. 239. Ital. Sac. si truova egli medesimamente senza cognome appellato *dilectus Filius noster Sanctæ Mariæ in Domnica* (si legge appunto così ancora nell' Autentico de' Capitoli) *Diaconus Cardinalis, qui &c.* E tali opposizioni si fanno in Roma!

III. Si maravigliano, che a tal contratto intervenissero due soli testimonj, senza i Ministri della Sede Apostolica; quasi che non fosse Ministro della S. Sede il Card. Giulio de' Medici, Deputato a ciò dal Papa, e vi bisognassero più testimonj. Chi sa, che gli affari politici tal volta si concludano, si maraviglierà di tali maraviglie. IV. Sembra loro strano, che il Notajo dia il Titolo solo di *Reverendissimo* al Card. de' Medici, e poi quello di *Reverendissimo*, e *Illustrissimo* al Cardinale Ippolito d'Este. Nè pensano, che questi era Principe di nascita, e se gli dovea, e se gli dava comunemente l' *Illustrissimo*; laddove a i Cardinali non nati Principi si solea dare solamente il *Reverendissimo* allora. Gli esempj son triti. V. Si oppone avere que' due Cardinali fatta quella concordia in vigore del Mandato de' loro Principali; e si vuole, che il Papa non faccia tali Mandati, ma solamente de i Chirografi. E il Pubblico resterà stupito; che da i riti presenti si argomenti sì coraggiosamente a gli antichi. Per la Dio grazia nell' Archivio Estense si conserva copia del Mandato medesimo di Papa Leone X. fatto nello stesso giorno de' Capitoli, cioè a dì 15. Giugno del 1514. ed essa copia è autentica, e firmata di mano dello stesso Pietro Ardinghello, che se ne rogò. Siccome c'è ancora il Mandato fatto per tal fine dal Duca Alfonso I. nel Cardinale Ippolito suo fratello a dì 4. Gennajo 1514. per rogito di Girolamo Naselli; laonde l' incredulità stessa si può convincere senza fatica. VI. Di questi Capitoli non si fece menzione ne' susseguenti d' Adriano VI. Ma che importa? E poi basta sapere, che alcuni Anni dopo lo stabilimento d'essi, Leone X. trovò de' pretesti per processare, e condannare il Duca Alfonso, e muovere Cielo e Terra contra di lui; laonde Alfonso per calmare tanta tempesta fu costretto sotto Adriano VI. a formare de gli altri Capitoli, ne' quali non c'era necessità di mentovare i primi. VII. Che essendo stato scomunicato il Duca da Giulio II. fino alla formazione de' Capitoli d' Adriano, perciò non potè trattare gli antecedenti con Leone X. mentre in questi non è detto, ch' egli fosse assoluto. Ogni cosa può dar pascolo alla passione, ed è facile

facile il far delle obbiezioni a' chiusi occhi. Altre volte in Roma confessò Monsig. Contelori (come s' ha dalla sua Risposta alla Scrittura del Duca Francesco I.) che Alfonso I. fu rimesso in grazia da Leone X. prima del 1515. Oltre a ciò il Giovio nella Vita d'esso Alfonso attesta, ch'egli, subito che fu creato Papa Leone, *benigne vocatus ad præstandum sui muneris officium (erat enim antiqua dignitate Vexillifer) in Urbem venit. In ea autem pompa Alfonsus de more paludatus Pontificii Imperii Vexillum gestavit, applaudentibus ei Urbanis tribubus &c.* il che viene scritto anche da Gasparo Sardi nel Lib. 12. Ist. Ferr. con aggiungere, che andato Alfonso a Roma, Leone *lietamente lo raccolse, e lo assolse dal Monitorio di Giulio &c.* e il Rodi attesta il medesimo ne' suoi Annali MSS. siccome ancora il Giraldi ne' suoi Coment. Latini *de Ferrar. &c.* Allora dunque che Alfonso formò i Capitoli con Leone X. egli era in grazia della S. Sede, nè più sotto le censure. Di più si noti, che a dì 14. Giugno del 1514. lo stesso Papa tornò con un suo Breve esistente ad assolvere il Duca Alfonso: in maniera che si può conoscere, se punto si regga in piedi una tale obbiezione. VIII. Sono ripetuti i Capi XVI. e XVII. ne' Capi XXIV. e XXV. colle stesse parole. Ma ognun vede, che questo non pregiudica nè alla verità dell' Atto, nè alla Fede del Notajo. E poi la passione legge sol quello, che serve a lei. Necessariamente furono ripetuti que' Capitoli, perchè al §. *Et in evento* comincia un'altra *Composizione*, in caso che i Papi *non volessero far Sale in le Valli di Comacchio*. IX. Si legge nell'ultimo: *Perchè le Parti per hora non hanno comodità, nè tempo di fare extendere, nè ponere li detti Capitoli in Latino, si sono convenuti, & concordati insieme, che sieno stipolati così volgari come stanno, con questo che quando parerà tempo a N. S. fra un anno o due, se habbino per duè Dottori chiamati uno da ogni parte a ponere in Latino in buona forma, non mutando la mente e sententia delli contraenti*. Secondo gli Avvocati Romani, questa espressione *evincit commentum*; e qui fanno alcune curiose interrogazioni. Si risponde con flemma, che il Cardinale Ippolito d'Este per sua maggior sicurezza, e per più cautela del Duca suo Fratello, che era forestiero nell' Idioma Latino, volle in Volgare que' Capitoli, e perciocchè lo stile della Corte Romana è di stendere tali Atti in Latino, si dichiarò la maniera di poscia farlo; giacchè allora non v'era comodità, e tempo di farlo. Chi è versato in affari politici dirà, se tali obbiezioni facciano onore a chi le produce. E se in favore della Casa d'Este fossero stati que' Capitoli *recenter inventa*, cioè finti di fresco, siccome con orrida imputazione si dice: non sarebbe mancato, chi avesse saputo risparmiare quel Capitolo con distenderli tutti in Lingua Latina. Aggiungasi, che l'Ardinghelli, siccome Segretario del Papa, non era uno di que' Notai da dozzina, che sono obbligati a sapere stendere certi Atti col formolario Latino. Questa applicazione fu riservata ad altri, e ad altro tempo.

Tut-

Tutto dì si stendono Capitoli Matrimoniali, ed altri simili Atti in volgare, per comodità, o riguardo de' contraenti, con patto di tradurli poscia in Latino colle formole debite, col consiglio de' Savj, e servata la sostanza del contratto.

X. Si legge ivi quest'altro Capitolo: *Item promette detto Reverendiss. Card. Estense procuratorio nomine, che in caso, che certe promesse fatte e da farsi da N. S. al predetto Duca, habbino effetto: le dette cessioni & oblighi habbino luogo e sieno valide; aliter non, nec alio modo*. Dicono dopo ciò gli Avvocati Camerali: *Qui legit id pactum, & non caecutiat, commentum hujus Instrumenti manibus tangit; nam ita contractus & omnia pacta irrita fiebant, si Pontifex executioni non mandabat promissiones; & sic ab Arbitrio Alphonsi omnia pendebant; non enim adhuc Papa quicquam promiserat*. E gli Avvocati Cesarei rispondono, che desiderano appunto gli occhi a tutti, affinchè veggano la cecità di somiglianti Critiche. Avea promesso Papa Leone al Duca di restituirgli la Città di Reggio occupata pochi Anni prima, e l'avea promesso con un Breve, che si produrrà occorrendo; e su questo indusse il Duca a formar que'Capitoli. Di queste Promesse ivi si parla; e con tutta ragione si dichiara, dover cessare gli obblighi, e le cessioni del Duca, ove non avessero effetto tali promesse. Nè era in arbitrio del Duca (siccome con equivoco manifesto si pretende) il rompere que' Patti; perciocchè sarebbe egli stato tenuto a provare, in caso di volerli rompere, che la Corte di Roma gli avea promesso, nè gli attendea la parola. Alcune altre opposizioni non meritano risposta; e meno di tutte la merita la seguente: *Primo loco*, dicono essi, *praeservantur Jura Imperii in Comaclum, Pontifice annuente, & praeservante Jura S. Sedis. Quid gravius haberi potest? Julius propter id dominium, & Regale Jus Salinarum Comacli, tot bella, tantasque expensas pertulit, & censuris, dirisque Estenses perculit. Leo quoque ipse, & quidem numquam ob id Alphonso reconciliatus, parum sibi constans, sive ratione & causa Dominium istud Libere cedit, & facto suo controvertit? Id enim nemo cordatus vir arbitrabitur*. Appunto ci vogliono di queste parole, affinchè ancora i meno intendenti intendano chiaramente confessata dagli Avvocati Camerali la forza decisiva de' Capitoli addotti. Ma che poi questo sia un' argomento per rendere inverisimili i medesimi Capitoli, non si sa già, a chi si voglia dare ad intenderlo; imperciocchè questo è un supporre certo ciò, che è in quistione, e fabbricarvi sopra. Anzi un tale argomento è maggiormente improprio, ed imprime una sconvenevole idea de' Sommi Pontefici, quasi che un Papa non possa, o non voglia mai più recedere da un' ingiusto impegno politico, purchè sia stato preso da un suo Antecessore; e suppone inverisimile, che Leone X. non volesse imitare in tutto la strana condotta di Giulio II. suo Predecessore. Oltre di che egli è falso, che Leone non fosse riconciliato col Duca; e nè pure sussiste, che Giulio facesse realmente tanti movimenti pel Dominio di Comacchio,

chio. Sapeva anch' egli, che ne era Padron diretto l' Imperadore, e benchè adducesse ancora la pretension del Dominio, pure non la provò mai, nè condannò mai il Duca negante. Le sue premure furono, perche il Duca desistesse dal far' ivi del Sale; e questo Gius appunto fu ceduto dal Duca di Ferrara per la prima volta a Leone X. il quale guadagnò mercè di quei Capitoli molto più di gran lunga, che non avea fatto coll' armi il suo Predecessore; e per guadagnarlo, diede e promise varie Ricompense, ed accettò la dichiarazione delle *Ragioni Cesaree* spettanti al Dominio di Comacchio, riservando quelle della Rev. Camera solamente intorno alla fabbrica del Sale, e alla Cessione di quel Gius fatta allora dal Duca.

Finalmente oppongono gli Avvocati Pontifizj, che *prodierunt in lucem hæc pacta, duobus jam lapsis Sæculis. Horum Nemo mentionem fecit. Quin Ministri Estenses, qui nuper scripserunt, numquam hæc Pacta, & id Instrumentum adduxerunt. Quare credendum, hæc Pacta aut recenter inventa, aut omissa, quod ipsimet viderent, ea vera non esse*. Tutti castelli in aria, fabbricati da una cieca passione, e dal desiderio, che non siano veri essi Capitoli, nè il loro Autentico Strumento. Non sono essi stati citati nelle recenti Scritture della Casa d' Este, perche l' Archivio Estense oltre ad altre confusioni e scossé antecedenti, ne avea patita una terribile (nota a tante persone onorate, che vivono) alcuni Anni prima che il Sig. Duca Rinaldo succedesse nel dominio de' suoi Stati, e un' altra ne avea pure patita nelle turbolenze della guerra, che dura tuttavia. Ci vogliono ancora degli Anni a riordinar le Scritture d' esso; e intanto si è differito il valersi di un tal documento, perche si volea trovarne il Ricapito sicuro, cioè l' autentico Strumento (siccome la Dio mercè è avvenuto) a fine di produrlo al bisogno, e di potere, occorrendo, con sicurezza convincere chi volesse dubitarne sofisticando. S' è, dico, la Dio mercè trovato esso Autentico, o Originale, e si esibirà alla visita di chi bramerebbe, ch' esso non ci fosse, replicando la Casa d' Este le sue istanze, affinchè sia visitato. Per altro ognuno vede, se qui stessero male in bocca degli Avvocati Estensi alcuni termini forti contra chi imputa loro sì francamente e frodi, e mala fede. Poco altresì si richiede a conoscere la vanità della pretensione altrui, che suppone in oltre i Ministri della Casa d' Este sì poveri di capo, che nell' Anno prossimo passato trovassero dubiosi, o falsi que' Capitoli, e poco di poi li trovassero autentici e veri; e che sapendo potersi dare il caso di esporre quello Strumento all'altrui esame, non paventassero i pericoli della mala fede; la quale per altro non si dee in loro supporre. Tuttavia per conoscer meglio, chi operi qui con fede buona, si osservi, pretendere gli Avvocati Romani, che *Niuno* abbia parlato di questi Capitoli, se non *dopo due Secoli*, cioè negli ultimi Congressi; e che se fossero stati fatti, se ne sarebbe veduta menzione in quei d' Adriano, con altre simili opposizioni. Ora nel

Ma-

Manifesto pubblicato da Alfonso I. Duca di Ferrara nel 1521. per gli aggravj a lui fatti dal *presente Sommo Pontefice*, cioè dello stesso Leone X. indirizzato all' invittissimo Carlo V. si leggono le seguenti parole: *Del* 1514. *del Mese di Giugno per un Breve sottoscritto di man propria di S. S. e delli Reverendissimi Cardinali de' Medici, e di S. M. in Portico, il qual Breve è presso me, promise restituirmi la detta Città di Reggio &c. ma ne restai deluso &c. E quando il prefato PP. Leone fece la detta PROMISSIONE di Restituirmi Reggio, io feci con S. S. per mezzo del prefata Sig. Cardinale mio Fratello, una COMPOSITIONE di levar del Sale suo da Cervia per il mio Stato; la qual mi fu di molto peso & inestimabil danno, perche volse, che io mi obbligassi di non farne a Comacchio, ove ne potrei fare ogn' anno grandissima quantitade; ma m' indusse a questo per la speranza di riavere la detta Città di Reggio. E benchè la prefata S. non abbia mai servato cosa, che quella mi promettesse in li CAPITOLI della detta COMPOSITIONE, io dal canto mio non ho mai mancato in parte alcuna, benchè nel FINE, e Conclusione delli detti CAPITOLI sia ESPRESSAMENTE declarato, ch' io non dovessi esser tenuto a servar le cose per la parte mia promesse in essa Compofizione, non si osservando quelle, che erano promesse a me.* Così allora pubblicò Alfonso I. la verità, ed esistenza d' esi Capitoli, e ne informò lo stesso Imperadore, e il Mondo; e pure oggidì i Ministri Camerali non vogliono seguita Composizione alcuna fra Leone X. e il Duca; e pretendono, che questi fosse scomunicato; e che se ne sarebbe fatta menzione ne' Capitoli d' Adriano, e vorrebbono far credere una balorderia troppo inverisimile quella condizione di non esser tenuto all' osservanza di que' Patti, se il Papa non eseguiva le sue promesse. Quello però, che più di tutto può far trasecolare, si è, che oggidì gli Avvocati Camerali anno citato questo medesimo Manifesto: e per qual fine? per provare appunto *nullas pactiones super Salinis Comacli factas fuisse inter Alphonsum & Leonem*; dicendo, che non si sarebbe scaldato tanto il Duca contra di quel Sommo Pontefice, *aut saltem eas pactiones Leonis in libello enunciasset*. Di più contra questo Manifesto fu pubblicata una *Risposta* a dì 6. Gennajo 1522. da un' indegno Declamatore, e citata da i suddetti Avvocati Pontificj, i quali sono ancora giunti a chiamarla fatta per ordine della S. Sede. Ivi si legge: *Come fu creato Papa Leone, il Reverendiss. S. Maria in Portico supplicò in nome d' esso D. Alfonso lo volesse assolvere dall' escomunicazione &c. glielo concesse, assolvendolo &c. E così se ne venne, e fu da S. S. umanissimamente raccolto, non come nimico, ma come fusse stato figliuolo obedientissimo*. Oggidì vorrebbono, che nel tempo de' Capitoli Alfonso tuttavia fosse stato sotto le Censure; e allora si sapea, che il Papa l'avea assoluto fino ne' principj del suo Pontificato. Più di sotto così risponde quell'Autore alle querele fatte dal Duca per gli Capitoli del Sale: *Primo, non si ritroverà in esse Convenzioni, o Patti (chiamali come voglia) esser fatta menzione alcuna di Reggio. Ma se esso ebbe*

tale speranza, *fu vana*; *però della sua cupiditade*, *e vanità si doglia*, *non della Santità del PP. Poi si dice*, *che queste non si debbono propriamente chiamar Convenzioni*, *ma Grazie*, *che S. S. gli fece &c. Piacque a S. S. far grazia ad esso di dargli il Sale assai per minor prezzo*, *e una gran parte in dono*, *e si querela*, *come s'in ciò l'avesse ingiuriato*. In fine soggiunge: *Ma*, *che peggio è*, *ancor quelle Convenzioni mai sinceramente ha servate*, *sendo state mantenute ad esso le donazioni*, *& altre promesse della Camera Apostolica*. Se a veder tali parole, stampate nove Anni dopo la formazione de i detti Capitoli, e profferite da un partigiano della Corte di Roma, e note a i Camerali d'oggidì, non si maraviglieranno i Lettori delle moderne pretensioni, le quali vogliono sostenere non fatti Capitoli alcuni con Papa Leone, e dicono di non trovare essi Capitoli nell'Archivio Vaticano, e quel che è più, che non vi sono mai stati, e mostrano di non sapere, che veruno, se non dopo due Secoli, ne abbia parlato: potranno Lettori sì fatti risparmiare di leggere le Scritture di questa lite.

Ma ciò, che farà maggiormente stupire il Pubblico, e nel medesimo tempo vie più palpare l'insussistenza della critica altrui, e la buona fede de i Ministri Cesarei ed Estensi, si è, che lo stesso Leone X. in una Bolla sua, tuttavia esistente, e data nel 1515. X. Kal. Jul. e che non può credersi ignota agli Avvocati della Rev. Camera, tornò (ma solennemente) ad assolvere Alfonso I. da tutte le censure, e sentenze di Papa Giulio II. con ratificare eziandio la Bolla d' Alessandro VI. e gli altri Diritti e Privilegj competenti alla Casa d'Este; e pose ivi le precise seguenti parole: *Considerantes*, *qua & quanta confidentia*, *& humilitate* (*audita nostra assumptione*) *ad nos & Sedem prædictam veneris*, *& Coronationi nostre interfueris*; *& a confectione Salis*, *propter quod premissa OMNIA successerunt* (adunque sol questo pretese, e sol questo ottenne dagli Estensi la Camera Apostolica per conto di Comacchio) *abstinere volens*, *in NON MODICUM ejusdem SEDIS BENEFICIUM*, *facultatem Salis conficiendi*, *& omnia Jura*, *si qua tibi in illius confectione competebant*, *per dilectum Filium nostrum Ypolitum S. Lucie in Silice Diaconum Cardinalem Estensem tuum fratrem germanum*, *ad hoc a te speciale MANDATUM habentem*, *Concessisti*; *& dilecto filio nostro Julio Sancte Marie in Dominica* (si osservi, che appunto sta così scritto anche nell'Autentico de' Capitoli suddetti) *Diacono Cardinali de Medicis*, *nostro & ejusdem S. R. Ecclesiæ nomine recipienti*, *cum certis CAPITULIS*, *PACTIS*, *& CONVENTIONIBUS*, *& qualitatibus tunc expressis*, *prout in Instrumento publico manu publici Notarii*, *videlicet dilecti Filii Petri Ardingelli Civis Florentini confecto latius constat*, *cujus tenorem haberi volumus pro expresso*, *& quæ omnia & singula de scientia*, *voluntate*, *& MANDATO nostro processere*, *penitus relaxasti &c.* Di più nel 1527. essendosi conchiusa una Lega in Ferrara tra Clemente VII. i Re di Francia, d'Inghilterra, il Duca Alfonso I. ed altri Principi, fu accor-

cordata dal Legato Pontificio la cassazione, e annullazione *omnium & singulorum Pactorum, & Conventionum tam cum Leone prædicto* (cioè Leone X.) *quam cum Adriano PP. VI. tam super materia Salis, & obligationis de suscipiendo sale per ipsum D.Ducem a S. S. Apostolica, & super transitu Salis, de quibus in dictis Capitulis &c. quæ Capitula ex nunc dictus Sanctiss. D. N. casset, irritet &c.* essendo poi un vanissimo sforzo il voler dedurre restata qualche ragion di dominio in Comacchio per la Camera Apostolica, dal non apparire, che il Duca si facesse cedere allora qualunque pretensione del Papa sopra esso Comacchio; siccome si fece allora cedere le ragioni, che essa Camera potesse pretendere sopra Modena, Reggio, Brescello, e Cotignola. Imperciocchè questi sono, secondo il solito, Argomenti Negativi, cioè di niuna forza contra de' positivi, che adoperano gli Avvocati Cesarei; e in oltre dee notarsi, che essendo stati pochi Anni prima occupati que' luoghi dall'armi Pontificie, e ideate recentemente sopra d'esse varie pretensioni da i Camerali di Roma, il Duca a ciò provvide, senza ch'egli avesse obbligazione alcuna di parlare ancora del Dominio di Comacchio, mentre avendo egli mantenuto sempre pacificamente il Possesso, e la Signoria di quella Città come dipendente dal solo S. R. Imperio, non gli tornava più il conto di porre (col fare una dimanda di rinunzia al Papa) in dubio una ragione di già cotanto stabilita, e massimamente perchè non s'udiva più pretensione alcuna della Camera Apostolica sopra Comacchio, e all'incontro l'Imperadore avea chiaramente investito di quella Città esso Duca nell'Anno antecedente. Finalmente sappiasi, che il Duca Francesco I. nel pubblicare dell'Anno 1643. le Ragioni dell'Imperio, e sue sopra Comacchio, produsse nel *Ristretto delle Ragioni* l'intero passo di sopra rapportato de' medesimi Capitoli di Leone X. e niuno degli Avvocati Camerali, che risposero ad esso *Ristretto*, osò di negarne la verità, o di eluderne la forza. Le quali cose ben tutte considerate sforzano a credere, che il Sig. Iddio abbia permesso, che gli Avvocati Pontificj si siano oggidì cotanto ingolfati nella critica cieca d'essi Capitoli, affinchè più chiaramente risulti da ciò il Diritto Imperiale ed Estense sopra Comacchio, siccome ognuno confesserà, e siccome eglino stessi anno, loro malgrado, confessato, siccome s'è veduto di sopra. Di più si osservi la Bolla suddetta di Papa Leone, la quale non solo finisce di convincere le strane obbiezioni fatte in Roma a i Capitoli suddetti, ma ancora sempre più assicura il Pubblico, che le liti di Giulio II. e le convenzioni fra i Sommi Pontefici per conto di Comacchio, ebbero di mira, e sostennero unicamente come competente alla S.Sede il Gius Privativo della fabbrica del Sale, ma non già il Dominio di Comacchio. E perciocchè Alfonso I. (del che non può dubitarsi) sotto Giulio II. negò pubblicamente, che Comacchio fosse Stato della Chiesa Romana, e protestò che ne era *Diretto Padrone* il solo S. R. Imperio, e venne

poscia a Convenzioni e Patti colla S. Sede; senza ritrattar punto la protesta suddetta spettante al Dominio: necessariamente ognuno dee tirare questa diritta conseguenza, che non solamente furono anche allora conosciuti in Roma per incontrastabili i Diritti Cesarei sopra quella Città, ma che le stesse Convenzioni co i Sommi Pontefici vennero a maggiormente confermarli: altramente, se avesse la Corte Romana creduto d'aver ragione in tal pretensione, ella avrebbe obbligato, e avrebbe dovuto obbligare, nè le mancava la forza d'obbligare il Duca, prima a disdirsi, e poi a riconoscere chiaramente e specificatamente il preteso Dominio della S.Sede sopra Comacchio. E ciò sarebbe evidente, quando anche nulla sapessimo dei mentovati Capitoli. Ma è certo, che la Camera Apostolica non solo non obbligò il Duca a disdirsi, e ritrattarsi, ma ch'ella fece tutto l'opposto, cioè accettò per giusta e legittima la dichiarazione delle *Ragioni di S. M. Cef.* in quella Città, riconoscendo anche per un benefizio, l'ottenere dal Duca la sola facoltà del Sale. E contro ad una sì palpabile Verità ci vuol ben'altro, che opporre, che ne' Registri della Camera Apostolica del 1506. Alfonso I. fu chiamato *Ferrariæ Dux, & in nonnullis aliis Civitatibus, Terris, & locis pro S. R. E. Vicarius Generalis*, perciocchè è manifesto a tutti i Professori delle Leggi, che una tal generalità di parole non mette cosa alcuna in essere, e per conto poi di Comacchio resta affatto inutile e vana; stanti le indubitate e specifiche Investiture di quella Città date dagli Augusti alla Casa d' Este, e le chiare proteste dei Diritti Cesarei fatte a i Papi, e non riprovate da essi, anzi da loro accettate.

Pretendono ancora gli Avvocati Romani, che avendo Carlo V. nel suo Laudo del 1530. confermati i Capitoli d'Adriano VI. e non avendo pronunziato, che Comacchio appartenesse al S. R. Imperio, con ciò fosse riconosciuto per legittimo il Dominio della Chiesa in quella Città. Ma si raccoglie manifestamente tutto l'opposto. Dall'un canto i Capitoli d'Adriano VI. per le ragioni addotte nelle Scritture stampate, e ne' Congressi, non servono punto alla pretensione della Camera Apostolica per conto del Dominio di Comacchio; sì perchè s'obbligò il Duca di non far Sale non solo in Comacchio, ma nè pure in tutti i suoi *Stati posseduti, e da possedersi*, fra' quali ve ne erano degl'Imperiali non pochi, e ne potea conseguir degli altri, e sì perchè gli fu data la Ricompensa per la Facoltà, ch'egli cedea, e che era un frutto del Feudo, di cui poteva il Feudatario disporre senza riconoscere Dominio del Papa in quello Stato, e senza pregiudicare al diretto Padrone, che era l'Imperadore. Dall'altro canto quell' invittissimo Imperadore, col non avere parlato di Comacchio, venne a riconoscerlo per Città Imperiale, mentre siccome s'è veduto il Duca Alfonso avea per l'addietro pubblicamente protestato e sostenuto il *Dominio Imperiale* sopra quella Città, nè s'era mai ritrattato; laonde avendo

do Carlo V. assoluto *eumdem Sanctissimum* (cioè Clemente VII.) *ac etiam Alphonsum antedictum a RELIQUIS hinc inde petitis*, necessariamente segue da ciò, che Comacchio restò, come prima, del S. R. Imperio; e vennero con quel medesimo Laudo troncate affatto le pretensioni, che avesse creduto la Camera Apostolica di potervi avere. E ciò si rende poscia manifesto dall'essere indubitato, che lo stesso Imperadore pochi Anni dopo, cioè nel 1535. investì nominatamente di *Comacchio* Ercole II. Duca di Ferrara, siccome ne avea egli investito anche nel 1526. Alfonso I. riconoscendosi con ciò spiegata chiaramente la risoluzione del Laudo per conto di quella Città, e tolto ogni pretesto di più dubitarne. E tanto più è forte una tal dichiarazione, quanto che nel medesimo Laudo l'Imperadore avea detto *Nobis Reservantes declarationem, & interpretationem hujus nostræ sententiæ in futurum; quandocumque faciendam, si desuper aliquam dubietatem, aut difficultatem exoriri contingat*. Che i Capitoli stessi di Paolo III. e l'Investitura di Ferrara da lui data nel 1539. al suddetto Ercole II. non pregiudicassero punto al Dominio Cesareo sopra Comacchio, anzi lo stabilissero evidentemente, s'è già provato nella *Supplica* alla pag. 47. e parimente s'è ivi concludentemente provato, che anche secondo la confessione della Corte di Roma Comacchio non fu mai del Contado, e Distretto di Ferrara prima del 1598. in cui fu occupato dal Cardinale Aldobrandino per mezzo del Cardinale Bandino Legato della Romagna. Anno stimato bene gli Scrittori Pontificj di negare una tal' occupazione fatta da esso *Cardinal Bandino*, sperando con ciò di snervare l'autorità di Giovanni Palazzi, e di Andrea Morosino Senatore Veneto contemporaneo, i quali attestano le doglianze fatte anche allora da Ridolfo II. perche l'armi del Papa nell'occupar Comacchio avessero occupato *una Città di Dominio Imperiale*. Ma nell'Archivio Estense resta tuttavia l'autentico Strumento stipulato per l'Atto della stessa occupazione da Lodovico Martini Notajo della Camera Apostolica a dì 29. Gennajo 1598. ove fra l'altre si leggono le seguenti parole degne di molta attenzione, cioè, che il Card. Bandino dal Card. Aldobrandino Generale Soprintendente di tutto lo Stato ed Esercito Ecclesiastico, *specialiter deputatus, & substitutus ad capiendum &c. actualem possessionem CIVITATIS COMACLI, ejusque COMITATUS, TERRITORII, DISTRICTUS, nec non Terrarum, Villarum, Arcium, Fortalitiarum, juriumque universorum, ob lineam finitam, Seu Alias ob Causas, ad S. R. E. &c. reversorum &c. prout de hujusmodi deputatione &c. Idem Ill. D. Card. Bandinus associatus MAGNA MILITUM ARMATORUM, nec non familiarium, aliarumque personarum Multitudine &c. actualem possessionem Civitatis Comacli, ejusque Territorii, Comitatus, Districtus, & aliorum prædictorum cepit &c.* Infino allora non s'era preteso, che Comacchio fosse del Contado o Ristretto di Ferrara; anzi si riconosceva il suo particolar Contado, e Distretto.

Evi-

Evidentemente dunque risulta dalle notizie e ragioni finquì addotte o accennate, che indarno gli Avvocati della Camera Apostolica s'affaticano di provare, che i Re Longobardi, e Franchi, e gli antichi Imperadori Carolingi, e Tedeschi, donarono, e confermarono Comacchio alla S.Sede. E che indarno vanno essi combattendo, per mostrare, che una volta Comacchio era nell'Esarcato, e che l'Augustiss. Ridolfo I. il confermò alla Chiesa Romana. Queste antichità rancide non sono i punti essenziali e decisivi della Controversia presente, nè da essi pende il determinare, se nel 1598. le Armi Pontificie potessero giustamente occupar Comacchio all'Imperio e alla Casa d'Este. E molto men servono, da che si è provato, che nell'antichità medesima sono chiare le Ragioni del S. R. Imperio su quella Città, per avere gli stessi antichi Imperadori, anche dopo le pretese Donazioni, riconosciuta la stessa Città di Dominio Imperiale, e coll'averne date le Investiture ad altri, e mantenuto ivi in varie guise l'Alto loro Dominio, al quale mai non rinunziarono in favore altrui. Nella moderna *Relazione* Romana dicono leggersi le seguenti parole: *Quello, che di nuovo si accenna, toccante l'alto Dominio, potea tralasciarsi, essendo una reliquia d'una infausta memoria di Federigo, e d'altri Cesari Scismatici; sollecitati con questo titolo insussistente dagli Eretici più fieri nemici, che avesse la Chiesa, ad usurpare le Città a lei restituite e donate: con detestazione universale di tutta la Germania Cattolica, e degli Scrittori più famosi. Quindi non è credibile, che l'Augustissimo Cesare vivente toleri, che una memoria sì funesta, ed una pretensione dettata dagli Scismatici, si rinuovi, e si faccia risorgere nel tempo del suo felicissimo e Cattolico Impero.* Ma senza offendere il rispetto, che si professa al Prelato, il quale vien detto, che rispondesse tali cose ne' Congressi al Sig. Conte Caroello, altro non sono queste parole, che bellissimi sì, ma inopportuni Colori Declamatorj, atti bensì a far qualche impressione ne i meno accorti, ma non già nei dottissimi ed avveduti Ministri del S. R. Imperio, e in niuno de' Cattolici informati bene di questo affare. E tanto più poi riescono inopportuni, quanto che s'allontanano palesemente dal vero, e dal giusto. Non sono stati i Ministri Cesarei, nè gli Avvocati della Casa d'Este, che abbiano voluto trattare della Sovranità degli Antichi Cesari; anzi anno essi desiderato di fuggire una tal disputa, siccome superflua, ed inutile alla decisione della Controversia Comacchiese. Ciò è chiaro dalle proteste fatte ne' Congressi, e nelle Scritture stampate. Ma se i Ministri ed Avvocati della Camera Apostolica anno prima d'ognuno voluto per forza muovere tali quistioni, e farne pompa ne' Congressi, e nelle Scritture divolgate, e obbligare espressamente a parlar di ciò gli Avvocati, e Ministri Cesarei: doveano questi tacere ne' Congressi, e nelle loro Scritture, e lasciar trionfare in ciò la parte contraria, non senza evidente discredito dell'Augustissimo Regnante, e de' suoi Predecessori? Sarebbe stata, ed è senza fallo indebita

debita una tal pretensione; e molto più si scorge per tale, da che anche in ciò le Ragioni del S. R. Imperio sono assistite chiaramente dalla Verità, e dalla Giustizia, siccome costa dalle pruove accennate, o prodotte. Laonde è strano, che in vece di lodare la moderazione di S. M. Ces. e la modestia degli Avvocati Imperiali, ed Estensi, che anno ristretto una tal quistione a i tempi antichi, con prescindere da i moderni, oggidì si vada anche delineando, come una temerità, o per qualche cosa di peggio, l'aver dovuto per necessaria difesa cercare e mostrare la Ragione Imperiale manifesta ne' Secoli da noi lontani. Per altro gli accorti Cattolici, e spezialmente i Ministri Cesarei, anno risposto e risponderanno, non sapersi intendere, come si giunga oggidì in certa maniera a consecrare la disputa della Sovranità suddetta ne' tempi antichi, quasi che sia o una sentenza eretica, o un' opinione da Scismatico, il discordare dalle pretensioni della Corte di Roma in un punto, che nulla ha che fare colla Fede, e colla Religione, e che appartiene alla sola temporale Politica, senza che v' entri per alcun verso diminuzione di quell' altissimo Grado Pastorale, che si venera nei supremi Vicarj di Cristo, a i quali non per la loro Potenza temporale, ma per la loro Potestà e Superiorità spirituale, conferita da Cristo, tutti i Monarchi e Popoli Cattolici professano divota sommessione e riverenza. Dicono di più, giungere nuovo l'asserirsi, *che Federigo, ed altri Cesari Scismatici fossero sollecitati dagli Eretici più fieri nemici, che avesse la Chiesa, ad usurpar le Città a lei restituite, e donate*. Non capirsi bene, a che fine si aggiunga, e contra chi sia indirizzata quella *detestazione universale di tutta la Germania Cattolica, e degli Scrittori più famosi*; perciocchè se s'intende dell'usurpare le Città alla Chiesa, non si sa qual nome debba darsi ad un favellare sì poco convenevole verso il Regnante Imperadore, il quale benchè irritato in varie forme notissime; pure con tanta pubblicità ha fatto conoscere al Mondo, quanto egli sia moderato, e alieno dal togliere alla Chiesa ciò, che veramente è della Chiesa. E se poi si vuole far credere detestata l'opinione, che gli antichi Cesari Carolingi e Tedeschi fossero Sovrani ancora dello Stato Ecclesiastico: non meno ingiusta sarà una tal pretensione; mentre finora senza detestazione d' alcuno anno sostenuta e provata una tal sentenza Autori Cattolici, ed Ecclesiastici, e Pii, quali sono il de-Marca, il Baluzio, il P. Tommasino, il P. Pagi, il Blanc, e il Sigonio stesso, il quale (per non cercarne altri) molto prima dichiarò la medesima verità, con dedicare l'Opera sua stessa a Jacopo Boncompagno Generale della S. R. Chiesa, e Nipote di Gregorio XIII. Pontefice allora Regnante, senza che venisse o sia mai venuto in pensiero ad alcuno di adoperare contra di lui que' neri colori, che oggidì scappano dalle penne degli Avvocati della Rev. Camera. Anzi è da stupire, come per questo titolo si faccia tanta guerra alla memoria di Fede-

derigo I. senza badare, che in un medesimo tempo si viene ad oltraggiare quella di tutti gli altri antichi Imperadori e Franchi e Tedeschi, da' quali fu non meno che da Federigo mantenuta ed esercitata la Sovranità Cesarea, massimamente nell'Esarcato, siccome s'è concludentemente provato.

Ma poteano facilmente risparmiare gli Avvocati Pontificj queste amarezze col non tirare pe' capelli i Cesarei ad esaminar le anticaglie, e col ristringersi allo stato degli ultimi Secoli, decisivo di tali controversie, e col ridursi a i veri ed essenziali punti, che debbono terminare quella di Comacchio. Ciò però, ch'essi anno sdegnato di fare, si farà da tutti gl'Intendenti disappassionati; perciocchè veduto che avranno chiaramente stabilito, che gli Estensi almeno dal 1325. possederono e dominarono Comacchio fino al 1598. con riconoscerne per Sovrani i soli Imperadori, e col non prenderne mai Investitura alcuna da i Sommi Pontefici; e che essi Pontefici, tuttochè consapevoli di questo, non reclamarono mai; e quando pur mossero tardi delle pretensioni circa quel Dominio (per tacere d'altri Titoli) già prescritto, le abbandonarono ancora, lasciando che gli Augusti e gli Estensi continuassero pacificamente nel Dominio rispettivamente Sovrano, ed Utile di quella Città: ognuno conoscerà quanto indebita l'occupazione fattane nel 1598. dal Card. Aldobrandino; altrettanto giusti dipoi i richiami fatti per questo in varj tempi dagli Augusti, e dalla Casa d'Este alla Corte di Roma, i quali non lasciarono mai correre Prescrizione in contrario, ed altresì giustissima la Ricuperazione, meditata già da più Augusti, ed espressamente dal Religiosissimo Imperador Leopoldo, come costa dall'Opera del Sig. d'Andlern, e finalmente fatta dall'Augustissimo Imperadore Regnante. Ora chi, stabiliti i suddetti punti essenziali, non sentisse, che per necessità si ha così da decidere, mostrerebbe di non sentire la forza di tanti Titoli, che qui militano in favore dell'Imperio, e degli Estensi, e spezialmente farebbe conoscere di non intendere le leggi inviolabili della Prescrizione, canonizzate dagli stessi Sommi Pontefici, dalle quali per quiete e benefizio del Mondo restano giustificati i Dominj anche senza titolo, e molto maggiormente gli assistiti da i titoli, come è quello del S. R. Imperio e degli Estensi in Comacchio.

Questa incontrastabil forza delle Ragioni di S. M. Cesf. e della Casa d'Este, bisogna che si sia fatta ben sentire nel cuore degli stessi Ministri della Camera Apostolica, al vedere con quanta premura si studiino ora più che mai di proccurare il Possesso di Comacchio, per poscia trattare delle Ragioni; quando le Ragioni già dibattute possono in breve decidere, chi sia, o non sia il legittimo Padrone di quella Città. Anche la moderna *Relazione* Romana si dice che termini nelle seguenti parole: *La Giustizia in primo luogo richiede, che si purghi lo Spoglio, si restituisca il Possesso alla Chiesa Romana spogliata con forza armata, e Poi si disputano i* tito-

titoli. Quasi che non sappiano anche i Ministri di S.M.Ces. che la Giustizia in primo luogo richiedeva, che dopo tanti richiami si purgasse lo Spoglio fatto dall' Aldobrandino, e si restituisse il Possesso di Comacchio all'Imperio e alla Casa d'Este, spogliati con forza armata, d'essa Città, di cui erano da più Secoli rispettivamente Padroni e Possessori, ad esclusione d'ogn'altro; e quasi che non sia stato espressamente detto nell' aggiustamento seguito fra S. S. e S. M. Ces. a dì 15. Gen. 1709. *che S. M. Ces. intende, che la Città di Comacchio debba restare in sue mani, sin' a tanto che sia in detto Congresso ventilata, e dipoi terminata detta pendenza*; e quasi che gli stessi Legisti più riguardevoli non asseriscano giustificata a pieno in questo caso la continuazione del Possesso per S. M. Ces. come diffusamente è stato mostrato verso il fine della *Succinta Esposizione*, cui non si può opporre lo Scradero, citato, ma senza indicare il luogo, nella *Relazione*, poichè questo Dottore par. 9. c. 7. n. 143. dice tal ragione, che non lascia credere di sentire altrove in questo proposito co i Camerali di Roma. Spoglio dunque vero, e Spoglio patentemente indebito fu quello, che fece Clemente VIII. allorachè occupò agli Augusti mediati, e agli Estensi immediati Padroni, e Possessori, Comacchio, *Manifestamente Feudo Imperiale*, come i savj, e dotti Nobili dell' inclita Città di Venezia anche allora pubblicamente riconobbero per le pruove recate nella *Supplica* alla pag. 64. Si disse *Spoglio patentemente indebito* quello di Comacchio, perche niuna Ragione avea più, o potea più avere la Rev. Camera su quella Città, da che s'è dimostrato con pruove concludenti, e chiare anche al Volgo, che nel 1324. 1331. 1332. 1357. &c. cioè in tempi sì poco lontani dalla morte di Ridolfo I. e ne' quali fu conceduto da i Papi per la prima volta il Vicariato di Ferrara agli Estensi, e ne' quali erano sì poderosi i Papi sopra la Casa d' Este, Comacchio non solo era pubblicamente riconosciuto anche dagli stessi Papi come Dominio affatto diverso, e indipendente da quel di Ferrara, ma nè pure si pretendea da i Papi, che fosse Dominio della S. R. Chiesa; e che in tale stato continuò ad essere, e ad essere conosciuta quella Città fino al 1510. e massimamente per le specifiche Investiture datene dagli Augusti dal 1354. fino a quel tempo alla Casa d' Este; e che le controversie del Sale mosse nel 1510. da Giulio II. e poi composte co i Papi susseguenti, non solo non pregiudicarono punto a questo legittimo, continuato, ed anche prescritto Dominio Cesareo, ed Estense; ma servirono ad assodar meglio, e a rendere più notoria la Ragione del S. R. Imperio, e della Casa d' Este, secondo la massima Legale, che l'abbandonare la lite, o la petizione di qualche cosa, e molto più il fare dipoi atti contrarj ad essa petizione, rende più forte la ragione di chi fu Reo convenuto e negava: il che appunto avvenne dopo le pretensioni mosse da Giulio II. e ripulsate da Alfonso I. pel Dominio di Comacchio, senza alcuna ritrattazione poi per parte degli Estensi,

e col continuare essi a prenderne pacificamente l' Investitura da i soli Imperadori, con scienza, e senza richiamo della Corte di Roma. Dopo le quali cose non restava nel 1598. Ragione alcuna sopra Comacchio alla Rev. Camera, siccome non gliene restava, o resta, sopra Adria (simile in tutto a Comacchio) nè sopra le Terre di Matilda, o sopra altre Città; e Provincie, che più non può pretendere la S. Sede, senza offendere tutte le Leggi.

Potè ben dunque la forza armata d'un'Esercito Pontificio occupare nel 1598. il Possesso di Comacchio; ma la Forza armata non è Ragione; e però quella degli Aldobrandini, scompagnata dalla Ragione, non potè, nè può in guisa alcuna nuocere a i chiari, e incontrastabili Diritti del S. R. Imperio, e degli Estensi, che n'erano, e sono Padroni veri, e legittimi, e che seguitarono colle Investiture, e co i richiami, a ritenere coll'animo anche il Possesso, non che il Dominio di quella Città, finchè al Regnante Augusto è riuscito di ripigliarne quietamente anche il Possesso attuale. Sicchè non potrà mai lodarsi la risoluzione presa da Clemente VIII. di spogliar colla forza gli Estensi del Possesso di Comacchio, e di Ferrara; o se pure volesse lodarsi con qualche Laconica, ma assai espressiva Iscrizione, potrebbe parer propria per lui la seguente:

MAX. CLEMENS
VOLENS ET POTENS.

Chi nondimeno così parlasse, comparirebbe di leggieri agli occhi della Corte di Roma per un maldicente, e per qualche cosa di peggio; quasichè questa sia un' Epigrafe forse conveniente ad un Principe di Roma avanti di Costantino, o ad altri simili Regnanti non Cristiani, ma non già ad un supremo Pastore della Chiesa Cattolica, al quale tutti debbono somma venerazione e rispetto, e a cui sinceramente professa d'averla, chi scrive per S. M. Ces. e pel Sig. Duca di Modena. Tuttavia sappiasi, che chi scrive qui, non è egli, che abbia ideata di suo folle e temerario capriccio una tal Iscrizione; imperocchè la medesima, e colle stesse sole parole, fu alzata in Ferrara appunto a Clemente VIII. nell' Anno preciso dell' occupazion di Comacchio, e fu posta *nella volta della scala, che è nella Torre di S. Catterina del Castello di Ferrara*, siccome attesta il Faustini nel Lib. 5. della sua Storia Ferrarese, stampata in Ferrara stessa nel 1655. ed essa Iscrizione anche oggidì si legge nel medesimo luogo. Gioverà poi di molto il mettere qui in confronto di questa, che dice tanto con sì poco, l'altra Iscrizione, che all' Augustissimo Regnante dopo la Ricuperazion di Comacchio fu posta nel Forte Giuseppe, alzato ivi dal Sig. Conte Alessandro di Bonneval Generale Cesareo, ed incisa ad eterna memoria in marmo.

JOSE-

JOSEPHO PRIMO
ROMANORUM IMPERATORE SEMPER
AUGUSTO,
QUÆ CESARIS SUNT REPETENTE,
ALEXANDER DE BONNEVAL
GERMANICARUM COPIARUM DUCTOR
RECEPTO COMACLO MUNIMENTUM
MONUMENTUMQUE PERPETUUM
OPTIMO PRINCIPI ET ÆQUISSIMO
POS. ANNO IMPERII EJUS QUARTO
MDCCVIII.

La conchiusione intanto della presente Scrittura si è, che ben'osservati e pesati i veri Punti della Controversia di Comacchio, niuno mai ci sarà, se non o poco intendente, o affascinato dalle passioni, il quale non conosca, che qui le Ragioni Imperiali ed Estensi sono tante e sì chiare, che indispensabilmente si ha da decidere (e già nella mente degl' intendenti è deciso) in favore del S. R. Imperio, e della Casa d' Este, e che difficilmente si può trovare controversia di Stati, in cui assista più chiaramente la Giustizia ad uno de' pretensori, come ella assiste qui alla causa di S. M. Imp.. E però a i tempi d' un Pontefice di tanta moderazione, e di massime sì differenti in ciò da quelle di Clemente VIII. quale è il Santiss. Regnante Papa Clemente XI. non è da dubitare, che non vengano purgati tutti gli eccessi della potenza, accaduti sotto l'altro Clemente in pregiudizio del S. R. Imperio, e della Casa d' Este. E di qui parimente nasce un' altra conchiusione, cioè, che se mai dopo la conoscenza di un Diritto sì manifesto, favorevole all' Imperio, e a gli Estensi, e distruttivo di tutte le Pretensioni della Camera Apostolica sopra Comacchio, ci fosse alcuno, il quale si figurasse, o pretendesse, che un' Imperadore di sì sublime intendimento, e così pieno di zelo per la gloria, e conservazione del S. R. Imperio, volesse o potesse mai operare in ciò cosa alcuna pregiudiziale a i Diritti Imperiali, e alla patente Giustizia, che è tutta ancor qui in favore della Casa d'Este, solennemente e giustamente investita da tanti Augusti, e per tanti Secoli, di quella Città: costui offenderebbe di troppo l' onore dello stesso Augusto Regnante, e de' suoi fedeli, ed accorti Ministri. La Ragione sarà quella, che deciderà una tal Controversia; e a questa, e non ad altro, sottometterà l' Augustissimo Imperador Giosesso le sue deliberazioni; perciocchè si pregia ben'egli d'essere Avvocato, e Difensore della Chiesa per gli Diritti e Stati veramente appartenenti alla Chiesa; ma si pregia altresì (e a ciò s'è egli precisamente obbligato con solenne giuramento nella Capitolazione Cesarea) di conservare, e difendere, e nominatamente di *RICUPERARE* gli Stati, e i Diritti veramente spettanti al S. R. Imperio, di cui egli è Padre, e Capo glorioso.

INDICE

DELLE QUISTIONI.

IL FINE.

DISAMINA
DI
UNA SCRITTURA
INTITOLATA
RISPOSTA A VARIE SCRITTURE,

E pubblicata in Roma nell'Anno 1720. in proposito della Controversia di Comacchio.

SCRITTA

DA

LUDOVICO ANTONIO MURATORI
BIBLIOTECARIO
DEL SERENISSIMO SIGNOR
DUCA DI MODENA.

DISAMINA
DI
UNA SCRITTURA
INTITOLATA
RISPOSTA A VARIE SCRITTURE,

E pubblicata in Roma nell'Anno 1720. in proposito della Controversia di Comacchio.

CAP. I.

Uso improprio delle Ingiurie, delle quali abbonda l'Autore della Risposta. *Disdicevole troppo ad un' Avvocato della Corte di Roma. Quanto indebitamente aggravato l'Avvocato Estense, con trattarlo da Nemico della Santa Sede.*

Alle due *Difese del Dominio temporale della S.Sede* fu da me ampiamente risposto colla *Piena Esposizione de i Diritti Imperiali ed Estensi sopra Comacchio*, stampata nell' Anno 1712. avendo io quivi provato con ragioni, credute da me, e da chi ha più senno di me incontrastabili, spettare al S. R. Imperio il Diretto, e alla Serenissima Casa d' Este l'Utile Dominio di quella Città. Per otto Anni ha essa *Piena Esposizione* passeggiato liberamente il campo senza trovare chi se le opponga, e colla comune credenza, che nulla di sostanziale se le potesse opporre. Quand'ecco nel presente Anno 1720. dar di nuovo nelle trombe l' imperturbabile Difensor del Dominio, ed uscir fuori con una Scrittura di 63. pagine su questo argomento. Oh avrà pur'egli ammassato con tanto differir la risposta delle nuove e pellegrine ragioni! Ma per buona ventura nulla contiene questa sua novella Scrittura, che più del passato autentichi le Pretensioni Romane, e solamente può essa servire a convincere il Mondo di una gran Verità: Cioè che un'Avvocato sì eloquente sa ben dire delle ingiurie, sa formare de i Libelli e delle Satire, ma non sa già, nè può provare, che Comacchio appartenga, o abbia da appartenere alla Camera Pontificia. Perciò io, che non per genio, nè per capriccio, entrai per l'addietro in sì fatti litigi, più che volentieri avrei ora risparmiato a me la briga e pena di ritornarvi, e mi sarei dispensato dal rispondere ad una Scrittura vota di ragioni, in quella guisa che ho fatto ad un' altra sua sopra la *Corona Ferrea*, in cui egli col solito stile ha preteso di

di rispondere ad una mia stampata in Milano fin dell'Anno 1698. Ma non s'è potuto di meno. Il Mondo non è composto di sole persone intendenti. Per disavventura, oltre al Popolo de i veri Saggi ed Eruditi, v'ha ancor quello de i Semidotti, e della buona gente, a cui d'ordinario sembra, coloro essere i vincitori, che sono gli ultimi a scrivere; e non mancano di quelli, che prendono per buone ragioni la sola franchezza in dirne delle cattive. Non ho io dunque potuto esentarmi dal difendere ancor qui da i pericoli e dalle offese la Verità e la Giustizia, le quali chiaramente assistendo al S. R. Imperio, e agli Estensi nella Controversia presente, non è di dovere, che presso il Pubblico ricevano aggravio da uno Scrittore più intento a soddisfare la straordinaria passione, che l'agita contra di me, che a valersi de i lumi del suo intendimento per unirsi con esso meco nella ricerca del Giusto, e del Vero: al che tanto egli come io dovremmo tendere con fine uniforme.

E primieramente quanto alle Ingiurie, chiunque ha letto la Scrittura suddetta, più che mai avrà potuto conoscere, se l'Autor d'essa duri fatica, e sia scrupoloso sì o nò in farle uscire dalla sua penna. Certo nelle antecedenti sue Scritture erano piovute le villanie. Qui si può dire che è tempestato: tante sono le irrisioni, le detrazioni, e gli strapazzi, ch' egli fa non meno di me, che di tutto quanto è stato in questa Controversia scritto da me. Ora una così indecente maniera di scrivere, e tanto astio, che ivi apparisce, e tanta brama di oltraggiarmi, e vilipendermi, se si trattasse di me solo, benchè cosa greve, benchè indiscreta mi sembri, pure saprei fors'anche accomodarmi a portarla in pace, e a tacere. Ma non è già tollerabile, ch' egli non voglia considerare in me un' Avvocato della Serenissima Casa d'Este, e del S. R. Imperio. Voglia egli, o non voglia, scrivo anch' io in difesa degl' Imperadori, e de' Principi Estensi; e meritano bene personaggi sì fatti, che s'abbia rispetto a loro nella persona di chi onestamente e con amor del Vero li difende. Lascio il resto, che ci andrebbe a spiegare questa partita, per dire più tosto, che non dovrebbe questo Scrittore abusarsi troppo, non dirò della mia, che poco importa, ma dell' altrui pazienza. Quel che è più, è oramai una maraviglia, ch' egli non sia giunto peranche ad intendere, che sì fatto procedere, quantunque indirizzato a deprimere chi non s'accorda in questa lite co i desiderj Romani, pure maggiormente torna in depressione e disonore della Sacra Corte di Roma. Imperocchè mi sia lecito di chiedere a chiunque ama la Sede Apostolica: può egli mai convenire l'uso delle Contumelie, non dirò a cause di tanto rilievo, ma anche alle più basse? Può egli lodarsi la maldicenza non dirò in personaggi distinti di grado, ma anche in solo oneste persone? Ragionevole, che chi più s'alza sopra gli altri, più ancora si distingua dagli altri nella gravità, e nel decoro: altrimenti le liti de' Principi diver-

verran simili a quelle de' Plebei, e con istupore de' Savj si mireranno ne i gran Palazzi le vilissime teatrali contese della pubblica Piazza. Che se pur questo Autore si è messo in capo di procacciarsi fama con tal forma di scrivere, e ne ha già dato de i bei saggi in alcune Operette da lui composte contra d'alcuni Religiosi, e contra d'altre persone; almeno dovea portare rispetto alla Causa presente con ricordarsi di sostenere anch' egli le parti d'un Sommo Pontefice. Anzi non doveva egli osare giammai di mischiarsi nella Controversia Comacchiese, quando non era da tanto da saper temperare il suo genio troppo collerico, altro essendo il combattere a tu per tu con altro par suo, ed altro il pugnare come Avvocato d'un Principe, e massimamente d'un Principe, il cui pregio maggiore consiste, e ha da consistere nella Santità, cioè nel complesso d'ogni Virtù. Altrimenti se fosse lodevole in chi scrive per Roma, e in Roma, lo scrivere così: perche non si crederan lecito anche gli altri fuori di Roma, di battere le medesime vie in ogni litigio, e di valersene ancora contra di Roma stessa, e tanto più ove si trattasse di difesa contra le pretensioni e le ingiurie degli Avvocati di lei? Io non consiglio alcuno a farlo; e nello stesso rispondergli che farò col vigore, che merita la difesa della Verità e di me, m'ingegnerò anch' io di non imitare i suoi troppo sregolati trasporti, ricordevole del nobile avvertimento lasciato a noi da S. Agostino nel Lib. 3. Cap. 1. contra le Lettere di Petiliano. *Si & ego tibi vellem pro maledictis maledicta rependere, quid aliud quam duo maledici essemus?* Ma per questo si può egli negare, che non sia un brutto esempio quel che miriamo?

Intanto più ancora impropria comparirà la maniera da lui tenuta in rispondere, perche tante bravate e strapazzi non sembrano tendere ad altro, che ad intimidire chiunque ha difeso, o è per difendere l'Imperio e gli Estensi, con dichiarar nemicizia a'medesimi, tanto che loro si faccia cader di mano la penna, per non soggiacere a sì brutte tempeste. Non tengo io per soggetto ad un sentimento sì basso l'animo generoso, e la mente purgatissima del Regnante Pontefice, nè de' suoi saggi Ministri; ma il loro Avvocato è ben dietro a renderneli sospetti. Certo secondo la nostra credenza, appoggiata a tante ragioni addotte, Clemente VIII. indebitamente occupò alla Casa d'Este non men Ferrara, che Comacchio: del che han fatto, e fan tuttavia richiamo gli Estensi. Ora dico io: dovrà forse passare oggidì per un insopportabile ardimento il chiederne giustizia (che altro non si pretende) e il mostrare, siccome s'è fatto, che tal giustizia è loro dovuta, e il ributtare chi fin dal principio uscì in campo contra degli Estensi con ragioni insussistenti, e parole oltraggiose? *Pondus, & pondus; mensura, & mensura*, grida il Signore nelle Divine Scritture. Finalmente dovrebbe pur sapere un sì erudito Avvocato, che non l'altezza, non la santità del Trono esenta i Papi medesimi dall'in-

gannarsi talvolta, o dall'essere ingannati negli affari temporali, giacchè nè pur'eglino possono mostrare per questo conto immunità da quegl' interni Consiglieri o Nemici, che ognun porta seco dall' utero materno. Ora da quando in qua con chiedere riparazione di un torto ed aggravio, che si prova fatto da loro, si fa loro torto ed aggravio, onde sia lecito l'accendere tal fuoco, come se si fosse assalito il cuore e le fondamenta del Santuario? Non so d'aver' io mancato al rispetto e alle convenienze in tal congiuntura; ma quand' anche gli Avvocati de' Principi temporali eccedessero, certo non dovrebbono mai eccedere quegli della Sacra Corte di Roma, di cui ha da essere propria la Gravità, e la Carità, e l' Amore del Giusto, e non già tanti schiamazzi, ed insulti indebiti, che possono far' apprendere dell' avversione alla Giustizia medesima in chi la dee fare, e incutere timore, o pure dar' ansa di rispondere con eccessi agli eccessi in chi spera di ottenerla. Che se non han bisogno di somiglianti lezioni i Saggi della Corte Romana, conosceranno ben' essi averne necessità il loro Avvocato, il quale purchè si sfoghi, non bada punto, se i suoi sfoghi tornino in pregiudizio della Causa, ch' ei tratta, e di quel Santissimo Principe, per cui egli la tratta.

Ma questo fiero Censore ha detto più volte, e torna sempre a ridire, che io mi fo conoscere *Nemico della S. Sede*; e che strapazzo i Sommi Pontefici, con tante altre cose, che sarebbono orrore, se la millesima parte ne fusse vera. Per buona ventura però le mie Scritture intorno a questa Controversia son pubbliche. Chiunque le ha lette, non avrà aspettato a conchiudere, che ci vuol ben della fronte a spargere tali obbrobrj; e chi peranche non le ha letto, se ha giudizio, dovrà ben sospendere il suo giudizio, finchè se ne chiarisca, cioè finchè scuopra l' improprietà di simili proposizioni: meritando bene Autori sì alterati, e trasportati fuor di strada dalla lor bile, che loro difficilmente si presti fede sulla lor parola, perchè sono egualmente sospetti, allorchè dicono tanto male de gli altri, e tanto ben di se stessi. Pertanto di sì atroci accuse doveano, se si poteva, addursi le pruove; ma queste non le ha saputo, nè le può addurre il Professore di sì brutto mestiere, se forse non vuol' egli che sia un sparlare di Roma il dire, e provare, che Roma ha il torto nella Controversia di Comacchio. E che sia il vero, si osservi, che avendo l' Autore della *Relazione Romana* toccato all' Augustissimo Imperador Giuseppe *l' infausta memoria di Federigo, e d' altri Cesari Scismatici, che usurparono alla Chiesa le Città a lei restituite e donate: con detestazione universale di tutta la Germania Cattolica, e de gli Scrittori più famosi:* come ognun vede, non poteva lasciarsi passare un parlare sì strano ed ingiurioso a quell' Augusto Monarca, quasi fosse un' azion simile alle violenze de' Cesari Scismatici la Ricuperazione di Comacchio, già occupato colla forza all' Imperio, e a gli Estensi d' esso Im-

perio

perio Vassalli, da Clemente VIII. Il perche nelle Quist. Comacch. pag. 51. non si potè di meno di non rispondere: che *se s' intendeva dell' usurpare la Città alla Chiesa, non si sapea qual nome dovesse darsi ad un favellare sì poco convenevole verso il Regnante Imperadore, il quale benchè irritato in varie forme notissime, pure con tanta pubblicità avea fatto conoscere al Mondo, quanto egli fosse moderato, e alieno dal togliere alla Chiesa ciò, che veramente è della Chiesa*. Per questo passo fa oggidì romore l' Avvocato Romano alla pag. 34. della *Risposta* chiamando *una calunniosa e aperta impostura* l'aver io scritto, che la Corte di Roma *ha irritato in varie forme notissime l' Imperador Giuseppe*. E pure io non ho accennata, se non una bagattella, a cui chiunque ha letto quel passo non avrà fatta riflessione, perchè non tende punto a screditare la sacra Corte di Roma. E pure io non ho toccato ivi se non alla sfuggita i dissapori noti a tutta l' Europa, che passarono allora fra la Corte Romana, e la Cesarea, e senza nè anche dire, da chi, e come fosse irritato quell' Augusto Monarca; e l' ho toccato anche per necessità, cioè in difesa di un' Imperadore, che taluno voleva destramente rappresentare per imitatore de' Cesari Scismatici, e per Principe sollecitato da i più fieri Eretici, che odiino Roma. Ciò non ostante bisogna sentirsi intonare oggidì, che questo è un mancare di *modestia*, *e di venerazione alla Sacra Corte di Roma*. Certo debbono essere stranamente declinate le orecchie di questo Censore, il qual poi all' incontro non suol mostrare ne' suoi Libri, e ne' suoi Ragionamenti, di conoscere delicatezza veruna. Ma se un tal Censore, contuttocchè cerchi col fuscellino le vie di screditarmi in Roma, non ha saputo rilevare, che questa misera partita, e per dare ad essa anche un più gran risalto, da soprafino Artefice ha piantato in margine della Risposta un majuscolo *NOTA*: oramai debbono intendere gli accorti Lettori (anche senza aver sotto gli occhi le Scritture mie) ch' io non debbo essere la Dio mercè, quale egli vorrebbe dipignermi, conoscendosi tosto, che s' egli grida tanto per sì poco; che non sarebbe poi, se mi avesse trovato veramente reo di irriverenza verso quel venerabil Trono, al quale però con tanti insulti e persecuzioni egli va sollecitando le persone a mancar di rispetto, il che nondimeno spero in Dio che non gli riuscirà per conto di me. Chi non ha in cuore questa riverenza verso la S. Sede, si sa fra gli Eruditi come scriva, e che scriva, e quai tasti vada toccando.

C A P. II.

Sovranità degli antichi Imperadori sopra gli Stati della Chiesa, sostenuta con verità dagli Avvocati Estensi, ma forzati a sostenerla dagli stessi Avvocati di Roma. Tentativo inutile per escluderla il dire, che la Donazione di quegli Stati fu un Sacrifizio. Strane deduzioni del Censore Camerale dall'essere stata chiamata nulla ed invalida la Donazion di Pippino. Cardinale Sfondrato, e Monsig. Petra garanti di questa sentenza.

MA il nostro fiero Censore nella *Risposta* alla pag. 38. colà dove promette a i Lettori un *Saggio* della mia *falsa Logica*, mi oppone l'aver' io sostenuto, che anticamente non i Papi, ma gl' Imperadori fossero *Sovrani* dello Stato Ecclesiastico; e qui prorompe in una tale sparata d'ingiurie, e in tali strepitosi rimproveri, che faranno certo (non ne dubiti) nausea ad ogni onesto Lettore, non già contra di me, ma contra di chi fa oggidì sì scandalose Invettive, e le fa in Roma medesima. Non v' ha dubio, che ho sostenuto, e tuttavia sostengo il punto della Sovranità suddetta; anzi aggiungo, che stante le pruove da me addotte, tuttavia vive e salde, non avendo osato il Romano Avvocato di assalirle se non con due colpi in aria per mostrar pure di non aver paura, questo punto di Storia dovrebbe oramai dirsi stabilito e deciso. Ma, per questo? Oh è una sinfonia disgustosa alle orecchie Romane. Mel figuro anch'io: di chi nondimeno dee Roma lagnarsi per questo? L' ho detto, e ridetto; è gran cosa che non si vuol capire. Non di me, che avrei saputo per riverenza tacere, ma dello stesso suo Avvocato ha ella da lamentarsi, avendo egli tirato pe' capelli gli Avvocati Estensi a cercare la verità di questo argomento. Egli fu il primo nel suo *Dominio*, che per far credere al Pubblico, che gli Augusti non aveano più da impacciarsi in Comacchio, rappresentò, averne Pippino, e Carlo Magno, e i susseguenti Cesari donato e confermato a i Sommi Pontefici non solamente l' *utile*, ma anche l' *alto Dominio*, senza ritenersi alcun diritto sopra quella, e sopra l' altre Città donate alla Chiesa Romana, la qual poi secondo lui per lo spazio di dieci Secoli ha continuato a godere ed esercitare questa Sovranità non meno in Comacchio, che nel rimanente dello Stato Ecclesiastico. Se fosse stata vera così magnifica Idea (chi nol vede?) restava troppo screditato, e tacitamente tacciato qual' ingiusto e sacrilego Usurpatore l'Augustissimo Imperador Giuseppe, il qual pure si credeva d' aver con tutta ragione Ricuperata quella Città al S. R. Imperio, e fatta giustizia all' Estense Vassallo. Ma per disgrazia era, ed è falsa una tale Idea. Ne esistono le pruove, e queste chiare, nella *Piena Esposizione*. Ora dico io: potevasi egli pretendere, che io per far servigio a Roma avessi da lasciar correre pretensioni sì pregiudiciali all' Augustiss. Imperadore, e dovessi concedere, o confessare anch'io un Sogno di tanta conseguenza con dimenticarmi d' essere Avvocato dell' Imperio, e della Casa d' Este, e con tradire nello stesso tempo il mio dovere, e la Verità? Ma se questa sarebbe una pretensione ingiu-

giustissima, come poi non sarà affatto fuor di Ragione il tanto insultarmi, perche io tirato dall' Oppositore stesso abbia sostenuto una Verità necessaria alla difesa del mio argomento? *Jure suo utens nemini injuriam facit*, dicono i Legisti secondo la *l. quod Reipublicæ*, & *l. injuriam ff. de injuriis*. Doveva anzi lodarmi, per non dire restarmi tenuta, la Corte Romana al vedere, ch'io ho venerato la sua piena autorità negli ultimi Secoli, con ridurre solamente agli antichi Imperadori l'alto Dominio suddetto, quantunque si sappia, non mancare Scrittori Oltramontani, che tengono gli Augusti per Sovrani anche oggidì dello Stato Ecclesiastico. Se in me si covasse quel mal talento, che ingiustissimamente mi attribuisce il Romano Avvocato, non avrei fatto così. Laonde e per questo, e per tanti altri riguardi da me usati, la mia moderazione meritava bene maggior fortuna; e la merita forse ancor qui, volendoci ben della forza a non alzar più forte la voce al veder pubblicati Libelli, in vece di Ragioni, nella Controversia di Comacchio.

Quello che è più strano, si avvisa l'Autore della Risposta di potere con un solo suo argomento sbrigare questa faccenda, e provare, che Pippino, e i Cesari susseguenti nulla di Dominio si riserbarono su gli Stati donati alla Chiesa. Doveva egli più tosto rispondere, se avesse potuto, a tante ragioni e pruove invincibili recate nella *Piena Esposizione* contra di questa sua favorita Opinione. Tuttavia ascoltiamolo. Scrive egli alla pag. 39. della Risposta, che Pippino, Carlo Magno, Lodovico Pio, e i Successori d'essi in donare gli Stati alla Chiesa Romana, protestarono di fare tal Donazione *Deo in honorem Principis Apostolorum. Or questo è un vero Sacrificio, fatto a Dio senza riserbar nulla per se; e Giovanni Morino osserva, che le donazioni, fatte alla Chiesa Romana, sono espresse col nome d'Olocausto, di Tutto, e d'Integrità, circostanze sostanziali, che unite insieme spiegano un vero Sacrificio senza alcuna riserva: e chi osa dire, che i Sacrificj fatti a Dio si chiamano Olocausti Metaforicamente, e non propriamente, come il Modanese arrivò a dire nelle sue Osservazioni pag. 10. può aspettarsi, ch'egli dica non solo questo, ma anche assai peggio*. Gran cosa, che il Censore Romano non sappia parlare senza ingiuriare. Altro non dissi io nelle Osserv. pag. 10. se non che *la parola Olocausto tanto conviene a chi offre a Dio con riserbarsi la Sovranità, quanto a chi offre senza riserbarsela; e il fondarsi sopra una metafora in simili casi, egli è facilmente un fabbricare in aria*. Fa dunque torto a me esso Censore in farmi così generalmente dire, *che i Sacrificj fatti a Dio si chiamano Olocausti Metaforicamente*, e poi in supporre, che io nieghi il nome di Sacrificio, e d'Olocausto anche alle Donazioni pie, quando l'ho espressamente conceduto. E fa poi torto a se stesso in non sapere ciò, che sanno i principianti della Teologia, cioè che il Sacrificio Propriamente chiamato tale *Est oblatio externa facta soli Deo, qua ad agnitionem humanæ infirmitatis, & professionem divinæ Majestatis a legi-*

legitimo Ministro res aliqua sensibilis & permanens ritu mystico consecratur, & transmutatur. Così abbiamo dal Card. Bellarmino Lib. 5. de Euch. Cap. 2. e così da S. Tommaso, da i Salmaticensi, dal Vasquez, dal Geret, e dagli altri Teologi. Ora dove mai si verifica nell'oblazione di Stati temporali fatta a Dio da i Monarchi la vera Consecrazione, eseguita con riti mistici dal Sacerdote, di cui solo è proprio l'offerire il Sacrificio? E come può dirsi, che in ciò intervenga la Trasmutazione dell'Olocausto & cose tutte spettanti all'essenza e proprietà del Sacrificio. Doveva dunque studiare un pò più l'Avvocato Romano, e intendere ciò, che secondo il sacro Concilio di Trento nel Proemio alla Sess. 22. e secondo S. Agostino, e gli altri Padri e Teologi, il Bellarmino ha scritto con dire: *In Ecclesia Christi unum est Tantum verum ac Proprium Sacrificium. Non igitur sunt Proprie Sacrificia omnia Sacramenta, vel omnia bona opera, quæ fiunt ad colendum Deum*. Cioè l'incruento Sacrificio dell'Altare, che è una rinovazione dell'altro ammirabil Sacrificio fatto dal Figliuolo di Dio sul Legno della Croce. Possono bene, e sogliono con giusta analogia appellarsi Sacrificj anche tutte l'altre Oblazioni, che fa il Cristiano in onore di Dio; nondimeno queste non propriamente, ma impropriamente, sono appellate Sacrificj; ed è perciò un'argomentare in aria il voler seguitare ad insistere, e con tanto strepito, sopra equivoci tali. Aggiungasi di più, militare la sperienza quotidiana contra i divisamenti di questo Censore, avendo noi sotto gli occhi tanti Stati temporali in Germania, posseduti da Arcivescovi, Vescovi, ed Abati, i quali tuttavia riconoscono la Sovranità Cesarea. Furono tali Stati anch'essi Olocausti offerti a Dio, cose donate a Dio; e pure per questo non abdicarono da se gli Augusti il Diritto loro su que' medesimi Stati. Che più? Confessa un'altro Avvocato Romano, cioè l'Autore della Differt. Hist. Cap. 118. e 119. che gl'Imperadori donarono alcuni Stati alla Chiesa Romana con ritenersene l'alto Dominio, come sarebbe a dire *la Toscana de' Longobardi, e il Ducato di Spoleti*: e pure vien'oggi un'altro a pretendere, che sia una specie d'Eresia l'asserire (benchè si asserisca con pruove evidenti) che gli antichi Cesari in donando alla Chiesa conservarono la loro Sovranità sulle Provincie donate. E sto a vedere, che se venisse talento oggidì all'Augustissimo Carlo VI. Regnante di offerire gli Stati di Milano e di Mantova alla medesima Chiesa con riserbarsene solamente l'alto Dominio: secondo questo Autore se gli dovessero dir delle ingiurie in vece di rendergli grazie per un'offerta sì fatta.

Qui però non si ferma la persecuzione. Vorrebbe egli far credere alla pag. 40. della Risposta, che intorno alla Sovranità de' Sommi Pontefici *non si trova chi tra noi parli in contrario, se non il nostro Oppositore, e prima di lui Arnaldo da Brescia, e Vicleffo, e poscia i discepoli di Lutero e Calvino*. Nè vuol ricordarsi, avergli io citato per sostenitori della sentenza, che a lui non piace, il Sigonio, il Baluzio, il

P.Tom-

P. Tommaſſino, il Blanc, e il P. Pagi, tutti uomini celebri, e Cattolici, e ſtimatiſſimi in Roma ſteſſa, a' quali aggiungo Jacopo Butrigari famoſo Legiſta di Bologna citato da Baldo nel Proemio alla part. 1. de' Digeſti Vecchi, e Lodovico Teſauro appreſſo Giovanni dalla Chieſa nelle Oſſervazioni Pedemontane, e il P. Natale Aleſſandro nella Differt. I. del Sec. IX. e Franceſco Feu nel Trattato delle Leggi Quæſt. 4. Art. 4. citato da eſſo P. Natale. Baſtano ben tali Autori, ſenza cercarne altri, a far vedere, che il noſtro Critico o inganna, o s'inganna, e ch' io non iſpaccio Novità, ma ſoſtengo una Sentenza, che oltre al non riguardar punto la Religione, è ſoſtenuta da altri Cattolici a me tanto ſuperiori nella pietà, e nel ſapere. Paſſa avanti il Cenſore con aggiugnere: *chi nega, che gli Stati della Chieſa de jure non ſieno ſtati ſempre liberi, ma dati in Vicariato, e in Governo a i Papi, ſi moſtra ignorante dell' antichità, e della ſana dottrina, manifeſtandoſi per marcio Arnaldiſta ec.* Notino bene i Lettori, che diſperata e vil maniera di parlare ſia queſta. Dice di più, che *oltre all' ereſia d' Arnaldo, nelle rapſodie Modaneſi vi è anco quella di Vicleffo. Imperciocchè ſe le reſtituzioni e donazioni di Pippino furono novità, e furono illecite, illegittime, nulle, ed invalide*, adunque Pippino nel farle *non fu moſſo da Dio, ma fu moſſo dal Diavolo. E queſta appunto è una delle ereſie di Vicleffo dannata nel Concilio di Coſtanza*. Cominciamo da queſt'ultima partita, o per dir meglio ingiuſtizia. Più volte ho deteſtato nelle antecedenti mie Scritture (ed egli il ſa) le pazze ed empie opinioni d'Arnaldo, e de' ſuoi ſeguaci; e pure queſto Cenſore mi vuole al mio diſpetto innamorato de' loro falſi inſegnamenti. Ma grida egli, che chiamo le donazioni di Pippino *nulle, ed invalide*; e ſe così è, adunque le tengo per inique, ed ingiuſte, e conſigliate dal ſolo Diavolo. Queſta conſeguenza, come ognun vede, non è mia, ma è una fabbrica, tutta nata nel poco ſcrupoloſo cervello del Romano Cenſore, ed io la niego, e la deteſto al pari di lui. Tutto dì ſi diſputa nelle Scuole Cattoliche della Grazia, e del Libero Arbitrio, e l'una parte de' Teologi vuol dedurre dalle premeſſe d'altri Teologi delle Conſeguenze Ereticali; ma perchè ſi negano dagli altri Teologi tali Conſeguenze, ciò baſta, affinchè ſiano permeſſe fra' Cattolici le loro ſentenze. Ora quanto più ſi doveva qui aſtenere l'Oppoſitore Romano da sì fieri inſulti? dà che ci vuol poco ad intendere, che quantunque foſſero nulle, illegittime, ed invalide le donazioni di Pippino, tuttavia ſi credono, che ſi han da credere fatte con buona fede, e con opinione di operare rettiſſimamente; e perciò non v'ebbe che fare Satanaſſo, che il noſtro Cenſore vorrebbe qui intrudere. Tutto dì ſi diſputa ne' Tribunali di Contratti, e di altri Atti nulli, invalidi, illegittimi; e ſarebbe ſtrano, che il citato per queſti capi cominciaſſe ſubito a gridare: adunque tratti me od altri per uſurpatori, per iſtigati dal Diavolo, per empj, e che ſo io? Vano ſutterfugio, e ingiuſto procedere

re farebbe cotesto. E tanto men poi si doveva ciò arguire dalle mie parole, da che non ho già negato, che le donazioni di Carlo Magno divenuto Imperadore, e de' suoi Successori, non fossero poi valide e legittime mercè delle Paci e degli aggiustamenti susseguiti, e da che altro non ho fatt'io, che seguitare in ciò la sentenza del Cardinale Sfondrati, e di Monsignor Petra, cioè di due rinomati Scrittori della Corte di Roma, i quali, siccome dissi nelle *Quist. Comacch.* pag. 7. e nella *Piena Espos.* pag. 44. tennero, che Carlo Magno non fu legittimo padrone dell'Italia in pregiudicio degl'Imperadori Greci, finchè a lui non fu conferita la Dignità Imperiale. Oh l'autorità di questi due Scrittori duol forte al Censore ch'io l'abbia allegata, e perciò vi fa egli sopra una lunga scappata tutta del gusto suo alla pag. 11. della *Risposta*. Finalmente poi si figura d'aver parato il colpo con dire, essere la mia *un' illusione, e un sogno di chi dorme a ciglia aperte*; Imperocchè *il Cardinale e il Prelato ragionano del Reame d'Italia, tolto da Carlo Magno a i Re Longobardi, e non giammai degli Stati della S. Sede, nè dell'Esarcato, nè di Comacchio*. Ed io ci scommetterò, non esserci persona, che sappia alquanto discorrere, la quale non conchiuda, che ancor qui il Romano Avvocato sembra chiudere gli occhi apposta per non vedere. *Longobardi Injusto bello Italiam, & per Tyrannidem invaserant; non ergo ejus Dominium Græcus amiserat; & ideo nec Carolus retinere eam poterat, quippe legitimo invitoque Domino ablatam &c.* Così ha il Card. Sfondrati nella Gallia Vindic. Dissert. 2. §. 2. ed altrettanto Monsignor Petra ne' suoi Commentarj alle Costituzioni Apostoliche. Fingiamo, che questi Scrittori Romani parlino della sola Lombardia: ma non è egli molto più vero e certo, che *Injusto bello, & per Tyrannidem* aveano essi Longobardi invaso l'*Esarcato*, e toltolo, non già a i Papi, ma a i Greci Augusti legittimi Signori e Possessori di quella contrada? Carlo Magno tolse il Regno a' Longobardi, cioè a gente, che ne era in possesso per quasi due Secoli; e pure in Roma scrivono, che non per questo ne era egli divenuto legittimo padrone: or quanto più dee correre tal sentenza per l'*Esarcato*, sol pochi Anni prima occupato da essi Longobardi, e ritolto loro da Pippino? E molto meno poi poteva Pippino donare ad altrui l'Esarcato come cosa sua, da che l'Imperador Greco fece i suoi richiami, e si esibì a Pippino di pagargli le spese della guerra, siccome fu diffusamente provato nel Cap. 1. della *Piena Espos.* il che nè pure leggiamo fatto per la Lombardia acquistata da Carlo Magno. Adunque se nella sentenza de' suddetti due Scrittori in vece d'*Italiam* si metterà *Exarchatum* (siccome con più forte ragione si può mettere) pienamente troveremo giustificata, e sostenuta anche dagli stessi Cardinali e Prelati di Roma l'asserzione mia, e perciò essere indebito il procedere dell'Autore moderno, il quale, in vece di rispondere alle ragioni da me addotte, vorrebbe vincerla a forza di soli schiamazzi, e delle sue sottigliezze ingiuriose.

CAP.

C A P. III.

Sentimenti perversi di Arnaldo da Brescia troppo ingiustamente imputati all'Avvocato Estense. In che veramente consistesse l'Eresia d'esso Arnaldo. Aggravj straordinarj fatti dal Romano Oppositore a gli Avvocati della Casa d'Este nell'Opera del P. Gotti.

RIforniamo ora al *marcio Arnaldista*, ch' egli con sì brutto garbo mi butta in faccia. Aveva io protestato nelle Osserv. e tornato a protestare nella Piena Espos. *che senza fallo son leciti e lodevoli ne' sacri Ministri della Chiesa di Dio i Dominj temporali, nè loro se ne ha da invidiare il possesso*, con detestare perciò le perverse opinioni di Arnaldo da Brescia. Mostra il Romano Censore d'averlo osservato con dire alla pag. 38. ch'io non nego il *Jus*, ma il *Fatto*; poscia pretende, che il solo negare il *Fatto*, sia anche un negare il *Jus*, *perche secondo i miei principj l'alto dominio Imperiale ha sempre da intendersi preservato*. Rispondo, non aver'io fatto valere questi pretesi *principj*; e quand' anche l'avessi fatto, ciò non riguarderebbe la Religione, e la Fede; e s' egli s' intende punto di Teologia, dovrebbe sapere ancor questo punto. E in quanto poscia al dire, che *chi nega, che gli Stati della Chiesa de jure non sieno stati sempre liberi, ma dati in Vicariato, e governo a i Papi, si mostra ignorante dell'antichità e della sana dottrina, manifestandosi per marcio Arnaldista*: rispondo, che s'egli intende, come mostra di volere intendere, che sia un'Articolo di Fede nella Sacrosanta Cattolica Religione, che professiamo, il dire, che i Papi anche anticamente fossero, e dovessero, anche essere Sovrani degli Stati loro donati dagli Augusti: subito che egli mi proverà, che alcun Sommo Pontefice, o alcun Generale Concilio, abbia deciso, che così debba credersi, io chinerò la fronte per terra, e sottometterò il mio intelletto a gli Oracoli della Cattedra di S. Pietro, e della Chiesa. Ma che questo Scrittore venga egli ora a fare de i nuovi Dogmi di Fede, che la Chiesa Cattolica non ha mai riconosciuto, e vada spacciando per Eresia ciò, che non si accomoda colle sue singolari Idee: questo è un portare al sommo la sua soverchia libertà e franchezza. Dico di più, che i Saggi stessi di Roma son tenuti a reprimere esorbitanze tali, perche possono mettere in discredito l'infallibile santissima dottrina del Cattolicismo. Certo è, che se potesse darsi (il che non si darà mai) che traballasse un solo dei Dogmi insegnati nella Chiesa di Dio, tutto andrebbe in rovina. Ora se oggidì si proponesse qual'Eresia, siccome vorrebbe proporre in Roma stessa il Romano Avvocato, che non si poteva donar Beni alla Chiesa senza donarle la Sovranità; e poi si trovasse, che tanti e tanti Papi anno tenuto il contrario, perche anno operato in contrario con riserbare a gli Augusti la Sovranità sopra Roma stessa: che dovrebbe dirsi o di tai Papi, o di tale dottrina? Ma leggasi la *Piena Esposizione*, e si conoscerà, che appunto è passata così. Ove si disputa, se una cosa possa darsi,

o non darsi, non c'è argomento più vivo e forte, che farla vedere già stata. Nè bisogna col compasso de' tempi presenti misurar tutti i tempi antichi. Una volta pareva anche molto a i Papi il poter' ottenere degli Stati benchè senza l'indipendenza totale; e Leone III. creato ch'egli ebbe Imperadore Carlo Magno, *ipsum adoravit*, cioè gli fece gli atti di rispetto, come a Sovrano di Roma nel temporale. Oggidì non si farebbe: ma e per questo non l'han fatto gli antichi? Oltre di che Jacopo Pignatelli, celebre Canonista, in Roma stessa lasciò scritto, non molti Anni sono, nel Tom. V. Consult. 2. n. 3. *Quinimo, licet Imperator juret Ecclesiæ Romanæ fidelitatem, si tamen ipsa teneret ab eo Feudum, esset ejus Vasalla. Ita notat Bald. in l. sed si §. si liberta ff. de in jus voc. Curt. jun. de Feud p. 1. quæst. 2. princ. num. 5. Carol. de Graff. de Eff. Cleric. eff. 1. n. 719. Et tenetur ad ea, ad quæ alii, secundum eumdem Bald. in l. fin. C. sine censu. Et ita expresse tenet, ac decisum refert in materia jurisdictionis criminalis Capyc. decis. 27. n. 28. Afflict. in cap. 1. §. item si Clericus n. 1. de Cap. Conrad.* Veggasi ancora il Cardinale de Luca nel Sommario de' Feudi al num. 93. e Lodovico Tesauro presso Giovanni ab Ecclesia Osserv. Pedemont. 5. part. 2. n. 48. & 55. ed altri Autori citati da Carlo Grassi, e Baldo, che allega il Butrigari nel luogo soprallegato. Vegganfi ancora i Feudisti, come Zasio, Scradero, Schneid, Sonsbec, Larata, Vultejo, e Rosental, conchiudendo tutti: *Papam Feudum ab Ecclesiis, Imperatore, vel Rege aliquo accipere posse*; perciocchè niuno d'essi ha mai appreso, che alcun pregiudizio potesse venire da ciò al Supremo Grado, che anno i Pontefici nello Spirituale. Ed eglino in fatti erano trattati dagli antichi Augusti Sovrani con gran riverenza, e riguardo, nè da loro si esigeva ciò che si esige da altri, che riconoscono Stati dall'Imperio. Io non so, se l'Autore della Risposta sia gran Teologo: lo sapranno in Roma. Quello che è certo, nella Controversia presente si può vedere, s'egli colpisca punto non dirò solo nel Fatto, ma nè pure nel Gius; e molto più si potrà intendere, lasciar'io nella penna altre riflessioni, che si meriterebbe chi ha l'animo di far simili censure e decisioni in Roma maestra del Mondo.

Ma non posso già, nè debbo tacere, che molto meno è da sofferirsi quel *marcio Arnaldista*, al riflettere, che nulla ha che fare colla nostra la sentenza d'Arnaldo da Brescia. E come ciò, se il Romano Avvocato la truova la stessa con dire: *In ciò per appunto consiste il fondo dell' Eresie d' Arnaldo da Brescia, cioè in soggettare tutti i Beni della Chiesa all' altrui alto Dominio: Omnia Principibus terrenis subdita TANTUM, come disse Guntero*? E a me spiace di dover rispondere, che la gran voglia di nuocere a me il fa travedere, e ch' egli sonoramente impone a i troppo creduli, o a gl' ignoranti Lettori, con tacere ciò che era da allegarsi, ed era in fatti *il fondo dell' Eresia d' Arnaldo*. Ecco le parole di Guntero nel Ligurino Lib. 3. ove descrive gli empi

sen-

fentimenti di colui, diffimulate dal noftro Cenfore.

Nil proprium Cleri, fundos & prædia nullo
Jure fequi Monachos, nulli Fifcalia jura
Pontificum, nulli curæ Popularis honorem
Ablatum, facras referens Concedere Leges.
Omnia Principibus terrenis fubdita, tantum
Committenda viris Popularibus atque regenda.

Sicchè Arnaldo infegnava, che era vietato dalle Sacre Leggi, cioè peccaminofo, al Clero l'avere proprietà, a i Monaci il poffeder poderi, a i Vefcovi e Papi il goder Regalie, agli Abati il governo temporale de' Popoli. Queſto era il velenofo infegnamento di quello Statiſta, meritamente perciò condannato dalla Chiefa; e nulla fi difputava della Sovranità, di cui ora parliamo. Pofti i quali principj ne feguiva poi, che adunque tutti gli Stati e Beni donati alle Chiefe non erano d'effe, ma de' Principi temporali, e che non fi doveano governare e poffedere, fe non da i Laici. Odafi ora il nobiliffimo Scrittore Ottone Frifingefe, che fcriveva in que' tempi. *Dicebat Arnaldus* (così egli nel Lib. 2. Cap. 20. della fua Storia de Geft. Feder. I.) *nec Clericos proprietatem, nec Epifcopos Regalia, nec Monachos poffeffiones habentes, aliqua ratione poffe falvari, cunctaque hæc Principis effe, ab ejufque beneficentia in ufum tantum Laicorum cedere oportere.* E il Cardin. Baronio nell'Anno 1141. fcrive del medefimo Arnaldo: *Dum Romæ effet, jactare ifta tunc cœpit, Laicorum effe omnia temporalia, & ea a Clericis injuftiffime detineri.* Così concordemente fcrive, chiunque tratta d'Arnaldo; e poteva l'Oppofitore informarfene ancora fenza fatica da un dottiffimo Scrittore vivente in Roma, cioè dall'Abate Bernino, che ne ha parlato nella fua Storia delle Erefie. Sicchè la propria Erefia d'Arnaldo fu il pretendere, che non foffe Lecito agli Ecclefiaftici il poffeder Beni e Stati, e che non fi poteffero altrimenti falvare. Ma chi mai ha trovato un minimo indizio di cotal beftemmia nelle Scritture Eftenfi? Noi lodiamo il poffeffo e dominio di Stati anche nel Clero, e maffimamente nel Capo vifibile della Chiefa di Dio, con difputar folamente, e per neceffità di Difefa, fe gli antichi Papi godeffero anche la Sovranità in effi Stati. Arnaldo non fi fermava in così poco; e niuno negava allora, che gli Augufti non foffero Sovrani di Roma fteffa; ma travalicando ogni termine, voleva, che nè il Papa, nè alcun'altro Ecclefiaftico poteffe in cofcienza ritener que' Beni e Stati, e che ne appartenefte per confeguente a i Cefari non folamente il Diretto, ma anche l'Utile Dominio. Pertanto ftrana cofa è, che oggidì fi mettano in campo gli Arnaldi, e i Vicleffi, le perverfe fentenze de' quali tanto s'allontanano dalle difpute de' fatti ftorici, che noi trattiamo. Bifogna ben dire, che fi fia dimenticata la buona Teologia, e la retta Morale, fe fi fanno di fomiglianti guerre; e bifogna, che i Saggi Miniftri della S. Sede, i quali fi fon finora guardati dal credere agli ap-

passionati clamori di questo Censore contra di me, e de' miei Libri, s'accorgano sempre più, che molto meno si debbono fidar da qui innanzi de' suoi trasporti in mio pregiudizio, da che può egli forse essere ottimo Consigliere, ove si tratta d'altre persone, ma a tanti segni apparisce, che la passione malnata gli toglie di poter' essere retto Censore delle cose mie.

E qui non si può lasciar passare, che in un' Opera due Anni sono uscita alla luce in Roma per difesa della Religione contra del Piccenino Eretico si leggono le seguenti parole. *L'autorità temporale de i Papi è stata una Acclamazione spontanea de' Popoli, e una Restituzione alla Sede di S. Pietro, conforme a lungo è stato provato di fresco ne' libri del Dominio temporale della Sede Apostolica in confutazione de' Calunniatori, e Nemici d'essa, in tutto simili al Picenino*. L'Opera, dove s'incontrano fulmini sì fatti, è del P. Vincenzo Gotti dell'Ordine de' Predicatori, intitolata *La Vera Chiesa di Cristo*, nel Tom. 2. par. 1. pag. 113. Ed ecco a che siam giunti a' nostri tempi, e in Libri di tanta importanza e riguardo. Non sussiste quella *Acclamazione*, e *Restituzione*; è falso, che per sostenere la Sovranità degli antichi Imperadori anche su gli Stati donati alla S. Sede si sia *Calunniatore*, e *Nemico* d'essa, e *simile agli Eretici*; ed è poi falsissimo, che questo sia un'essere *simile in Tutto* a chi impugna e abborrisce le santissime Leggi e Dottrine della Chiesa Cattolica Romana. Ma come faremo noi credere le sacre Verità, se vi mischiamo di queste evidenti Bugie? E come persuaderemo ad altrui, che nella Chiesa Cattolica regni (e certo vi regna) lo spirito della Carità, se chi prende a persuaderlo, si serve della Calunnia stessa contra de' suoi medesimi Fratelli? Sappiano nondimeno i Lettori non essere da attribuire a quel pio e dottissimo Religioso una sì furiosa scappata. Essa viene (bisogna pur dirlo per giustificazione ancora d'un' Opera così insigne) dalla stessa mano del Difensor del *Dominio*, Autore eziandio della *Risposta*, il quale s'è presa di suo capriccio la libertà di aggiugnere ad un Libro tanto lodevole, che era in sua mano, una salsa d'ingiurie e di derisioni, con isfogare nella stessa occasione il suo cuore anche contra il suo Prossimo, Cattolico, che al pari di lui detesta gl'insegnamenti della Scuola di Calvino. Oh ch' egli dovrebbe imparare, che le contumelie oltre al non far credito alla Chiesa di Dio, non servono ad edificare nè a convertire nè pure i suoi nemici, e solamente possono guastare ciò, che altri ha utilmente impreso per difesa e gloria delle Verità Cattoliche.

CAP.

C A P. IV.

Ragioni Imperiali ed Estensi sopra Comacchio più che mai vive e forti, da che non si osa di dar loro risposta. Ravenna asserita dal Rossi per Capitale del Reame d' Italia a' tempi di Pippino. Diploma di Lodovico Pio in favore della Chiesa Romana finto, e tale confessato da altri Cattolici. Tavola Scenica d' Autori, che l' approvarono, inutile e vana. Parole chiare di Geroo Reichersperegese, che pruovano la Sovranità Cesarea anche in Roma a' tempi di Federigo I.

VEgniamo ora al massiccio, voglio dire a considerare, che nuovi e forti argomenti abbia recato nella sua *Risposta* l' Avvocato Romano, per provare, che non appartenga al Sac. R. Imperio, e agli Estensi Comacchio, ma bensì alla Camera Apostolica, come egli vorrebbe. Ha avuto pur tempo da potervi studiare intorno, correndo già l' ottavo Anno, che uscì alla luce la *Piena Esposizione*. Non occorre ch'io il dica: la sua *Risposta* parla da se stessa. Nulla ivi si legge di sostanziale, nulla di nuovo per la Controversia suddetta, e solamente vi s' incontrano battute di fresco tante ironie ed oltraggi, co' quali ha pagato l' ardir mio d'aver presa la penna contra di lui. Il più curioso di questa, quasi dissi, Commedia, si è ch' egli, lasciata stare la sopramentovata *Piena Esposizione*, in cui compariscono interamente comprovati i Diritti Imperiali ed Estensi su quella Città, e pienamente risposto a quanto nelle due *Difese* avea saputo allegare in suo prò il Romano Avvocato, si è appigliato con istupore di tutti a rispondere solamente alle *Quistioni Comacchiesi*, cioè ad una breve Scrittura, che fu da me pubblicata un' Anno innanzi alla *Piena Esposizione* suddetta. Io prego ora qui ogni saggio e disappassionato Lettore, che voglia profferire una volta il suo giudizio sopra una Scena cotanto inaspettata. Non altro credo io, che si debba conchiudere, se non che è oramai da decidere, se non è già deciso, nel Tribunale d'ogni persona intendente, essere incontrastabili le ragioni dell' Imperio, e della Casa d'Este sopra Comacchio, da che non s' è arrischiato ad impugnarle, benchè le avesse sotto gli occhi, l' intrepidissimo Oppositore Romano. Che s' egli pretendesse d' avere abbastanza risposto con rispondere alle *Quistioni*, s' accorgerà il Pubblico, essere questo un ludibrio, perche ivi io non ho potuto dire se non poco; e mi son rimesso alla *Piena Esposizione*, che è dipoi uscita alla luce, ove non si è perdonato a fatica per mettere affatto in chiaro la Controversia presente. E s' egli nella *Risposta* manda i Lettori alle due *Difese*, acciocchè imparino ivi le Ragioni decisive della Camera Apostolica, questo è un ludibrio maggiore, dissimulando egli, che tutte queste pretese Ragioni sono già state esaminate ed evidentemente comprovate insussistenti nella *Piena Esposizione*. Sicchè tuttavia son vive in essa mia Opera, e superiori ad ogni pretensione Romana, le Ragioni Imperiali ed Estensi, ch'io ho quivi adunate; e il Mondo ne giudicherà. E molto più ne giudicherà la Corte Cesarea, la quale più attentamente degli altri ha conosciuto a quest'ora, essere appunto egre-

gia

gia la *Risposta* inopportuna e vota del Romano Censore per far toccare con mano, che non si è potuto, nè si può ragionevolmente rispondere alla forza della *Piena Esposizione*, cioè alla Verità e Giustizia, che son collegate col S. R. Imperio, e colla Casa d'Este nella lite di Comacchio. Nè qui occorrerebbe, ch'io altro dicessi, se non di pregare, che chi non ha peranche letto, legga essa mia Opera. Ma perche a me s'aspetta di rimuovere ogni ostacolo a tal decisione, prego intanto i Lettori di venir meco all'esame d'alcune leggierissime cose proposte dall' Avvocato Romano nella *Risposta* suddetta.

Alla pag. 17. della Risposta si va egli deliziando con delle spiritose ironie, per aver'io chiamata *Ravenna Capitale del Regno d'Italia*, e non già *Pavia*, chiamandomi *Taumaturgo de' tempi nostri*, e solazzandosi con altri scherni, che a lui costano poco. Fu citato da i Romani Avvocati nella *Relazione* questo passo di Girolamo Rossi nel Lib. 5. pag. 354. della Storia Ravennate all'Anno 805. *Interea Pippinus Italiæ Rex Ravennam ob loci opportunitatem, Pontifice Maximo permittente & concedente, REGNI SUI Sedem, ac domicilium fecerat*. Risposi io d'accettare la confessione del Rossi, ma non d'ammettere quella giunta del *permittente*, per le ragioni addotte colà. Adunque non son' io, che di mia testa abbia asserito *Ravenna* fatta Capitale del Regno d' Italia da Pippino figliuolo di Carlo Magno: è stato *Girolamo Rossi*, cioè uno de' più eruditi e stimabili Storici, che s'abbia l'Italia, un Suddito dei Papi, in gran credito alla loro Corte, e commendato dal Baronio stesso, e che l'ha asserito in un'Opera dedicata a Papa Sisto V. e che ha cavata la Storia sua da i ricchissimi Archivj di Ravenna, e vien citato spesse volte dagli Avvocati Camerali, ed anche dall'Autore della *Risposta*. Ora secondo tutte le Leggi Polemiche è stato lecito a me il valermi d'uno Scrittore sì attaccato a Roma contra le Pretensioni di Roma stessa; nè tocca a me il provare questa partita, ma sì bene tocca a gli Avvocati Romani di mostrare, non già con una sola comoda negativa, nè con qualche troppo facile derisione, ma con pruove sode, che qui il Rossi si è ingannato: dovendosi, finchè non si pruova il contrario, presumere, che uno Storico tale provveduto di tanti lumi ed ajuti per parlare con verità anche degli antichi tempi, non si sia ingannato nè pure in questo.

Alla pag. 43. torna in campo la Costituzione di Lodovico Pio in favore della Chiesa Romana, e l'Avvocato contrario si prende spasso di me, fingendo ch'io m'immagini, che tal Documento *possa essere stato finto*. Ho detto, e quel che è più, ho provato, ch' esso effettivamente è una finzione. Vuole, ch'io abbia detto alla pag. 53. della Piena Esposizione, che *in Roma stessa non c'è erudito, che nol tenga per una finzione*. Ed io supplico i Lettori, che diano una benigna occhiata a quel sito, e troveranno a lettere rotonde, aver'io ciò detto non della Donazione di Lodovico Pio, ma della *Donazione di Costantino*, con-

confermata da Carlo IV. ec. e però notino bene, con chi per mia disgrazia io l'abbia presa. Scrissi, che il P.Pagi avea provato finto quel Documento, e che tal'opinione veniva *destramente insinuata* da Alessandro Tassoni, e poscia anche dal Baluzio, e dal P.Mabillone. Ora risponde il Romano Censore, che *l'attribuir questa follia* a i suddetti Scrittori *è una finzione, è una mera imposturа*. E pure certo è, che il Tassoni nel Compendio MS. degli Annali del Baronio all'Anno 817. dopo aver rapportato il testo della Donazione di Lodovico Pio, vien dicendo: *Io non ho mai saputo intendere, con che ragione egli comprendesse in lei la Cicilia, la Puglia, e la Calabria, le quali erano Provincie dell'Imperatore Greco, e possedute allora da lui senza lite, nè pretensione alcuna di Lodovico medesimo*, con altre parole, ch'io tralascio. Ecco il primo. Il Baluzio nel Tom. 2. de' Capitulari alla pag. 1104. facendo un'Annotazione al titolo d'essa Donazione, rapporta gli argomenti del Molineo contra della medesima, nè li confuta. Aggiugne: *Nullam ego illius mentionem reperi apud Scriptorem Leone Ostiensi antiquiorem. Nam quod aliqui putant eam narrationem niti auctoritate Anastasii Bibliothecarii, arbitror a Platina deceptos. Electiones porro Pontificum Romanorum nihilominus fieri non potuisse citra præsentiam Missorum Imperialium, & auctoritate Principum indiguisse, pluribus ostensum est in notis ad Agobardum pag.* 124. Ecco il secondo Autore, ch'io poteva anche citare per aperto riprovatore di quel Documento. Il P. Mabillone poi nel Trattato della Diplomatica Lib.2. Cap.3. parlando d'essa Donazione, scrive, che ivi *insolita est non solum invocatio, sed etiam verba hæc Ego Ludovicus Imperator*. Poscia soggiugne: *Verum hæ litteræ receptum Cancellariæ stilum non sequuntur, fortassè quod extraordinario modo scriptæ sunt, ut in re tanti momenti*. Non ho detto, che tali Autori abbiano chiaramente, siccome ha fatto il celebre P. Pagi, trattato da finzione quel Diploma; ho scritto aver'eglino *destramente* fatto conoscere di dubitarne.

Qui però non abbiam peranche in vista il più bello della Scena. Dopo avere il Romano Avvocato alla pag.44. continuata più che mai la Declamazione, a cui non vo' dare il suo nome, contra le opposizioni da me fatte alla Costituzione suddetta, presenta egli a i Lettori una Tavola di due latercoli, nell'uno de' quali compariscono a Secolo per Secolo gli Autori, che tennero per vero tal Documento, e nell'altro coloro, che l' anno dato per finto. Il primo ben pieno contiene 42. Autori, fra' quali galante cosa è il trovare non solo il *Baluzio*, ma anche il medesimo Autore della *Risposta*, che cita se stesso. L' altro latercolo dopo un gran vacuo non rappresenta se non il Molineo, il Volfio, il Goldasto, il Morneo, e il povero P. Antonio Pagi Francescano, tassato o scusato ivi come persona *ingannata dal Molineo, e dal Goldasto, da lui copiati senza citargli*; e in ultimo viene *il Sacerdote Modanese, plagiario del Molineo, e del Goldasto, nelle sue farragini contro alla Santa Sede*. Piaccia però a Dio, che l' ingegnoso Artefice di questa Tavola erudita,

dita; in vece di far comparire me plagiario di Eretici, non si scuopra egli Sacerdote poco dabbene. Io non ho, e non ho mai veduto l'Opere del Molineo. Il Goldasto, e il Baluzio citano le parole di lui: ma confrontandosi le mie riflessioni sul Diploma controverso con quelle, si vedrà, quanto gran differenza vi passi; oltre di che esistendo presso di tutti l'Opera insigne del suddetto P. Pagi, nessun bisogno aveva io di consultare il Goldasto: per non dire, che crederei d'essere da tanto di saper' esaminare un Diploma, senza che altri mi servisse d'Ajo. E però il Mondo giudicherà, se con buon garbo il Romano Avvocato tratti me da Plagiario in questa occasione, e molto più giudicherà, se convenga qualche altra denominazione al Romano Censore, da che egli fa il suo maggior diletto in caricar me di obbrobrj, e in inventar maniere d'oltraggiarmi, perche non iscrivo a modo suo; e tratta da cose ereticali e scandalose le Dispute puramente Erudite, e di Fatti Storici nulla spettanti alla Dottrina sacra e alla Religione, ch'io al pari di lui con tutto il cuore professo. Siccome avviene nell' altre dispute di Beni temporali, non doveva io permettere, ch'egli si prevalesse di un Documento non solamente sospetto, ma al credere del P. Pagi, e mio, onninamente finto, contra degl'Imperadori, e degli Estensi, de' quali è occorso a me d'essere Avvocato nella Controversia presente. Vero è, che il Romano Avvocato con alte smanie va dicendo essere le mie ragioni *frandi*, *calunnie*, *imposture*, *menzogne*. Ma bisognava provarlo, se gli dava l'animo; bisognava mostrare, che non sussistono le ragioni da me addotte nella *Piena Esposizione*; e se gli riusciva, alzar poscia la voce. Ma che oggidì in cambio di ragioni, si rispondano villanie, l'esempio è brutto, e ci vuol molto a tacere.

Tuttavia perche può chiedere taluno: E non è forse una gran Ragione in favore di quel Diploma la Tavola dell'ingegnoso Autore della *Risposta*, cioè un complesso di tante persone, che per tanti Secoli l'anno concordemente tenuto per vero? Rispondo, essere quella Tavola, di cui si son'anche fatte volar per Italia tante altre copie disgiunte dalla *Risposta*, perche se ne sperava gran frutto, essere, dico, una Pillola confortativa di molto, e di grande energia; ma per chi? Non già per la gente dotta, nè per chi è del mestiere in giudicare del Vero, e dell'apparenza del Vero; ma per la gente buona, che non cerca più innanzi, e facilmente alloggia. Imperocchè si è detto, e si torna a dire, che sette o otto Autori, asserenti prima de' tempi di Gregorio VII. che Lodovico Pio *confermò le Donazioni alla Chiesa Romana*, scrivono il vero; ma non dicono già, che il Diploma ora esistente sia il veramente fatto da quell'Augusto. Gli altri Autori poi, a' tempi di Leone Ostiense, e dipoi, sono andati facendo menzione della Costituzion suddetta, eglino tal quale la trovarono, senza esaminarla la citarono, perche niuna disputa ci era di questo; e fu facilis-

ciliffimo il darle voga, da che venne inferita da Graziano nel fuo Decreto. Benchè quand' anche aveffero voluto efaminarla, mancavano loro troppi mezzi per chiarirfi della fua legittimità, o falfità, perche in que' tempi non era molto in ufo la faggia Critica, cioè quella che fa diftinguere il Vero dal Falfo, e di cui fa ora profeffione anche ogni Erudito di Roma. Avrebbono potuto non dirò XLII., ma Mille Autori afferire lo fteffo, fenza che per quefto s'aggiugneffe punto di maggior credito e valore intrinfeco a quella Carta. Coloro sì dan pefo, che dopo avere fulle bilance della lodevol Critica, e della foda Erudizione, efaminato un Documento, profferifcono la loro fentenza, e le ragioni di cotal fentenza. E già prima d' ora il famofo P. Papebrochio della Compagnia di Gesù nel Propileo al Tom. 2. d'Aprile pag. 24. avea fcritto, che *Undecimo Chriftianæ Æræ feculo, & fequentibus, dum Ecclefiæ univerfalis pacem tot undique fchifmata feditionefque turbarent, ea erat morum corruptela, ut qui Dei famulatum erant profeffi, & videbant à poteftatibus Secularibus undique accidi immunitates & poffeffiones fuas, non magno crimini fibi ducerent, pro ipfis tuendis fingere, quæ in nullius ceffura præiudicium, folum videbantur conductura tenendæ æquitati*. Quefta fentenza fu poi corretta dal dottiffimo P. Mabillone nella Diplomatica Lib. 1. Cap. 6. non già ch' egli negaffe la fchiatta de' Falfarj al Secolo XI. ma perche foftenne, non andar' efenti da tal difavventura nè pure gli antecedenti Secoli, *Longe ante iftud tempus*, dice egli, *o ti- muit hæc licentia, quæ ut mendacium veritati, fic veris Diplomatis eft coæva*: il che prova egli con varj efempli, e con aggiugnere in fine del Lib. 3. pag. 242. *Collegia prope nulla, pauciffimæ Ecclefiæ, aut Familiæ, immunes funt ab hac labe, uti a mendacio nemo hominum*. Le dovrebbe faper quefte cofe il Critico Romano, e le faprebbe egli dire a gli altri, fe gli veniffe altro bifogno; ma in quefta occafione gli è tornato più il conto a dimenticarfene. E perciocchè egli vorrebbe fapere da me con tutto mio comodo, *fe anche quefta Tavola mi rifca d' un pellegrino artificio*: gli rifponderò tofto, che fe voleffi anch' io dar traftullo a i corrivi, potrei qui fenza fatica far tofto comparire un' altra Tavola, non già con 42. ma con centinaja d' Autori, i quali *di Secolo in Secolo han tenuta per vera la Donazione o fia la Coftituzione di Coftantino*, tanto celebre, e creduta così certa una volta, che per quanto fcrive Rolando dalla Valle ne' fuoi Configli *non erat procul ab Hæreſi tenere contrarium*. Nell' altro laterculo poi, che refterebbe voto per molti Secoli, finalmente comincerebbe a comparire nel Secolo XV. uno e poi un' altro, che metteffero in dubio un sì decantato Diploma, e finalmente fi troverebbe, che a i dì noftri preffo d'ogni Erudito effo paffa folamente per una finzione, e finzion groffolana. Ora che avrebbe egli rifpofto il noftro Cenfore, fe foffe vivuto due Secoli prima, e gli foffe ftato chiefto, che credeffe egli di quella gran filfa d'Autori in favore d' effo Diploma? Che avrebbe detto di tant' altri, che

per più Secoli han credute vere le Epistole di tanti antichi Papi pubblicate da Isidoro Mercatore, e in questi ultimi tempi riconosciute da tutti per finzioni? Lo stesso dunque si contenti egli, che se gli dica ora per conto degli Autori citati in favore del Diploma di Lodovico Pio, Diploma informe, e senza data, e Diploma, quale l'abbiamo, suggetto a difficoltà di tanto peso, che verisimilmente non passerà gran tempo, che anch'esso si ridurrà a starsene ritirato col Costantiniano. E ciò molto più è ora da credere, da che non ha osato il Romano Censore di rispondere categoricamente a tante ragioni addotte contra del medesimo Documento, l'esame delle quali è il vero mezzo per decidere simili Quistioni, e non già le Tavole Sceniche, ch'egli va spacciando a buon mercato fra la gente, che non mastica punto di simili materie.

Gli voglio anche dire per buona giunta, che non l'avrei consigliato a citare quel *Geroo Preposito Reichersperghese Tedesco*, come Approvatore della Costituzione di Lodovico Pio; perciocchè questo Autore ha lasciato scritte così alla buona certe cose, le quali vedrà egli, se calzassero punto per le nostre Quistioni. Visse egli sotto Eugenio III. Papa, cioè verso il 1150. (nel qual tempo era anche vivo l'Eretico Arnaldo da Brescia) e non solamente fu amico e parziale de' Papi, ma indirizzò anche uno de' suoi Libri ad esso Papa Eugenio con una Lettera ad Arrigo, Cardinale allora di gran credito, siccome può vedersi presso il Baluzio Miscellan. Tom. V. pag. 63. Ora scrive esso Preposito nella Lettera suddetta, che *grandiora Urbis & Orbis negotia spectant ad Romanum Pontificem, sive illius Vicarios Lino & Cleto consimiles, ei tamquam B. Petro fideliter cooperantes, itemque ad ROMANORUM IMPERATOREM, sive illius Vicarium Urbis Præfectum qui de sua Dignitate respicit Utrumque, videlicet Domnum Papam, cui facit hominium, & DOMNUM IMPERATOREM, a quo accipit suæ Potestatis insigne, scilicet exertum gladium. Sicut enim hi, quorum interest exercitum campo ductare, congrue investiuntur per vexillum, sic non indecenter ex longo usu Præfectus Urbis ab IMPERATORIBUS cognoscitur investitus per gladium contra malefactores Urbis exertum &c. Præfectus vero Urbis desuper sibi dato gladio tunc legitime utitur ad vindictam malorum; laudem vero bonorum, quando exinde tam Domno Papæ, quam Domno Imperatori ad honorificandum Sacerdotium, & IMPERIUM famulatur, promissa vel jurata Utrique FIDELITATE, ac servata inter eos tali distinctione, qualis est inter duo luminaria magna, quæ Deus ita creavit, ut alterum præesset diei, alterum nocti: quia Spiritualia, quibus præest Domnus Papa, diei, & TEMPORALIA, quibus præest Domnus Imperator, nocti comparantur.* Io prego qui il Romano Avvocato di darmi, se può, benigna udienza; e se non vuol'egli concedermela, prego di tal grazia tutti gli Eruditi, che leggeranno le dispute nostre. Queste parole non son mie, sono d'un' Autore antico, il quale fiorì fino a' tempi di Federigo I. ed era pratichis-

tichiffimo di Roma, ed era tutto de i Papi; e vedeva ciò ch' egli fcriveva. Ora ci fa evidentemente intendere quefto Scrittore, che fino a que' giorni confervavano ed efercitavano gl'Imperadori la lor Sovrana Autorità in Roma fteffa: tutte notizie coerenti a quanto fcriffe in quel Secolo S. Bernardo da me citato nella *Piena Efpof.* e uniformi agli altri atti rapportati da me nell' Opera fuddetta. Adunque come far' ora tante tragedie contra di me, che altro non dico, fe non ciò che più Secoli prima fu afferito da un Sacerdote zelante, qual' era Geroo, dall' Abate di Chiaravalle, che era un Santo di sfera eminente, e da tanti altri onoratiffimi antichi Scrittori, che non fi potevano già ingannare in quefta partita? In bocca mia diventa forfe la Verità un' Erefia? O è egli dietro quefto Critico a far credere, che Roma, tanto amica e maeftra della Verità, non fia più quella di prima? Mi va poi rinfacciando egli, ch'io fon *Sacerdote*. Tal fono per mifericordia di Dio: e ben duole a me di non trovare nelle operazioni mie ciò, che Iddio efige per quefto da me. Pure come tale eccomi pronto ad impiegare tutto quel poco talento, che ho, in difefa della fantiffima Religione noftra, e delle Dottrine infegnate dalla Chiefa Romana, e in fervigio della S. Sede fteffa, ove fi tratti d' affari e bifogni fpirituali. Ma s'egli mel ricorda per pretendere eziandio, ch' io abbia feco da impugnare la Verità conofciuta, e debba anche in liti di Beni temporali dimenticare ogni obbligazione, e fpogliar'ogni affetto a quel Principe, di cui fon nato Suddito, e ne' cui Stati io vivo, col carattere ancora di fuo attual Servitore; mi permetta ch' io gli dica, che quefte farebbono pretenfioni fediziofe, e richiefte mancanti d' oneftà, e pefi indebiti, che non ha mai intefo, e non intende d' imporre ad alcuno l' equità e favizezza de' Sommi Pontefici. Che farebbe egli, fe nato Suddito della Sereniffima Repubblica di Venezia, viveffe ancora al fervigio di lei, e fopragiugneffero Difpute, che non riguardano nè la facra Difciplina, nè il Dogma? Si pregiano i Papi di far giuftizia a tutti; adunque troppo torto fi farebbo loro in fupporre, che abborriffero chi s' ingegna di foftenere ciò, che a lui fembra non men Vero che Giufto. Ma non più di quefto.

C A P. V.

Incredibil coraggio del Critico Romano in negare, che fi parli di Ottone I. in un paffo del Continuatore di Reginone. Liutprando Storico, teftimonio anch'effo della Sovranità di Ottone I. in Roma fteffa. Inveftiture Imperiali di Comacchio date agli Eftenfi non celate, ma ftampate.

VIen l'Avvocato Camerale alla pag. 20. della Rifpofta fcrivendo, aver' io detto, che *nelle note Cronologiche* del Diploma, dato da Ottone I. alla Chiefa Romana, *v'è un'errore*, e con fomma galanteria rifponde: *Ho fentito dire, che non bafta dirlo, ma che bifogna provarlo*, ed io appunto l'ho provato nella *Piena Efpofiz.* alla pag. 103. con alle-

gare sopra ciò anche l'autorità del P. Papebrochio, e del Lambecio. Che dunque si dimanda questa maniera sì comoda di rispondere? burlare, o voler'essere burlato? Soggiugne intorno a un passo del Continuatore di Reginone all'Anno 967. ch'io *piglio più granchi, non per ignoranza, ma per malizia in aver finto di non sapere, che vi sia alle stampe una certa Difesa I.* Ed io chieggo, se sia ignoranza, o malizia, il non voler' egli sapere, ch'io colla *Piena Esposizione* ho appunto confutato sì la Prima, come la Seconda sua *Difesa* in tutta la loro estensione. Rilevai, che quel passo non era di *Reginone*, ma del suo *Continuatore*, perche nella copia MS. della *Relazione*, a cui risposi colle *Questioni Comacchiesi*, si leggeva così. Dissi, che questo Autore *potè far quella giunta molto tardi*; e se il Romano Censore se ne fa beffe, poco importa; ne faran bene stima i saggi Critici, e gli accorti Legali, cioè chiunque s'intende di Eccezioni, essendo appunto questa un' Eccezione giusta, perche non si sa, di che tempo quel Continuatore scrivesse. Aveva io opposto, che quel Continuatore Anonimo *discorda dagli Avvocati Romani, i quali vogliono fatta una tal pretesa restituzione di Stati alla Chiesa Romana alcuni Anni prima, cioè nel 962.* E il Difensore Romano mi vien' addosso con queste piacevoli parole: *Così parla chi legge i libri co' piedi, e non con gli occhi*. Rispondo, aver tenuto gli antichi Filosofi, che le contumelie ricadessero sul capo di chi le adoperava; e non sopra coloro, contra de' quali erano adoperate: saprebbe egli dirmi, che ne sentano i moderni? Ma egli va innanzi con aggiugnere: *Gli Avvocati Romani non discordano da lui, nè egli da loro, perche il racconto di quell'Anonimo riguarda Ottone II. e non Ottone I. onde l'Avversario anche quì si fa conoscere per Critico falso, e di pochissimo fondo; e quì si può dirlo senza bisogno di alcune altre autorità, che lo dicano*. Chi all'udir questo terribil tuono, non crederebbe, ch' egli avesse ragione da vendere, e me caduto in qualche capitalissimo sbaglio? E pure io scongiuro (con licenza dell'Oppositore, che non vorrebbe udire scongiuri) ogni Lettore a prendersi la pena di leggere quel passo del Continuatore di Reginone. Non credano a me, credano agli occhi proprj; e troveranno più chiaro del Sole, che ivi si parla di *Ottone I.* come aveva io detto, anzi come avevano asserito anche gli stessi Avvocati Romani nella *Relazione de' Congressi*, e nella *Dissertazione Istorica*, e non già *Ottone II.* come per tirarsi fuori d' intrico vien' ora intonando con un coraggio da Marte l' Autore della *Risposta*. *Imperator*, scrive egli, *Romæ Natalem Domini celebravit &c. Indè progrediens per Spoletum Ravennam adiit*. Soggiugne, che *Papa Johannes, & Imperator Regi Othoni* (cioè ad Ottone II. che era allora in Germania) *literas invitatorias miserunt, & ut cum ipsis ad Natalem Domini Romæ celebrandum festinaret, jusserunt*. In fatti si mise allora in viaggio Ottone II. e giunto a Roma ricevette anch' egli il dì del Santo Natale la Corona Imperiale. Adunque come mai sostenere

ftenere, che ivi si parla di *Ottone* II., e caricar me di vituperj con tanta franchezza, benchè con tanta ingiustizia su gli occhi? Veggansi il Baronio, il Sigonio, il Rossi, lo Spondano, il Pagi, ed altri, che tutti concordemente parlano ivi di Ottone I. e non già del Secondo. E però mi perdoni il Censore, s'io gli dico, che i ciechi, per non urtar forte, camminano adagio; ma egli quanto men vede, tanto più strepitosamente passeggia.

Non han provato gli Avvocati Romani, che Ottone I. consegnasse Comacchio al Papa, e nè pur ora lo pruova il Censore. E torno a dire, non apparire dalla Legazione di Liutprando, che si facesse tal consegna, benchè egli scriva, avere Ottone I. restituito alla Chiesa Romana quante Città, Ville, Uomini, e Poderi ad essa appartenevano. Torna qui il suddetto Oppositore a metterci davanti quel passo di Liutprando, e vi fa sopra un bel commento. Ma sarebbe stato più approposito, che avesse risposto a quanto aveva io scritto intorno al medesimo passo nella *Piena Esposizione* alla pag. 112. avendo io mostrato, che con esso si pruova, aver tuttavia ritenuto quell'Augusto il suo alto Dominio in Roma stessa, non che sopra Comacchio, il quale non apparisce, che fosse compreso in quella restituzione. Aggiunsi avere scritto Liutprando, che i Principi di Capoa, e di Benevento, erano *Milites Domini mei*, cioè *Vassalli dell'Imperadore*: il che non s'accorda col Diploma decantato di Ottone il Grande. Grida quì il Romano Oppositore, ciò *esser falso, e inteso perversamente*, ma senza renderne altra ragione, che l'autorità della sua bocca. Ed io gli replico, essere questo il più ordinario significato di quel vocabolo presso gli Antichi, allorchè si parla di gran Signori. Nè vo' recarne altro mallevadore, che l'eruditissimo Du-Cange nel suo Glossario Latino, di cui sono queste parole: *Miles pro Vassallo usurpatur Passim a Scriptoribus*. Quel che è più, si serve egli di questo passo preciso di Liutprando oltre ad altri per provare una tal verità. E il Critico moderno, che fa tanto, non sa queste cose, o non vuole saperle?

Proseguendo poi innanzi il coraggioso Avvocato alla pag. 25. e nelle seguenti, con una sola torva occhiata, e con rimandare i Lettori alle sue *Difese*, egli si sbriga da molte autorità e ragioni, prodotte dal canto mio. Ma gran cosa, ch'egli non voglia ricordarsi di quel Libro chiamato la *Piena Esposizione*, dove si è distrutto quanto egli avea fabbricato, ma senza buon fondamento, contra le Ragioni del S. R. Imperio, e della Casa d'Este? Risponda egli, risponda, se può, a quel Libro; e intanto i Lettori, invitati a leggere le *Difese* di lui, fanno in tal caso di dover leggere anche le mie, si se vogliono poter profferire un retto giudizio. Una cosa nondimeno, che grida vendetta, si è l'osservare, com' egli parli delle Investiture Imperiali di Comacchio concedute agli Estensi. Ha egli l'animo di scrivere, che i *Ministri Estensi molto gelosamente si conservano le carte sibilline di quelle*

lore

loro di cantatissime Investiture; e che *hanno gran ragione di conservarsele care, perche abbracciano buona parte d'Italia, una gran porzione dello Stato delle due Repubbliche di Venezia, e di Genova, anzi Genova stessa, ec.* Se vuol dire, che non vogliamo mostrare ad alcuno le suddette Investiture, egli inganna il Pubblico, perche tante volte s'è esibita la Casa d'Este di produrne ancora gli Originali. Se poi volesse insinuare, che non osiamo darle alla luce, maggiormente si prende gabbo de' suoi Lettori, perciocchè tali Investiture per Comacchio si leggono per extensum nella *Piena Esposizione*, siccome nelle *Antichità Estensi* se ne leggono altre più antiche, e si produrranno ancora col tempo quelle di Lodovico il Bavaro, non avendo però egli mai investito di Comacchio la Casa d'Este. Nè quella di Ridolfo II. è già cosa tanto pellegrina, che non l'abbiano, o non la possano avere tutto dì sotto gli occhi i Camerali Romani, siccome quella, che si va sempre ripetendo con le antecedenti, e le susseguenti, nelle Rinovazioni d' esse Investiture. Dirò di più, che ne' tempi stessi dell'occupazion di Ferrara, e di Comacchio, fatta dall'armi Pontificie, Monsig. Speziano Nunzio Apostolico a Vienna non solamente proccurò di avere le Investiture Imperiali concedute al Duca Cesare, ma eziandio fece quanto potè, anche con quelle promesse, che più muovono il cuore degli uomini, affinchè Comacchio non fosse nominato in tali Investiture, con aver poi assicurato i Ministri di Roma di non averlo potuto impedire, e che Comacchio fu veramente espresso nelle medesime. Ciò costa dalle sue Lettere MSS. Ma a questo gran Critico basta di far del rumore, e di dire delle gran parole: che così si sbaragliano facilmente i miserabili suoi Avversarj. Lasciamo poi, ch'egli torni di nuovo a farsi largo colla sua politica, che questo poco importa, purchè sappiano i Lettori, che gli è stato risposto nella *Piena Esposizione* pag. 259. bench'egli lo dissimuli, e benchè torni a ripetere un suo abbaglio, di cui pure era egli già stato avvertito, intorno alla *Marca Trivigiana*. Di essa niuno Augusto, ch'io sappia, ha giammai investito gli Estensi, essendo solo certissimo, che ebbero essi l'Investitura del diritto delle *Appellazioni per tutta quella Marca*, siccome fu provato nelle suddette *Antichità Estensi*.

C A P. VI.

Capitolazione di Alfonso I. Duca di Ferrara con Papa Leone X. dove furono riservate le Ragioni dell'Imperio sopra Comacchio, troppo ingiustamente negata e trattata da finzione. Chiamate Sogni alcune asserzioni del Canteleri e del Ghini, ma non già le loro Scritture. Pruove per la verità d'essa Convenzione.

SI crede similmente l'Oppositore di difendere abbastanza le sue pretensioni intorno alla Quistione, *se i Papi abbiano mai investito di Comacchio la Casa d'Este*, con rimetterci alla Difesa II. la qual pure è stata pienamente confutata; o con avvisarci, che nell'Investitura del

Du-

Ducato di Milano data da Carlo V. a Filippo II. non vi è altra Città, che *Milano*. Sia così; ma innumerabili Atti, e aſſaiſſimi Storici potrebbono far conoſcere, che altre Città erano e ſon compreſe in quel Ducato: laddove niuno ha mai moſtrato, nè moſtrerà, che Comacchio foſſe del Diſtretto di Ferrara, e maſſimamente avendo noi provato, ch'eſſo non avea che fare con quel Diſtretto, e tanto più perche ſiccome coſta dalla *Piena Eſpoſ.* pag. 316. era ſtile della Camera Apoſtolica di nominar tutte le Città, qualora ne concedeva più d'una in Vicariato ad alcuno. Aggiungaſi in oltre, che Carlo V. in eſſa Inveſtitura ſi riferì alle antecedenti Inveſtiture; e quella dell'Imperador Maſſimiliano I. data a Lodovico il Moro nel 1494. e riferita dal Corio, ſi rimette a quella, che Venceslao Auguſto diede nel 1396. a Giovan-Galeazzo Viſconte, dove eſpreſſamente ad una ad una ſi leggono deſcritte le Città, onde ſi componeva allora il Ducato di Milano, come oltre al Corio ci aſſicura l'eſiſtenza del ſuo Diploma. A che dunque ſervono citazioni d'eſempli, che zoppicano da tutte le parti? Anno poi allegato gli Avvocati Eſtenſi, ed io ſpezialmente, le *Capitolazioni ſeguite fra Leon X. e Alfonſo I.* ove ſon riſervate ſopra Comacchio le *Ragioni Imperiali*. Le ho io anche diſeſo nelle *Queſtioni Comacchieſi* contra le inſuſſiſtenti Oppoſizioni loro fatte nella *Relazion de' Congreſſi*. Ciò non oſtante, come nulla ſi foſſe detto, con la ſolita girata di ſcimitarra per le campagne del vento vuole alla pag. 31. l'Autore della *Riſpoſta*, che ſiano *coſa finta, come tant'altre*; e ancor quì ſenza addurne ragione alcuna. Ma noi e poſſiamo moſtrare, e ci eſibiamo a moſtrare un'Autentico certiſſimo, cioè una Copia legalizzata di mano dello ſteſſo Notajo Apoſtolico, che le diſteſe cioè di *Pietro Ardinghello*; e poi con altro atto proviamo, che queſto fu il Notajo d'eſſa Capitolazione, aſſicurandocene Leon X. con una ſua Bolla, che abbiamo in autentica forma. Non importa, anno da eſſere coſa finta, e la Bolla un'invenzione noſtra, di cui non ſi trova veſtigio ne' Regiſtri vecchi, e molto meno nella coſcienza de' moderni Avvocati Romani. Ma ſe non ci fanno giuſtizia Avvocati così animoſi; è da ſperare che l'otterremo almeno da i diſappaſſionati Lettori, a i quali io dico, non trattarſi quì d'antichiſſime Carte ſuggette a molti rifleſſi e dubj, ma di uno Strumento, e di una Bolla sì certe e legali, che potrà negare il Sole, chi ne niega di queſte. Nè ſo che ſi voglia dire il Romano Cenſore, maravigliandoſi, ch'io voglia, *che da i Camerali di Roma non abbia potuto ignorarſi eſſa Bolla*, quando, dice egli, *i precurſori dell'Avverſaria l'anno ſempre ignorata*. Queſto è un confondere le coſe. Niuno de' miei precurſori ha avuto biſogno di quella Bolla per provare i Capitoli di Leon X. che niuno avea finora negato, e però non l'anno nè ricercata, nè prodotta. Il non far motto d' una coſa, di cui niun biſogno è di parlare, non è un' *ignorarla*. Quello, che è ben certo, avendo l'Autore del *Riſtretto delle Ragioni* ſotto il Duca

Fran-

Francesco I. citati essi Capitoli, nè il Contelori, nè il Ghini Avvocati Camerali negarono la loro esistenza e verità, siccome avrebbono dovuto fare; e non la negarono, perche doveano essere ben persuasi di non poterlo fare in coscienza. Ma replica l'Oppositore alla pag. 32. che quei due Prelati se non con le parole, *seppero col fatto trovare il modo di escludere come finte quelle Capitolazioni, e riserve Imperiali*; e qui si mette ad accennar le ragioni da loro addotte per provare, che Comacchio spetta alla Camera di Roma, e non all'Imperio. Già si è diffusamente risposto a que' loro argomenti, e per quanto avran veduto i Lettori, ciò con tal forza si è fatto nella *Piena Esposizione*, che il moderno Avvocato Romano ha giudicato meglio di non azzuffarsi di nuovo colle nostre risposte. Il punto però sta, che con tutti i loro argomenti il Contelori e il Ghini non osarono mai di trattare da finzioni i suddetti Capitoli, quantunque pubblicamente gli opponesse alle pretensioni Romane l'Autore del *Ristretto*. Ma che si ha a dire al veder'oggi gli Avvocati Camerali negare un Documento indubitato, e che secondo ogni verisimilitudine non dee essere loro ignoto, se non che la disperazione è maestra di gran cose, e insegna a chi non può più, il gittarsi ad ogni partito? Nè posso già io tacere, che l'Autore della *Risposta*, proprio di cui è il ventilare ogni sillaba per trovar motivo di querele, e per distrarre intanto chi legge dall'osservare il gruppo, che gli sta davanti, mi fa quì una bella guerra, perch'io secondo lui *do il nome di Sogni alle Scritture del Contelori, e del Ghini*. Ma quando mai si vergognerà egli di abusarsi così o de' suoi occhi, o della credulità de' suoi Lettori? Benchè il nome di *Sogno* sia uno de' più modesti, che si possano usare per significare gli altrui vani argomenti, e le insussistenti riflessioni, pure non l'ho io mai usato per isparlare così in generale delle Scritture di que' due Prelati. Scrissi nella *Piena Espos.* pag. 268. che *il Contelori, e il Ghini nelle Risposte alle Scritture del Sig. Duca Francesco I. negarono che nell' Investitura fatta da Ridolfo II. al Duca Cesare, si contenesse Comacchio*. Questo solo io appellai *Sogni*, e non già le loro Scritture; e poteva io anche valermi di qualche vocabolo più pregnante, essendo evidentissima cosa, e cosa che gli attenti e possenti Ministri di Roma non dovrebbono mai ignorare, che Comacchio con gli altri Stati fu confermato non meno da quell' Imperadore, che da' suoi Successori a gli Estensi. Ma ogni cosa fa giuoco al nostro Censore; vero o falso che sia, poco importa, non dispiacendo a lui purchè siano cose di suo gusto, cioè siano cose contra di me.

Aveva io scritto nelle *Quistioni Comacchiesi* alla pag. 45. che Alfonso I. Duca di Ferrara nel suo Manifesto contra di Leone X. citò la *Capitolazione* suddetta. Vien' ora dicendo l'Autore della Risposta alla pag. 38. *ciò esser vero, come son vere le altre cose, le quali dall' Avversario si danno appunto per vere*. Di grazia notino bene i Lettori, se questo sia un

un radere con delicatezza il suo Prossimo. E pure egli scrive così con tutto il torto sul viso. Ascoltiamolo prima: *In quella sua Invettiva* (così egli chiama il Manifesto del Duca Alfonso, quando tal nome compete bensì all'indegna Risposta, che gli fu fatta in Roma) *Alfonso dice, che depositò buona somma di danari da darsi al Papa, e che ne fece il deposito, e diede buone cauzioni in Fiorenza, e fa fatto lo Istrumento per Pietro Ardinghello Cittadino Fiorentino ec.* Soggiugne qui colle solite ironie il Romano Censore: *E questo si chiama fare espressa menzione di detti Capitoli, perche si fa espressa menzione del Notajo, che scrisse lo strumento del Deposito ec.* Confesso il vero: a tutta prima con queste parole ha fatto quasi travedere ancor me; tanto è fino il Difensor Camerale, avendomi fatto credere, ch'io stesso avessi citato quel passo, ch'egli poscia deride con tutta giustizia. Ma non l'ho io prodotto; lo produce ora chi è nato ad imbrogliare (credo contra sua voglia) chiunque è spettatore della nostra lite. E nulla ha che fare il passo allegato colla quistione della Capitolazion suddetta; imperocchè dice Alfonso nel Manifesto d'aver depositato il danaro, dappoichè Papa Leone si portò a Firenze: il che avvenne del 1515. e però non può competere la menzione dell'Ardinghello alla Capitolazione stipulata nell'Anno antecedente 1514. scorgendosi chiaramente ancor qui, che il Censore si forma delle difficultà ridicole per combatterle con poca spesa. Esigeva la buona fede, che in vece di allegar questo passo fuor di proposito, si rispondesse a i citati da me, e bene a proposito. Ora sappiano i Lettori, che agli Avvocati Romani, i quali negavano a spada tratta (Dio loro il perdoni) la verità de i Capitoli suddetti, come cosa, di cui niuno avesse mai parlato (nel che sono ora imitati dall'Autore della *Risposta* con questi miseri sutterfugi) io feci sapere alla pag. 45. delle *Quistioni*, che anche il Duca Alfonso nel suo Manifesto pubblicato colle stampe a'tempi di Leone X. avea parlato della Capitolazione medesima colle seguenti parole, che son costretto a ripetere contra chi sembra chiudersi gli occhi per non vedere: *Del* 1514. *del Mese di Giugno per un Breve sottoscritto di man propria di S. S. &c. promise restituirmi la detta Città di Reggio &c. ma ne restai deluso &c. E quando il prefato Leone fece la detta promissione de restituirmi Reggio, io feci con S. S. per mezzo del prefato Sig. Cardinale mio Fratello una COMPOSITIONE di levar del Sale suo da Cervia per il mio Stato, la qual mi fu di molto peso & inestimabil danno, perchè volse, che io mi obbligassi di non farne a Comacchio &c. ma m'indusse a questo per la speranza di riavere la detta Città di Reggio. E benchè la prefata Santità non abbia mai servato cosa, che quella mi promettesse in li CAPITOLI della detta COMPOSITIONE, io dal canto mio non ho mai mancato in parte alcuna, benchè nel FINE e Conclusione delli detti CAPITOLI sia ESPRESSAMENTE declarato, ch'io non dovessi esser tenuto a servar le cose per la parte mia promesse in essa Compositione, non si osservando quelle, che*

erano promesse a me. Così Alfonso. Pongasi ora mente a quanto rispondesse nel suo Libello l' Apologista Romano di que' tempi: *Primo, non si ritroverà in esse Convenzioni, o Patti (chiamali come voglia) esser fatta menzione alcuna di Reggio. Ma se esso ebbe tale speranza, fu vana; però della sua cupiditade, e vanità si doglia, non della Santità del PP.* Bella risposta, quasi che non ci fusse anche tuttavia il Breve autentico, con cui Leone X. s' obbligò a parte di restituirgli quella Città. Andiamo innanzi. *Poi si dice, che queste non si debbono propriamente chiamar Convenzioni, ma Grazie, che S. S. gli fece &c. Piacque a S. S. far grazia ad esso di dargli il Sale assai per minor prezzo, e una gran parte in dono; e si querela, come s' in ciò l' avesse ingiuriato*. In fine va dicendo quel poco scrupoloso Autore, che il Duca *quelle Convenzioni mai sinceramente ha servate*. Questi passi, che non han bisogno d'interprete, gli aveva pur letti, e ben' esaminati il moderno Autore della *Risposta*; e pure si mira questa gran scena di negar tuttavia essa Capitolazione, e di passarsela da disinvolto con dissimulare testi sì chiari, e mettersi a ridere dietro ad altri, ch' egli di suo capriccio tira in mezzo, e che nulla spettano allo Strumento della Capitolazione, di cui trattiamo. Certo egli è difficile il trattener qui le esclamazioni, o altre parole, che quadrerebbono a un sì strano modo di litigare in faccia del Mondo tutto. Ma giacchè non può negarsi, che tal *Convenzione* non fosse fatta, e difficilmente si persuaderà al Pubblico, che non sappiano trovarla i Camerali d' oggidì: la producano essi una volta, e facciano con tal mezzo vedere, se la stampata da me discordi un sol punto da quella, che dee leggersi ne' loro Registri. Altrimenti il Mondo farà giustizia a chi procede, non con falsità, ma con la verità e la buona fede.

C A P. VII.

Comacchio non conceduto dagli Estensi, nè da' loro Avvocati per dipendente da Ferrara. Pretensioni di Papa Giulio II. che Comacchio fosse della Chiesa ributtate dal Duca Alfonso I. Raunanza del Clero Gallicano del 1510. perchè appellata Concilio; *e non* Conciliabolo. *Liti per Comacchio fra alcuni Papi, e Alfonso I. maggiormente confermano non appartenere alla Chiesa quella Città.*

CONvien' ora rispondere ad alcuni argomenti nuovi, recati dal Romano Avvocato per provare, *che Comacchio anche dopo il 1500. fu riconosciuto per signoria della S. Sede, come incluso nel distretto e territorio Ferrarese*, essendosi già nella *Piena Esposizione* convinti d' insussistenza i vecchi. Ci fa dunque egli intendere, che Bartolomeo Gatti, il quale fu Consigliere di Stato de i Duchi di Modena, nel XXII. de' suoi Consigli Legali stampati in Parma nel 1688. ammette e pruova a lungo, che Comacchio fu sempre inchiuso nel *distretto* e *Contado di Ferrara*. Ma Dio buono come mai questo Scrittore, che crede se stesso sì onorato e diligente, non sa, o non vuol sapere ciò, che a simili chiamate fu risposto nella *Piena Esp.* alla pag. 301.? Ivi fu detto, che

se

se vollero gli Avvocati Estensi litigare davanti alla Camera Apostolica per riavere dal gran naufragio almeno le Valli di Comacchio, come Beni Allodiali della Casa d' Este, bisognò loro parlare così; perche troppo i Camerali Romani abborrivano di udir parola di separazione alcuna o d' indipendenza di Comacchio da Ferrara. Il perche non poteano di meno gli Avvocati Estensi di non lavorare su quel falso supposto, perche anche in quel supposto erano dovute le Valli alla Casa d'Este. Ma non perciò gli Estensi, e i loro Avvocati concederono questa partita, anzi protestarono in contrario. Così fece il Sig. Duca Francesco I. il quale nel *Ristretto delle sue Ragioni*, cioè nel Manifesto al Papa pubblicato colle stampe, che val più d' ogni altra Scrittura, sostenne, che Comacchio era giurisdizione affatto indipendente da Ferrara. E così protestò l' Altogrado Avvocato degli Estensi, e lo stesso Consiglier Gatti in altra sua Allegazione stampata col Titolo di *Ragioni della Serenissima Casa d' Este sopra le Valli di Comacchio* alla pag. 4. Siccome ancora Attilio Ruggieri Consiglier Ducale in una sua Allegazione stampata per le suddette Valli alla pag. 3. E però è superfluo l' allegare oggidì contra gli Estensi ciò ch' eglino stessi negarono con dichiarazioni contrarie. Rapporta in oltre l' Autore della Risposta alcune Lettere di Luigi XII. Re di Francia, da una delle quali si ricava, aver Giulio II. detto in Concistoro, che Comacchio era *de juribus Ecclesiæ*. Di più il terzo articolo della Pace, proposta inutilmente tra il Pontefice Giulio, e il Re Luigi, conteneva, *quod relinquet Sanctitati suæ terras, quas acquisivit; & quod dictus Dux solvet censum consuetum; & quod dabit etiam Beatitudini suæ COMACHIUM &c.* In oltre l' Ambasciadore del Re di Scozia portò nel 1511. in Francia alcuni articoli, nel terzo de' quali si leggeva, che *COMACHIUM, & omnia oppida citra Padum Alphonsus dimitteret &c.* Io non ho tali Lettere da poterle esaminare. Non ve n' ha però menomo bisogno, perche nulla servono tali cose a far conoscere, che Giulio II. avesse ragione, nè che Comacchio fosse di ragion Pontificia. Imperocchè nulla si dice qui, che non abbia detto prima lo stesso Papa Giulio nella terribil Bolla contra d'Alfonso I. Duca di Ferrara, avendo anch'esso parlato ivi della sua pretensione, che ad Alfonso non fosse lecito di far sale *in Comitatu Comaclensi; ad dictam Ecclesiam legitime pertinente.*; siccome già ci fu opposto nelle Scritture Romane. Ma e per questo fu egli mai conceduto dal Duca Alfonso, che Comacchio spettasse alla Camera Apostolica? Non certo: anzi egli all'incontro sostenne e protestò sempre, che la sua Casa riconosceva dall'*Imperio* quella Città, siccome ci assicurano il Guicciardino, e un suo Manifesto inviato al Re Luigi, pubblicato poi dal Seyssel, e gli Atti del Concilio Turonese del 1510. e gli Autori Franzesi, che parlano d'esso Concilio, tutti citati nella *Piena Esposizione* alla pag. 376. Facciamo ora quì una parentesi per dire, che il Romano Censore alla pag.30. della Risposta non vorrebbe, ch'io

chiamassi *Concilio* il Congresso Turonese suddetto, composto della maggior parte de' Prelati di Francia, e perciò colla sua solita grazia va ricordando *la scismatica radunanza e il Conciliabolo Turonese, in oggi riconosciuto e dichiarato per Concilio legittimo da un buon Sacerdote, pieno di modestia e di venerazione per la S. Sede*. Nella *Piena Espos.* alla pag. 22. protestai di avere *la riverenza, e venerazione, che si dee da ogni buon Cattolico alla Santa Sede*, e torno a protestarlo, non essendo già mancanza di rispetto il dar titolo di *Concilio* a quella Raunanza del Clero Franzese. La chiamai così io, perche così prima di me l'han chiamata Autori gravi, e perche non si sa, che la S. Sede l'abbia mai condennata, come si fece del Conciliabolo di Pisa. Nè certo io la chiamai Concilio Canonico, ma solamente Concilio. M'immagino, che il nostro Autore non negherà, che sia Scrittore gravissimo l'Arcivescovo Gilberto Genebrardo, e che fosse ben' affetto a i Sommi Pontefici. Ora egli scrive nel Lib. 4. della Cronologia: *Concilium Gallicanum Turonense omnium Episcoporum Galliæ, & plurimorum Doctorum tam Theologiæ, quam Juris Canonici pro Rege Franciæ contra Pontificem Romanum &c.* Così Lodovico Ballio nella Somma de' Concilj Tom. 2. pag. 433. riferito anche dal P. Labbe nella Raccolta de' Concilj Tom. 13. pag. 1481. lo chiama *Concilio*, con dire, che il Binio, e il Coriolano gli dan titolo di *Conciliabolo*, ma che Matteo Palmieri, o per dir meglio il suo Continuatore, e il Genebrardo, ed Altri, lo chiamano *Concilio*, soggiugnendo, *quia scilicet non invenitur reprobatum fuisse. Porro Concilium hoc habitum est jussu Regis Ludovici XII.* &c. Il P. Filippo Briezio della Compagnia di Gesù nel suo Compendio degli Annali all' Anno 1510. così scrive: *Mox congregata Turonibus Synodus ex omnibus Præsulibus &c.* Così il Mezeray, e per dir tutto in breve, il celebre P. Tommassino nel Tom. 2. de Beneficiis Lib. 3. Cap. 54. ha le seguenti parole: *Ejusdem generis fuit & Congregatio Cleri apud Turonum anno 1510. ad muniendum Ludovicum XII. Regem adversus minas, censuras, & arma Julii II. Papæ. Nomen sibi semper Concilii vindicavit hæc Cleri Congregatio*. Se dunque non anno mancato di rispetto verso la Santa Sede questi onorati Scrittori con appellar *Concilio* quell' Adunanza del Clero Gallicano, perche si vorrà dire, che vi manco io, e massimamente al considerarla tenuta in favore non meno del Re Cristianissimo Luigi XII. che di Alfonso Duca di Ferrara, e che io ciò non ostante non ho lasciato di avvertire nella *Piena Esposizione* alla pag. 375. ch' essa veniva anche appellata *Conciliabolo* da altri? A nulla di ciò bada l' Autore della Risposta, perche gli mancherebbono poi gli attacchi per procurar pure di spacciarmi per poco riverente verso la S. Sede.

Ma ritorniamo al punto, giacchè fosse quella Raunanza Concilio o fosse Conciliabolo, sempre sarà vero, che servì e serve essa ad assicurare il Pubblico dell' avere altamente protestato il Duca Alfonso, ch' egli

ch'egli non riconoſceva Comacchio ſe non dall'Imperio. Ciò poſto, ne naſce un'argomento, il quale purchè ſi peſi bene da chi s'intende di sì fatte materie, m'aſſicuro io che ſarà tenuto ſempre per deciſivo. E' ben'eſſo ſtato propoſto nell'altre antecedenti Scritture, ed ampiamente provato nella *Piena Eſpoſ.* alla pag. 382. ma l'Avvocato Romano ſa ben diſſimulare ciò che ha di forte la parte noſtra, baſtandogli di paſſare innanzi a forza di Declamazioni, per non dire di peggio. L'argomento è queſto. Contra le pretenſioni di Giulio II. ſoſtenne ſempre il Duca Alfonſo per Feudo Imperiale, e non Pontificio, Comacchio; e venne a compoſizioni, accordi, e Capitoli co i Succeſſori di Giulio, ſenza mai ritrattare la ſua proteſta, anzi con riſervare le *Ragioni dell'Imperio* ne' Capitoli indubitati di Leon X. Ora ſe Roma, sì potente per altro, aveſſe potuto ſoſtenere il ſuo punto, manifeſta coſa è, che non avrebbe dato, e non avrebbe dovuto dare la pace ad Alfonſo ſenza obbligarlo a ritrattar quella proteſta, eſſendo la negazione del Feudo uno de' gran delitti Politici, il quale non ſi ſana, ſe non ſi afferma il contrario. Adunque dopo quelle liti, e dopo quegli accordi, reſtarono più forti e più autenticati i Diritti Imperiali ed Eſtenſi ſopra Comacchio (e queſta a me par buona Logica) giacchè colle Capitolazioni, che riguardano la fabbrica del Sale in quella Città o Diſtretto, nulla guadagnarono i Papi, e nulla perdette l'Imperio, per conto della Sovranità, ſiccome fu ampiamente dimoſtrato nella *Piena Eſpoſ.* Dovrebbono riſpondere, ſe poteſſero, gli Avvocati Camerali a queſte ragioni e pruove colà addotte; e il non riſpondere è appunto un contraſſegno, che le truovano ſuperiori ad ogni riſpoſta.

C A P. VIII.

Titoli del Marcheſe Niccolò d'Eſte, e del Duca Borſo, nulla favorevoli alle pretenſioni Romane. Borſo veramente inveſtito di Comacchio da Federigo III. Imperadore. Data di un Diploma di Guglielmo Re de' Romani indebitamente cenſurata dall'Avvocato Camerale. Ragioni deciſive della Controverſia Comacchieſe, in favore dell'Imperio e degli Eſtenſi.

NOn merita già all'incontro riſpoſta alcuna lo ſteſſo Avvocato, che torna oggi a ricordarci, eſſerſi Niccolò d'Eſte intitolato *Marchio Eſtenſis, Civitatis Mutinenſis & diſtrictus pro S. R. Imperio Vicarius*; e che collo ſteſſo tenore fu egli trattato anche dall'Imperadore Ruperto; e che il Carbone ſcriſſe *Borſio Duci Mutinæ ac Regii, Marchioni Eſtenſi, Comitique Rodigii*. Prego io i Lettori di mirare nella *Piena Eſpoſ.* alla pag. 310. diſſipate tutte queſte nebbie; e più li prego di oſſervare l'Inveſtitura data da Federigo III. Imperadore a Borſo, ed ivi ſtampata alla pag. 470. ove oltre al dichiararlo *Duca di Modena e Reggio*, e *Marcheſe d'Eſte*, il coſtituiſce ancora *Conte di Rovigo*, incorporando in tale Contea *Comacchio* con altri Stati. E pure ha l'animo queſto Cenſore di andar tuttavia fabbricando de i Lunarj ſopra il non eſſere Borſo ſtato intitolato ſeparatamente *Signor di Comacchio*, e con Logica ſtra-

na

na vorrebbe dedurne, che Comacchio fosse perciò compreso nelle Bolle Pontificie del Vicariato di Ferrara. Ma dovrebbe poi far ridere tutti gl'Intendenti delle Leggi il pretendersi oggi, che nell'Investitura data a Borso, Comacchio non fosse espresso *nella parte dispositiva*, al che, dice il Censore, *in queste materie unicamente s'attende*, essendo *il rimanente tutto arbitrario e riempitivo; dove si può esprimere quel che si vuole, come lo sanno anche i fanciulli*. E di che paese questi fanciulli? Fanciulli si dee egli credere, che siano per essere tutti i Lettori delle sue Scritture al dirne di queste. L'Investitura data a Borso da Federigo III. è pubblica; ognun la può leggere; e quivi chiaramente, ed espressamente quell'Augusto, dopo aver creato Duca di Modena e Reggio il suddetto Borso, il crea e costituisce ancora *Conte di Rovigo*, soggiugnendo appresso, che aggiugne e sottopone ad essa Contea *Terram Comacli cum toto ejus Portu, aquis maritimis &c.* dopo la qual narrazione conchiude: *De quibus etiam te Borsium tenore presentium Investimus, & Infeodamus, ita quod tu & heredes tui superius nominati pretactum Comitatum Rodigii cum Jam Dictis Terris omnibus, a nobis & Sacro Romano Imperio in Feodum dependentibus, quandocumque opportunum fuerit, & casus se obtulerit, a nobis & S. R. Imperio in Feodum recipiatis &c.* Non dirò io, che i Fanciulli, ma bensì che ogni persona alquanto infarinata di tali materie troverà, che il Romano Censore non contento di pascersi di Segni, li vorrebbe anche vendere a buon mercato, se ci fusse chi di questa mercatanzia sapesse appagarsi.

Finalmente viene l'Autor della Risposta a i Documenti da me pubblicati nella *Piena Esposizione*. Per alcuni rimanda speditamente chi legge alle *Difese Prima* e *Seconda*. Il Sesto è *falso*, essendo dato *apud Confluriam*, luogo situato *in concavo Lunæ*. Gli altri poi *non sono di alcun valore* per la Controversia presente, nè serve parlarne di vantaggio, perche *a tutti si risponde nelle Difese*. E in tal maniera con quattro colpi solamente accennati da questo coraggioso schermidore ecco per terra tutti i Documenti e le Ragioni degli Estensi, conchiudendo egli appunto da par suo con dire: *Così in poche parole si è mostrata l'inutilità di una grossa appendice di XXV. Documenti*. Felice questo Scrittore, se a forza di sole dittatorie parole, e di darsi ragione, si potessero vincer le liti. Ma il Mondo sa, che i militi gloriosi non son quegli ordinariamente, che cantino dopo il fatto le vittorie; e molto meno dovrebbe cantarle l'Avvocato Camerale, da che ognuno può avere, ed ha tuttavia sotto gli occhi una piena confutazione di quelle due *Difese* in un'Opera, ch'egli ha creduto meglio di salutar da lontano, che di assalir da vicino, cioè nella *Piena Esposizione*. Nè so io mai, come egli, senza rispettare Monsign. Fontanini gran Difensore degli antichi Diplomi, ardisca di trattar subito da falsità il Sesto de' Documenti, solo perche si legge ivi *Datum apud Confluriam*. Oh questo Luogo è negli spazj immaginarj. Prima di asserirlo, bisognava produrre

durre gli atteſtati di molte perſone ben pratiche del *concavo della Luna*, che l'aveſſero ivi oſſervato; e molto più d'altre ben pratiche della Topografia della Germania, che aſſeriſſero, non eſſervi ora, nè eſſervi mai ſtato in quella gran Provincia un Luogo di tal nome, giacchè ſappiamo, che anche in piccioli Luoghi ſi ſpedivano una volta i Diplomi degli Auguſti. E quando pure ſi voleſſe ancora, che vi foſſe ſbaglio in quel luogo, non laſcerà per queſto d'eſſere vera e legittima *la Bolla d'Innocenzo IV.* perche non è il Luogo (l'oſſervino bene i Lettori) dove è data la Bolla, che ſi pretende fallato, ma il Luogo, dove fu dato il Privilegio di Guglielmo Re de' Romani, inſerito nella ſteſſa Bolla. Potè l'Abbreviatore d'eſſa o non legger bene, o copiar male quel *Conflutiam* del Diploma Regio, dove forſe ſi leggeva o abbreviato, o diſteſo, *Confluentiam*, Coblentz Città nobile della Germania. Rapporta il Leibnizio nel Tom. 3. Script. Brunſv. pag. 693. un'altro Diploma d'eſſo Guglielmo, *Datum Confluentiæ*. Ma preſcindendo anche da tal correzione, torno a dire, che non c'è ragione di trattare da apocrifo eſſo Privilegio: imperocchè troppi Documenti andrebbono a terra, ſe doveſſe valere contra d'eſſi il non intendere, o non ſapere noi oggidì dopo tanta mutazion di coſe i Luoghi, dove gli antichi Principi, allora più mobili di quei del noſtro tempo, ſpedivano le Carte della lor Cancelleria. Se ora noi non trovaſſimo più conto di *Barchem*, *Drutmanniæ*, *Threke*, *Polide*, *Nonnenſteinex*, e *Gronnach*, ne'quali furono dati varj Diplomi in favore della Chieſa di Minden, pubblicati dal Piſtorio; ſarebbe egli lecito a noi di gridare alla falſità, e di ſituare *in concavo Lunæ* quei Luoghi? è da dire lo ſteſſo di tanti altri enunziati ne i Diplomi, ſtampati dall'Ughelli, dal Margarino, dal Baluzio, e ſimili. La Bolla d'Innocenzo IV. ove è inſerito il Diploma ſuddetto, ha tutte le qualità e le marche di autentica ed originale; e crederei di ſaperne giudicare alquanto anch'io, che più del Cenſore ho maneggiato Carte antiche, e ſiccome deſidero in altri, così amo in me ſteſſo l'onoratezza, e la buona fede. Oltre di che con altro Documento dell'Ughelli citato alla pag. 280. della *Piena Eſpoſ.* è ſtata da me confermata la verità di queſto Regio Diploma. Se ne chiariranno i Lettori, giacchè lo diſſimula il Romano Cenſore.

Dopo le quali coſe ſembra a me di poter dire, che ſuſſiſtono tuttavia due Concluſioni, ampiamente provate nella *Piena Eſpoſ.* e ſenza che abbia ſaputo moſtrare il contrario l'Autore della Riſpoſta. La Prima: che fino al Secolo XIII. eſercitarono gl'Imperadori il ſupremo loro Dominio ſopra Comacchio, e che Carlo IV. e i ſuoi Succeſſori fino al dì d'oggi l'anno ivi maggiormente continuato ed eſercitato con inveſtirne gli Eſtenſi. La Seconda: Non provare gli Avvocati contrarj, che i Papi ne abbiano mai inveſtita la Caſa d'Eſte, perche Comacchio non era dipendenza di Ferrara, e gli Eſtenſi anno ſoſtenuta in faccia della ſteſſa Roma l'indipendenza medeſima con proteſtarſi per

quel-

quella Città Vassalli Imperiali . Adunque resta oramai da tirarsi la Terza decisoria Conclusione, cioè: Che adunque non potè legittimamente Clemente VIII. occupare Comacchio agli Estensi, e all'Imperio, i quali ne erano, e ne sono legittimi Padroni. E giacchè dopo tante proteste e richiami fatti dagli Estensi e da' medesimi Augusti, non si giugneva mai ad ottenere giustizia, con tutta giustizia potè l'Augustissimo Giuseppe I. ricuperare quella Città, a fine di conservar' ivi i Diritti Cesarei, e di rimettere in possesso, siccome vuole il dovere, gli Estensi indebitamente Spogliati. Non son'io, che profferisca questa sentenza: ella nasce per se stessa dalle due antecedenti Conclusioni. Letta che si sia la *Piena Esposizione*, il Pubblico giudicherà, s'io abbia ragione, o torto, e insieme giudicherà, se la *Risposta*, del Romano Avvocato serva più tosto, siccome io son d'avviso, non ad abbattere, ma a maggiormente confermare le Ragioni Imperiali ed Estensi sopra Comacchio.

C A P. IX.

Falsa Logica vanamente attribuita dal Romano all'Avvocato Estense. Altri aggravj indebiti a lui fatti, Passo d'Agnello mal confutato. Sofistica pretensione, che l'Avvocato Estense biasimi il Regnante Pontefice sotto colore di lodarlo, e ch'egli sia dietro ad oltraggiare la fama di Clemente Ottavo.

E Qui potrei io congedarmi dagli amorevoli Lettori, che ne anno abbastanza per intendere, qual capitale s'abbia omai a fare nella nostra contesa delle Scritture, che va producendo l'intrepida penna dell'Oppositore Romano. Contuttociò perch' egli secondo le sue idee s'è posto in pensiero con lo screditar me di screditare ancora le Ragioni della Casa d'Este sopra Comacchio, e mi vuol condurre alla Scuola della Logica, per provarmi dalla Cattedra sua, ch'io sono un *cervello guasto*, come egli dice per sua bontà, e che mi servo d'una *falsa Logica*, come egli asserisce con gran possesso: abbiano pazienza i Lettori, s'io li trattengo anche un poco. Veramente è un pezzo, ch'io fui a quella Scuola, e per varie Opere da me date alla luce pareva pure alla gente, ch'io avessi fatto in essa qualche profitto: ma ci vuol pazienza, convien ritornarvi, sebbene m'incresce, sì tardi. È buon per me, che il Romano Censore si è contentato di rilevare non più che sei *Saggi della falsa Logica usata nelle Scritture contro alla Santa Sede*. La prima è, che contra i Diritti della Chiesa Romana sopra le Signorie di S. Pietro io oppongo *più Fatti ma però soli, e senza ragioni, perchè non ne ho; e voglio; che tali miei Fatti distruggano le Ragioni, quando anche sieno corroborate da i Fatti, non sapendo io, o non volendo distinguere i Diritti da i Fatti*. Così egli alla pag. 37. della *Risposta*. E questo si chiama cogliermi in fragranti a dar delle bastonate alle Regole della Dialettrica. Altro non risponderò io a lui, se non che niego queste belle speculazioni del suo sano cervello, per aspettare

tare ch' egli le provi, non sentendomi io disposto a credergli una cosa, solo perch' egli la dice. Frattanto ch'ei pensa alla risposta, diano i Lettori per loro spasso un'occhiata alla *Piena Esposizione*, e poi cessino di maravigliarsi, se possono, come questo eccellente Logico si lasci scappar di bocca pretensioni tanto contrarie al Vero. Il Secondo Saggio della falsa Logica a me attribuita consiste nell'aver' io negato, che i Papi una volta fossero Sovrani: dal che vorrebbe egli dedurre, ch'io sono un'Arnaldista fresco fresco. Già s'è risposto di sopra, nè altro è da dire quì, se non che gli Uomini tutti son buoni da lodare la Verità in astratto, ma venendo a i fatti, spesso l'amiamo più in casa altrui, che nella nostra. Scrive egli ancora, non negar' io, *che ora i Papi non sieno Principi Sovrani per via di scomuniche, guerre, e leghe*. Così egli alla pag. 38. ma senza citare il passo ov'io parli in questa maniera. E così fa egli in tanti altri luoghi, staccando dalle mie Scritture una parola di qua, un'altra di là, e ingrandendole, o diminuendole, tanto che si congegni una rete non da cogliere me, ma i poveri Lettori, i quali spera egli, che non cercheranno tant'oltre, e si riposeranno sulla candida asserzione di lui. Prego dunque ancor quì i Lettori di sospendere sempre la credenza in mezzo alle brutte dipinture, che mette loro davanti un sì artificioso Accusatore, finchè non veggano co' proprj occhi nelle mie Scritture, s' egli espone, o se adultera il vero. A udirlo lui in più luoghi, e massimamente alla pag. 4. della *Risposta*, le mie Scritture altro non sono, che un *fascio di contumelie contro alla Sede Apostolica*. Annogli a prestar fede sì buonamente i Lettori su questo, da che egli dopo aver ben bene pescato, non ha saputo allegare pur' una d'esse *contumelie*, che sussista se non nella sua mente, come s'è veduto finora? Alla pag. 57. scrive d'aver' io *scartati molti Autori, dando loro colla mia innata modestia e coscienza varie eccezioni, come di essere Parziali, di esser favorevoli alle pretensioni Romane, di Adorar la fortuna, e anche peggio*. Cita quì varie parole, che suppone tutte mie, ma senza citare, onde le abbia prese; e a quell'ultimo *peggio* aggiugne egli questa acuta parentesi (*Quì forse intende l'Idolo di Baal*.) Giunti a questo passo i Lettori creduli si avviseran tosto, che mi sia scappata qualche grossa scioccheria; e pure leggano la pag. 10. della *Piena Espos.* ove dopo essermi lagnato del grave torto, che mi fa questo Scrittore con far violenza alle mie parole, e imputarmi dei sentimenti troppo indegni, gli ricordai, *che se con una Morale, e con una Logica di tal fatta dovesse essere lecito l'impugnare i suoi avversarj, anch'io potrei tosto far comparire l'Oppositore stesso per un'empio, e per un' adoratore non già della Verità, ma della Fortuna, e peggio ancora*. Veggano i Lettori se fedelmente allego quel passo, che contiene verità e giustizia, nè mette in essere offesa d'alcuno; e poi giudichino, se gli abbia dato una nuova strana faccia l'Autore contrario, e spezialmente con quella sua ingiuriosa parentesi.

Il Terzo Saggio della Falsa Logica a me imputata consiste nell' aver' io impugnata la pretesa Costituzione di Lodovico Pio; dicendo egli, ch' io *immagino molte cose, conformi alle mie inclinazioni, e a i miei falsi pensieri, e poi simili mie immaginazioni da me si danno per fatti veri ed istorici ec.* Ed io colla mia poca Logica gli rispondo, che dal fare castelli in aria, e dal dirne di queste il Pubblico vi farà poca differenza. Perch'egli desidera che le mie siano *immaginazioni*, tosto se le crede tali, e con questi dolci supposti mi vien poi alla vita. Tante pruove, tante ragioni ho addotto io per dimostrare la Sovranità ritenuta ed esercitata dagli antichi Augusti sullo Stato Ecclesiastico, e per pruovare insussistente il Diploma della Donazione di Lodovico, alle quali non ha osato rispondere il nostro Maestro di Logica: e pure va egli ora fantasticando con chiamarle *immaginazioni*. Le Scritture ci sono, e si possono leggere; e per conto della suddetta Sovranità e Costituzione, si è detto quanto occorreva di sopra. Che se il Romano Censore fa qui de i fieri commenti all'aver'io detto, che una volta i Papi *governarono a guisa di Esarchi*, alle quali parole ne accoppia egli colla solita manifattura dell' altre, torcendole come gli detta il suo ingegno inventore: gli rispondo, non dover' egli parlar con esso me di questo fatto, se egli sa punto di Logica, ma bensì con Agnello Ravennate, Scrittore che fiorì sotto gl' Imperadori Carolini, e che scrisse quel *velut Exarchus*, che non s'accomoda a gli stomachi moderni. Il fare de gli schiamazzi contra di me, non è un rispondere a quel passo, ma è un burlarsi del Prossimo per non potere far' altro.

Il Quarto Saggio della mia Falsa Logica, se crediamo all' Avvocato contrario pag. 50. della *Risposta*, consiste in questo, che *dopo aver' io lacerate per tutti i versi le cose della Sede Apostolica, e i Papi* (ed egli ne può dir di queste, ed è Sacerdote?) *mi piglio la libertà di nominare il Papa Regnante, e che non mi astengo dal parlarne col modo più offensivo, che mai dir si possa sotto specie di lodarlo*. E che ho mai profferito io di sì empio? Ho rappresentato il Sommo Pontefice Clemente XI *di massime differenti da* Clemente VIII. *il che*, soggiugne egli, *non dee, nè potrà mai dirsi di un sì degno e santo Pontefice senza enorme calunnia, essendo gran lode sua l' essere delle massime stesse ec.* Seguita egli con questa enfasi, e finalmente conchiude: *La falsa Logica consiste in non distinguere le lodi dà i vituperj, e in biasimare il presente Pontefice non meno, che i suoi Precessori, col pretendere di lodare lui solo*. Ed io rispondo non ci volere di più per conchiudere una volta, che non solamente il Romano Avvocato s'intende poco di Logica, ma è poco capace d'intender ragione, finchè gli bolle in cuore una sì smisurata passione. Proviamolo. Chiunque fa vedere, che Comacchio spetta all' Imperio, e a gli Estensi, vien nello stesso tempo a provare, che Clemente VIII. indebitamente occupò al Duca Cesare quella Città. A questo in fatti tendono tutte le Scritture Estensi; ed io per me credo a

do a quest' ora con incontrastabil forza di ragioni dimostrato l' uno, e per conseguenza anche l'altro. Se per avventura pretendesse il Censore, che non avessimo da sostener questo punto, bisognerebbe serrare i Libri, e sarebbe un dirci in buona forma, che nè pure per beni temporali s'ha da litigare con Roma. Ma posto che sia giusto il provare, e che secondo noi sia provato il punto suddetto, qualora noi supponessimo, che Clemente XI. ha da rioccupare, e da detenere a gli Estensi quella Città, benchè dovuta loro per tanti titoli, verremmo a dire, che anch' egli opera, o vuol' operare men giustamente, cioè verremmo a mostrarci poco conoscenti delle sue sublimi Virtù. Adunque noi secondo il nostro supposto, per lodare il Regnante Pontefice, non possiamo parlar' altrimenti da quello che s'è fatto, con umiliare al suo Trono la nostra fidanza, che la S. S. vorrà ben lasciar di pretendere quello, che se gli fa vedere non essere della Camera sua. Questo è un supporre in lui più grande, che nell'altro Clemente, la moderazione, e l' amore della Giustizia, e maggiore la rettitudine e la clemenza in ascoltar le ragioni altrui, e in somma ch' egli non ama in se quel *Volens & Potens*, che fu posto all'altro nelle pubbliche Iscrizioni. Sicchè non si può mai senza un Sofisma grossissimo pretendere, ch' io biasimi il Regnante Pontefice sotto pretesto di lodarlo, quando egli, secondo me, si slontanerebbe dal Giusto, se diversamente dall' altro non operasse; nè debbo mai supporre altro nella S. S. che un sommo amore, e desiderio della Giustizia. Ma, dirà il Camerale Avvocato, Clemente VIII. operò giustamente, nè si pruova, ch' egli in occupar Comacchio occupasse l' altrui. Così può dir' egli, e lo dica quanto vuole, che ciò si può tollerare a i suoi desiderj. Ma finchè sussistono le ragioni e pruove da me in tanta abbondanza recate nella *Piena Esposizione*, a cui non si è saputo nè potuto finora rispondere, io e il Pubblico sempre saremo persuasi del contrario, e per conseguente sarà sempre verissimo, ch'io lodo Clemente XI. Sommo Pontefice allorchè il suppongo inclinato a dar luogo a quella Giustizia, che non fece, ma dovea fare l'altro Clemente.

Dice di più l' Autore della Risposta alla pag. 50. ch' io son dietro a' volere, che il Papa Regnante *pubblichi per ingiuste, e diverse dalle sue, le giuste massime del suo Antecessore, dichiarando lui per un ladro, e usurpatore, e i Successori di lui per detentori e occupatori di cose usurpate*. E a me dispiace di dovergli dire, essere questi vani Sofismi, ed Esagerazioni indegne di chi le pronunzia, e massimamente aggiugnendo egli, che *azione più ingiuriosa di questa non potrebbe dalla calunnia stessa asserirsi al vivente Pontefice*. Imperocchè falso è, ch' io voglia, che il Papa Regnante pubblichi per *ingiuste le Massime* dell' Antecessore. E quando pur volessi questo (il che non mi è mai caduto in pensiero) vorrei ch' egli dichiarasse *ingiuste*, non già *le giuste massime*, come suppone questo novello Maestro di Logica con

 eviden-

evidente Sofisma, ma bensì, come io pretendo; *le poco giuste massime del suo Antecessore* in avere spogliata indebitamente di varj Stati la Casa d' Este. Così questo Autore confondendo insieme i supposti proprj co' miei, vien fabbricando de i terribili Ircocervi; nè contento di ciò, grida in altro luogo, cioè alla pag. 35. *Si lacera Clemente VIII. in confronto di Clemente XI. per la folle speranza, che questi debba dichiarare quel suo degnissimo Precessore per un ladro e un tiranno*. Notino bene i Lettori queste pennellate di Declamatore maestro, e se noi abbiam ragione di dolerci. Oggidì il chiedere a i Papi ciò che non solo si crede, ma con ragioni evidenti si pruova suo, si chiama *lacerare* i Papi; e si dà titolo di *folle speranza* allo sperar noi di ottenere giustizia, sotto pretesto che il vivente Pontefice verrebbe a dichiarare per usurpatore e tiranno il defunto. Sicchè si vorrà forse dire in buon linguaggio, che fatto che abbia un Papa qualche passo, ancorchè questo si pruovi men retto, e ripugnante alle Leggi, tuttavia nè egli, nè i Successori anno più da rinculare, nè chi è aggravato dee sperarne riparo, perchè altrimenti ne verrebbe del disonore a i Papi antecedenti. E questo è un far onore a i Papi? Ma, ripetiamolo noi per onore della stessa Roma: i Sommi Pontefici fanno anch'essi d' essere Figliuoli d' Adamo, e se ne protestano ogni giorno con profonda umiltà al sacro Altare. I Sommi Pontefici stimano lor gloria l'emendare gli abbagli per disavventura da loro presi, o da i Predecessori, e se ne son dichiarati con onore del Vangelo in più occasioni. Nè la correzion de gli errori torna in discredito di chi gli ha commessi, perchè sempre si presume, o si ha da presumere non essere mancata la buona fede in quegli atti. Tante volte la Rota Romana ha ritrattato i giudizj: e per questo ha ella tacciato d'ingiustizia i Giudici precedenti? Tutto dì nel Foro s' agitano Cause del Mio e del Tuo: è egli perciò lecito il tirar fuori conseguenze e nenie sì indebite? Così Clemente VIII. anch' egli, benchè da noi si pruovi, che si abusò della potenza e del calore delle sue armi in pregiudizio de gli Estensi, pure teniamo ancor noi, che ciò operasse con persuasione di non contravenire al Giusto; e però il mettere qui in campo usurpazioni, tirannie, ladrerie, non altronde viene che da spirito (lo posso dire?) Sofistico, ed è un parlare contra la mente rettissima del Santissimo Regnante Pontefice, il quale mette la sua gloria non menò in difendere ciò, che è veramente dovuto alla S. Sede, che in volere, che sia fatta giustizia a tutti per quello, che si pruova indebitamente occupato da alcuno de' suoi Precessori.

CAP. X.

C A P. X.

Strane ed improprie Invettive del Romano Censore, per avere lo Scrittor Modenese ricordato, che non si consecravano una volta i Papi eletti senza l'assenso degli Augusti. Perche non condennato da lui quest' Uso, Autori Eretici non vietato all' Avvocato di Roma l' allegarli; purchè nè pur egli pretenda di vietarne l'uso all' Avvocato della Casa d' Este in materie di Storia e d' Erudizione.

PAssa l' Antore della *Risposta* a produrre il Saggio V. della pretesa mia Falsa Logica, con dire alla pag. 51. trattarsi da me per *Diritto Imperiale* il non avere permesso gli antichi Imperadori, che senza il loro consentimento si consecrasse il Papa eletto: E questo si chiama saper poco di Logica. Ora egli entra qui in una fiera e lunga Invettiva, con imporre a me de i sentimenti, che non ho; con dissimulare molto di ciò, ch' io aveva risposto su questo particolare; e con caricarmi di villanie secondo il suo solito. Gran miseria che è il dover disputare con chi non sa intender ragione; e però mi rivolgo io a i disappassionati Lettori, che ne giudicheranno con più equità. Alla pag. 21. e 82. della *Piena Espos.* io chiamai *Consuetudine*, *Uso*, o *Abuso*, l' obbligo imposto a i Romani di non consecrare l'eletto Papa senza l' assenso degli Augusti, nulla importando alla nostra quistione una disputa sì fatta: e l' Avvocato Romano lo dissimula. Riprovai anch' io *gli abusi ed eccessi*, che poterono intervenire nell'esercizio di quest'uso, e che non si debbono confondere coll' Uso, o Diritto medesimo: e ciò crede bene l' Oppositore di tacerlo. Gli ricordai, che prima di me il dottissimo P. Tommassino avea chiamato questo un *Diritto Imperiale* nella Par. 2. Lib. 2. Cap. 14. de Benef. con dire di S. Gregorio Magno, ch'egli *de hoc confirmandi Pontifices JURE Imperatorio conquestus Nusquam est*: e il fedelissimo Censore mostra di non averlo veduto, per seguitar pure a declamare contra di me. Lo stesso parimente ha tenuto il Baluzio nelle Note ad Agobardo pag. 122. Gli aveva io citato il suddetto P. Tommassino, che fa vedere non doversi biasimare in que' Secoli una tal'usanza, e loda la moderazione degl'Imperadori, siccome quegli, che non imitando la troppa licenza presasi da altri Monarchi, lasciavano al Clero, Senato, e Popolo Romano la piena libertà d'eleggere il Papa, *servato sibi dumtaxat JURE confirmandi ejus, qui electus fuisset, antequam ordinaretur*: e pure non ne fa caso l'Avvocato contrario; e parla di me come s'io tenessi stesa anche all'Elezione l'autorità degli Augusti. Pretende in oltre, che il P. Tommassino non dica quello ch'io dico, quando è manifesto a chiunque legge tutto quel suo ragionamento, mostrar' egli, non essere da riprendere quell'Uso presso gli antichi; pigliato colla moderazione, che venne praticata da i più degli Augusti. Fra l'altre cose dice egli al Cap. 26. del Lib. 2. p. 2. *Nec Ottones laude fraudandi, nec posteri Caroli Magni, qui integrum sibi servari voluere Jus confirmandæ electionis Papæ, quod eo potestate gratis functi sint, nullo pecuniæ censu persoluto. Quo videri potuere, illo potissimum consilio & fructu eam sibi potestatem servasse, ut simo-*

nia

niæ pestem ab electione & consecratione Pontificum propulsarent. Ma perche, dirà taluno, non hai tu espressamente condannato quest'Uso, o Abuso de' Secoli vecchi? Non l'ho fatto, perche non mi sento d'imitare il Romano Censore, il quale serrati gli occhi non bada a vituperare con sì aspra censura tanti buoni Imperadori, che anno conservato ed esercitato questo qualsisia Diritto, o Consuetudine; nè si mette pena a detestare ciò, che tanti altri Scrittori antichi e moderni, ed anche Santi, e Romani, ed Anastasio fra gli altri, anno mentovato senza biasimarlo. Quel che è più, non mi sento io d'intaccare, come egli fa senza pensarvi, la santa memoria di molti Sommi Pontefici. Questi, regnando gl'Imperadori Greci, e i Carolini, ed anche i Tedeschi, fino a' tempi di Papa Gregorio VII. (di cui leggiamo che non volle nè pur' egli esse e consecrato senza l'assenso Imperiale) non solamente non detestarono, nè condennarono tal Uso, ma il tollerarono, e vi si sottoposero con tutta pace, anzi apertamente il menarono buono agli Augusti, e ne fecero anche Decreti confermatorj, come si ha di Eugenio II. di Stefano VI. di Niccolò II. e d'altri antichi Papi: il che non ha saputo negare lo stesso Censore nella Difesa I. pag. 77. e altrove. E s'egli dice, che *Costantino Pogonato con una pubblica rivocazione venne a Detestare come ingiusti e illeciti tali atti, i quali se fossero stati giusti e leciti, non gli avrebbe rivocati*: gli ricorderò io, che fa torto a i Lettori delle cose sue con vendere loro le proprie immaginazioni in vece della Verità. Altro non dice Anastasio, se non che il Pogonato *Concessit, ut electus e vestigio absque tarditate Pontifex ordinetur*. Il *Concedere* vuol dire fare una Grazia, non vuol dir *Detestare*. Certo è, come mi son dichiarato altrove, che abbiam da lodare i nostri tempi, e massimamente il Rito oggidì liberissimo dell'Elezione de' Papi: ma non dobbiam per questo metterci a censurare gli antichi, perche non andrebbe esente da temerità chi volesse rivedere i conti a tanti buoni Monarchi Cattolici, e a tanti buoni Papi, a i primi de' quali non mancarono ragioni per pretendere, e agli altri per tollerare o accordare questo Diritto. Si lamentava nel Concilio Romano dell'Anno 898. Stefano VI. Papa, che andassero male gli affari dell'Elezione de' Papi, *quia absque Imperiali notitia Pontificis fit consecratio, nec Canonico ritu & consuetudine ab Imperatore directi intersunt nuncii*. All'incontro il Romano Declamatore vorrebbe ch'io ciecamente con esso lui mi scatenassi contra di un Costume, che è chiamato *Rito Canonico* da un Sommo Pontefice, e che dal Platina Bibliotecario Pontificio nella Vita di Gregorio IV. si dice sostenuto da Lodovico Pio, *ne JURA Imperii amitteret*. Ma s'egli non sa guardare misura alcuna ne' suoi giudizj, non credo già d'essere tenuto nè io, nè altri a secondarlo. E s'io ho fatta menzione di tal'Uso, non è stato per alcun mal talento, perche al pari d'ogni zelante Cattolico desidero anche io, che duri in eterno il miglior' Uso de' no-

noſtri giorni nell' Elezione de' Papi; ma è ſtato perchè così portava il dibattimento della noſtra cauſa, ſervendo ancor queſto unito ad altri argomenti per provare la Sovranità degli antichi Auguſti in Roma ſteſſa. E dirò ora, che oltre al Baluzio, e al Pagi, l'inteſe così anche il P. Tommaſſino nella Par. 2. Lib. 2. Cap. 25. con avere ſcritto: *Lotharium, & Ludovicum ejus filium eam extorſiſſe teſtificationem ſubjectæ Imperio ſuo Romanæ Civitatis, ut ne citra eorum aſſenſum fierent Romanorum Præſulum Ordinationes, quamquam de Electionum libertate nihil prorſus delibaretur*. Aveva egli di ſopra citate ancora le parole dell'antico Storico Tegano; il quale ſcrive, che Stefano IV. Papa *juſſit omnem Populum Romanum fidelitatem cum juramento promittere Ludovico*, deducendo da ciò eſſo Tommaſſino, che fu molto ben conſervata la Sovranità in Roma da i Diſcendenti di Carlo Magno. Ed ecco qua come parlino i Letterati più dotti e pii del Secolo noſtro, ed anche divotiſſimi della S. Sede, e ſe ſia tollerabile tanto fuoco del Romano Avvocato contra di me, il quale ſon coſtretto a ricordargli le medeſime ſentenze, cioè le verità medeſime.

Il Seſto Saggio della mia Falſa Logica alla pag. 56. della *Riſpoſta*, è queſto: che *io cito gli Eretici contra la Chieſa Romana, e non voglio, che contra di me ſi citino gli Eretici a favore d'eſſa*. Così egli accennando in margine alcuni fogli, ma non già alcune parole della *Piena Eſpoſ.* Dopo di che ſalta in una bella Declamazione per farmi ſapere, che *Autori più accetti a la parte degli Eſtenſi, e meno ſoſpetti per la Romana non ſi poteano citare, che il Machiavelli, i Centuriatori, e Calvino ſteſſo; e che teſtimonianze più degne, che quelle de' ſuoi giurati nemici, non poteano produrſi a favore della S. Sede*. Ed io prego ogni Spettatore di queſte Commedie o Tragedie, che oſſervino in tutti i ſiti da lui accennati, ove abbia io mai preteſo, ch'egli non poſſa citare in ſuo prò Autori Eretici. Non ne troveranno pur' uno. Ma ſe è così, che altro s' ha da dire, ſe non che queſto Scrittore ſi forma in capo delle Chimere, che ſon tutte ſue, per combatterle come coſe mie; e ingannato dalla propria paſſione è dietro, ſenza badarvi, ad ingannare ancora chi gli credeſſe? Però citi egli quanto vuole infino i Machiavelli, i Calvini, e i Luteri, ch' io non mi oppongo; ma s'egli poi pretende, che ſtia bene a lui il produrre anche gli Ereſiarchi, e i nomi più abborriti nella noſtra ſanta comunione; e a me ſtia male il citare pur' uno di ſetta Eretica, benchè coſtui abbia ſcritto in materie nulla attinenti alla Fede: gli dico eſſere queſta una ſoperchieria, e una pretenſione contraria a tutte le Leggi dell' Equità. Ove ſi tratta di Quiſtioni ſpettanti al Dogma e alla Diſciplina Eccleſiaſtica, certo che allora al Cattolico diſputante col Cattolico non è permeſſo il valerſi in ſuo prò dell' autorità o delle ragioni di Scrittori Eretici, perciocchè in tali materie anno eſſi la diſavventura di eſſere Avvocati del ſolo Errore. All' incontro nelle diſpute di Storia, di Giuriſprudenza,

di

di Erudizioni, di Filosofia, e simili, che non riguardano la Religione, possono anche gli Eretici proferire la Verità; e l'addurre ciò, ch' eglino non a capriccio, ma con accurato raziocinio e saggia Critica, anno lasciato scritto, niun pregiudizio reca alla Santa Religione, che professiamo. Anzi chi pretendesse, ch' ella abborrisse la Verità, perchè trovata e pubblicata da chi è fuori del suo grembo, sarebbe non già onore, ma affronto alla Religione medesima. Ora potranno osservare i Lettori, aver' io citato nelle mie Scritture pochissimi Autori Eterodossi, benchè tanti ce ne fossero; ed ho citato alcuni Documenti veri pubblicati da loro; nè gli ho prodotto in liti di Religione, ma solo di Storia e d'Erudizione; e gli ho anche prodotti dappoichè il Romano Avvocato me ne aveva egli dato prima l'esempio nelle Scritture sue. Adunque perchè far' ora egli tanto rumore contra di me, se non per cercare di screditar me, e la causa ch' io sostengo (e che credo di sostener giustamente) a diritto e a rovescio presso gl'ignoranti, e presso le persone pie, quasi che sia contrario alla Pietà, e alla Verità, tutto ciò che anche fuori delle materie della Religione è scritto da chi non è della vera Ortodossa Religione? E questo è quello, ch' io ho ricordato all' Oppositore nella *Piena Espos.* pag. 19. e 61. non già per negare a lui il diritto di prender' armi anche da gli Eretici in soccorso della sua causa, ma per fargli sovvenire, che in liti di questa fatta non ha da essere vietato a me il valermi dell' esempio suo. So ch' egli ora vorrebbe far credere, che se si ammettesse la mia pretesa Logica, *bisognerebbe dire, che per la S. Sede non si potessero citare nè Scrittori Cattolici, nè Eretici. Non i primi, come a lei parziali; non i secondi, come dannati*. Ma se gli risponde, ch' egli va combattendo coll' aria, perchè la mia Logica vuol molto bene, ch' egli si serva de gli uni e de gli altri; e solamente esige, che se è lecito a lui in tali materie disgiunte dalla Religione il citar' anche gli Eterodossi contra di me, sia permesso anche a me lo stesso per necessità di difesa. Ma se non sussistono le illazioni dell' Oppositore, perchè fondate sopra falsi supposti, ne sussisterà bene una dal canto nostro; cioè che se si ammettesse la sua Logica, bisognerebbe dire, che chi ha la disgrazia di aver da litigare con Roma, non potrebbe più citare per se nè Scrittori Cattolici, nè Eretici. Non gli ultimi, perchè l' Oppositore a lettere rotonde ci ha fatto sapere, che non li vorrebbe in mercato; non i primi, perchè buona parte de gli Scrittori Cattolici risparmia a se volentieri le brighe con Roma, e si guarda dal dire cose spiacenti alle orecchie di quella sacra Corte, giacchè non si trova nella necessità di piatire con essa; e l' altra parte de' Cattolici, se vuol passare sopra questi riguardi, non istà molto a veder dannati i suoi Libri. Ora nè pur questi Libri secondo l' Oppositore si dovrebbono citare giammai da chi litiga con Roma, ma bensì da Roma si possono citare contra de gli altri, come è avvenu-

to

to del Machiavello, il quale in mano del nostro Censore è divenuto un'ottimo Autore, sol perchè chiama gli Estensi Tiranni di Ferrara. Tali non mi do già io a credere, che siano le pretensioni de i saggi Romani; e so che i medesimi in leggendo le Scritture da me in questa lite composte vedran chiaro, non aver'io mancato nè alla riverenza, nè alla moderazione nell'uso de gli Autori. E finalmente dovrebbe anche sapere il nostro Censore, che tutti gli Scrittori, sì Cattolici, come Eretici, nulla nuocono a lui, nè a me in simili materie, se colla loro asserzione non vanno congiunte buone ragioni, o tali qualità, che persuadono non procedere da ignoranza o passione i loro giudizj.

C A P. XI.

Errori attribuiti dall'Autore della Risposta *all'Avvocato Estense insussistenti: Ingiusta accusa, che questi abbia parlato con disprezzo de gli Annali del Baronio, e ch'egli abbia dato per vero un Diploma di Ottone III. Titolo delle* Questioni Comacchiesi *quanto vanamente censurato, e deriso.*

ED ecco i sei Saggi, co' quali ha voluto l'Oppositore rappresentar me mancante di Logica. Se l'abbia fatto con fondamento, o se più tosto abbia dato più saggi del suo (mi si perdoni questa parola) Sofistico Ingegno, s'è veduto finora. E così una Scrittura si mette presto in piedi; e purchè questo Autore possa schiamazzare, e levar rumore, il che facilmente si fa, egli a guisa d'altri Avvocati si promette di guadagnar ben la giornata. Ma intanto le Ragioni Estensi? Oh a queste risponderanno altri, quando però il parlar di tutt'altro, e lo sfogarsi in ingiurie non fosse da lui creduto una concludente Risposta, senza por mente, che questa appunto è la maniera di far perdere il filo della ragione a chi legge; e di dar gusto solamente alla vanità e leggierezza d'alcuni, i quali, secondochè scrive S. Agostino contra di Petiliano Lib. 3. Cap. 1. *libenter audiunt lites nugantium disfertorum, ut cum attendunt quam eloquenter convinceris, simul non intueantur, quam veraciter convincaris*. Qui però non è finita la festa. Ha egli anche fatta un'esattissima ricerca in tutte le Scritture da me pubblicate intorno alla Controversia presente, per veder pure di potervi scoprir qualche errore; e dopo aver ben bene stancati i suoi occhi, e forse più il suo cervello, torna solo a ripetere quello, ch'egli mi aveva già opposto nelle sue antecedenti *Difese*, con osservarsi solo di nuovo, che quegli errori son diventati *vergognosissimi Errori*, come egli scrive alla pag. 9. Aggiugne di più, che io di questi *vergognosissimi Errori* non già me ne lascio fuggir qualcuno dalla penna, ma che ne *riempio i miei Zibaldoni*. Vedete che trasporti, e che linguaggio di passione; e se si possa sperare Verità da chi non sa quasi profferir sentenza, in cui o un'Epiteto, o un'Avverbio, o altra parola pregnante non sia un'eccesso di collera, e un'allontanarsi dal Vero, e un far vendetta per non

 aver'

aver' io potuto di meno di non far conoscere tanti errori, che si veggono, ma che egli non vorrebbe che si vedessero nelle sue Scritture per Comacchio. Buon però per me, ch'egli riduce a pochissimi que' *vergognosissimi Errori*, ond' io riempio le mie carte; cioè in primo luogo al non aver' io nelle *Osservazioni* distinto *Jacopo da Francesco Sansovino, lo Statuario dallo Scrittore*. Gran fallo al certo; e stò a vedere, ch' io gli abbia citato anche una qualche Statua, allorchè gli ho allegato con parole chiare il Libro *dell' Origine delle Famiglie Illustri d' Italia* di esso Sansovino. Di tali piccioli sbagli, che non portano conseguenza alcuna, ognuno facilmente può farne; e sono poi sbagli, che non partono già dall' alta regione dell' Intelletto, come que' tanti, che per necessità si è dovuto rilevare nelle Scritture di lui. Aggiugne, aver' io dato *per inediti i Diplomi stampati sono più di cent' Anni da Aldo Manuzio*, cioè le Investiture della Garfagnana concedute da Lodovico il Bavaro a Castruccio. Ed io gli ho altrove risposto d'aver citato essi Diplomi dalla Storia MS. della Garfagnana del Micotti, perchè non aveva, nè ho la Vita di Castruccio composta dal Manuzio. Questo non vuol dire, ch' io abbia dato *per inediti* que' Documenti; vuol dire, che mancava a me, e manca tuttavia quell' Opera del Manuzio; e poichè cito Investiture vere, e non finte, il che non può egli negarlo, che importa poi alla nostra quistione; se siano elle stampate, o pure inedite? Fa egli anche sapere al Pubblico (tanta è la voglia, che ha di censurare le cose mie) aver' iò *altrove fatto lo stesso di cose già stampate e ristampate*; alludendo a' miei Anecdoti; ove fra tante cose inedite pubblicai anche alcune poche Lettere di S. Ildeberto già stampate. Ma questo è bene un voler passare per uomo poco giusto, da che egli pretende di fare un reato al mio intelletto, perchè mancano a me de i Libri, che abbondano a lui, fra tante Biblioteche di Roma. Basta sapere in tali casi, che nessun pregiudizio ne viene al Pubblico, o alle Lettere; e che niuno si lamenta di veder ristampate cose, purchè cose utili, e non baje da nulla. Seguita il Romano Avvocato a dire, aver' io scritto, *che il Tuano favoriva le pretensioni Romane*, cioè nell' affare di Ferrara. Vegga si le *Osservazioni* alla pag. 116. dove ho addotto le Eccezioni occorrenti contra del Tuano, ma senza proferire quelle sì generali parole, che qui per sua cortesia fa credere mie l' Autore della Risposta, e con dire oltre ad altre ragioni, che il Tuano per essere Bibliotecario e Ministro del Re di Francia *non avrebbe in quelle circostanze scritto, se non favorevolmente per le pretensioni Romane, per le quali era sì forte impegnato il suo Re*. Ora un' Eccezione Legale si vuol far passare oggidì per un vergognosissimo Errore, perchè questo Avvocato non dee sapersi persuadere, che un' uomo sappia in varie circostanze, e secondo differenti riguardi ora favorire ed ora disfavorire la medesima persona. Ma non occorreva risposta ad opposizioni di questa fatta.

Mi

Mi oppone ancora, ch' io abbia scritto, alla pag. 18. delle *Osservazioni*, che *Andrea Dandolo visse un secolo prima di Teoderico di Niem.* Mancò di vita Andrea Dandolo nell' Anno 1354. e verisimilmente scrisse la sua Storia prima del 1343. Teodorico di Niem vivea ancora e scriveva nel 1416. Ora che seccaggine è questa, volersi mettere a pruovare per abaco, che il Dandolo non visse appunto cento Anni precisi prima dell' altro? Se ci fosse stata disputa intorno all' età d' essi Storici, allora si potrebbe esigere un conto giusto; ma trattandosi di tutt' altro, si suol' usare e si permette fra gli Scrittori un conto grosso, che non altera punto la verità. Il più curioso è, che io ho qui appunto chiaramente provato un' Errore del Censore medesimo, da cui nel Cap. 10. del Dominio fu asserito colla solita franchezza, essere stato *ritrovatore d' una Bolla di Leone VIII. Teodorico di Niem, che toccò il Secolo XV. innanzi al qual tempo NIUNO ebbe notizia d' una cosa di tanta importanza*. Convinsi, dico, d' errore questo Critico sì franco con farlo avvertire pacificamente, che il *Dandolo*, e *Bernardo* (possiamo con gran fondamento conietturare, che sia *Bernardo di Guidone*) Storico citato nel *Cronicon Belgicum*, manifestamente fecero menzione di cosa di tanta importanza, e costoro vissero tanto tempo prima di Teodorico di Niem. Adunque è non poco strano, che ora egli non sapendo che rispondere, si volga a sofisticare sulla distanza dell' età del Dandolo da quella del Niemo, quasi non sia perciò verissimo, che il Dandolo fiorì e scrisse tanti Anni prima dell' altro, e non sia certo essere falsa l' asserzione del Romano Avvocato intorno all' origine della Bolla sopradetta.

E pure questo è poco. Vien' egli anche dicendo, aver' io scritto, che *il Baronio per malizia non fece motto nè in bene, nè in male d' un Diploma, follemente attribuito ad Ottone III.* e che pure si vede da lui stampato; ed aver' io per mia discolpa asserito *di non aver letti minutamente i grossi Tomi del Baronio*; sopra di che scrive egli: *Sicchè tanto grande è il disprezzo, in cui tiene quell' incomparabile Autore, che senza leggerlo si fa lecito di accusarlo, e poi di coonestare l' accusa con dire di non aver letti i grossi Tomi del Baronio*. Aggiugne di più aver' io ricordato, che *il Pagi, il Noris, e i Bollandisti hanno scritto contra il Baronio, e che il sostenere il contrario egli è un fare ridere la brigata*: cose, seguita egli a dire, da me scritte *con la solita presuntuosa cecità mia, e per mancanza di buona Logica, la quale bisogna ad ogni terzo passo insegnarmi*. Lascio il resto delle contumelie, di cui questo buon Censore abbondantemente mi regala, per rispondere, ch' io son costretto in fine a dirgli, essere una vergogna, che s' odano tante improprietà, con ispacciarle non sol fuori di Roma, ma in Roma stessa, dove tanti Uomini saggi e dotti possono senza gran fatica chiarirsi, che tutta questa sì fiera scappata è un tessuto di fole, atroci ingiustizie. E ch' io con tutta ragione mi lagni di sì fatta oppressione, eccone

le pruove. Avendo io citato nelle Offerv. pag. 27. il fuddetto Diploma d'Ottone III. feci offervare, che il medefimo non era altronde a noi venuto, che dall' Archivio fegreto del Vaticano, con aggiugnere: *E Forfe per questo il Cardinale Baronio ftimò meglio di non farne motto nè in bene, nè in male*. Ognun vede, fe in quefte parole ci fia difprezzo alcuno di quell' Eminentiffimo Storico. Andiamo innanzi. Avendo poi il noftro Cenfore nella *Dif.* I. pag. 383. fatto uno ftrepito da par fuo, per non aver' io avvertito, che il Baronio veramente inferì negli Annali all'Anno 1191. (cioè troppo fuori di fito) quel Diploma, e il confutò, io replicai nella *Piena Efpof.* pag. 116. quefte parole: *Gran difgrazia, o malizia in vero, ch'io faceffi alla sfuggita quella giunta; nulla però importante alla foftanza dell' affare; e che NON LEGGESSI minutamente i groffi Tomi del Baronio A POSTA PER VEDERE, fe in qualche angolo egli aveffe fatto menzione di quel Diploma, giacchè egli non ne fece ove pur conveniva*. Non fi fcomoderanno molto i Lettori ad accertarfi nella *Piena Efpof.* fe veramente fiano tali, e non più, le mie parole. Ma accertati che fiano di tal verità, cioè ch' io non ho mai detto di non aver letto minutamente l' infigne Opera del Baronio, perchè quefta l' ho letta forfe più che non ha fatto il Cenfore medefimo, ma che non mi credei in obbligo di leggerla minutamente di nuovo, folo per motivo di cercare, s'egli in qualche fito aveffe parlato di quel Diploma; Accertati in oltre, che il fito proprio di farne parola dovea effere, dove il Baronio parla delle azioni di Ottone III. ne' quali Anni appunto fino alla fua morte avvenuta nel 1001. e ne' fuffeguenti ancora cercai, fe ve ne foffe veftigio, e non vel trovai: il che in fine poco importava alla foftanza: io lafcerò loro giudicare, fe piccioli fiano gli aggravj, che mi fa quefto Cenfore con fingere; ch' io per difprezzo non ho mai voluto leggere gli Annali del Baronio, e con rapprefentarmi fprezzatore di quell' incomparabile Storico a forza di deduzioni, non dirò fofiftiche, ma apertamente falfe. E che non dirà, e che non faprà egli dire nelle private adunanze, e più alto ancora, in difcredito mio, fe ha tanto cuore di foftenere fino in pubblico sì evidenti menzogne contra di me? Ma faccia egli alto così, che quefte galanterie gli faranno ben vincere la lite.

Mi taccia egli ancora alla pag. 10. quafichè io mi fia ingegnato *di ripararmi dalla vergogna dell' effer convinto di malignità e imperizia non ordinaria nell' aver dato per vero il fuddetto Diploma ridicolo di Ottone III.* Ed io prego Dio, che non mi lafci mai venir meno la pazienza contra d'un Critico tale, che fa quanto può per farmela perdere. Non ho mai citato *per vero* e certo quel Diploma d'Ottone III. Leggafi la prima mia Scrittura, cioè le *Offervazioni* alla pag. 28. Ivi dopo averne rapportate alcune parole, immediatamente aggiunfi: *Circa la Verità di questo Atto io lafcerò difputare ad altri, contentandomi folo di dire, che non è già ignoto a me, quanto contra d'effo Diploma ha fcritto il Pagi*

ec.

la forza armata il Duca Cesare, che il possedeva a nome dell'Imperio, e di chi ne è il Capo, e però secondo le massime Legali, anzi secondo gl'insegnamenti della naturale Equità, non può ella giustamente pretendere quel Possesso, ma sì bene dee far premura per una giusta e diffinitiva Sentenza. Tal Possesso all'incontro è bensì dovuto agli Estensi, che per essere stati i primi Spogliati colla Forza e coll'Armi, debbono prima essere redintegrati secondo il parere de' Dottori, fra' quali si possono vedere Addent. ad Decis. Ludov. Decis. 485. n. 4. & Ridolphin. in prax. p. 2. cap. 14. n. 172.

Con che darò io fine alla presente *Disamina*, senza mettermi pensiero degli altri vituperj, de' quali il Romano Avvocato ha caricato a piena mano me, e le mie scritture nella sua Risposta, e per gli quali desidero che nol rimeriti Iddio, perchè credo che importi poco ch'io li dimostri, siccome potrei far di leggieri, insussistenti ed ingiusti. Son pubblici i Libri suoi, ed i miei; e però il Mondo giudicherà, s'egli doveva trattar così me, e le cose mie. E meglio di tutti spero, che ne giudicheranno que' tanti Saggi ed Eruditi, che per grazia di Dio fioriscono in Roma stessa, sì ne' primi come negli ultimi seggi, nè si lasciano accecar da passioni, i quali tuttochè amici suoi, è impossibile che approvino in un sì straordinario Censore ciò, che eglino secondo la lor rettitudine e prudenza riproverebbono in ogni altra persona. Anzi a questi medesimi Saggi, e non già al Critico nostro, che non è mai atto a giudicare di queste cose con tanto bollore in capo, voglio io riverentemente proporre altre dieci brevi Quistioni, che saranno come un'Epilogo di molte cose dette finquì, con fidanza, che praticheranno in questa occasione quello, che praticano in tante altre, cioè che egregiamente si ricorderanno del *Nolite judicare secundum faciem, sed justum judicium judicate*.

QUISTIONE PRIMA.

SE l'adoperarsi da un' Avvocato della Corte di Roma strapazzi, obbrobrj, scherni, e Invettive sì fiere e villane, che difficilmente se ne troveran delle simili altrove, possa recargli credito, o pure discredito; se possa dirsi fatto con edificazione della Chiesa Santa; se scusarsi presso Dio; se convenire alla gravità e dignità di Roma; e se più tosto potesse ridondarne a questa del pregiudizio nella mente degli stessi Cattolici.

II. Se a' Cattolici, e più a' Nemici della Santa Religione Cattolica Romana, possa riuscire di scandalo, che un'Avvocato della Rev. Camera Apostolica giunga a non voler distinguere nel Sommo Pontefice più personaggi, e a spacciare per irriverenza al Pontificato, e per nemicizia colla Santa Sede, il litigare colla Camera suddetta, e col Principe temporale di Roma, di Beni temporali, che si credono, e si pruo-

le pruove . Avendo io citato nelle Offerv. pag. 27. il fuddetto Diploma d' Ottone III. feci offervare , che il medefimo non era altronde a noi venuto , che dall' Archivio fegreto del Vaticano , con aggiugnere : *E Forfe per queflo il Cardinale Baronio ftimò meglio di non farne motto nè in bene , nè in male* . Ognun vede , fe in quefte parole ci fia difprezzo alcuno di quell' Eminentiffimo Storico . Andiamo innanzi . Avendo poi il noftro Cenfore nella *Dif.* I. pag. 383. fatto uno ftrepito da par fuo , per non aver' io avvertito , che il Baronio veramente inferì negli Annali all'Anno 1191. (cioè troppo fuori di fito) quel Diploma , e il confutò , io replicai nella *Piena Efpof.* pag. 116. quefte parole : *Gran difgrazia , o malizia in vero , ch'io fateffi alla sfuggita quella giunta , nulla però importante alla foftanza dell' affare ; e che NON LEGGESSI minutamente i groffi Tomi del Baronio A POSTA PER VEDERE , fe in qualche angolo egli aveffe fatto menzione di quel Diploma , giacchè egli non ne fece ove pur conveniva* . Non fi fcomoderanno molto i Lettori ad accertarfi nella *Piena Efpof.* fe veramente fiano tali , e non più , le mie parole . Ma accertati che fiano di tal verità , cioè ch' io non ho mai detto di non aver letto minutamente l' infigne Opera del Baronio , perchè quefta l' ho letta forfe più che non ha fatto il Cenfore medefimo , ma che non mi credei in obbligo di leggerla minutamente di nuovo , folo per motivo di cercare , s'egli in qualche fito aveffe parlato di quel Diploma ; Accertati in oltre , che il fito proprio di farne parola dovea effere , dove il Baronio parla delle azioni di Ottone III. ne' quali Anni appunto fino alla fua morte avvenuta nel 1001. e ne' fuffeguenti ancora cercai , fe ve ne foffe veftigio , e non vel trovai : il che in fine poco importava alla foftanza : io lafcerò loro giudicare , fe piccioli fiano gli aggravj , che mi fa quefto Cenfore con fingere , ch' io per difprezzo non ho mai voluto leggere gli Annali del Baronio , e con rapprefentarmi fprezzatore di quell' incomparabile Storico a forza di deduzioni , non dirò fofiftiche , ma apertamente falfe . E che non dirà , e che non faprà egli dire nelle private adunanze , e più alto ancora , in difcredito mio , fe ha tanto cuore di foftenere fino in pubblico sì evidenti menzogne contra di me ? Ma faccia egli alto così , che quefte galanterie gli faranno ben vincere la lite.

Mi taccia egli ancora alla pag. 10. quafichè io mi fia ingegnato *di ripararmi dalla vergogna dell' effer convinto di malignità e imperizia non ordinaria nell' aver dato per vero il fuddetto Diploma ridicolo di Ottone III.* Ed io prego Dio, che non mi lafci mai venir meno la pazienza contra d'un Critico tale , che fa quanto può per farmela perdere . Non ho mai citato *per vero* e certo quel Diploma d'Ottone III. Leggafi la prima mia Scrittura , cioè le *Offervazioni* alla pag. 28. Ivi dopo averne rapportate alcune parole , immediatamente aggiunfi : *Circa la Verità di quefto Atto io lafcerò difputare ad altri , contentandomi folo di dire , che non è già ignoto a me , quanto contra d'effo Diploma ha fcritto il Pagi*

ec.

la forza armata il Duca Cesare, che il possedeva a nome dell'Imperio, e di chi ne è il Capo, e però secondo le massime Legali, anzi secondo gl'insegnamenti della naturale Equità, non può ella giustamente pretendere quel Possesso, ma sì bene dee far premura per una giusta e diffinitiva Sentenza. Tal Possesso all'incontro è bensì dovuto agli Estensi, che per essere stati i primi Spogliati colla Forza e coll'Armi, debbono prima essere redintegrati secondo il parere de' Dottori, fra' quali si possono vedere Addent. ad Decis. Ludov. Decis. 485. n. 4. & Ridolphin. in prax. p. 2. cap. 14. n. 172.

Con che darò io fine alla presente *Disamina*, senza mettermi pensiero degli altri vituperj, de' quali il Romano Avvocato ha caricato a piena mano me, e le mie scritture nella sua Risposta, e per gli quali desidero che nol rimeriti Iddio, perchè credo che importi poco ch'io li dimostri, siccome potrei far di leggieri, insussistenti ed ingiusti. Son pubblici i Libri suoi, ed i miei; e però il Mondo giudicherà, s'egli doveva trattar così me, e le cose mie. E meglio di tutti spero, che ne giudicheranno que' tanti Saggi ed Eruditi, che per grazia di Dio fioriscono in Roma stessa, sì ne' primi come negli ultimi seggi, nè si lasciano accecar da passioni, i quali tuttochè amici suoi, è impossibile che approvino in un sì straordinario Censore ciò, che eglino secondo la lor rettitudine e prudenza riproverebbono in ogni altra persona. Anzi a questi medesimi Saggi, e non già al Critico nostro, che non è mai atto a giudicare di queste cose con tanto bollore in capo, voglio io riverentemente proporre altre dieci brevi Quistioni, che saranno come un'Epilogo di molte cose dette finquì, con fidanza, che praticheranno in questa occasione quello, che praticano in tante altre, cioè che egregiamente si ricorderanno del *Nolite judicare secundum faciem, sed justum judicium judicate*.

QUISTIONE PRIMA.

SE l'adoperarsi da un' Avvocato della Corte di Roma strapazzi, obbrobrj, scherni, e Invettive sì fiere e villane, che difficilmente se ne troveran delle simili altrove, possa recargli credito, o pure discredito; se possa dirsi fatto con edificazione della Chiesa Santa; se scusarsi presso Dio; se convenire alla gravità e dignità di Roma; e se più tosto potesse ridondarne a questa del pregiudizio nella mente degli stessi Cattolici.

II. Se a' Cattolici, e più a' Nemici della Santa Religione Cattolica Romana, possa riuscire di scandalo, che un' Avvocato della Rev. Camera Apostolica giunga a non voler distinguere nel Sommo Pontefice più personaggi, e a spacciare per irriverenza al Pontificato, e per nemicizia colla Santa Sede, il litigare colla Camera suddetta, e col Principe temporale di Roma, di Beni temporali, che si credono, e si pruo-

le pruove. Avendo io citato nelle Osserv. pag. 27. il suddetto Diploma d'Ottone III. feci osservare, che il medesimo non era altronde a noi venuto, che dall' Archivio segreto del Vaticano, con aggiugnere: *E Forse per questo il Cardinale Baronio stimò meglio di non farne motto nè in bene, nè in male*. Ognun vede, se in queste parole ci sia disprezzo alcuno di quell' Eminentissimo Storico. Andiamo innanzi. Avendo poi il nostro Censore nella *Dis.* I. pag. 383. fatto uno strepito da par suo, per non aver' io avvertito, che il Baronio veramente inserì negli Annali all'Anno 1191. (cioè troppo fuori di sito) quel Diploma, e il confutò, io replicai nella *Piena Espos.* pag. 116. queste parole: *Gran disgrazia, o malizia in vero, ch'io facessi alla sfuggita quella giunta, nulla però importante alla sostanza dell' affare; e che NON LEGGESSI minutamente i grossi Tomi del Baronio A POSTA PER VEDERE, se in qualche angolo egli avesse fatto menzione di quel Diploma, giacchè egli non ne fece ove pur conveniva*. Non si scomoderanno molto i Lettori ad accertarsi nella *Piena Espos.* se veramente siano tali, e non più, le mie parole. Ma accertati che siano di tal verità, cioè ch' io non ho mai detto di non aver letto minutamente l' insigne Opera del Baronio, perchè questa l' ho letta forse più che non ha fatto il Censore medesimo, ma che non mi credei in obbligo di leggerla minutamente di nuovo, solo per motivo di cercare, s'egli in qualche sito avesse parlato di quel Diploma; Accertati in oltre, che il sito proprio di farne parola dovea essere, dove il Baronio parla delle azioni di Ottone III. ne' quali Anni appunto fino alla sua morte avvenuta nel 1001. e ne' susseguenti ancora cercai, se ve ne fosse vestigio, e non vel trovai: il che in fine poco importava alla sostanza: io lascerò loro giudicare, se piccioli siano gli aggravj, che mi fa questo Censore con fingere, ch' io per disprezzo non ho mai voluto leggere gli Annali del Baronio, e con rappresentarmi sprezzatore di quell' incomparabile Storico a forza di deduzioni, non dirò sofistiche, ma apertamente false. E che non dirà, e che non saprà egli dire nelle private adunanze, e più alto ancora, in discredito mio, se ha tanto cuore di sostenere fino in pubblico sì evidenti menzogne contra di me? Ma faccia egli alto così, che queste galanterie gli faranno ben vincere la lite.

Mi taccia egli ancora alla pag. 10. quasichè io mi sia ingegnato *di ripararmi dalla vergogna dell' esser convinto di malignità e imperizia non ordinaria nell' aver dato per vero il suddetto Diploma ridicolo di Ottone III.* Ed io prego Dio, che non mi lasci mai venir meno la pazienza contra d'un Critico tale, che fa quanto può per farmela perdere. Non ho mai citato *per vero* e certo quel Diploma d'Ottone III. Leggasi la prima mia Scrittura, cioè le *Osservazioni* alla pag. 28. Ivi dopo averne rapportate alcune parole, immediatamente aggiunsi: *Circa la Verità di questo Atto io lascerò disputare ad altri, contentandomi solo di dire, che non è già ignoto a me, quanto contra d'esso Diploma ha scritto il Pagi ec.*

la forza armata il Duca Cesare, che il possedeva a nome dell' Imperio, è di chi ne è il Capo, e però secondo le massime Legali, anzi secondo gl'insegnamenti della naturale Equità, non può ella giustamente pretendere quel Possesso, ma sì bene dee far premura per una giusta e diffinitiva Sentenza. Tal Possesso all'incontro è bensì dovuto agli Estensi, che per essere stati i primi Spogliati colla Forza e coll'Armi, debbono prima essere redintegrati secondo il parere de' Dottori, fra' quali si possono vedere Addent. ad Decis. Ludov. Decis. 485. n. 4. & Ridolphin. in prax. p. 2. cap. 14. n. 172.

Con che darò io fine alla presente *Disamina*, senza mettermi pensiero degli altri vituperj, de' quali il Romano Avvocato ha caricato a piena mano me, e le mie scritture nella sua Risposta, e per gli quali desidero che nol rimeriti Iddio, perchè credo che importi poco ch'io li dimostri, siccome potrei far di leggieri, insussistenti ed ingiusti. Son pubblici i Libri suoi, ed i miei; e però il Mondo giudicherà, s'egli doveva trattar così me, e le cose mie. E meglio di tutti spero, che ne giudicheranno que' tanti Saggi ed Eruditi, che per grazia di Dio fioriscono in Roma stessa, sì ne' primi come negli ultimi seggi, nè si lasciano accecar da passioni, i quali tuttochè amici suoi, è impossibile che approvino in un sì straordinario Censore ciò, che eglino secondo la lor rettitudine e prudenza riproverebbono in ogni altra persona. Anzi a questi medesimi Saggi, e non già al Critico nostro, che non è mai atto a giudicare di queste cose con tanto bollore in capo, voglio io riverentemente proporre altre dieci brevi Quistioni, che saranno come un'Epilogo di molte cose dette finquì, con fidanza, che praticheranno in questa occasione quello, che praticano in tante altre, cioè che egregiamente si ricorderanno del *Nolite judicare secundum faciem, sed justum judicium judicate*.

QUISTIONE PRIMA.

SE l'adoperarsi da un' Avvocato della Corte di Roma strapazzi, obbrobrj, scherni, e Invettive sì fiere e villane, che difficilmente se ne troveran delle simili altrove, possa recargli credito, o pure discredito; se possa dirsi fatto con edificazione della Chiesa Santa; se scusarsi presso Dio; se convenire alla gravità e dignità di Roma; e se più tosto potesse ridondarne a questa del pregiudizio nella mente degli stessi Cattolici.

II. Se a' Cattolici, e più a' Nemici della Santa Religione Cattolica Romana, possa riuscire di scandalo, che un' Avvocato della Rev. Camera Apostolica giunga a non voler distinguere nel Sommo Pontefice più personaggi, e a spacciare per irriverenza al Pontificato, e per nemicizia colla Santa Sede, il litigare colla Camera suddetta, e col Principe temporale di Roma, di Beni temporali, che si credono, e si pruo-

le pruove . Avendo io citato nelle Offerv. pag. 27. il fuddetto Diploma d'Ottone III. feci offervare , che il medefimo non era altronde a noi venuto , che dall' Archivio fegreto del Vaticano , con aggiugnere : *E Forfe per quefto il Cardinale Baronio ftimò meglio di non farne motto nè in bene , nè in male* . Ognun vede , fe in quefte parole ci fia difprezzo alcuno di quell' Eminentiffimo Storico . Andiamo innanzi . Avendo poi il noftro Cenfore nella *Dif. I.* pag. 383. fatto uno ftrepito da par fuo , per non aver' io avvertito , che il Baronio veramente inferì ne gli Annali all'Anno 1191. (cioè troppo fuori di fito) quel Diploma , e il confutò , io replicai nella *Piena Efpof.* pag. 116. quefte parole : *Gran difgrazia , o malizia in vero , ch'io fateffi alla sfuggita quella giunta , nulla però importante alla foftanza dell' affare* ; *e che NON LEGGESSI minutamente i groffi Tomi del Baronio A POSTA PER VEDERE , fe in qualche angolo egli aveffe fatto menzione di quel Diploma , giacchè egli non ne fece ove pur conveniva* . Non fi fcomoderanno molto i Lettori ad accertarfi nella *Piena Efpof.* fe veramente fiano tali , e non più , le mie parole . Ma accertati che fiano di tal verità , cioè ch' io non hò mai detto di non aver letto minutamente l' infigne Opera del Baronio , perchè quefta l' ho letta forfe più che non ha fatto il Cenfore medefimo , ma che non mi credei in obbligo di leggerla minutamente di nuovo , folo per motivo di cercare , s'egli in qualche fito aveffe parlato di quel Diploma ; Accertati in oltre , che il fito proprio di farne parola dovea effere , dove il Baronio parla delle azioni di Ottone III. ne' quali Anni appunto fino alla fua morte avvenuta nel 1001. e ne' fuffeguenti ancora cercai , fe ve ne foffe veftigio , e non vel trovai : il che in fine poco importava alla foftanza : io lafcerò loro giudicare , fe piccioli fiano gli aggravj , che mi fa quefto Cenfore con fingere ; ch' io per difprezzo non ho mai voluto leggere gli Annali del Baronio , e con rapprefentarmi fprezzatore di quell' incomparabile Storico a forza di deduzioni , non dirò fofiftiche , ma apertamente falfe . E che non dirà , e che non faprà egli dire nelle private adunanze , e più alto ancora , in difcredito mio , fe ha tanto cuore di foftenere fino in pubblico sì evidenti menzogne contra di me ? Ma faccia egli alto così , che quefte galanterie gli faranno ben vincere la lite.

Mi taccia egli ancora alla pag. 10. quafichè io mi fia ingegnato *di ripararmi dalla vergogna dell' effer convinto di malignità e imperizia non ordinaria nell' aver dato per vero il fuddetto Diploma ridicolo di Ottone III.* Ed io prego Dio , che non mi lafci mai venir meno la pazienza contra d'un Critico tale , che fa quanto può per farmela perdere . Non ho mai citato *per vero e certo* quel Diploma d'Ottone III. Leggafi la prima mia Scrittura , cioè le *Offervazioni* alla pag. 28. Ivi dopo averne rapportate alcune parole , immediatamente aggiunfi : *Circa la Verità di quefto Atto io lafcerò difputare ad altri , contentandomi folo di dire , che non è già ignoto a me , quanto contra d'effo Diploma ha fcritto il Pagi*

ec.

la forza armata il Duca Cesare, che il possedeva a nome dell'Imperio, è di chi ne è il Capo, e però secondo le massime Legali, anzi secondo gl'insegnamenti della naturale Equità, non può ella giustamente pretendere quel Possesso, ma sì bene dee far premura per una giusta e diffinitiva Sentenza. Tal Possesso all'incontro è bensì dovuto agli Estensi, che per essere stati i primi Spogliati colla Forza e coll'Armi, debbono prima essere redintegrati secondo il parere de' Dottori, fra' quali si possono vedere Addent. ad Decis. Ludov. Decis. 485. n. 4. & Ridolphin. in prax. p. 2. cap. 14. n. 172.

Con che darò io fine alla presente *Disamina*, senza mettermi pensiero degli altri vituperj, de' quali il Romano Avvocato ha caricato a piena mano me, e le mie scritture nella sua Risposta, e per gli quali desidero che nol rimeriti Iddio, perchè credo che importi poco ch'io li dimostri, siccome potrei far di leggieri, insussistenti ed ingiusti. Son pubblici i Libri suoi, ed i miei; e però il Mondo giudicherà, s'egli doveva trattar così me, e le cose mie. E meglio di tutti spero, che ne giudicheranno que' tanti Saggi ed Eruditi, che per grazia di Dio fioriscono in Roma stessa, sì ne' primi come negli ultimi seggi, nè si lasciano accecar da passioni, i quali tuttochè amici suoi, è impossibile che approvino in un sì straordinario Censore ciò, che eglino secondo la lor rettitudine e prudenza riproverebbono in ogni altra persona. Anzi a questi medesimi Saggi, e non già al Critico nostro, che non è mai atto a giudicare di queste cose con tanto bollore in capo, voglio io riverentemente proporre altre dieci brevi Quistioni, che saranno come un'Epilogo di molte cose dette finquì, con fidanza, che praticheranno in questa occasione quello, che praticano in tanto altre, cioè che egregiamente si ricorderanno del *Nolite judicare secundum faciem; sed justum judicium judicate*.

QUISTIONE PRIMA.

SE l'adoperarsi da un' Avvocato della Corte di Roma strapazzi, obbrobrj, scherni, e Invettive sì fiere e villane, che difficilmente se ne troveran delle simili altrove, possa recargli credito, o pure discredito; se possa dirsi fatto con edificazione della Chiesa Santa; se scusarsi presso Dio; se convenire alla gravità e dignità di Roma; e se più tosto potesse ridondarne a questa del pregiudizio nella mente degli stessi Cattolici.

II. Se a' Cattolici, e più a' Nemici della Santa Religione Cattolica Romana, possa riuscire di scandalo, che un' Avvocato della Rev. Camera Apostolica giunga a non voler distinguere nel Sommo Pontefice più personaggi, e a spacciare per irriverenza al Pontificato, e per nemicizia colla Santa Sede, il litigare colla Camera suddetta, e col Principe temporale di Roma, di Beni temporali, che si credono, e si pruo-

aver' io potuto di meno di non far conoscere tanti errori, che si veggono, ma che egli non vorrebbe che si vedessero nelle sue Scritture per Comacchio. Buon però per me, ch' egli riduce a pochissimi que' *vergognosissimi Errori*, ond' io riempio le mie carte; cioè in primo luogo al non aver' io nelle *Osservazioni* distinto *Jacopo da Francesco Sansovino, lo Statuario dallo Scrittore*. Gran fallo al certo; e sto a vedere, ch' io gli abbia citato anche una qualche Statua, allorchè gli ho allegato con parole chiare il Libro *dell' Origine delle Famiglie Illustri d' Italia* di esso Sansovino. Di tali piccioli sbagli, che non portano conseguenza alcuna, ognuno facilmene può farne; e sono poi sbagli, che non partono già dall' alta regione dell' Intelletto, come que' tanti, che per necessità si è dovuto rilevare nelle Scritture di lui. Aggiugne, aver' io dato *per inediti i Diplomi stampati son più di cent' Anni da Aldo Manuzio*, cioè le Investiture della Garfagnana concedute da Lodovico il Bavaro a Castruccio. Ed io gli ho altrove risposto d' aver citato essi Diplomi dalla Storia MS. della Garfagnana del Micotti, perchè non aveva, nè ho la Vita di Castruccio composta dal Manuzio. Questo non vuol dire, ch' io abbia dato *per inediti* que' Documenti; vuol dire, che mancava a me, e manca tuttavia quell' Opera del Manuzio; e poichè cito Investiture vere, e non finte, il che non può egli negarlo, che importa poi alla nostra quistione; se siano elle stampate, o pure inedite? Fa egli anche sapere al Pubblico (tanta è la voglia, che ha di censurare le cose mie) aver' io *altrove fatto lo stesso di cose già stampate e ristamtate*; alludendo a' miei Anecdoti; ove fra tante cose inedite pubblicai anche alcune poche Lettere di S. Ildeberto già stampate. Ma questo è bene un voler passare per uomo poco giusto, da che egli pretende di fare un reato al mio intelletto, perchè mancano a me de i Libri, che abbondano a lui, fra tante Biblioteche di Roma. Basta sapere in tali casi, che nessun pregiudizio ne viene al Pubblico, o alle Lettere; e che niuno si lamenta di veder ristampate cose, purchè cose utili, e non baje da nulla. Seguita il Romano Avvocato a dire, aver' io scritto, *che il Tuano favoriva le pretensioni Romane*, cioè nell' affare di Ferrara. Vegansi le *Osservazioni* alla pag. 116. dove ho addotto le Eccezioni occorrenti contra del Tuano, ma senza proferire quelle sì generali parole, che quì per sua cortesia fa credere mie l' Autore della Risposta, e con dire oltre ad altre ragioni, che il Tuano per essere Bibliotecario e Ministro del Re di Francia *non avrebbe in quelle circostanze scritto, se non favorevolmente per le pretensioni Romane, per le quali era sì forte impegnato il suo Re*. Ora un' Eccezione Legale si vuol far passare oggidì per un vergognosissimo Errore, perchè questo Avvocato non dee saper persuadere, che un' uomo sappia in varie circostanze, e secondo differenti riguardi ora favorire ed ora disfavorire la medesima persona. Ma non occorreva risposta ad opposizioni di questa fatta.

Mi

Mi oppone ancora, ch' io abbia scritto, alla pag. 18. delle *Osservazioni*, che *Andrea Dandolo visse un secolo prima di Teoderico di Niem.* Mancò di vita Andrea Dandolo nell' Anno 1354. e verisimilmente scrisse la sua Storia prima del 1343. Teodorico di Niem vivea ancora e scriveva nel 1416. Ora che seccaggine è questa, volersi mettere a pruovare per abaco, che il Dandolo non visse appunto cento Anni precisi prima dell' altro? Se ci fosse stata disputa intorno all' età d' essi Storici, allora si potrebbe esigere un conto giusto; ma trattandosi di tutt' altro, si suol' usare e si permette fra gli Scrittori un conto grosso, che non altera punto la verità. Il più curioso è; che io hò qui appunto chiaramente provato un' Errore del Censore medesimo, da cui nel Cap. 10. del Dominio fu asserito colla solita franchezza, essere stato *ritrovatore d' una Bolla di Leone VIII. Teodorico di Niem, che toccò il Secolo XV. innanzi al qual tempo NIUNO ebbe notizia d' una cosa di tanta importanza.* Convinsi, dico, d' errore questo Critico sì franco con farlo avvertire pacificamente, che il *Dandolo*, e *Bernardo* (possiamo con gran fondamento conietturare, che sia *Bernardo di Guidone*) Storico citato nel *Cronicon Belgicum*, manifestamente fecero menzione di cosa di tanta importanza, e costoro vissero tanto tempo prima di Teodorico di Niem. Adunque è non poco strano, che ora egli non sapendo che rispondere, si volga a sofisticare sulla distanza dell' età del Dandolo da quella del Niemo; quasi non sia perciò verissimo, che il Dandolo fiorì e scrisse tanti Anni prima dell' altro, e non sia certo essere falsa l' asserzione del Romano Avvocato intorno all' origine della Bolla sopradetta.

E pure questo è poco. Vien' egli anche dicendo, aver' io scritto, che *il Baronio per malizia non fece motto nè in bene nè in male d' un Diploma, follemente attribuito ad Ottone III.* e che pure si vede da lui stampato; ed aver' io per mia discolpa asserito *di non aver letti minutamente i grossi Tomi del Baronio*; sopra di che scrive egli: *Sicchè tanto grande è il disprezzo, in cui tiene quell' incomparabile Autore, che senza leggerlo si fa lecito di accusarlo, e poi di consolare l' accusa con dire di non aver letti i grossi Tomi del Baronio.* Aggiugne di più aver' io ricordato, che *il Pagi, il Noris, e i Bollandisti hanno scritto contra il Baronio, e che il sostenere il contrario egli è un fare ridere la brigata*: cose, seguita egli a dire, da me scritte *con la solita presuntuosa cecità mia, e per mancanza di buona Logica, la quale bisogna ad ogni terzo passo insegnarmi.* Lascio il resto delle contumelie, di cui questo buon Censore abbondantemente mi regala, per rispondere; ch' io son costretto in fine a dirgli, essere una vergogna, che s' odano tante improprietà, con ispacciarle non sol fuori di Roma, ma in Roma stessa, dove tanti Uomini saggi e dotti possono senza gran fatica chiarirsi, che tutta questa sì fiera scappata è un tessuto di fole, atroci ingiustizie. E ch' io con tutta ragione mi lagni di sì fatta oppressione, eccone

 le

la forza armata il Duca Cesare, che il possedeva a nome dell'Imperio, è di chi ne è il Capo, e però secondo le massime Legali, anzi secondo gl'insegnamenti della naturale Equità, non può ella giustamente pretendere quel Possesso, ma sì bene dee far premura per una giusta e diffinitiva Sentenza. Tal Possesso all'incontro è bensì dovuto agli Estensi, che per essere stati i primi Spogliati colla Forza e coll'Armi, debbono prima essere redintegrati secondo il parere de' Dottori, fra' quali si possono vedere Addent. ad Decis. Ludov. Decis. 485. n. 4. & Ridolphin. in prax. p. 2. cap. 14. n. 172.

Con che darò io fine alla presente *Disamina*, senza mettermi pensiero degli altri vituperj, de' quali il Romano Avvocato ha caricato a piena mano me, e le mie scritture nella sua Risposta, e per gli quali desidero che nol rimeriti Iddio, perchè credo che importi poco ch'io li dimostri, siccome potrei far di leggieri, insussistenti ed ingiusti. Son pubblici i Libri suoi, ed i miei; e però il Mondo giudicherà, s'egli doveva trattar così me, e le cose mie. E meglio di tutti spero, che ne giudicheranno que' tanti Saggi ed Eruditi, che per grazia di Dio fioriscono in Roma stessa, sì ne' primi come negli ultimi seggi, nè si lasciano accecar da passioni, i quali tuttochè amici suoi, è impossibile che approvino in un sì straordinario Censore ciò, che eglino secondo la lor rettitudine e prudenza riproverebbono in ogni altra persona. Anzi a questi medesimi Saggi, e non già al Critico nostro, che non è mai atto a giudicare di queste cose con tanto bollore in capo, voglio io riverentemente proporre altre dieci brevi Quistioni, che saranno come un'Epilogo di molte cose dette finquì, con fidanza, che praticheranno in questa occasione quello, che praticano in tante altre, cioè che egregiamente si ricorderanno del *Nolite judicare secundum faciem, sed justum judicium judicate*.

QUISTIONE PRIMA.

SE l'adoperarsi da un' Avvocato della Corte di Roma strapazzi, obbrobrj, scherni, e Invettive sì fiere e villane, che difficilmente se ne troveran delle simili altrove, possa recargli credito, o pure discredito; se possa dirsi fatto con edificazione della Chiesa Santa; se scusarsi presso Dio; se convenire alla gravità e dignità di Roma; e se più tosto potesse ridondarne a questa del pregiudizio nella mente degli stessi Cattolici.

II. Se a' Cattolici, e più a' Nemici della Santa Religione Cattolica Romana, possa riuscire di scandalo, che un'Avvocato della Rev. Camera Apostolica giunga a non voler distinguere nel Sommo Pontefice più personaggi, e a spacciare per irriverenza al Pontificato, e per nemicizia colla Santa Sede, il litigare colla Camera suddetta, e col Principe temporale di Roma, di Beni temporali, che si credono, e si pruo-

pruovano indebitamente pretesi e occupati da essa Camera Pontificia.

III. Se si debba mai supporre, che alla sacra Corte di Roma abbia da piacere l'Adulazione, e non più tosto la Verità; e che il chiedere Giustizia con pruove e ragioni convincenti alla mano, abbia quivi da diventare un delitto.

IV. Se potesse dirsi più tosto spirito di Vendetta, e indizio di mala Causa, quel lasciarsi trasportare a tante grida, e a tanti eccessi di rabbia e d'ingiurie; e in vece di rispondere alle ragioni dell'Avvocato contrario, e a tante pruove tuttavia sussistenti della parte opposta, quel dissimularle, e mettersi a declamare contra la persona d'esso Avvocato, e fare una cieca Critica a quello, che nulla importa alla Causa.

V. Se stia ben' appoggiata a persona, che non sa guardare misura alcuna, la Difesa della Camera Apostolica; e se possa credersi capace d'informar bene il Pubblico della Controversia di Comacchio, se geloso della Verità, se onorato investigatore della medesima, chi imputa sì facilmente all'Avversario cose notoriamente false; e travolge le parole di lui per avere con che screditarlo, e in cui mano i sentimenti altrui, anche i più buoni e giusti, diventano iniquità, o stoltizie.

VI. Se possa recar danno all'Autore della *Piena Esposizione*, e non più tosto alla buona fama di Roma, e della Religione stessa, il voler' oggidì consecrare certe opinioni non appartenenti al Santuario; e l'esigere che si creda qual Dogma della Chiesa di Dio la Sovranità temporale del Papa anche sotto gli antichi Imperadori; e lo spacciare per Eretici, o in tutto simili a i più perversi Eretici, come è il Piccinino, que' Cattolici, che son costretti a disputare della Sovranità suddetta.

VII. Se sia Peccato nè anche Veniale, il sostenere, non per bizzarria, non per mal'animo alcuno, ma per necessità di difesa, che gli antichi Imperadori Carolini e Tedeschi fossero Sovrani di Comacchio, e di Roma stessa, e sostenerlo coll'esempio d'altri saggi Cattolici, e con la giustizia alla mano, cioè con la Verità, la quale in ciò si può oramai dire patente.

VIII. Se possa dirsi, che cammini secondo le regole della Santa Giustizia, o pure se sia cosa di cattivo esempio, il denigrar la fama de' Principi, e senza verun bisogno, assalir' anche il lustro della loro Antichità, e Nobiltà, e votare il sacco di tutte le contumelie sopra i loro Avvocati; e nello stesso tempo non volere, che questi Avvocati dicano menoma parola spiacente alla parte contraria, e benchè nulla si possa citare d'irriverenza, tuttavia andarli spacciando per affatto mancanti di rispetto, e le loro Scritture piene non d'altro che d'ingiurie, e di scandalose Invettive.

IX. Se uno Scrittore, che in pubblici Scritti ha intaccata indebitamente, e a torto la riputazione del Prossimo vivente, ed anche nel-

la

la parte più delicata dell' Uomo Cristiano e Cattolico, ed è stato notoriamente convinto di tali ingiusti aggravi, questi possa starsene colla Coscienza tranquilla, e non abbia mancato alla Legge Santissima di Cristo in così aver maltrattato il suo Prossimo, e nè pur vi manchi col non volersi disdire.

X. Quando mai dopo tante Ragioni recate per parte degli Estensi nella *Piena Esposizione*, alle quali non s'è risposto finora, perche non s'ha animo per impugnare la Verità patente, e a maggiormente confermare la forza delle quali ci voleva appunto la *Risposta* da me esaminata finqui: quando, dico, dopo tutto questo si lusingasse la Corte Romana di poter tuttavia carpire (il che però non è mai credibile) il Possesso di Comacchio all'Augustissimo Imperadore con tanto pregiudizio del S. c. Rom. Imperio, e degli Estensi: chiedesi per fine, se dovesse credersi fondata tale speranza sul conosciuto valore delle Ragioni Romane, o pure sopra altri mezzi, che non si possono ora immaginare.

Altre Quistioni, ed anche di maggior polso, potrebbono farsi; ma perche si ha veramente in cuore quel rispetto, e quella venerazione, che l'Autore della Risposta non sa, o non vuole vedere, perciò si tralasciano.

I L F I N E.

IN-

INDICE

DE' CAPITOLI.

IL FINE.

P I E N A
ESPOSIZIONE

Dei Diritti Imperiali ed Estensi sopra la Città di Comacchio, in risposta alle due Difese del Dominio, e alla Dissertazione Istorica.

S'AGGIUGNE

Un' Appendice d' Investiture Cesaree, e d' altri Documenti spettanti alla Controversia di Comacchio con una Tavola Cronologica intorno all'istessa materia.

O P E R A

D I

LUDOVICO ANTONIO MURATORI

B I B L I O T E C A R I O

DEL SERENISSIMO SIGNOR

D U C A D I M O D E N A.

I N D I C E

DE' CAPITOLI

Della segnente Opera.

In-

per

IN-

INDICE
DEI DOCUMENTI
Stampati nell'Appendice alla presente Opera.

PRE-

PIENA
ESPOSIZIONE

Dei Diritti Imperiali ed Estensi sopra la Città di Comacchio, in risposta alle due Difese del Dominio, e alla Dissertazione Istorica.

DEDICAZIONE DELL'AUTORE ALL'IMPERADOR CARLO VI.

Possono agli altri per convenienza, ma alla V. Ces. e Catt. M. debbono per obbligo presentarsi le Ragioni del S. R. Imperio, e della Casa d'Este sopra Comacchio, perche si tratta d'un Feudo Imperiale, e di un Principe Vassallo di quell'Imperio, di cui la M. V. è Capo, è Protettore, è Padre. Nè già di sì poca conseguenza è questo affare, che V. M. non se n'abbia a promettere sì nel Mondo presente, come ne' Secoli avvenire, una gran Gloria col sostenerlo, e trarlo secondo il Giusto felicemente a fine. Nè ciò potrà mancare, mercè di quella Virtù, che fra tante altre è ammirata in V. M. da tutti, e distintamente vagheggiata da chiunque ama la stessa V. M. e il S. R. Imperio, e l'Augustissima Casa d'Austria. Parlo dell'Eroica Costanza d'Animo, a cui ancor giovinetta si avvezzò la M. V. coll'affrontare e superare i più ardui pericoli degli Assedj, e delle Battaglie, e col mostrarsi imperturbabile ed eguale in mezzo ad una sì grande Scuola dell'avversa e della prospera Fortuna per la difesa de' proprj Regni. L'avere la M. V. condotta seco sul Trono Cesareo oltre a tante altre una Virtù sì luminosa: questo è quello, che finisce d'assicurare non solamente la Casa d'Este, ma eziandio tutto il Corpo del S. R. Imperio, che quando Comacchio sia (siccome esso è chiaramente) Feudo dell'Imperio: nessun vento potrà muovere in tempo alcuno l'animo intrepido di V. M. se non verso la conservazione di questo Imperiale Stato, e massimamente trattandosi del pregiudizio del terzo, cioè del Signor Duca di Modena; imperocchè si sa, che in un'Augusto sì innamorato della Virtù, e professor dichiarato di ciò, che può rendere non men felici i suoi Vassalli e Popoli, che glorioso ed eterno il Nome di Carlo VI., la passion dominante si è l'Amore e la Difesa del Giusto, e la premurosa attenzione nell'adempiere tutti i doveri del suo altissimo grado. Fra questi è troppo a cuore a V. M. quel di difendere i Diritti del S. R. Imperio, ed a i Vassalli Cesarei i loro Feudi, e massimamente allora che i Vassalli fanno anch'essi una bella gara col loro Sovrano per difendere a lui i suoi Feudi: il che appunto ha finora fatto la famiglia Estense per quelli, ch'essa riconosce da V. M. e dagli Augusti suoi Predecessori.

E che la Città di Comacchio sia un'indubitata Signoria di V. M. e

del S. R. Imperio, e della Casa d'Este; la presente Piena Esposizione potrà rappresentarne le chiare pruove alla penetrante ed erudita Mente di V. M. in que' momenti, che le restano liberi dalle gran cure dell'Imperio e dei Regni; giacchè la M. V. di tutto gloriosamente s'intende, e più gloriosamente vuol tutto intendere, per esser luce agli altri, che debbono consigliarla. Vedrà dunque la M. V., e seco tutti i suoi eccelsi Ministri vedranno, che lungi dall'essere stati negli antichi Secoli i Romani Pontefici Sovrani di Comacchio, ne furono Sovrani, e Sovrani legittimi gl'Imperadori; e che dall'Anno 1354. fino al dì d'oggi è continuato ivi notoriamente questo Cesareo alto Dominio, avendo i soli Augusti investita di Comacchio la Casa d'Este, ed avendo tali Investiture Cesaree prodotto il pieno loro effetto ne' Secoli addietro, perchè gli Estensi posséderono e signoreggiarono, non men di Modena &c. ancora Comacchio, come Feudatarj Cesarei, e senza richiamo di Roma, e senza prenderne mai Investitura da i Papi, ben consapevoli di non darla, e non pretendenti di doverla dare. Nel 1510. mosse Giulio II. qualche pretension di Dominio sopra quella Città; ma gli Estensi col sostenere e provare, che quello era Feudo Imperiale, e non della Chiesa, restarono vittoriosi. Che se nel 1598. venne fatto alla Camera Pontificia d'occupare la suddetta Città: ciò fu un mero colpo della forza armata, ma non armata di Ragioni; e però se ne dolsero gli Augustissimi Antecessori di V. M. Ridolfo II. e Mattias; e quindi gli Estensi nel 1643. e 1661. esposero al pubblico le ragioni proprie e Cesaree anche sopra Comacchio. Anzi l'Augustissimo e gloriosissimo Genitore di V. M. Leopoldo I. nel 1697. con Editti affissi in Roma stessa richiese i Feudi occupati all'Imperio, fra i quali il Sig. d'Andlern Consigliere Aulico pubblicamente significò compreso Comacchio, con aggiungere, che la Corte Cesarea non intermetteva cosa alcuna per ricuperarlo, siccome costa dal Cap. XLV. pag. 426. del presente Libro.

Risultando pertanto ad evidenza dalle pruove in quest' Opera addotte, che per varj Titoli, e spezialmente per quello d'una incontrastabil Prescrizione, è dovuto a V. M., al S. R. Imperio, e alla Casa d'Este, Comacchio, in guisa che ogni persona, purchè incorrotta, ed intendente, non può, o non potrà non istupirsi, come si seguiti più a disputarne: ha il Signor Duca di Modena troppo fondamento di sperare, e credere, che alla gran Mente di V. M. non riuscirà punto difficile il terminare oramai questa lite, secondo che la Giustizia richiede, cioè in favor dell'Imperio, e della Casa d'Este, e con soddisfazione della stessa Corte di Roma: essendo che per gli Animi superiori al vile interesse, e di rettissima intenzione, quale appunto è quello del Regnante Sommo Pontefice, egli è anche un gran piacere il far giustizia ad altrui contra di se medesimo, e l'amare d'esser vinto, allorchè si è vinto dalla Ragione. Umiliando io intanto al Trono di V. M. con questa Opera il mio profondo ossequio, e i miei incessanti voti per la maggior prosperità di Lei, e dell'Augustissima sua Casa, la supplico di esercitare un'atto della sua generosa Clemenza col permettere, ch'io mi sottoscriva.

PRE-

PREFAZIONE.

Sconvenevolezza delle Scritture, e Invettive, pubblicate dall' Autore delle Difese. Avvocati Estensi tirati per forza da lui a provare la Sovranità degli antichi Augusti anche in tutto lo Stato Ecclesiastico. Errori d' Arnaldo da Brescia calunniosamente loro imputati. Altri inescusabili aggravj fatti loro dal Censore suddetto. Corte Romana nome stranamente da lui riprovato. Scrittori da esso rigettati, e da lui anche citati. Costume de' Greci Imperadori nell' approvar l' elezione de i Papi, se abbia a detestarsi. Opinione contraria all' originaria Libertà di Venezia, falsamente attribuita ad uno degli Avvocati Estensi. Stravaganze dell' Autore delle Difese nell' oltraggiare in tante guise gli Avversarj, col vantarsi nello stesso tempo di moderazione, e di una Placida Carità. Esame d' altri suoi atti.

LA prima Scrittura intorno alle Controversie di Comacchio, uscita alla luce per mezzo delle pubbliche Stampe in questi ultimi tempi, fu *il Dominio temporale della Sede Apostolica sopra la Città di Comacchio &c.* E a questa pubblicata dell' Anno 1708. in favore della Rev. Camera Apostolica, fu da lì a poco risposto con due altre per parte del Sereniss. Sig. Duca di Modena, la prima delle quali porta il titolo d'*Osservazioni sopra una Lettera intitolata il Dominio temporale &c.* e la seconda ha quello d' *altra Lettera diretta ad un Prelato della Corte di Roma in risposta &c.* Susseguentemente vennero pubblicate due altre Scritture a nome della suddetta Camera di Roma, stampate ambedue nel 1709. per quanto ha il Frontispizio, ma divolgate più tardi, l' una delle quali contiene la Difesa, che dimanderemo *Prima, del Dominio suddetto &c.* L' altra Latina di due edizioni, porta questo titolo: *Dissertatio Historica de Summo Apostolicæ Sedis Imperio in Urbem Comitatumque Comacli*. Si dibatteano intanto in Roma le Controversie non men di Comacchio, che di Ferrara, in pacifici Congressi fra gli Eminentiss. Cardinali Deputati da S.S., e l' Eccellentiss. Sig. Marchese di Priè Ambasciatore Cesareo, assistito dal Sig. Conte Reggente Don Luigi Caroello per ordine di S. M. Ces., secondo le convenzioni già stabilite, e secondo la protezione accordata dall' Augustiss. Imperadore alla Casa d' Este, affinchè fosse fatta giustizia anche per Ferrara, ed altri Stati al Sig. Duca di Modena. Il precipizio, con cui dopo la pubblicazione delle ultime due Scritture Romane proccurava la Corte di Roma, che fosse posto fine alla causa, ed altre novità, e tentativi fatti in questo affare, obbligarono il Sig. Duca a ricorrere senza maggior dilazione alla Corte Cesarea con un Memoriale stampato l' Anno 1710. il cui titolo è questo: *Supplica di Rinaldo d' Este Duca di Modena a Giuseffo Primo Imperadore de' Romani per le Controversie di Comacchio*. Ivi succintamente fu risposto alle due mentovate Scritture per conto di Comacchio, essendosi riserbato il rispondere loro più diffusamente, e con più agio, sì per quel Punto, come per quel di Ferrara. Poscia fu messa in ordine la suddetta Risposta diffusa, ma perciocchè s' intese lavorarsi in Roma per rispondere anche alla *Supplica* suddetta, fu creduto meglio di aspettare ancora quest' altra Scrittura Romana,

la quale uscì poscia alla luce nel 1711. col titolo di *Difesa II. del Dominio temporale &c.* Sicchè l'intento mio si è di difendere le mentovate *Osservazioni*, *l'Altra Lettera*, *e la Supplica*, e per ora tratterò solamente della Controversia di Comacchio.

E prima debbo fare una giustizia all'Autore della suddetta *Dissertazione Istorica*, con protestare, che quantunque non sia giunta, nè possa giungere l'Opera sua a persuadere ad alcun Giudice, o Lettore ben'informato, che siano giuste le pretensioni della Rev. Camera Apostolica sopra Comacchio, contuttociò essa è giunta a persuadere, ch'egli sa la maniera di trattar simili quistioni, mercè dell'aver'egli osservata nel combattimento quell'onorata moderazione, che si esige dalla vera Arte Critica, e che molto più conviene a chi scrive per la Sacra Corte di Roma. Se avessi da rispondere a lui solo, saprei anch'io gareggiare con esso lui nella più civile forma di difendere il Vero, o ciò, che si crede Vero. Ma io son costretto ad entrar di nuovo in aringo col Difensore ancora del preteso Dominio, a cui è piaciuto di maneggiar'armi troppo diverse nella Controversia presente. E qui sul bel principio non posso dissimular la disgrazia, che nel Tribunale di questo Avversario hanno incorse le *Osservazioni* mie. Se si vuole stare al giudizio di lui, *elle son forse a bello studio disordinate, e confuse, per imbrogliare la mente di chi legge; anzi sono ideate con tutti gli artifizj, e gli scampi immaginabili, e con tutta la più fina sagacità, che potesse mai ricercarsi a dar colore di giustizia ad una Causa spogliata di ragioni, quale si è questa di Comacchio per la Sereniss. Casa d'Este* (a). Altre cose va egli quì ed altrove francamente intonando, non meno in biasimo dell'Opera mia, che in commendazion della sua. E probabilmente col nome di *tutti gli Artifizj* a me attribuiti, avrà egli voluto intendere l'usare talvolta la più strepitosa Declamazione, e le ingegnose, e gagliarde Figure, ed altre volte quella Eloquenza, che seduce; e l'andar sempre franco, asserendo, e decidendo dapertutto senza mai esitare; e l'accompagnare i suoi detti con de i gran nomi, e delle esagerazioni, e de gli epiteti maestosi; e lo sprezzare, deridere, ed avvilire dittatoriamente, e con frequenti Ironie, tutte le ragioni, e pruove, anche più chiare, de gli Avversarj; anzi il render'odiosi, a torto, o a ragione, gli Avversarj medesimi, e l'andargli mortificando con replicate ingiurie per ispaventargli, e screditargli; e lo spacciar per evidentissime anche le più fievoli sue Ragioni, e Pruove; e il saper fare le scappate; e il saper ricorrere alle reticenze, ove richieda il bisogno; e l'imputare al nemico opinioni ridicole, odiose, ed eretiche, senza guardarla per minuto. Questi, dico, ed altri simili ingredienti di mirabil'energia per piantare nella mente de i poco accorti quell'opinione, che si pensa, o si desidera vera: saranno verisimilmente gli *Artifizj*, de' quali intenderà di parlare il *Difensor del Dominio*. E certamente, ove dal canto mio avessi insidiato a i Lettori con arti

[a] *Dif. I. C. 2. pag. 63.*

arti somiglianti, mi stimarei ben di molto infelice; perchè tanto io, quanto l' Oppositore suddetto, dovremmo convenire in una massima troppo onesta, cioè avere ognun di noi da desiderare, e da proccurare, non già che vinca la parte nostra, ma che vinca il Vero, e il Giusto. La Dio mercè però son pubbliche, e sono state lette, e tuttavia si possono leggere le *Osservazioni*, e la *Supplica*; ed io porto fidanza, che in vece de' mentovati Artifizj, ivi si troverà saldo dall' una parte il fondo delle Ragioni, ed onesto dall' altra e sincero il mondo di trattarle. Che se poi nel preteso *Dominio*, e in ambedue le *Difese* avessero trovato, e potessero trovar gl' Intendenti tutta la comitiva, o buona parte almeno di quegli *Artifizj*, che si sono testè accennati, onde avessero tali Scritture forza infino di scandalezzare i Saggi, e di confondere il giudizio de' gl'Ingegni minori: allora tanto meno sarebbe da comportarsi, chi rimproverasse a me pubblicamente i mali, e difetti, che poi fossero proprj solamente di lui. Io avrei saputo tacere; ma egli è superfluo il più dissimulare, da che corrono a migliaja di copie per l' Europa tutta le Scritture ancora del Romano Avvocato. Mirasi ivi presso a poco raunato tutto quello, che l' Arte Declamatoria piena di sdegno ha saputo mai suggerire contra de gli Avvocati Estensi, in guisa che non si troverà sì facilmente uscita da molto tempo in quà, per controversie di Beni temporali, Scrittura, o per dir meglio Invettiva più lontana dalla gravità, con cui dovrebbono trattarsi tali materie, e quel che è peggio, più discorde dalle Leggi della Morale, e della Giustizia, come è la suddetta *Seconda Difesa*. Basta leggere, per conoscere tosto la Verità di quanto io dico. Ma nella necessità di dover rispondere ad Opere sì voluminose, e lavorate in una forma sì sconvenevole, di due cose ho ben'io ragione di rammaricarmi: L'una si è, che la Risposta mia non potrà più contenersi entro i limiti di quella brevità, che pur suol piacere a i più de i Lettori, e quel che è più duro, non le sarà permesso di trattar seguitamente la materia, perchè bisognerà pure difendersi colà ancora, dove l' Autor contrario, saltando fuori della vera controversia, mi addossa de i reati indegni. L' altra disaventura, di cui mi affliggo, si è, che a me oramai riesce impossibile di conservare una placida maniera di combattere contra di chi non ha servato ritegno alcuno nell'assalir me, e chiunque difende la Causa del S. R. Imperio, e della Casa d' Este. Ma non si può di meno; lo Scrittore contrario gittando fuoco, e fiamma dapertutto, mio mal grado mi strascina ad ingrossare i volumi, e ad usare i diritti della Difesa, che a gli Scrittori Estensi, e non già a lui primo Provvocatore pubblico, e dipoi Provvocatore aggravante in questa Causa competono. Mi studierò ben'io (e spero, che mi verrà fatto) di non ingiuriar lui, di non apporgli opinioni false, e di fuggire simili altri eccessi d' una sregolata passione. Ma s' egli non se ne farà punto guardato verso di me: come mai poterlo io dissimulare, anzi come non doverne avvertire il Pubblico, per iscarico mio? e come

e come non dare talvolta il ſuo nome alle non giuſte accuſe, o a tante altre aſſerzioni di lui, offenſive di noi, e del Vero?

Prima però di far viaggio, convien qui rilevare alcuni de gli aggravj fatti dall'Oppoſitore ſuddetto a i Difenſori delle Ragioni Eſtenſi, riſerbandone altri ad altri luoghi, e proteſtando di ripruovare ancor quegli, che per non eſſere troppo proliſſo, e perchè egualmente non importa il riſpondere a tutto, rimarrano ſenza particolar confutazione. Per quanto dunque ſcrive il Difenſor del Dominio, (a) *gli Oſſervatori*, ovvero *gli Autori delle Oſſervazioni* (così a lui piace di nominar me con una curioſa amplificazione, non ſo ſe per troppa ſtima delle Oſſerv. ſteſſe, o per troppo poca del loro Autore) *avendo molto bene ſcoperto, che mancavano loro i fondamenti legittimi e particolari per torre Comacchio alla Chieſa, hanno rivolto il penſiero a inventarne di univerſali per levarle Tutti i ſuoi Stati, ed negare, e porre in dubbio i fatti piu evidenti, e incontraſtabili*. Altrove replica lo ſteſſo, dicendo, (b) *che gli Oſſervatori conoſcendo la fragilità de' loro Diritti Eſtenſi intorno Comacchio, ſono ricorſi a varie parti per mendicarne di più ſpecioſi, particolarmente sforzandoſi di provare, che l'Imperadore, come Padrone, ſecondo eſſi, di Tutti gli Stati della S. Sede, ſia il ſupremo Signore di Comacchio*. Ha egli di più formato il Sommario della Parte IV. d' eſſa Difeſa I. colle ſeguenti parole; *Si ricerca, ſe veramente il Sommo Pontefice non ſia più che un ſemplice Vicario ed Eſarco Imperiale in tutti i ſuoi Stati, e ſe l' Imperadore ne ſia il vero Sovrano, come oggi pretendono i Miniſtri Eſtenſi*. Qualche dura riſpoſta converrebbe a sì fatta accuſa, e ſarebbe ben lecita ad una giuſta difeſa; ma dirò ſolo, che di tali aſſolute, e franche aſſerzioni, non aſſiſtite dalla Verità, nè dalla Giuſtizia, dovrà rendere conto l'Oppoſitore al Giudizio de gli Uomini, non che a quello di Dio. Non ha egli citato, nè potrà citare alcun paſſo delle *Oſſervazioni*, o dell' *altra Lettera*; o della *Supplica*, ove s' inſegnino, o ſi ſoſtengano ſimili propoſizioni; perciocchè non hanno gli Avvocati Eſtenſi giammai preteſo, che il Sommo Pontefice *ſia oggidì* un ſemplice Vicario, ed Eſarco Imperiale. Nè ſono entrati a cercare, ſe anche oggidì gl' Imperadori ſiano, o non ſiano Sovrani de gli Stati della Sede Apoſtolica. Molto meno s' ingegnano eſſi *di torre Comacchio alla Chieſa* (equivoco, di cui ſi ſerve tante altre volte lo ſteſſo Difenſor del Dominio); imperocchè ſi tratta quì *di mantenere, e conſervar Comacchio* ſotto il Dominio Ceſareo ed Eſtenſe, al quale; e non alla Chieſa Romana, da tanti Secoli appartiene. Oltre a ciò non hanno eglino mai rivolto il penſiero a inventare Titoli univerſali, *per levare Tutti i ſuoi Stati alla S. Sede*; ma si bene chi prorompe in tali accuſe, e vi prorompe ſenza fondamento, ſembra avere rivolto il penſiero ad aggravare indebitamente altrui, e moſtra chiaro di fidarſi molto nella moderazione della Caſa d' Eſte, e de gli Avvocati d' eſſa. E s' egli va inculcando, aver noi trattato della Sovranità univerſale

(a) Dif. I. C. 3. pag. 64. (b) Ibid. C. 95. pag. 332.

versale de gli Augusti, perchè avevamo *scoperto, che ci mancavano fondamenti legittimi e particolari per Comacchio, e conoscevamo la fragilità de i Diritti Estensi intorno a quella Città*: ci costringe la necessita a rispondergli, che questo è un' abusarsi troppo patentemente della credulità altrui. Imperocchè i fondamenti particolari e legittimi del Dominio Sovrano de gli Augusti, e del Dominio subordinato de gli Estensi in Comacchio, sono stati e saranno da noi sì chiaramente provati, ed esposti al pubblico, che il non cedere loro sarà presso de gli amanti del Giusto un' offesa al Giusto; e il dissimular di conoscergli, anzi l' asserire, che gli Avvocati Estensi *ne conoscono la fragilità*, non potrà essere accolto, se non per un' industrioso, ma indegno colore della Scuola Declamatoria.

Nulladimeno risponderà qui taluno: Si può egli forse negare, che non abbiano gli Avvocati Estensi trattato dell' universale *Sovranità* de gl' Imperadori sopra gli Stati della Chiesa Romana? Questo è fuor di dubbio; anzi se ne tornerà ancor qui a trattare. Ma si è parlato solamente de gli antichi Imperadori, e de' Secoli antichi. Se poi questa *Imperiale Sovranità* sia durata ne' Secoli ultimi, o duri tuttavia, si torna a dire; che non s'è punto cercato, nè si cercherà da noi, perchè gli Estensi (e così i loro Avvocati) non hanno mai avuto, nè hanno alcuna voglia, o intenzione di pregiudicare, e protestano di non voler pregiudicare a i Diritti, che gode da molti Secoli la S.Sede; lasciandosi per altro all'esame altrui il considerare, se convenisse alla prudenza Romana lo svegliare senza necessità una Controversia, da cui s'erano tenuti, e si tengono lontani i Difensori della Casa d'Este. Basta a questi di difendere come Stati del S.R.Imperio quegli, di cui essi mostrano le chiare Investiture Imperiali, e pruovano legittimo il Dominio; giacchè per conto di Ferrara hanno abbastanza espresso di riconoscerne per diretti Padroni i Sommi Pontefici, essendone però dovuto l'utile Dominio a gli Estensi medesimi (a). Ma e perchè tirar'in mezzo la *Sovranità* universale degli antichi Cesari, quando si trattava del solo Comacchio? Perchè a ciò gli Scrittori della Camera Apostolica ci hanno tratti per forza. E certo, dappoichè loro piacque di cominciar sì da lontano le Pretensioni Romane sopra *Comacchio*, con ricorrere al Secolo Ottavo, e con far pompa delle Donazioni di Pippino, Carlo Magno, Lodovico Pio, Carlo Calvo, de gli Ottoni, de gli Arrighi &c. e con voler far credere al Pubblico un *Dominio Pontifizio, sovrano, assoluto e indipendente, e per dieci Secoli sopra Comacchio*, senza che gl'Imperadori vi avessero che fare; non si potea mai, nè si dovea lasciar passare sotto silenzio una sì magnifica idea; intendendosi ben tosto, che veniva in gran discredito dell'Augustissimo Imperador Gioseffo, il pretender'egli, e ritenere uno Stato, di cui Roma rappresentava per sì lunga fila di Secoli, Padroni, e Padroni Sovrani, e continuati, i Romani Pontefici. Fu dunque, ed è pura necessità,

(a) *Osserv.* §. 104. *pag.* 142. *Altra Lett. pag.* 43. *Suppl.* §. 11. *pag.* 22.

cessità, e necessità impostaci da gli stessi Avversarj, il dover mostrare l'insussistenza di tali opinioni, con far vedere, che non i Papi, ma gli Augusti ne' vecchi Secoli erano i Sovrani di tutto lo Stato Ecclesiastico, e per conseguente ancora di Comacchio; e con dimostrar anche più precisamente questo loro alto Dominio mantenuto allora, ed esercitato sopra le Città dell'Esarcato, e sopra Comacchio stesso. E ciò s'è fatto da noi, e si farà maggiormente palese, avendoci in questo preceduto, e senza querela di Roma, altri Scrittori Cattolici, come sono il *Sigonio*, il *P. Tommassino*, il *Blanc*, il *Baluzio*, il *P. Pagi*, ed altri. Anzi di questo si recheranno pruove secondo noi chiarissime, in guisa che si scorgerà, che il Dominio Imperiale di Comacchio è anche una continuazione di quello, che aveano e godeano ivi ne' Secoli lontani gl'Imperadori Carolini, e Tedeschi. Dopo tali sfide sarebbe troppo ingiusto, chi avesse esatto, ed esigesse da noi un pazientissimo silenzio, e volesse che lasciassimo in balìa de gli Avvocati Romani la riputazione, e l'onore di S. M. Ces., e le Ragioni del S. R. Imperio sopra Comacchio, stabilite eziandio dall'antichità medesima. Ed appunto io non so mai come possa scusarsi, chi ha deriso *l'ampio, e strepitoso apparato* (così egli dice (a)) con cui nelle Osserv. s'è provata la Sovranità suddetta de gli antichi Cesari, aggiungendo egli appresso, *che se si tolgono via i discorsi impiegati in questo proposito, e le parole, si consumano nelle grandezze Estensi, le quali non hanno punto che fare con la materia di Comacchio*; e quelle *ancora, le quali s'impiegano in rappresentare per vero il finto matrimonio di Laura: la parte sopra Comacchio, la quale dovea essere la maggiore, viene ad essere la meno considerabile*. Da tutt'altri si la ebbe forse potuto aspettare una pretensione cotanto indiscreta; ma che venga essa da chi è stato il primo a provvocar noi, e con tanta pubblicità e coraggio, sì col proporci la grandiosa idea della *Sovranità Pontifizia continuata per dieci Secoli in Comacchio*, come col voler entrare, benchè senza necessità a detrarre all'antichità e Nobiltà della Casa d'Este, ed a i Natali d'uno de' suoi Ascendenti: si pena molto a tener qui in freno l'indignazione contra simili proposizioni.

Per altro egli è sì lontano dal vero, che gli Avvocati Estensi abbiano *rivolto il pensiero a inventare de' fondamenti universali* per Difesa del Dominio Imperiale ed Estense in Comacchio, perchè abbiano *scoperto, mancar loro i legittimi e particolari*; che anzi hanno essi protestato (b), che *non era necessario condursi col ragionamento in que' Secoli oscuri, perchè dalla cognizione loro propriamente non dipende la Decisione della Controversia presente, ma bensì dall'osservare lo stato de gli ultimi Secoli*. Ciò fu replicato in altri luoghi delle suddette Osserv. (c), e con parole ancora più espressive, e se ne è mostrato consapevole insin l'opposto Censore (d); tanto è vero, che il S. R. Imperio e gli Estensi credono, e sanno, d'ave-

[a] *Dif. I. C. 95. pag. 332.*
(b) *Osserv. §. 2. pag. 3.*
(c) *Ibid. §. 34 pag. 49. §. 57. 59. 63. &c.*
(d) *Dif. I. C. 64. pag. 230.*

re incontrastabili ed evidenti le Ragioni loro particolari sopra Comacchio; e che non c'era, nè c'è bisogno di pescare nelle anticaglie i Diritti Cesarei, perchè questi sono evidenti nella sola cognizione de gli ultimi Secoli.

Ma il Romano Avvocato citato nella Supplica a render conto dell' accusa soprammentovata, non sa già provare, che gl' Imperadori siano stati da noi chiamati oggidì Sovrani di tutto lo Stato Ecclesiastico, come mi aveva egli imputato; ma si volge a dire, argomentarsi ciò dalla nostra Sentenza. *Chi è mai*, dice egli, (a) *di mente sì stupida, che non conosca appieno, come dal pretendersi di provare nella Supplica al Cap. V. che gl' Imperadori Tedeschi siano stati SEMPRE i veri Sovrani di tutto lo Stato Ecclesiastico, si pretende eziandio chiarissimamente, e per necessaria conseguenza, che questa Sovranità duri tuttavia*? E questo appunto è un'accrescere il catalogo delle ingiustizie, che gridano vendetta. S'io avessi detto, che gl' Imperadori Tedeschi furono *Sempre Sovrani di tutto lo Stato Ecclesiastico*, camminerebbe forse la conseguenza, ma quel *Sempre* non è mio; ma quel *Sempre* ingiustamente me l'imputa l'Oppositore, il quale non contento di questo, tace ancora l' aver' io chiaramente protestato ivi di parlare de gli *Antichi Imperadori Tedeschi*, con soggiungere appresso di non aver cercato, e di non voler cercare, se un diritto tale *duri oggidì*. Veggasi la Supplica nel luogo citato. Ora *chi è sì stupido*, dirò io con giusta querela, che qui non legga un patente e fiero aggravio fatto alla Verità, e alla Giustizia? Ma egli soggiunge, che spacciando gli Avvocati Estensi *per imposture de i Sommi Pontefici*, *o almeno almeno per nulle, invalide, surrettizie, ed estorte Tutte le Costituzioni accordate da gl' Imperadori alla Chiesa Romana* (e una: così non parliamo, nè pretendiamo noi: egli e' impone;) *ed accusando i Pontefici d'aver usurpate le lor Signorie per via di Scomuniche, guerre, e leghe: il che non vuol dir altro, se non che non hanno mai avuto alcun legittimo, ed autentico titolo sopra i medesimi Stati* (e due: ancor qui egli trasogna, ed abusa le mie parole, restando perciò fabbricata sopra un' insussistente imputazione la conseguenza, ch'egli ne cava;) *nè potendo favorirgli la prescrizione, come non fondata, secondo i Ministri Estensi, nell'usucapione* (e tre: nè pur questo hanno mai preteso i Ministri Estensi;) da ciò conchiude l' Oppositore: *se alla S. Sede giustamente, come si vuole, vien tolto Comacchio, con altrettanta giustizia le dovrà torsi anche il restante, mentre la Chiesa Romana non ha diritti maggiori sopra Tutti gli altri suoi Stati di quello, che ne abbia sopra Comacchio*. Queste son tutte proposizioni e deduzioni, o false, o alterate dalla passione; e l' ultima d' esse è poi un certissimo argomento, che l' Autore delle *Difese* si burla del Pubblico, e non ascolta la propria coscienza, non volendo egli differenziar *Comacchio* da Roma, e da altre Città dello Stato Ecclesiastico. Una tal pretensione è contra l' evidenza, e fa conchiudere non ciò, ch'egli sogna,

(a) *Dif. II. C. 6. pag. 14.*

ma sì bene, che un'Oppositore, il quale fa violenza qui ed altrove alle mie parole, e m'impone con tanta pubblicità opinioni, manifestamente non sostenute, nè insegnate da me, e questo probabilmente fa ad oggetto d'infamare e rendere odioso il suo prossimo, per guadagnar, se potesse, una lite ed altri vantaggi temporali; un'Oppositor tale, dico io, non temerà già il gastigo degli Uomini, ma dee ben paventare i tremendi e giusti di Dio, appresso il quale non può scusarsi secondo le Leggi della Giustizia, e della Carità Cristiana; e s'egli pubblicamente non ritratterà le ingiurie, pubblicamente a me fatte, non lascerò io di perdonargli, ma non dovrà per questo essere quieta le coscienza di lui. Per altro ognuno intende, che se con una Morale, e con una Logica di tal fatta dovesse essere lecito l'impugnare i suoi Avversarj, anch'io potrei tosto far comparire l'Oppositore stesso per un'empio, e per un'adoratore, non già della Verità, ma della Fortuna, e peggio ancora. Egli è del pari superfluo il rispondere pure una parola alle autorità da lui addotte altrove, per provare (a), che le Donazioni fatte alle Chiese son fatte a Dio, e che tali Beni non s'hanno da usurpare. Al pari di lui credevamo, e sapevamo anche noi, anzi il sa chiunque ha informazione anche leggiera della Teologia Cristiana, che non è lecito l'usurpare i Beni, o la Roba altrui, e molto men quelli delle Chiese. Il gran punto è, che il S.R. Imperio nel ripigliare il Possesso di *Comacchio*, non ha commessa usurpazione alcuna immaginabile, perche ha ricuperato una Città, che era, ed è sua per tante ragioni addotte, e da addursi; restando con ciò illeso affatto l'insegnamento Cristiano, che alla Romana, e all'altre Chiese s'hanno a conservare, e lasciare i loro Beni, e Diritti. E se forse l'Oppositore pretende, che altro sentimento sia in noi, o diversamente si sia scritto nelle Scritture Estensi: egli troppo palesemente o inganna altrui, o inganna se stesso.

Non si ferma però qui l'industria sua. *Gli Autori* (dice egli) (b) *delle Osservazioni bastantemente si fanno intendere, che non vorrebbono, che la Chiesa godesse Dominj temporali*. Cita nel margine il Cap. I. pag. 3. e 4. delle Osserv., e poi ricorda al Pubblico *la definizione del Concilio Ecumenico di Costanza in proposito del Dominio temporal della Chiesa contra le bestemmie di Vicleffo, il quale apertamente insegnò, quanto oggi son vaghi di vidire i Ministri Ducali*. Poi soggiunge: *Non voglio entrare se non in ciò che porta la pura necessità di correggere i molti Errori, ne' quali gli Scrittori della Casa d'Este senza bisogno veruno si sono ingolfati, per Genio d'impugnare l'autorità temporale della Chiesa &c.* Egli è da stupire, e più da dolersi, allorchè si scorge negli Scrittori non volgari lo stesso perniziosso influsso, che fu avvertito pochi anni sono anche dal P. Germon Gesuita in un celebre Letterato, abitante in Roma, cioè in quella Metropoli, la qual pure suol correggere i cattivi influssi dell'altre contrade. *Hominum* (tali sono le parole del Germon (c)) *fervidioris ac minus accurati in-*

(a) *Dif. II. C. 7. pag. 15. & seq.* (b) *Dif. I. C. 95. pag. 332.* (c) *Germon de Arte Secera Diplom. T. 3. pag. 160. & 207.*

ingenii hoc vitium est, ut plus mente concipiant, quam cernant oculis, eaque omnia adversariis tribuant, quæ ipsi præpropera nimis & indiligenti lectione animo imbiberunt. Id peccati genus ubique passim F. committit. Altrove così scrive dell'Autore medesimo, e del medesimo difetto: *Hoc peccati genus mirum quam sæpe J. F. exciderit. Ubique sibi monstra fingit, quibiscum digladietur. Quæ ne per somnium quidem in mentem venerant, mihi falso imponit, ut umbram habeat, quam impune exagitet, quam certo debellare possit.* Io prescindo quì dal suggetto della Controversia del P. Germon; e solamente chiedo, a qual pena sia suggetto, chi imputa ad altri senza giusto fondamento opinioni e sentimenti ereticali, offendendosi con ciò di troppo la Giustizia, e la Carità Cristiana. Veggasi nelle Osserv. il passo citato dal Difensor del Dominio. Ivi s'è dovuto rispondere ad una chiamata di lui, che riguardava il Sistema della Repubblica Ebrea, ma non si è detta parola, che faccia *intendere* in me un minimo desiderio, *che la Chiesa non goda Dominj temporali, o pur Genio d'impugnare l'autorità temporal della Chiesa.* Io prego i Lettori di chiarirsene, perchè quasi temo, che abbia creduto l'Oppositore suddetto, ch'eglino, senza stare a cercar altro, si riposeranno sopra la fede di lui. Ma e che dirà poi il Pubblico, allorchè scorgerà co' suoi proprj occhi, non aver io mai dato occasione alcuna d'attribuirmi una sì biasimevol brama, o sentenza, ed anzi aver io ivi appunto protestato il contrario? Ecco le mie parole (a): *Io ben conoscendo, e detestando nello stesso tempo le perverse opinioni di Arnaldo da Brescia, confesso con tutti i Cattolici, che senza fallo son leciti e lodevoli ne' Sacri Ministri della Chiesa di Dio i Dominj temporali, nè loro se ne ha da invidiare il possesso.* Che dee dirsi d'un Censore, che dissimulate così chiare proteste, ha la fronte di addossarmi sì neri delitti? Ne chiesi conto a lui nella Supplica alla pag. 12. Ora veggasi, come egli siasi scaricato di questo debito nella Difesa II. (b) Dopo aver' egli esposti gli errori d'Arnaldo, che sostenea *Clericos proprietatem, nec Episcopos Regalia habentes, aliqua ratione posse salvari, cunctaque hæc Principis esse; Nihil in dispositione Urbis ad Romanum spectare Pontificem; sufficere sibi Ecclesiasticum officium debere*: seguita esso Censore a dire: *Ora se il voler sostenere con forme sediziose ed ostili, che tutto lo Stato della Chiesa appartenga all'Imperio, cuncta Principis esse, per essere finte, o almeno invalide, surrettizie, e di pompa quelle Donazioni, che si allegano dalla Chiesa Romana, abbia somiglianza con le perverse opinioni di Arnaldo, sarà facilissimo a chiunque sia il riconoscerlo. E per maggiormente ogevolarne il giudizio, si sarebbe posto in fine di questa Difesa II. un' ampio Catalogo, già preparato, d'espressioni letterali tratte dalle cinque Scritture Estensi, quando il porlo non fosse stata cosa superflua, mentre basta aprir le suddette Scritture Ducali per chiarirsene, affinchè il Difensore non possa più esser chiamato a renderne conto al Pubblico, e alla sua Coscienza,*

(a) *Osserv.* §. 1. *pag.* 2.
(b) *Dif. II. C. 10. pag.* 28.

la quale in questo particolare se ne sta molto Tranquilla. Se qui a me venisse meno la pazienza, dovrei essere compatito da tutti, perciocchè S. Girolamo nè pur vuole, che si sia paziente, quando si tratta di somiglianti accuse (a). *Nolo in suspicione hæreseos quemquam esse patientem*: sono le sue parole. Il mio risentimento però altro non sarà qui, se non di protestare, che indebitamente, e ad occhi aperti mi aggrava un tale Oppositore, e pregar'io i Lettori, che osservino bene, se egli abbia, siccome ragion chiedea, giustificata punto la prima enorme accusa, o pure s' egli abbia aggiunte alla prima nuove altre ingiustizie, con aggravio manifesto della sua Coscienza, la qual pure, se a lui crediamo, se ne stà qui tanto *Tranquilla*. Dovrà egli dunque rendere conto del non voler distinguere le Scritture composte, e pubblicate per ordine del Sig. Duca di Modena (cioè le *Osservazioni*, l'*Altra Lettera*, e la *Supplica*) dall' altre, che non sono nè Ducali, nè Estensi, perche pubblicate senza notizia, e consentimento del Sig. Duca. Dovrà dire, come non sia un' ingiustizia enorme l' imputar delle *forme sediziose* ed *ostili* alle suddette Scritture Estensi, senza provar tali accuse, e senza voler riflettere a i Diritti della Difesa, qui competenti alla Casa d' Este. Sa il Mondo, ch'egli è stato il primo a provvocarla con pubbliche Scritture, e con forme, le quali potrebbe bensì altri chiamar *sediziose* ed *ostili*, ma che io mi contenterò solamente d' appellare improprie, ed ingiuste; e però quando anche potesse mostrarsi, che con alcuni termini forti fosse stato risposto alle sue provvocazioni, il diritto, e la necessità della Difesa giustificherebbe la risposta; e a niuno, e meno poscia a lui, che ad altri, sarebbe convenevole il farne querela. Peggiore ingiustizia si è l'altra del rappresentare gli Scrittori Estensi, come persone sostenenti, che *Tutto lo Stato della Chiesa appartenga all' Imperio*, quando non si è mai messo, nè preteso di mettere in controversia i Diritti, e Dominj presenti della S. Sede, anzi su ciò espressamente protestato nella Supplica in due luoghi (b); e si è detto, e si torna a dire, che noi parlammo, e parlammo per forza, e nostro mal grado, de' Secoli antichi, e non degli ultimi Secoli; e in que' medesimi Secoli antichi s'è ammesso tante volte, che il Dominio di molti Stati apparteneva alla Chiesa Romana, benchè questo fosse subordinato agli Augusti.

Vuol nondimeno il Censore, che tal proposizione si deduca dall' aver noi tenuto, che siano *finte, o almeno invalide, surrettizie, e di pompa quelle Donazioni, che si allegano dalla Chiesa Romana*: tutte pretensioni, che maggiormente fanno rea la sua Coscienza. Quando anche avessimo noi tenute per tali tutte le Concessioni Cesaree fatte alla S. Sede, nè pur seguirebbe da ciò, che *Tutto lo Stato della Chiesa* appartenesse oggidì all'Imperio, essendo noto, che per altri titoli si perde, e si acquista il Dominio degli Stati temporali. Ma incomparabilmente meno può una tal proposizione inferirsi dalle nostre parole, da che nelle

Scrit-

(a) *S. Hier. in Ep. ad Pammach. adv. Jo. Hierosol.*

(b) *Supplic. §. 5. pag. 11. e §. 9. pag. 20.*

Scritture Estensi non si è mai detto, e nè pur si è voluto dire, che siano *finte*, *invalide*, e molto men *surrettizie*. Tutte le Concessioni, e i Privilegi dati dagli Augusti alla Sede Apostolica, nè si è preteso giammai di svegliar minima controversia sopra gli altri Stati, che oggidì gode, ed ha da godere la S.Sede. Sa l'Oppositore cotali verità, e sa ancora non essere vero ciò, ch'egli ha colla stessa aria profferito altrove, dicendo (*a*), che *gli Autori delle Scritture Estensi con gran libertà si sono messi a impugnare non solo il Diploma di Lodovico Pio, ma ancora Tutti gli altri degl' Imperadori Sassonici e Austriaci: e il tutto in faccia della Corte Cesarea*. Ma s'egli alterando, o staccando da i lor siti le nostre proposizioni, cerca di farne a noi un'indebito reato, debito suo sarà il giustificarsi di un così strano abuso. Egli è poi tanto lungi, che sia *facilissimo a chiunque sia il riconoscere, se le sentenze vostre abbiano somiglianza con le perverse opinioni d'Arnaldo*, che anzi ciò è impossibile, e non si può non riconoscere la patente deformità di tali pretensioni ed accuse. Io lascio stare, che quando anche sostenessimo finte le Concessioni tutte fatte alla S.Sede, e tenessimo, che anche oggidì gli Augusti fossero, quali erano una volta, tuttavia sarebbe questa una Controversia di fatto, la quale non apparterrebbe punto alla Fede, siccome non vi appartengono considerate in se stesse tante altre liti per Beni, e Stati temporali, che ha finora avuto la Corte Romana. Il punto sta, che la perversità delle Opinioni d'Arnaldo da Brescia consistea in una Controversia di Gius, cioè nell' asserire, che niuno degli Ecclesiastici (e nominatamente i Sommi Pontefici) potea senza peccato possedere Stati, e Beni temporali; e che per conseguente tutti gli Stati delle Chiese erano del Principe Secolare; e che perciò i Papi nè pur doveano mischiarsi nel temporal governo, e nè pur godere l'utile Dominio di Roma. Ora tanto è alieno dal vero, ch'io abbia mai sognato, non che tenuto sì abominevoli opinioni, che all'incontro precisamente le ho io detestate per tempo, sapendo, che non solamente è lecito e lodevole alle Chiese il goder tali Beni, e Stati, ma che non si può senza somma ingiustizia levarne a suo capriccio il Dominio alle medesime. La nostra quistione è ora, se possa o non possa pretendere oggidì la Camera Apostolica alcun Dominio in *Comacchio*, e se ne' Secoli antichi gl'Imperadori fossero, o non fossero Sovrani anche dello Stato Ecclesiastico. Il sostener noi in questo la nostra sentenza, e il sostenerla con ragioni, che da noi son credute invincibili, come mai può pensarsi, non che spacciarsi oggidì per somigliante a i sentimenti perversi d'Arnaldo? Confessano gli Avvocati Romani (*b*), che gli Augusti poterono una volta donare Stati alla S. Sede, e ritenersene l'alto Dominio, e che ciò appunto fecero per gli *Ducati di Benevento e Spoleti*: adunque può ben tentarsi di mostrare non vera la sentenza nostra intorno alla Sovranità Cesarea, ma non si può mai farne querela giusta contra di noi, e massimamente dopo esserci noi stati tirati

(a) Dif. II. C. 35. pag. 96. (b) Diss. Hist. C. 119. & 142.

tirati per forza dentro dai Camerali medesimi provvocanti, e dopo le chiare nostre proteste di ristringerla a i Secoli antichi. Quello, che è ancora più strano, l'Oppositore, che pur vorrebbe sostenere con altre nuove false deduzioni ed accuse la prima affatto insussistente, non sapendo come meglio pruovare l'imputazione sua, ricorre ad un industriosa minaccia di stampare (a) *un'ampio Catalogo, già preparato, d'espressioni letterali tratte dalle cinque Scritture Estensi* (erra egli, perchè tre solamente sono le Estensi pubblicate prima delle sue *Difese*) il che avrebbe già egli fatto, se ciò *non fosse stata cosa superflua, mentre basta aprir le suddette Scritture Ducali per chiarirsi delle nostre perverse opinioni*. Ma ecco fin dove sa giungere l'impegno e la passione. In difetto di pruove positive contra degli Avversarj, si assaliscono essi con una reticenza bizzarra; e si minaccia di fare un miscuglio di parole, accenti, e virgole, con isperanza forse, che il lambicco possa colla sua attività, far mutare natura agl'ingredienti: cose tutte a proposito per sempre più far conoscere, non già che gli Avvocati Estensi siano empj o malvagi, perchè se di ciò si fosse potuto recar le pruove, non avrebbe tardato un momento l'Oppositore a farlo; ma si bene a sempre più persuadere al Pubblico, che la Difesa II. è un'Opera (si perdoni al giusto dolore, e al diritto della Difesa, lo sfogo di una tal verità) è un'Opera non degna punto della Causa, del Luogo, del Cliente, e dell'Autore medesimo, il quale per altro è commendabile fuori di questa lite.

Che se talun ci fosse non peranche di ciò convinto all'udirsi intonare, che *basta aprir le Scritture Ducali*, quasicchè ad ogni facciata vi si potessero trovar sentimenti uniformi a quei d'*Arnaldo*, quando non dirò i Lettori disappassionati, ma l'Oppositore medesimo sa molto bene, o può troppo facilmente sapere, che questa è una proposizione falsissima, ed un'altro ingiustissimo aggravio fatto agli Avvocati Estensi: io pregherò i Lettori di notare la seguente accusa, scelta immediatamente dall'Oppositore per la più convincente e chiara contra di noi. Fu detto nella Supplica (b): *Meno poi converrebbe alla Corte Romana il fondare le speranze de' suoi vantaggi* (per la lite di Comacchio) *sopra l' indole religiosa di V. M. Ces. quasichè sempre ascendessero con odore gratissimo al Cielo que' sacrifizj, che di Stati, Diritti, e comodi temporali si fanno in favore delle Chiese, e massimamente della Romana Capo di tutte*. Pretende il Censore contrario, che tali parole vengano ad offendere tanto S.M.Ces. quanto la Chiesa Romana, la quale *ora non chiede all'Imperadore un nuovo sacrifizio*, ma un *sovrano continuato possesso a lei dovuto*. Non risponderò io a questa chiamata, perciocchè la Corte Cesarea non ha bisogno, ch'io le mostri, che questo parlare non l'offende punto, e in quanto alla Romana, non sussiste secondo noi, che Comacchio sia in guisa alcuna a lei dovuto. Ma risponderò bene, che essendosi tante volte fatta udire alle orecchie del defunto Augusto la memoria della piissi-

(a) Dif. II. C. 10. pag. 38. [b] Supp. §. 1. p. 5.

piissima indole sua, non doveano qui tacere gli Avvocati Estensi, affinchè non risultasse pregiudizio ai diritti della Casa d'Este dal cotanto inculcare a S. M. Ces. la sua nota pietà verso la Chiesa. Ma questo è nulla. Se crediamo all'Oppositore (a), nelle suddette parole della Supplica *si suppone, che in qualche tempo siano stati gratissimi a Dio i sacrifizj di comodi temporali fatti alle Chiese; ma che in oggi non lo siano più; e che massimamente nol siano quei, che si fanno alla Chiesa Romana*. Di più soggiunge: *L'aria decisiva, con cui stanno espresse queste modeste parole, Quasicchè Sempre, ci fa molto ben comprendere il vero significato di esse*. Che aria decisiva si truovi nelle mentovate parole della Supplica, io nol so, nè altri sapranno conoscerlo. Nelle parole sì di questo Censore, ognuno mira tosto la chiarissima accusa d'un'enorme delitto. Ma se con orrore s'intende caduto in queste empie proposizioni l'Autor della Supplica, altresì dovrà poi cagionar maraviglia ed orrore lo scoprire, altro non essere questo delitto, che una scandalosa invenzione altrui, per render' odiosi con poca spesa gli Avversarj suoi. Leggasi nella Supplica ciò, che immediatamente seguita dopo le sopraddette parole. *Altri saggi ha dato, e darà la M. V. dell' insigne sua Pietà, e con plauso di tutti i Cattolici, verso la Religione, e verso la S. Chiesa Romana*: ecco dunque, se si biasimi ne gli Augusti, o in chi che sia il beneficar le Chiese, e massimamente la Romana. *Ma dovrebbe pur sapere la Corte di Roma, non potersi nel presente caso pretendere tanto da un' Imperadore quantunque piissimo. La Pietà non è vera o lodevol Pietà, se non è sua compagna la Giustizia, se non è sua condottiera la Prudenza. Quando Comacchio sia, siccome certamente egli è Feudo Imperiale: come può mai volersi, che V.M. ne privi il S. R. Imperio &c. e possa levarlo alla Casa d'Este, alla quale tanti suoi Augustiss. Predecessori, ed ella stessa, hanno data Investitura espressa della Città di Comacchio? Quo enim, diceva l' Arnisco, Ecclesia magis exemplum præbere debet aliis, eò minus quicquam recipere debet, quod sit cum alterius damno conjunctum.* Indubitata cosa è, che ove alcuno donasse Beni altrui alle Chiese, o donando alle Chiese Beni proprj, lasciasse nudi i figliuoli suoi, o riducesse alla mendicità i proprj genitori, allora un tal sacrifizio non ascenderebbe con odore gratissimo al Cielo. Sicchè quanto vera e Cattolica si è la proposizione: *Che non sempre ascendono al Cielo con gratissimo odore i sacrifizj di comodi temporali fatti alle Chiese*; altrettanto sarebbe falsa ed impropria l'altra: *Che sempre tali sacrifizj vi ascendono con odore gratissimo*. Adunque rettissimamente si è parlato nella Supplica; anzi nè pur ciò è bastato all' Autore d'essa. Ha egli, per levar' appunto ogni fatica a i Lettori di cercarne il vero significato, e l'applicazione, e per togliere ogni pretesto alle cavillazioni, ha dico, espressamente accennato, come debba intendersi un sì fatto parlare, soggiungendo tosto, che *non è vera o lodevol Pietà* quella, a cui manca la *Giustizia*, e la *Prudenza*; ed ha poi applicata questa vera dottrina al caso di *Comacchio*, la quid

[a] *Dif. II. C. 10. pag. 29.*

qual Città essendo dell' Imperio, e conseguentemente spettando per Giustizia a gli Estensi, che da più Secoli ne sono investiti da gli Augusti, non si può nel nostro supposto pretendere, che a titolo di *Pietà* si possa o donarne la proprietà, o rilasciarne il Possesso alla Camera Apostolica con pregiudizio d' un terzo. Ora se l' Autore delle Difese portato da' suoi impegni vuol sopra la suddetta sana proposizione fabbricar delle chimere ingiuriose, ed ascondere ancora ciò, che serviva di maggior lume e d'interpretazione specifica ad un tale insegnamento, e vuol'anche ripeter ciò altrove (*a*): io non posso vietarlo; ma niuno ancora dee vietare a me di pubblicamente lagnarmi di tali ingiustizie, mentre se fosse permesso, a chi ha occhi e mente, di travolgere sì stranamente gli altrui chiari e giusti sentimenti, fino a farli comparire per eresie: chi sarà più sicuro da qui innanzi da simili taccie? e chi non saprà trovar delle empietà anche ne'SS. Padri? E pure l' Oppositore sta colla *coscienza in questo particolare molto tranquilla*, benchè ognun veda, ch'egli apertamente m'infama ancor qui a torto. Anzi torna egli di nuovo con franchezza mirabile, e anche dileggiandomi, a mostrar di credere ciò, che troppo inverisimile è, ch'egli creda daddovero; cioè dice (*b*): *Dunque s'impara da questa pia e novella dottrina, che oggi a Dio non son grati i sacrifizj, che si fanno in favore della Chiesa Romana*; il che ingiustissimamente vien preteso, per le Ragioni addotte. Nè contento di ciò, aggiunge: *Donde ne nasce, ch'ella non dee aver comodi temporali*: la qual conseguenza egli è obbligato in coscienza a sapere, che punto non si può dedurre dal contesto delle parole di sopra allegate, e venir solo dal suo mal talento, e massimamente perchè nell'antecedente facciata della Supplica egli dovette leggere (*c*), protestato da noi, aver da essere *prontissima S. M. Cesf. a rilasciar tosto in favore della S. Sede ciò, che apparirà dovuto per giustizia ad essa, e non all'Imperio*. Seguita a dire l'Oppositore: *Il Cristiano Lettore, a cui è bene il dar qualche cosa da fare, confronti queste sentenze con quelle d' Arnaldo da Brescia, e poi ne dia egli il giudizio a suo modo, al quale io voglio rimettermi in tutto*. Così egli, e senza mettersi pensiero alcuno, se i Lettori col confrontare i passi allegati, troveranno ben tosto farsi ancor qui un' intollerabil' aggravio a gli Avvocati della Casa d' Este con aver'alterati i lor sentimenti, e abusate le loro parole.

E pur questo sembra un nulla in confronto della Prefazione posta dall' Oppositore alla Difesa II. Ivi rotta ogni briglia di moderazione prorompe egli in voci, che mettono orrore (*d*). Se crediamo a lui, nella Supplica Estense *non contiensi altro, che una disperata e folta congerie di narrazioni in sommo grado aliene dal buon senso, e di orribili e bruttissime accuse contra Tutti i Sommi Pontefici da Pippino a' tempi nostri*. Aggiunge, che le *enormità più esecrande e sacrileghe praticate in ruina de' medesimi Pontefici vengono esaltate e decorate del titolo di Diritti Cesarei*. Di più al [illegible] sapere,

[a] *Dif. II. C. 27. pag. 85.*
(b) *Dif. II. C. 10. pag. 29.*
(c) *Supp. §. 1. pag. 5.*
(d) *Dif. II. Pref. pag. 3.*

fapere, che gli Autori Modeneſi hanno *paſſato con infinito diſprezzo i glorioſi ravvedimenti de' medeſimi Imperadori, e rappreſentato i più degni fra gli Auguſti ſchernitori di Dio, e d' ogni legge, uſurpatori delle ragioni della Chieſa, infetti dell' Ereſia d' Arnaldo da Breſcia, de gli Uſſiti, di Vicleffo, e di Lutero &c.* Non andiamo più innanzi: baſta dire, che la Prefazione ſuddetta è un teſſuto di ſimili orrende imputazioni, eſpoſte con tutti gli epiteti, ed altri colori più neri, che s'abbia l'Arte delle Invettive. E s'io toſto chiamerò ingiurie mere, accuſe affatto inſuſſiſtenti, e fabbricate dalla ſola paſſione dell' Oppoſitore, tutte le infocate Figure, e le ſtrane propoſizioni, ch' egli nella Prefazion ſuddetta, ed altrove, ha ammaſſato contra di me: non avrò gran biſogno di provarlo. Imperocchè chiunque ha finora letto le *Oſſervazioni*, l'*Altra Lettera*, e la *Supplica*, non vi ha ſaputo ſcoprire pur'uno di queſti preteſi eccessi; nè alcuna perſona ha conceputo a cagion di eſſe men venerazione di prima per la S.Sede; anzi l'Oppoſitore ſteſſo, come s'è veduto, e ſi vedrà, non ha citato, nè può citar paſſo alcuno per giuſtificare la ſtraordinaria libertà, ch'egli ſi è preſo qui d' infamare il ſuo proſſimo. Ora a tali ripieghi non ſuol ricorrere, ſe non chi ſentendo la viva forza delle ragioni contrarie, e la debolezza delle proprie, ſi mette nondimeno in cuore di volerla vincere a tutti i patti; e perciò gli è ſtato di meſtiere di prendere in ajuto la più ſdegnoſa Rettorica, e di tentar con eſſa, ma con evidente abuſo d'eſſa, di ſcreditare gli Avvocati e le Scritture altrui, con iſperanza di far' anche perdere il credito alle loro ragioni. Grazie nondimeno al Cielo, i Lettori accorti ben ſanno, che per l' ordinario nelle diſpute chi grida più forte, ha men ragione, e che il ricorrere poi anche alle ingiurie, o alle calunnie, queſto ſuol' eſſere il ſegno più diſtinto d'avere il torto dalla ſua parte.

Non è però, ch'io voglia di tanti ſuoi traſporti ringraziare lo Scrittor contrario; anzi debbo io richiamarmene, e me ne richiamo in effetto alla *Coſcienza* di lui. E perciocchè egli, benchè citato a render conto delle imputazioni a me date, non ha poſcia provata, e molto meno ha ritrattata alcuna delle ſue falſe accuſe, e ciò non oſtante ci ha freddamente fatto ſapere, che la ſua *Coſcienza in queſto particolare ſe ne ſta molto tranquilla*: io mi richiamerò qui al giudizio, e alla giuſtizia de i Lettori, giacchè altro non poſſo. Notiſſima è loro l' obligazione Chriſtiana di non imputar mai al proſſimo (anche nemico) o per vendetta, o per capriccio, o per poca attenzione, o per altri malvagi affetti, opinioni ſcandaloſe, falſe, ereticali; ed eſſere troppo diverſa la licenza, che una volta ſi permetteva a i Declamatori delle Scuole, e a gli Oratori Gentili, da quella che conviene ad un' Avvocato Criſtiano in impugnare il ſuo proſſimo; laonde ſanno ancora, qual riſentimento ſia dovuto contra d' un' Autore, il quale non ſi fa ſcrupolo di ſcrive e, e di pubblicare quanto gli paſſa per la mente, e gli ſuggeriſce l' Eloquenza ſua, per denigrare la riputazione altrui. Dirò di più, portar' io fer-

ma credenza, che tutti i saggi della stessa Corte di Roma, non ostante il tollerabil desiderio loro di veder vincitrice la Camera Apostolica in questa causa, pure avranno (almeno in loro cuore) avuto orrore nel mirar difesa dall'Oppositore suddetto la stessa Camera in una forma, la quale non si può mai difendere, nè sostenere per lecita, non che per decorosa alla gravità, e santità della Sede Apostolica. E quantunque un sì feroce Scrittore si sia lasciato uscir dalla penna (a), d'avere scritto *per dovuta ubbidienza a' supremi Comandamenti*, pure non è mai da credere, che gli sia stato permesso, non che imposto, di mettere in opera lo Stile delle Invettive, e la maldicenza, e le Calunnie ancora; perciocchè non è verisimile, che quella Corte sì prudente lodi o soffra ne' suoi Avvocati ciò, ch' essa biasimerebbe troppo giustamente, e riproverebbe ne gli Avvocati altrui. Ognun vede, senza ancora ch' io gliel ricordi, che non convengono al decoro di sublimi litiganti, e tanto meno a chi è più sublime d'ogni altro, somiglianti Difese, alle quali nulla manca per chiamarle *Libelli famosi*, nè esempio alcuno servirebbe per giustificarle. Altrimenti, se in Roma, e in chi scrive per Roma, non fossero biasimevoli tali trascorsi: qual'ampia licenza non potrebbono in tali occasioni attribuirsi gli altri fuori di Roma? Finalmente ognuno con facilità concepisce, che se Scrittori di Principi Secolari eccedessero nella maniera del difendere i loro Padroni, un tal' eccesso non riuscirebbe forse mostruoso, o almeno non recherebbe scandalo; ma non già sarebbe tale ne' Difensori d'una Corte, la quale è obbligata ad essere a gli altri tutti, e in tutto, Maestra della Moderazione; e del Buono, e del Lecito.

Ma essendosi da me nominata *la Corte di Roma*, bisognerà aspettarsi ancor qui un processo, da che l'Oppositore, a cui ogni cosa, ed ogni parola fa giuoco, per dir male di noi, e levar di tuono i Lettori, ha già voluto scrivere (b), esporsi da noi *all'avversione e all'abborrimento altrui la Chiesa Romana, disegnata col Nome Improprio di Corte di Roma* (e qui cita sei luoghi della Supplica, ove si legge tal nome); *Nome inventato per Lacerar con esso a man salva sotto altro sembiante la medesima Chiesa di Roma, quæ rectius Ecclesia, quam Curia nominatur, per dirlo con le parole di un'insigne Ecclesiastico di Germania, cioè di Geroo Reichespergense*. Ma ci mancava ancor questa, per ben'imprimere ne i Lettori, qual sia la disordinata passione di chi scrive contra di noi. Sono tanti Secoli, che il Nome di *Corte di Roma*, chiamata in Latino *Curia Romana*, si fa udire per le bocche e Scritture di tutti i Cattolici, e de' medesimi Papi (il che è noto a chiunque non è forestiero affatto nel Mondo): ed oggidì si vuole, che tal nome *sia stato inventato per Lacerar con esso a man salva la Chiesa Romana*; e si fa un delitto a chi se ne serve; e si pretende, che solamente s'abbia ad usar il nome di *Chiesa Romana*, e non già quello di *Corte* o *Curia Romana*. Anzi dell'uno e dell'altro è lecito, ed è talvolta

(a) Dif. I. Pref. pag. 4. (b) Dif. II. C. 2. pag. 4.

volta necessario il valersi anche in prò della stessa Chiesa, e Corte Romana, e bisogna distinguere secondo le occasioni l'uno dall'altro, e il Temporale dallo Spirituale, e il Successor degli Apostoli dal Principe temporale di Roma, e la Santa Sede dalla Camera Pontificia, e far altre simili distinzioni fondate sul vero, e approvate da tutti i Saggi. Nel nostro caso poi troppo è chiaro, che disputiamo propriamente, non contra la S. Sede, a cui Cristo ha data l'infallibilità nelle Dottrine della Fede, la facoltà di dispensar l' Indulgenze, il governo spirituale della Cristianità, ed altre simili prerogative, per le quali al Sommo Pontefice debbono venerazione e sommessione tutti i Principi e Popoli Cristiani; ma sì bene disputiamo contra il Principe temporale dello Stato Ecclesiastico, e contra la Corte, e Camera Apostolica, la quale ha spada, granatieri, bombe, eserciti &c. fa leghe, e tutti gli altri atti politici, e a cui non si fa torto alcuno con dire, che anch'essa al pari dell'altre temporali Potenze è suggetta alle passioni, e a i difetti. Che se lo Scrittore contrario si guarda nella nostra controversia da tali distinzioni, anzi non vuole (a), che noi distinguiamo *il temporale dallo Spirituale, perchè rovesciato sossopra il temporale, anche lo Spirituale va seco in ruina*; e s'egli in tali dispute di Beni del Mondo sembra mettere in certa guisa la conservazione, o la ruina del Santuario: ancor questa non ci vuol gran mente a conoscerla tosto per una pretensione indebita, e suggetta a molte gravi riflessioni, che si vogliono ora per rispetto tacere.

Non si può già ommettere, che l' Oppositor suddetto fa un' altro reato a gli Scrittori Estensi (b), perchè abbiano osato citare il *Goldasto*, il *Conringio*, e tre o quattro altri Autori o proibiti, o eretici. Ancor questo è un Luogo topico per proccurar di rendere odiosi i Difensori della Casa d' Este. Ma dica egli: s' è forse per questo citata qualche proposizione ereticale di quegli Scrittori? o pure diventa eretica la Verità, ed ereticali diventano le memorie e i documenti antichi, se passano per le mani di chi è nimico della Cattolica Religione? Di più qui ognun vede, che si tratta di materie nulla attinenti alla Fede, e che non riguardano il Pontificato, ma sole controversie temporali; e però l'autorità di chi non è Cattolico può averci luogo, purchè la Verità, e la Ragion l' accompagnino, senza offesa alcuna della santa e vera dottrina, e della venerazione da noi tutti dovuta alla S. Sede, e a i Vicarj di Cristo, che noi Cattolici professiamo. Quello però, che potrà parer più curioso, si è, che questi medesimi Autori, eretici, o proibiti, cioè costoro tanto abominati e proscritti dall' Oppositore Romano, sono in fin divenuti presso di lui religiosissimi Scrittori ed amici; mentre cita anch'egli senza scrupolo alcuno, e ogni volta, che gli torna bene, e non pochi, ma molti d' essi, cioè il *Tuano*, il *Grozio*, il *Sandio*, il *Pufendorfio*, il *Casaubono*, l' *Oldemburgero*, il *Beclero*, il *Goldasto* medesimo, il medesimo *Conringio*, e per tacer d'altri si fatti, infin *Niccolò Machiavello*, aggiustando

 poi

(a) *Dif. II. C. 62. pag. 168.* (b) *Dif. I. C. 105. pag. 366.*

poi questa metamorfosi col ripiego di dire, citarsi da lui in suo prò costoro, per dar gusto a noi altri, mentre questi sono *Autori graditi, e non sospetti alla parte contraria*. Di più scrive egli altrove così (a): *Nè, a parer mio, avrebbono dovuto i Ministri Estensi metterci avanti le oppressioni lagrimevoli praticate dagli Esarchi in Roma contra i Sommi Pontefici, i quali sempre mai se ne querelarono altamente, come si può vedere fino anche ne' Registri di S.Gregorio. Imperciocchè le tirannie loro non sono da ricordarsi, come diritti e giuste ragioni, da chi ha debito particolare di detestarle, e da chi affettatamente di quando in quando ci ostenta la propria riverenza ed amore verso la S.Sede, se però non si favella in tal guisa nelle Osservazioni per altro fine, giacchè le strane proposizioni, che vi si lanciano contro alla medesima S.Sede, ci rendono ben Manifesta la qualità de' sentimenti di chi le ha scritte*. Insomma questo Censore mi vuole a tutti i patti, e mio mal grado, per un malvivente, e per un'indegno Cristiano. E tale io meriterò almeno d'essere tenuto, s'egli dice qui la Verità. Ma all'incontro, quando egli dicesse mai la Bugia, giudicheranno poi altri, qual nome, e qual lode a lui si convenga. Tutto quello, ch'io ho detto nel luogo delle Offerv. citato dall'Oppositore (b), cioè in occasion di confutare l'opinione di lui, che prima de' tempi di Pippino volle far credere dipendente l'Esarcato dal Ducato di Roma, consiste nelle parole seguenti: *Anzi Roma non solo era suggetta agl'Imperadori, ma ancora agli Esarchi stessi, in tanto che dopo essere stata fatta l'elezione del futuro Pontefice, non si potea consecrare l'Eletto, se prima non si otteneva l'approvazione, e la licenza dell'Esarco*. In pruova di che portai la testimonianza del *Diurno de' Romani Pontefici*. Ora, come ognun vede, ivi non si trattava punto, se tale autorità dell'Esarco fosse un giusto diritto, o pure un'usurpazione; ma sì bene si trattava solo, se fosse vero, che il Ducato e Popolo Romano dipendesse in que' tempi dall'Esarco Cesareo di Ravenna. Tal dipendenza chiaramente risulta dal passo del suddetto antichissimo *Diurno*, cioè d'un Libro, che era una volta così in uso ed in credito, come è oggidì, per così dire, il Pontificale Romano. Che *debito* dunque, e *debito particolare*, aveva io mai di *detestare* quel rito, della cui giusta o ingiusta sostanza non c'è, nè c'era fra noi quistione alcuna?

Maggiormente però si scorgerà qui l'indignità di una tal pretensione, all'osservare, ch'io non tirai in mezzo alcuna di quelle, che l'Oppositore con patetica esagerazione chiama *oppressioni lagrimevoli praticate dagli Esarchi in Roma contra i Romani Pontefici*. Solamente accennai il ricorso, che il Clero, e il Popolo Romano faceano all'Esarco, pregandolo di dare, o d'impetrar dall'Imperadore l'ordine, che si potesse passare alla consecrazione del Pontefice Eletto. Nulla ha questo che fare con gli abusi, e colla prepotenza talvolta usata dagli Esarchi contra de' Romani Pontefici; nè c'entrano qui i *Registri di S. Gregorio Magno*.

(a) *Dis. I. C. 97. pag. 338.* (b) *Offerv. §. 2. pag. 3. & 5.*

gno. Anzi gli Eruditi tutti si stupiranno, come un' Erudito Scrittore non abbia peranche imparato (così voglio io supporre per minor suo carico) che in que' tempi erano gl' Imperadori Greci in possesso del Diritto, o del Costume (e chiamisi ancora Abuso, che non importa) di approvare, e confermare non tanto l' Elezione del Sommo Pontefice fatta con liberi voti dal Clero e dal Popolo di Roma, quanto ancora le Elezioni degli altri Vescovi; e che lo stesso si praticava da i Re di Francia, e di Spagna, e da altri Principi Cattolici; e che un tal' uso, o Diritto veniva approvato, (o almen tollerato, o non condannato) dagli uomini pii e dotti d'allora, e da i Vescovi, e da i Concilj, e da i Papi medesimi, riprovando eglino solamente quegli abusi, ed eccessi, che possono ben desiderarsi, ma non debbono mai sperarsi affatto esclusi da tutte le determinazioni, e da tutti i Riti della Disciplina Ecclesiastica. Allora anche il Popolo concorreva all' Elezione del Papa, e de' Vescovi: e poteva parer conveniente, che il Principe Capo del Popolo vi concorresse anch' egli, per tacere d' altre politiche convenienze. Potea l' Oppositore chiarirsi di queste verità, oramai triviali fra i Letterati, con solamente leggere il Trattato de'Benefizj del celebre, e tante volte da lui citato P. Tommassino (a), che diffusamente tratta questa materia, e fa vedere, non doversi biasimare in que' Secoli un tal' uso. Anzi è sì lontan dal vero, che ciò fosse un'*oppression lagrimevole*, di cui si richiamasse S. Gregorio il Grande (b), che le sue Lettere ci assicurano appunto di tutto l'opposto; laonde lo stesso P. Tommassino scrisse, che il medesimo Santo Papa *de hoc confirmandi Pontifices JURE Imperatorio conquestus Nusquam est*. In oltre è notissimo l' Atto Eroico dell' umiltà d' esso S. Gregorio, che eletto Papa, segretamente spedì subito una Supplica all' Imperador Maurizio, *conjurans*, *ne umquam consensum præberet* alla sua Consecrazione, sperando così di schivare il peso del Pontificato; ma l'Imperadore *data præceptione ipsum jussit institui*, come s'ha da S. Gregorio Turonese, e da Giovanni Diacono. Di più ha osservato il suddetto P. Tommassino (c) anche in ciò la moderazione degli Augusti Greci, con dire: *certam quidem sibi ejus Juris Possessionem adseruisse Constantinopolitanos Imperatores, sed modestiæ, & temperamenti plurimum in eo exerendo adhibuisse*; imperocchè lasciavano in piena libertà del Clero, Senato, e Popolo Romano, l' Elezione del Papa, ritenendosi il solo Gius di approvare l' Eletto prima della consecrazione: il che nè pur bastava allora ad altri Monarchi Cattolici. Anzi lo stesso aver data facultà all' Esarco d' approvar l' Elezione del Pontefice, senza ricorrere a Costantinopoli, dovette procedere da buona intenzione, affinchè si differisse il meno possibile l' ordinazione del nuovo Papa. Il perchè vegga oramai il Pubblico, s' io dovea detestare questo, qualunque fosse, Diritto o Costume degli Antichi Monarchi, e s' io avessi obbligazione di strapazzare tanti Re, ed Au-

(a) *Thomass. P. 2. L. 2. C. 14. & seqq.*
(b) *S. Greg. M. L. 1. Ep. 5. L. 3. Ep. 20. L. 4. Ep. 7. & L. 6. Ep. 6. &c.*
(c) *Thomass. Ibid. C. 16. n. 7.*

Augusti sì Greci, e Carolini, come Tedeschi, i quali continuarono per tanti Secoli a goderlo ed esercitarlo, e ciò fecero di consentimento della stessa S. Sede; avendolo mantenuto in vigore fino a'tempi di Gregorio Settimo. E finalmente veggano i Lettori, qual plauso meriti qui l'oppressione, che mi vien fatta da chi per altro ha voluto altrove avvertire il Pubblico della *sua propria e consueta Sincerità* (a). Lodiamo (che ragione il vuole) i tempi presenti; ma rispettiamo, per quanto si può, ancora gli antichi: altrimenti su qualche costume anche lodevole de'tempi nostri è da temere, che un dì non trovino da ridire anche i tempi susseguenti. Io ho la *riverenza*, e la *venerazione*, che si dee da ogni buon Cattolico alla S.Sede, e me ne son protestato senza affettazione, e a' luoghi opportuni, nelle Osservazioni, come ognuno conoscerà; nè per elezione o vaghezza mia, ma per debito d'ubbidienza verso chi è mio Principe naturale, e mio attual Padrone, e per una ferma persuasione di difendere il Giusto, favorevole in questa parte al S. R. Imperio, e alla Serenissima Casa d'Este, io sono entrato in sì fatti litigj. Sanno tutti i Dotti, che, e come scriva, chi ha un'animo diverso dal mio verso la Sede Apostolica. E si scoprirebbe poi troppo pieno di passione, o mal conoscente de' primi principj della Giustizia, chi non volesse, o non sapesse conoscere, che non è un mancare di *riverenza* verso la suddetta S. Sede il dover'io qui rispondere ad un'Avvocato della medesima, il quale ha con aggravj indebiti caricato non solamente me, ma eziandio la Casa d'Este, e il dovergli io rispondere in quella maniera, che può convenire ad uomo onesto sì, ma obbligato a difendere non vilmente il Principe suo, e seco l'oltraggiata Verità, in una Disputa di non poca conseguenza.

Bisogna, ch'io ne accenni anche un'altra, e poi finirò. Non è bastato a questo Scrittore lo sforzo di screditare presso alla Corte di Roma le Osservazioni, e il loro Autore: vuol'egli eziandio spacciarmi per oltraggiatore dell'inclita Repubblica di Venezia. Dice pertanto (b), aver'io *voluto rinovare contro a quella gloriosa Repubblica la taccia famosa e capitale dell'Autore dello Squitinio con asserirla fondata da' Padovani per diminuire il lustro della sua libertà originaria, non ostantechè la medesima taccia fosse stata pienamente repressa da Niccolò Crasso*. Torna anche a ripetere l'imputazione suddetta nella Dif. II. (c). Io nè pur qui prorompero nelle querele (che pur sarebbero giustissime contra d'una sì ingiusta persecuzione) e da ciò mi astengo anche, perchè mi lusingo, che nè pur'uno vi sia stato fra tanti saggi ed eruditi Senatori, e Cittadini della Serenis. Repubblica, il quale non abbia tosto riconosciuta l'insussistenza di questa accusa, e non le abbia anche dato il nome d'una cieca Calunnia. Legganfi le mie parole (d). Altro non ho io scritto, se non che si vuol contare per *pregio distinto*, *l'essere stato anticamente* *Nobi-*

(a) *Dif. II. C. 92. pag. 248.*
(b) *Dif. I C. 35. pag. 140.*
(c) *Dif. II. C. 23. pag. 71.*
(d) *Osser. §. 70. pag. 93.*

Nobile di Padova, *cioè Nobile d'una delle più gloriose Città d'Italia*, *e d'una Città in que' tempi libera*, *e d'una Città*, *che da molti Storici viene in certo modo asserita Madre della stessa Città di Venezia*. Due cose possono cercarsi; l'una, se i Padovani fuggendo l'ira de' Barbari fondassero la Nobilissima Città di Venezia; l'altra, se posto che la fondassero, venisse la nuova Città ad essere suddita allora di Padova, e ne ricevesse i Governatori. I miei sentimenti erano chiari, nè poteva alterarli, se non una malizia o passione troppo gagliarda; imperocchè del secondo punto nulla ho io detto, nè pure per sogno, ed è quello appunto, che fu riprovato dal Crasso. Del primo punto ho io solamente detto, che *viene in certo modo asserito da molti Storici*. Non ci volea già molto a conoscere, che *Madre della Città di Venezia* è troppo diverso dal dire, *Padrona*, *Dominante*, *e Sovrana di Venezia*. Lo stesso Difensore aveva egli stesso confessata una tal verità, scrivendo, aver'io asserito (il che però non io asserii, ma dissi asserito da altri) che Venezia *fu fondata*, *da Padovani*. E s'egli poscia volle far credere, che ciò significhi Venezia una volta sottoposta a' Padovani, una tal giunta non venne da me, ma venne tutta di pianta dall'appassionata e ingiuriosa penna di lui. E chi ci è fra gli Studiosi, che più volte non abbia nella stessa guisa udito dire, che anche *Padova*, e *Roma* furono fondate da i Trojani? Anzi nè pure io dissi assolutamente, e interamente Padova *asserita dagli Storici Madre di Venezia*; mentre non a caso vi aggiunsi *in certo modo*, alludendo alla comune opinione, che ancora altri Popoli circonvicini concorressero a fondar Venezia. Ora egli è fuor di dubbio, che quell'inclita Città nacque in mezzo alle rovine dell'Italia, ed ebbe principio, non già da miseri pescatori, ma da i più nobili e potenti delle Città confinanti, e massimamente da' Padovani. Se ne pregiano, in vece d'adirarsene, i Signori Veneziani; e ciò costa da tante loro Storie, come per esempio son quelle di *Pier Giustiniano*, *Paolo Morosino*, *Marino Sanuto*, *Francesco Verdizzotti*, *Marc'Antonio Sabellico*, per lasciar'indietro quelle d'altri Autori, sì stampate, come scritte a penna, e tutte concordi in asserir questo punto, cioè, che i Padovani, ritirati nell'Isola di Rialto, posero le fondamenta alla Città, Regina poi dell'Adriatico. Inoltre sono di Gian-Niccolò Doglioni le seguenti parole (a): *Che siano stati de' Principali di tal'unione* (a fondar Venezia) *quei di Padoa*, *io non lo nego*; ed egli stesso poi pruova, che non perciò quelle Isolette furono suggette a'Padovani. Il medesimo Niccolò Crasso (b), dopo Gasparo Contareno, lasciò scritto: *Rivoalti nomine insignitæ Insulæ*, *accepta Venetæ Urbis origo non injuria refertur*; ed appunto in questa gli altri Storici consentono, che si ricoverassero, e si dessero a fabbricare i Cittadini più nobili, e potenti di Padova. Che più? Bernardo Giorgio Senatore Veneto così comincia uno de' suoi Epigrammi stampati nel 1604. in Venezia stessa da Francesco Sansovino (c):

A PA-

[a] *Doglion. Venet. Trionf. pag.* 3. (b) *In Not. ad Donat. Jannot. pag.* 333. (c) *Sansovin. Venez. L.* 12. *pag.* 339.

A PATAVIS fundata: die hoc fuit inclyta nostra Urbs &c.

Dopo di che giudicherà il Mondo da questo poco, con qual disposizione si sia messo a scrivere nella presente causa il Difensor del Dominio; e se possa presumersi, ch'egli in tale stato d'affetti abbia potuto ben sentire la forza delle Ragioni altrui, e la debolezza del e proprie, nella lite di Ferrara, e di Comacchio; ed abbia saputo dipingere con equità gli argomenti nostri al Pubblico, e consutargli in maniera da fidarsi della relazione sua, e delle risposte sue: quando miriamo in questi pochi esempj sì lontane dal giusto le idee formatesi de' nostri sentimenti nel suo capo, ed animata cotanto la sua passione, che, purchè ferisca, non bada, se a torto, o a ragione ferisca. La Verità non ha bisogno d'essere sostenuta con questi mezzi ed ajuti. Vero è nondimeno, pretendere l'Oppositor medesimo (*a*) d'impegnare in suo prò l'animo de i Lettori, con far loro sapere, che nelle Scritture da lui opposteci *non si potrà Giammai riconoscere verun' altra passione, fuor di quella, che unicamente in se stessa dee essere inclinata ad una Cristiana, Moderata, e necessaria difesa della Verità*. Buon prò per noi. Ed affinchè il Mondo restasse ben prevenuto di questa bella idea, si fece per tempo crederla agli Autori del Giornale de' Letterati d'Italia; i quali fidatisi nell'altrui relazione scrissero (*b*), che *la Difesa del Dominio era stata trattata con Modestia incomparabile*. Anzi l'Autore medesimo delle *Difese* ci fa in questa parte osservare una piacevole scena. Ha egli nella *Difesa II.* adoperato contra di noi contumelie, e quel che è peggio, e mi dispiace di dover ripetere, ancora delle Calunnie, ed uno Stile sì pieno di sprezzo, di mordacità, e di sdegno, che ogni savio Scrittore senza fallo si recherebbe a scorno di punto imitarlo, in iscrivendo anche contra gli Eretici più pestilenti, e per difesa della Religione. Se il mio giudizio sia giusto, ne rimetto la decisione a chiunque ha letto quell'Opera. E pure dopo uno sforzo sì terribile della sua collera, *l'Autore di questa Difesa* (sono sue parole (*c*)) *protesta di dolersi in estremo per non avere in pronto le più veementi e gagliarde forme del dire, che abbiano adoperate giammai Tutti i Santi Padri in simili affari* (che certo si trattava spesso una volta simili controversie) *per impiegarle ancor'egli con degno uso nella congiuntura presente contra preposizioni di sì empia ed orribil natura, come son queste: le quali dianzi non si sono udite mai più nella nostra comunione ....* Non rapporto l'altre parole, per non accrescer l'orrore e la nausea a i Lettori, bastando a me di dire, che qui non si contiene nè Verità, nè Giustizia, nè Moderazione, e ch'io rimetto alla Scuola de' SS. Padri, o del solo S.Agostino, chi ha fronte di prorompere in tali sentimenti. Ma se è strana questa *estrema Doglia* di non aver saputo usare delle più pungenti e fiere saette contra di noi: più strana apparirà un'altra metamorfosi, dove egli dice (*d*) di volere scrivere la suddetta *Difesa II. placi-*da-

[a] *Dif. I. C. 67. pag. 244.*
[b] *Giorn. de Letter. T. 4. pag. 512. An. 1710.*
(c) *Dif. II. Pref. pag. 6.*
(d) *Dif. II. C. 2. pag. 3.*

damente, e ſenza oltraggi e querele diſconvenevoli alla maeſtà della Cauſa, e delle parti; poichè la Chieſa Romana per difendere la verità incontraſtabile delle ſue ragioni ſovrane ed autentiche non ha mai tenuto biſogno di combattere con queſt' armi, proprie di quei ſoli, che niente hanno di meglio da poter dire. Altrove fa di nuovo ſapere (a), che *chi difende la S. Sede*, (cioè egli) *ha per Maſſima Eterna di vincere con ragioni, e non con iſcherni orgoglioſi e pungenti, nè con motti diſconvenevoli e improprj all' importanza dell' affare, di cui ſi tratta*. Anzi ha voluto avvertire il Pubblico della ſua delicata Carità, ſcrivendo così (b): *Perchè in difendere il Pontificato Romano, molto oſtilmente aſſalito nelle Scritture Eſtenſi* (altro che nere Calunnie non ſon queſte, perchè ognun vede, che non ſi tratta fra noi del *Pontificato*, nè s'è detta parola, che feriſca l'autorità ſpirituale, anzi nè pur la temporale dei Papi) *io debbo cercare con Placida Carità di far ravvedere altrui del ſuo gran torto; a me ſi conviene uſar tutta la maggiore attenzione in guardarmi, quanto mai poſſo, dall'immitare in Minima Parte lo Stile degl' Impugnatori della S.Sede, tutto pieno d'iracondia e di fiele*. Ora io ſcongiuro i Lettori di cercar nelle Scritture Eſtenſi l'iracondia, e il fiele, che qui ad eſſe vien dalla *placida Carità* di queſto Scrittore oppoſto. Ma nol troveranno; e molto meno vi troveran fondamento, per cui doveſſe egli trattarle da *Scritture ingiurioſe, e piene di fatti ſacrileghi &c.* con aggiungere altrove (c) tante altre contumelie, e indegne accuſe, le quali io ſarei di molto infelice, ſe i Lettori aveſſero, per crederle vere, da ſtare ſenza pruove alla ſola fede d' un'Avverſario di tal coraggio. Nè pur' io però pretendo, che i Lettori credano alla mia nuda aſſerzione, allorchè ſon coſtretto a querelarmi di tanti aggravj, che fa l'Autore delle *Difeſe* alla Cauſa del S. R. Imperio e della Caſa d'Eſte, e a i lor Difenſori. Leggano l' Opere ancora di lui, e cerchino, in qual' angolo ſi truovi mai quella *placida Carità*, e l'altre virtù, che egli s'attribuiſce, ſe pure nel poco finquì da me rapportato non aveſſero a queſt'ora pruove ſufficienti e ſicure, che in tal' Opera non s' è avuta cura della Carità, e molto meno della Giuſtizia. Leggano, dico, le Scritture dell'Oppoſitore, e le Eſtenſi ancora; oſſervino bene, chi tratti, o no, queſta materia con buona fede, e con moderazione, e con amore verſo il Vero, e il Giuſto; non credano toſto a chi accuſa ſenza citare, e qualora ancora ſiano ſtati citati i paſſi, confrontino bene (ch'io per me gli ſcongiuro) tali citazioni; e peſino ſenza affetto le pruove, ſtaccandole da tutti gli artifizj della facondia, o della Declamazione, e della paſſione; ed allora giudichino, che debba dirſi delle fiere accuſe, e poi della vantata manſuetudine dell' Oppoſitore Romano. Che ſe nelle Opere di lui trovaſſero poſcia *inſuſſiſtenza di pruove, animoſità di propoſizioni, giri e ſcappate rettoriche, equivochi, ed altri o artifizj o difetti*, de' quali fu detto nella Supplica (d), che *può abbondare la Scrittura d' un' Avverſario*: ſappiano;

(a) *Dif. II. C.* 100. *pag.* 268.
(b) *Ibid.* C. 54. *pag.* 157.
(c) *Dif. II. pag.* 153. 155. 163. 286. 293. 304. 307. &c.
(d) *Suppl.* §. 3. *pag.* 8.

che ciò sarà avvenuto contra voglia di lui, perciocchè egli ci ha ancora fatto sapere (a), che in difendere la S.Sede egli *non ha altro fine, che di sostener COSI' ALLA BUONA il retto, e il vero.*

Tralascio quì altre o accuse o asserzioni ingiuriose dell'Oppositore, sparse nell'Opere sue, contentandomi solo di augurare a lui più equità dapertutto, parendomi che ne abbia egli troppo bisogno; e solamente per fine accennerò quì, non accordarsi col vero quello, ch'egli narra intorno alla pubblicazione delle sue, e delle nostre Scritture. *I maneggi,* ch'egli dice (b) fatti *alle Corti Pontificia e Imperiale, affinchè la Difesa I. del Dominio non si desse alle stampe, o almeno si mutilasse*, non furono mai per altro, se non per ottenere una giusta dimanda, originata dall' essersi subodorato, che l'Autore in tesserla continuava nel suo costume d'ingiuriare, e di scrivere senza il rispetto, che si dee massimamente a i Principi della qualità del Sig.Duca di Modena: del che spontaneamente gli stessi amici suoi, benchè indarno, aveano avvertito lo stesso Censore. Del resto non ha mai la Casa d'Este nè pur sognato, che la Camera Apostolica non avesse, e non abbia da dire, e replicar le sue pretese ragioni. E se ha desiderato, che ciò si facesse coll'onestà, e moderazione convenevole, ha desiderato una cosa, conforme alla Giustizia, e all'Onestà, e di cui è mirabile, che la Corte di Roma abbia avuto bisogno d'essere pregata, e più mirabile è, che l'abbia lasciata vincere all'Oppositore suddetto. Di ciò, ch'io dico, sono testimonj viventi, e maggiori d'ogni eccezione, oltre a i Ministri della Corte Cesarea, gli Eminentiss. Signori Cardinali, e l'Eccellentiss. Sig. Marchese di Priè Ambasciatore Cesareo, che formarono i Congressi in Roma, come ancora il Sig. Conte Reggente D. Luigi Caroello, ed altri, che v'intervennero. Per conto ancora di questi medesimi Congressi ha animo l'Autore delle Difese (c) di ricordare al Pubblico, che a i maneggi della Corte Romana riuscì di far' escluderne i Ministri Estensi, benchè già ammessi per ordine di S. M. Cef. e col consentimento di S.S.e ciò col pretesto, che S. M. Cef. *non potea sofferire, che da essi Ministri, uscendosi fuor de' termini dell' affare, si pronunciassero quelle stesse proposizioni, delle quali con franchezza inudita si vede ricolma la Supplica, a segno tale, che de' 30. Capi d'essa, la metà s'impiega in malmenare la Sede Apostolica, e suoi Ministri.* Lodato il Cielo, che si è almen confessato, essere stato il pretesto di rimuovere dai Congressi i Ministri Estensi, l'aver' essi voluto ivi ridire *quelle Stesse Proposizioni*, che si leggono nella *Supplica*, e che non sono nè indebite, nè ingiuriose, e che non si ripeteano nei Congressi, se non per necessaria difesa, o degli Augusti, o degli Estensi, o della Causa, e che nè più nè meno si seguitarono a sostenere dal suddetto Sig. Ambasciatore Cesareo, e Sig. Conte Reggente ne' seguenti Congressi. Per altro a niuno più, che a i Ministri della Casa d'Este, sic-

(a) *Dif. II. C. 113. pag. 304.*
(b) *Dif. II. C. 3. pag. 8.*
(c) *Ibid. C. 5. pag. 12.*

siccome più informati delle Ragioni Imperiali ed Estensi sopra *Comacchio* apparteneva il sostener'esse Ragioni ne i Congressi; laonde sarà sempre cattivo sentore presso i viventi, e presso i posteri, l'aver voluto i Ministri Pontificj schivare quel cimento, e massimamente adducendo essi per iscusa una ragione, che loro fa poco onore. In quanto poscia a quello che il suddetto Oppositore ha prodotto in risposta a i primi Capi della Supplica, non gli risponderò io, perchè poco importa, e perchè non si finirebbe mai. La coscienza di molti è informata di quanto i Ministri della Corte di Roma hanno e operato e tentato per l'affare di Comacchio. Nella stessa guisa chi ha letto la *Supplica*, non ha bisogno d'imparare dal suddetto Censore, se ivi si parli, o nò secondo il decoro della Corte Cesarea, e molto meno ne ha bisogno la stessa Corte Imperiale. Carneade, ed altri col loro bel dire professavano di saper'offendere, e difendere, screditare, e accreditare una medesima cosa, a misura del bisogno, o capriccio loro. Non tengo io l'Avvocato contrario per seguace di tale Scuola; ma si fa talvolta disavvedutamente ciò, che si riproverebbe strepitosamente in altrui.

In quanto a me, nel difendere qui ciò, ch'io stimo Giusto e Vero, e credo di difendere con giustizia, e in forma convenevole, mi lusingo di non aver mancato a quella Venerazione, che da tutti è dovuta, e ch'io professo d'avere a chi per questa causa litiga col S.R.Imperio, e con la Casa d'Este. Tale è stato il mio proprio desiderio; ma debbo anche fare una giustizia al mio Padron Serenissimo, con dire, che siccome intenzione di lui sempre è stata, e sarà di ottenere sol quello, che è giusto (credendo egli per fermo, che non altro, che questo, sia anche voluto dal Santissimo Regnante Pontefice) così premura di lui fu sempre, e sarà, che in se, e negli Avvocati suoi, comparisca quell'ossequio, che è proprio di se, e de' suoi Maggiori verso i Vicarj di Cristo, e verso la Sacra Corte di Roma, bramando egli, che gli argomenti, le pruove, e le ragioni combattano, e non già le ingiurie, ed altri vili artifizj, da'quali spero, che ogni intendente conoscerà, ch'io lungi mi son tenuto. Chi ha letto presso gli Avversarj ciò, che concerne gli antichi Secoli di Pippino, di Carlo Magno e de' lor Successori, e crede che tali notizie importino (secondo noi però non importano) alla decision della Causa di Comacchio: non usi l'ingiustizia di lasciar di leggere ciò, che non è stato lasciato da me senza risposta. Ma chi sapendo, che la sola cognizione degli ultimi Secoli è quella, che porge i veri fondamenti per decidere tali quistioni, vorrà disobbligarsi dalla fatica di scorrere per le anticaglie da me raccolte: il faccia a suo talento, e ristringa l'applicazione sua all'esame degli ultimi tempi. Ottimo in fine sarà per un tal'esame, chiunque sa, che il rendere odiosi, e spaventar gli Avversarj, non è un provare, che Comacchio sia di diritto della Camera Apostolica; e che il dimostrar franchezza dapertutto può far grande impressione nel volgo, ma non deè farla nei Saggi, ed accorti, i quali

E 2 trop-

troppo conoscono, che le parole, le Figure, le esagerazioni ec. sono bensì strumenti dell' umana Eloquenza, ma non sono Ragioni, nè Pruove. Che se in fronte alla *Difesa* II. ha posto il suo Autore queste parole di S. Girolamo: *Noli accusare, & ego cessabo defendere*: questo passo appunto dovrebbe trafiggere chi l'allega, essendo chiara cosa, ch' egli è stato il primo ad *accusare* con iscritture stampate l' Augustiss. Imperador Giuseppe, e la Casa d' Este, ed essere sempre andata crescendo la sua animosità in *accusare* gli Avvocati Cesarei ed Estensi fino all'eccesso strabocchevole, che si mira nella suddetta Difesa II. Ma qual giustizia sarebbe, che un' Autore, primo ad *accusare*, e che niun riguardo ha di aggravare in quante guise egli può mai gli Avversarj suoi, avesse ancora ad essere l' ultimo a scrivere, e a toglier loro i diritti della Difesa? Ha egli eziandio voluto avvertire il Pubblico de' giorni, ne' quali incominciò a comporsi, e stamparsi, e fu finita di stampare la Dif. II (a) acciocchè *dagli Apologisti di Modana non si chiegga gran tempo a replicare*. Ma se noi ne facessimo o dicessimo di queste, avremmo paura, ch'egli gridasse: al Cerretanismo. Appena uscite alcune copie della *Difesa* I. fece gran premura la Corte di Roma, acciocchè si sbrigasse immediatamente la Controversia presente. Ragion volea, che si desse convenevol tempo agli Avvocati Estensi di rispondere a gli assalitori, a i provocanti; e però si fece istanza a fin d'ottenerlo. E tanto più era ciò di dovere, quanto che l' Oppositore avendo creduto comodo l'interrompere a i Lettori il corso del giudizio, col framischiare alla disputa di Comacchio tante accuse false e disperate contra degli Avvocati Estensi, e coll' ingegnarsi di tirar noi dal tribunale del Mondo a quello del Sacrario, e dagli ultimi agli antichi Secoli, ci ha con questa sua accortezza e poca equità obbligati a difenderci ancora qui, e a moltiplicare, inutilmente sì per la vera Controversia, necessariamente però per la riputazione nostra, le parole e le risposte. Del resto niuno ha sfidato lui a chi più velocemente componga; e quand' egli per avventura avesse inteso di sfidare ad una simile corsa me, che son solo, e di non molta salute, e da più d' una occupazione gravato: gli si vuol rispondere, che s' egli forse non bada a i mali effetti della soverchia fretta, io per me ne ho paura; e che allora si dirà, aver' io risposto *sat cito* alle tre grosse Scritture Romane, quando mi sarà riuscito di rispondere *sat bene* in favore della Verità e della Giustizia, che qui son persuaso assistere all' Imperio, e alla Casa d' Este. Ora in tre Parti principali sarà divisa questa Risposta. Nella Prima si proverà la general Sovranità degli antichi Imperadori sopra gli Stati della Chiesa Romana, e per conseguente ancora sopra *Comacchio*. Nella Seconda si mostrerà più precisamente questo alto Dominio degli Augusti sopra la suddetta Città, mantenuto fino al giorno d' oggi. Nella Terza si farà conoscere, non avere la Camera Apostolica data mai Investitura di Comacchio alla Casa d' Este

(a) *Dif. II. Pref. pag.* 22. *e pag.* 439.

d' Efte, la quale per più Secoli il riconofce dal folo S. R. Imperio, e l' ha difefo con quefto titolo, e con quello della Prefcrizione, punto non fuffiftendo, che *Comacchio* foffe per l' addietro confiderato, come parte del Diftretto Ferrarefe. Cominciamo dalla Prima, con premettere nondimeno alcune notizie fpettanti a i tempi di Pippino Re di Francia, e di Carlo Magno non peranche eletto Imperadore.

C A P. I.

Imperadori Greci fino a i tempi di Pippino Padroni di Roma, e dell'Efarcato. Donazione Coftantiniana prima dell' 800. finta. Efarcato non Reftituito, ma donato da Pippino alla S. Sede.

COminciano gli Oppofitori Romani *(a)* a trattare dell'origine del Dominio della S.Sede full' Efarcato, rappref ntandoci una tal Signoria, anche fopra altri Stati, era poffeduti da' Sommi Pontefici, indipendente, affoluta, e fovrana, e continuata dipoi per dieci Secoli; e fi ftudiano amendue di confutar le pruove, che erano ftate dal canto noftro addotte in contrario. Ora, fe fi vuole ftare alla relazione del primo d'effi Scrittori *(b)*, in tante, e *sì varie contraddizioni* io mi fono qui intralciato, *per vaghezza d'oppugnare la Sovranità della S. Sede*, ch' egli *ne potrebbe empiere una Claffe intera*. Per fentimento mio, fe a lui crediamo, gl'Imperadori al tempo di Pippino erano tuttavia *i veri padroni dell'Efarcato, e di Roma*; e poi di quefto dimenticato, non già nel fine del libro, ma nella facciata feguente, afferifco, *che i Papi ne aveano l'utile dominio, effendone la podeftà affoluta preffo il Senato Romano*. Indi immediatamente fecondo lui io foggiungo, che Pippino, e Carlo Magno ne aveano *la giurifdizione, e il dominio*. E poi vengo a dire, che nè l'uno nè l' altro *potè legittimamente fpogliare di quegli Stati l' Imperadore*. Ora al trovare, come egli dice, *fomiglianti contrarietà di pareri, e la franchezza, e il vario artificio ufato nelle Offervazioni*, ci fa fapere di non efferfi potuto aftenere dal dir *fra fe fteffo* ciò, che S.Agoftino diceva a Giuliano: *quid explicata implicas, & evoluta convolvis? &c.* Ma mi perdoni quefto Scrittore, s'io gli dirò quello, di che però ogni Lettore ha potuto accorgerfi per fe fteffo, cioè, bifognar bene, che foffe rifcaldata di molto la fua Fantafia, da che egli giunfe a parlar meco fra fe fteffo, e a parlarmi nella guifa che ha fatto. Molto più dirò quefto, perchè fenza un' Immaginazione molto agitata non fi poteano trovare ne' paffi da lui citati quelle contraddizioni e dimenticanze, ch'egli pretende. Offervino i Lettori ciò, ch'io abbia ivi fcritto, e come l'abbia fcritto; ed apparirà, aver'io meffo in campo quelle propofizioni, non già per adottarle, e foftenerle tutte, ma per farle valere come obbiezioni, e dubbj ragionevoli contro al fiftema formato dagli Avverfarj, effendo tale il coftume in fimili controverfie. Si notino le parole da me proferite

(a) *Dif. I. C. 95. Diff. Hift. C. 1. & 104.* (b) *Dif. I. C. 103. pag. 357.*

ferite dopo le mentovate obbiezioni (a): *La conclusione pertanto di queste Osservazioni si è, che noi non sappiamo bene, nè quali cose veramente donassero Pippino e Carlo alla S. Sede, nè in che consistesse il Dominio temporale, che allora fu conferito a i Sommi Pontefici; e che non basta dire, che quei Re donarono, o restituirono Comacchio &c.* Sicchè avrei ben'io diritto di ritorcere sopra l' Oppositore medesimo le parole prese da S. Agostino; anzi ne saprei (e con giustizia) applicare a lui dell' altre ben più precise e calzanti, prese dall' Opere di quel Santo Dottore, se volessi qui perdermi dietro a i fiori.

Non è da questa differente l'altra partita, che mi appone per sua liberalità l'Oppositore medesimo, con dire per ischerno, (b) aver'io *oggi trovato, che Donatio non vuol dir Donazione, e che Restitutio non vuol dir Restituzione*. Pongasi mente al §. 3. pag. . delle Osserv. da lui citato, nè si troverà, che mai mi siano cadute dalla penna queste assurde, o ridicole dottrine. Vorrebbe egli farmi, anzi che nò, scemo di testa; ma io ne farò una innocente vendetta col solamente chiedere questa giustizia a i Lettori, cioè ch' eglino all' incontrare nelle Opere del Difensore altre simili accuse, non condannino me, prima d'essersi effettivamente chiariti nelle mie, se ciò realmente s' accordi colla Verità, o pure se siano esagerazioni, e supposizioni arbitrarie della passione altrui: giacchè io non posso, nè voglio fermarmi a ripulsare tutte quante le parole; e le asserzioni dell' Autore delle Difese, allorchè a nulla servono, se non forse a scostarci dalla sostanza della quistione presente. Ma quando anche si concedesse intorno a i tempi di Pippino, e di Carlo M. tutto ciò, che bramano gli Oppositori, nulladimeno sussisterebbe nè più nè manco il sistema nostro intorno a i tempi di Carlo creato Imperadore, e de' suoi Successori. In fatti quel dotto Critico del P. Pagi ha così tenuto. Affinchè nondimeno vegga il Pubblico, aver' io non senza ragione preteso, che sia molto oscuro ed incerto, *in che consistesse il Dominio temporale de' Papi avanti all' Anno* 800. *&c.* (c) si notino qui alcune poche cose in questo proposito.

Vuole l'Autore delle Difese, che prima delle *novità de' tempi di Pippino* fosse sottoposta a' Sommi Pontefici Roma del pari coll' Esarcato. L'uno e l' altro già s' era da me negato con dire, che tanto Roma, quanto l'Esarcato furono infin'allora sottoposti a gl' Imperadori Greci, e che non era stato provato questo Dominio Pontificio da gli Avversarj. Ma l' Autore suddetto ci fa sapere, (d) che sotto Gregorio II. Roma, anzi l' Italia tutta, cospirò contra Leone Isaurico; ed io ripeto, che lo stesso Gregorio II. per relazion d'Anastasio procurò, che i Romani tumultuanti stessero fedeli a quell' Imperadore, non ostante la sua apostasia. *Ne desisterent ab amore & fide Romani Imperii admonebat*. Abbiamo testimonio di ciò anche Reginone, e Paolo Diacono. Adunque il

Papa

(a) *Osserv.* §. 5. *pag.* 8.
(b) *Dif. I. C.* 12. *pag.* 104.
(c) *Osserv.* §. 5. *pag.* 8.
(d) *Dif. I. C.* 96. *pag.* 3. 4.

Papa non facea per anche da Signore di Roma. Soggiunge l' Oppositore, che Gregorio III. fece fabbricar le mura di Roma, aggiustò le differenze insorte fra il Ducato di Roma e quello di Spoleti, e che costituì Carlo Martello *Consolo*, cioè, per quanto vien preteso, Patrizio de' Romani, essendo seguito allora un patto, che il Papa *a partibus Imperatoris recederet*, come s' ha dal Continuatore di Fredegario. Ma di qui appunto ricaviamo, che almeno fino a quel tempo Roma fu sottoposta a gli Augusti Greci. Anzi non avendo avuto effetto quel segreto trattato fra Carlo Martello, e Gregorio III. morti amendue poco dopo, continuò l' Imperadore nella Signoria di Roma; negandosi per altro, che simili passi fatti da Gregorio III. siano indizj d'alcun vero dominio, come pretende il Difensor del Dominio. Oltre di che egli non ignora, essere narrato quel fatto da gli Annali Metensi colle parole seguenti: *Epistolam quoque Decreto Romanorum Principum* (cioè del Senato e de' Primati di Roma) *prædictus Præsul Gregorius miserat, quod sese Populus Romanus, Relicta Imperatoris Dominatione, ad suam defensionem, & invictam clementiam convertere Voluisset*. Del pari non vien provato, che Zaccheria Successor di Gregorio III. fosse padrone temporale di Roma, perch' egli inviasse ambascerie; stipulasse strumenti di pace, spedisse genti in soccorso, e maneggiasse trattati ed accordi. Tali Atti erano fatti da i Papi, come sacri Pastori, e come parte principale del Popolo Romano, e non già per diritto di Sovranità, o d'autorità assoluta (a). Anche S. Gregorio Magno fece somiglianti operazioni, come si scorge dalle sue Lettere; e il medesimo si facea da altri Vescovi nelle necessità de' loro popoli, allorchè mancava loro l' opportuna assistenza del Principe proprio. Lo stesso Oppositore attesta (b), che le Città e Provincie furono prima *in guisa tale favorite ne' temporali soccorsi* (queste sono le sue parole) *da' proprj Pastori spirituali, che finalmente il pieno governo d' esse se ne passò in lor mani.* E tanto più certa si scorgerà la sentenza nostra, all'osservare, che per attestato del suddetto Anastasio, Zaccheria, subito che fu creato Pontefice, ne mandò al Patriarca di Costantinopoli l'avviso, *simul aliam Suggestionem* (significa tal voce *rogatorias Literas*) *dirigens Constantino Principi*, cioè all' Imperador Greco, il quale da lì a qualche tempo rispedì il Messo del Papa, *& juxta quod beatissimus Pontifex postulaverat, donationem in scriptis de duabus Massis, quæ Nymphas & Nornias appellantur, juris existentibus REIPUBLICÆ, eidem santissimo Papæ, sanctæque Romanæ Ecclesiæ jure perpetuo direxit possidendas*. Ora io lascerò considerare, chi fosse tuttavia il Sovrano di Roma. E si noti quel *Reipublicæ*, spiegato dal Baronio così (c): *quæ erant juris IMPERII, prædia quædam donavit Romanæ Ecclesiæ*. Nello stesso Anno 743. esso Papa si portò a placare Liutprando Re de' Longobardi, e a fare che restituisse alcune Città, e fra l' altre *Cesenatense Castrum Ravennatibus*, cioè ad Eutichio Esarco, e Mini-

(a) *Thomassin. Vet. & nov. Eccl. Discipl. par. 3. L. 1. C. 27. n. 6. & seqq.*

(b) *Dif. I. C. 95. pag. 333.*

(c) *Baron. Annal. ad An. 743.*

e Ministro Imperiale in Ravenna, il quale andò incontro al Papa cinquanta miglia da Ravenna. Liutprando *duas partes territorii Cesenatensis ad partem REIPUBLICÆ restituit, inito constituto, ut usque ad Kal. Jul. cum ejus Missi a Regia Urbe* (cioè da Costantinopoli) *reversi sunt, idem Castrum, & tertiam partem, quam pro pignoris causa detinebat, parti REIPUBLICÆ restitueret.* Chiara cosa è, che *Reipublicæ*, ancora qui significa il Dominio Imperiale; e però sì Roma, come l'Esarcato erano tuttavia del Greco Imperadore, senza veruna contrarietà de i Papi. Anche sotto Papa Zaccheria un tale Stefano era *Patrizio e Duca di Roma*, cioè, secondo il de Marca, questi era l'Ufiziale dell'Imperadore, che tuttavia comandava in Roma.

Segue a dire l'Oppositore (a), che venendo maltrattati e minacciati di peggio i Romani da Astolfo Re de'Longobardi, Stefano II. ebbe finalmente ricorso a Pippino Re di Francia, e dopo tali racconti conchiude: *Noi abbiamo veduto, che sotto questi quattro Pontefici in Roma non ci ha avuto che fare l'Imperadore; e pure i Ministri Estensi francamente asseriscono: Che le Storie assicurano, che Roma fu sottoposta a gl' Imperadori sino a' tempi delle novità di Pippino*. Finalmente mi viene addosso con queste figure: *Ma quali sono queste Storie? Chi il dice? Invece di parlar così in aria, assai meglio sarebbe il provare. Il dice forse Girolamo Rossi da essi accoppiato con Anastasio?* &c. Abbiano i Lettori per un poco ben presenti alla memoria queste invettive, finchè odano le parole d' Anastasio nella Vita di Stefano III. da noi chiamato il II. Racconta questi, che Astolfo Re da'Longobardi, dopo essersi impadronito dell'Esarcato, minacciava ancora di assoggettarsi Roma. Fatto consapevole l'Imperador Greco de i nuovi tentativi del Longobardo, spedì subito in Italia un suo Ministro con Ordini al Papa, e con Esortazioni ad Astolfo. *Dum hæc agerentur*, son le parole dello Storico (b), *conjunxit* (cioè arrivò) *Romam Joannes Imperialis Silentiarius, deferens eidem Sanctissimo Pontifici Regiam JUSSIONEM, simulque & aliam ad nomen prædicti Regis impii adtulit Adhortationis annectens verba, ut Reipublicæ loca, diabolico ab eo usurpata ingenio* (cioè Ravenna &c.) *proprio Restitueret Dominio* o *Domino*. Sicchè l' Imperadore tuttavia spediva a Roma i suoi Ministri, e con Ordini Imperiali, e direzioni in quelle contingenze. Nè s' immaginasse alcuno, che il Pontefice, o i Romani gli s' opponessero, poichè Anastasio soggiunge; *Quem videlicet Imperialem Missum confestim sæpe fatus S. Papa cum suo germano Paulo Diacono ad eumdem misit Aistulphum Ravennam. Quibus susceptis, cum inani eos absolvit* (li licenziò) *responso, adhærens* (congiungendo) *eidem Imperiali Misso quemdam propriæ gentis nefarium virum ad Regiam properandum Urbem* (cioè a Costantinopoli). Il Papa dunque *misit in Regiam Urbem suos Missos cum Imperiali præfato Misso, deprecans Imperialem Clementiam, ut Juxta quod ei sæpius Scripserat, cum exercitu ad tuendas has Italiæ partes modis omnibus adveniret, & de iniquitatis filii morsibus Romanam hanc Urbem, vel cunctam Italiæ*

[a] *Dif. I. C. 97. pag. 337.*

(b) *Anastas. in Steph. III.*

Italiæ Provinciam liberaret. Segue a dire, che Stefano II. si portò a Pavia, e che il Re Astolfo fece pregarlo di non chiedere le Città dell' Esarcato; e in effetto il Pontefice *nullo modo apud eum hæc impetrare valuit*. Similmente *Imperialis Missus petiit*, & *Imperiales literas illi tribuit*, & *nil obtinere potuit*. Seguì poscia un' aggiustamento fra i Longobardi, e i Romani, mercè di Pippino Re de' Franchi, al quale Stefano II. era ricorso, *cernens ab Imperiali potentia nullum esse subveniendi auxilium*. Ma non istette molto i Longobardi a rompere le Capitulazioni; laonde il Pontefice spedì in Francia di bel nuovo per ottener soccorsi; nel qual tempo giunsero a Roma *Imperiales Missi*, *Gregorius scilicet Protosecreta*, & *Joannes Silentiarius directi ad prædictum Francorum Regem*, *quos suscipiens Beatiss. Papa*, *eisdem motionem præfati Francorum Regis nunciavit*. Costoro col Messo del Papa s' incamminarono verso la Francia, credendo, che Pippino venisse in favore dell'Imperadore; ma saputo dietro alla strada, che quel Re s'era bensì mosso contra de'Longobardi, ma che eziandio avea donato, o offerto al Papa l'Esarcato: sorpresi da tal nuova, ed afflitti, *nitebantur dolose Missum Apostolicæ Sedis detinere*. In fatti l'uno d' essi giunto a Pippino non lungi da Pavia, cominciò a raccomandargli, perchè tolto che avesse a'Longobardi l'Esarcato, volesse restituirlo all'Imperadore, a cui l' aveano costoro usurpato, promettendogli per questo *plura Imperialia munera*. Ma Pippino rispose, che ne avea già disposto in favore di S. Pietro; & *hæc prædicto Imperatoris Misso reddens in responsis*, *continuo eum ad propria remeandum per aliam viam absolvit*, *qui & sine effectu Romam conjunxit*. Da tali notizie, senza ch'io mi ci fermi molto sopra, ognun può conoscere, che Roma *fino alle novità di Pippino fu sottoposta a gl' Imperadori Greci*, perchè si veggono i Ministri dell' Imperadore liberamente passar colà, e portarvi i Comandamenti dell' Imperadore, senza contradizione de'Romani o de' Papi, e adoperarsi non solo per salvare da gli artigli de' Longobardi Roma stessa, ma eziandio per ricuperare l'Esarcato al proprio Padrone; e ricorrere i Papi a Costantinopoli con lettere e Messi per aver degli ajuti secondo il costume de'Sudditi in tali occorrenze. Altra idea non si può concepir di quegli atti; e però giudicheranno i Lettori, se convenisse al Difensor del Dominio (a cui tali passi non erano ignoti) di rispondere col tuono, che s'è udito di sopra, e s'io potessi in questo particolare fare contra di lui dello strepito, come egli si meriterebbe.

Medesimamente aveva egli scritto, che anche l' *Esarcato era dipendente dalla Sede Apostolica*, e suggetto a i Sommi Pontefici, prima che Pippino loro il donasse: il che s'era da me negato, con aggiungere, che quando si pretendesse pure, che alla *Donazion* di Pippino convenisse il nome di *Restituzione*, si potrebbe *sospettare*, che fosse provenuto un titolo tale dal fondarsi, che forse si facea nella *Donazion famosa di Costantino il grande*, *finzione spezio sa di quell' età*. Replica egli (a), *non aver io dubi-*

(a) Dif. I. C. 103. pag. 355.

tato di pronunciare, che le suddette Restituzioni traevano l'origine dalla Donazion di Costantino, che io do per favola. Così egli; quasicchè io avessi asserito positivamente il primo punto. E poi, mentre m' imputa una spezie d'ardimento in tal proposizione; egli non s' accorge di chiamare sotto la sua sferza il Cardinal Baronio, (a) il quale tanto tempo prima di me avea stimato, essere *magnum plane argumentum* di creder fatta la Donazione Costantiniana, *quod Francorum Principes ea a Longobardis ablata, se Romanae Ecclesiae Restituere professi sunt*. In fine egli è anche da stupirsi, in vedere come parli il Difensore su questo punto, quando egli sa, non esserci più oggidì Erudito alcuno (e fra essi nomino io in capo di lista lui medesimo) il quale non sappia essere una bella Favola quella Donazione. Ma dice egli, non potersi trarre il titolo della Restituzione da gli atti finti di Costantino, perchè niuno degli antichi, e nè pure Anastasio, parla d lla Donazione suddetta; *laddove*, soggiunge egli, *il primo a parlare d'essa, per quanto io ne sappia, è stato Adone Viennense cento anni dopo questi avvenimenti*. Io qui non ricorderò altro ad un Scrittore sì dotto, se non che il de-Marca Scrittore celebre (b) (per tacere d'altri Autori) mostra, che appunto in que' tempi fosse finta la Donazione Costantiniana; adducendo fra l' altre cose le seguenti parole dell'Epist. 49. del Codice Carolino scritta da Adriano I. a Carlo M. *Et sicut temporibus B. Silvestri Rom. Pontificis a sanctae recond. piissimo Constantino M. per ejus Largitatem Sancta Dei Catholica & Apostolica Rom. Ecclesia elevata atque exaltata est, & POTESTATEM in his HESPERIAE partibus Largiri dignatus est; ita & in his vestris felicissimis temporibus* &c. Più di sotto. *Ecce novus Christianissimus Dei Constantinus Imperator* (cioè Carlo Magno) *his temporibus surrexit, per quem omnia Deus Sanctae suae Ecclesiae BB. Apostolorum Principis Largiri dignatus est*. Qui non si parla di Potestà, o Dignità spirituale, ma sì bene di Potestà temporale donata, e però della stessa Donazione Costantiniana, come ancora fu conosciuto dal Baronio, paragonandosi perciò Carlo a Costantino. Sicchè è troppo verisimile, che nascesse in que'tempi, o lo Strumento, che ora abbiamo, o almen l'opinione della Donazion di Costantino, e che giovasse questo per indurre Pippino, e Carlo M. a concedere l'Esarcato al Papa; poichè per altro è lontano affatto dal vero, che prima de' tempi di Pippino l'Esarcato spettasse punto a'Sommi Pontefici, o che si possa dire, che Pippino il *Restituisse* alla S.Sede. Certo il Difensor del Dominio (c) non reca altra antica pruova di questa sua opinione, se non forse le parole d' Anastasio, il qual racconta, avere il Re Astolfo fatto intendere a Stefano II. di non muover parola, per chiedere *Ravennatium Civitatem, & Exarchatum EI PERTINENTEM, vel de reliquis Reipublicae locis*. Ma se l'Oppositore ha per avventura notato le parole *ei pertinentem* in majuscolo; perchè s'intenda, che l'Esarcato apparteneva al Papa: io mi appello

(a) *Baron. Annal. ad Ann. 324.*
(b) *De-Marca de Concord. L. 3. C. 12.*
(c) *Dif. I. C. 97. pag. 339.*

appello alla perspicacia ed erudizione di lui; perciocchè significano esse l'Esarcato spettante *Ei Civitati Ravennatium*, e non già al Papa, al quale niuno l'avea peranche donato. Ciò è chiaro da un' altro antecedente passo d'Anastasio, il quale secondo il Baronio all'Anno 753. narra, che *ab Regia Urbe*, cioè da Costantinopoli, *conjunxit sæpe fatus Joannes Silentiarius: deferens secum Jussionem Imperialem, in qua inerat insertum, ad Regem Longobardorum eumdem Sanctiss. Papam properaturum ad recipiendum Ravennensium Urbem, & Civitates ad eam pertinentes*: le quali parole sono così spiegate da esso Card. Baronio: *Idem Joannes Silentiarius in mandatis habens, ut Papa cum Rege Longobardorum ageret, præsensque ad eum accederet pro recuperandis rebus IMPERII*. Oltre di che certamente lo stesso Oppositore non niega, nè può negare, che gli Esarchi governassero Ravenna coll' Esarcato fino a i tempi di Stefano II. Ora gli Esarchi infallibilmente non dipendeano da Roma, nè dal Papa, ma erano Ministri dell' Imperadore, il quale perciò continuò ad essere Sovrano padrone di quello Stato, finchè gliel' occuparono i Longobardi; e mandando egli quegli Ordini, e Ministri a Roma, non si può concepire, che i Romani si fossero peranche levati di sotto al suo Dominio. Adunque alla Donazione di quello Stato, fatta da Pippino alla S. Sede, non conveniva il nome di *Restituzione*. E in fatti non altro, che *Donazione* venne essa chiamata dal medesimo Pippino, e da'Papi stessi. Qui però l'Autore delle Difese ci mette davanti alcuni passi d' Anastasio Bibliotecario a noi noti, ove si parla di *Restituire*, e di *Rendere*. Ma si noti, che parlandosi allora di pretensioni su quella Provincia, e di Restituirla, appresso Anastasio si fa sempre menzione *Reipublicæ Romanorum*, e a questa si dice essere dovuta la *Restituzione* delle Città, e non al Sommo Pontefice. Che se il Difensor del Dominio pretende (a), che *la Chiesa Romana*, o sia *S. Pietro*, e *la Repubblica di Roma* fossero *un corpo solo*, e una medesima cosa, citando in pruova di ciò, con ingegnoso, ma strano ripiego, la *Scrittura di Parma*, e *Piacenza*, la qual niuno finora ha potuto vedere; chi leggerà Anastasio, scorgerà ben tosto, che sono cose presso di lui distinte la *Chiesa*, e la *Repubblica* Romana; e che diversi erano i loro titoli, e le lor pretensioni; (b) e non doversi confondere *jura S. Petri*, *Justitiæ S. Petri*, e simili diritti, goduti dalla S.Sede, anche a' tempi de' Greci Imperadori, co i diritti *Reipublicæ Romanorum*; nè Anastasio avrebbe fatta sì sovente quella distinzione, se si fosse trattato del dominio, e delle pretensioni della sola Sede Apostolica. Abbiamo anche di sopra veduto coll' autorità dello Storico medesimo, avere il Legato dell'Imperadore Greco richiesto al Re Longobardo, che *Reipublicæ loca ab eo usurpata* (cioè l' Esarcato) *proprio restitueret Domino*, cioè all' Imperador suo Sovrano. Veggasi ancora il Continuatore di Fredegario. Anch' egli manifestamente distingue ne' suoi Annali la *S. Sede* dalla *Repubblica Romana*. Ora s'è provato di sopra, significar le parole

F 2

(a) *Dif. I. C. 98. pag. 340. e 341.*

(b) *Ibid. C. 101. pag. 346.*

role *Reipublicæ Romanorum* usate dal Bibliotecario *Imperium Romanorum* o sia il Dominio degli Augusti. Ne aggiungo un'altra Pruova (a). Gregorio II. scrisse ad Orso Duce di Venezia: *Quia Ravennatium Civitas, quæ Caput extat omnium, a nec dicenda gente Longobardorum capta est, & filius noster eximius Dominus Exarchus apud Venetias moratur: Debeat nobilitas tua ei adhærere. & cum eo nostra vice pariter certare, ut ad pristinum statum Sanctæ REIPUBLICÆ in IMPERIALI servitio Dominorum Filiorum nostrorum Leonis & Constantini Magnorum Imperatorum ipsa Revocetur Civitas, ut in statu Reipublicæ, & Imperiali Servitio firmi persistere valeamus.* Dal qual testo chiaramente si ricava la forza della parola *Reipublicæ*, e che Ravenna era allora dallo stesso Pontefice conservata, non men di Roma, nel servigio degli Augusti; e che siccome da questo Ordine, spedito dal Papa a quel Duce, non si può raccogliere, che Gregorio II. fosse padrone di Venezia, così nè pure può dedursi da altri simili Atti, che i Sommi Pontefici *prima delle novità di Pippino* signoreggiassero Roma, non che l'Esarcato.

C A P. II.

Sistema della Sovranità de i Papi in Roma, e nell'Esarcato, prima dell'Anno 800. se sussistente. Dominio di Pippino, e di Carlo Magno Patrizj Romani qual fosse. Donazione dell'Esarcato fatta da Pippino, nulla ed invalida. Diploma d'essa tenuto nascoso dall'Autore delle Difese. Vite de' Romani Pontefici mal attribuite ad Anastasio.

Finchè dunque si fa udire in que' tempi il nome, e il diritto particolare della *Repubblica Romana*, a noi s' accresce un'altro fondamento di sostenere, che i Sommi Pontefici non fossero Sovrani Signori in que' tempi nè dell'Esarcato, nè di Roma. E per provare il contrario, non basta mica il solamente citare le conghietture d'uno o di due Autori moderni, o le Chiose MSS. del Vescovo Urbevetano alle Vite d' Anastasio, o l'ajuto prestato per testimonianza d' esso Anastasio a Desiderio Re de' Longobardi da Stefano II. (b) perchè qualora ci figuriamo quel Pontefice sacro Pastore, o direttore solamente, od anche principal mobile del Senato e Popolo Romano, vegniamo anche ad intendere, avere quel Papa così operato senza alcuna sovranità, o autorità assoluta. Anzi nè pur serve per gli tempi susseguenti il dirsi dal Monaco di S. Gallo, che avendo Leon III. chiesto soccorso a Michele Imperadore di Costantinopoli contra de' Romani suoi persecutori, rispose quell'Augusto: *Ille Papa Regnum habet per se, & nostro præstantius; ipse se per se ipsum vindicet de Adversariis suis*. Vogliono gli Oppositori (c), che qui si parli di un Regno terreno; e il Difensore c'intuona (d): *Chi parla in tal guisa, considera bene il Papa ne' suoi Stati per altro, che per un Vicario Imperiale*. Di questo Vicariato Imperiale, (qui menzionato fuor di

(a) *Baron. Annal. Eccl. ad Ann.* 726.
(b) *Dif. I. C.* 102. *pag.* 351.
(c) *Dif. I. C.* 101. *pag.* 350.
(d) *Diss. Hist. C.* 117. *pag.* 91.

di proposito, perchè da me non attribuito allora ai Sommi Pontefici, anzi nè pur mai da lì innanzi attribuito loro con proposizione assoluta) parleremo più a basso. Intanto rispondo, non servire alla quistione nostra quel passo. Imperocchè qual'era questo *Regno* del Papa, se ivi si pretende, che sia parlato di Regno o Dominio temporale, quando bisogna che gli stessi Oppositori confessino, non avere allora Leon III. avuto sotto il suo comando nè pur Roma stessa, mentre i Romani l' aveano cacciato dalla sua Sedia e ridotto a mendicar soccorso dalle Corti de' Principi più grandi? E poi quando anche egli fosse stato (il che però non si concede) Re e Sovrano di Roma, e d'altre Provincie, non conveniva all' Imperadore di dire, che questo Regno fosse *Nostro præstantius*, perciocchè non passava paragone tra l'Imperio di Costantinopoli, e il preteso temporale Dominio del Papa; o certamente quell' Augusto avrebbe con più stima favellato del proprio Regno. Intese egli adunque di parlare del Regno, o Dominio spirituale, che aveano, ed hanno i Successori di S. Pietro sopra tutto il Mondo Cristiano, e spezialmente sopra tutte le Provincie dell' Occidente. Gregorio II. in quel secolo stesso avea ribattute le minacce di Leone Isaurico colla seguente risposta: *Imaginem Petri te eversurum denuncias, quem omnia Occidentis Regna veluti terrestrem Deum habent*. Giacchè dunque (volle dir Michele) quel Papa comanda a tutto l'Occidente: s' ajuti egli da se stesso contra i suoi nemici, e chieda soccorso a tanti Popoli a lui suggetti. E finalmente si noti, aver Michele detto, *se vindicet de adversariis suis*, *si vendichi de' suoi Avversarj*, e non già de' suoi Sudditi, de' suoi Ribelli, o altra simile cosa, indicante Dominio del Papa sopra i Romani.

Similmente per provare il supremo Dominio de' Sommi Pontefici in Roma (a), a nulla servono le parole d'Alcuino scritte a Carlo Magno allorchè quel gran Monarca fu pregato di porgere ajuto al suddetto Leone III. Imperocchè ivi ancora si legge: *Tenendum est, quod habetur, ne propter ACQUISITIONEM minoris, quod majus est amittatur*. Sicchè si trattava d'un'*Acquisto*, che dovea fare Carlo Magno benchè minore, che non era il vasto Regno de' Franchi: il che appunto poscia seguì, e questo a noi basta. Perciocchè in quanto al Patriziato di Carlo Magno e al tempo, che precedette l'assunzione di lui alla Dignità Imperiale, ha ben potuto l'Autore delle Difese scrivere (b), che Pier de Marca non è stato molto sinceramente allegato da me, ed ha potuto soggiugnere, che la *giurisdizione* del Patrizio *non era già Dominio Sovrano in essi Re Franchi originato, come di lor talento scrivono gli Osservatori*; ma i Lettori facilmente vedranno, non aver' io mai preteso, che la giurisdizione del Patrizio fosse *in essi originata*, e molto meno aver' io determinato, ch' ella fosse un *Dominio Sovrano*. Vero è, dirsi dal de Marca (c), che di tal giurisdizione i Re Franchi *ex consensu Pontificis, & Populi Romani*, potie-

(a) Diss. Hist. C. 117. pag. 91.
(b) Dif. I. C. 103. pag. 356.
(c) De-Marca de Concord. L. 1. C. 12.

potiebantur; ma il supporsi da questo Scrittore il consentimento insieme del *Papa* e del *Popolo Romano*, ciò è sufficiente per rappresentarci Roma allora, come una Repubblica, amministrata dal Pontefice, e dal Senato Romano, e non già posta sotto l'assoluta potestà del Papa. Perchè nulladimeno ben si sappia, essere lungi dal vero, ch'io nel citare il de Marca abbia mancato di sincerità, o abbia voluto nascondere qualche sua opinione favorevole a' Sommi Pontefici: avverto quì, che io ho infin taciuto nelle Osservazioni, sostener'egli (a)(e lo stesso tiene ancora il Cointe) che gl'Imperadori Greci dominassero Roma e l'Esarcato insino all'Anno 796. dal che si può intendere, se questo Autore credesse prima i Papi assoluti Padroni di quella Città. Aggiungo, non saper noi bene, in che consistesse la giurisdizione del Patrizio di Roma in que' tempi. Prima d'allora Childeberto Re di Francia nell'Epistola 35. e nelle tre seguenti chiamò il Patrizio di Roma *Serenissimum Principem Romanæ Reipublicæ*, come costa dal Tom. 2. pag. 869. del Du-Chesne; Onofrio Panvinio scrive (b), che *Carolus M. Patricius Romanorum creatus est, quæ tum Suprema in Urbe Dignitas erat*: E appunto un Sovrano dominio vien creduto dal celebre Bossuet Vescovo di Meaux, che avesse Carlo Magno in Roma come Patrizio. In effetto egli tuttavia Patrizio nell'Anno 796. per relazione degli Annali de' Franchi, fu pregato da Leone III. a mandar' alcuno de' suoi principali Baroni, *qui Populum Romanum ad suam fidem, atque SUBJECTIONEM per Sacramenta firmaret*; quando pure (e ciò è più probabile) non si volesse ciò appellare un solo tentativo fin d'allora fatto da Leone III., il qual già meditasse di rinovare in Carlo Magno l'autorità, e la Sovranità Imperiale, siccome quattro anni dopo avvenne di fatto. Il Du-Cange nel Glossario Latino immagina, che *Patriciatus Caroli fuerit Urbis Romæ & Romanorum Præfectura, vel etiam Dominium*. Notisi in oltre; (c) che Leone III. nel 796. mandò a Carlo Magno *Claves Confessionis S. Petri &c.* siccome avea fatto Gregorio III. a Carlo Martello; e il dottissimo P. Ruinart nelle Annotazioni al passo del Continuatore di Fredegario citato dal Difensore (d), scrive così: *Conjicio Claves, quas Gregorius Carolo transmisit, veras fuisse Confessionis S. Petri Claves, quas in pignus Dominationis ei conferendæ traditas volebat. Idque innuunt hæc verba Epistolæ Pontificis ad Carolum: Conjuro te.... per ipsas Sacratissimas Claves Confessionis S. Petri, quas vobis AD REGNUM dimisimus*. Del che fo io menzione, perchè il Difensor del Dominio ha a male, ch'io nomini *Dominio* il Patriziato di Pippino e di Carlo Magno. Oltre di che noi non sappiamo, che trattati passassero prima dell'800. fra Carlo Magno e l'Imperadore Greco; ma sappiamo bene, che si trattò fra loro varie volte; e spezialmente nell'Anno 787. leggendosi negli antichi Annali de' Franchi a quell'Anno (e): *Tunc Domnus Rex sumpsit consilium orationis causa ad limina Beatorum Apostolo-*

rum

[a] *De-Marca L. 3. C. 11.*
[b] *Panvin. de Comit. Imp. C. 4.*
(c) *Osserv. §. 4. pag. 7.*
(d) *Dif. I. C. 96. pag. 336.*
[e] *Du-Chesne Script. Franc. Tom. 2. pag. 16.*

vimi iter peragendi, & causas Italicas disponendi, & cum Missis Imperatoris placitum habendi de Convenientiis eorum. Quod ita factum est. Ne i medesimi Annali si truovano all'Anno antecedente queste altre parole: (a) *Rex optime Regens Regnum Francorum, atque Longobardorum, Romanorumque, eo quod Cœlorum Rex protector ejus esse comprobatur.* E Paolo Diacono Autore contemporaneo, e che potea ben sapere, quanto egli asseriva, nel Trattato de' Vescovi di Metz scrisse, che Carlo M. prima dell' 800. *Urbem Romuleam Suis Addidit Sceptris*: le quali parole danno lume ad altre simili, che si leggono nell'Epitafio della Regina Ildegarda composto dal medesimo Autore *jussu gloriosi Regis Caroli*, cioè dello stesso Carlo M. di cui scrive:

Cumque vir armipotens Sceptris junxisset amicis
Liniferumque Padum, Romuleumque Tibrim.

Lo stesso Paolo Diacono in una Lettera scritta a Carlo Magno, non eletto peranche Imperadore, gli dice (b): *Et praecipue Civitatis VESTRÆ Romuleæ viarum, portarum &c. vocabula diserta reperietis.* All'incontro pensa il sopraccitato de Marca (c), che il Patriziato di Pippino, e di Carlo M. non escludesse l'Autorità suprema dell'Imperadore Greco in Roma stessa, e nell'Esarcato, soggiungendo ancora: *Pontifices ea tempestate nondum ab imperatorum majestate columla recessisse; & iisdem conditionibus cum illis egisse, quas Exarchi & Patricii olim implebant.* Con che volle dire, che allora i Papi erano come *Esarchi* e *Patrizj*; e il disse senza aver veduto le parole di Agnello Storico Ravennate: laonde si può scorgere quindi, quanto sia giusto lo strepito degli Oppositori Romani contra di me, quasi io abbia proposta una gran novità nel proporre dipoi, senza però asserirla, l'opinione medesima. Di queste notizie però fo io qui menzione, non perchè io voglia con esse determinar cosa alcuna, o sia per prendere l'assunto d'accordarle tutte insieme, e con altre, che possono addursi; ma solamente per conchiudere, non essere chiaro, qual fosse prima dell'assunzione di Carlo Magno alla Dignità Imperiale il Dominio temporale de' Papi in Roma: il che basta all'istituto mio.

In quanto poscia alla signoria d'essi Pontefici sull' Esarcato dopo la Donazione loro fattane da Pippino, e da Carlo M. insino all' Anno 800. gli Oppositori nessun passo degli antichi apportano, che chiaramente la pruovi assoluta e sovrana. E però i passi da me recati per la nostra, (cioè per mostrare la loro dubbiosa almeno ed incerta) sussistono tuttavia in vigore. Vien citata dall'Autore della Diff.Ist. (d) l' Epist.LXXV. del Codice Carolino, ove Adriano I. prega Carlo M. di non ascoltare due Ravennati ricorsi a lui contra d'esso Papa, ma che *tanquam inimicos B. Petri, & VESTROS existentes, eorum superbam gloriationem respuentes, ad nos deboneflati per fidelissimos Missos Vestros humiles veniant &c. quatenus qui agunt talia iniqua, per Eos emendentur, & illabata oblatio, quæ a genito-*

(a) *Du-Chesne Script. Franc. Tom. 2. pag. 5.*
(b) *In Praef. ad Festum.*
(c) *De-Marca L. 3. C. 11. n. 7.*
(d) *Diss. Hist. C. 110. pag. 83.*

a genitore vestro allata, & vestris manibus in confessione B. Petri oblata &c. *inconcussa in æternum permaneat* &c. Se di qui apparisca punto, che Carlo M. nell'offerire o donare l'Esarcato alla S. Sede, avesse ancora trasferito in lei l'alto dominio, il giudichi chiunque legge. Qui si vede, che quei Popoli tuttavia ricorreano a Carlo contra del Pontefice; nè il Pontefice si lagnava per tali ricorsi, ma solamente richiedea, che la cognizione della causa si facesse in Italia, coll' intervento però de i Giudici del Re, e si raccomandava, ch'egli lasciasse, e facesse godere alla S.Sede quei Beni, o Diritti, ch' egli, e Pippino suo Padre le aveano conceduto. Altrettanto direbbe oggidì un Principe Vassallo dell' Imperadore dopo l' Investiture e i Privilegj a lui conceduti. Sono dello stesso tenore le parole d' un' altra Epist. in cui scrive il Papa, che Carlo *pro exaltatione, & honore, Ministeriique nostri servanda rectitudine illaborabat* &c. E nell' Epist. 85. si leggono queste altre parole: *Ipsi Ravenniani* &c. *qui sine nostra absolutione ad vos veniunt* (cioè senza lettere dimissorie) *nostra ad justitias faciendas contemnunt mandata, & NULLAM DITIONEM, sicut a vobis B. Petro Apostolo, & nobis concessa est, tribuere dignantur*. Il prega pertanto di non far novità nell'Olocausto fatto a S. Pietro, *quia, ut fati estis, honor Patriciatus Vestri a nobis irrefragabiliter conservatur; similimodo ipse Patriciatus B. Petri tam a Pippino in scriptis in integro concessus, & a vobis confirmatus, irrefragabili jure permaneat*. Qui si vede Carlo M. fatto *Patrizio* dal Papa, e il Papa fatto *Patrizio* da Carlo Magno; laonde moltissime riflessioni si potrebbono fare sopra di ciò; come ancora sull'altre parole da me accennate, le quali in fine solamente possono scoprirsi contrarie al sistema, e alla pretensione degli Oppositori. Ma di questo io voglio lasciar la cura a i Lettori eruditi. Appresso si lamenta Adriano, che *qualiscumque ex nostris, aut pro salutationis causa, aut QUÆRENDI JUSTITIAM ad VOS properaverit* &c. Non si lamenta già egli di questi ricorsi, fatti *per ottener giustizia*, a Carlo M. (il che indica una superiore padronanza in Carlo) ma si lagna solamente, perchè tali ricorsi venivano fatti o in prima istanza, o con troppa facilità dagli uomini dell' Esarcato, il giudicar de' quali per concessione d' esso Carlo apparteneva al Romano Pontefice; e perchè eglino passavano in Francia *sine nostra absolutione & epistola*; mentre per lo contrario i Vescovi, i Conti, ed altri uomini della Francia, per Controversie Ecclesiastiche, o per liti di beni Ecclesiastici, o per loro capriccio, si portavano sempre colle dimissorie del Re loro *ad limina Apostolorum*. E il chiedere, che fa ivi il Papa, *ut eos homines nobis dirigeretis, sicut Beneventanos Duci fecistis*; può servire appunto d' esempio a provare, che Carlo continuasse ad essere Sovrano dell' Esarcato; siccome egli continuava ad essere tale del Ducato di Benevento, benchè da lui conceduto ad uno de i Duchi di nazion Longobarda, al quale poi egli inviava i delinquenti, affinchè nel luogo del delitto fosse fatta giustizia.

Vorrebbe ancora l'Autore della Diss.Ist.mostrare (a); che Carlo Magno per

(a) *Diss. Hist.* c. 114. *pag.* 87.

ragion solamente del Patriziato pretendesse l'autorità di far'intervenire i suoi Messi all'elezione dell'Arcivescovo di Ravenna: il che fu disapprovato da Adriano I. nell'Ep. 71. del Cod. Carol. Imperocchè il Papa scrisse così: *pro Honore Vestri Patriciatus nullus homo esse videtur in mundo, qui plus pro vestræ Regalis Excellentiæ decertare moliatur exaltatione, quam nostra Apostolica deprecatio*: Ma è da sapere, che poco dopo nella stessa Lettera si leggono ancora questi altri sensi: *Et sicut ubique super omnes vos honoravimus, & honoramus: ita amplius ac amplius Honorem Regni Vestri præcellere omnibus, qui in mundo sunt, optamus*. Parla dunque del Regno, e del Patriziato; e perciò nulla può inferirsene; e nessuna di queste ispezioni ed espressioni concerne l'affare di quella elezione. La ragione, per cui il Papa scrivea, non competere quel diritto a Carlo, era, perchè *Nos nullo modo meminimus, neque a Prædecessoribus nostris sanctis Pontificibus* (e pure erano Papi) *neque a genitore Vestro Pippino, neque a vestra in triumphis Regali Victoria, Missum ad electionem Ravennæ directum esse*, &c. Lo stesso Adriano in altra Lettera consigliò lo stesso Carlo col proprio esempio a non mischiarsi mai in alcuna elezione de' Vescovi: *Quia*, dice egli, *numquam Nos in qualibet electione invenimus, nec invenire habemus; sed neque Vestram Excellentiam optamus talem rem incumbere. Sed qualis a Clero & Plebe, cunctoque Populo electus fuerit canonice, ordinamus*. Sicchè non si cercava allora, o non è espresso nella citata Epistola, se Carlo per diritto del Patriziato, o della Sovranità, avesse quella pretensione; e per noi diciamo, che Carlo, siccome Sovrano dell'Esarcato, si attribuiva quel diritto, siccome ancora facea nelle elezioni de' Vescovi del Regno di Francia.

4. Aggiungasi, che Leone Arcivescovo di Ravenna governò, o signoreggiò l'Esarcato a' tempi d'Adriano I. dipendentemente da Carlo M. e indipendentemente da esso Papa, dicendo quell'Arcivescovo, che da Carlo *ipsæ Civitates, una cum universa Pentapoli, illi fuissent concessæ*. Tali parole mostrano chiaro, ch'egli dicea d'avere quel governo, o quella Signoria, da Carlo, e non dal Pontefice. Ma all'incontro non pruovano gli Scrittori opposti (a), che il Pontefice gli l'avesse conferito: non avendo io per altro mai sognato, ch'egli governasse *propria potestate Exarchatum*. Ricorsero in tal' occasione tanto Leone, quanto il Papa, al Re: segno, che il riguardavano per padrone di quegli Stati. Nè a noi costa, come terminasse la lite; ed almeno per più di due anni Leone resse l'Esarcato, senza che Carlo M. il facesse desistere, benchè ciò fosse a lui sì facile. Anzi Leone, dopo essere stato in Francia a rappresentar le sue ragioni, tornato in Italia seguitò con più fasto e possesso a comandare, siccome s'ha dalle Lettere del medesimo Papa Adriano. Sopra ciò è da vedere il Pagi (b), null'altro volendo io qui aggiugnere, se non che almeno da ciò si ricava, non essere chiaro, in che allora consi-

(a) Diss. Hist. C. 115. pag. 88. (b) Pag. Crit. Bar. ad An. 776.

stesse il Dominio de' Papi sull' Esarcato, nè qual cosa, o con che condizioni, i Re Franchi l'avessero donato alla Chiesa Romana; imperocchè il donare degli Stati, non portava in que' tempi seco per necessità la cessione, o la comunicazione dell' alto Dominio. All' incontro si può ben dedurre la suprema Signoria di Carlo M. in quella Provincia dalle parole d' esso Adriano a quel gran Re. *Ad aures*, dice egli (a), *clementissimæ Regalis Excellentiæ vestræ intimantes innotescimus* (facciamo noto) *quia dum vestra Regalis in triumphi victoria PRÆCIPIENDUM emisit, ut a partibus Ravennæ, seu Pentapoleos expellerentur Venetici ad negotiandum; nos illico in partibus illis emisimus; vestram adimplentes regalem Voluntatem*. Qui si vede, che per l' Esarcato Carlo comanda, e il Pontefice ubbidisce. Avea anche il Re suddetto offerto a S. Pietro nel Ducato di Benevento alcune Città. Si lamenta Adriano, che i Messi o Legati di Carlo non gli avevano consegnato (b), *nisi Episcopia, Monisteria, & curtes publicas, simul claves de Civitatibus sine hominibus, & ipsi homines in eorum potestate introeuntes, & exeuntes manent. Et quomodo nos sine hominibus Civitates illas habere potuerimus?* Poscia il prega, *ne meliorem faciatis Grimoaldum filium Aragisi, quam fautorem vestrum B. Petrum: eo quod ipse Grimoaldus in Capua, præsentibus Missis vestris, laudabat se dicens: Quia Dominus Rex præcepit, ut qui voluerit homo meus esse, sine dubio est tam meus, quam cujus voluerit*. Grimoaldo era Duca di Benevento; ma era Suddito di Carlo M., e il Pontefice Adriano non richiedea già d' aver più Gius, e miglior trattamento di lui; ma chiedea solamente di non essere trattato da meno di Grimoaldo. Ora un così fatto parlare del Papa ci fa intendere, che Carlo restò Sovrano delle stesse Città donate; e ci conduce ancora a conjetturare, in che potesse consistere il dono dell' Esarcato fatto alla Chiesa Romana; cioè che sul dono stesso rimanesse illeso l' alto dominio del Concedente.

Di più fu detto nelle Osservazioni, che le Donazioni dell' Esarcato, fatte da Pippino e da Carlo M. furono *nulle ed invalide*. L' Autore della Difesa (c) mi assalisce qui colla forza delle sue Figure, dicendo: *E chi mai troverassi, che sostenga simili proposizioni fuor de' Ministri Estensi, i quali oggi dopo mille anni, da che niuno se n' è accorto, hanno trovato, che gli atti, le restituzioni, e le donazioni di Pippino, e di Carlo M. furono nulle, ed invalide?* Soggiunge, che *veramente tali scoperte sono affatto nuove, e non più udite da mille anni addietro*. Poscia c' intuona, che gl' Imperadori Greci per avere abbandonato l' Esarcato in preda a' nemici, erano decaduti da ogni diritto sopra il medesimo; anzi dice, che *non ne vollero più esser padroni*; e però secondo il Gius delle Genti Pippino conquistò legittimamente quella Provincia, e potè donarla al Sommo Pontefice. Pretende ancora, che i Greci non facessero *richiamo* sopra di ciò a Pippino, con dire, aver' io ciò affermato *senza veruna testimonianza; ma quando anche vi avesse richiamato, il suo richiamo sarebbe stato nullo ed ingiusto, nè avrebbe*

(a) *Cod. Carol. Ep.* 84. (b) *Cod. Carol. Ep.* 86. (c) *Dif. I. C.* 101. *pag.* 347. e 348.

ta meritato, che Pippino l'avesse ascoltato. E così si decidono presto le quistioni. Ma io contrapporrò qui alcune poche Verità sicure alle altrui nude immaginazioni e Figure. La prima si è, che fino a'tempi di Pippino fu l'Imperador Greco vero Padrone, e real Possessore dell'Esarcato: ciò costa dalle cose dette. Secondariamente Astolfo Re' de'Longobardi colla prepotenza dell'armi s'impadronì di quello Stato circa l'Anno 752., fino al qual tempo aveano gli Augusti mantenuto ivi i lor Governatori, ed Ufiziali; e gli Oppositori confessano (a), che questa fu un' usurpazione, e una crudele ingiustizia: III. S' è mostrato di sopra, che l'Imperadore, udita quella invasione, spedì *Ordini* premurosi a Papa Stefano II., e Ambasciatori al Longobardo, con esortare quest'ultimo a restituire quella Provincia al Dominio Cesareo. IV. Gli Ambasciatori Imperiali, spediti per tempo al Re Pippino, esibirongli molti regali, affinchè rimettesse, finita la guerra, l'Esarcato in mano dell' Imperadore, che n'era l'antico e legittimo Signore; cioè si esibirono di pagargli le spese, che avesse fatto in quella spedizione o conquista: il che solo poteva egli pretendere. Ma Pippino fece l'orecchie sorde a tali proposte. V. L'Imperadore, mal sofferendo quella perdita, non lasciò di battere poscia lo stesso chiodo; e Paolo Papa Successore di Stefano II. notificò al medesimo Pippino un trattato di Desiderio, e dell' Imperadore (b), *ut utrique dimicantes Ravennatium Civitatem comprehendere queant*. E de i Greci scrive il medesimo Pontefice nell' Epist. XXXI. del Cod. Carol. *Qui cotidie imminent in ipsam Ravennatem ingredi Civitatem*; il che è da lui ripetuto nell' Epist. 33. e nella seguente. E dalle Epistole 8. 20., e 26. si può raccogliere, che i Greci ne fecero istanze replicate a Pippino. Finalmente è chiaro per le Storie, che i Greci contrastarono coll'armi a Carlo Magno il possesso di quegli Stati, e i diritti dell'Imperio Romano, finchè nell' 803., e nell' 810. seguì fra loro Pace, e Concordia.

Premesse tali verità e notizie, io lascerò considerare ad altrui, se possa negarsi, che l'Imperadori non facessero *richiami* contra gli Atti di Pippino, e se possa dirsi, che *non vollero più esser padroni dell'Esarcato*, e che *l'abbandonarono del tutto*, e che non contrastarono a Pippino il diritto di donarlo ad altrui. Secondariamente vedranno i pratici delle Leggi, se punto s'adatti al presente caso la sentenza del Pufendorfio e del Grozio, addotta qui dal Difensore: giacchè egli non ha a citare Scrittori Eretici in suo favore, ed anche senza necessità, quel grande abborrimento, ch'egli vorrebbe, che ne avessimo noi, benchè in materie nulla spettanti alla Religione. Certo l'Imperador Greco, già vero Signore dell'Esarcato, non lasciò d'esser tale, perchè i Longobardi con ingiusta violenza gliene levassero il Possesso, nè perchè egli non potesse inviar'in Italia i soccorsi, e le milizie promesse, per la difesa, o ricupera del medesimo. Nè Pippino, mosso a requisizione del Papa coll' ar-

 mi

(a) *Dif. I. C.* 102. *pag.* 354. (b) *Pauli I. Epist. ad Pipp.* 15. *in Cod. Carol.*

mi contra de' Longobardi, potè divenire padron legittimo d' uno Stato sì frescamente rapito da loro all'Imperadore, in guisa che potesse farne ad altrui un legittimo dono. E molto meno potè, stante l' opposizione, e i richiami degli Ambasciatori Cesarei, e l' offerta a lui fatta di ricompensarlo per le spese della guerra. Fingasi un caso simile a' nostri giorni, e si finga senza falsi supposti: e poi si dichiari, come ad un tal' Atto possa competere la qualità di valida e giusta donazione. Similmente riduca il Difensor del Dominio a i veri punti della Storia, e della Giurisprudenza la presente quistione; e poi, se gli dà l' animo, sostenga sì coraggiosamente l' opinione sua. Ma caso che sia vera, siccome conosceranno i periti che è l' opinion mia: non faccia egli schiamazzo contra d' essa, perchè sia a lui *nuova*; sapendo egli troppo bene, che la Verità non è suggetta alla Prescrizione; e che in tali materie non la Novità, ma la Verità e la Ragione s' attende. Ma c' è di più. Come mai chiama egli *nuovo* il trattare oggidì da *nullo ed invalido* quel Dono, che i Greci infino allora stimarono e mostrarono esser tale? Più chiaramente favella di ciò Monsignor Vincenzo Pietra (a), il quale confessa, che Carlo M. prima d' essere creato Imperadore possedette bensì l' Italia *de facto*, mà *non de jure*, *nam legitimi Imperatores Occidentis erant tunc Græci*; e però *non poterat Carolus, Imperator aut dici, aut esse; nisi translato per Leonem III. Imperio, ex quo accessit Carolo titulus, & Jus obtinendi veras Romani Imperatoris prærogativas, & retinendi jure, quod Longobardis eripuerat: Dum enim Longobardi injusto Bello, & per tyrannidem Italiam* (e molto più l'Esarcato) *invaserunt, hujus dominium Græci Imperatores non amiserunt. Ut ergo Carolus justo titulo Italiam possideret, non sat fuit Longobardos Bello vicisse, qui non domini, sed raptores erant, nisi insuper Imperium Occidentis ei conferretur: quod a Leone præstitum est*. Così scrisse prima di me un Prelato della Corte di Roma, e lo scrisse, e lo stampò in Roma stessa, ed era egli Luogotenente della Camera Apostolica. Ma quello che è più, aveva io prima d'ora (b) citato il Cardinal Celestino Sfondrato, il quale nella *Gallia Vindic.* Dist. 2. §. 2. pag. 547. si espresse co' sentimenti medesimi: *Longobardi Injusto bello Italiam, & per Tirannidem invaserant; non ergo ejus Dominium Græcus amiserat; & ideo nec Carolus retinere eam poterat, quippe legitimo invitoque Domino ablatam &c.* Queste son parole d' un' insigne Teologo, e d' un Cardinale de' più illustri della S. C. Romana; e (bisogna ch' io il ripeta) furono esse stampate in un' Opera, composta per difesa della medesima S. Sede, e fatta con ricevere da Roma non solamente le istruzioni, ma di mano in mano i fogli corretti; e sono anch' esse precise nella nostra Controversia. Non s'è già arrischiato il Difensor del Dominio di rispondere direttamente all' autorità di questo qualificatissimo Scrittore (da cui pure sono io stato preceduto in tale opinione); ed ha nondimeno spiritosamente voluto contra di me prorompere in quelle parole: *E chi mai troverassi, che sostenga simili*

(a) *Petra Comment. ad Constit. Apostolic. Constit. 7. Alex. IV. T. 3.* (b) *Osserv. §. 3. pag. 8.*

mili proposizioni &c. Io il prego d'essere egli stesso il giudice della sua maniera di scrivere, e intanto non lascerò di meco rallegrarmi al vederlo qui comparire pieno di zelo per gli vantaggi degl'Imperadori, fino a dichiararne noi poco provveduti. E la ragione si è, perchè se secondo lui si reggessero le nostre proposizioni, *ne seguirebbe, che Carlo M. invalidamente avrebbe anche spogliati i Re Longobardi del loro Reame, e perciò invalidamente a' suoi Successori ne sarebbe passato il Dominio*. Poscia conchiude: *Non veggono, in qual guisa s' inviluppano fuor d' ogni bisogno, perchè si lasciano condurre ad impugnare le verità indubitate?* S' egli finora abbia portato in fiera *verità indubitate*, già s'è veduto. Nè già seguono sconcordanze, nè viluppi dalla nostra opinione; essendo che il mentovato Cardinale Sfondrato sostiene, che la Dignità Imperiale conferita a Carlo M. trasferì in lui tutti i diritti del Greco Augusto, e giustificò ogni suo dominio e possesso. Succedette in oltre poco dipoi la Pace e l' aggiustamento fatto da lui col Greco Imperadore; con che nulla più mancò a quel gran Monarca, e a'suoi Successori, per chiamarsi e per essere allora veri Sovrani di Roma, dell' Esarcato, e del Reame de' Longobardi.

Darò fine a questo punto con avvertire i Lettori d'una bella scoperta fatta dal Difensor del Dominio. S'era creduto per l' addietro, che fosse perito lo Strumento della donazione fatta da Pippino a Stefano II. e mentovata da Anastasio. Oggidì questo diligente ricercatore delle Antichità, ci fa saper di passaggio (a), *ritrovarsi tuttavia in essere il Diploma stesso di Pippino*; e più a basso torna a dire, che quel *Diploma è tuttavia in essere*, e ne riferisce ancora alcune parole, cioè *sub omni integritate tibi æternaliter concedimus* &c. ed altrove ciò vien da lui ripetuto. Ma può essere, che si stuperà non poco la Repubblica de' Letterati all' osservare, con quanta circospezione, e come digiunamente parli di questo affare l' erudito Scrittore Romano. Un documento di tanta importanza sarebbe stato, anche fuori delle presenti controversie, un bel regalo al Pubblico; e molto più sarebbe ora riuscito carissimo, per essere il titolo primordiale, o principale, con cui pretende la S.Sede d'essere entrata nel Dominio e Possesso dell'Esarcato. Perchè mai non pubblicarlo in sì bella congiuntura? Anzi perchè pubblicar' in sua vece nell' Appendice alla Dif. I. tante Lettere scritte da Clemente VIII. a varj Principi dopo l'occupazion di Ferrara, le quali a chi ben le considera poco servono all'erudizione, e niente alla cognizione del vero, che oggi si cerca per Comacchio. Anzi non si saprà intendere, perchè lo Scrittore suddetto non rilievi punto questa sua scoperta, e nè pure accenni, in qual Città, Archivio, o Codice si truovi il mentovato Diploma, quando egli sì spesso altrove (il che io però non riprruovo) suol caricare alcune citazioni, ed alcuni fatti di altre notizie, non già per bisogno dell'argomento, ma per sovrabbondante liberalità della molta sua

(a) *Dif. I. C.* 100. *pag.* 348. *C.* 67. *pag.* 242.

sua erudizione. Onde mai questo silenzio, e tante cautele? Io per me sospendo qui il giudizio, senza volerne dedurre alcuna delle molte verisimili conseguenze, che possono figurarsi. E più tosto, giacchè l'Oppositore medesimo, favellando de' tempi e degli Atti di Pippino, c'intuona, che quei *son fatti notorj, i scritti nel Codice Carolino, e negli scritti di Anastasio Bibliotecario della S. Sede, il più dotto Autore di quell'età, prossimo a' tali avvenimenti, e confidente de' Principi Carolini, a niuno de' quali &c.* dirò, non per altro fine, ma solamente per isfoggiarla anch'io un poco nell' erudizione, non essere mica certo quel tutto, che qui si racconta dell' Autore delle vite de' Romani Pontefici, le quali però anch'io ho citato, e citerò tutte buonamente sotto nome d' Anastasio Bibliotecario. Non si può pruovare, che pur'una di quelle Vite sia stata scritta dal suddetto Anastasio, e il dotto Monsignor Ciampini in un Libro (a) fatto a posta venne almeno a conchiudere in questa opinione, cioè, che quelle Vite siano state composte, non dal solo Anastasio, ma da Autori diversi, *ut plurimum contemporaneis*: supponendo con ciò, essservene alcune, che possano essere state scritte molto dipoi. E della Vita d' Adriano I. per esempio dice egli così: *Gesta Hadriani I. rudi maleque disposita, hiulcoque stylo constant, ac longe ab alio diversa &c. Habet quoque* (ea Vita) *permulta barbare dicta, & a Latini sermonis legibus dissona &c.* e della Vita di Leon III. cioè di quel Papa, che nell'Anno 800. coronò Carlo Magno, scrive così: *Styli prioris est, plurimisque & insulsis digressionibus plena, ad nauseam usque repetitis*. Ma passiamo innanzi.

C A P. III.

Sovranità Imperiale sopra Roma stessa, conferita, e perchè, nell'Anno 800. a Carlo M. diversa dall' Avvocazia della Chiesa Romana. Accuse indebite contra de gli Avvocati Estensi. Annali de' Franchi testimonj di tal verità. Roma e Ravenna asserite da Eginardo Città sottoposte al Dominio di Carlo Magno e inutili sforzi per ischermirsi dalle chiare parole d'uno Storico tale.

FU scritto nelle Osserv. ed ora io il ripeto, essere bensì incerto ed oscuro, qual fosse prima dell' 800. il sistema del governo e del Dominio nello Stato oggidì chiamato Ecclesiastico; ma che esso è chiaro dall'Anno 800. in giù, dappoichè per ordinazione di Leon III. e del Senato, e Popolo Romano fu rinovata in Carlo Magno col Titolo *d'Imperador de' Romani* anche l' Autorità suprema, che aveano già i Greci Imperadori sopra l' Esarcato, e sopra la stessa Roma. Ciò fu da me provato; e fu dimostrato del pari, che i Sommi Pontefici almeno da lì innanzi non goderono l'alto dominio; e per conseguenza che la loro autorità e signoria nel temporale era allora subordinata a gli Augusti; e secondochè potea ricavarsi da Agnello Storico Ravennate, fu essa *a guisa* di quella degli Esarchi, e Vicarj Imperiali. Va in collera contro di questa opinione l' Autore delle Difese (b), chiamandola stravagante,

(a) Ciampin. Exam. Lib. Pontif. sect. 6.

(b) Dif. I. C. 106. pag. 371.

re, ed erronea, e trattando tale fistema per un'*arcano mirabile*, *di cui niuno per tanti Secoli se n'è accorto prima di questi ultimi giorni*. Insegna egli (a), che Carlo M. e i suoi Successori oltre alla Dignità Imperiale ebbero da i Papi *la Gran dignità dell'Avvocazia* della Chiesa Romana, la quale portava seco molti onori, e molte obbligazioni ancora; Laonde tutta l'autorità esercitata da gl'Imperadori Carolini, e da'lor Successori ne gli Stati della Chiesa, non era se non delegata da i Papi, ed usata in vigore di questo solo grado d'Avvocati e Difensori, e non mai per alcun diritto di Sovranità.

Parleremo altrove del passo d'Agnello da me citato. Intanto si risponde, essere certissimo, che il grado di *Avvocato* o *Difensor della Chiesa Romana*, conferito a gli antichi Imperadori, sì Franchi, come Tedeschi, richiedea la lor protezione e difesa contra chiunque volesse usurpare, o turbare i Beni, Governi, e Dominj temporali della S. Sede; ma che non è men certo, essere stato Carlo Magno co'suoi Successori creato nell'Anno 800. non *Avvocato*, nè *Patrizio*, ma vero *Imperador de' Romani*; e che quella sublime Dignità non fu un Titolo vano, nè un semplice nome, ma un Titolo accompagnato da i diritti della Sovranità, competenti per l'addietro a gli altri Augusti. E primieramente s'è mostrato incerto, che i Sommi Pontefici ne i cinquanta anni decorsi prima dell'800. fossero Supremi Signori di Roma, e dell'Esarcato. Secondariamente; quando anche volessimo supporre, ma non concedere, che prima dell'800. fossero i Papi stati Sovrani, rispondiamo, che se il Difensore suddetto non fa intendere, come Leone III. volesse cedere a Carlo Magno in creandolo Imperadore questa pretesa Sovranità, allorchè gli conferì quella di tutto l'Imperio Romano in Occidente: ogni altra persona meno interessata in simili controversie, l'intenderà tosto senza gran pena. Basta riflettere, che lo stesso Papa non solamente si trovò imbrogliato a reggere (comunque reggesse, non importa il saperlo) nel temporale i Romani, i quali il dispregiavano, e non voleano più permettere, ch'egli s'ingerisse nel governo, come nota chiaramente anche l'Autore della Differtazione Istorica (b), ma eziandio fu da loro sacrilegamente accecato, ed offeso nella persona, e cacciato di Roma; laonde tornava a lui più il conto, con rimettere in piedi l'autorità Imperiale tolta a i Greci, il continuare ivi in qualche dominio con sicurezza maggiore (ancorchè con subordinazione a i nuovi Augusti) che l'essere tutto dì sottoposto alle sedizioni, e alle ingiurie de'Romani, e de gli Arcivescovi di Ravenna. E si osservino altre ragioni (vere, o non vere siano elle) che va immaginando il suddetto Scrittore della Diss. Ist. nel luogo citato, le quali ci fanno comprendere, quanto fusse necessario ed utile a i Papi, a Carlo M. e a'medesimi Romani, che si restituisse dell'Anno 800. in Occidente, e in Roma la suprema Dignità degli Augusti con quella autorità, che goderono (se crediamo al de-Marca, e al Cointe)

(a) *Dif. I. C. 104. pag. 361.* (b) *Diss. Hist. C. 123. pag. 99.*

te) fino all'Anno 796. o almeno fino a i tempi delle novità di Pippino gl' Imperadori Greci . Certo gli stessi Romani anch' eglino per loro maggior decoro doveano desiderare , che rimessa in Occidente la Dignità Imperiale , si conservasse il lustro della loro Città , con avere per Capo , e per Sovrano un Principe Signore di vastissime Provincie , e ristoratore del loro Imperio . E però Anastasio scrive (a) , che esso Re Carlo *ab Omnibus* (cioè da tutti i Romani) *constitutus est Imperator Romanorum*, se però Anastasio non è un' *Eretico* per avere così parlato , e non sono *Eretici* l' Autore della Cronaca d'Ildesheim , Mariano Scoto , Vincenzo Bellnacense , Alberico Monaco de i tre Fonti , il Biondo Segretario d'Eugenio IV. , il Sabellico , Enea Silvio , che fu poi Pio II. il Platina Bibliotecario della Vaticana , il Nauclero , il Panvinio , ed altri Scrittori , i quali anche al *Popolo Romano* attribuirono le sue parti nell'elezione di Carlo Magno, giacchè l'Oppositore (b) cercando d'avvelenare, quasi dissi, ogni mia parola , ha scritto , che in ciò *non v'ebbe parte il popolo Romano, come dietro a qualche Eretico si persuadono gli Oppositori* ; cioè l' Autore della Supplica , il quale nondimeno nè pur ciò avea propriamente asserito , come gli appone questo valente Avversario . Di questa indebita accusa però non si contenta l'Oppositore , ma dice altrove : (c) *Chi ha composta la Supplica si compiacque molto nel dire , che il Pontefice Leon III. non fu un Balordo in fare una cosa , la quale se fosse mai vera , come è falsissima , sarebbe stato appunto un Balordo , quando mai fosse lecito parlare in tal guisa d' un Sommo Pontefice , come si fanno lecito di parlare i Ministri Ducali , pieni di Modestia , o di Venerazione per la S. Sede : e questo è il meno , che sogliono dire a bocca piena senza proposito alcuno contra i capi della Religion Cristiana.* Ma chi così scrive : non ha egli paura di guadagnarsi il titolo di persona poco curante delle Leggi del Cristianesimo e dell' onore ? Son queste le parole della Supplica (d) : *Nè fu balordo Leone III. Papa , allorchè venne a tal risoluzione , perchè dopo i sacrileghi insulti a lui fatti dal Popolo di Roma , la necessità , e la Prudenza il costrinsero a sì fatto rimedio* . Or veggano i Lettori , come mai si possano caricar tali sensi coll' accusa del *si compiacque molto* , e poi qual menomissimo reato possa qui attribuirsi alle mie parole . Dissi , che una Papa operò con *Prudenza* , *nè fu un balordo* : e questo oggidì si conta per uno sparlare de i Papi . Ma che potrà più dirsi da qui innanzi de' Sommi Pontefici senza pericolo d' essere condannato , quando il parlarne in bene , e sostenere , che operarono con Prudenza, è divenuto un delitto ? Strane pretensioni son queste ; ma più strano ancora si è , che le metta fuori l' Autore delle Difese , scrivendo ancora che *senza proposito* io parlo qui *contra i Capi della Religion Cristiana* ; imperocchè sappiasi , che l'Oppositore medesimo è stato il primo a toccar questa corda , e gli s' è dovuto rispondere per necessità . Ecco le sue parole stampate nella Difesa I. (e) *I Pontefici , che aveano sparsi tanti tesori ,* [illegible]

che

(a) *Anastas. in Vita Leon. III.* (b) *Dif. II. C. 14. pag. 39.* (c) *Ibid. C. 97. pag. 260.*
(d) *Supplic. §. 5. pag. 12.* (e) *Dif. I. C. 106. pag. 371.*

che si erano esposti a tanti disagi per esser mantenuti e difesi nell'indipendente Sovranità di Roma, e dell'Esarcato, divennero poi, secondo gli Osservatori, cotanto SCIOCCHI, e INCONSIDERATI, che diedero tutti gli Stati della S. Sede a gl'Imperadori, per diventarne Vicarj, di Sovrani, che n'erano? Questa conseguenza non viene già dalla sentenza delle Osserv. mentre anzi noi neghiamo, che i Papi fossero prima dell'800. Sovrani indipendenti di Roma; viene ella da i supposti dell'Oppositore, al quale perciò fu necessario rispondere nella Supplica, adducendo la ragione, per cui Leon. III. nè pur sarebbe stato *Sciocco*, o *Inconsiderato* come si figurava l'Avvocato contrario. Ma (Dio buono!) come mai dopo avermi l'Oppositore provvocato, mi fa egli un processo, perchè difendo un Sommo Pontefice dalla taccia di *Sciocco*? Osservino i Lettori, con chi abbia io la disgrazia di combattere.

Alle ragioni addotte di sopra si aggiunga l'autorità di Gotifredo da Viterbo, il quale all'Anno 776. scrive (a), che la prima volta, che il Papa chiese soccorso a Carlo Re de' Franchi contra de' Longobardi, tanto il Re, quanto i suoi Popoli dimandareno, che l'Imperio si concedesse loro da i Romani, allegando, che ciò sarebbe tornato in vantaggio anche della stessa Roma. *Sit Rex Francorum Romæ Dominus Dominorum;*

Imperium teneat, terram premat Italicorum &c.
Non valet Italica sine Principe terra teneri.
Si requiem Cleri cupitis sine Rege tueri,
Qui fuit error heri, cras quoque major erit.
Nec valet Imperium, nisi Cæsaris ense regatur.
Roma potens viguit, dum Cæsar in Urbe resedit &c.
Tempora, quæ memini, si Roma cupit reparari,
Expedit Imperii, quæ peto jura dari.

E poi soggiunge, che venuto Carlo in Italia, per quella volta non volle prendere la Corona Cesarea. Io non pretendo, che lo Storico suddetto sia di tale antichità da fare indubitata fede di quella pretensione; ma a noi basta ben d'intendere, che a' suoi giorni si tenea per certo, che fosse stato trasferito ne i Re Franchi insieme colla Dignità Imperiale anche l'alto Dominio, e la giurisdizione competente a gli antecedenti Augusti; e se ne sapeano anche allora le ragioni. Ne occorre dire che dal Gretsero vien creduto Gotifredo (b) *per inclinato alla parte degli Scismatici*, perchè basta ricordare, ch'egli dedicò la sua stessa Cronaca nell'Anno 1186. a *Urbano III. Papa*, e la pose sotto la correzione della S. Sede. Anche l'antichissimo Autore della Cronaca Moissiacense presso il Du-Chesne scrive (c), che parve a Papa Leone di dover creare Imperadore Carlo M. in pregiudizio de' Greci, perche Carlo *ipsam Romam tenebat* (cioè possedeva e signoreggiava) *ubi semper Cæsares & Imperatores sedere soliti fuerant, seu reliquas Sedes, quas ipse in Italia & Gallia, nec non*

(a) Gotifr. Viterb. Chron. par. 17.
(b) Def. II. C. 14. pag. 46.
(c) Script. Franc. T. 3. pag. 143.

& Germania tenebat, *Quia Deus omnipotens has omnes Sedes in Potestate ejus concessit*. Ma se il Difenditor del Dominio non sa capire questo punto, che pure non è se non facilissimo: avranno ben più pena gli Eruditi ad intendere, come volendosi in Carlo rinovare la Dignità Cesarea (al più al più un mezzo Secolo prima levata in parte a i Greci) e volendosi costituire un'Imperador de'Romani, contuttociò Carlo non venisse ad essere Principe, e Padrone di Roma, la quale il dichiarava suo *Imperadore*, il coronava, e gli facea le acclamazioni solite a farsi a'precedenti Augusti, e a gli antichi suoi Sovrani. Bisogna figurarsi quel caso colle idee d'allora, e non colle idee d'oggidì, e si conoscerà, che sarebbe stata una Scena curiosa quel chiamarlo, e chiamarlo la stessa Roma, *Imperador de'Romani*, quando appunto egli fosse stato Imperadore d'altri Popoli, ma non già de'Romani. Per chiarirsi però meglio di questo, si osservi, come ci venga quella funzione raccontata da Eginardo, o sia dall'Autore de gli Annali Laurensamensi, e da tanti altri Storici antichi. *Leo Papa Coronam capiti ejus imposuit*, *cuncto Romanorum populo acclamante: Karolo Augusto a Deo coronato*, *Magno & pacifico Imperatori Romanorum*, *vita*, *& victoria*. *Post quas laudes a Pontifice More Antiquorum Principum adoratus est*, *ac deinde omisso Patricii nomine Imperator & Augustus Appellatus*. Le voci del Popolo Romano, e la coronazione, e la sommessione fatta al nuovo Augusto dal Sommo Pontefice, *nella guisa che si facea a gli antichi Cesari*, e il Titolo da lui preso, sono circostanze, che si può ben' ingegnare alcuno d'andarle accomodando a qualche immagine de'tempi correnti, ma presso gli Eruditi, che vogliano sinceramente giudicare, sempre mai elle significheranno, che il Popolo Romano si sottopose, e diede allora i segni di sommessione a Carlo Magno riconoscendolo per suo Sovrano, siccome sappiamo, che per l'addietro aveano essi fatto verso gl'Imperadori d'Oriente, indubitati loro Sovrani. *More antiquorum Principum*. Si pruovino gli Oppositori per ispiegare diversamente un tal passo, e si vedrà che non ci potranno riuscire, perchè esso è chiaro.

Il Poeta Sassone Autore della Vita di Carlo M. presso il Du-Chesne ripete lo stesso. (a) *Post laudes igitur dictas*, *& Summus eumdem*
Præsul adoravit sicut Mos Debitus olim
Principibus fuit Antiquis &c.

E Gotifredo da Viterbo:
Cæsareis aquilis nomen onusque tulit.
Clerus ei cecinit, *Populus Sua Jura Subegit.*

Appresso fece giustizia il nuovo Augusto in Roma contra gli empj oltraggiatori di Papa Leone, e poscia *ordinatis Romanæ Urbis*, *& Pontificis*, *totius Italiæ non tantum publicis*, *sed etiam Ecclesiasticis*, *& privatis rebus* (il che faceva egli similmente anche negli altri suoi Regni) *Roma profectus Spoletam venit*. Di più leggasi, quanto fu scritto dallo stesso (b) Eginardo

(a) Poeta Sax. L. 4. ad An. 801.

(b) Eginhar. in Vita Kar. M.

nardo Autore contemporaneo, e di tanto credito, e dopo lui da Mariano Scoto, da Sigeberto, e da altri. Riferisce Eginardo il Testamento, in cui lasciò quel glorioso Monarca insigni limosine, divise in ventuna parte, da distribuirsi alle Città Metropolitane del suo Dominio, che ventuna per l'appunto si trovavano essere allora: *Ut quia in REGNO ILLIUS Metropolitanæ Civitates XX, & una esse noscuntur, unaquæque illarum partium ad unamquamque Metropolim perveniat*. Aggiunge poscia: *Nomina vero Metropoliticarum Civitatum, ad quas eadem eleemosyna vel largitio data est, hæc sunt: ROMA, RAVENNA, MEDIOLANUM, FORUM JULII* &c. Ora chi non vede, che *Roma Ravenna* erano allora al pari di *Milano*, di *Colonia*, di *Lione* &c. *nel Regno*, cioè sotto la dominazione e Sovranità di Carlo Magno? Si noti ben questo passo, se ne pesino le conseguenze, e poscia si confronti colla risposta datagli dall'Autore delle Difese (a), per intendere, cosa sia capace uno Scrittore di sostenere, quando giuoca l'impegno. Pretende egli qui (segno che gli dà molto fastidio questo passo d'Eginardo) *che nelle Scritture Estensi per sostenere l'idea stravagante dell'alto dominio Cesareo sopra gli Stati della Sede Apostolica, non dirò una, ma Tutte le testimonianze si rappresentino in sentimento alieno dal vero; ed è pur vero, che Tutte son tali.* Costa veramente poco alla penna di lui lo scrivere sì fatte falsissime parole, e in sito anche impropriissimo; ma è suo costume, allorchè si truova egli più stretto dall'evidenza delle ragioni, il prorompere in ingiurie, e in altri simili ripieghi del suo animoso e non punto scrupoloso coraggio. Or veggasi, come egli cerchi di schermirsi da sì chiara autorità. Carlo M. dice egli, nel suo primo testamento fatto l'Anno 806. *non fa alcun motto dell'Esarcato, nè di Roma, o del suo Ducato; anzi pianta i confini tra il suo Reame d'Italia, e l'Esarcato; tanto è lontano, che o includa lo Stato Ecclesiastico, ch'egli non potea lasciare ad alcun de' figliuoli.* Se questo piantamento di confini sussista, il vedremo poi. Per ora si dice, che Carlo Magno se non dispose dell'Imperio, e per conseguente di Roma, e del suo Ducato, nell'Anno 806. ne dispose ben poi sul fine della Vita, cioè nell'813. avendo allora lasciato l'Imperio Romano a Lodovico Pio suo figliuolo. *Extremo vitæ tempore*, così scrive Eginardo nella sopraccitata Vita, *Ludovicum Aquitaniæ Regem, congregatis solenniter de toto Regno Francorum primoribus, Cunctorum Consilio, consortem sibi totius Regni, & Imperialis nominis hæredem constituit, impositoque capiti ejus diademate, Imperatorem & Augustum jussit appellari*. Lo stesso si ha dall'Astronomo nella Vita di esso Lodovico al Cap. 9. e dagli Annali Lauresamensi, da Tegano, e da altri Storici. Che importa dunque, che nel primo Testamento Carlo Magno non parlasse di Roma, quando egli allora non costituì Imperadore alcuno de' suoi figliuoli? Dica pertanto l'Oppositore, come, e perchè Eginardo, più di lui e di me informato di que' tempi, metta *Roma*, e *Ravenna* fra le altre *Città Metropolitane* del Regno e Dominio di Car-

(a) *Dif. II. C. 20. pag. 51.*

lo Magno, del qual Monarca esso Eginardo era stato Arcicancelliere, e Segretario. Ecco le sue risposte: *Pare, che si mettano in Regno illius, non già per segno di soggezione, ma per segno d'affetto, e di benificenza*. Soggiunge appresso: *Ma io son di parere, che Eginardo non abbia mai avuta intenzione di porre quelle due Chiese* (non si legge ivi *Ecclesias*, ma *Civitates*) *nel Reame di Carlo; bensì che avendo veduto nominarsi nel Testamento II. le due medesime Chiese, escluse per altro dal suo Reame, e poi anche le XIX. del suo Reame, ponesse quelle due innanzi a quest' altre, parendogli disconvenevole il metterle dopo, e che tralasciasse poi di porvi alcun motto, che dinotasse, quelle due sole non essere in Regno illius, perchè già si sapea da tutti, che non vi erano. Nè egli era profeta o indovino che prevedesse il fondamento, che a tempi nostri dovea farsi di quel suo tralasciamento*. E così con un *pare*, e con un'*io son di parere* si vuol convincere il Pubblico, che *Tutte le testimonianze* e massimamente questa, sono dagli Avvocati Estensi rappresentate *in sentimenti alieni dal vero*. Ma senza ch'io parli, ogni Erudito ha già riconosciuto, di che siano segno, scuse e sutterfugj tali. Quel passo d'Eginardo è chiaro, nè ammette simili ripieghi, perchè non si può, nè si dee supporre quel nobile ed accurato Storico sì disattento, che quando *Roma* e *Ravenna* fossero state Città non suggette al dominio di Carlo Magno, egli avesse così precisamente detto *Metropolitanæ Civitates Viginti, & una esse noscuntur*: Avrebbe egli detto *Civitates XIX. esse noscuntur*; non avrebbe posto *Roma* e *Ravenna* in capo di lista, nè le avrebbe punto confuse con *Milano*, colla Città del *Friuli*, con *Grado*, *Colonia*, *Magonza*, *Salzburgo*, *Treveri* &c.: Città senza fallo Suddite di Carlo Magno. E ciò tanto più si toccherà con mano, ove a questo passo vengano uniti tanti altri, che si citeranno, i quali per necessità fanno affermare, che *Roma* e *Ravenna* sono ivi considerate sottoposte al Dominio Sovrano di quell'Augusto, non meno dell'altre mentovate Città.

Questa verità è ben sentita dall'Oppositore; e però non senza maraviglia degli eruditi ricorre ad un' altro scampo, trovando da dire nell'ordine di quelle Metropoli enunziate così: *Roma*, *Ravenna*, *Mediolanum*, *Forum Julii*, *Gradus* &c. quasichè Eginardo non potesse o non dovesse *posporre Milano, ed Aquileja, intesavi per Forum Julii, a Ravenna*. Torno a dire, che ivi si parla di *Città Metropoli*. Ma ponendo ancora, che vi si parli di *Chiese Metropolitane*, non dovrebbe ignorare un sì dotto Censore, che in que' tempi il Metropolitano di Ravenna godea il primo luogo dopo il Sommo Pontefice, siccome chiaramente scrisse Liutprando da Pavia(a), e apparisce da altri atti accennati dal Rossi nella Storia di Ravenna, e dal Card. Noris nella Diss. Hist. de Syn. V. Cap.X. Del medesimo valore è l'altro scrupolo mosso sopra il dirsi da Eginardo, che ciascuno *Arcivescovo* di quelle Città avesse da dispensar quelle limosine, quasichè tal nome non competesse al Sommo Pontefice. Così parlò Eginardo, perchè in quell'affare considerò egli anche il

Papa

(a) *Liutprand. Ticin. Hist. L. 2. C. 13.*

Papa per un Metropolitano, quale è ſenza fallo eſſo Papa non meno che Veſcovo, Primate, Patriarca, e viſibil Capo della Chieſa di Dio; e ſi truovano Papi appellati Arciveſcovi, e tali ſi potrebbono ſenza offenderli chiamare anche oggidì, in quanto hanno la loro Metropoli. In ſomma il paſſo d'Eginardo, quanto più ſi peſerà, tanto più ſi troverà chiaro, e deciſivo per noi; e queſto medeſimo ci farà meglio intendere la mente d'eſſo Eginardo, allorchè nella Vita ſuddetta ci fa ſapere, che Carlo Magno ampliò ſtraordinariamente il Regno de' Franchi, avendo ſoggiogate e *rendute tributarie* diverſe Provincie, fra le quali nomina *Italiam TOTAM, quæ ab Auguſta Prætoria uſque in Calabriam inferiorem, decies centum & eo amplius paſſuum millibus longitudine porrigitur*. A denotare *la ſola Lombardia*, come pretenderebbe l'Autore delle Diſeſe (*a*), non ſi dicea *Italia Tota* colle ci-coſtanze aggiunte da Eginardo; e Carlo M. quando volle uſar' il nome *d'Italia*, per ſignificare la Lombardia, vi aggiunſe *Italia, quæ & Longobardia dicitur*. Oltre di che Eginardo non eccettua in queſto paſſo Roma, nè l'Eſarcato, ſiccome fa dipoi parlando dell'Iſtria, e della Dalmazia, ove eccettua le Città, che erano ſtate rilaſciate da Carlo Magno a i Greci nell'aggiuſtamento fatto con eſſo loro, e ſulle quali non riteneva egli più alcun Dominio. Ma ſe Carlo, e gli altri Imperadori della ſua ſchiatta furono veri Imperadori, e Signori dello Stato Eccleſiaſtico: adunque non ne erano indipendenti Sovrani i Sommi Pontefici d'allora, e il governo, e dominio temporale di queſti fu ſubordinato alla giuriſdizione Ceſarea.

C A P. IV.

Diploma di Lodovico Pio alla Chieſa Romana ſuppoſitizio. Diverſità fra le copie d'eſſo Silenzio d'Anaſtaſio. Dono inveriſimile della Sicilia, e della Calabria. Corſica e Sardegna ritenute in poter de i Franchi. Patrimonj della Chieſa Romana come ivi confermati. Ottone Magno non nomina eſſo Diploma, nè la Sardegna, nè la Sicilia, nè altri Stati; Libertà data a i Romani per conſecrare i Papi eletti inveriſimile. Vane querele dell' Autore delle Diſeſe.

Contra a queſte chiare autorità, alle quali poſſono aggiungerſi l'altre già rapportate nel §. 4. 7. 8. e ſegu. delle Oſſerv. ſi aſpettavano documenti e autorità capaci d'abbatterle, e atte a provare, che preſſo i Papi ſtava allora l'alto Dominio, e preſſo gl' Imperadori la ſola giuriſdizione Avvocaziale. Ma nulla s'è veduto di queſto. Cerchiamo, s'io abbia ragione di così parlare. Primieramente viene addotta la Coſtituzione di Lodovico Pio dell'Anno 817. e mi fa addoſſo un gran proceſſo il Diſenſor del Dominio (*b*), perchè ho ſcritto, parermi di poter dire, ch'è coſa finta e ſuppoſitizia, o pure, come fu detto nella Supplica, che eſſa *o è apocrifa, o è talmente ſoſpetta, che non può allegarſi*. Ma ſopra tutto è da vedere, con che arte e franchezza prenda egli a voler ſalvare un tal documento nella Diſeſa II. Comincia egli (*c*) con iſtupori,

(a) *Diſ. I. C. 109. pag.* 370. (b) *Diſ. I. C. 7. pag.* 69. (c) *Diſ. II. C. 24. pag.* 72.

pori, ed ed esclamazioni (figure ottime per le Invettive, e per le Declamazioni della Scuola) e dice: *Dio buono, in quai tempi strani ci siamo abbattuti! Veggiamo a' di nostri in una Supplica offerta a un Discendente di Ridolfo I. tacciarsi d'apocrifa una Costituzione riconosciuta in più atti dal medesimo Ridolfo, e da' suoi Ministri, consagrata da tutta l'antichità . . .* &c. Finiranno altri di leggere questo sì enfatico periodo, mentre vengo io dicendo all'Oppositore, che dugento anni sono si diceano, o si poteano dire simili strepitose parole contra chi mettea in dubbio la Donazione di Costantino, confermata da Carlo IV. consecrata da tutta l'antichità, riconosciuta per vera nel *c. Constantinus. Dist.* 96. e nel *c. fundamenta de elect. in* 6. (*a*) e per dirla in poco talmente venerata, che una volta *non erat procul ab haeresi tenere contrarium* (*b*): e pure oggidì non c'è Erudito, anche in Roma stessa, che non la giudichi una finzione de' Secoli remoti. Ragioni dunque ci vogliono qui, e non sole parole, non figure, non esagerazioni, per mostrare, che io ho il torto a volere screditare la Donazion di Lodovico, appellata dall' Oppositore Atto il *più giustificato ed autentico, che possa mai darsi*. Dico io adunque, non provar' egli, che poco prima del Ostiense, e duranti i gran litigj del Sacerdozio, e dell'Imperio sotto Gregorio VII. non nascesse, cioè non fosse finto quel Diploma, ed inserito poscia buonamente nell'Opere loro, o accennato da Ivone, da Graziano, dal Cardinale Deusdedit, da Andrea Dandolo, e da altri, i quali fecero lo stesso della Donazione Costantiniana, e d'altre simili finzioni, che oggidì son riprovate dagli stessi Scrittori di Roma. E noi neghiamo intanto, che alcuno prima dell' Ostiense parlasse del Diploma ora controverso; perciocchè altro è, che l'Astronomo Autore della Vita di Lodovico Pio, e gli Annalisti Lauresamense, e Bertiniano, e Giovanni VIII. abbiano attestato, che Pasquale I. ottenne da Lodovico Pio la conferma del *Patto*, o de' *Privilegj* fatti a' suoi Predecessori, e che il Sigonio scriva, aver Guido Imperadore nell'891. confermate alla Chiesa di Roma le cose a lei donate da Pippino, Carlo, e Lodovico; ed altro è il dire, che la Costituzione stessa di Lodovico, che ora abbiam per le mani, sia quel *Patto*, o *Privilegio* stesso, che fu conceduto da Lodovico Pio, e mentovato da Guido Imperadore, e il pretendere, che quei *Patti* contenessero Donazioni di Città, e di tutto ciò, che oggidì vien dall' Oppositore desiderato. E quando ancora si supponga, che Papa Pasquale, ed altri ottenessero da gl' Imperadori governo, giurisdizione, e Dominio in Roma, e sopra molte altre Città; resta tuttavia da provare che quel Dominio fosse l'indipendente ed assoluto; e che quel Diploma sia sincero; e che un tal documento non solo uscisse, ma uscisse, quale oggidì si legge, dalla Cancelleria di Lodovico Pio; essendoci mostrato dalla sperienza, che molti altri Diplomi sono stati anche anticamente o alterati, o finti senza fondamento alcuno, o fabbricati col fondamento di qualche antecedente notizia.

Ora

(a) *Abb. Conf. Sympal.* [illegible] (b) *Roland. a Valle Cons.* 88. *lib.* 1. *n.* 18. [illegible]

Ora noi non diciamo così di capriccio, che questo documento *potè esser finto*. Ne rechiamo le ragioni; e queste son tali, che ogni persona disappassionata conoscerà, ch' esso *o è apocrifo, o è talmente sospetto, che non può allegarsi*. Ecco le ragioni. Primieramente si truova diversità considerabile fra le copie, che ne abbiamo, e sopra tutto può vedersi la rapportata da Rafaello Volaterrano nell' Opera, ch' egli dedicò a Giulio II. (a) con dire egli d'averla estratta *ex antigrapho vetusti Libri, quod in Bibliotheca Vaticana hodie continetur*. Qui l'Oppositore non potrebbe astenersi dal ferir ben gli occhi de i Lettori, e secondo il suo rito in due colonne rapporterebbe il testo del Baronio, e quello del Volaterrano, l' uno contra dell' altro, affinchè meglio si ravvisasse una tal discrepanza. Io per me lascerò tal cura a i Lettori, ed essi, quando avranno ben considerato il tutto, conosceranno, se abbia, o non abbia a farsene caso; non già che basti questo solo a far credere finto un' antico documento, ma perchè una tal circostanza, aggiunta ad altre di maggior rilievo indicanti la finzione, dee concorrere anch' essa fra i motivi o del giusto sospetto, o della fondata condanna. Ne i Congressi tenuti in Roma per questa Controversia, fu esibita per parte della Rev. Camera una copia della pretesa Donazione suddetta, esistente in un Codice, che fu detto essere stato scritto per ordine di Cencio Camerlengo della S. R. C. nel 1192. il che a nulla serve, non divenendo perciò nè autentica, nè più antica essa Donazione. Fu fatta istanza dall'Ambasciatore Cesareo Marchese di Priè, e dal Conte Reggente Caroello, che mostrassero ancora i quattro Codici Vaticani, de' quali s'era servito il Baronio (*b*), per collazionarli con essa copia; ma fu creduto bene di non esaudire i lor desiderj. II. Anastasio Bibliotecario non ne fa punto menzione, e pure è il più esatto a registrare simili Privilegj. Risponde l'Oppositore (*c*), che *Anastasio non ha parlato nè meno di tante altre cose importantissime di Pasquale I., e che il suo silenzio non vale a fronte delle positive asserzioni contemporanee, prossime, e susseguenti*. Noi preghiamo i Lettori di tener ben'a mente questa massima vera, cioè che *il silenzio d'uno Scrittore non vale a fronte delle positive asserzioni* &c. perchè se ne son dimenticati spesso gli Avvocati Romani, e spezialmente nella controversia del Matrimonio di D. Laura, come si vedrà altrove. Poscia per conto del Diploma di Lodovico Pio, neghiamo queste *asserzioni contemporanee, e prossime*, per le ragioni dette di sopra; e diciamo, essere inverisimile, che quello Storico tacesse un tal fatto, da chè egli racconta per cosa degna di memoria, che Stefano Predecessor di Pasquale I. ebbe tanta grazia dal Cielo (*d*), *ut omnia, quæ a Domno Ludovico Imperatore poposcisse dinoscitur, in omnibus impetrarit; in tantum ut isdem piissimus Princeps pro illius amore in finibus Franciæ super omnia dona, quæ ei largitus est, Curtem de suo proprio Fisco B. Petro Apostolo perpetuali usu per præceptionis pa-*
[illegible] *ginam*

[a] *Volater. Geogr. L. 3. pag. 21.*
[b] *Baron. Annal. ad An. 817.*
(c) *Dif. II. C. 24. pag. 76.*
[d] *Anast. in Vita Steph. IV.*

tam concessit. E però tanto più del privilegio dato dallo stesso Augusto a Pasquale I. dovea far menzione Anastasio. A questo argomento Negativo io non intendo di dare più forza di quella, ch'egli ha, e certo per se solo non basta a far cadere la bilancia contra quel documento; ma dico bene, che unito ad altri positivi, accresce loro di molto la forza. III. Nella Costituzione suddetta abbiamo, che Lodovico Pio dona alla Chiesa Romana la *Sicilia*, e come vuole il Difenditore, anche la *Calabria*, Provincie, che erano allora in poter de'Greci: argomento recato dal Pagi contra d'essa Costituzione. Ci vien risposto (a), che Lodovico *potè donarle per ogni caso, che le avesse mai conquistate, e ciò tanto più, che i Papi vi aveano molte ragioni per gli patrimonj di S. Pietro, confiscati dall' Isaurico alla S. Sede*. Ma chi crederà tali cose, cioè che un Sommo Pontefice per alcuni poderi a lui confiscati dall' Isaurico, aspirasse a spogliare i susseguenti Cattolici Imperadori Greci della Sicilia e della Calabria? Bel cambio, e lodevol pretensione sarebbe stata cotesta, e massimamente avendo goduto Pasquale I. tanti altri Beni e Stati già tolti a i Greci. Nè un' Imperadore sì Pio avrebbe donato gli Stati d' un' altro Imperadore Cattolico, ed amico, sopra i quali non aveva egli mai avuto, nè avea Dominio, o diritto alcuno. E quando vi avesse pur avuta mai qualche pretensione, a questa s'era posto fine negli Anni avanti colla scambievol concordia e Pace, seguita fra Carlo Magno suo padre, e fra lui stesso, e gl'Imperadori d'Oriente, del che fanno menzione gli Annali de' Franchi, potendosi anche vedere, come Gotifredo da Viterbo parli di questo aggiustamento di Carlo coll'Imperadore d'Oriente. Durava tuttavia nell' 817. quella Pace, e però non è mai verisimile, che la *Sicilia*, e la *Calabria* fossero da lui donate o confermate alla S. Sede; e il supporre, che Lodovico Pio *avesse disegno di pigliar quelle Provincie a i Greci*, questo è un supporlo un Principe usurpatore, ed empio, e non già un Principe Pio, quale egli fu. Nè Lodovico II. acquistata ch' egli ebbe la Calabria, ne fece mai la consegna a i Papi; anzi nè pur c' è vestigio, ch'essi allora la pretendessero, siccome nè pure altre parti del Regno di Napoli (b). Radelchi Principe di Benevento nell' 851, e Siconolfo Principe di Salerno dicono in una lor concordia, che se vi contraverranno: *tunc dabimus Domno Nostro Imperatori X. millia Vizanteos aureos*, dal che si vede, chi fosse tuttavia Sovrano di quegli Stati.

IV. Nella stessa guisa la *Corsica*, e la *Sardegna* si veggono donate in quella Costituzione al Papa; e pure gl' Imperadori Franchi seguitarono dopo quel tempo a tenerle in loro potere; e non apparisce, che alla S. Sede ne fosse dato negli antichi Secoli possesso alcuno. Vuol provare l'Autor delle Difese (c) che la *Corsica* fu donata da Carlo Magno alla Chiesa, e che Gregorio VII. pretese quell' Isola, ed anche la *Sardegna* come di ragion sua, e che altri susseguenti Papi v'ebbero dominio. Questo importa poco, bastando a noi di dire, che ora la Camera Apostolica

(a) Dif. I. C. 8. pag. 73. (b) Camill. Peregrin. Hist. Prin. Langob. p. 1. pag. 91. (c) Dif. II. C. 15. pag. 77.

stolica non può più pretendere dominio nè ivi, nè in Comacchio, e che i tempi di Gregorio VII. non pruovano; che Lodovico Pio confermasse quelle Isole alla S. Sede; ed anzi apparire, che non le confermò, perchè egli, e i suoi Successori non le consegnarono a' Sommi Pontefici. V. In esso documento si legge, che Lodovico concede, e conferma a Pasquale *Patrimonia ad potestatem & ditionem nostram pertinentia, sicut est Patrimonium Beneventanum, & Salernitanum, & Patrimonium Calabriæ inferioris & superioris, & Patrimonium Neapolitanum, & ubicumque in partibus Regni atque Imperii a Deo nobis commissi Patrimonia Nostra esse noscuntur*. Erasi detto nella Supplica, essere una *Donazione incredibile* quella di tutti questi Patrimonj. Dice qui l' Oppositore (a): *Io non so di che stampe siano i libri, de' quali si vagliono gli Apologisti, mentre ne' miei io trovo SEMPRE l' opposto di quello, che allegano*. Certo o son grandi impostori gli Avvocati Estensi; o pure l' Oppositore con questo suo *Sempre*, sì contrario alla verità, va cercando da i Lettori qualche titolo di suo poco decoro. I Libri, di cui qui mi vaglio io, son della stampa *di Roma*, *e della Stamperia Vaticana*, valendomi io degli Annali del Baronio ivi stampati nel 1600. Che c'è di male a questo passo? *Ne' Codici Vaticani*, dice egli, *si legge Patrimonia Vestra, e non Nostra; e il Baronio in margine al Diploma di Lodovico Pio, secondo l'edizione corretta del Sigonio vi ha poste le vere emendazioni, e varie lezioni tratte da i medesimi Codici*. Sarebbe stato bene il chiarir ne' Congressi queste *vere emendazioni* de' Codici Vaticani. Ma lasciato questo, io dico d' aver così rapportate le suddette parole, perchè il Baronio appunto le porta così entro il suo testo all' Anno 817. e quantunque abbia esso Cardinale notato nel margine *Vestra*, io doveva ritenere il *Nostra*, che era in esso testo, sì perchè è falso, che quel testo *sia secondo l' edizione corrotta del Sigonio*, come ognun può accertarsene al confronto, e sì perchè le postille del margine non può mai pretendere l'Oppositore, che fossero *vere emendazioni*; altrimenti egli stesso sconcerterebbe affatto le sue misure. Ora s'io sto al testo del Baronio, credo bene di aver qui un buon testo dalla mia, e toccherà poi all' Oppositore di provare, che più tosto s'ha da leggere *Vestra*, che *Nostra*, non bastando già l'addurre per pruova, che il *Nostra* ivi è inverisimile, perchè questo appunto è l' argomento da me adoperato per mostrare sempre più dubbioso il Diploma stesso. Oltre di che si osservi in quel medesimo periodo, che Lodovico, se crediamo all' Oppositore, conferma alla S. Sede anche *i Patrimonj di S. Pietro, i quali erano nel dominio di esso Imperadore*. Le parole son queste *Patrimonia S. Petri ad potestatem & ditionem Nostram pertinentia*. Non significano tali parole, essere stati que' Patrimonj *nel dominio*, o sia entro gli Stati *dell' Imperadore*, ma sì bene che appartenevano alla potestà e alla Signoria d'esso Imperadore, cioè che erano Beni suoi; e pure ivi non si sa come, si dicono *Patrimonj di S. Pietro*. Finalmente in *Napoli* e in ambedue le *Calabrie* nulla aveano che fare allora gl' Imperadori

(a) *Dis. II. C. 16. pag. 80.*

d' Occidente, perchè n'erano assoluti e pacifici padroni gli Augusti Greci: il che ancora serve per farci con tutta ragion sospettare di un tal documento. VI. Ivi si legge: *Pactum istud confirmationis roboravimus, & per Legatum S. R. E. Theodorum Nomenclatorem Domno Pasquali Papæ direximus*. Formole non praticate altrove da Lodovico Pio, e massimamente con quell' aggiunta di chi avea da portare a Roma quel Diploma, la quale da per se stessa è cosa strana, per tacere d' altre simili maniere di dire, delle quali non si truova esempio in tanti altri Diplomi d'esso Lodovico.

VII. Si noti, che Ottone I. nel Privilegio, che dicono da lui conceduto alla S. Sede, fa menzione bensì delle Donazioni o Confermazioni di Pippino, e di Carlo Magno, ma non della pretesa di Lodovico Pio. E pure questa è quella Costituzione, che dal Difensor del Dominio vien' appellata (a) *Nobilissima, e ultimo compimento* delle antecedenti, e di cui dice egli, *che ne comparisce uno squarcio in quella d' Ottone il Grande*, e che da lui si crede *quella, a cui sono appoggiate l' Altre degl' Imperadori seguenti*, e che vien pretesa ampliativa delle precedenti Donazioni. Ragion dunque volea, che più di questa, che dell'altre, facesse menzione Ottone il Grande; anzi di questa non si dovea per conto alcuno tacere. Ma, dice l'Oppositore (b), *il Privilegio d'Ottone è per la più parte distesо con le stesse parole e formole, con le quali è disteso quello di Lodovico Pio*; adunque *è lontano dal vero, che non se ne faccia ivi menzione*. Ma stanti le nostre ragioni di qui seguita, che chi finse il Diploma di Lodovico dopo quello d'Ottone I. si servì delle stesse parole e formole d' esso, e non già che nel Privilegio d'Ottone sia mentovato quello di Lodovico Pio. Altro non si legge in quel di Ottone, se non che quell'Augusto conferma le Donazioni, le quali *Domnus Pipinus, & Domnus Carolus Imperator Prædecessores nostri* aveano fatto a S. Pietro. E perchè più tosto non nominar quella di Lodovico Pio più considerabile dell'altre, e massimamente supponendosi, ch'egli si valesse *delle stesse parole e formole in tutto e per tutto*, delle quali è formato esso Diploma di Lodovico? Questo Diploma secondo noi non dovea per anche essere conosciuto in Roma a' tempi d' Ottone I. E così nel Concilio Trecense dell' 878. citato da uno degli Oppositori, si parlò di Pippino, e di Carlo Magno ma non già di Lodovico Pio. VIII. Nella Supplica fu detto, che esso Lodovico donò o confermò nel preteso suo Diploma a Papa Pasquale *Insulas Corsicam, & Sardiniam, & Siciliam sub integritate cum omnibus adjacentibus, & territoriis maritimis, litoribus, portubus ad supradictas Civitates & Insulas pertinentibus*; e che del dono di queste Isole non si truova vestigio ne' Diplomi d'Ottone I. e d'Arrigo II. che pure confermano tutti gli Stati precedentemente donati alla S. Sede. Risponde l' Autore delle Difese (c) *ritrovarsi quelle Provincie espresse realmente in essi Diplomi, e che ve le ritroveranno anche i Ministri Estensi, come si compiaceranno di tornare a leggergli con flemma*. Tanta flemma dell' Oppositore

(a) *Dif. I. C. 7. pag. 69. C. 67. pag. 242.* (b) *Dif. II. C. 24. pag. 76.* (c) *Dif. II. C. 25. pag. 9.*

tore in questo sito parrà mirabile a chi truova sì pieno di fuoco in tanti altri di molto minore importanza. Con flemma ho io riletto i Diplomi d'Ottone I. e d'Arrigo II. e vi osservo bensì confermato *Almus cum Insula Corsica*, ma non già vi osservo *le Isole della Sicilia* e della *Sardegna*. E non è già, che non facciano questi due Augusti menzione della *Sicilia*. Ne parlano eglino molto bene; ma solamente ne parlano, per confermare alla S.Sede *Patrimonium Siciliæ*, ovvero *in Sicilia, si Deus nostris illud tradiderit manibus*; cioè promettono di rendere al Papa que' Poderi ed altri Beni patrimoniali, che anticamente godea la Chiesa Romana in Sicilia; ma non traspare già in loro verun pensiero di donare o confermare ad essa S.Sede le due mentovate Isole della *Sicilia* e della *Sardegna*. Ora altri avranno agio di ammirar quì la destrezza dell' Oppositore nel non voler' intendere la mia difficultà, e nell'isbrigarsene con sì buone parole: ed io poscia verrò dicendo, essere questa ommissione della *Sardegna* e della *Sicilia* uno de' più gagliardi indizj, e quasi dissi un sicuro argomento, che il Diploma di Lodovico nascesse verso i tempi di Papa Gregorio VII. imperocchè avendo allora la S.Sede incominciato a pretendere, o ad acquistar dominio in quelle due nobilissime Isole, dovette alcuno credere di far servigio alla medesima col formare un documento, per cui apparisse anche anticamente spettante alla S. Sede il dominio suddetto, e ciò approvato dagli Augusti medesimi. Che se Lodovico Pio avesse fatto il dono di queste due Isole sì riguardevoli alla S.Sede, niuno si persuaderà mai (perchè non è mai verisimile) che i Papi non se le avessero fatte confermare da Ottone I. e da Arrigo II. e massimamente avendo questi Imperadori quasi affatto copiato (secondo la pretensione Romana) il Diploma di Lodovico Pio; e tanto più avrebbono ciò fatto i Papi, quanto che si fecero infin confermare da i suddetti due Augusti *le Provincie della Venezia e dell'Istria*, quantunque sapessero, che non ne doveano poi avere nè Possesso, nè Dominio alcuno.

Risulta in Ottavo luogo la medesima verità dall'osservare, che nel preteso Diploma di Lodovico è lasciata ai Romani la libertà di consecrare il nuovo Papa senza precedente consenso dell'Imperadore: il che è contrario all'uso di que' Secoli, ne' quali è certo, che si soleva per obbligazione aspettar l'approvazione Imperiale prima di consecrare il Pontefice Eletto. Risponde l'Oppositore (a), che una tale obbligazione fu indotta solamente da Eugenio II. nell'824. e perciò posteriormente al Diploma di Lodovico: il che secondo lui toglie la ripugnanza fra l'avere esso Augusto nell'817. conceduta quella libertà, e l'essere poi essa stata levata da lì a sette o otto anni. Quello, che si fa ordinato da Lotario in Roma nell'Anno 824. riguardò, siccome abbiamo dal Baronio, dal Sigonio, e dal Pagi, la libertà dell'elezione: *In electione Romani Pontificis nullus præsumat aliquod impedimentum facere. Solummodo Romani sibi eligant Pontificem. Quod si quis contra hanc nostram Constitutionem*

(a) *Dif. I. C. 8. pag. 77.*

tionem facere præsumpserit , *Exilio tradatur* . Di questo tuono parlavano allora in Romà gli Augusti, che oggidì vengono supposti semplici Avvocati, e non Sovrani allora di Roma. Ma in quanto alla Consecrazione da non farsi prima del consentimento Imperiale, non apparisce costituito quell'obbligo de' Romani solamente dopo il Diploma di Lodovico. V'era esso e prima e dopo di questo Diploma, ricavandosi ciò dagli Atti dello stesso Pasquale I. a cui si dice dato il Diploma di Lodovico. Così ne scrive Bartolomeo Platina nelle Vite dei Pontefici (a) (e seco s'accorda in ciò il Sabellico): *Paschalis, nulla interposita Imperatoris auctoritate, Pontifex creatur. Hanc ob rem ubi Pontificatum iniit, statim legatos ad Ludovicum misit, qui ejus rei culpam omnem in Clerum, & Populum rejicerent, quod ab his vi coactus esset Pontificium munus obire. Accepta hac satisfactione, Ludovicus respondit, Populo, & Clero, majorum Instituta & Pacta servanda esse; caverent ne deinceps Majestatem læderent*. Aggiunge il suddetto Istorico nella Vita di Gregorio IV. che tali cose facea Lodovico Pio, *non superbia motus, sed ne Jura Imperii amitteret*. Così scrisse, e tanto prima di me (corrono quasi due Secoli e mezzo) un Prefetto della Biblioteca Vaticana, e in un'Opera dedicata a Sisto IV. e lo scrisse col suo fondamento, siccome vedremo più a basso. Ma se in quel tempo, e da lì innanzi ancora si truova nel Popolo Romano la mentovata obbligazione: come si vorrà poi persuadere, che in quello spazio di mezzo lo stesso Lodovico Pio esentasse da tale aggravio il Clero e Popolo suddetto, e spezialmente non apparendo, che i Romani citassero ó producessero mai tal concessione per liberarsi da quel peso, il quale è noto, che mal volentieri veniva sofferto da loro? Tali premesse adunque di nuovo conducono la mente nostra a credere finto quel Diploma o dopo o circa i tempi di Gregorio VII. perciocchè essendosi allora abrogato dalla S. Sede quell'obbligo, non senza però gravissimi richiami degli Augusti Tedeschi, dovette qualcuno credere lecito in tal'occasione il formare un documento, per cui paresse insino da' tempi di Lodovico Pio accordata ai Romani, ed autenticata la Libertà di consecrar tosto i Papi eletti, senza aspettarne l'assenso dai Cesari. E merita ancora osservazione il non vedere, che o S. Pier Damiano, o S.Anselmo Vescovo di Lucca, ó altri di que' tempi citassero mai questo Diploma (che pure avrebbe loro servito per provare la Libertà suddetta) e ch'eglino ricorressero a i Capitulari d'esso Lodovico senza produrre questo, che era più proprio al caso loro.

IX. Dee parimente notarsi nel preteso Diploma di Lodovico Pio una giunta, che poi non si mira in quei d'Ottone I. e d'Arrigo II. Ivi si legge: *Simili modo & in partibus Campaniæ Signiam, Anagniam, Ferentinum, Alatrum, Patricum, Frusinonem, cum aliis partibus Campaniæ; nec non & Tibur cum omnibus finibus & territoriis ad easdem Civitates pertinentibus*. Se a' tempi d'Ottone I. e d'Arrigo II. fosse stato cognito, e molto più se fosse stato sotto gli occhi di quegli Augusti, il Privilegio di Lo-

[a] *Platin. in Vita Pasqual. I.*

Lodovico Pio: ognun vede, che i Sommi Pontefici non avrebbono lasciato di farsi confermare le suddette Città. Ma chi distese circa i tempi di Gregorio VII. questo Privilegio, dovette aver dei motivi di così scrivere, e comodità di donare quanto gli era in grado. Finalmente si fa dire a Lodovico Pio, ch'egli conferma in tal maniera alla S. Sede quegli Stati, *ut nullam in eis nobis partem aut potestatem disponendi, aut judicandi, subtrahendive, aut minorandi vindicemus, nisi quando* (a Pontifice) *rogati fuerimus. Et si quilibet homo de supradscriptis Civitatibus ad nos venerit, subtrahere se volens de vestra jurisdictione vel potestate &c. nullo modo eum aliter recipiemus, nisi ad justam pro eo faciendam intercessionem*, con altre parole, che seguitano. Tutto ciò oltre al non leggersi nei Diplomi di Ottone I. e di Arrigo II. (il che basta per se solo a fondare un giustissimo sospetto) è poi sì fattamente opposto alle Storie, e agli Atti d'allora, e de' Secoli susseguenti, siccome vedremo, che niuno si potrà mai persuadere, essersi i Cancellieri di Lodovico Pio lasciate fuggir della penna simili espressioni ed esenzioni.

Ora da queste notizie avranno scorto i Lettori, con quanta giustizia abbia io scritto, che il Privilegio di Lodovico Pio *o è apocrifo, o è talmente sospetto, che non può allegarsi* dagli Oppositori nella Controversia presente. Faccia poi l'Autore delle Difese (a) l'uso che gli piace dei Luoghi topici dell'Eloquenza sua, col rappresentare tali critiche contra d'esso Diploma *prima inventate dagli Eretici, Calvinisti, Arnaldisti, e Vicleffisti*, e col percuotere gli occhi dei Lettori co' terribili nomi di *Carlo Molineo*, del *Volfio*, de' *Centuriatori*, del *Morneo*, del *Goldasto*, del *Conringio*, e d'altri simili Scrittori, l'Opere di alcuni de' quali non le ho io mai lette, ed altre, quando anche avessi io voluto leggerle, non avrei nè pure potuto, perchè non le ho, nè mai le ho vedute: ch'io gli ripeterò, non trattarsi quì di materie di Fede, *neque existimandum*, per valermi delle parole del Pagi (b), *Veritatem, & Eruditionem Hæreticas esse, ut periculum sit iis adhærere, quæ a viris doctis Catholicam Fidem non profitentibus accurate scripta sunt*. Che se l'Oppositore, il quale protesta *di non guardar tant'oltre vive persuasissimo, che tutto quello che scrivono gli Eretici contro alla Chiesa Romana, anche in materie temporali, sia infetto di veleno ereticale*, non è da maravigliarsi, ch' egli abbia una tal persuasione, perciocchè in tal congiuntura gli riesce comodo l'averla; ma guardisi egli almeno di non lasciarsi entrare in capo un'altra persuasione, cioè che si possa a dritto e a traverso, e col vero, e col falso, e senza esaminar gran cosa le leggi della Giustizia e della Carità, denigrare chiunque si oppone colla Verità alle opinioni sue, ed ha la disavventura di dover litigare colla Camera Apostolica per Beni meramente temporali. Intanto dovrebbe egli sapere, che la Verità è Verità anche in bocca degli Eretici; e che non possono già contener Verità le sentenze di chi che sia contrarie ai Dogmi della nostra Santa Chiesa Cattolica Romana, ma poterla ben contenere in altre quistioni Istoriche, e non perti-

nenti

(a) *Dif. II. C. 27. p. 84.*

(b) *Crit. Baron. in Pref. n. 8.*

nenti alla Religione, quale appunto è questa. Oltre di che, non dirò io, che l'Oppositore potesse o dovesse suppormi da tanto di poter'io esaminare un sì fatto Diploma senza l'ajuto di Scrittori Eretici; ma dirò bene, che niun bisogno ho io avuto di loro, e che se ne accorgeranno gli Eruditi Giudici di tali contese. Nè userò io fatica veruna per cercare, quanti abbiano finora sospettato della sincerità del mentovato Documento, non credendo io illecito a me il tenere un'opinione già tenuta dal celebre P. Antonio Pagi, Cattolico Religioso, e in Libri, che corrono pacificamente per le mani di tutti i Cattolici, e destramente insinuita da Alessandro Tassoni nel suo Compendio MS. degli Annali del Baronio, e poscia anche dal famoso Baluzio (*a*), e dall' incomparabil P. Mabillone (*b*), i quali mostrano almeno di dubitarne non poco, siccome potrà subodorare ogni accorto Lettore, benchè all'Autore delle Difese sia paruto altramente. Io so, che a lui sembra, eziandio d'avere abbastanza difeso il preteso Privilegio di Lodovico; ma dopo le ragioni da me recate, concordi con le notizie susseguenti, io non dubito, che ognuno non ripeta col suddetto Pagi (*c*): *Donatio, quæ a Gratiano dicitur facta Ecclesiæ Romanæ a Ludovico Pio, non minus commentitia, quam quæ Costantino M. affingitur.*

C A P. V.

Privilegj e Conferme de i Beni della S. Sede, argomento della Sovranità degli Augusti. Potestà, che aveano gl'Imperadori Greci, conferita a i Carolini. Giuramento di Fedeltà prestato da i Romani agli antichi Cesari. Pascasio Ratberto serve a confermare la stessa verità. Avvocazia della Chiesa Romana, distinta dalla Dignità Imperiale. Delitto di lesa Maestà era anche allora l'offendere i Papi, benchè non Sovrani. Processi fatti in Roma dagli Augusti. Largitas, *e* Sub Integritate, *formole indarno allegate dal Romano Avvocato.*

QUello poi, che sempre più sforza a credere, non doversi stare alla Costituzione divolgata di Lodovico Pio, si è il vedere i precedenti e susseguenti Atti di Sovranità esercitata in Roma stessa da gl'Imperadori Franchi: il che non s'accorda punto col sistema degli Oppositori Romani. Anzi lo stesso pretendersi, che i Papi allora si facessero confermare i loro Stati dagl' Imperadori, questo solo basterebbe a far conoscere, che non i Sommi Pontefici, ma gl'Imperadori, erano allora i veri Sovrani dello Stato suddetto. Imperocchè, se l'alto Dominio indipendente fosse stato presso del Papa, niun bisogno avrebbe egli avuto di ricorrere a gl' Imperadori per ottener nuova conferma delle antecedenti Donazioni. E se gl' Imperadori non erano, se non Avvocati della Chiesa Romana, e niun diritto di giurisdizione, se non dipendente dal volere de'Papi, aveano essi negli Stati della S. Sede: non doveano discendere i Sommi Pontefici a supplicare, ed impetrare da i nuovi Imperadori, cioè da i loro Avvocati, e Difensori subordinati, quelle Concessioni, e Confermazioni, che *Privilegj* vengono ancora chiamate, senza apparire, che i Papi dessero eglino mai a gl' Imperadori Privi-

(a) *Baluz. Capitular. T. 2. pag.* 1104. (b) *Mabillon. De Re Diplom.* L. 2. C. 3. [c] *Crit. Baron. ad An.* 817.

Privilegio alcuno per la loro Avvocazia. Risponde il Difensor del Dominio (a), che la Chiesa Romana chiedea simili Dichiarazioni a gl'Imperadori, solamente a fin di porre in salvo le sue Signorie, *perchè di tempo in tempo si cercava da gl' Imperadori stessi e da altri Principi di spogliarla d' esse*, cioè per unico motivo di guardarsi dalla violenza, e rapacità degli Augusti; vegga il Mondo, se questo sia un tollerabil sutterfugio, e un picciolo sfregio, che si vuol fare alla memoria di tanti Imperadori Franchi e Tedeschi. Non merita risposta un tal ripiego; oltre di che non si fa intendere, come oggidì si rappresentino i Papi sì poco allora avveduti, che cercassero quelle, non dirò io Dichiarazioni, ma Confermazioni, Concessioni, e *Privilegj*, seguitando il costume di tanti altri Vescovi, e Abati de gli Stati Imperiali, che ciò faceano per segno, o per obbligo di suggezione; e chiedessero tali Diplomi o *Privilegj* da chi ora vien preteso Avvocato solamente della Chiesa Romana; e vi lasciassero mettere riserve di Dominio, senza specificar mai, che tali Gius competevano a gli Augusti per riguardo solo dell'Avvocazia. Chi è pratico del Mondo, e dell'Erudizione, sa cosa abbia da conchiudersi al veder simili atti.

Ma il Difensor del Dominio vien qui dicendo (b) che gli Stati della S.Sede (conceduti, non già *alle persone de' Sommi Pontefici, ma a Dio, a S. Pietro, e alla sua Chiesa*) furono dati *senza alcuna riserva d' alto Dominio, il quale non potea, nè dovea riserbarsi sopra quello, che assolutamente si dava a Dio*: il che da noi si è negato per le ragioni addotte e da addursi. Tanto per l'altre Chiese, quanto per la Romana i Beni erano stati dati a Dio, e loro si doveano mantenere i Privilegj, e non usurpare i lor Beni; ma nondimeno tutte doveano chiederne le confermazioni di mano in mano a gli Augusti, perchè sopra i Beni di tutte durava l'Imperiale Sovranità. E s'egli dice (c), che tali Atti erano *Conferme de' Patti*, e non già *Conferme de i Beni passati in Signoria della Chiesa*, non dirà così chiunque leggerà que' medesimi Privilegj, e molto meno da che si pretende, che fossero chiamati *Pactum Confirmationis B.Petro*, parole esprimenti appunto uno stabilimento, o una Costituzione della *Conferma de i Beni* alla Chiesa Romana. E s' egli va con lungo ragionamento cercando di provare, che il nome di *Privilegio non importa suggezione*, conchiuderà il contrario, chiunque sa, cosa significhi il confermar Beni e Stati, con appellar poscia *Privilegj* tali Conferme. Nè questo nome si dà a i Contratti, e Patti, che seguono fra'Principi eguali, ma sì bene alle Concessioni fatte in simili casi dal Sovrano, sapendosi in oltre, che i Privilegj possono anche talvolta contener delle Convenzioni e de i Patti fra i Popoli Sudditi, e il Principe Sovrano. Le altre proposizioni dell' Oppositore intorno alla diversità de'*Privilegj*, alla loro interpretazione, all'obbligo di mantenerli &c. a nulla servono per la presente quistione, mentre ognun confessa, che s' ha da mantenere alla Chiesa Rom ana ciò, che veramente è suo, ma ognun sa eziandio, che deo

(a) *Dif. I. C. 107. pag. 374.* [b] *Dif. II. C. 7. pag. 15. e 17.* [c) *Ibid. pag. 23. e 24.*

dee conservarsi a gli Augusti ciò, che veramente è del S. R. Imperio; e qui noi pretendiamo, che *Comacchio* sia giustamente e solamente dell' Imperio, e della Casa d'Este.

Fu detto da me col Continuatore di Paolo Diacono, che giunto a Roma nell'823. Lotario I. *Paschalis Apostolicus POTESTATEM, quam Prisci Imperatores habuere, ei super Populum Romanum concessit*. Questa autorità, dice il Difensore del Dominio (a), si dava da'Pontefici a gl'Imperadori, affinchè questi reprimessero l'orgoglio de' Romani, e difendessero essi Pontefici dagl' insulti nemici: *la qual verità è riconosciuta anche dal Pagi*. E il Pagi appunto dopo le parole di quello Storico soggiunge queste altre: *Quare Imperatores Francici præter defensionem & Protectionem Ecclesiæ, SUPREMO DOMINIO in Urbe potiti sunt ex concessione Pontificum Romanorum, ad quod quorumdam Romanorum insolentia eos adegit*: cioè a'tempi di Leone III. Ma replica l'Oppositore (b): *Chi fu quegli, che concessit?* Fu il Papa; ma anche i Primati della Polonia, i due Parlamenti dell'Inghilterra conferiscono a i Re loro la potestà Reale; e gli Elettori l'Imperiale a i Cesari: e che si può argomentare da questo? Nel mentovato passo si dee bensì mirare al *Concessit*; ma più particolarmente all'altra giunta, che manifestamente spiega, qual fosse la *Potestà* o confermata, o conferita nella Coronazione Romana a Lotario I. *Quam Prisci Imperatores habuere*, si legge ivi. Questa non può essere stata se non la Sovranità, che era già ne gl'Imperadori Greci, a'quali si allude, poichè Lodovico Pio era vivo tuttavia, e Carlo M. solamente nove anni prima era mancato di vita. E se l'Autore delle Difese va appresso spacciando per *cavillazioni del Baluzio, e per illusioni de gli Avvocati Estensi* queste opinioni: alla sua penna è lecito tutto; ma se il famoso Baluzio, il quale *Ora è da gli Anni, e da Fortuna oppresso*, non potrà rispondere, non mancheranno Eruditi in sua Difesa, e forse in Roma stessa, dove pochi anni sono Monsig. Fontanini, celebre fra i Critici moderni, annoverò lo stesso Baluzio *inter suprema capita, & literariæ Reipublicæ Optimates* (c). In quanto poscia al pretendersi ivi dal suddetto Oppositore, che Lotario I. se non veniva chiamato dal Papa, *non avea che fare in Roma; e nello Stato della Sede Apostolica non potea fare Justitias senza permissione del Papa*; queste sono immaginazioni, e non pruove di lui. Osservino i Lettori ciò, che scriva il Pagi all'Anno 823. e poi si rimettano alla mente il passo dell'antichissimo Autore della Vita di Lodovico Pio, il quale narra all' Anno 824. che Lotario mandato a Roma dal Padre vi esercitò piena giustizia, e che in tal'occasione, *Statutum etiam juxta ANTIQUUM MOREM* (anche a'tempi di Leone III. si facea lo stesso, come abbiamo dalla Epist. 7. di esso Papa presso il Labbe) *ut ex latere Imperatoris mitterentur, qui Judiciariam exercentes Potestatem, Justitiam Omni Populo facerent, & tempore, quo Visum Foret Imperatori*

(a) *Dif. I. C.* 106. *pag.* 260.
(b) *Dif. II. C.* 56. *pag.* 69.
(c) *Fontanin. Vindic. Diplom. L.* 1. *C.* 1. *n.* 4.

peratori, *æqua lance penderent*; e a tutto ciò diede impulso l'aver trovato Lotario varj disordini in Roma cagionati *quorumdam Pontificum vel ignorantia, vel desidia, sed & Judicum cæca & inexplebili cupiditate*. Ma queste, che son parole chiare de gli antichi Storici, comprovanti la Podestà Sovrana di que' Cesari in Roma stessa, riusciranno *cavillazioni* e *illusioni* a chi le desidera tali.

Scrive Anastasio, che i Ministri Imperiali nell' 844. *POSTULAVERUNT a Pontifice* (Sergio II.) *ut Primates Romani Fidelitatem Ludovico* (il Secondo) *Regi per Sacramentum promitterent*. Spiega l' Autor delle Difese: *cioè di riconoscerlo per Avvocato e Difensore della S. Sede*. Ma il Papa *fieri nequaquam concessit*. Qui dimanda esso Oppositore (a): *Se l'Imperadore era veramente sovrano Padrone di Roma, e il Papa null'altro, che un Vicario a lui subordinato e soggetto, al riferire de' Ministri Estensi: e per qual cagione Lodovico II. fa chiedere al Papa, che gli faccia prestare quel giuramento? Il Sovrano dimanda al Vicario? E se il Papa era Vicario Imperiale, perchè ordinò, che i Romani non prestassero quel giuramento?* Non ci volea gran fatica per intendere tutti questi *Perchè*. Lodovico II. era allora solamente *Re d' Italia*, e non *Imperadore*; e però non avea, nè potea pretendere giurisdizione alcuna sopra i Romani. Adunque ebbe ragione il Papa di non permettere quella novità in pregiudizio del suo Popolo, il quale si era sottoposto bensì all' autorità dell' Imperadore, ma non già per divenir' anche Suddito de i Re d' Italia; e però Sergio II. solamente permise, che i Romani (de' quali forse non doveano fidarsi i Ministri Cesarei) rinovassero secondo la pratica, che si teneva in tali casi, il giuramento di Fedeltà *Lothario Magno Imperatori*, Padre vivente d' esso Re Lodovico II. E tanto più dovette il Papa opporsi, perchè lo stesso Lotario Augusto non si sa che avesse comandata quella novità. Questo giuramento poi non consisteva in riconoscere l' Imperadore per solo *Avvocato* e *Difensore della S. Sede*, ma sì bene per Principe Sovrano di Roma, il che si raccoglie ancora dall' avere allora detto il Papa: *Ludovico autem ejus filio, ut hoc Sacramentum peragatur, nec Ego, nec Omnis Romanorum Nobilitas consentit*. La *Nobiltà Romana* entra qui non meno del Pontefice, perchè si trattava d'accrescerle un Principe. Per accettare o non accettare un' Avvocato dipendente da se, il Papa non avea bisogno di cercare il consentimento altrui. Prima ancora di questo fatto abbiamo da Tegano Storico, che Stefano IV. nell' Anno 816. *statim postquam Pontificatum suscepit, JUSSIT omnem Populum Romanum Fidelitatem cum juramento promittere Ludovico*, cioè al Pio. Soggiunge qui il Difenditor del Dominio (b): *Se i Pontefici davano l'autorità agl' Imperadori sopra i Romani, e come mai essi n'erano Vicarj Imperiali, e non piuttosto gl' Imperadori, Vicarj Pontificj?* Ma se oggidì fosse in uso (come era una volta) che i Duchi, Principi, ed altri Feudatarj o Vicarj Imperia-

(a) *Dif. I. C. 106. pag. 369.* (b) *Dif. I. C. 106. pag. 372.*

li eletto che fosse l' Imperadore, ordinassero a i Popoli, che sono sottoposti alla giurisdizione e al governo loro, di riconoscere quell'Imperadore per Sovrano, e di giurargli fedeltà: Si potrebbe far di loro una simile interrogazione? e sarebbe egli punto difficile il rispondervi? Il P. Tommassino (a) tante volte citato da gli Oppositori, anch' egli in occasione di citare questo passo, lasciò scritto: *Imperatores enim, iidemque tum Galliæ Reges, Romanæ Civitatis Principatum, & Dominium integrum sibi servaverant*. E questi non è già un' Eretico, nè un' Avvocato Estense. Altri ancora potrebbe aggiungere, che i Sommi Pontefici oltre alla giurisdizione e al Dominio (non però indipendente e Sovrano che aveano sopra lo Stato Ecclesiastico, acquistarono nell' elezione di Carlo M. il diritto di confermare, e coronare i susseguenti Cesari; laonde a loro appunto si conveniva di dare all'Imperadore eletto l' autorità sopra i Romani, e il conferigli la potestà, *quam prisci Imperatores habuere* (il che dice tutto) e il comandare (eletti che erano anch' essi) al Popolo di essere ubbidiente, e di giurar Fedeltà, ed omaggio all'Imperadore Regnante, che era fuori d'Italia. E siccome poi oggidì gli Elettori dopo l'Elezione sono sottoposti nel temporale a gli Augusti; e l'Imperadore *concede* loro i Privilegj, e le Confermazioni de' loro Stati, e Beni, così una volta succedea de' Romani Pontefici, i quali fatta l'elezione dell' Imperadore, chiedevano a lui la Confermazione de *Patti*, *Privilegj*, *e Diritti* antecedenti. Anche Giovanni VIII. nell' Epist. IX. citata dagli stessi Oppositori, attesta, che Carlo Calvo *omne Jus potestatis antiquitus attributum capitulariter renovans, inviolabiliter CONCESSIT habendum* al medesimo Papa. Io noto ancora questo *Concessit*, affinchè di qui pure si comprenda, se i Papi si facessero confermar gli Stati, e ricercassero *Privilegj* da gli Augusti, solamente per timore della rapacità e violenza in avvenire d'essi Imperadori, e non perchè fossero a ciò obbligati, e non avessero bisogno di tali Confermazioni, e Privilegj, come testè l' Oppositore suddetto si andava ideando. Passiamo ad un' altro suo argomento.

Pascasio Ratberto nella Vita di Guala Abate (b) introduce Lotario I. a dire *al Papa* (queste son parole della Dif. I. Cap. 106. pag. 369.) d'aver ricevuto *ex CONSENSU & VOLUNTATE* di lui *honorem & nomen Imperialis Officii; insuper & diademata capitis, & gladium ad DEFENSIONEM ipsius Ecclesiæ, & IMPERII VESTRI*. Senza far punto di quel romore, che s' udirebbe contra di me, s'io avessi citato un simile passo coll'attenzione, che qui si scorge, risposi nella Supplica, aver Lotario I. dette quelle parole, non *al Papa*, ma allo stesso Lodovico Pio suo Padre. Confessa l' Oppositore nella Dif. II. che in questo ho ragione, ed essere quello stato *uno sbaglio* (c). Lotario adunque favellando della Difesa della Sede Apostolica, parla così a suo Padre: *Perpendat Sublimitas*

(a) *Thomasin. de Benef. T. 2. p. 2. L. 2. C. 25. n. 2.*

(b) *Act. SS. Ord. S. Ben. T. 4. pag. 512.*

(c) *Dif. II. C. 16. pag. 42.*

tas vestra, *& recordari dignetur*, *quod æque me suscipere fecit hanc curam*, *& defensionem ipsius permaxime* (cioè dell' Apostolica) *veterarumque Ecclesiarum* (si noti questa giunta) *quando me consortem totius Imperii Celsitudo vestra una cum Voluntate Populi* (si noti; chi entrava nell'elezione dell' Imperadore) *constituit in omni Potestate*, *& Honore*, *in omni conscriptione* (cioè nelle Lettere, e ne' Diplomi Imperiali) *& Nomismate*, *in omni dispositione &c. Equidem & ad eamdem Sedem clementer me vestra Imperialis eximietas misit*, *ad confirmandum in me quidquid pia dignatio vestra Decreverat*; *ut essem socius & consors non minus santificatione*, *quam Potestate*, *& Nomine*. *Unde quia coram sancto altare*, *& coram sancto corpore B. Petri Principis Apostolorum a Summo Pontifice*, *Vestro ex Consensu & Voluntate*, *benedictionem*, *honorem*, *& nomen suscepi Imperialis officii*; *Insuper & diademata capitis*, *& gladium ad Defensionem ipsius Ecclesiæ*, *& Imperii Vestri &c.* cioè di Lodovico Pio. Di sopra avea detto questo Scrittore, che Lodovico costituì il figliuolo Lotario *sibi Successorem totius Monarchiæ cum Voluntate & Consensu omnium*. Più a basso: *Voluit juramenta*, *quæ facta fuerant* (allo stesso Lotario) *& fides promissa integra servaretur*. *Voluit*, *ut unitas & dignitas totius Imperii maneret ob defensionem patriæ*, *& Ecclesiarum liberationem &c.* Ora se queste notizie servano punto a provar l'intenzione degli Oppositori, anzi se non servano appunto a provar la mia, mentre ecco distinto sì bene l' officio del *Difender la Chiesa* da quello del *difendere l'Imperio*, cioè le due Dignità *d'Imperadore*, *e d'Avvocato*: ne giudicheranno i Lettori. E questi s' accorgeranno ancora, se giovi in altro luogo alla parte contraria il farci sapere (*a*), che Carlo M. divise tra'suoi figliuoli i Reami, nè vi nominò già lo Stato Ecclesiastico, anzi il distinse da' suoi Stati, con dire *usque ad terminos S. Petri*. Nol nominò, perchè esso cadea solamente sotto il Dominio di chi era Imperadore; nè Carlo M. dichiarò allora il suo Successor nell' Imperio, avendolo poi fatto sul fin della Vita in favore di Lodovico Pio suo figliuolo, siccome dicemmo di sopra. All'incontro meriterebbe qui, che ci fosse spiegato, che significhi in esso testamento di Carlo M. il lasciar egli *Modena* a' Figliuoli, e in oltre *quidquid INDE Romam pergenti ad LÆVAM respicit de Regno*, *quod Pipinus habuit*, con distinguere questa parte sinistra dal *Ducato Spoletano*, e della destra, nella quale era *portio*, *quæ remansit de regione Transpadana una cum Ducatu Tuscano*. Che se questo è forse oscuro, non è già punto oscuro ciò, che Carlo M. asserisce con lasciare ad uno de' Figliuoli *Eborejam*, *Vercellas*, *Papiam*, *& inde per Padum fluvium termino currente usque ad fines Regensium*, *& ipsum Regium*, *& Civitatem novam* (rimane tuttavia il nome di questo Luogo alcune poche miglia lungi da Modena verso l' Occidente) *atque Mutinam usque ad terminos S. Petri*. Adunque è più chiaro del Sole, che *Modena* e *Reggio* erano del Regno d' Italia, nè il Papa ci avea che fare; benchè i Romani Camerali sotto Clemente VII. le pretendessero come

K 2 ragioni

(a) *Dif. I. C. 106. pag. 371.*

ragioni dell'Esarcato, e benchè l'Autor delle Difese abbia col suo gran coraggio ritoccate simili pretensioni, che fecero e fanno ben poco onore a chi osa ricordarle.

Vien citato ancora Eginardo, che così parla di Carlo Magno. *Nec ille quidquam duxit antiquius, quam ut Urbs Roma sua opera, suoque labore, veteri polleret auctoritate; & Ecclesia S. Petri non solum per illum tuta, ac defensa, sed etiam suis opibus præ omnibus Ecclesiis esset ornata atque ditata* (a). Questo passo nulla mette in essere, che giovi alla Sentenza degli Oppositori, anzi serve a comprovar la nostra, veggendosi quì distinta la *Città di Roma* dalla *Chiesa di S.Pietro*, o sia dalla Chiesa Romana. Di quella fu Carlo Magno *Imperadore e Principe Sovrano*; di questa *Avvocato*. Quella proccurò egli colla forza delle sue armi, che ripigliasse l'antica autorità sopra tanti paesi, che di fatto egli conquistò, e sottopose di nuovo all'Imperio Romano; e questa egli la difese, e l'arricchì di più ornamenti, doni, ed entrate, che alcun' altra Chiesa de' suoi Reami. Certo quì *Roma* non può esser presa, se non come la Capitale del suo Imperio, e però a lui suggetta, e però da lui restituita in possesso d'una gran parte dell'antico Dominio dei Cesari. Aggiungono gli Oppositori (b), che Carlo Magno nella divisìon dei Regni fatta fra i suoi figliuoli, comandò, *ut ipsi tres fratres curam & defensionem Ecclesiæ S. Petri simul suscipiant, sicut quondam ab Avo nostro Carolo, & b. m. genitore Pipino Rege, & a nobis postea suscepta est; ut eam cum Dei adjutorio defendere nitantur, & JUSTITIAM suam, quantum ad ipsos pertinet, & ratio postulaverit, habere faciant*. E che Lodovico Pio ordinò a' suoi figliuoli (c), che *Defensionem Ecclesiæ S.Petri simul susciperent*; e che Carlo Calvo, e Lodovico Re di Germania in certe lor convenzioni si riservarono *l'Avvocazia della Chiesa Romana*. Ma ancor questo può solamente fare contra di loro, perciocchè di qui appare, che ad ogni Principe era lecito, anzi era meritorio, l'attribuirsi l'*Avvocazia* e la *Difesa della S.Sede*, anche senza essere eletto da'Sommi Pontefici Avvocato; e che costituendo Carlo M. per Avvocati e Difensori della Chiesa Romana tutti e tre i figliuoli suoi, ed avendo fatto lo stesso de' figliuoli suoi Lodovico Pio, ciò fa conoscere, che un tal grado potea non solo convenire a molti, ma lasciarsi per eredità; ed era distinto dalla Dignità ed autorità Imperiale; mentre chiunque era Avvocato, solamente difendea la Chiesa Romana; ma chi era anche Augusto, quel solo poscia comandava a Roma, e al Popolo, ed Imperio Romano. Godea la Chiesa Romana le *sue Giustizie* anche sotto gl'Imperadori Greci; nè consistevano queste allora in autorità da Sovrano, ma in altri diritti, siccome a basso mostreremo con un passo del Dandolo, colà dove riferisce un Privilegio dato da Ottone I. alla Chiesa di Grado. Oltre di che Carlo Magno in quella stessa divisione raccomandò a i figliuoli, non la sola Difesa della Chiesa Romana, ma eziandio *Ceteras Ecclesias, ut Justitias suas*,

(a) Diss. Hist. C. 118. pag. 91.
(b) Diss. Hist. C. 118. pag. 92.
(c) Dif. I. C. 99. pag. 344.

suas ; & honorem habeant . (*a*) Così Lodovico Balbo Re di Francia a quei Magnati, e Vescovi distribui *Abatias & Comitatus, ac Villas* per assicurarsi la Corona ful Capo; e i Vescovi *se suasque Ecclesias illi ad debitam Defensionem, & Canonica Privilegia sibi servanda* , *commendaverunt* : il che fa vedere l'obbligo nei Re di difendere ancora l'altre Chiese; e che l'essere Avvocato, e Difensore delle Chiese, era una proprietà di chi era nello stesso tempo Sovrano dei Beni e delle Terre d'esse Chiese. Così altri passi della Diff. Ist. (*b*), corrono benissimo secondo il sistema nostro, bastando figurarsi gl'Imperadori, certamente non *dispotici Signori*, ma *Custodi*, *Avvocati*, *e Difensori* de' Beni della Chiesa Romana, come pruovano bene gli Oppositori; ma nello stesso tempo per conto di Roma, e del Popolo Romano, e degli Stati allora goduti o governati dalla S. Sede, *Sovrani* veri, come noi proviamo, e proveremo con altri passi secondo noi chiarissimi, e tali, che non possono mai intendersi del solo Gius dell'*Avvocazia*.

Negli Annali d'Eginardo (o Lauresamensi; se così vogliamo) si ha, che trovandosi in Roma Carlo M. nell'Anno 801. gli oltraggiatori di Leone III. Papa, *ut crimine læsæ Majestatis rei, capite damnati sunt*. Questo dunque è segno, ch'essi commisero delitto contra un *Principe Sovrano*. Così gli Oppositori Romani: quasi non sia delitto di *lesa Maestà* il cospirare contra la Vita dei Duchi, e Principi subordinati agli Augusti, e contra i Vicarj Imperiali, e contra i Ministri del Principe Sovrano; e quasi il Sommo Pontefice coll'altissimo suo grado di Vicario di Cristo, per cui è superiore agli stessi Imperadori, non meriti più d'ogni altra persona, che l'offenderlo nella vita sia un delitto *di lesa Maestà*. Ma si noti, che Carlo Magno fece egli in Roma quel Giudizio, e condannò i Malfattori; nè basta dire (senza poi addurne pruova alcuna) che ciò avvenisse *per concedimento Pontifizio*; perchè non c'era bisogno di commessione a chi era vero Imperadore di Roma. Così lo stesso Leone III. Papa nell'815. fece levar la vita ad alcuni Nobili Romani, con pretendere che costoro gli avessero tramata contro una congiura. Basta ciò agli Oppositori per inferire, che il Pontefice fosse supremo Signore di Roma. E pure noi miriamo, non dirò tanti Principi, ma tanti Cavalieri Feudatarj, che hanno il *jus gladii*, farne altrettanto. Il punto sta, che Lodovico Pio, udita una così rigorosa giustizia, se l'ebbe molto a male, e spedito colà Bernardo Re d'Italia per informarsi del fatto, fu forzato il Papa ad inviar Legati all'Imperadore per giustificarsi. Dice il Difensore del Dominio (*c*), che ciò non dispiacque a Lodovico, perchè Leone si fosse usurpata autorità non competente, ma perchè gli fu supposto, *che avesse usata qualche ingiustizia, o un rigor troppo grande*. Ma che altro vuol dir questo, se non appunto, che il Papa era tenuto a render conto dell' amministrazione della Giustizia all'Imperadore, e che per conseguenza Lodovico era il Sovrano di Roma, e il Papa era a lui subordinato nel ma-

(a) *Annal. Bertin. ad Ann.* 877. (b) *Diss. Hist. C.* 128. 132. & 133. (c) *Dif. I. C.* 107. *pag.* 377.

maneggio delle cose temporali? Non possono correre queste nozioni nel sistema del Papa Sovrano indipendente, e dell'Imperadore non altro che Avvócato della Chiesa Romana, e dotato di quella sola autorità nello Stato Ecclesiastico, che i Papi di loro spontaneo volere gli concedeano. Molto meno serve il farci osservare, che i Legati Pontificj soddisfecero all'Imperadore *de iis, quæ Domino suo objiciebantur*; imperciocchè la voce *Dominus* conviene a un' infinità di persone, oltre all'essere stato Leone III. *Signore* spirituale di quei Legati. Ma certo era superiore temporale a questo *Signore* quegli, che si facea render conto di tali azioni, e a cui furono portate le giustificazioni dai Legati suddetti, i quali *Leonem Apostolicum criminibus objectis purgavere*. Anche dell'Anno 823. (*a*) furono in Roma trucidati alcuni Nobili da persone della Famiglia di Papa Pasquale, e fu supposto all'Imperadore ciò fatto *vel jussu, vel consilio Paschalis Pontificis*; e non per altro, se non perchè *se in omnibus fideliter erga partes Lotharii juvenis Imperatoris agerent*, cioè perchè in tutto e per tutto erano fedeli e ubbidienti al nuovo Imperador Lotario. Il Papa accusato di ciò presso all'Imperadore, difese se stesso, e gli uccisori: *mortuos, velut Majestatis reos, condemnabat, jureque cæsos pronunciabat*. Se crediamo agli Oppositori, da tutto questo si comprende la suprema autorità, e l'alto Dominio del Papa, e non dell'Imperadore. Già si è detto, che il delitto *di lesa Maestà* accade in molti casi; ed ora si ripete, che anche allora il Papa mandò speditamente Legati a Lodovico per giustificarsi; e da Lodovico stesso furono spediti a Roma Adalungo Abate, e Unfrido Conte *ad illud explorandum, ac diligenter investigandum*, o come si legge più a basso, *ad investigandam rei veritatem*. Negano gli Oppositori, che questi fossero mandati come Giudici; ma le suddette parole abbastanza dimostrano, ch' essi furono a posta inviati per fare il processo; e perciocchè *rei certitudinem assequi non potuere, Paschalis Pontifex se ab hujus facti communione cum magno Episcoporum numero jurejurando purgavit*, come narra lo stesso Astronomo citato dagli Avversarj: il che fa vedere, che molto bene s' istituì il Giudizio in Roma dai Ministri contra i delinquenti, e che si ebbe ricorso al *giuramento*, perchè il delitto era restato dubbioso. Ma e chi sa accordare tutto ciò coll'opinione del Papa Sovrano, e di Lodovico Pio non più che Avvocato del Papa? Veggasi Alberico Monaco de' Tre Fonti nella sua Cronaca all'Anno 822.

Vorrebbe eziandio l'Autore delle Difese, che la parola *Largitas*, la quale s'incontra per avventura, due o tre o certamente pochissime volte, adoperata dai Sommi Pontefici nel donare, o concedere dei Poderi, serva per dimostrare l'alto Dominio d'essi Papi; perchè secondo lui (*b*) *questo termine ne' tempi bassi fu sempre usato per dinotare l'assoluta Sovranità*. Io rispondo, che una tal voce fu in uso per dinotare non la *Sovranità*, ma la liberal concessione, che faceva taluno di qualche cosa ad un'altro. Nè, perchè gli Augusti se ne valeano talvolta, si può da ciò

(a) *Eginard. seu Annal. Laurес. ad An. 823.* (b) *Dif. I. C. 10. pag. 84.*

ciò argomentare, che altri non poteſſero anche valerſene, e molto meno, ch' ella foſſe un diritto riſervato a i Sovrani, o un'indizio appunto di Sovranità. Baſta qui ſolo il ricordare, che *Conceſſio* era il termine uſuale, con cui i Romani Pontefici ſignificavano gli atti della loro liberalità, applicando poſcia eglino ſteſſi il termine di *Largitio* a quelli degl' Imperadori, e de' Principi, cioè Duchi, Marcheſi, e Conti d'allora, ſiccome coſta da infinite Bolle, ove conſermano alle Chieſe *quaſcumque poſſeſſiones, quæcumque bona preſata Eccleſia poſſidet, aut in futurum Conceſſione Pontificum, Largitione Regum, vel Principum, oblatione Fidelium &c. poterit adipiſci*. Nè ſi moſtrerà, che *Largitas* foſſe un termine più privilegiato di quello di *Largitio*, il quale s'incontra in Donazioni di molti non Sovrani, e ancora de' Papi. Oltre di che Angelberto Arcivefcovo di Milano a' tempi di Lodovico e Lotario in un ſuo Privilegio concede (a) *ex noſtra ampliſſima Largitate* facoltà al Moniſtero Ambroſiano di accettare chiunque voleſſe veſtire ivi l' abito Monaſtico; e Davidde Veſcovo di Benevento in una Donazione ſua fatta al Moniſtero di S. Maria in Sano, ſcrive così (b): *Quod Privilegium noſtræ Conceſſionis, & Largitatis dictavimus* &c. Quello ancora, che è più chiaro, ſi è uno Strumento dell' Abate di Aula Regia, fatto in *Comacchio* appunto (c) *Anno Deo propicio Pontificatus Domni Benedicti Summi Pontificis & univerſalis Papæ Anno .... Regnante Domno Ottone piiſſimo perpetuo Auguſto, & a Deo coronato magno pacifico Imperatore, Anno pietatis ejus VI. die III. Menſe Octobr. Indict. I. Comaclo*. Ivi Bonizone Prete Ferrareſe chiede in livello alcuni Beni *unà per conſenſum & Largitatem cunctæ Congregationis ejuſdem Regulæ*. Io non iſtarò a ſcartabellare di più; per trovarne altri eſempj, eſſendo anche di troppo queſti, perchè s' intenda, ſe il noſtro ſia qui un *negare, che il Sol non luca*; ſiccome con incredibil coraggio vien detto nella Difeſa II. (d) e perchè ſi poſſa anche di qui conoſcere, qual concetto debba farſi del ſiſtema degli Avvocati contrarj, i quali hanno biſogno di sì fatte aeree pruove; e le ſoſtentano poi con sì ſtrana franchezza. Adduce nondimeno l'Oppoſitore ſteſſo (e) un' altra ſimile pretenſione, ridicendo col ſolito tuon di voce, che la formola *ſub integritate*, adoperata da Pippino in donare l'Eſarcato al Papa, e ripetuta nel preteſo Privilegio di Lodovico Pio, ſerve a dinotare la ſpropriazione d'ogni dominio. Ma ſi ripete, ch'egli non ha ſaputo, nè ſaprà moſtrare, che *ſub integritate* altro ſignifichi, fuorchè *in integritate, ad integrum, in integro, cum omni integritate, in integrum*, e ſimili formole, che ſi truovano in tanti Diplomi, e Contratti anche triviali, e ſpiegate ancora con le ſeguenti, come per eſempio *cum omni merito; vel integritate ſua, hoc eſt domibus, ædificiis, campis &c.* non baſtando una prepoſizione diverſa a far cambiare il ſuo proprio ſignificato alla parola *integritas*. Ma per chiarir meglio queſto Critico, s'era oſſervato nella Supplica, che il Re Carlomanno nell'Anno 769. (f) fece

(a) *Ughell. Ital. Sac. T.* 4. *pag.* 112.
(b) *Ibid. T.* 8. *pag.* 46.
(c) *Peregr. Priſc. L.* 4. *C.* 4. *Annal. MSS.*
(d) *Diſ. II. C.* 11. *pag.* 32.
(e) *Diſ. I. C.* 101. *pag.* 350.
(f) *Mabillon. de Re Diplom. L.* 6. *n.* 48.

fece una Concessione al Monistero di S. Dionigi *sub integritate*; nè si pretenderà, ch'egli ancora cedesse la Sovranità. E Sergio Papa nel 907. in una sua Bolla riferita dall'Ughelli (a) confermò al Vescovo d'Asti, e in luoghi, ove il Papa non era Sovrano, varie Corti, e Beni *sub omni integritate*, e una vigna *cum claustro, & omni ejus integritate*, determinando, ch' egli godesse tutto *sub omni integritate*. Torna l'Oppositore (b) a caricarmi con dire, che non ho saputo pescare *se non due miseri esempiucci*, i quali anche pretende egli, che confermino la *sua vera sentenza*, con farla poscia secondo il suo costume ancor qui da vittorioso. Ed io chiedo perdono a lui, se gli dico, che questo suo alto procedere l'espone a un manifesto discredito presso i viventi, e presso i posteri, mentre con egual franchezza egli sostiene ciò, che gli viene in pensiero, senza badar molto, s'egli s' inganni, o possa ingannare altrui. Saran giudici gli Eruditi, s'io qui abbia la ragione o il torto. Ripeto dunque, non significarsi già dalla formola *sub integritate*, traslazione di dominio alcuno; ma solamente le attinenze, e pertinenze de' Beni allora donati. Ciò apparisce da i due *esempiucci* da me allegati, a' quali bisognerà aggiugnerne degli altri. Lodovico Pio in un suo Diploma dall' 820. (c) fece una donazione alla Chiesa di Piacenza *sub integritate*, nè certo egli cedette l'alto suo Dominio sopra la cosa donata. Guido Imperadore nell' 895. (d) confermò all' Abate di Bobbio tutte le Terre, Castella, e Beni di quel celebre Monistero *Cum omni integritate, cum omnibus ad se pertinentibus, cum massaritiis, & familiis, seu cunctis adjacentiis sub Omni Integritate, absque ulla diminutione, sive subtractione*. Lamberto Imperadore nell' Anno seguente 896. fa un' altro simile Privilegio a quel Monistero colla formola *sub omni integritate*, e così Berengario I. nel 903. ed Ottone II. nel 982. colle stesse parole. L'Ughelli riferisce tutti questi ed altri simili documenti. E pure non lasciavano quegli Augusti d'essere Sovrani di quegli Stati e Beni. Che più? nella copia della pretesa Donazione di Lodovico Pio, che si ha presso il Volaterrano (e), le parole *Exarchatum Ravennatensem sub Integritate*, sono così rapportate: *Exarchatum Ravennæ integrum*. Ma per decisione totale di questo punto si notino le seguenti parole di Adriano I. a Carlo Magno (f). *Arichis Dux ad Imperatorem emisit Missos, petens honorem Patriciatus una cum Ducatu Neapolitano sub Integritate, promittens ei tam in tonsura, quam in vestibus, usu Græcorum perfrui, sub ejusdem Imperatoris Ditione*. Da tali esempj adunque, e da altri, che si potrebbono addurre, lascerò io, che i Lettori deducano le convenevoli conseguenze, senza voler' io far qui altro romore, come contra di me farebbe il Difensor del Dominio, se si trovasse egli in questo vantaggio. Solamente dirò, che i passi finora addotti per provare la pretesa Sovranità Pontificia in que' Secoli, o non servono punto a mostrarla, o mostrano solamente, che gli Augusti erano allora i veri Sovrani anche dello Stato Ecclesiastico.

CAP. VI.

[a] Ughel. Ital. Sac. T. 4. pag. 489.
[b] Dif. II. C. 11. pag. 32.
[c] Camp. Istor. Eccl. di Piac. T. 1. pag. 456.
(d) Ughell. T. 4. pag. 1342. &c. T. 5. pag. 258. &c.
(e) Volater. Geogr. L. 3. pag. 21.
(f) Cod. Carol. Ep. 88.

C A P. VI.

Monete battute una volta in Roma ; Bolle e Strumenti notati allora coll' Imperante Domino Nostro ; *Messi e Giudici mandati a far Giustizia nello Stato Ecclesiastico , sicuri indizj, che gl' Imperadori erano Supremi Signori di quelle contrade .*

M*A io non la finirei così presto , se volessi recitare tutte le autorità incontrastabili , che mi si parano d' avanti in questa materia dell' alta e Sovrana indipendenza della S. Sede nel Ducato Romano , nell' Esarcato &c.* Con queste coraggiose voci , e con questa ingegnosa reticenza passa innanzi il Difenditor del Dominio (a) , quantunque non abbia finora apportato alcun passo comprovante l' assunto suo, anzi ne abbia recati di quegli , che sono tutti in nostro favore . Giacchè però ha quasi finito egli , non l' ho già finita io ; anzi son qui per provare sempre più la verità del nostro sistema . E primieramente aveva io allegato le Monete battute in Roma sotto gl' Imperadori Carolini , e sotto gli Ottoni , nelle quali si mettea il nome dell' Imperadore Regnante . Si sa , questo essere uno de' più forti contrasegni della Sovranità , e per tale fu anche preso dal Blanc e dal Pagi . Ma il Difensore ci dice (b), aver mostrato l' Abate Giovanni Vignoli nel suo Trattato di queste Monete , che s' ingannarono tali Scrittori ; perciocchè furono esse battute , non dagl' Imperadori , ma da i Papi , come Principi Sovrani di Roma ; e non per altro esservi entrato il nome degl' Imperadori , che per esser' eglino stati Avvocati e Difensori della S. Sede , e aver ciò fatto i Papi , anche prima che Carlo M. fosse dichiarato Augusto . Degna di molta lode è senza dubbio l' Opera mentovata dell' Ab. Giovanni Vignoli ; ma gli Eruditi non hanno peranche osservata ivi pruova sufficiente contra la sentenza nostra . Anzi Giovanni Clerc , recando l' estratto d' esso Libro nella sua Biblioteca scelta (c) , non seppe vedere in tali Monete, se non la Sovranità Cesarea . Ma dice l' Oppositore nella Difesa II. (d) che si veggono due Monete de' Papi battute prima che Carlo M. fosse fatto Imperadore , e in un' altra lo stesso Carlo porta *il brando , e il vessillo in segno dell' Avvocazia* , e che sotto gli stessi Imperadori Carolini si truovano nove Danari (de' quali essibisce ancora l' impronto) col nome del Papa , e senza quello dell' Imperadore ; e pure , se a lui crediamo , ove quegli Augusti fossero stati Sovrani di Roma , *bisognarebbe , che di necessità il nome loro vi avesse dovuto comparir sempre* . Rispondo , non apparire , che vi siano Monete Papali battute prima dell' Anno 800. Quella di Zaccheria, accennata dal P. Mabillone , bisognarebbe poterla vedere ed esaminare , per accertarsi , se sia Moneta , o pure Bolla , stante la somiglianza coll' altre Bolle antiche , dall' una parte della quale si leggea per esempio *Stephani*, e dall' altra *Papæ*, secondo l'attestato del medesimo Scrittore (e), per tacere , che in que' tempi durava tuttavia per le pruove addotte il

(a) *Dif. I. C. 107. pag. 379.*
(b) *Ibid. pag. 379.*
(c) *Bibliot. Choif. T. 20. pag. 196.*
(d) *Dif. II. C. 21. pag. 54.*
(e) *Mabillon. de Re Dipl. L. 2. C. 14.*

Dominio degli Augusti Greci in Roma. L'altra rapportata dall' Ab. Vignoli (a) non sappiamo, che sia d'Adriano I. e per essere tanto mancante, non fa pruova alcuna. La terza Moneta rappresenta *Carlo Imperadore*, e non *Carlo Re*, e fors' anche senza il nome di Leone III. mentre ivi non si legge se non *KAROL*... Similmente si crede, che ivi Carlo M. porti *il Brando*, *e il vessillo malfatto*; ma con pace di così dotti Interpreti nulla meno si mira ivi, che un *Vessillo*. Prendono essi per *Vessillo* ciò, che ivi è uno *Scettro*, o bastone, e verga, cioè il contrasegno appunto di quell' *alto dominio*, ch' egli siccome Imperadore godea anche in Roma. Veggasi il Baluzio (b), che rapporta un'effigie di Carlo M. da confrontarsi col danaro suddetto. Che se alcune poche Monete si mirano senza il nome dell' Imperadore; e con quello del solo Papa, ciò sarà accaduto in tempo d' Interregni, e di dissensioni, e prima delle coronazioni; giacchè non è certo, che siano di Stefano IV. Niccolò I. e di Leone VIII. tre di quelle Monete, potendo esse ed altre attribuirsi ad altri Papi dello stesso nome. Si legge, è vero, in esse Monete anche il nome del Pontefice vivente, perchè ad essi Papi aveano gli Augusti conceduta coll' utile dominio di Roma la Regalìa, cioè la facoltà di battere Moneta; ma vi si legge anche il nome degli Augusti col titolo d' *Imperadori*, come per esempio *LUDOVVICUS IMP. PP.* ovvero *HLOTHARIUS IMP.* ovvero *OTTO IMP. ROM.* e questo esprime, chi era il Sovrano Imperadore di Roma. Altrimenti nel supposto dell'Oppositore avrebbono dovuto i Papi rappresentar'ivi gli Augusti col nome d'*Avvocati*, o *Difensori*, affinchè nominandoli solamente *Imperadori* non venissero le genti lontane, o poco informate, a credere que' Principi altro che Avvocati di Roma. E certo chi sapea per le recenti memorie, cosa sonasse sotto i Greci il nome d' *Imperadori di Roma*, e il vedea rinovato nelle Monete Romane al tempo de' Franchi, non dovea intender'altro, se non che per diritto di Sovranità ciò avvenisse.

Questa verità si rende più chiara dall' esempio, mentre così erano soliti di fare altri Principi, e Città sottoposte agl' Imperadori. Anzi ciò era loro talvolta imposto per obbligo; Attesta l' Anonimo Salernitano presso Cammillo Pellegrino (c), che Carlo M. conferì a Grimoaldo il Principato di Benevento con questi patti: *Ut Langobardorum mentum tonderi faceret. Chartasque vero* (cioè gli strumenti, e Privilegj) *Nummosque sui Nominis* (cioè di Carlo M.) *characteribus superscribi semper juberet*. Soggiunge Erchemperto nella sua Storia al num. IV. che Grimoaldo *accepta denique licentia repetendi, a Beneventi Civibus magno cum gaudio acceptus est. In suis aureis ejus Nomen aliquandiu figurari placuit; schedas similiter aliquanto jussit tempore exarari; reliqua autem pro nihilo duxit observanda; Mox Rebellionis jurgium initiavit*. Di più s' era addotto il trasunto d' un Privilegio riferito dal Sigonio, e dall'Ughelli (d), e dato *XVI. Kal. Maji*

(a) *Vignol. Denar. pag. 1. e 15.*
(b) *Baluz. Capitular. T. 2. pag. 1277.*
(c) *Hist. Princ. Lang. par. 1. pag. 27.*
[d] *Ital. Sac. T. 5. pag. 413.*

Maji An. Dom. Inc. MXLIX. Ind. II. ove Arrigo III. concede a Bernardo Vescovo di Padova *jus Monetæ signandæ in Urbe Patavina ; ita ut in una Nummorum parte Nomen & Imago Nostra , in altera vero ipsius Urbis figura exprimatur .* E così ad altri Vescovi e Principi concedettero gli Augusti. Aggiungo ora , mirarsi nell' edizione fatta dal Freero della Cronaca di Gotifredo Monaco alla pag. 164. una Moneta di Colonia , in cui si legge *Otto Rex*, cioè Ottone IV. e nel rovescio *Colonia Adolfus Episcopus .* Lo stesso una volta si faceva in Roma . Altri esempj ancora ne troveranno gli Eruditi meglio di me , giacchè non posso io vantarmi d' avere quella gran copia di Libri , che l'Oppositore ci ha fatto sapere, che sono alla disposizione sua in Roma : cosa però a me dianzi ben nota , ma cosa , che non fa punto paura a chi ha bensì men Libri, ma ha più ragione in queste Controversie . Fa egli quì una profusion d' erudizione , a cui non c' è bisogno alcuno di rispondere ; e poscia dice, toccar' a noi di provare *con atti reali ed autentici , che i Pontefici a ch' essi battessèr Moneta per Privilegio Imperiale* . Ma mi perdoni egli , se dirò, essere questa un' inutile scappata . A lui bensì appartiene il provare *con atti reali ed autentici* , che gl' Imperadori avessero luogo in quelle Monete come *Avvocati* ; e dover' egli portar' esempj di Avvocati delle Chiese , che entrassero in simili Monete , e far costare , che per *Privilegio Pontificio* fosse stata agli Augusti accordata la prerogativa di comparire in essi Danari ; non tocca a noi di provare il contrario . Da che noi proviamo in tante altre guise , che que' Principi erano Imperadori di Roma , e miriamo il nome loro posto nelle Monete Romane non meno di quel che si facesse sotto gl' Imperadori Greci : ciò a noi basta per conchiudere questo essere una pruova della loro Sovranità in Roma stessa ; e questa pruova diventa poi concludente al riflettere , che tutta la Potestà temporale goduta da i Pontefici in Roma la confessavano eglino conceduta loro , siccome vedremo , *a piis Imperatoribus* , cioè da i Carolini; e per conseguente il poter battere Moneta , venne a i Papi da essi Augusti , ma coll' obbligazione , o pur consuetudine di mettere in esse Monete il nome dell' Imperadore regnante in segno dell' alto Dominio Cesareo ivi tuttavia vigoroso .

Ma e come passava in Roma , e nello Stato Ecclesiastico, per conto degli Atti pubblici ? Vi si soleva mettere il nome del Pontefice col tempo del suo Pontificato : cosa pure praticata da alcuni Vescovi prima ne' loro Strumenti;ma vi si mettea parimente il nome dell' Imperadore , cioè del Sovrano ; e talvolta si truova in essi il solo nome degli Augusti . Nel Concilio Romano tenuto sotto Eugenio II. nell' 826. leggiamo così(a) *In nomine &c. Imperante DOMINO NOSTRO piissimo Augusto Hlodovvico a Deo coronato magno Imperatore Anno XIII. &c. Sed & Hlotbario novo Imperatore ejus filio Anno X. &c.* Un altro Concilio Romano dell' Anno 853. *In Nomine &c. Incipit Synodus Anno Pontificatus Sanctissimi* , ac

(a) *Conc. Labbe T. 8. pag. 103. e 114.*

ac coangelici, *& universalis quarti Papæ Leonis VII. atque invictissimorum DOMINORUM NOSTRORUM Hlotharii*, *ac Hludovici Imperatorum Anno quoque Imperii eorum &c.* Negli Annali Bertiniani all'Anno 868. si riferisce un'altro Concilio Romano tenuto alcuni anni prima, il cui principio è tale: *Imperantibus DOMINIS NOSTRIS Imperatoribus Lothario & Ludovico Augustis &c.* Di qui noi intendiamo la Sovranità Imperiale di que' tempi in Roma, ciò esprimendosi colle parole *Imperantibus*, e coll' altre *Dominis Nostris*, senza che mai vi si parli dell' Avvocazia, e apparendo ciò dall' uso degli antecedenti Imperadori Greci, e del rimanente de' Popoli suggetti agli stessi Augusti Carolini, i quali usavano così di segnare gli Atti pubblici col nome del Principe temporale supremo. Nè il P. Pagi (a) badò bene alla forza delle formole *Imperante*, *Regnante Domino Nostro &c.* e non addusse in contrario esempio alcuno somigliante contra questa sentenza. Meno serve all'Autore delle Difese (b) il citare un Breve dato da Papa Adriano I. nell'Anno 785. coll' *Imperante piissimo Aug. Constantino*, *& Rege Carolo*, perchè non ha egli finora mostrato, che fosse allora cessata affatto la giurisdizione Imperiale de' Greci in Roma; e questo appunto è uno degli argomenti per provarla non cessata. Carlo M. vi si nominava, stante la giurisdizione del suo Patriciato. Truovansi notati gli Anni di Lodovico II. Imp. e di Suppone Conte, di Carlo M. e di Lodovico Pio, insieme con quei di Pippino, e Bernardo Re d' Italia; de i primi come padroni dell' alto, de' secondi come Governatori o padroni dell' utile Dominio di quegli Stati. Così è inutile il citare alcune note Cronologiche di un rescritto di Giovanni XII. del 959. imperocchè sono esse non parte del rescritto, ma una memoria aggiunta per altra mano, e fuori dell' uso, a quel rescritto. E tanto poscia è lungi, che la Novella XLVII. di Giustiniano, intitolata, *ut præponatur nomen Imperatoris documentis*, serva a mostrare, che i nomi degl' Imperadori negli atti pubblici solamente servissero *di maggior indizio del tempo*, *in cui furono scritti quegli atti*, che quella medesima Novella viene a confermare la sentenza nostra. Imperciocchè comanda egli, che in tutti i documenti da farsi *in hac magna Civitate*, *sive in aliis gentibus omnibus*, *quibus nos Præsidere dedit Deus*, si mettano gli Anni dell' Imperio dell' Augusto regnante. Ora al vedere, che in Roma, e nello Stato Ecclesiastico si registrava, insino ne i documenti, e nelle Bolle de' Papi stessi, il nome dell' Imperadore regnante, e coll' *Imperante*, o *Regnante*, e col *Domino Nostro*: ognuno intende, che adunque ciò si facea per obbligazione, e in ricognizione dell' alto Dominio dell' Imperadore, e che quello era uno degli Stati, in cui volea l' Imperadore, che si notassero gli Anni suoi. Nè si può intendere altramente per l' uniformità degli atti. Per esempio Ambrosio Vescovo di Lucca fa un' atto (c), *Regnante Domino Nostro Lothario Imperatore Augusto*, *Anno Imp. ejus XXV.* e di sotto dice: *unde ad salutem animarum Dominorum Nostrorum Lo-*

(a) *Pagi Crit. Bar. ad A. 796. §. 14.* (b) *Dif. II. C. 23. pag. 69.* (c) *Fiorentin. Mem. di Matild. L. 3. pag. 39.*

Lotharii Imperatoris, *& Ludovici Regis* &c. Lucca senza dubbio era Città suddita di Lotario I. Nella stessa guisa abbiamo varie Bolle di Papi (a), come per esempio una di Leone III. data nel 803. a Fortunato Patriarca di Grado, *Imperante Nostro Domino Carolo piissimo perpetuo Augusto &c. Anno III.* Un' altra ci Benedetto III. dell' 855. *Datum Imperante Domino Nostro piissimo perpetuo Aug. Hlothario a Deo coronato magno Imperatore Anno XXXIX. sed & Hludovvico novo Imperatore* &c. Due altre di Niccolò I. si leggono appresso il suddetto P. Mabillone (b): *Dat. Imperante Domino Nostro piissimo Augusto Hludovvico a Deo coronato magno pacifico Imperatore Anno XIV.* &c. E nella stessa guisa soleano i Papi scrivere al tempo de' Greci Augusti, come s' ha da altri esempj, uno de' quali sia un' Epistola di Onorio I. *data Imperantibus Dominis Nostris piissimis Augustis Heraclio Anno XXIV. sed & Heraclio felicissimo Cæsare Anno III.* ed altrettanto si facea pel resto dell' Italia, e in Francia, e in Germania sotto i suddetti Imperadori Carolini, e Tedeschi. Un rito dunque sì fatto è manifesto indizio della Sovranità Cesarea di que' tempi in Roma stessa, e massimamente avendo noi veduto, che Carlo M. impose a Grimoaldo l' obbligazione, che *Chartas Nummosque sui Nominis characteribus superscribi semper juberet*. Per nulla dire di più, egli non è mai verisimile, che i Sommi Pontefici avessero permesso a i Popoli di Roma, e dello Stato Ecclesiastico, l' uso suddetto, anzi l' avessero egli con tanta solennità tenuto nelle loro stesse Bolle, quando Sovrani padroni ancora di quelle contrade non fossero stati gli Augusti. Avrebbono detto *Advocato o Defensore nostro*, e non *Domino Nostro*; o pure vi avrebbono posto l' Anno solamente del loro Pontificato, e in somma operato in altra guisa, come ognuno figurandosi bene il sistema nostro, e quello degli Oppositori, senza fatica intenderà.

Già fu detto nelle Osserv. che il mandarsi dagli antichi Imperadori di quando in quando i Messi o Legati a Roma, e per tutto lo Stato Ecclesiastico a giudicar le liti, e a riformare il paese, e a decidere le controversie di coloro, che si richiamavano degli stessi Romani Pontefici: evidentemente compruova l' alto Dominio d' essi Augusti nello Stato suddetto. Ora non serve il dire, che la spedizione di questi Messi Cesarei veniva dal solo diritto dell' *Avvocazia*, senza provarlo con altri esempj di ugual circostanza e valore a questi come, ci assicura di poter fare l' Autor delle Difese (c). Ma egli per disavventura in vece di recar pruove dal suo canto, vorrebbe esigerle da noi, aggiugnendo più a basso, che queste spedizioni di Giudici, e Commessarj Cesarei nello Stato Ecclesiastico nulla concludono, quando prima non si mostrino quattro cose *I. che essi Cesari in ciò si servissero delle proprie ragioni, e non delle vie di fatto. II. che quei Messi non vi fosser chiamati da i Papi ad esercitarvi l' Avvocazia Imperiale, e che i Papi stessi non vi prestassero il loro consenso a quanto operavano. III. che con loro non intervenissero i Ministri* della

(a) *Dandul. Chron. MS. L. 6. C. 14. Mabill. Diplom. L. 5. pag. 438. & seq.*

(b) *Ibid. pag. 440.*

(c) *Dif. I. C. 107. pag. 373.*

della S. Sede. *IV. che tali cose non avvenissero in tempi di guerra, di disunioni, e di scismi*. Basta a me d'aver addotte le pruove, che si son vedute finquì, convincenti, che gl'Imperadori furono Sovrani dello Stato Ecclesiastico, per non essere più tenuto ad altro; (a) perciocchè il costume e diritto degli Augusti fu di mandare simili Messi, Giudici, e Legati anche per tutti gli altri loro Dominj; e siccome in essi Stati operavano, non da Avvocati, ma da Sovrani, così è da dire; che operassero negli Stati ora chiamati della Chiesa. Lodovico Pio, subito che fu morto il Padre, *ad justitias faciendas & oppressiones populorum relevandas; Legatos in omnes Regni sui fines misit*: ciò si legge negli Annali Laurefamensi, chiamati d'Eginardo, e nella Vita di lui scritta dall'Anonimo Astronomo. Così faceano di quando in quando gli altri Imperadori, come costa da i Capitulari, e da mille memorie antiche, inviando questi Messi ne i Ducati, e nelle Marche, cioè nelle Provincie a loro suggette. Così ancora faceano per l'Esarcato, e si mandavano alla stessa Roma; nè sotto i Carolini vi furono guerre, divisioni, o scismi fra gli Augusti, e i Pontefici. Di più si noti, che quei Legati, e Giudici straordinarj soleano non rade volte giudicare in compagnia de' Marchesi, e Duci, siccome può vedersi presso il Fiorentini nell' Append. alle Mem. di Matild. pag. 110. 138. &c. e presso l'Ughelli, ed altri Autori. Ma scorgendosi poi, che questi Messi alzavano Tribunale anche in Roma, e che qualora alcuno portava lamenti o pretensioni contra de' Papi, gli stessi Papi deducevano o faceano dedurre davanti a i medesimi Giudici le ragioni loro, come s'è veduto(b); e che non piacendo la sentenza, i Pontefici se ne appellavano all'Imperadore: ciò maggiormente ci rende certi della sentenza nostra. Dice il Difensore (c), *che per diritto dell' Avvocazia, e di consenso de' Pontefici* gl'Imperadori esercitavano *per mezzo de' loro Messi le giudicature nello Stato Ecclesiastico in materie di controversie tra Vassalli della S. Sede, e i Papi stessi*. E questa appunto è quella grazia o giustizia, che per tanto tempo ha chiesto la Casa d'Este a i defunti Pontefici per le controversie di Ferrara, le quali meritavano bene una particolar distinzione per essere di sì gran momento, senza però averla mai per l'addietro potuta ottenere. Che poi negli antichi tempi la facultà di spedir Messi fosse delegata, e conceduta dal Papa, e di consenso di lui: ha obbligazione di prevarlo, chiunque l'afferma, siccome ancora di far costare, che ciò seguisse in vigore non d'altro, che dell' Avvocazia, e massimamente non potendosi immaginare, che i Papi (pretesi Sovrani allora indipendenti) volessero condiscendere a vedersi davanti agli occhi infino per bagattelle, e per picciole liti di poderi, Giudici stranieri, e superiori alle proprie determinazioni e così veggiamo fatto nella lite, che ebbero i Monaci di Farfa col Papa davanti a i Messi Cesarei nell'Anno 829. negando noi, che tal causa fosse da loro conosciuta *per graziosa permissione del Sommo Pontefice*, a cagione dell' essere

(a) *Pagi Crit. Bar. ad Ann.* 832. §. 15. (b) *Offerv.* §. 8. *pag.* 15. (c) *Dif. I. C.* 104. *pag.* 563.

essere quel Monistero sotto la protezione dell' Imperadore (a). Certo nulla di ciò apparisce in quel Giudicato; anzi apparisce all' incontro, che s' erano portati a Roma que' Giudici e Legati Imperiali, ed aveano ivi alzato Tribunale, per ascoltare, e decidere le cause di cadauno, e non di que' soli Monaci. Nel documento di quel Giudizio leggiamo: *Nos Joseph Episcopus, & Leo Comes Missi ipsius Augusti, Singulorum hominum causas audiendas, & deliberandas, & conjunxissemus Romæ, Residentibus Nobis ibidem in Judicio &c.* Di più si noti, aver' ivi que' Monaci detto a i Messi Cesarei: *Modo, si vobis placet, judicate nobis justitiam, sicut Dominus Imperator in verbis Vobis MANDAVIT*. Si leggerà nell' Appendice tutto quel Giudicato. E a questo proposito dee rammentarsi qui uno de' Capitulari L. 4. C. 66. in cui è costituito: *Ubicumque Missi aut Episcopum, aut Abbatem, aut alium quemlibet quocumque Honore præditum invenerint, qui Justitiam facere vel noluit, vel prohibuit de ipsius rebus vivant, quamdiu in eo loco Justitias facere debent*. Nè pure que' Monaci aveano potuto ottener Giustizia da i Papi; e però ricorsero al rimedio d' allora. Lascio altre cose, che l' Autore della Diss. Ist. va dicendo nel luogo teste citato, (siccome ancora più di sopra(b)) in occasion di trattare di questi Giudici Imperiali, nulla dicendo i Papi nelle Epistole da lui allegate, che non iscrivesse anche oggidì al suo Sovrano un Principe, che goda l' Utile Dominio di qualche Stato. Ma non posso già non maravigliarmi, che sia stato da lui prodotto un passo, tratto dell'Epist. 12. di Leone III. Papa a Carlo M. del seguente tenore; *Misit Serenitas Vestra Missos suos, ut JUSTITIAM NOBIS FACERE debuissent, sed magis damnum, quam profectum nobis fecerunt &c. quia omnia, quidquid per VESTRUM pium ac LEGALE JUDICIUM de causa videlicet Palatii Ravennatis recollectamus; unde & Jussistis, ut nullus quilibet homo inpostreum conquassare, aut in judicio promovere præsumeret, tam de vulgaria, quam etiam de mansis, quos per vestrum dispositum Herminus fidelis vester nobis reconsignavit: Omnia cum casis, vineis, seu laboribus; atque peculiis* (i mentovati Messi) *abstulerunt, & nihil exinde nobis remansit &c.* Si trattava, non so già, se di *Beni Fiscali*, ma so bene, che di *mansi, case, vigne &c.* e tali parole del Papa sono appropofito per sempre più far chiaro, che in Carlo M. stava allora il supremo, e fors'anche l' utile dominio dell' Esarcato; poichè egli, e suoi Ministri, erano quegli, che decidevano in Ravenna le controversie, anche dopo le Donazioni decantate, *e faceano Giustizia allo stesso Papa*: il che non può intendersi d' un' Avvocato, e solo conviene a chi era tuttavia il Signore almeno supremo di quegli Stati. E certo quanto più si peserà quell' Epistola, tanto più si raccoglierà questa verità. Degli altri passi, che cita ivi il suddetto Oppositore, nessuno discorda dal nostro sistema, siccome scorgeranno per se stessi i saggi Lettori.

CAP.

(a) *Diss. Hist. C. 130. pag. 107.* (b) *Ibid. C. 127. pag. 105.*

C A P. VII.

Ordini, e Leggi degli Augusti Carolini osservate in Roma stessa. Sommi Pontefici nel Governo temporale non negavano allora d'essere sottoposti al Giudizio Cesareo. Uso di non consecrare il Papa eletto senza l'approvazione Imperiale. Processi fatti, e Giudizj tenuti in Roma dagl' Imperadori: pruove tutte dell'alto loro Dominio. Significato della parola Fœdus. Sassoni sudditi di Carlo Magno.

FUrono poscia da me citati nelle Osser.(*a*) il c. 9. Dist.10., e il c.141. 2. qu. 7. del Decreto di Graziano, nel primo de' quali Leone IV. Papa si giustifica presso Lotario Imp. e parla *de Capitulis, vel Praeceptis Imperialibus Vestris, Vestrorumque Praedecessorum irrefragabiliter custodiendis, & conservandis, quantum valuimus & valemus Christo propitio & nunc & in aevum nos conservaturos modis omnibus profitemur. Et si fortasse quilibet alter vobis dixerit, vel dicturus fuerit sciatis eum pro certo mendacem*. Risponde l'Autore della Diss.Ist. (*b*) che qui si parla de' Capitulari de i Re Franchi, spontaneamente ammessi da' Romani, e dal Papa, *ad Caesaream Majestatem honorandam*. Sopra questo io rimetterò i Lettori a quanto ha scritto il celebre Franzese Stefano Baluzio nella Prefazione agli stessi Capitulari al num. 21. provando egli appunto con questo la Sovranità degl' Imperadori in que' tempi; e mostrando quanto si siano allontanati dal vero i moderni Canonisti, e Scolastici nell' interpretare quel Capitolo, avendo alcuni d'essi ancora chiamato perciò pusillanimo Leone IV. Fa egli vedere, che veramente i Papi, e i Romani erano allora tenuti ad osservare le Leggi, e gli Ordini, che gl' Imperadori Franchi aveano stabilito, o mandavano a Roma di quando in quando. Lo stesso testo di quel Capitolo chiaramente mostra, che tale era l'obbligo e il costume. Nell' altro Capitolo riferito da Graziano, Leone IV. così parla: *Nos si incompetenter aliquid egimus, & subditis justae legis tramitem non conservavimus, Vestro, ac Missorum Vestrorum cuncta volumus emendare judicio*. L' Autore della Diss.Ist. nel citato luogo osserva, che Graziano crede ciò fatto *humilitatis dispensatione*; ma Graziano parlava secondo le idee del suo tempo, in cui i Papi non voleano rendere conto di *Tutto* nel Temporale agli Augusti. Soggiugne, che quel *volumus* chiaramente accenna la volontaria, e non necessaria accettazione del Giudizio Cesareo. Ma questa parola non significa altro, se non *parati sumus*, cioè *siam pronti* all' emenda: la qual frase di *voglio* in questo senso è anche oggidì in uso per simili contingenze, quando il Servo parla al Padrone, e il Vassallo al Sovrano. Quello però, che meno si vede nelle suddette parole, ma che ben osservato decide il punto, si è ricavarsi di qui, che molti ricorsi doveano essere stati fatti all' Imperadore dagli uomini dello Stato Ecclesiastico contra del Papa stesso, con rappresentare (immaginiamo calunniosamente) ch' egli avesse fatte cose, che non gli competevano: *Incompetenter egimus*; e che avesse malamente amministrata la Giustizia a i Sudditi: *& subditis justae legis tramitem non conservavimus*. Il perchè l'Imperadore dovea aver-

(a) *Osser.* §. 8. *pag.* 14. (b) *Diss. Ist.* C. 132. *pag.* 169.

averne scritto con risentite parole al medesimo Papa, il quale perciò si esibisce pronto ad emendar tutto, quando abbia errato, secondochè giudicherà o l' Imperadore, o i suoi Messi o Giudici. Simili ricorsi per giustizia mal' amministrata ognuno intende a chi si facciano, e a chi si possano fare in casi di tal fatta. E se l' Imperadore non fosse stato il primo Mobile, e il Sovrano di Roma, e dello Stato Ecclesiastico: come sarebbe egli entrato a farsi rendere conto di quelle accuse? come non avrebbe il Papa dichiarati ribelli gli accusatori? come sarebbe egli condisceso a lasciarsi fare il padrone addosso dal suo Avvocato con tanto discapito della sua gloria, ed autorità? Dice l' Autore della Diss. Ist. che il Papa, *se ab Imperatore postulare Missos, non vero supremi dominii jure destinatos admittere, diserte testatur his verbis*. Ed io leggo tutto il contrario in queste parole. Sono esse tali. *Inde Magnitudinis vestræ magnopere* CLEMENTIAM IMPLORAMUS, *ut tales ad hæc, quæ diximus, perquirenda Missos in his partibus dirigatis, qui Deum per omnia timeant, & cuncta (quemadmodum si vestra præsens fuisset Imperialis gloria) diligenter exquirant*. Implora la *Clemenza Imperiale*, e prega, non perchè mandi a Roma de i Messi, ma perchè i Messi, che l' Imperadore dovea avere intimato di voler mandare, siano uomini dabbene, nè si lascino sovvertir ne' processi delle colpe imputate al Pontefice, o a' suoi Ufiziali. Poi soggiugne: *Et non tantum hæc sola, quæ superius diximus, quærimus, ut examussim exagitent, sed sive minora, sive etiam majora illis sint de nobis indicata negotia, ita eorum cuncta* LEGITIMO *terminentur* EXAMINE, *quatenus in posterum nihil sit, quod ex eis indiscussum, vel indefinitum remaneat*. Si possono ben figurare de i Papi di una somma ed estraordinaria Umiltà, de' quali senza dubbio ne ha avuto molti la Chiesa di Dio; ma basta figurarsegli ancora nello stesso tempo Sovrani indipendenti di Roma, (come si pretende dagli Scrittori Romani, che fossero) per intendere tosto come impossibile, o almeno come affatto inverisimile, che Papa Leone IV. avesse voluto tenere un linguaggio sì fatto, e pregiudicare alla Sovranità sua, e introdurre abusi; e quando non avesse avuto questo riguardo per se, egli l' avrebbe avuto per gli suoi Successori. Ognun sa, come si operi in simili casi; e però ognuno dee anche vedere, che queste parole ci rappresentano un Papa, il quale ha il Governo, o l' utile Dominio di quegli Stati, ed è subordinato egli e i Giudici suoi per cagion d' essi Stati all' Imperadore; e aspetta i Giudici Imperiali, affinchè essi con formare *Processo Legale* discutano minutamente la sussistenza o insussistenza de' ricorsi fatti al Tribunale Cesareo. Non si parla così ad un suo Avvocato; nè gli Avvocati delle Chiese ebbero giammai somigliante potestà; e però chi non vede qui il vero Sovrano, avrà forse gli occhi, ma gli avrà o deboli, o chiusi. Ed osservisi, come valorosamente si tragga fuori di questi spinosi passi l' Oppositore Romano nella Dis. II. (a) con iscagliarsi improvvisamente addosso a i celebri Scrittori della Francia, i quali prima di noi avea-

(a) *Dis. II. C. 18. pag. 46.*

aveano tenuta la Sovranità Imperiale in que' tempi, cioè al de Marca, al Baluzio, e al Pagi. Con quattro manrovescj della sua eloquenza, e non già con batterie di pruove e ragioni, si sbriga egli dall' autorità di que' valentuomini; e quindi si mette per sua liberalità a screditare un' Operetta stampata dal Goldasto, e attribuita ad Eutropio Longobardo, benchè da noi non citata contra di lui. L' Autore d' essa (vivuto probabilmente circa l' Anno 900.) asserisce in termini chiari la Sovranità goduta dagl' Imperadori Carolini in Roma stessa; e però con questi due soffj cerca l' Oppositore di mandarlo in fumo (a): *Io per me nell' ignoranza, e nella malizia me ugguaglio in tutto e per tutto l' Autore ad Agnello Ravennate. E poi basta, che venga dalle mani dell' Illirico, e che abbia incontrato il genio e la stima di quell' altre due buon' anime del Morneo e del Goldasto*. Se queste siano ragioni, che convincano i veri Eruditi, lascerò deciderlo ad altri. Certo è, che Agnello ci ha lasciato di molte notizie vere; e lasciate ce ne avrà dell' altre quell' Eutropio, o Anonimo Longobardo, e fra esse dee credersi tale quella della Sovranità suddetta, perchè s' accorda con tante ragioni e documenti finora recati. E giacchè l' Oppositore vuol simile questo Scrittore ad Agnello, potrebbe egli considerare, dirsi appunto da Agnello, che Sergio Arcivescovo governò l' Esarcato di Ravenna sotto Carlo M. *ut soliti sunt modo Romani*; ed avere scritto Eutropio, che lo stesso Carlo M. *fecit Pactum cum Romanis, eorumque Pontifice*, attribuendo non so qual dominio a i Romani stessi, ch' egli poi manifestamente chiama Sudditi degli Augusti, benchè si parli di *Patti* seguiti fra loro, siccome se ne fa menzione anche di sotto in quell' altre parole: *Carolus Calvus veniens Romam, renovavit Pactum cum Romanis, perdonans illis jura Regni, & consuetudines illius*, cioè rilasciando loro, non già l' alto Dominio, ma i tributi ed altri diritti di sopra enunziati.

Per un' indizio sicuro della Sovranità Imperiale fu anche da noi addotto il Diritto, o diciamolo ancora, quando si voglia così, l'Uso, o l' abuso, che una volta si dovesse aspettare il beneplacito ed assenso degl' Imperadori, prima di consecrare il Papa con liberi voti Eletto dal Clero e Popolo Romano. Era per questo allora necessario il differire essa consecrazione, finchè venissero i Messi o Legati Imperiali, che Guglielmo Bibliotecario (b) chiama *Legatos Principum*, cioè Legati di chi era Principe di Roma. Pretende l' Autor delle Difese (c), che una tal costumanza fosse *un' obbligo dell' Avvocazia*, mentre agli Augusti, siccome ad Avvocati della Chiesa Romana, *era ingiunto il carico di custodire il Conclave*, e questo carico incominciato nell' Anno 825. fu confermato da Leone IV. nell' 847. e da Stefano VI. nell' 897. e da Giovanni IX. in un Concilio di Ravenna nell' Anno 904. e tutto ciò fu disposto a fin di reprimere le violenze de' Romani nella creazione de' Papi *per decreto Pontificio, e non già per alcuna ragione o Sovranità Imperiale*. Aggiunge poscia nella Difesa II. (d) che Niccolò II. Papa concedette *per Privi-*

(a) Dif.II.C.18.p.49. (b) Guilielm.Bibliot.Vit.Adrian.II. (c) Dif.I.C.105.pag.364. (d) C.19.pag.49

vilegio ad Arrigo III. che senza il consentimento suo non si potesse consecrare il Papa Eletto, con citar qui un Dialogo di S. Pier Damiano, rapportato anche dal Baronio all' Anno 1062. Non è quì luogo di pienamente dilucidar questa materia; per soddisfar nondimeno al bisogno dirò, troppo essere improprio l' assomigliarsi dall' Oppositore alla moderna *Custodia del Conclave* l' obbligo de' Romani di non intronizzare i Pontefici Eletti, se prima non s' era ricevuto l' assenso Imperiale. Ciò parla da se stesso. In secondo luogo senza ragione si chiama *obbligo e carico* dell' Avvocazia quel costume; quando anzi all' incontro è Manifesto, che ciò fu un carico, ed obbligo de i Romani, i quali non vi si accomodarono mai volentieri, e proccurarono più volte di esimersi da sì fatto peso; il che finalmente riuscì loro affatto a' tempi d' Arrigo IV. Terzo, si ricorre il ripiego dell' *Avvocazia*, ma senza pruove; e lo contrario essendo evidente, che in Francia si teneva per le consecrazioni de' Vescovi un somigliante stile, e che gl' Imperadori Greci aveano per l' addietro ordinato, e costumato lo stesso in Roma per quella de i Papi, non in vigore dell' Avvocazia, ma per diritto, o costume della loro Sovranità: si conosce tosto, che fu sotto gli Augusti Carolini rimesso un tal abuso, o diritto, perch' essi non voleano essere in ciò da meno de' Greci loro Antecessori. Nè già aspettarono essi a pretendere una tal prerogativa sotto Eugenio II. ma la pretesero alla prima vacanza della Sedia Romana, e all' elezione di Pasquale I. come si accennò di sopra coll' autorità del Platina, il quale ora mostreremo, che parlò così con ragione. Certo è, che morto Leone III. cioè quel Papa, che avea coronato Imperadore Carlo M., fu eletto nell' 816., e immediatamente consecrato Stefano IV. senza attendere il consenso Imperiale; ma bisogna, che a Lodovico Pio sembrasse violato il diritto, che allora si credea competente a' suoi pari; e però quel Papa non tardò a spedirgli (a) *Legationem, quæ super Ordinatione ejus Imperatori satisfaceret*. Nell' Anno seguente 817. mancò di vita Stefano, ed essendo stato eletto e consecrato nella stessa guisa Pasquale I. s' ebbe paura, che Lodovico Pio tornasse a far querela di ciò, mentre leggiamo negli Annali di Eginardo, o siano Lauresamensi, e ne i Bertiniani, che Pasquale, consecrato, ch'egli fu, *& Munera, & Excusatoriam Imperatori misit Epistolam, in qua sibi nolenti, sed etiam plurimum renitenti Pontificatus honorem velut impactum asseverat.* Queste parole mostrano assai chiaro, che anche nell' 817. c' era l' obbligo di non passare alla consecrazion dell' Eletto senza l' approvazione dell' Imperadore. Morto Pasquale nell' 824. ci fu dello Scisma nell' elezione del Successore, e si passò tosto anche allora alla consecrazione d' Eugenio II. Stanco di ciò Lodovico Pio inviò da lì a poco a Roma Lotario suo figliuolo, Imperadore anch' esso per ricordare a i Romani in buona forma l' obbligazione loro, e provvedere, che non si prendessero più da lì innanzi tal libertà. A questo fine (b) *Juramentum Romano Clero & Po-*

(a) *Astron. in vita Ludov. Pii.* (b) *Paul. Diac. de Ep. Met.*

& Populo IPSE *& Eugenius Papa facere* IMPERAVIT, dal qual giuramento poscia apparisce, che i Romani si obbligavano di sospendere la consecrazione del nuovo Papa eletto fino all'arrivo e alla presenza de' Messi Imperiali, restando però sempre libera al Clero ed esso Popolo Romano l'Elezione stessa. Questo è quanto sappiamo di quel fatto; e questo non fu già un'introdurre novità alcuna, ma fu uno stabilire meglio l'antecedente diritto. Oltre di che in esso apparisce il Sovrano Dominio di Lotario, mentre egli *imperavit* quel giuramento a i Romani, e nell' 844. non potendosi i Romani suddetti accomodare a tal peso, egli tornò ad inculcarlo, come s'ha dagli Annali Bertiniani. Il perchè è da badare ad Anastasio, il quale narrando l'elezione di Benedetto III. accaduta nell' 855. chiama *un' antica Consuetudine* il differire la consecrazione del Papa eletto, finchè fosse venuta l'approvazione Cesarea, *Consuetudo prisca ut poscit*. Che se Papa Eugenio non si oppose a questo carico, egli vedea, per parlare col Pagi (a). *Lotharium omnes honores affectare, quibus Imperatores Graeci alias affecti fuissent, & periculosum esse hac in re ejus voluntati refragari*. Ma vedutosi, che nell' Anno 816. e 817. e 824. aveano i Romani quell'obbligo, ed osservandosi, che nell' 824. Eugenio II. non fece punto valere la pretesa Costituzione di Lodovico Pio tuttavia vivo e regnante (e fatta, come dicono, nell' 817. cioè pochi Anni prima) in cui si veggono i Romani esentati dall'obbligo suddetto: ne risulta un chiaro indizio, che dunque esso Diploma di Lodovico fu fabbricato e supposto ben tardi, cioè in tempi, ne' quali essendo cessato un tal obbligo, fu ivi inserita l'esenzione, quasi ottenuta per patto o Privilegio da Lodovico Pio; quando la sola rivoluzion delle cose l'avea prodotta.

Gli sconcerti dell'Italia furono poi cagione, che i Romani verso il fine del Secolo IX. si liberarono da questa legge; ma perchè succedeano degli scandali, e delle violenze nella consecrazione de i Papi (b) *quia absque Imperatoris notitia, & suorum Legatorum praesentia, Pontificis fit consecratio, nec Canonico ritu, & Consuetudine* (non dice *Privilegio*) *ab Imperatore directi intersunt Nuncii, qui violentia & scandala in ejus Consecrati; ne non permittant fieri*; perciò ne i Concilj di Roma e di Ravenna del 904. fu decretato, che l'Eletto non si potesse ordinare, se non *praesentibus Legatis Imperialibus*, e che niuno osasse estorquere dal nuovo Papa, *nisi quae antiqua exigit Consuetudo, ne Ecclesia scandalizetur, vel Imperatoris honorificentia minuatur*. Ivi non si parla nè di *Privilegio*, nè di *Avvocazia*, e appresso fa sentirsi chiaramente la Sovranità Imperiale co i Decreti fatti in esso Concilio di Ravenna da Lamberto Imperadore, fra' quali ci è la libertà del Clero e Popolo Romano di ricorrere all' Imperadore, *donec liceat* IMPERATORIAE POTESTATI *eorum causas, aut personas, aut per Missos Nostros deliberare. Qui eos inquietare tentaverit, Imperialis ubi vis indignationem incurrat*. Gli ultimi ricorsi non si fanno, se non a i Sovrani.

Pre-

(a) Pag. Crit. Bar. ad An. 825. §. 30.

(b) Concil. Rom. ap. Baron. Annal. ad A. 904.

Pretende però l' Oppositore, che Niccolò II. concedesse *per Privilegio* un tal Diritto nell' Anno 1059. ad Arrigo III. Imperadore, e a' suoi Successori (a), *qui ab hac Apostolica Sede personaliter hoc Jus impetraverint*. Ciò è vero; ma ciò vuol dire, che allora cominciò a goderfi anche per *Privilegio* quel Diritto, e non già che anche per l'addietro l' avessero gl' Imperadori solamente per *Privilegio*. Altre prerogative ci sono, le quali una volta competevano a i Principi per consuetudine, per ragione del Principato, o pure da loro si usurpavano con abuso, le quali poi furono o confermate, o legittimate da i Privilegj della S. Sede. E siccome degl' Imperadori Greci non si può dire, che eglino per diritto dell'*Avvocazia* godessero la stessa prerogativa; così nè pure dee dirsi degli Augusti Carolini e Tedeschi fino ad Arrigo III. essendosi massimamente veduto, che eglino esigevano ciò col comando: In quanto poscia a Dialogo di S. Pier Damiano, potea osservare l' Oppositore, pretendersi ivi dall' Avvocato Imperiale, che competesse una tal prerogativa ad Arrigo IV. *ex antiquorum consuetudine Principum* con soggiungere (b): *Huc accedit, quod præstantius est, quod Nicolaus Papa hoc Domino meo Regi Privilegium, quod ex Paterno jam Jure susceperat, præbuit, & per Synodalis insuper Decreti paginam Confirmavit*; e di sotto torna a dire: *Quo pacto Majestas Regia prærogativam hanc suæ Dignitatis amisit, quam & ex Apostolicæ Sedis liberalitate percepit, & ex Paterno Imperialis fastigii Jure suscepit*? Era dunque vero, che oltre al *Privilegio* si allegava il *Diritto* della Dignità Imperiale, nè ciò venne ivi negato dal Difensore della Chiesa Romana; anzi in quel Dialogo medesimo si legge per altro verso la Sovranità Imperiale in Roma stessa, allorchè l' Avvocato Cesareo dice: *Papæ, quia universalis est Pontifex, non modo Romanus Populus, sed Romanus Imperator, qui CAPUT est Populi, obedientiam debet: censendumne ergo est, ut Papam sine Capite suo Populus eligat, & ei, quem non elegit Imperator, obediat*? E questa appunto è una delle ragioni, per cui anticamente i Principi pretendeano d' aver Diritto nelle Elezioni de' Papi e de' Vescovi; perciocchè se il Popolo ve lo avea, molto più parea loro, che il Principe Capo d' esso Popolo vel dovesse avere. *Olim*, dice il P. Tommassino (c) a questo proposito, *nemo nescit, quantum in iis Electionibus tribueretur Populis; quantum proinde & Principibus, & Populi Capitibus quandoque licere possit. Non ergo electiones antiquæ ad nostras nunc metiendæ sunt*. E tanti secoli prima del Tommassino scrisse Ivone Carnotense: (d) *Urbanus Papa Reges tantum a corporali Investitura exclusit (quantum intelleximus) non ab electione, in quantum sunt CAPUT POPULI, vel a concessione*. Sicchè in fine anche da questo punto risulta la Sovranità degli antichi Cesari in Roma stessa; nè altro v' aggiungerò io, se non che Anastasio Bibliotecario dopo aver narrato, che l' elezione di Benedetto III. nell' 855. fu significata *invictissimis Lothario & Ludovico Augustis*, se-

(a) Pagi Crit. Baron. An. 1059.
(b) Baron. Annal. ad An. 1062.
(c) Thomass. de Benef. T. 2. L. 2. C. 21. n. 5.
(d) Ivo in Ep. ad Arch. Lugd.

segue a dire, che gl' Imperadori mandarono i lor Messi a Roma, i quali *omni Clero, cunctoque Senatui, & universo Populo Mandaverunt, ut obviam illis trans Milvium pontem Imperatoris Jussionibus irent*, con intimare ancora a i disubbidienti *capitalem sanctionem*, cioè con far conoscere, chi era il Sovrano di Roma.

Faceano anche i Romani il giuramento di *Fedeltà* agli Augusti. Vuole l' Autore della Dissert.(a) che questo fosse di *Fedeltà* bensì, ma non di Suggezione, e che poi i Romani giurassero, oltre alla Fedeltà, anche la *Suggezione* a i Papi. Ma *Fedeltà* vuol' appunto significare la *Suggezione* e la *Fede, quam quis Regi suo vel Principi servare debet*, come note il Du-Cange (b), e come si può provare con infiniti esempj, allorchè si tratta di giurare a Principi tali, e massimamente all' Imperadore de gli stessi Romani, e tanto più perchè non si pruova, che agli Avvocati delle Chiese si facessero simili Giuramenti. Notisi, come fosse conceputo il Giuramento di Fedeltà, costituito nell' Anno 789. da Carlo M. (c) *Sic promitto ego ille partibus Domni mei Karoli Regis & filiorum ejus, quia Fidelis sum & ero diebus vitæ meæ, sine fraude vel malo ingenio*. Simile era il giuramento prestato da i Duchi e dalle Città ad esso Carlo M. secondocchè s'ha dal Goldasto (d). Giuravano i Romani *Fedeltà* anche a i Papi: è vero; ma questa Fedeltà e Suggezione non ripugnava all' altra, essendo noto, che a più d' una persona si potea fare, e si facea tal sorta di giuramento. Doveano essere Fedeli, e Suggetti, e ubbidienti al Papa, come a Signore dell' utile Dominio dello Stato Ecclesiastico; e tali altresì agli Augusti, come a Signori dell' alto Dominio di quello Stato, come si fa anche oggidì negli Stati dell' Imperio Romano, tra i Principi e Feudatarj, suborbinati gli uni a gli altri, e tutti all' Imperadore. Ed appunto ne i Capitulari di Carlo M. dell' Anno 805. si legge: *De Juramento, ut nulli alteri per Sacramentum Fidelitatis promittatur, nisi Nobis, & unicuique proprio Seniori* (cioè al proprio Signore) *ad nostram utilitatem, & sui Senioris*. Leggasi ancora *Sacramentale promissionis* fatto da' Clero e Popolo Romano agli Augusti nell' 824. e vi si troverà espresso (e) *quod ab hac die in futurum Fidelis ero DOMINIS NOSTRIS* (non dice *Advocatis o Defensoribus*) *Imperatoribus Hludovvico, & Hlothario diebus vitæ meæ &c.* Può poscia a suo talento narrare l' Autore della Dissertazione suddetta, (f) che Costantino Antipapa intruso contra Stefano IV. (o sia Stefano III.) *universum Populum sibi sacramentum præbere fecit*, e che si praticò lo stesso da Benedetto III. e da Stefano VI. Lasciando noi ora stare, che il primo esempio non percuote il tempo degl' Imperadori Carolini, ripetiamo, che si giurava Fedeltà anche a i Papi, ma senza pregiudizio della Sovranità Imperiale. Soggiugne egli, (g) che *balluccinati sunt, qui pro Estensibus Ducibus scribentes, ad probandum eosdem Pontifices Fidelitatem Imperatori jurasse, memorata Anastasii loca allegant.*

(a) *Diss. Hist. C.* 127. *pag.* 103.
[b] *Gloss. Lat. V. Fidelitas*.
(c) *Baluz. Capitular. T. I. pag.* 243.
(d) *Goldast. Constit. Imp. T. I. pag.* 16.
(e) *Capitular. T. pag.* 647.
(f) *Diss. Hist. C.* 125. *pag.* 101.
[g] *Ibid. & pag.* 98.

legant. Nelle Osserv. fu detto solamente, che il Sommo Pontefice non si poteva consecrare, prima che avesse giurata Fedeltà *coram Missis Imperatoris*, e si citò il Baluzio. Gli esempj d'Anastasio furono accennati per l'obbligazione d'aspettar que' Messi. Che poi quel giuramento fosse anche fatto dal Papa all'Imperadore, io per me non voglio disputarne. Veggano i Lettori ciò, che ne abbia scritto il Baluzio suddetto; e notino avere i Vescovi di Francia fatto sapere a Papa Gregorio IV. che si ricordasse *jurisjurandi causa fidei facti Imperatori (a)* Anche i Vescovi di Francia prestavano giuramento di Fedeltà agli Augusti in quel Secolo. *Obedientes sint Domino Imperatori, & fidem, quam ei promissam habent, inviolabiliter custodire studeant*: così abbiamo dal Concilio Turonense dell'813. a cagione de i Feudi, e Regalie, che essi godeano da i Re ed Imperadori, come osserva il P.Tommassino (*b*). E qui non sarà se non bene il riferire il giuramento del famoso Hincmaro Vescovo Laudunense: *(c)Ego Hincmarus Laudunensis Episcopus a modo & deinceps Domno Seniori meo Carolo Regi sic Fidelis & obediens secundum meum Ministerium ero, sicut Homo suo Seniori, & Episcopus per rectum suo Regi esse debet*.

Che se alcuno ci fosse non peranche ben persuaso della Sovranità Imperiale di que' tempi, torni egli a leggere il passo d'Anastasio colà, dove narra un un fiero processo fatto solennemente in Roma da Lodovico II. Imperatore nell'Anno 855. contra alcuni Romani, accagionati d'aver detto(*d*):*Franci nihil nobis boni faciunt &c.quare non advocamus Græcos, & cum eis fœdus pacis componentes, Francorum Regem & Gentem de nostro Regno & dominatione expellimus*? Alla forza di queste parole, e di quegli atti, cerca sottrarsi l'Autore delle difese con dire (*e*), che per attestato d'Anastasio *Ipse Imperator CUM Sanctissimo Leone Pontifice, omnibus Romanis Proceribus pariter & Optimatibus Francis in domo, quam b. m. Leo Papa III. fecerat, sedentibus, de prædicta accusatione Placitum habuit*. Ora dice l'Oppositore, che il P. Pagi, e i Ministri Estensi, volendo di qui dedurre il Sovrano dominio di quegli Augusti, *grandemente s'ingannano*, perchè *il Giudicio non fu tenuto dall'Imperador solo, ma anche dal Sommo Pontefice. Lodovico v'intervenne pel diritto dell'Avvocazia, la quale era una Prefettura, cioè una Dignità temporale, conferita dalla S. Sede a' Cesari Franchi*. L'ha egli con questa sua *Prefettura*. Si vede chiaro, che gl'Imperadori faceano quegli Atti come Imperadori, e senza mai far menzione di quella pretesa *Prefettura*, od *Avvocazia*, e senza chiamar' ivi la loro autorità delegata, e senza dir' altra simil parola, siccome sarebbe stato necessario. Ma qui è superfluo un tal ripiego. A quel Placito o Giudizio non *intervenne*, ma *presedette* Lodovico Imperadore, con farvi egli la prima figura, cioè quella di Principe e Giudice superiore. *Ipse Imperator Placitum habuit*, siccome soleano allora fare in persona gli Augusti per l'altre loro Città e provincie; ed egli

(a) *In Not. ad Agob. pag. 121.*
[b] *Tomass. de Benef. T. 2. L.2.C.48.n.5.*
(c) *Aimoin. L. 5. C. 24.*
(d) *Anast. in Vita Leon.IV.*
[e] *Dif. II. C. 36. pag. 98.*

egli ſteſſo cioè *clementiſſimus Imperator, eos ſecundum Romanam legem inſtituit judicare*. Che ſe v' intervenne il Sommo Pontefice, fu queſto un' onore fatto all' altiſſimo ſuo grado, e fu ancora ſecondo il rito di que' tempi. Veggaſi la Diplomatica del P. Mabillone (*a*), ove ſi truova il Re Pippino *in Palatio noſtro una CUM Proceribus noſtris ad univerſorum cauſas audiendas, vel recto judicio terminandas, reſidens*. E Carlo Magno *una cum fidelibus noſtris* giudicando, tenne varj Placiti; e niuno ſicuramente dirà, che quei Baroni e Vaſſalli foſſero i Sovrani, e che Pippino e Carlo Magno ciò faceſſero per qualche *Prefettura*. Veggaſi una formola di Marcolfo Lib. 1. num. 25. colle note del dottiſſimo Girolamo Bignon, ove ſi ha lo ſteſſo. Tacerò altri eſempj, baſtando qui ricordare il Placito tenuto in Roma da Lodovico III. Imperadore nell'Anno 901. (*b*) Ivi ſi legge: *Dum Dominus Ludovicus Sereniſs. Imp. Aug. &c. Cum eodem Reverentiſs. Patre* (Benedetto Papa) *Cum Sanctiſs. Romanis ſeu Italicis Epiſcopis, atque Regni ſui Ducibus, & Comitibus &c. in Palatio juxta Baſilica B. Petri pariter cum eodem Summo Pontifice in Judicio reſediſſet, ſingulorumque cauſæ intente auribus ſuæ Clementiæ percipere conatus eſſet &c.* All' Imperadore ancor qui ſi fa il richiamo; ed egli, dopo aver' udita ed eſaminata la cauſa, *præcipit*. In ſomma non men queſto, che quell' Atto, ci fa vedere, chi foſſe il Giudice Supremo, e il Sovrano ancora di que' tempi in Roma, e che ſecondo gli eſempj addotti a nulla giova quel *CUM* di Anaſtaſio, cioè l' intervento de i Papi a que' Giudizj, intendendo ben ciaſcuno, che ſe l'*alto Dominio* foſſe ſtato ne i Papi, e la ſola *Prefettura* ne gli Auguſti, quegli, e non queſti avrebbono ivi fatta la prima figura. Anche oggidì alcuni Principi Vaſſalli dell' Imperio conoſcono talvolta le cauſe ne' Feudi loro ſottopoſti, coll' ammettere in lor compagnia al Giudizio la Camera de i lor Vaſſalli. Ma ſenza anche tali notizie il ſucceſſo narrato da Anaſtaſio fa per forza intendere una tal verità; percioccchè ſi ſcorge chiaro, che que' Romani erano imputati di volerſi Ribellare, cioè levare di ſotto il Dominio de' Franchi, e darſi ſotto quello de' Greci, e che non ſi trattava d' una ſemplice *Prefettura* dipendente dal volere de i Papi; altrimenti non ſarebbe corſo a Roma l' Imperadore ſdegnato in perſona, ſenza nè pure avviſar preventivamente il Papa, e il Senato della ſua andata; e non avrebbe egli ſteſſo a dirittura preſo a giudicare di un tal delitto; ma avrebbe dovuto fare iſtanza preſſo il Papa per la conſervazione della ſua Prefettura. Leggaſi attentamente Anaſtaſio, e ſi figuri bene il caſo, nè ſi potrà intendere in altra maniera, e maſſimamente perchè dal medeſimo Scrittore ſi ha, che accuſato quel Graziano (*c*), *eo quod diviſionem ipſe facere deberet inter Regnum, & Sacerdotium, Imperiumque mutare deberet Conſtantinopolim*, conoſcendoſi da ciò, che l'*advocamus Græcos* ſignificava il rimettere appunto i Greci nel dominio di Roma. E poi ſi notino l' altre parole d' Anaſtaſio, ſecondo il quale

[a] *Mabill. de Re Dipl, L. 7. n. 40. 51. 55. 63.* (b) *Fiorentin. Mem. di Matild.* C.3. *pag.*114.
[c] *Anaſt. ex edit. Reg. Pariſ. Fabrot. pag. 290.*

le fu l' accusa così profferita davanti all' Imperadore, che sedeva pro tribunali: *Iste Gratianus habuit mecum consilium, hanc Romanam terram de Vestra tollere POTESTATE, & Græcis tradere illam*. Queste parole erano state citate nell'Offerv. siccome decisive (a); ma l'Oppositore, benchè ci abbia altrove avvertiti della sua *propria e consueta Sincerità*, si è ben guardato di ritoccarle; perchè sentiva la loro forza, che chiaramente fa vedere gli Augusti d' allora Supremi Padroni di Roma stessa, e non già quali oggidì si va egli dipingendo. Basta essere sincero per conoscer qui e in tanti altri passi una tal Verità; ma chi non ha in mente, se non il Diploma di Lodovico Pio, non ha occhi per gli altri documenti contrarj.

Servirà poi questo medesimo passo per ispiegare la risposta data da i Greci nell' Anno 869. a i Legati Pontificj, scrivendo Guglielmo Bibliotecario nella Vita d'Adriano II. che dissero (b): *Indecens est, ut vos, qui Græcorum Imperium detrectantes, Francorum FOEDERIBUS inhæretis, in Regno nostri Principis ordinandi jura servetis. Quapropter Bulgarum patriam ex Græcorum POTESTATE dudum fuisse comperimus*. Il *fœdus* qui mentovato è traduzione d' una parola Greca, ed essa qui non significa una Lega tra Sovrano e Sovrano, ma i Patti, co' quali si suggettarono i Romani a i Franchi, e che erano loro mantenuti dagli Augusti. La parola *Potestate*, che spiega qui l' alto Dominio de' Greci già tenuto ne' paesi de' Bulgari, e di nuovo conseguito nell' 845. serve a meglio chiarirci del significato della stessa nel passo precedente d' Anastasio, *de Vestra tollere Potestate*. Veggasi ancora il Poeta Sassone (c), che ha scritta la Vita di Carlo Magno. Narra egli all'Anno 803. che quell' Imperadore costituì alcune Leggi, e diede Privilegj a i Sassoni suoi Sudditi, i quali

Hæc sunt postremo sociati FOEDERE FRANCIS,
Ut gens populus fieret concorditer unus.
Ac semper REGI parens æqualiter UNI.

Col passo di questo Scrittore a me parea d'avere adeguatamente risposto nella Supplica al *Francorum fœderibus inhæretis*, per mostrare, che *fœdera* intervenivano ancora tra il Principe e i Popoli sudditi. Ma l'Autore delle Difese c'intuona (d), non valere questa autorità, *per accreditare opinioni cotanto strane, e remote dalla ragione, e dalla verità*. Se ne desidera il perchè. *Perche* dice egli, *Carlo Magno nel vincere i Sassoni, secondo la testimonianza del medesimo Poeta, non pretese di soggettargli ad altro Dominio, che a quello della Fede di N. S. G. Cristo. Stabilì seco loro una Lega perpetua; non impose loro alcun censo o tributo; e lasciò, che vivessero con le proprie lor leggi*. Or notino bene i Lettori, se l' opinione mia sia *strana e remota dalla ragione, e dalla verità*, o se più tosto l'Oppositore mostri poco o niun rispetto al Pubblico tutto, con iscrivere sì animosamente tali cose. Se a lui crediamo, Carlo Magno non soggettò a se, ma solamente alla Fede i Sassoni; e pure egli vide parlarsi di Carlo Magno in quelle

 parole

(a) Osserv. §. 8. pag. 15.
(b) Diss. Hist. C. 133. pag. 110.
[c] Du-Chesne Scr. Franc. T. 2. pag. 167.
[d] Dif. II. C. 18. pag. 53.

parole *Regi parens æqualiter uni*; cioè al solo Carlo, e non già alla Fede di Cristo. Sa egli in oltre, che il suddetto Poeta dice de' Sassoni poco innanzi:

Tum sub Judicibus, quos Rex imponeret ipsis,
Legatisque suis, permissi legibus uti
Saxones patriis:

il che mette in chiaro il Dominio di Carlo Magno sopra i Sassoni, quantunque loro avesse egli accordati tanti Privilegj. Di più sa l' Oppositore, aver' Eginardo (a) scritto nella Vita di quel celebre Imperadore, ch'egli conquistò *primo Aquitaniam & Vasconiam, deinde Italiam totam, tum SAXONIAM, quæ quidem Germaniæ pars non modica est* &c. Cita di più egli stesso il testamento primo di Carlo Magno rapportato dal Baronio all' Anno 806. ove quel Monarca lascia a Carlo suo figliuolo *Austriam, Neustriam, Thuringiam, SAXONIAM, Frisiam* &c. notizia ripetuta dal suddetto Poeta Sassone allo stesso Anno colle seguenti parole:

At Carolo reliquos donans Alamannos,
Saxones, ac Fresones (nato) *Subjecit eidem*.

Soggiunge il medesimo Poeta nel Lib. 4. che Carlo Magno *Saxones addidit Imperio*; e già avea detto all' Anno 795.

Cum nimium suspecta foret gens facta Rebellis
Saxonum totiens, crebro quoque FOEDERE rupto,
SUB justa Regis DITIONE quiescere nolens.

Così lo stesso Carlo Magno in un Diploma dell'805. riferito dal Crantzio; (b) s' intitola: *Carolus Imperator Augustus, Romanorum gubernans Imperium, Dominus & Rex Francorum, & Langobardorum, Frisiorum Dominator & SAXONUM*. Nega l' Oppositore, che i Sassoni fossero assoggettati da Carlo Magno con divenire realmente Sudditi suoi; ed ha letti i sopraccitati passi, e tante altre autorità e pruove obvie ad ognuno ch' io tralascio, dalle quali chiaro al pari del Sole risulta quanto io avea proposto. Che mai dee dirsi di così strana condotta? Aggiungasi l'autorità delle Scritture Sante, ove *inire Fœdus* è anche adoperato fra il Principe e il Suddito, come si ha dal Cap. 11. n. 3. Lib. 1. Paralip. dal Cap. 3. n. 21. Lib. 2. de i Re, e dal Cap. 5. del medesimo Libro, per tacere altri passi. Adunque resta chiaro, che il *Fœdere Francorum* da noi trovato presso Guglielmo Bibliotecario, non discorda punto dall' essere allora stato Lodovico II. vero Sovrano dello Stato Ecclesiastico, non ostanti i Privilegj conceduti, e i Patti stabiliti co' Sommi Pontefici, e col Popolo Romano. E però lo stesso Guglielmo (c) nominando esso Augusto nella mentovata Vita, gli dà il titolo di *Serenissimo Nostro Augusto*; ed aggiunge, che fu pregato dal Papa di perdonare a i Vescovi di Veletri, e di Nepi, e ad altri dello Stato Ecclesiastico, esiliati dal medesimo Imperadore, *quos domo, patriaque proscripserat*; e che Lodovico *non solum eos ad Urbem remisit, verum etiam quoscumque, tamquam Reos Imperatoriæ Majestatis & in ergastulis quilibet truserat, ut reverterentur, præcepit absolvi*.

CAP.

(a) *Eginhard. in Vita Karol. M. Imp.* [b] *Crantz. Metrop. L. I. C. 51.* (c) *Guillelm. Bibl. in Vit. Hadr. II.*

C A P. VIII.

Mariano Scoto, Reginone, Zonara, Teofane, Monaco di S. Gallo, Ottone Frisingense, Corsi ammessi nella Città di Porto, Epitafj di Lotario I. e Lodovico II. Lettera di quest' ultimo. ed altre autorità, pruovano ad evidenza l'alto Dominio Cesareo allora negli Stati della Chiesa Romana. Passo d' Agnello intorno alla Signoria degli antichi Papi esaminato.

LA luce della nostra sentenza non ha bisogno d' altri fanali presso gli spassionati e intendenti. Nulladimeno aggiungerò altre pruove. Mariano Scoto all' Anno 842. e prima di lui Reginone, scrissero di Lotario Padre d' esso Lodovico II. ch' egli ebbe nella divisione co' suoi Fratelli anche Roma. *Omnia Regna Italiæ cum ipsa ROMA obtinuit*, ovvero, come scrive Reginone, *cum ipsa ROMANA URBE*. Si ha lo stesso dagli Annali di Metz all' Anno 843. e da Alberico nella Cronaca all' Anno 838. e 844. e da' Elmoldo nella Cronaca Slavica Lib. 1. Cap. 4. Notinsi ancora i versi dell' antico Scolastico posti innanzi alle Vite degli Arcivesc. Raven. d' Andrea Agnello (a) pubblicate dal P. Ab. Bacchini, ove si parla di esso Lotario I.

Armipotens satus magno Karolo Lodovicus
Pacificus, natusque suus Lotharius acer,
Belliger, Italiæ Regna tenens, Romaque portus
Regibus, & populis lectus solio Imperiale.

Ho con attenzione consultato il Manuscritto Estense, su cui fu fatta l'edizione suddetta, e il terzo verso ivi si legge così:

Belliger Italia Regna tenens, Romaque potitus;

e per conseguente si ha da emendare nella seguente forma:

Belliger Itala Regna tenens, Romaque potitus &c.

la qual' espressione s'accorda colle Storie poco fa citate. Nè già portarono gli Storici Greci differente opinione. Giovanni Zonara (b) Autore del 1118. così scrive secondo la versione Latina: *Papa Leo cum se ad Carolum Francorum Regem contulisset, ab illo Sedi Romanæ restitutus, inimicos suos ultus est: ab eoque tempore Roma prorsus Franci Potiti sunt. Carolo a Leone coronato, & Romanorum Imperatore appellato*. Soggiunge: *Sub Constantino & Irene Papa Leo Francos etiam Romam admisit; sic & Italia universa, & ipsa Roma fuit Potiti*. Il Greco ha propriamente *Signoreggiarono o divennero Padroni e Signori di Tutta l' Italia, e di Roma stessa*; τῆς Ἰταλίας πάσης, καὶ τῆς Ῥώμης αὐτῆς ἐκυρίευσαν. Ancora Teof. ne il Confessore nella sua Cronografia scrive (c), che dopo aver quel gran Re riposto Leone III. nella Sedia Romana, da quel tempo *in Francorum Potestatem Roma cessit*; γενομένης τῆς Ῥώμης ἀπ' ἐκείνου καιροῦ ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῶν Φράγγων. Così scrivea quel Santo uomo, che potea ben sapere la verità di quanto egli scrivea, perchè fu contemporaneo dello stesso Carlo Magno; e quando noi non avessimo tante altre autorità chiare per la sentenza nostra, basterebbe bene a farla conoscere incontrastabile l'autorità di questo Scrittore; unita a quella d' Eginardo, contemporaneo anch' egli,

N 2 il

(a) *Agnell. par. 1. pag. 56.*
(b) *Zonar. Annal. L. 15. n. 13.*
(c) *Theophan. Cronogr. pag. 399. edit. Hist. Byzant.*

il quale mette non men *Roma*, che *Milano*, e *Colonia* nel Reame e nella Signoria di Carlo Magno. Aggiungasi l'autorità del Monaco di S.Gallo (a), ove racconta, che i Legati Persiani venendo a trovar'esso Carlo, *pro magno duxerunt, si littus Italiæ propter famositatem Romæ, CUI tunc illum IMPERARE cognoverunt, apprehendere valuissent*. Essendosi poi costoro lamentati pel cattivo trattamento loro fatto *ab Episcopis Campaniæ, vel Tusciæ, Æmiliæ, vel Liguriæ &c. Imperator omnes Comites, & Abbates, per quos iidem Missi profecti sunt, cunctis honoribus denudavit, Episcopos autem infinita pecunia mulctavit*. Era egli il padrone di tutte quelle Provincie. Colle seguenti parole Ottone Vescovo di Frisinga parla anch'egli degl'Imperadori Franchi (b). *Denique armis experientissimi Franci, cum Regni terminos plurimum dilatassent, Mundique caput ROMAM ad suam DITIONEM transfudissent* &c. Mireranno altri, se faccia, o nò, a questo proposito una Legge di Carlo Magno riferita dal Baronio all'Anno 801. ove egli comanda a tutti coloro, che sono *Ditioni nostræ Deo auxiliante Subjecti, tam Romani, quam Franci, Alamanni, Bajuvarii, Saxones, Turingii, Fresones, Galli, Burgundiones, Britones, Langobardi, Wascones, Beneventani, Gothi, & Hispani, cæterique nobis Subjecti omnes* &c. E però sotto gli Augusti Franchi si continuò nella Chiesa Romana, come a' tempi de' Greci, a pregar Dio *pro Christianissimo Imperatore Nostro*: la qual formola ed usanza dura tuttavia, non ostante la mutazione di tante altre cose. Ma udiamo una difficultà d'un'Avvocato Romano.

Narra Anastasio, che Papa Leone IV. a' tempi d'esso Lodovico II. *fece rifare le mura, e le porte di Roma*, e fortificata la Città di Porto la diede ad abitare ai Corsi, con patto però, che dovessero essere Fedeli a lui e a' Successori di lui, *si tantum nobis, nostrisque Successoribus boni Fideles eritis*; e che fece rifare le mura, e le porte d'Orta, e d'Amelia. Questo vuol dire, se si ha da stare alle pretensioni dell'Autor delle Difese (c), che *Leone IV. fu il vero Sovrano di Roma*. Così egli: senza poi badare, che se corressero tali illazioni, anche il Popolo Romano sarebbe stato Sovrano di Roma, perchè fu eziandio stabilito, che la grazia fatta ai Corsi durasse, *quousque S. Sedis Præsulibus, Populoque Romano in cunctis obedientes, & Fideles existerent*. Ma lasciando ciò, egli è da dire, essere sogni dell'altrui desiderio queste illazioni di Sovranità; perciocchè il rifare le mura, e il fortificar le Città, è proprio dei semplici Governatori, non che dei Duchi, Marchesi, ed altri subordinati; e in quel Secolo medesimo di Ansperto Arcivescovo di Milano fu scritto nel suo Epitafio (d):

Mœnia sollicitus commissæ reddidit Urbi
Diruta &c.

Così l'introdurre i Corsi nella Città di Porto non è prova di alcun Dominio Sovrano nel Papa, e nel Popolo Romano d'allora, siccome nol sarebbe oggidì, se un Vassallo del S. R. Imperio facesse altrettanto. E

però

(a) *Chron. L.* 2. *C.* 11. *de reb. bell. Car. M.*
(b) *Otton. Frisi. Chron. L.* 5. *C.* 36.
(c) *Dif. II. C.* 37. *pag.* 99.
(d) *Puricel. Monum. Bas. Ambr. ad Ann.* 882.

però io scongiuro i Lettori di tornare per curiosità a leggere, e a considerare, come siano a proposito, e giuste le Figure Rettoriche, e le invettive, che dopo la narrazione di queste insigni *particolarità* aggiunge l'Autore delle Difese (a) contra gli Apologisti Estensi, dando eziandio trastullo ai semplici e corrivi col ripetere le sue intercalari imputazioni dei *doni di Pompa*, dei *giuramenti Imperiali*, delle *usurpazioni Pontificie* &c. Parole, ed ingiurie, ma non ragioni son queste; e tanto più poi quì dovea vergognarsi l'Oppositore di così declamare, perchè egli sapea d'aver taciuto, nel riferire il fatto dei Corsi, alcune parole degne di molta riflessione, e che secondo me indicano appunto con assai chiarezza la Sovranità Imperiale d'allora. Scrive dunque Anastasio (secondo il Baronio (b) nel medesimo luogo) che Leone IV. diede ai Corsi con un Privilegio quella licenza: *Pontificale eis, secundum quod promiserat præceptum, & Serenissimorum Lotharii, & Ludovici* NOSTRORUM IMPERATORUM, *suamque simul mercedem, perpetuamque memoriam præceptum emisit, hac scilicet tenore & placito interposita* (queste parole le ha con diligenza tralasciate l'Avvocato Romano, ed ha sol riferite le seguenti) *ut tam diu firmum maneret, ac stabile, quousque S. Sedis Præsulibus* &c. come sopra. Nell'edizione Regia di Parigi si leggono così le prime parole; *Pontificale eis, quod secundo promiserat (ob Serenissimorum Lotharii, & Ludovici majorum Imperatorum, suamque simul mercedem, perpetuamque memoriam) præceptum emisit* &c. Ricavasi da questo passo, o che intervenne all'introduzione de' Corsi anche il Privilegio e la licenza degli Augusti, o almeno che la carità, fatta allora dal Papa a quel popolo cacciato dal suo paese, ebbe per motivo il conservar la memoria, e giovare all'anima in primo luogo di *Lotario e Lodovico Imperadori di Roma*, e in secondo luogo d'esso *Papa Leone*. Adunque da Anastasio, e da quel medesimo fatto risulta, che que' Monarchi erano i Mobili primi, cioè i Sovrani di Roma, perchè non fu conceduta quella grazia senza il consentimento o riguardo d'essi Imperadori. E in que' Secoli appunto, allorchè i Vescovi faceano qualche insigne carità, soleano protestare di farla anche in benefizio de' Principi loro Sovrani. *Quatenus Domnorum Nostrorum Regum Caroli & Pipini animabus proficiat* &c. (c) s'ha in un Privilegio di Pietro Arcivescovo di Milano all'Anno 790. *Ob stabilitatem Regum Nostrorum invictissimorum Imperatorum Ludovici & Hlotharii* &c. dice in un'altra Donazione Angelberto Arcivescovo pure d'essa Città (d). *Ad cumulum mercedis animæ senioris mei Domini Imperatoris Berengarii, & meæ* &c. protesta in un'altro documento del 921. Noterio Vescovo di Verona. *Juxta mercedem Dominorum nostrorum*, dice Rodingo Vescovo di Firenze circa l'853. per tacere d'altri esempj, che si truovano presso il suddetto Ughelli, ed altri Scrittori. Laonde vegga finalmente il pubblico, che possa più aspettarsi da uno Scrittore, il quale ha l'animo di valersi dell'

affa-

[a] *Dif. II. C. 37. pag. 100. C. 38. pag. 101.*
[b] *Baron. Annal. ad Ann. 852.*
(c) *Puricel. Monum. Bas. Ambr. n. 17. n. 44.*
[d] *Ughell. Ital. Sac. T. 5. pag. 635. T. 3. pag. 34.*

affare di que' Corsi, per declamare contra di noi, quando il medesimo ad altro non può giustamente servire, che a confondere le pretensioni, e le Invettive di lui. Nè dirò io in altro della donazione della Città di Terni, che si vuol fatta da Papa Benedetto III. nell' Anno 857. (come s' ha dal suddetto Ughelli nel Tom. 1. pag. 814.) e che il nostro Oppositore (a) cita qui francamente come documento certo, perchè m'immagino, ch'egli stesso fuori di questo impegno il giudicherebbe, ed ogni altro Critico il giudicherà, o apocrifo, o non meritevole d'essere allegato per sicura memoria.

Ma il nostro Oppositore avea bisogno di così disporre le sue ingegnose declamazioni, per distornare i Lettori dal sentir poco appresso la forza di due passi già accennati nella Supplica Estense. Nell' Epitafio di Lotario I. composto da Rabano Mauro, e riferito dal Du-Chesne Tom. 2. pag. 398. si legge:

Continet hic tumulus memorandi Cæsaris ossa
Lotharii, magni Principis, atque pii.
Qui Francis, Italis, ROMANIS PRÆFUIT ipsis.

Così nell' Epitafio di Lodovico II. suo figliuolo, il quale tuttavia si legge nella Basilica Ambrosiana di Milano, e s'ha presso il Baronio (b), il Puricelli, ed altri, apparisçono i seguenti versi:

Hinc, ubi firma virum mundo produxerat ætas,
Imperii nomen SUBDITA ROMA dedit.

Qui non parlasi, dice l'Oppositore (c), *d'altro, che del supremo uficio della Prefettura Avvocaziale della Sede Apostolica, cui ebbero Lotario, e Lodovico, come Imperadori. Nè pare assai proprio in iscritture di tanta importanza appoggiarsi ad un verso, nel quale il verbo Præfuit non può avere altro significato, che quello dell' Avvocazia.* Così egli, e colla solita incredibil franchezza. Ma chiunque è buono da giudicare di liti somiglianti, comprenderà tosto, non potere, quel *Præfuit* avere altro significato, che quello del Sovrano temporale dominio, anche in Roma, non tanto per la sua concordia colle ragioni finquì addotte, quanto a cagione del dirsi senza veruna distinzione, che Lotario *Præfuit Francis, Italis, Romanis.* Certo fu egli non Prefetto, ma Sovrano, de i Reami di *Francia*, e d'*Italia*; adunque ancora di *Roma*. Altrimenti nell' Epitafio si sarebbe dovuto parlare diversamente di tali dominj, che oggidì vengono pretesi tanto diversi. Oltre di che *Roma Subdita* sono parole, che parlano chiaro, non potendosi mai accordare una tal nozione col pretendersi oggidì, che i Papi godessero allora sì l'alto, come l'utile dominio di Roma; e suona oramai troppo male il non volersi una volta arrendere a verità così patenti.

Sicchè dopo una folla di tante ragioni e fatti istorici raunati qui da me alla rinfusa, sarà cura de i Lettori il sentenziare, senza ch'io altro soggiunga, se punto sussista, o possa sussistere l'opinione degli Oppositori Romani (d), intorno alla pretesa Sovranità de' Pontefici d'allora nello Stato Ecclesiastico. Da per se ancora potranno conoscere, se giovi con-

tra passi

(a) *Dif. I. C. 44. pag. 164.*
(b) *Baron. Annal. ad An. 875.*
(c) *Dif. II. C. 38. pag. 102.*
(d) *Diss. Hist. C. 120. pag. 95.*

tra passi cotanto chiari l' addurre un' ordine dato da Lodovico II. di raccogliere Soldati in Italia per la spedizione Imperiale contra i Beneventani nell'Anno 866. e riferito dall'Anonimo Cassinese (a). Non si parla ivi del Ducato Romano, nè dell'Esarcato, nè d' altri paesi: egli è vero, ma altri ordini dovettero essere dati a i Governatori ivi non nominati, e a i Magistrati di Roma, per tacere d' altri motivi, che possono considerarsi, ma che non occorre considerare, giacchè dal silenzio solo, e massimamente da un silenzio sì fatto, sanno gli Eruditi, che non si può concludere cosa alcuna, contra tante altre notizie positive, le quali apertamente stabiliscono la nostra sentenza. E cessa poi affatto qui ogni sospetto, al mirare ciò, che il medesimo Imperadore Lodovico II. scrisse cinque anni dopo all' Imperadore de' Greci nell' Epistola rapportata dal Baronio stesso all'Anno 871. *Miraris*, dice egli, *quod non Francorum, sed Romanorum Imperator appellemur &c. A Romanis hoc nomen & dignitatem assumpsimus, apud quos profectò primò tantæ culmen sublimitatis & appellationis effulsit, QUORUMQUE GENTEM & URBEM divinitus GUBERNANDAM, & Matrem omnium Ecclesiarum Dei DEFENDENDAM atque sublimandam suscepimus*. Ecco espresse, e distinte le due Dignità di Lodovico II. cioè quella d' *Avvocato* e *Difensore*, e l' altra d' *Imperadore*. Proprio della prima era il *Difendere* e Proteggere la Chiesa Romana; proprio dell' altra il *Governare* e Reggere Roma, e il Popolo Romano. Non si può già dire, che Lodovico II. non fosse amico del Papa; mentre in quella medesima Lettera sostiene tutti i diritti della S. Sede, e altronde sappiamo, quanto i Pontefici fossero benevoli verso di lui; e pure rendendo egli ragione in congiuntura di tanto rilievo, perchè si chiamasse *Imperadore de' Romani*, cioè portasse un nome, che il Greco non volea dare a lui, col pretesto, che tal titolo non convenisse a i Franchi, ma a i soli Imperadori di Costantinopoli, e non fosse paterno di Lodovico, ma una nuova e fresca denominazione; francamente Lodovico gli risponde d' essere legittimo Imperador de' Romani, come erano stati il Padre, l'Avolo, e il Bisavolo suo, per esser' anch' egli stato unto, e consecrato dal Romano Pontefice, e sollevato con ciò *ad hoc culmen, & ad Romani Principatus Imperium, quo superno nutu potimur*; soggiungendo. *Regimen Imperii Romani suscepimus, Græci vero Romanorum Imperatores existere cessaverunt, deserentes scilicet non solum Urbem & Sedem Imperii, sed & Gentem Romanam*; e però dice ivi Lodovico d'essere *Successor Antiquorum Imperatorum*. Questi son passi chiari, ed è impresa di cattivo esempio il volere in una distinzion sì patente della *Dignità*, e *Autorità suprema Imperiale*, e del *Grado d' Avvocato*, tuttavia combattere col ricorso alla sola *Avvocazia*. Ma, nulla ci è, o sarà, che possa far paura all' intrepido Autor delle Difese. Egli risponde così: *Io non truovo nelle suddette parole quel gran male, che con modi sì minaccevoli hanno sperato di farci trovare gl' Impugnatori della Sede Aposto-*

[a] *Camil. Peregr. Hist. Pr. lang. par. 1. pag. 100.* (b) *Dif. II. C. 39. pag. 108.*

Apostolica. Guardino per curiosità i Lettori nella Supplica alla pag. 18. quai siano questi *modi sì minaccevoli* ivi usati da me in difesa delle Ragioni Imperiali ed Estensi. Nè pure un vestigio ve ne osserveranno. Ma se l'Oppositore non truova *mal grande* nelle parole suddette, basta almeno, ch' egli senta che c'è del male; perciocchè altro poi ci vuole per liberarsi da questi passi, che l'imputare all'Autor della Supplica l'ommission di parole, le quali non erano necessarie, e il dire con gran disinvoltura, che Lodovico II. riconobbe dalla S. Sede la Dignità Imperiale, e che *questa portava seco il debito di Governare appunto con la Prefettura dell' Avvocazia le temporali Signorie della S. Sede, e di proteggere la medesima*. Quel *governare* significa ivi *signoreggiare*. Così in una Epistola scritta da i Franzesi a nome di Papa Eugenio II. a gl'Imperadori di Costantinopoli, e riferita dal Baronio, si legge (a): *Una cum universo Catholico Senatu ac Populo, vobis a Deo ad Gubernandum credito.* Vedemmo ancora di sopra Carlo M. intitolato *Romanorum Gubernans Imperium*. E nella stessa Lettera di Lodovico II. si legge *Imperii tenere gubernacula*. Oltre di che le parole, e il contesto d'essa Lettera fanno toccar con mano, che si parla ivi della Dignità Imperiale, e de i diritti attaccati alla medesima, ed esercitati da esso Augusto; nè si può intender altro che questo, parlando egli così coll'Imperadore di Costantinopoli; il quale avea delle pretensioni su Roma stessa, e sull'Imperio Romano d'Occidente. Nè perchè dalla S. Sede la prosapia Carolingica *Imperandi auctoritatem sumpsit*, lasciava Lodovico II. d'essere Imperador Sovrano di Roma, siccome non lasciava d'essere Sovrano Re della Francia, tuttocchè dica, che la sua stirpe dalla Chiesa Romana *Regnandi prius, & postmodum Imperandi auctoritatem sumpsit*. Oltre di che dice ancora: *a Romanis hoc Nomen & dignitatem assumpsimus*. Nè la Coronazione suol' essere segno di dominio nel Coronante; altrimenti Leone III. sarebbe stato padrone del Regno d'Italia, perchè coronò Re di queste contrade Pippino figliuolo di Carlo M., e Sergio II. nell' 844. *Illudovvicum Lotharii Imp. filium* (cioè lo stesso Principe, di cui parliamo) *oleo sancto perungens Regali coronavit Corona, Regemque Langobardis præfecit*, siccome narra Anastasio (b). E si noti questo *præfecit* per confrontarlo con un *Concessit* di Paolo Diacono, veduto di sopra nel Cap. V. In somma chi ben peserà essa Lettera, e l'unirà con tante altre autorità e ragioni finquì recate, troverà chiaramente provata l'opinione nostra; e si stupirà, come con tanti schiamazzi sia essa oggidì impugnata, e come sì coraggiosamente si seguiti a voler persuadere l'opposta. Io per me solamente soggiungerò qui con Ottone Frisingense (c); che essendosi *ribellato* ad esso Lodovico II. Adelgiso Duca di Benevento, *a scitis sibi Samnitibus Lucanis, Campanis*, egli ripigliò tutte quelle Città, e fra esse Capova, *& omnes Lucaniæ, ac Campaniæ Urbes Romano Imperio Restituit*, non sapendo egli, per quanto io credo, che Lodovico Pio suo Avolo avesse

(a) *Baron. Annal. Eccl. ad An.* 825. [b] *Anastas. in Vita Serg. II.* (c) *Chron. L.* 6. *C.* 4.

avesse confermata e restituita (siccome si vuole oggidì) *Capova* con altre molte Città *in partibus Campaniae*, ed altre *cum aliis partibus Campaniae*, alla Chiesa Romana: il che può sempre più chiarirci del capitale, che ha da farsi del preteso Privilegio di Lodovico Pio.

E che erano dunque allora i Sommi Pontefici? Prorompe quì il Difensor del Dominio (a) in voci di sdegno, di maraviglia, e di dispregio, quasi che nelle Osservazioni si sia detto, chi *egli non è più, che un semplice Vicario, ed Esarco Imperiale in tutti i suoi Stati*. Già aveva io nella Supplica chiesto conto alla Coscienza di questo Scrittore dell' avermi egli imputata la suddetta proposizione, tal quale è da lui riferita ed applicata a i tempi moderni. De' secoli antichi, a' quali anche m' avea per forza tratto egli stesso, unicamente io ragionai. Nè queste cose appartengono punto alla Religione, o al vero decoro de' Pontefici come Pontefici; e però, quando i Papi fossero anche stati Esarchi una volta, e Vicarj dell' Imperadore a cagione di Governi temporali, non credo ch' eglino avessero punto avuto a vergognarsene, nè che alcuno de' suoi Successori abbia ad arrossirne, o altri possa perciò concepire stima minore della Massima Dignità del Sacerdozio; quando è manifesto, che almeno insino all' Anno 741. o in quel torno, benchè i Papi avessero anche allora qualche autorità delegata in Roma, e in altri Stati, per conto del Governo temporale, tuttavia non erano eglino peranche giunti ad aver quell' autorità, e dominio temporale, che si mirò anticamente negli Esarchi de' Greci, e dipoi ne i Vicarj Cesarei, Duchi, Marchesi, ed altri Principi e Signori subordinati agli Augusti. Egli è ben facile il trattare con sole voci da *stravagante*, anzi da *erronea* questa sentenza; ma il punto consiste nel dimostrarla tale col vigor delle pruove: il che ognuno scorgerà non essersi fatto, nè potersi fare dal Difensore, il quale se si figurasse di potere a forza di soli schiamazzi persuadere alla gente ciò, ch' egli desidera, cerchi de i Lettori fatti a posta per questo, ma non isperi d' ottener l' intento presso Lettori eruditi ed accorti. E per conto di quell' *Erronea*, mi permetta egli di dire, che s' egli sa il valore e significato di questa voce qualificativa, commette una manifesta ingiustizia, e forse ha in mente un' Errore pernizioso; e se non ne sa la forza, può agevolmente impararla in Roma, e massimamente dal P. Gian-Antonio da Palermo Min. Oss. che nel suo *Scrutin. Doctrin.* stampato ivi tre Anni sono, a lungo nè tratta nel Cap. V. Art. V.

Intanto poi si disse, che i Papi governarono gli Stati di lor giurisdizione *a guisa d' Esarchi, e Vicarj dell' Imperadore*, in quanto che Agnello Scrittore di que' tempi lasciò scritto, che Sergio Arcivescovo di Ravenna *judicavit* (cioè ebbe il *semplice governo* di Ravenna e d' altre Città, come confessa il Difensor del Dominio (b)) e che *velut Exarchus, sic omnia disponebat, ut soliti sunt modo Romani*. Se quell' Arcivescovo *governò* que' Popoli, come *Esarco*, e li governò nella stessa maniera, che fecero po-

(a) Dif. I. C. 95. pag. 332. (b) Dif. I. C. 36. pag. 145.

fcia i Papi: adunque inferiva io: anche i Papi governavano una volta *come Efarchi*, ed erano non Sovrani, ma fubordinati Governatori di Ravenna. Rifponde il Difenditor del Dominio, che per *Romani* s' hanno da intendere i *Miniftri* mandati dal Papa Principe Sovrano a quel governo. Ma ciò da noi fi nega; e fi rifponde, che quando fi voglia pretendere la parola *Romani* per *Miniftri*, quefti faranno ftati Nobili Romani, fpediti a quel governo dagl' Imperadori, giacchè imparammo da Eutropio Longobardo, che gli Augufti faceano ancora col Popolo Romano *Pactum*, e poterono fra l' altre prerogative concedergli i governi delle Città dell' Efarcato. Che fe vogliam prendere la parola *Romani* per gli Papi, ciò a noi bafta, perchè la mente dell' accennato Scrittore fu di contraporre *al Pontefice Ravennate*, *i Pontefici Romani*; e ficcome quegli era ftato non Sovrano, ma folamente *velut Exarchus*, così doveano effere allora i Papi: la qual' analogia cade appunto nel fiftema da noi finquì provato della Sovranità Imperiale d' allora in Roma, e negli altri Stati della Sede Apoftolica. E che ivi fi parli, non de i *Miniftri Pontificj*, ma al più al più de i *Papi* fteffi, ciò fu finceramente confeffato dall' Autore della Diff. Ift. (a) fpiegando egli quel *Romani*, *hoc eft Pontifices Maximi*. Laonde potea vedere il Difenfor del Dominio, fe dal canto noftro fi erano prodotte qui interpretazioni, le quali anche in Roma; e dagli fteffi Avvocati della S. Sede, non foffero riconofciute e confeffate per proprie e verifimili. E s'egli nella Dif. II. (b) vuol foftenere, che Sergio ufurpò un' affoluto dominio nell' Efarcato, quefto è un' opporfi alle altre memorie Iftoriche, dalle quali cofta, che Carlo M. era riconofciuto per Sovrano, ed è un' opporfi allo ftefso Agnello, da cui Sergio vien' appellato folamente *velut Exarchus*. Oltre di che ciò fu da me propofto intorno a i Sommi Pontefici, non già con determinata attribuzione di quefto Titolo a i medefimi, ma folamente per far intendere la loro fubordinazione all' Imperio in que' tempi per cagione di Stati temporali, e per moftrare, che le pruove degli Oppofitori nulla più poteano moftrare, che l' autorità d' un Vicario Cefareo nella perfona de' Papi. Non li vuole, è vero, l' Autore della Difs. Ift. (c) *Vicarj* per conto alcuno, e men li vuol *Feudatarj*, fcrivendo altrove (d): *Summos Pontifices*, *Feudi jure quidpiam ab Imperatoribus nactos fuiffe numquam reperias*. E pure egli tiene, che *Romani* fignifichi in quelle parole d' Agnello i *Sommi Pontefici*; e pure egli concede, che gli antichi Imperadori nel confermare alcune Provincie alla Chiefa Romana (come per efempio i *Ducati Spoletano*, *e Beneventano*) ne ritenevano prefso di fe l' alto Dominio colla Claufula: *Salva in omnibus noftra ditione*, *& illorum ad noftram partem fubjectione* (e). Tali cofe, ed altre, che fi potrebbono aggiugnere, male pofcia s' accordano colle altre pretenfioni di quefto per altro difcretiffimo Scrittore nel fopraccitato luogo, e s' egli confefsa, che gli

(a) *Diff. Hift*. C. 11. *pag*. 9.
(b) *Dif. II*. C. 3. *pag*. 38.
(c) *Diff. Hift*. C. 180. *pag*. 158.
(d) *Ibid*. C. 142. *pag*. 128.
(e) *Ibid*. C. 119. & 119.

gli Augusti hanno potuto e possono donare a i Sommi Pontefici, senza ceder loro l'alto Dominio, purchè *illud conceptis verbis in donationibus sibi reservaverint, & ea conditione Summi Pontifices donata receperint*: come mai possono dirsi giusti i suoi risentimenti contra di me, il quale ho creduto d'aver pienamente provato, che così appunto avvenne nelle Donazioni fatte dagli antichi Cesari alla Chiesa Romana? Per altro noi non siam qui per disputar di Nomi. Chiaminsi o Esarchi, o Governatori, o Vicarj Imperiali, o Principi, o Re, o con altri Nomi, i Papi d'allora: questo poco importa, non consistendo in tali nomi la Controversia nostra. Dicasi, che i Papi goderono tutte le Regalie in alcuni di quegli Stati, siccome certo le goderono ancora i Visconti, gli Estensi, i Gonzaghi, gli Scaligeri, ed altri Principi d'Italia, allorchè non aveano, che il semplice titolo di *Vicarj Imperiali*: questo non importa, purchè si confessi la subordinazione temporale d'allora, e purchè per esprimere tal dignità e Dominio, s'adoperi un vocabolo denotante, che dopo i Privilegj dati dagli Augusti durava tuttavia l'alto loro Dominio sopra gli Stati della Chiesa: la qual sentenza già da altri più eruditi Scrittori è stata riconosciuta per fondatissima e vera.

C A P. IX.

Arnolfo, Lamberto, e Berengario Imperadori, Sovrani anch'essi dello Stato Ecclesiastico. Diploma d'Ottone I. in favore della Chiesa Romana chiamato Originale, ma senza fondamento. Ivi si legge non ceduta, anzi riservata la Sovranità Cesarea. Giuramento attribuito ad esso Ottone serve a provare questa medesima verità. Forza delle voci Disponere, *e* Consilio. *Liutprando Storico, citato contra tale sentenza, anch'egli l'insegna, siccome il Continuatore di Reginone.*

PAssiamo ora a i Cesari susseguenti. Nell'Anno 896. Arnolfo Re di Germania fu consecrato in Roma Imperadore, e vi si fece tosto conoscere per Sovrano, mentre per attestato del Continuatore degli Annali Fuldensi (*a*), tenne ivi immediatamente giustizia, e partendosene, *Urbem AD SUAS MANUS* (cioè in potere d'esso Imperadore) *custodiendam Faroldo cuidam Vassallo Concessit*. A queste parole citate nella Supplica risponde l'Autore delle Difese (*b*) con questo tuono: *Mi compatiranno gli Oppositori, se da una interna Violenza io mi sento mosso a dire il vero: ed è, che non senza continuo mio spiacimento e stupore mi trovo ad OGNI PASSO astretto a riconvenirgli di qualche mancanza notabile, come d'aver troncate le testimonianze, d'aver loro adattati sentimenti diversi, o d'aver taciute le parole, che veramente le spiegano*. Io per me compatisco il Romano Avvocato, che non può resistere alle *Violenze* della sua passione; ma più spererei, che dovesse egli compatire me stesso, se gli risponderò, che chi patisce de i moti *violenti* d'animo, non dovrebbe mettersi a trattare somiglianti controversie, perciocchè i *violenti* Affetti troppo facilmente sogliono impedire la vista del Vero e del Giusto, e far prorompere in Ingiurie e proposizioni false. E che appunto l'*interna Violenza* sua l'abbia qui mosso, non già *a dire il Vero*, ma a profferire tutto l'opposto, il conosce ognuno;

 e il

(a) *German. Script. a Freher. edit. pag. 53.* [b] *Dif. II. C. 42. pag. 112.*

e il conoscerà egli stesso, quando avrà l' animo men conturbato, essendo evidente, che il dire di trovare *ad ogni passo* nelle Scritture nostre *qualche mancanza notabile*, è una Ingiuria, che si fa alla Verità, e a noi; e tanto più, perchè nè pur qui mostrerà egli commessa da me alcuna *notabil Mancanza*. Veggiamo, se ciò sussista. *Arnolfo*, dice l' Oppositore, *nell' 893. fu chiamato da Papa Formoso, ut Italicum Regnum, & Res S. Petri ad suas manus a malis Christianis eruendum adventaret*; e che *il Papa lo consagrò Augusto, e tutta la Città di Roma gli prestò questo giuramento: Juro, quod salvo honore & lege mea, atque Fidelitate Domni Formosi Papæ, Fidelis sum & ero omnibus diebus vitæ meæ Arnolfo Imperatori &c.* Dopo le quali cose soggiunge: *Ora e che mai qui si rinviene, che non sia favorevole alla Sovranità Pontificia, se tutti gli Atti d' Arnolfo son fatti a richiesta e vantaggio di Papa Formoso*? Una sola cosa, un' Atto solo qui si rinviene, che non è favorevole alla pretesa Sovranità Pontificia, e che anzi la distrugge affatto, ed è, che Arnolfo *secundum morem Antecessorum suorum*, come dice lo Storico, fu coronato dal Papa, e creato Cesare Augusto, e per conseguenza anch' egli venne ad essere Sovrano Padrone di Roma, al qual fine, e vantaggio proprio ancora, s' era egli mosso coll' armi sue dalla Germania. Ed è una curiosa pretensione, ch' io dovessi, massimamente in un' Opera succinta, qual' è la Supplica, portar delle opposizioni, che a nulla servono, cioè avvertire il Pubblico, che fu chiamato in Italia Arnolfo dal Papa. Ciò è vero. Ma fu egli altresì chiamato per benefizio di tutti *a Primoribus Italici Regni, & ut Italicum Regnum eruendum adventaret*: e per questo non si soggettò a lui il Reame d' Italia? *Res S. Petri* restavano a i Papi senza pregiudizio della Sovranità Cesarea, siccome vi restavano *res S. Ambrosii, res S. Apollinaris &c.* E l' eccezione posta nel giuramento di Fedeltà fatto dal Popolo Romano ad esso Arnolfo è la medesima che leggiamo nel giuramento prestato da' Romani nell'824. a Lodovico Pio (a), vero anch' esso Sovrano di Roma. Tali riserve, ed eccezioni erano usate ne' tempi antichi (siccome abbiamo anche veduto nel Cap. VII.) senza offendere l'alto Dominio, e si seguitarono a fare dipoi, come si ha da moltissimi esempj. Veggasi dunque la gran ragione, che qui avea l' Oppositore di prorompere in accuse sì ingiuriose ed insussistenti; ma molto più si vegga, come dopo aver' egli qui destramente occupato i Lettori con inutile fracasso di parole, si salva poi egli stesso in mezzo al romore, passando via senza rendere ragione, perchè mai avendo il Popolo Romano giurata *Fedeltà*, e Vassallaggio ad esso Arnolfo, non già come a Prefetto, ma come a vero Imperadore d' esso Popolo, *omnis Romanorum Populus cum juramento Imperatori Fidem promittentes*: ciò non sia segno certo della Sovranità a lui competente per cagione della Dignità Imperiale; e perchè avendo Arnolfo conceduto a Faroldo suo Vassallo il custodire la Città di Roma *ad suas manus*, questo non sia un segno manifesto, ch' egli fu; e restò alto,

(a) *Baluz. Capitular. T. 1. pag. 647.*

alto, anzi assoluto padrone di quella Metropoli. E pur questo è il luogo, dove si accusano gli Avvocati Estensi di *mancanze notabili*. Anche Lamberto Imperadore in que' medesimi tempi fu Sovrano di Roma, ciò apparendo dal Decreto, di cui parlammo di sopra, fatto in un Concilio di Ravenna alla presenza del Papa, e di esso Augusto nell' Anno 898. e riferito dal Baronio all' Anno 904. Di più furono ivi dette dal Papa ad esso Lamberto le seguenti parole allegate, non so come, dall'altro Avvocato della Rev. Camera (a): *Romana Ecclesia eo inopiæ est redacta, ut pecuniæ, quæ pauperibus pro Incolumitate* IMPERII VESTRI *distribui solebant, una cum stipendiis Clericorum exaustæ sint, his ad Stabilitatem Imperii Vestri una cum Fidelibus vestris prospicite*. Già s' è veduto di sopra, essere stato costume, che i Vescovi facessero limosine per la prosperità del Principe Sovrano. Un' altro Capitolo è del tenore seguente: *Quoniam Majestas Vestra novit, quas conspirationes Romani, Longobardi, & Franci faciant adversus Apostolicam &* IMPERIALEM AUCTORITATEM *in Terris B. Petri, ut sicut Prædecessores Vestri probibuerunt ne fierent, sic in posterum & ipsi Augustali Decreto prohibeatis*. Ecco l' autorità Imperiale (non dice Avvocaziale) degli Augusti anche nelle *Terre di S. Pietro*; ed ecco che all' Imperadore, come a Sommo Principe di quegli Stati, apparteneva il comandarvi, e il comandare anche a i Romani. Si legge questo passo nella prima edizione della Differt. Ist. ma si è creduto bene di ommetterlo nella seconda.

Non lasciano gli Avvocati Romani di recar' in mezzo un' altra volta i versi del Panegirista di Berengario I. creato Imperadore nell' Anno 916. ove si parla de i doni, ch' egli fece a Papa Giovanni X.

Lectitat Augusti concessos MUNERE *Pagos &c.*
Cæsare quo norint omnes data MUNERA.

Pretendono con ciò (b), che Berengario confermasse gli Stati alla Chiesa Romana. Sia vero quanto sembra loro, quantunque sappia il Difensor del Dominio, che si potrebbe disputar tuttavia del significato della voce *Pagos*. Ma questo non combatte in guisa alcuna colla sentenza nostra; anzi maggiormente la stabilisce, al riflettere, che ciò è chiamato un *Dono*: parola bensì d' un Poeta, e non d' un Prosatore, ma che però si dee credere usata con proprietà, e col suo Perchè da quel Poeta, il quale siccome contemporaneo ben vedeva, e sapeva lo stato degli affari, e la ripete due volte, senza che gli mancassero parole da sostituire. Ecco dunque a chi toccava il dare i Privilegj, e il confermare i beni antichi alla S. Sede: e poi si vorrà, che quei *Privilegj*, e *Doni*, cioè le conferme Imperiali degli Stati Pontificj, altro non fossero che Patti d' amicizia fra Sovrano e Sovrano. Ma il medesimo Panegirista apertamente spiega, chi fossero allora i Supremi Padroni di Roma stessa, allorchè dice, che i Romani gridavano nella coronazione d' esso Berengario.

—— *Valeat* TUUS *aurea* PRINCEPS

Ro-

(a) Diss. Hist. C. 16. pag. 12.   (b) Dif. I. C. 108. pag. 380.

Roma diu, IMPERIUMQUE gravi sic pondere pressum
Erigat, & supera sternat virtute REBELLES.

Non dice *Tutor*, *Defensor*, *Patronus*, *Præfectus*, o altre simili parole, che sarebbono potute cader' in verso; ma dice *Tuus Princeps*; il che fa intendere chiaramente ciò, che cerchiamo. Ed è probabile, che niuno meglio dello stesso Autore delle Difese conosca questa verità, e senta la forza di tali parole, da che si vede, essersi egli ben guardato di rispondere alle medesime, tuttochè fossero state a lui opposte nelle Osserv. come decisive in nostro favore. S' era di più detto nella Supplica, venire attestata la stessa verità dal suddetto Panegirista sul principio del Poema, ove dice di Berengario:

——— *Karoli sed enim nutritus alumni*
Rite sub imperio, simili qui nomine ROMAM
Postremus Francis REGNANDO COEGIT HABENIS.

Risponde l' Oppositore (a) essere *un' assai debol sostegno all'assunto contrario questi versi*. La ragione di ciò? *Poichè questi sono versi detti per fine molto lontano da quello, che pretendono gli Oppositori*. Osservino di grazia i Lettori, se queste parole si leggano, e non altro, nella Dif. II. e poi dicano, quali derisioni e rimproveri io dovessi aspettarmi dall' Oppositore medesimo, ove con sì coraggiosa disinvoltura cercassi di eludere le opposizioni e ragioni Romane. Ma questo passo è chiaro, perchè *regnando cogere habenis Francis Romam* non può significar' altro, se non che Carlo Crasso Imperadore fu Principe Sovrano di Roma; nè può intender' altro, chi sa intendere le frasi Poetiche.

Siam giunti a i tempi d' Ottone I. la cui Donazione o Confermazione fatta nell' Anno 962. è citata ed esaltata cotanto dagli Oppositori. Qui il Difensor del Dominio (b) mi taccia di poco buona fede in portare alcune parole tronche dal testo d'essa, cioè *Salva in omnibus potestate Nostra, posterorumque Nostrorum*, senza ch' io abbia avvertito i Lettori, seguitar dopo immediatamente altre parole, esprimenti, in che consistesse tutta la Potestà Imperiale ivi riservata; e perciocchè nella Supplica fu detto di passaggio, che *difficilmente si mostrerà, che resti l' Originale* d'esso Diploma: egli pretende non seguire da ciò, che il Diploma s' abbia a credere falso (c). Ma non mi faccia egli di grazia sì corto di senno da pretendere, che un Diploma sia falso non per altro, se non perchè più non può mostrarsene l' Originale. Si è avvertito ciò nella Supplica, a fin di rispondere al suo Collega, il quale chiama *autografo*, cioè *Originale*, il Diploma d' esso Ottone: cosa, ch' egli non avea osato dire nella prima edizione (d): e poscia affinchè unita una tal notizia o riflessione con altre, s' accresca lume a i Critici per poi giudicare, se alle copie non autentiche d' esso abbia, o non abbia senza esitazione alcuna da prestarsi fede. Diecsi dato il Diploma suddetto a dì 13. di Febbrajo del 962. An-

(a) *Dif. II. C. 42. pag. 114.*
(b) *Dif. I. C. 105. pag. 366.*
(c) *Dif. II. C. 44. pag. 115.*
(d) *Diss. Hist. C. 20. pag. 14.*

Anno vero Domini Ottonis Imperii invictissimi Imperatoris XXVII. Secondo l' uso degli altri Diploma si parla ivi degli Anni dell' *Imperio*, e pure quello era l' Anno primo, e non il XXVII. dell' Imperio, oltre alla situazione impropria della voce *Imperii*. Che se intendiamo degli Anni del Regno di Germania, dovea dirsi *Regni*, e non *Imperii*: e quello che più importa, nel Febbrajo del 962. correva l' Anno XXVI. d' esso Regno, e non il XXVII. Perciò scrisse il P. Papebrochio (a) non essere credibile che gli Anni del Regno e dell' Imperio siano stati confusi in questo medesimo Privilegio, trovandosi accuratamente distinti altrove; laonde incolpa qui d'inavvertenza il Copista ed altretanto lasciò scritto anche il Lambecio (b). Non dovea dunque l' Autore della Diss. Ist. seguitare in ciò il Baronio, che rapportando esso documento all' Anno 962. notò non con assai accuratezza: *Extat Autographum aureis exaratum literis, asservaturque Romæ in Castello S. Angeli.* E però, qualora concorressero gagliarde ragioni per sospettare, che le Copie di quel documento non fossero in tutto sicure, o per dubitare della sostanza sua: non basterebbono a difenderlo le esagerazioni altrui, siccome nè pur bastano altre simili grida a difendere le pretese Donazioni di Costantino, e di Lodovico Pio; perciocchè egli è ben certo, che quegli Augusti, ed anche Ottone I. fecero Privilegj, donazioni, o conferme alla Chiesa Romana; ma non seguita per questo, che s' abbiano ad accettare tosto come documenti certissimi alcune Membrane e Copie, che oggidì restano. E per vero dire, in quanto a quel di Ottone, non fa un bel vedere, che il medesimo sia intitolato ne i Registri dell'Archivio Pontificio (c): *Privilegium Imperatoris Ottonis scriptum literis aureis in Charta coloris violati rubei. In quo Privilegio, seu literis apparet, quod appensa fuit Bulla aurea dicti Domini Ottonis Imperatoris; ut in transcripto dicti Privilegii legitur, licet modo in ipso Privilegio non sit.* Quando non sia Originale quella Carta (che tale nè pur si è arrischiato di chiamarla l'Autore delle Difese) non sì facilmente s' intenderà, perchè fosse scritta con caratteri d' oro, e portasse il segno, che v' era stata appesa la Bolla d' oro dell'Imperadore. Certo di qui nasce un giusto sospetto, che alcuno abbia voluto dar faccia d' Originale a quello, che non era tale. Lo stesso dico del Privilegio d' Arrigo II. che si allega per fatto nel 1014. e che anch' esso è mera Copia; e pure questa Copia è descritta nel suddetto Registro co i contrasegni degli Originali: *Privilegium confirmationis Henrici Romanorum Imperatoris literis aureis in Charta coloris violati rubei scriptum, cum filis serici rubei quoque coloris, bulla aurea bullatum.* Esiste la medesima carta: ma niuno oggidì osa intitolarla per Originale. Che se l' Oppositore in questo proposito tira in mezzo non solo i Goldasti, e i Conringi, ma anche altri Autori da me non mai confutati, e tanto da lui abboriti, (fuorchè ne' casi, ne' quali parlano in suo favore): sa il Pubblico, che que-

(a) Conat. Cron. ad Catal. Pontif. in Jo. XII.
(b) Lambec. Rer. Hamburg. L. 1.
(c) Regifir. MS. Pontif. in Bibliot. Estens.

quam talem in præsentia Missorum Nostrorum, vel Filii Nostri; seu universæ generalitatis facit promissionem pro omnium satisfactione, atque futura conservatione, qualem Domnus & Venerandus Spiritalis Pater Noster Leo sponte fecisse dignoscitur. Il Goldasto (secondo che nota il Pagi) pensa, che qui venga accennato Leone VIII. il quale fu eletto, o intruso nell'Anno seguente, e perciò crede Apocrifo il Diploma, e forse fu così persuaso da quella formola *& Venerandus Pater noster*, la quale sembra detta di un Papa vivente. Tiene il P. Papebrochio, che qui si parli di Leone VII., e il P. Pagi, che di Leone IV. A me basta di dire, che non si potea nè pure allora consecrare il Papa eletto senza la presenza de' Messi Imperiali, siccome faceasi sotto gli altri antecedenti Imperadori Greci e Carolini; con che si vede un diritto Imperiale tuttavia conservato in Roma. Poscia si scorge, che quell' *Idest* non ispiega precisamente tutta la riserva fatta da Ottone, mentre ci è ignoto non solo tutto il contenuto della promessa d' Eugenio II. ma anche tutto quello, che riguarda l'altra susseguente fatta da Papa Leone, mentovato nel Privilegio Ottoniano. Pretende l'Autor delle Difese, che i Pontefici *promet' essere solamente a gl' Imperadori di mantener loro la gran dignità dell' Avvocazia*; ma giuoca ad indovinare, e quel che più cita in pruova della sua pretensione il *c. 9. Distr. 10.* prodotto di sopra (a). Questo Capitolo pruova appunto la Sovranità Imperiale, perchè ivi Leone IV. professa d'essere obbligato *ad capitula & PRAECEPTA IMPERIALIA Vestra Vestrorumque Prædecessorum CUSTODIENDA & CONSERVANDA modis omnibus*. E poi per conchiusione, essendosi veduto, che l'alto Dominio dello Stato Ecclesiastico era a' tempi d' esso Leone IV. e d' Eugenio II. goduto ed esercitato da gl' Imperadori, viene a intendersi lo stesso de' tempi d' Ottone I.

Fa Ottone un' altra riserva specificata, comandando, che chiunque nocerà ad alcuno, il quale stia sotto la spezial protezione del Papa, o di lui Imperadore, costui *sciat se periculum vitæ suæ esse incursurum*. Cioè mette pena la vita a chi non rispetterà tutte le persone o Ecclesiastiche, o Secolari, che saranno patentate, o avranno il Mundiburdio, e altri Privilegj Imperiali. Questo è un comandar da Sovrano. Molto più ancora si conosce ciò dalle altre seguenti parole: *Ut Missi Domni Apostolici, seu Nostri, semper sint constituti, qui annuatim Nobis, vel Filio Nostro renunciare valeant, qualiter singuli Duces ac Judices populo Justitiam faciant. Hanc Imperialem Constitutionem quomodo observent qui Missi Decernimus* (forse l' Originale avrà qui avuto il contesto meno confuso) *ut primum cunctos clamores, qui per negligentiam Ducum, sive Judicum, fuerint inventi, ad notitiam Domni Apostolici deferant; & Ipse unum de duobus eligat, aut statim per eosdem Missos fiant ipsæ necessitates emendatæ, aut Misso Nostro nobis renunciante per Nostros Missos a Nobis directos emendentur*. Rimetteva Ottone il primo richiamo al Sommo Pontefice; e così anche oggidì

(b) *Dif. II. C. 45. pag. 120.*

fanno molti Principi verso i loro Feudatarj. Se il Papa non ci provvedea, o se correano nuove istanze, allora l'Imperadore spediva egli i suoi Giudici a far giustizia nello Stato Ecclesiastico: peso grave, dal quale però oggidì sono esenti moltissimi Principi Vassalli dell'Imperio. E pure in questi passi non sanno leggere gli Scrittori contrarj quella Sovranità Cesarea, che pure dà negli occhi ad ognuno. Basta al Difensor del Dominio di dire. *Se Ottone era il vero Sovrano di Roma: qual bisogno v'era che si riserbasse il diritto di mandare i Giudici? Senza mettervi una tal clausola, dovea mandargli assolutamente*. Ottone è quegli, che dà, e concede; Ottone è quegli, che fa la riserva: adunque egli è il Sovrano. E si specifica un tal diritto, affinchè si sappia, qual giurisdizione si conceda, e quale non si conceda al Pontefice. Bisogna immaginar bene il caso; e tosto s'intenderà, se coll'agilità d'un' interrogazione si potea rispondere alla forza di questo passo. Di più dice Ottone I. sul principio del Diploma, ch'egli concede e conferma quegli Stati al Papa, *SICUT a Prædecessoribus Vestris* (forse nell'Originale sarà stato *Nostris*) *usque nunc in Vestra potestate atque ditione tenuistis, & disposuistis* &c. E da noi si è già mostrato, che per l'addietro sotto gl'Imperadori non aveano i Papi goduta quella Sovranità, e indipendenza, che ora si pretende da gli Oppositori. Più sotto dopo le parole *in Vestro permaneant jure, principatu atque ditione* &c. *sed potius eorum Nos Defensores esse testamur*, si seguita immediatamente a spiegare, qual' abbia da essere quel Gius, Principato, e Dominio, soggiugnendo: *Ad hoc ut ea in illius ditione ad Utendum, & Fruendum, atque Disponendum firmiter valeant obtineri, salva in omnibus Potestate Nostra* &c. Adunque parla solo dell' Utile Dominio, che si concedeva ad altri Vassalli, Vescovi, Abati, Duchi, Marchesi, Conti, e simili; e non concede, nè mostra conceduto in guisa alcuna il supremo Dominio di quegli Stati. Ma grida qui l'Oppositore (a), *non è possibile, che gli Avvocati Estensi vogliano accorgersi, che il Disporre degli Stati si è alquanto più del solo utile Dominio*. D'altro non è possibile, che s'accorgano qui gli Avvocati della Casa d'Este, se non della soverchia fidanza dell'Oppositore in accusare e in asserire. Per levare nondimeno gli equivoci, dico che dall'*Utile Dominio* non escludo io la Giurisdizione, qualor questa si concedeva, e valermi io di tal voce secondo l'uso degli altri per significare una Signoria subordinata, e non suprema. Ora *Disponere* in simili casi suol significare appunto il regolare, governare, ordinare, e l'aver anche giurisdizione, ma non già l'indipendente Dominio. Sergio Arcivescovo di Ravenna *omnia disponebat*, siccome vedemmo, nell' Esarcato, e pure non era egli Sovrano di quella Provincia. Ma per addurre esempj precisi, che tal formola nulla più solea importare per se stessa, che l' *Utile Dominio*, sappiasi, che Carlo M. confermando nell'Anno 787. i lor Beni a i Custodi della Chiesa di Ravenna, si servì di questa formola. (b) *Ad habendum, tenendum, possidendum, ordinandum, restaurandum*

(a) *Dif. II. C. 46. pag. 121.*

(b) *Rub. Hist. Rav. ad An. 787.*

randum, & *Disponendum* &c. Di più soleano d'una simile valersi anticamente i Contraenti nel concedere i Livelli, ne'quali certamente resta riservato il diretto Dominio al Concedente. Ciò è chiaro da varj documenti dell' Archivio Estense. *Ad habendum, tenendum, Disponendum, & ordinandum, & more, qui tibi placuerit, faciendum*, s'ha in uno Strumento di Livello dato nel 1082. dal Vescovo di Ferrara. In un' altro simile di Livello conceduto da Adelasia Vedova di Guglielmo dalla Marchesella nel 1154. si legge *ad habendum, tenendum, possidendum, defensandum, Disponendum, & ordinandum, & in omnibus meliorandum*. Così in altri Livelli della Pomposiana abbiamo *ad habendum, tenendum, possidendum, ordinandum, Disponendum, piscandum, capellandum, roncandum, laborandum, sive in omnibus meliorandum*. Finalmente presso gli antichi noi troviamo *Sub Dispositione Præfecti Prætorio*, e simili altre parole, per significare l'*amministrazione*. Parlasi dunque nel Diploma d'Ottone dell' Utile Dominio di quegli Stati, essendosi appunto servito quell' Augusto d'una formola, che l'esprime. E però il Pagi (a), dopo aver considerato questa ed altre espressioni del suddetto Diploma, conchiuse anch' egli, che l'alto Dominio non fu ceduto al Papa da Ottone I. e che nè pure allora la Chiesa Romana godè altro che l'usufrutto, e Dominio subordinato de gli Stati a lei conceduti, o confermati dagli Augusti. Vuol di nuovo fondarsi l'Avvocato contrario sulle parole (b): *usque ad finem Seculi eo modo CONFIRMAMUS, ut in suo Detineant* (i Papi) *Jure, Principatu, atque Ditione*. E più sotto: *ut in Vestro permaneant Jure, Principatu, atque Ditione, & neque a Nobis, neque a Successoribus nostris in Quacumque parte vestra Potestas imminuatur*; e dice, che *non sa, se a questo parlare si darà il solito nome di formole esprimenti il solo Utile Dominio*. Ma egli potea benissimo immaginarsi di sì; e senza avere da pescar lontano le ragioni; perciocchè confermava bensì Ottone a i Papi sopra quei Stati *Jus, Principatum, Ditionem, & Potestatem*, ma questa Potestà non era l'alto, e sovrano, e indipendente Dominio, siccome non è tale il Dominio Principesco di tanti altri Stati, che seguitaro gli Augusti a concedere o confermare a tanti loro Principi Vassalli. E che questa Potestà fosse subordinata, e riguardasse l' Utile Dominio, si raccoglie da tante altre parole ivi apposte, anzi risulta dalla stessa parola *Confirmamus*, sapendosi, che al solo Sovrano compete il Gius di *Confermare* Stati ad altrui, e che chi è supposto Sovrano, non va a cercar *Privilegj di Conferme* de' suoi Stati da chi è solamente suo Avvocato, e da chi non ha diritto alcuno sopra i medesimi.

Sicchè abbiamo, che anche a' tempi d' Ottone il Grande restò vivo ed illeso l'alto Imperial Dominio sopra di Roma, e dello Stato Ecclesiastico. Ma perchè vien citato il giuramento (c), che si dice fatto da esso Ottone nel 960. prima di venire a prendere la Dignità e Corona Imperiale: vediamolo. Ivi promette quel Monarca di restituire alla Chiesa

P 2 Romana

[a] *Pagi Crit. Baron. An. 962.* (b) *Dif. II. C. 46. pag. 122.* (c) *Diss. Hist. C. 37. pag. 115.*

Romana *le Terre di S. Pietro*, e di difenderle: il che secondo noi riguardava il solo Governo e Dominio Utile, che dovea concedersi ad essa Chiesa. Soggiugne: *In Romana Urbe nullum Placitum, aut Ordinationem faciam de omnibus, quæ ad te, aut ad Romanos pertinent, sine Tuo Consilio.* Ma primieramente noi neghiamo, che debba riferirsi ad Ottone I. quel giuramento. Esso è d' Ottone III. siccome attesta l'Autore della Cronaca Reicherspergense, citata appunto per questo dall' Autore delle Difese (*a*), il che non discorda da Graziano, mentre questi non ispecifica punto, di qual' Ottone parli. Secondariamente, ancora nel supposto, che si tratti qui di Ottone il Grande, rispondiamo, leggersi nelle medesime citate parole la Sovranità, spettante allora a gli Augusti. Uno de i Diritti supremi di chi era Imperadore in que' tempi, fu il tenere pubblici Giudizj in tutti gli Stati o mediatamente, o immediatamente suggetti al Romano Imperio: il che facea l' Imperadore, o portandosi egli in persona nelle Città o Provincie, o inviando colà i Messi con autorità delegata. Anche in Roma si praticava lo stesso, e nell' Anno 824. *Imperator Hlotarium filium suum ad justitias faciendas Romam misit*, come sia ha dagli Annali Fuldensi, per tacere d'altri esempj. Bisogna, che alcuno de' precedenti Imperadori nell' esercitare questo Gius di Sovranità nella stessa Romana, avesse ivi pubblicate nuove Leggi o Editti (accennati qui colla voce *Ordinationes*) co i quali si regolava il governo di Roma, o si giudicava de' Beni de i Diritti, e de' i famigliari sì del Papa, come del Senato Romano, e bisogna, che ciò fosse avvenuto, senza ascoltar' il parere, e il *Consiglio* de'Sommi Pontefici, benchè personaggi degni per tante ragioni di somma venerazione, e posti in forma distinta al Dominio e governo di quella Regina delle Città, ed ivi sempre residenti. Ora Ottone I. allorchè volle essere eletto, e poscia coronato Imperadore dal Papa, si obbligò, che qualunque volta egli volesse tenere questi Placiti in Roma, e pubblicar' ivi qualche Editto, ciò non si farebbe senza udire il parere e *Consiglio* del medesimo Pontefice. Adunque il Sovrano vero di Roma era l' Imperadore; nè il Papa altro esigea, se non di fare da Consigliere in quel caso: la qual dimanda era ben giusta. E si noti, che non vien richiesta all' Imperadore questa obbligazione e convenienza, fuorchè per gli Placiti da tenersi in Roma. Adunque nel rimanente dello Stato Ecclesiastico doveano seguitar gl' Imperadori a tenere i Placiti, e a far degli Editti, senza udir punto il *Consiglio* de' Papi.

Scrive nondimeno ancor qui col consueto suo sprezzo l' uno de gli Oppositori (*b*); *Bellissimi supposti ideali, fondati nella spiegazione volgare di quella voce Consilio! Ma le arguzie svaniscono, quando si mostra, che il vero e natural significato di quella voce non è quello, che essi pensano; e il mostrarlo è facile, mentre in quel luogo ella vuol dire il medesimo, che Consenso: così ne' tempi barbari s' intendea quella voce, come insegna il Ducange; e il Procuratore*

(a) Dif. I. C. 110. pag. 385. (b) Dif. II. C. 49. pag. 123.

curatore d' *Arrigo VII. nel* 1309. *giura così al Papa*: *In Roma nullum Placitum faciet &c. sine vestro Consilio, & Consensu*. Il vero e natural significato della voce *Consilium* ognuno il sa; e però il chiamare un' *arguzia* la naturale spiegazione di essa, anzi il pretendere, che sia il suo vero e natural significato quello di *Consensus*, perchè per avventura il Ducange ne portasse un solo esempio: questo apparirà a i saggi un voler farla qui da Dittatore. Che se a' tempi d' Arrigo VII. cioè più di tre Secoli dopo di Ottone I. e in Secoli di tante novità, riuscì a i Papi d' ottenere, che quei Placiti non fossero tenuti in Roma non solamente senza il *Consiglio*, ma eziandio senza il *Consenso* loro (il che nondimeno nè pur fu un levare affatto la Sovranità Imperiale) perchè s'ha egli a pretendere, che *Consilium* fosse lo stesso, che *Consensus*, quando il passo medesimo fa argomentare, che fossero appunto diverse le idee di tali voci, e fu necessario l'aggiungere *Consensus*? Si torna pertanto a dire, che avendo a noi opposto gli Avvocati Romani quel giuramento, e spiegandolo noi secondo la nozione propria e naturale, resta saldissima la spiegazione nostra, finchè non si pruovi il contrario. Ma di più soggiungo, che il giuramento medesimo fa vedere, che *Consilio* è ivi preso nel significato nostro, e non già in vece di *Consensus*, poichè più di sopra ivi si legge così; *Numquam vitam, aut membra, & ipsum honorem, quem habes, mea Voluntate, aut meo Consilio, aut meo Consensu, aut mea Exhortatione perdes; & in Romana Urbe nullum placitum faciam sine tuo Consilio*. L'Oppositore ha letto e citato tutte queste parole cotanto vicine; e pure vien francamente pretendendo, che *sine tuo Consilio* voglia dire *sine tuo Consensu*. Si vede chiaro, che in quel giuramento *Consilium* era preso nel suo natural significato, e che quando Ottone volea esprimere il *Consentimento*, sapea ben valersi della parola *Consensus*, ch' egli precisamente usa ivi in differente riguardo dal *Consilium*. Adunque non i nostri, ma quei dell'Oppositore, *son bellissimi supposti ideali*, fondati sopra il solo suo desiderio; tornandosi perciò a dire, che Ottone sottopose la sua Sovranità in quei Placiti ad una condizione, la quale non distrugge, anzi maggiormente conferma e stabilisce l' autorità Sovrana di quell' Augusto. E in quanto all' ammettere ne i Placiti Cesarei da tenersi in Roma il *Consiglio* de' Pontefici; questo era appunto lo stile, o la convenienza anche degli Augusti antecedenti, siccome s' è mostrato di sopra verso il fine del Cap. VII. con gli esempj de' Placiti tenuti ivi dagl' Imperadori Lodovico II. e III. ove s' è veduto, che la prima figura veniva in tali occasioni fatta da essi Augusti, siccome Sovrani (a). Altrove ancora i Monarchi d'allora tenevano i Placiti coll'intervento de' Vescovi, e de' Magnati, *Episcopis & Proceribus assistentibus*; *hi enim in Judiciis Regi adsidebant*, come costa da i passi citati dal Bignon. E più suppongo io noto in Roma, perchè ivi ancora Monsignor Giusto Fontanini (b) citò un' Epistola d' Incmaro, ove son tali parole: *In quo Placito generalitas universorum*

(a) *Baluz. Capitul. T. 2. pag. 909. & 911.*

(b) *Fontanin. Vindic. Diplom. L. 2. C. 11.*

versorum Majorum conveniebat: seniores propter Consilium ordinandum: minores propter idem Consilium suscipiendum. Che più Carlo Calvo in un suo ordine allegato dal suddetto Bignon, scrisse così: *Statuimus cum communi Consensu, & Consilio totius Regni nostri Optimatum*. Qui truovasi non solo il *Consilio*, ma anche il *Consensu*; e pure non lasciava Carlo Calvo d'essere il Sovrano, siccome non lasciano i moderni Augusti d'essere Sovrani degli Stati del S. R. Imperio, quantunque nella Coronazione giurino d'osservar molti Patti, e Capitulazioni, e quantunque si obblighino di non usar certi diritti, che competerebbono alla lor Sovranità, e non possano far certe risoluzioni senza il *Consenso*, non che senza il *Consiglio* degli Elettori dell' Imperio. Così in un Capitulare di Carlo Magno fatto nell'Anno 797. fu stabilito (a): *Quando voluerit Domnus Rex propter pacem, & propter faidam, & propter majores caussas, bannum fortiorem statuere, una cum CONSENSU Francorum & fidelium Saxonum, secundum quod ei placuerit, solidos LX. componere faciat*. Vedi Giovanni Schiltero (b), ed altri, che mostrano, non avere gli antichi Augusti potuto far certe leggi, risoluzioni, e condanne, senza il Consiglio, e quel che è più senza il Consentimento de i Magnati. Sicchè tanto più viene ad intendersi anche dal citato giuramento d' Ottone la suprema autorità degli Augusti in Roma stessa, mentre ivi si parla del solo *Consiglio*, e si parla de' soli Placiti da tenersi *in Romana Urbe*, ove risedevano i Sommi Pontefici, senza assoggettare a tal condizione l'autorità Cesarea in altri luoghi fuori di Roma. Nulladimeno risponde l' Oppositore: *in tali occasioni chi dice Roma, dice tutto ciò, che a quella appartiene, siccome chi dice Modana, dice tutto il Ducato Modanese. E venendo l' Imperadore a Roma, non veniva per fersermarsi nello Stato Romano, ma ben solamente in Roma*. Negasi la prima partita; e se avesse inteso Papa Giovanni di obbligar'Ottone a quel patto per tutti gli Stati della Chiesa Romana, avrebbe egli ben saputo farlo diversamente esprimere. E per conto del non essere allora venuti gli Augusti *persermarsi nello Stato Romano*, la disgrazia vuole, che appunto i tre primi Ottoni Imperadori soggiornavano spesso in Ravenna, come costa dalle memorie del Rossi (c); ed ivi anche faceano da padroni; laonde era necessario esprimere altro che *Roma*; o pur si dovrà confessare con esso noi, che Ravenna, e que' contorni non erano allora *Stato Romano*.

Tuttavia l'Avvocato della Rev. Camera (d), *per far vedere, quanto sia immaginario tutto ciò, che viene opposto al Diploma d'Ottone I. sì in quanto alla sua autenticità, come in riguardo alla sustanza del contenuto, hà riserbata in ultimo luogo* (secondo il consiglio degli accorti Maestri) *la insigne testimonianza di Luitprando Ambasciador del medesimo Ottone alla Corte di Costantinopoli; il quale giura; che esso Ottone suo Signore, non ha alcuna ingerenza nello Stato della Chiesa*. S' egli è così, immaginì ogni Lettore, in che tuoni, e in che strepitose Figure proromperà contra di noi l' altrui elo-

(a) *Baluz. Capitular. T. 1. pag. 278.*
(b) *Schilter. Instit. Jurisprud. T. 1. L. 1. T. 15.*
(c) *Rub. Rist. Rav. L. 5.*
(d) *Dif. II. C. 46. pag. 124.*

eloquenza, sì focosa in incontri di tanto minore importanza. Le parole di Liutprando son queste: *Quod ad Apostolorum Beatorum Ecclesiam respicit, Sanctissimorum Apostolorum Vicario contulit: & si est, ut Dominus meus* (cioè Ottone) *ex his omnibus Civitates, villas, milites, aut familiam OBTINEAT, Deum negavi*. Soggiunge poscia l'Oppositore: *Or dopo questo gran giuramento, Deum negavi, vadansi a sostenere gl' ingegnosi trovati contra la Sovranità Pontificia; e vadasi a dire, che se questo Imperadore restituì alla Chiesa Romana l'Esarcato, ciò fu per conto del solo governo, ed utile Dominio*. Da sì mansueto e disinvolto congedo io saprei volentieri, se i Lettori non abbiano già inteso, che l' Oppositore sa benissimo di non poter qui punto fondare le pretensioni della Sovranità Pontificia in que' tempi. Tuttavia dirò, non esserci bisogno alcuno, ch' io gli mostri, non poter mai le parole di Liutprando servir' a provare *l' autenticità* dell' allegato Diploma d' Ottone I. anzi poter' elle solamente servire a combattere contra il medesimo. Ecco ciò, che è restato nella penna all' Oppositore (che poi ha l' animo d' imputare a noi, benchè ingiustamente, delle *mancanze notabili*) nel riferire il passo di quello Storico. Chiedeva Liutprando una figliuola dell' Imperador Greco per isposa ad Ottone II. e i Greci dissero, che la darebbono, se Ottone Augusto concedea loro l' Esarcato e Roma. *Quia tam excellentem rem petitis: si datis, quod decet, accipietis quod libet; RAVENNAM scilicet & ROMAM cum his omnibus continuatis, quæ ab his sunt usque ad nos*, cioè Capova, Benevento &c. Veggasi il Pagi all' Anno 968. (a) Ora Liutprando fra l' altre cose rispose: *Constantinus Imp. Sanctæ Rom. Ecclesiæ multa donaria contulit, non in Italia solum, sed in omnibus pene Occidentalibus Regnis, necnon de Orientalibus, atque Meridianis, Græcia scilicet, Judæa, Perside, Mesopotamia, Babylonia, Ægypto, Libya, ut ipsius testantur Privilegia, penes nos sunt* (potran qui gli Eruditi far qualche riflessione). *Sane quidquid in Italia, sed* (leggo *seu*) *in Saxonia, Bajoaria, Omnibus Domini mei Regnis, est, quod ad Apostolorum Beatorum Ecclesiam respicit*, con quel che segue riferito di sopra. Altro dunque non dice ivi Liutprando, fuorchè aver' Ottone restituito alla Chiesa Romana tutte le Città, Ville, Vassalli, e Famiglie appartenenti alla medesima, sì nell' Italia, come nella Sassonia, e nella Baviera; il che non significa mai, che *Ottone non avesse alcuna ingerenza negli Stati della Chiesa*, ma solamente vuol dire, ch' egli ne avea rilasciato il Possesso, e il Dominio utile al Papa, dopo averlo ritolto agl' ingiusti Occupatori. In fatti non alla sola Chiesa Romana, ma a tutte le altre ancora, anzi a tutti que' Duchi, Marchesi, Conti &c. d' Italia, che da Berengario e da Adalberto erano stati spogliati delle loro Città, Castella, Governi, Feudi, Poderi &c. restituì egli tutto, per attestato del medesimo Liutprando (b), di cui sono le seguenti parole: *Quod cuique proprium fuit, Restituit*. Ma siccome tali Restituzioni furono senza pregiudizio del Dominio supremo Cesareo so-

(a) *Apud Baron. ad An. 968.* (b) *Liutpr. Hist. L. 6. C. 6.*

sopra gli Stati degli altri Vescovi e Principi, così avvenne per conto ancora degli Stati e Beni della Chiesa Romana. Si notino poi quelle parole, *quidquid in Italia, seu in Saxonia, Bajoaria, omnibus Domini mei Regnis, est*. Erano tutti di Ottone quei Regni, e non fuori d' essi esistevano gli Stati, e i Beni della S. Sede; e però s' intende chi era supremo Signore di quegli Stati, e massimamente coll' esempio della *Baviera*, e della *Sassonia*. Oltre di che l' Imperadore Greco si lagnava, perchè Ottone I. *tam inimica invasione Romam sibi vendicavit*: al che l' Ambasciatore Liutprando rispose (a), non già negando l'acquistato dominio, ma solamente legittimandolo come giusto, con dire: *Romanam Civitatem Dominus meus non vi, aut tyrannice invasit, sed a tiranni, immo tyrannorum jugo liberavit. Nonne effeminati dominabantur ejus? Dormiebat, ut puto, tunc Potestas tua, immo decessorum tuorum, qui Nomine Solo, non autem REIPSA, Imperatores Romanorum vocantur*. Riconobbe dunque l' Ambasciatore Liutprando, Ottone per effettivo e real'*Imperadore di Roma*, con deridere i Greci, che erano di solo Nome Imperadori di essa Roma: il che si noti bene. Di più ragionando di una parte del Regno di Napoli, aggiunge, *Ut considero, Domino meo, non gratiam, sed impotentiam, adscribis, quod post Italiæ seu ROMÆ ACQUISITIONEM, tot annis eam tibi dimiserit*. Più di sotto favellando de i Principi di Capova, e di Benevento, dice: *Principes isti apprime nobiles, & Domini mei sunt MILITES*, cioè *Vassalli*. Ma come s' accorda poi coll' autorità di questo Scrittore il Diploma decantato, ove Ottone I. conferma al Papa *cunctum Ducatum Spoletanum, seu Beneventanum &c. in partibus Campaniæ Capuam &c.*? Liutprando scrive, aver Ottone I. conferito alla Chiesa Romana *quidquid in Italia, seu in Saxonia, Bajoaria ad ipsam respicit*; e pure di questi Beni posti in Sassonia e Baviera, non si legge parola nel sopraccitato Diploma: Sicchè si volti, e si rivolti Liutprando, non si leggeranno ivi, se non passi contrarj all' *autenticità* del Privilegio d' Ottone I. e se non pruove dalla Sovranità Cesarea d' allora in Roma stessa. E con esso lui s' accorda il Continuatore di Reginone, scrivendo all' Anno 963. che *Joannes Papa ab eo Deficit, & Adalbertum Romam introducit*. Accorso colà Ottone coll'Esercito, *Romani Imperatorem in Urbem intromittunt, seque per Omnia, datis obsidibus, illius Rationi Subjungunt*; e all' Anno 964. *Romani Iterum ab Imperatore solito more Deficientes &c.* Secondo l' Oppositore (b) medesimo *Deficere* significa *Ribellarsi*. Aggiugne quello Storico, che esso Ottone *Spoletinum Ducatum, & Camerinum ordinaturus exivit*; e al 965. *Quidam ex Langobardis more solito ab Imperatore Deficiunt*; e nel 966. *Quosdam ex Comitibus Italicis a se Deficientes, in Transalpinas partes custodiendos direxit*. Egli tratta del pari e i Romani, e i Longobardi.

Fine del Capitolo IX.

(a) *Liutpr. in Hist. Legation.* (b) *Dif. I. C. 48. pag. 179.*